GIORNALE MILITARE

1890

PARTE PRIMA



VOGHERA CARLO
TIPOGRAFO EDITORE DEL GIORNALE MILITARE

Roma, 1890.

GIORNALE MILITARE

ANNO 1890

PARTE PRIMA

INDICE GENERALE CRONOLOGICO

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Pagina
24 nov. 1889	PENSIONI. — R. Decreto N. 6568 (serie 3ª) che approva il Regolamento per il collocamento dei militari in aspettativa, in riforma e a riposo e per la presentazione delle domande di pensione e d'assegno	1	1
24 »	PENSIONI. — Norme per l'applicazione del regolamento per il collocamento dei militari in aspettativa, in riforma ed a riposo e per la presentazione delle domande di pensione.	2	24
5 dic. 1889	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 6559 (serie 3ª) che determina le zone di servitù militari adiacenti ai depositi di fulmicotone in Valle del Lagaccio (piazza di Genova)	5	33
8 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 6560 (serie 3ª) che determina le zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri nel bastione Cornaro in Padova. .	6	34
8 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 6563 (serie 3ª) che determina le zone di servitù militari adiacenti alle opere difensive nella Conca di Bardonecchia	21	61
1 genn. 1890	LEGGI E DECRETI. — Relazione e R. Decreto N. 6592 (serie 3ª) relativo alla costituzione dei possedimenti italiani del Mar Rosso in colonia Eritrea	7	35
2 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Pastrano ai sottufficiali guardamine	3	28

2	genn. 1890	Pubblicazioni militari. — Errata corrige al Regolamento di esercizi per la cavalleria .	4	29
9	»	Servizio d'artiglieria e genio. — R. Decreto che modifica quello del 1° agosto 1889 relativo alle istruzioni sul servizio del genio militare pei lavori della regia marina . .	42	101
14	»	Reclutamento. — Domande di passaggio alla 3ª categoria in applicazione dell'articolo 96 della legge sul reclutamento	8	38
15	»	Sussistenze militari. — Errata corrige alla istruzione per il servizio ad economia del pane, dei viveri e del foraggio	9	47
16	»	Pubblicazioni militari. — Nuova istruzione per la requisizione dei quadrupedi e veicoli pel servizio del R. esercito	10	48
17	»	Equipaggiamento. — Oggetti da distribuirsi ai conducenti delle compagnie zappatori e minatori del genio	11	50
17	»	Pubblicazioni militari. — Tavole di tiro del cannone da 7 da campagna — Aggiunta alle tavole di tiro del mortaio da 15 AR Ret.	12	50
23	»	Ordinamento del R. esercito. — Modificazione all'*Atto* N. 123 del 1888 — Attribuzioni dei comandi d'artiglieria	13	53
24	»	Disposizioni varie. — Saluto dei reparti di truppa d'artiglieria a piè fermo	14	53
24	»	Pubblicazioni militari. — Regolamento di esercizi per la cavalleria.	15	54
27	»	Servizio d'artiglieria e genio. — R. Decreto N. 6627 (serie 3ª) relativo alle zone di servitù militari adiacenti alla cinta di sicurezza di Spezia ed all'opera mista di Monte Castellazzo	37	93
29	»	Amministrazione e contabilità. — Tassa di bollo prescritta per le dichiarazioni di conformità apposte sulle copie dei contratti . .	16	54
29	»	Matricola. — Annullamento di variazioni matricolari relative a procedimenti penali .	17	55
30	»	Cavalli. — Cavalli di agevolezza	18	56
30	»	Trasporti militari. — Servizio dei treni direttissimi e servizio viaggiatori alle case cantoniere	19	56
30	»	Trasporti militari. — Servizio cumulativo colla ferrovia Novara-Seregno.	20	60
1	febb. 1890	Circoscrizione territoriale militare. — Formazione di un comando locale d'artiglieria in Vado	22	62

1	febb.	1890	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento pel trasporto sulle ferrovie dei feriti e malati in guerra	23	62
1	»		DIVISA E VESTIARIO. — Divisa degli ufficiali alpini.	24	63
6	»		SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 6663 (serie 3ª) che modifica le zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri dei Cappuccini in Caltanissetta . .	61	145
9	»		TRASPORTI MILITARI. — Servizio cumulativo fra la Rete Adriatica e la ferrovia Novara-Seregno	25	63
19	»		MATRICOLA. — Modificazioni all'istruzione per le matricole del R. esercito in data 1° luglio 1886	26	65
20	»		SUSSISTENZE MILITARI. — Norme contabili per l'esecuzione del Regolamento per il servizio ad economia del pane, dei viveri e del foraggio ai corpi del R. esercito durante l'anno 1890 (Atto 272, 1889)	27	66
21	»		CAVALLI. — Abbattimento o morte dei quadrupedi di truppa.	28	69
21	»		PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti ad alcuni volumi di Istruzioni pratiche relativi all'artiglieria da fortezza . .	29	72
24	»		MATRICOLA. — Computo delle campagne di Africa	30	73
26	»		ARMI E MUNIZIONI. — Caricatori d'armi modello 70/87 per i distaccamenti dei reggimenti fanteria di linea e bersaglieri . . .	31	75
26	»		ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Sostituzione del comando *Mare* a quello di *Marche* per le armi d'artiglieria e del genio.	32	75
27	»		TRASPORTI MILITARI. — Servizio cumulativo colla ferrovia Albano Laziale-Cecchina . .	33	75
3	mar.	1890	EQUIPAGGIAMENTO — Adozione della cinghia di caricamento, con catenella, per trasporti a salma	34	77
3	»		PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte, varianti e correzioni all'Istruzione sulle armi per la fanteria	38	94
5	»		STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Insequestrabilità e non cedibilità delle paghe degli impiegati straordinari in servizio dello Stato	35	78
5	»		MATRICOLA. — Norme per la tenuta dei ruoli matricolari dei quadrupedi di truppa. . .	36	78

10	mar.	1890	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione per il servizio di avanscoperta	39	97
12	»		AMMINISTRAZIONE CENTRALE. — Modificazione allo scomportimento del Ministero . . .	49	133
13	»		PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte al volume II, Titolo I delle Istruzioni pratiche d'artiglieria (Cavalcare e condurre) . . .	40	98
13	»		AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Soppressione della associazione vestiario	41	98
20	»		CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — R. Decreto di formazione del distretto militare di Cefalù (87°)	43	102
24	»		DISPOSIZIONI VARIE. — Licenza speciale agli armaiuoli militari per l'esercizio della loro arte	44	102
27	»		PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento d'esercizi per la cavalleria	45	103
27	»		TRASPORTI MILITARI. — Documenti per le spedizioni di merci, materiali, vettovaglie, ecc., da stazioni delle reti Mediterranea ed Adriatica diretti a stazioni delle ferrovie Venete, e viceversa	46	103
27	»		SUSSISTENZE MILITARI. — Stabilimenti territoriali delle sussistenze	47	104
27	»		SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 6769 (serie 3ª) che determina le zone di servitù militari intorno alla batteria S. Simone della piazza di Genova . . .	88	183
30	»		DISPOSIZIONI VARIE. — Rapporti dei corpi coll'*Unione militare* (Società anonima cooperativa tra gli ufficiali del R. esercito e della R. marina)	48	105
30	»		LEGGI E DECRETI. — Legge 30 marzo 1890, N. 6753 (serie 3ª) di autorizzazione di spesa nell'esercizio finanziario 1889-90 per transazione della causa colla Ditta Minneci, già appaltatrice del casermaggio militare in Sicilia	50	134
30	»		LEGGI E DECRETI. — Legge 30 marzo 1890, N. 6754 (serie 3ª) che autorizza la spesa di 3,000,000 di lire in aumento al Capitolo 38 dell'esercizio finanziario 1889-90 « Spese per i distaccamenti d'Africa. »	51	135
30	»		SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 6844 (serie 3ª) che determina le zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri « Badessa » presso Villa San Giovanni	127	237

2 aprile 1890	TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Ufficiali membri delle Direzioni provinciali e delle Presidenze locali	52	135
2 »	DIVISA E VESTIARIO. — Cifra per gli ufficiali componenti la Casa militare di S. A. R. il Duca d'Aosta	53	135
3 »	MILITARI DI TRUPPA. — Reclutamento di militari di truppa pel corpo speciale d'Africa.	54	136
3 »	ARMI E MUNIZIONI. — Armi, munizioni, polveri e preparati pirici provenienti da sequestro	55	137
3 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto per modificazioni alle attribuzioni speciali degli ispettori d'artiglieria	76	173
4 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Modificazioni al Regolamento di servizio in guerra (Parte I).	56	141
4 »	DIVISA E VESTIARIO. — Elmo e fregio sul berretto per i colonnelli incaricati del comando di una brigata.	57	142
4 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti al Volume VII, Titolo VI, delle Istruzioni pratiche di artiglieria (Puntamento e tiro delle artiglierie da costa)	58	142
5 »	SERVIZIO SANITARIO MILITARE. — Regolamento pel trasporto sulle ferrovie dei feriti e malati in guerra	59	142
5 »	TRASPORTI MILITARI. — Apertura all'esercizio della stazione ferroviaria di Campello . .	60	143
6 »	DISCIPLINA MILITARE. — Varianti al Regolamento sull'uniforme.	62	146
6 »	LEGGI E DECRETI. — Legge 6 aprile 1890, N. 6776 (serie 3ª) che autorizza la spesa straordinaria di lire 17,500,000 per provvista di nuova polvere da fucile e per la costruzione di un nuovo polverificio . .	69	159
6 »	LEGGI E DECRETI. — Legge 6 aprile 1890, N. 6777 (serie 3ª) che autorizza la inscrizione della spesa di lire 10,600,000 nella parte straordinaria del bilancio della guerra per l'anno finanziario 1890-91	70	160
7 »	DIVISA E VESTIARIO. — Modificazioni alla divisa degli uomini di truppa dell'arma dei carabinieri reali	63	147
8 »	DIVISA E VESTIARIO. — Berretto e chepi da sottufficiali e stivalini da sottufficiali e da musicanti	64	152
8 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Cesta da carne con tagliere.	65	156

8 apr.	1890	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al Modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879)	66	157
10	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Istruzioni con le armi ridotte — Modificazione all'*Atto* N. 93 del 1886	67	157
10	»	UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO. — R. Decreto per modificazioni all'Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo illimitato	71	161
10	»	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Norme amministrative per l'eseguimento del R. Decreto 10 aprile 1890 relativo agli ufficiali in congedo illimitato dispensati dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego . .	72	163
11	»	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Cambiamento di denominazione della stazione carabinieri reali di San Michele (Piena) .	68	158
14	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti al Volume I, Titolo I delle Istruzioni pratiche d'artiglieria (Istruzione a piedi)	73	164
14	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Modificazioni al Regolamento d'amministrazione .	74	165
17	»	TRASPORTI MILITARI. — Apertura all'esercizio del tronco ferroviario Firenze-Borgo San Lorenzo e cambiamento di denominazione della stazione di Paese Postioma . . .	75	171
17	»	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 6815 (serie 3ª) che determina le zone di servitù militari intorno ai magazzini da polvere nella piazza di Ozieri. .	128	238
20	»	TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Distintivo dei soci vice-direttori, commissari ed istruttori.	77	175
21	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Appendice al tomo II dell'Istruzione per la mobilitazione del R. esercito	78	176
22	»	UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO. — Obblighi di servizio dei sottotenenti di complemento provenienti dai militari di truppa di 1ª categoria	79	177
24	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Tasca da lettere pei corpi del R. esercito	80	177
24	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Nuova tavola di tiro dell'obice da 15 GR Ret. Aggiunte e varianti alle tavole di tiro degli obici da 21 GRC Ret.	81	178

25 apr.	1890	SERVIZIO SANITARIO MILITARE. — Modificazione all'Istruzione annessa alla cassetta regolamentare per l'analisi dell'acqua e del vino	82	179
25	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento di esercizi per la cavalleria (Tomo III) . .	83	180
25	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento di esercizi per la fanteria (Tomo III) . . .	84	180
28	»	MILITARI DI TRUPPA. — Musicanti dei reggimenti di fanteria di linea. — Modificazioni ed aggiunte all'*Atto* N. 181 del 1889 . .	85	181
30	»	EQUIPAGGIAMENTO — Cassetta da danaro — Cassa forte per truppe d'Africa — Modificazioni al forziere a due chiavi	86	181
1 mag.	1890	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Modificazione al Regolamento per la scuola di guerra . .	87	183
5	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Nuova tavola di tiro dei cannoni da 9 ARC Ret. e 9 BR Ret. incavalcati su affusti da campagna modello 1844 o su affusti d'assedio . .	89	185
6	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti all'Istruzione per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il servizio del R. esercito (20 dicembre 1889) . . .	90	186
7	»	SERVIZIO SANITARIO MILITARE. — Provvista di medicinali	91	187
7	»	DISPOSIZIONI VARIE. — Parere delle autorità militari intorno a talune domande di ufficiali	92	188
11	»	STATO DEGLI UFFICIALI. — R. Decreto N. 6866 (serie 3ª) relativo al reclutamento degli ufficiali veterinari	103	201
13	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Nuova tavola di tiro del cannone da 9 BR Ret. incavalcato sull'affusto da campagna in lamiera . .	93	189
17	»	DIVISA E VESTIARIO. — Divisa della milizia mobile	94	189
22	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte alla Istruzione sulla conservazione del materiale di artiglieria	95	196
23	»	SERVIZIO TERRITORIALE. — Modificazione al Regolamento pel servizio territoriale . .	96	196
24	»	MATRICOLA. — Norme per la tenuta dei ruoli matricolari dei cavalli di truppa . . .	97	197
26	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti al Regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie	98	197
28	»	DISPOSIZIONI VARIE. — Divisa dei militari di truppa transitati ai distretti	99	198

30	magg. 1890	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Istituzione di un ufficio locale di commissariato militare alla Spezia	100	199
30	»	SUSSISTENZE MILITARI. — Istituzione di un panificio militare a Spezia	101	199
30	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Errata-corrige alla Raccolta del *Giornale militare*	102	199
5	giug. 1890	DIVISA E VESTIARIO. — R. Decreto che modifica l'Istruzione sulla divisa degli ufficiali generali	104	202
5	»	AVANZAMENTO. — Esami di idoneità all'avanzamento per i capitani del corpo veterinario militare	105	203
5	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aggiunte all'Istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra	106	203
5	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Amministrazione del corredo della truppa . . .	107	204
6	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Nuova tavola di tiro del cannone da 7 BR Ret. da montagna	108	205
6	»	TRASPORTI MILITARI. — Cambiamento di denominazione della stazione ferroviaria di Marino	109	206
6	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Oggetti di servizio generale e da cucina per alpini	110	206
9	»	AVANZAMENTO. — Norme per gli esami d'avanzamento da capitano a maggiore veterinario.	111	209
9	»	AVANZAMENTO. — Norme per gli esami di concorso per la nomina a sottotenente nel corpo veterinario militare	112	213
10	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento per le riviste e le parate	113	221
12	»	SERVIZIO TERRITORIALE. — R. Decreto che approva modificazioni al Regolamento pel servizio territoriale	114	221
12	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Domande di anticipazione di stipendio	115	222
20	»	UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO. — Giuramento degli ufficiali di nuova nomina .	116	225
20	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto	117	226
20	»	SERVIZIO SANITARIO MILITARE. — Norme per la conservazione delle sostanze medicinali velenose e di azione eroica	118	226

20 giug. 1690	Servizio sanitario militare. — Sostituzione dello sparadrappo cantaridato alle cartine cantaridate	119	227
21 »	Disciplina militare. — Varianti all'Istruzione pei matrimoni dei militari (Allegato N. 9)	120	227
21 »	Impiegati civili. — Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei ragionieri d'artiglieria, ragionieri geometri del genio, capitecnici d'artiglieria e genio ed assistenti locali del genio	121	228
21 »	Amministrazione e contabilità. — Costituzione del fondo di riserva delle bufetterie	122	233
24 »	Impiegati civili. — Giuramento degli impiegati civili dipendenti dall'amministrazione militare	123	235
25 »	Pubblicazioni militari. — Istruzione provvisoria sulla telegrafia ottica. — Istruzione sulle colombaie militari	124	235
27 »	Servizio d'artiglieria e genio. — Aggiunta al Regolamento (6 gennaio 1889) per la piccola manutenzione degli immobili militari	125	236
27 »	Trasporti militari. — Servizio dei treni direttissimi	126	236
28 »	Servizio di artiglieria e genio. — R. Decreto che modifica l'articolo 20 delle istruzioni in data 1° agosto 1889 pel servizio del genio militare per i lavori della Regia marina	158	291
1 luglio 1890	Reclutamento. — Estratto della legge 28 giugno 1890, N. 6908 (serie 3ª) che approva il bilancio del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1890-91	144	272
1 »	Leggi e Decreti. — Legge 1° luglio 1890, N. 7003 (serie 3ª) che dà facoltà al Governo del Re di emanare alcune leggi nell'Eritrea	152	281
1 »	Pensioni. — Legge 1° luglio 1890, N. 7004 (serie 3ª) che fissa le norme per il computo del servizio prestato nei possedimenti del Mar Rosso per la liquidazione della pensione	153	283
2 »	Ordinamento del R. esercito. — R. Decreto che determina le attribuzioni spettanti all'ispettore generale dell'arma di cavalleria	129	239
2 »	Impiegati civili. — R. Decreto che fissa il riparto in classi degli scrivani locali . .	130	241

2 lug.	1890	IMPIEGATI CIVILI. — R. Decreto che fissa il riparto in classi degli assistenti locali . .	131	211
2	»	RECLUTAMENTO. — Legge 2 luglio 1890, N. 6928 (serie 3ª) che fissa il contingente di 1ª categoria sui giovani nati nell'anno 1870	136	253
2	»	SERVIZIO TERRITORIALE. — R. Decreto che approva alcune modificazioni ed aggiunte all'Istruzione per la chiamata in servizio della milizia comunale	140	261
2	»	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. Decreto N. 6937 (serie 3ª) che stabilisce il ruolo organico del personale dell'amministrazione centrale della guerra per la parte che riguarda la categoria d'ordine ed il personale di servizio	141	263
2	»	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 6992 (serie 3ª) che fissa le zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri Cammari presso Messina . . .	155	287
3	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Modificazioni al tomo III dell'Istruzione per la mobilitazione	132	242
3	»	DISPOSIZIONI VARIE. — Ufficiali ed impiegati civili dipendenti dall'amministrazione della guerra destinati ai presidi d'Africa . .	133	248
3	»	ARMI E MUNIZIONI. — Munizioni assegnate annualmente ai corpi d'artiglieria per l'istruzione del personale e per le esercitazioni tattiche nei presidii e nei campi d'istruzione	134	248
4	»	ARMI E MUNIZIONI. — Adozione della geolina per la conservazione delle armi in magazzino	135	251
6	»	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. Decreto portante modificazioni a quello in data 27 marzo 1879 sulle indennità eventuali .	145	273
8	»	DISPOSIZIONI VARIE. — Norme da osservarsi dai reggimenti alpini e di cavalleria nel prelevamento delle sostanze esplosive loro occorrenti annualmente a scopo d'istruzione	137	254
8	»	SERVIZIO SANITARIO MILITARE. — Aggiunte e variazioni all'Elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie . .	138	255
8	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879)	139	259

10 lug.	1890	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Modificazioni al Regolamento sugli stipendi e assegni fissi e al Regolamento d'amministrazione	146	275
10	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento di istruzione e di servizio interno per il genio	147	276
10	»	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — R. Decreto N. 6997 (serie 3ª) che stabilisce una indennità di equipaggiamento e di missione per gli impiegati civili delle varie amministrazioni del Regno destinati sul Mar Rosso per i servizi della colonia e dei presidi . .	154	285
15	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Procedimenti contabili per le riparazioni e somministrazioni fatte dagli stabilimenti d'artiglieria per conto dei corpi	142	264
15	»	TRASPORTI MILITARI. — Nuovo Regolamento pei trasporti militari in ferrovia e nuovo Prontuario dei prezzi da corrispondersi per le differenti specie di trasporto sulle strade ferrate	143	270
22	»	DISCIPLINA MILITARE. — Varianti al Regolamento sull'uniforme (Allegato N. 4) . .	148	277
24	»	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Soppressione del comando locale d'artiglieria in Pizzighettone	149	277
24	»	TRASPORTI MILITARI. — Apertura all'esercizio del tronco ferroviario Roma S. Paolo. — Roma Trastevere, e del tronco Priola-Garessio	150	277
24	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento sul reclutamento del R. esercito ed elenchi della infermità ed imperfezioni esimenti dal militare servizio. Nuova Istruzione complementare al Regolamento stesso . . .	151	279
10 agos.	1890	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunta all'Istruzione sulle colombaie militari	156	288
14	»	MILITARI DI TRUPPA. — Norme relative ai militari di truppa che ritornano dall'Africa per motivi di salute.	157	288
15	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Nuove tavole di tiro del cannone da 15 GRC Ret. . . .	159	292
20	»	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE — Formazione di una sezione staccata del genio a Fobiana-Liri (Roma).	160	293
20	»	TRASPORTI MILITARI. — Accordi da prendersi coi funzionari ferroviari superiori pel trasporto di battaglioni, squadroni e batterie o reparti maggiori	161	293

23	agos.	1890	LEGGI E DECRETI. — R. Decreto che istituisce insegne speciali per gli ufficiali generali del regio esercito e per i capi di missione del corpo diplomatico	188	369
28	»		ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto N. 7097 (serie 3ª) che modifica la costituzione del corpo speciale d'Africa secondo le annesse tabelle organiche di formazione. .	169	311
31	»		PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti al Regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie	162	307
31	»		PUBBLICAZIONI MILITARI. — Modificazione alle Istruzioni amministrative pel corpo speciale d'Africa	163	307
31	»		EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione delle coreggie reggi-bidone e della coreggiuola reggi-lanterna da campo per carabinieri reali . .	164	308
31	»		DIVISA E VESTIARIO. — Modificazione allo zaino per carabinieri reali	165	308
1	sett.	1890	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Nuova Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento	166	309
1	»		ARMI E BUFFETTERIE. — Abolizione della dragona per furieri d'armi a cavallo	167	309
3	»		DISPOSIZIONI VARIE. — Documenti per la legittimazione del trasporto delle bevande alcooliche dei vivandieri militari	168	309
3	»		ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto N. 7100 (serie 3ª) che modifica la costituzione delle truppe indigene d'Africa secondo le annesse tabelle organiche di formazione . .	170	325
15	»		ARMI E MUNIZIONI. — Disfacimento delle cartucce a mitraglia per armi Mod. 1870 e 70/87 guaste	171	331
18	»		AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Costituzione del fondo di riserva delle bufetterie .	172	331
19	»		SERVIZIO SANITARIO MILITARE. — Specchi di caricamento delle tasche, zaini, coppie borse, coppie cofani e cofanetti di sanità	173	331
19	»		TRASPORTI MILITARI. — Cambiamento di nome alle stazioni ferroviarie di Cantalupo, S. Filippo, e Spadafora, ed apertura all'esercizio del nuovo tronco S. Lucia-Milazzo . . .	174	334
22	»		SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — R. Decreto N. 7164 (serie 3ª) relativo alle zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione e magazzini da polveri della piazza di Gaeta .	214	409

24	sett.	1890	MILITARI DI TRUPPA. — Reclutamento dei militari di truppa pel corpo speciale e per le truppe indigene d'Africa	175	335
24	»		ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI.—Scuola centrale di tiro d'artiglieria	176	349
24	»		SERVIZIO SANITARIO MILITARE. — Regolamento pel trasporto sulle ferrovie dei feriti e malati in guerra	177	350
25	»		CAVALLI. — Concessione agli ufficiali inferiori di cavalleria di montare in servizio cavalli di truppa	178	351
29	»		LEGGI E DECRETI. — R. Decreto N. 7160 (serie 3ª) relativo alle attribuzioni del governatore civile e militare dell'Eritrea	197	377
2	ott.	1890	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. Decreto che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione del governatorato civile e militare della colonia Eritrea, dei comandi di zona, delle direzioni territoriali di artiglieria e del genio, delle direzioni dei servizi di sanità militare e di commissariato militare e del tribunale militare	179	353
2	»		STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. Decreto che stabilisce l'indennità di carica ai colonnelli comandanti di zona nella colonia Eritrea	180	364
3	»		PENSIONI. — Legalizzazione degli atti dello stato civile	181	364
6	»		PUBBLICAZIONI MILITARI. — Specchi di composizione e di caricamento dei parchi mobili e di un deposito centrale del genio	182	365
6	»		EQUIPAGGIAMENTO.—Spostamento della camera reggi-manico di gravina nelle carrette da battaglione	183	366
8	»		DISPOSIZIONI VARIE. — Vendita di generi di privativa per parte dei vivandieri militari .	184	367
8	»		PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio (Parte 1ª e 2ª) ed aggiunta al relativo estratto	185	367
8	»		PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (Edizione 1879) . .	186	368
8	»		EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazione ai reggipetto dei finimenti a petto per pariglia (di cuoio nero)	187	368
12	»		EQUIPAGGIAMENTO. — Pastrani ai sottufficiali guardafochi e guardamine	189	370

13	ottob. 1890	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — Modificazioni all'istruzione sul servizio del materiale gruppo C presso i corpi	190	371
17	»	TRASPORTI MILITARI. — Apertura all'esercizio della stazione di Castelnuovo-Berardenga .	191	372
19	»	MILITARI DI TRUPPA. — Militari stati condannati come renitenti che non devono scontare tale pena presso i corpi	192	373
20	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti al Volume VII, Titolo VI delle Istruzioni pratiche d'artiglieria (Puntamento e tiro delle artiglierie da costa)	193	373
21	»	SERVIZIO SANITARIO MILITARE. — Specchi di caricamento delle tasche, zaini, cuppie borse, cofani e cofanetti di sanità	194	374
22	»	SERVIZIO SANITARIO MILITARE. — Medici militari per il servizio sanitario delle torpediniere .	195	375
23	»	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Regio Decreto N. 7193 (serie 3ª) che modifica la circoscrizione territoriale militare nel XII corpo d'armata.	198	378
24	»	TRASPORTI MILITARI. — Apertura del tronco ferroviario Milazzo-Barcellona	196	375
25	»	DISCIPLINA MILITARE. — Modificazioni all'Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche (Allegato N. 3)	199	379
29	»	SERVIZIO TERRITORIALE. — Aggiunta al Regolamento pel servizio territoriale	200	379
29	»	IMPIEGATI CIVILI. — Indennità agli impiegati civili trasferiti da una ad altra sede permanente mentre sono in licenza	201	379
7	nov. 1890	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Nuova Istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio (Vol. III, Tit. I delle Istruzioni pratiche d'artigl.).	203	383
0	»	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Modificazioni all'Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento del Regio esercito del 20 agosto 1890	204	383
0	»	UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO. — Sottotenenti di complemento che compiono sotto le armi i loro obblighi di leva	205	387
)	»	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — R. Decreto portante modificazioni al Regolamento sulle indennità eventuali	215	410
)	»	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — R. Decreto che stabilisce gli assegni spesa d'ufficio pel comando delle regie truppe in Africa, per le direzioni dipendenti e pel tribunale militare.	216	413

11	nov. 1890	Ordinamento del R. esercito. — R. Decreto che approva una nuova tabella graduale e numerica di formazione delle Case militari di S. M. il Re e dei Reali Principi . . .	202	381
14	»	Trasporti militari. — Servizio dei treni direttissimi	206	388
15	»	Amministrazione e contabilità. — Vitto per gl'inscritti di leva ed i richiamati per l'istruzione	207	389
16	»	Servizio sanitario militare. — Istruzione per l'applicazione della legge e del Regolamento per la tutela della igiene e della sanità pubblica	208	389
26	»	Impiegati civili. — Indennità agli impiegati trasferti da una ad altra sede permanente .	209	397
26	»	Tiro a segno nazionale. — Custodia e conservazione delle armi e munizioni nei locali delle società di tiro	210	398
28	»	Pubblicazioni militari. — Regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra	211	398
28	»	Amministrazione e contabilità. — Passaggio dal gruppo B al gruppo A di oggetti d'equipaggiamento individuale	212	399
28	»	Trasporti militari. — Convenzione per il trasporto sui laghi di Como e di Lecco dei militari appartenenti al R. esercito ed alla R. armata, degli impiegati dipendenti dalle amministrazioni della guerra e della marina, delle loro famiglie, dei loro bagagli, nonchè dei veicoli, dei cavalli e muli e dei materiali di ogni genere spettanti od attinenti alle amministrazioni stesse	213	401
30	»	Circoscrizione territoriale militare. — R. Decreto N. 7303 (serie 3ª) che modifica la circoscrizione territoriale militare pel servizio del genio nel XII corpo d'armata . .	227	437
1 dic.	1890	Avanzamento. — Compilazione dei quadri generali di avanzamento ai vari gradi di ufficiale superiore delle armi di fanteria e di cavalleria	217	414
1	»	Ordinamento del R. esercito. — Circa le attribuzioni dell'ispettore generale di cavalleria	218	415
1	»	Pubblicazioni militari. — Varianti al regolamento d'istruzione e di servizio interno per la fanteria	219	415

5 dic.	1890	Reclutamento. — R. Decreti 30 novembre e 4 dicembre 1890 che concedono l'amnistia ai renitenti od omessi di leva	220	424
5	»	Trasporti militari. — Apertura all'esercizio della nuova stazione ferroviaria di *Gioia Tauro*	221	430
7	»	Reclutamento. — R. Decreto N. 7349 (serie 3ª) che stabilisce la somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno per il 1891	228	438
9	»	Amministrazione e contabilità. — Spese per gli inscritti di leva chiamati ad una nuova visita	222	433
9	»	Ufficiali in congedo illimitato. — Cambi di residenza degli ufficiali in congedo illimitato	223	434
10	»	Divisa e vestiario. — Divisa degli ufficiali della scuola di cavalleria	224	434
19	»	Amministrazione centrale. — Modificazione allo scompartimento del Ministero in divisioni, sezioni od uffici e relative attribuzioni.	225	435
19	»	Trasporti militari. — Servizio dei treni direttissimi	226	436
28	»	Divisa e vestiario. — Facoltà ai capi musica di portare la *mantellina* di stoffa caoutschouc.	229	438
29	»	Stipendi, assegni ed indennità. — Decreto ministeriale che modifica le mercedi di lavoro accordate ai militari di truppa presso le compagnie di sussistenza	230	439
30	»	Trasporti militari. — Apertura all'esercizio della linea ferroviaria *Viareggio-Lucca*. .	231	440

RIASSUNTO ALFABETICO E PER MATERIE

degli *Atti* contenuti nel *Giornale Militare* 1890.

DATA	OGGETTO	Num. dell'Atto	Pagina
	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI.		
5 marzo . .	Insequestrabilità e non cedibilità delle paghe degli impiegati straordinari in servizio dello Stato	35	78
12 » . .	Modificazione allo scompartimento del Ministero	49	133
21 giugno . .	Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei ragionieri d'artiglieria, ragionieri geometri del genio, capitecnici d'artiglieria e genio ed assistenti locali del genio	121	228
24 » . .	Giuramento degli impiegati civili dipendenti dall'amministrazione militare	123	235
2 luglio . .	R. Decreto che fissa il riparto in classi degli scrivani locali	130	241
2 » . .	R. Decreto che fissa il riparto in classi degli assistenti locali	131	241
2 » . .	R. Decreto N. 6937 (serie 3ª) che stabilisce il ruolo organico del personale dell'amministrazione centrale della guerra per la parte che riguarda la categoria d'ordine ed il personale di servizio	141	263
29 ottobre . .	Indennità agli impiegati civili trasferiti da una ad altra sede permanente mentre sono in licenza	201	379
26 novembre .	Indennità agli impiegati trasferiti da una ad altra sede permanente	209	397
19 dicembre .	Modificazione allo scompartimento del Ministero in divisioni, sezioni ed uffici e relative attribuzioni	225	435

	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ.		
29 gennaio	Tassa di bollo prescritta per le dichiarazioni di conformità apposte sulle copie di contratti	16	51
13 marzo	Soppressione dell'associazione vestiario	41	98
14 aprile	Modificazioni al Regolamento d'amministrazione	74	165
5 giugno	Aggiunte all'Istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra	106	203
5 »	Amministrazione del corredo della truppa	107	204
12 »	Domande di anticipazione di stipendio	115	222
21 »	Costituzione del fondo di riserva delle bufetterie	122	233
15 luglio	Procedimenti contabili per le riparazioni e somministrazioni fatte dagli stabilimenti d'artiglieria per conto dei corpi. — Modificazioni al Regolamento d'amministrazione	142	264
10 »	Modificazioni al Regolamento d'amministrazione	146	275
31 agosto	Modificazione alle Istruzioni amministrative pel corpo speciale d'Africa	163	307
18 settembre	Costituzione del fondo di riserva delle bufetterie	172	331
13 ottobre	Modificazioni all'Istruzione sul servizio del materiale gruppo C presso i corpi	190	371
15 novembre	Vitto per gli inscritti di leva ed i richiamati per l'istruzione	207	389
28 »	Passaggio dal gruppo B al gruppo A di oggetti di equipaggiamento individuale	212	399
9 dicembre	Spese per gli inscritti di leva chiamati ad una nuova visita	222	433
	ARMI E MUNIZIONI E BUFETTERIE.		
26 febbraio	Caricatori d'armi mod. 70 87 per i distaccamenti dei reggimenti fanteria di linea e bersaglieri	31	75
3 aprile	Armi, munizioni, polveri e preparati pirici provenienti da sequestro	55	137
3 luglio	Munizioni assegnate annualmente ai corpi d'artiglieria per l'istruzione del personale e per le esercitazioni tattiche nei presidi e nei campi d'istruzione	134	248
4 »	Adozione della geolina per la conservazione delle armi in magazzino	135	251

1 settembre .	Abolizione della dragona per furieri d'armi a cavallo	167	309
15 » .	Disfacimento delle cartucce a metraglia per armi mod. 1870 e 70 87 guaste	171	331

AVANZAMENTO.

5 giugno . .	Esami di idoneità all'avanzamento per i capitani del corpo veterinario militare . . .	105	203
9 » . . .	Norme per gli esami d'avanzamento da capitano a maggiore veterinario	111	209
9 » . . .	Norme per gli esami di concorso per la nomina a sottotenente nel corpo veterinario militare	112	213
1 dicembre .	Compilazione dei quadri generali di avanzamento ai vari gradi di ufficiale superiore delle armi di fanteria e di cavalleria . . .	217	414

CAVALLI.

30 gennaio .	Cavalli di agevolezza	18	56
21 febbraio .	Abbattimento o morte dei quadrupedi di truppa	28	69
25 settembre .	Concessione agli ufficiali inferiori di cavalleria di montare in servizio cavalli di truppa . .	178	351

CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE.

1 febbraio .	Formazione di un comando locale d'artiglieria in Vado	22	62
20 marzo . .	R. Decreto di formazione del distretto militare di *Cefalù* (87°).	43	102
11 aprile . .	Cambiamento di denominazione della stazione carabinieri reali di S. Michele (Piena) . .	68	158
30 maggio. .	Istituzione di un ufficio locale di commissariato militare alla Spezia	100	199
24 luglio . .	Soppressione del comando locale d'artiglieria in Pizzighettone	149	277
20 agosto . .	Formazione di una sezione staccata del genio a Fontana-Liri (Roma)	160	293
23 ottobre. .	R. Decreto N. 7193 (serie 3ª) che modifica la circoscrizione territoriale militare nel XII corpo d'armata	198	378
30 novembre.	R. Decreto N. 7303 (serie 3ª) che modifica la circoscrizione territoriale militare pel servizio del genio nel XII corpo d'armata . .	227	437

	DISCIPLINA MILITARE.		
6 aprile . .	Varianti al Regolamento sull'uniforme (allegato N. 1)	62	146
21 giugno . .	Varianti all'Istruzione pei matrimoni dei militari (allegato N. 9)	120	227
22 luglio . .	Varianti al Regolamento sull'uniforme (allegato N. 1)	148	277
25 ottobre . .	Modificazioni all'Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche (allegato N. 3) . .	199	379
	DISPOSIZIONI VARIE.		
24 gennaio . .	Saluto dei reparti di truppa d'artiglieria a piè fermo	14	53
24 marzo . .	Licenza speciale agli armaiuoli militari per l'esercizio della loro arte	44	102
30 » . .	Rapporti dei corpi coll'Unione militare (Società anonima cooperativa tra gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina). . . .	48	105
7 maggio. .	Parere delle autorità militari intorno a talune domande di ufficiali	92	188
28 » . .	Divisa dei militari di truppa transitati ai distretti.	99	198
3 luglio . .	Ufficiali ed impiegati civili dipendenti dall'amministrazione della guerra destinati ai presidî d'Africa	133	248
8 » . .	Norme da osservarsi dai reggimenti alpini e di cavalleria nel prelevamento delle sostanze esplosive loro occorrenti annualmente a scopo d'istruzione.	137	254
3 settembre .	Documenti per la legittimazione del trasporto delle bevande alcooliche dei vivandieri militari	168	309
8 ottobre. .	Vendita di generi di privativa per parte dei vivandieri militari	184	367
	DIVISA E VESTIARIO.		
1 febbraio .	Divisa degli ufficiali alpini (uso della mantellina da truppa nelle escursioni in montagna ed in caso di guerra).	24	63
2 aprile . .	Cifra per gli ufficiali componenti la Casa militare di S. A. R. il Duca d'Aosta	53	135
4 » . .	Elmo e fregio sul berretto per i colonnelli incaricati del comando di una brigata . . .	57	142

7 aprile .	Modificazioni alla divisa degli uomini di truppa dell'arma dei carabinieri reali	63	147
8 » . .	Berretto e chepi da sottufficiali e stivalini da sottufficiali e da musicanti	64	152
17 maggio .	Divisa della milizia mobile	94	189
5 giugno .	R. Decreto che modifica l'istruzione sulla divisa degli ufficiali generali	104	202
31 agosto .	Modificazione allo zaino per carabinieri reali .	165	308
10 dicembre	Divisa degli ufficiali della scuola di cavalleria	224	434
28 » .	Facoltà ai capi-musica di portare la mantellina di stoffa caoutschouc	229	439

EQUIPAGGIAMENTO.

2 gennaio .	Pastrano ai sottufficiali guardamine	3	28
17 » .	Oggetti da distribuirsi ai conducenti delle compagnie zappatori e minatori del genio . .	11	50
3 marzo .	Adozione della cinghia di caricamento, con catenella, per trasporti a salma	34	77
8 aprile .	Cesta da carne con tagliere	65	156
24 » .	Tasca da lettere	80	177
30 » .	Cassetta da denaro — Cassa-forte per truppe d'Africa — Modificazioni al forziere a due chiavi	86	181
6 giugno .	Oggetti di servizio generale e da cucina per alpini	110	206
31 agosto .	Adozione delle coreggie reggi-bidone e della coreggiuola reggi-lanterna da campo per carabinieri reali	164	308
6 ottobre .	Spostamento della camera reggi-manico di gravina nelle carrette da battaglione	183	366
8 » . .	Modificazione ai reggi-petto dei finimenti a petto per pariglia (di cuoio nero)	187	368
12 » . .	Pastrano ai sottufficiali guardaforti e guardamine	189	370

ISTRUZIONI
ED ESERCITAZIONI MILITARI.

26 febbraio .	Sostituzione del comando *Marc'* a quello di *Marche* per le armi di artiglieria e del genio	32	75
10 aprile . .	Istruzioni con le armi ridotte — Modificazioni all'*Atto* N. 93 del 1886	67	157
24 settembre .	Scuola centrale di tiro d'artiglieria	176	349

LEGGI E DECRETI.

1 gennaio .	Relazione e R. Decreto N. 6592 (serie 3ª) relativo alla costituzione dei possedimenti italiani del Mar Rosso in colonia Eritrea . .	7	35
30 marzo . .	Legge 30 marzo 1890 N. 6753 (serie 3ª) di autorizzazione di spesa nell'esercizio finanziario 1889-90 per transazione della causa colla Ditta Minneci, già appaltatrice del casermaggio militare in Sicilia	50	134
30 » . .	Legge 30 marzo 1890 N. 6754 (serie 3ª) che autorizza la spesa di 3,000,000 di lire in aumento al capitolo 38 dell'esercizio finanziario 1889-90 (spese per i distaccamenti d'Africa).	51	135
6 aprile . .	Legge 6 aprile 1890 N. 6776 (serie 3ª) che autorizza la spesa straordinaria di L. 17,500,000 per provvista di nuova polvere da fucile e per la costruzione di un nuovo polverificio	69	159
6 » . .	Legge 6 aprile 1890 N. 6777 (serie 3ª) che autorizza la inscrizione della spesa di lire 10,600,000 nella parte straordinaria del bilancio della guerra per l'anno finanziario 1890 91	70	160
1 luglio . .	Legge 1° luglio 1890 N. 7003 (serie 3ª) che dà facoltà al Governo del Re di emanare alcune leggi nell'Eritrea	152	281
23 agosto . .	R. Decreto che istituisce insegne speciali per gli ufficiali generali del R. esercito e per i capi di missione del corpo diplomatico . .	188	369
29 settembre .	R. Decreto N. 7460 (serie 3ª) relativo alle attribuzioni del governatore civile e militare dell'Eritrea	197	377

MATRICOLA

29 gennaio .	Annullamento di variazioni matricolari relative a procedimenti penali	17	55
19 febbraio .	Modificazioni all'istruzione per le matricole del R. esercito in data 1° luglio 1886 . .	26	65
24 » . .	Computo delle campagne d'Africa	30	73
5 marzo . .	Norme per la tenuta dei ruoli matricolari dei quadrupedi di truppa.	36	78
24 maggio. .	Norme per la tenuta dei ruoli matricolari dei cavalli di truppa	97	197

	MILITARI DI TRUPPA.		
3 aprile . .	Reclutamento di militari di truppa pel corpo speciale d'Africa	54	136
28 » . .	Musicanti dei reggimenti di fanteria di linea. — Modificazioni ed aggiunte all'*Atto* N. 189 del 1889.	85	181
14 agosto . .	Norme relative ai militari di truppa che ritornano dall'Africa per motivi di salute. . .	157	288
24 settembre .	Reclutamento dei militari di truppa pel corpo speciale e per le truppe indigene d'Africa.	175	335
19 ottobre. .	Militari stati condannati come renitenti che non devono scontare tale pena presso i corpi. .	192	373
	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO.		
22 gennaio .	Modificazione all'*Atto* N. 123 del 1888. — Attribuzioni dei comandi d'artiglieria . . .	13	53
3 aprile . .	R. Decreto per modificazioni alle attribuzioni speciali degli ispettori d'artiglieria . . .	76	173
2 luglio . .	R. Decreto che determina le attribuzioni spettanti all'ispettore generale dell'arma di cavalleria	129	239
28 agosto . .	R. Decreto N. 7097 (serie 3ª) che modifica la costituzione del corpo speciale d'Africa secondo le annesse tabelle organiche di formazione	169	311
3 settembre .	R. Decreto N. 7160 (serie 3ª) che modifica la costituzione delle truppe indigene d'Africa secondo le annesse tabelle organiche di formazione	170	325
2 ottobre. .	R. Decreto che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione del governatorato civile e militare della colonia Eritrea, dei comandi di zona, delle direzioni territoriali d'artiglieria e del genio, delle direzioni dei servizi di sanità militare e di commissariato militare e del tribunale militare	179	353
11 novembre .	R. Decreto che approva una nuova tabella graduale e numerica di formazione delle case militari di S. M. il Re e dei Reali Principi	202	381
1 dicembre .	Circa le attribuzioni dell'ispettore generale di cavalleria	218	415

	PENSIONI.		
24 novembre (1889)	R. Decreto N. 6568 (serie 3ª) che approva il regolamento per il collocamento in aspettativa, in riforma e a riposo dei militari e per la presentazione delle domande di pensione e d'assegno	1	1
24 novembre (1889)	Norme per l'applicazione del regolamento per il collocamento dei militari in aspettativa, in riforma ed a riposo e per la presentazione delle domande di pensione	2	24
1 luglio .	Legge 1° luglio 1890 N. 7004 (serie 3ª) che fissa le norme per il computo del servizio prestato nei possedimenti del Mar Rosso per la liquidazione della pensione	153	283
3 ottobre .	Legalizzazione degli atti dello stato civile . .	181	364
	PUBBLICAZIONI MILITARI.		
2 gennaio .	Errata-corrige al regolamento di esercizi per la cavalleria	4	29
16 » .	Nuova istruzione per la requisizione dei quadrupedi e veicoli pel servizio del R. esercito.	10	48
17 » .	Tavole di tiro del cannone da 7 da campagna. — Aggiunta alle tavole di tiro del mortaio da 15 AR Ret.	12	50
24 » .	Regolamento d'esercizi per la cavalleria (secondo fascicolo della parte II, tomo I) . .	15	54
1 febbraio .	Regolamento pel trasporto dei feriti e malati in guerra	23	62
21 » .	Aggiunte e varianti ad alcuni volumi di istruzioni pratiche relative all'artiglieria da fortezza	29	72
3 marzo . .	Aggiunte, varianti e correzioni all'istruzione sulle armi per la fanteria	38	94
10 » . .	Istruzione per il servizio di avanscoperta . .	39	97
13 » . .	Aggiunte al volume II, titolo I delle istruzioni pratiche d'artiglieria (cavalcare e condurre).	40	98
27 » . .	Regolamento di esercizi per la cavalleria . .	45	103
4 aprile . .	Modificazioni al regolamento di servizio in guerra. — Parte I.	56	141
4 » . .	Varianti al volume VII, titolo VI delle istruzioni pratiche d'artiglieria. (Puntamento e tiro delle artiglierie da costa)	58	142

8 aprile . .	Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879)	66	157
14 » . .	Varianti al volume I, titolo I delle istruzioni pratiche d'artiglieria (istruzione a piedi) . .	73	164
21 » . .	Appendice al tomo II dell'istruzione per la mobilitazione del R. esercito	78	176
24 » . .	Nuova tavola di tiro dell'obice da 15 GR Ret. — Aggiunte e varianti alle tavole di tiro degli obici da 21 GRC Ret.	81	178
25 » . .	Regolamento di esercizi per la cavalleria (tomo III)	83	180
25 » . .	Regolamento di esercizi per la fanteria (tomo III ed allegato N. 2)	84	180
1 maggio. .	Modificazione al regolamento per la scuola di guerra	87	183
5 » . .	Nuova tavola di tiro dei cannoni da 9 ARC Ret. e 9 BR Ret. incavalcati su affusti da campagna mod. 1844 o su affusti d'assedio . .	89	185
6 » . .	Aggiunte e varianti all'istruzione per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il servizio del R. esercito (20 dicembre 1889).	90	186
13 » . .	Nuova tavola di tiro del cannone da 9 BR Ret. incavalcato sull'affusto da campagna in lamiera	93	189
22 » . .	Aggiunte alla istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria	95	196
26 » . .	Varianti al regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie. . . .	98	197
30 » . .	Errata-corrige alla Raccolta del *Giornale militare*.	102	199
6 giugno. .	Nuova tavola di tiro del cannone da 7 BR Ret. da montagna	108	205
10 » . .	Regolamento per le riviste e parate	113	221
20 » . .	Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto	117	226
25 » . .	Istruzione provvisoria sulla telegrafia ottica. Istruzione sulle colombaie militari . . .	124	235
27 » . .	Aggiunta al Regolamento (6 gennaio 1889) per la piccola manutenzione degli immobili militari	125	236
3 luglio . .	Modificazione al tomo III dell'istruzione per la mobilitazione	132	242
8 » . .	Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879)	139	259

10 luglio . .	Regolamento d'istruzione e di servizio interno per il genio.	147	276
24 » . .	Regolamento sul reclutamento del R. esercito ed elenchi delle infermità ed imperfezioni fisiche esimenti dal militare servizio. — Nuova istruzione complementare al regolamento stesso	151	279
10 agosto . .	Aggiunta all'istruzione sulle colombaie militari	156	288
15 » . .	Nuove tavole di tiro del cannone da 15 GRC Ret	159	292
31 » . .	Varianti al regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie. . . .	162	307
31 » .	Modificazione alle istruzioni amministrative pel corpo speciale d'Africa	163	307
1 settembre .	Nuova istruzione complementare al regolamento sul reclutamento	166	309
6 ottobre . .	Specchi di composizione e di caricamento dei parchi mobili e di un deposito centrale del genio.	182	365
8 » . .	Varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio (parte 1ª e 2ª) ed aggiunta al relativo estratto	185	367
8 » . .	Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879)	186	368
20 » . .	Varianti al volume VII, titolo VI delle istruzioni pratiche d'artiglieria (puntamento e tiro delle artiglierie da costa)	193	373
7 novembre .	Nuova istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio (volume III, titolo I, delle istruzioni pratiche d'artiglieria)	203	383
10 » .	Modificazioni all'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. esercito (20 agosto 1890)	204	383
28 » .	Regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra	211	398
1 dicembre .	Varianti al regolamento d'istruzione e di servizio interno per la fanteria.	219	415
	RECLUTAMENTO		
14 gennaio .	Domande di passaggio alla 3ª categoria in applicazione dell'articolo 96 della legge sul reclutamento	8	38
1 luglio . .	Estratto della legge 28 giugno 1890, N 6908 (serie 3ª) che approva il bilancio del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1890-91	144	273

2 luglio .	Legge 2 luglio 1890, N. 6928 (serie 3ª) che fissa il contingente di 1ª categoria sui giovani nati nell'anno 1870	136	253
5 dicembre .	Regi decreti 30 novembre e 4 dicembre 1890 che concedono l'amnistia ai renitenti ed omessi di leva	220	424
7 » .	R. Decreto N. 7319 (serie 3ª), che stabilisce la somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno per il 1891 . . .	228	438
	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO		
5 dicembre (1889) .	R. Decreto N. 6559 (serie 3ª), che determina le zone di servitù militari adiacenti ai depositi di fulmicotone in Valle del Lagaccio (piazza di Genova)	5	33
8 dicembre (1889) .	R. Decreto N. 6560 (serie 3ª), che determina le zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri nel bastione *Cornaro* in Padova	6	34
8 dicembre (1889) .	R. Decreto N. 6563 (serie 3ª), che determina le zone di servitù militari adiacenti alle opere difensive nella Conca di Bardonecchia	21	61
9 gennaio .	R. Decreto che modifica quello del 1° agosto 1889 relativo alle istruzioni sul servizio del genio militare pei lavori della R. marina .	42	101
27 » .	R. Decreto N. 6627 (serie 3ª) relativo alle zone di servitù militari adiacenti alla cinta di sicurezza di Spezia ed all'opera mista di Monte Castellazzo	37	93
6 febbraio .	R. Decreto N. 6663 (serie 3ª) che modifica le zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri dei Cappuccini in Caltanissetta .	61	145
27 marzo . .	R. Decreto N. 6769 (serie 3ª), che determina le zone di servitù militari intorno alla batteria di S. Simone della piazza di Genova .	88	183
30 » . .	R. Decreto N. 6844 (serie 3ª), che determina le zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri *Budessa*, presso Villa S. Giovanni	127	237
17 aprile . .	R. Decreto N. 6845 (serie 3ª), che determina le zone di servitù militari intorno ai magazzini da polvere nella piazza di Ozieri . .	128	238
27 giugno .	Aggiunta al Regolamento (6 gennaio 1889), per la piccola manutenzione degli immobili militari	125	236

28 giugno .	R. Decreto che modifica l'art. 20 delle istruzioni, in data 1° agosto 1889, pel servizio del genio militare per i lavori della R. marina	158	291
2 luglio . .	R. Decreto N. 6992 (serie 3ª), che fissa le zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri Cammari presso Messina . . .	155	287
10 agosto . .	Aggiunta all'istruzione sulle colombaie militari	156	288
22 settembre .	R. Decreto N. 7164 (serie 3ª), relativo alle zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione e magazzini da polveri della piazza di Gaeta	214	409

SERVIZIO SANITARIO MILITARE

5 aprile . .	Regolamento pel trasporto sulle ferrovie dei feriti e malati in guerra	59	142
25 » . .	Modificazione all'istruzione annessa alla cassetta regolamentare per l'analisi dell'acqua e del vino	82	179
7 maggio. .	Provvista di medicinali	91	187
20 giugno . .	Norme per la conservazione delle sostanze medicinali velenose e di azione eroica . .	118	226
20 » . .	Sostituzione dello sparadrappo cantaridato alle cartine cantaridate	119	227
8 luglio . .	Aggiunte e varianti all'elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie	138	255
19 settembre .	Specchi di caricamento delle tasche, zaini, coppie borse, coppie cofani e cofanetti di sanità	173	331
21 » .	Specchi di caricamento delle tasche, zaini, coppie borse, coppie cofani e cofanetti di sanità	194	374
22 » .	Medici militari pel servizio sanitario delle torpediniere	195	375
24 » .	Modificazioni al Regolamento pel trasporto sulle ferrovie dei feriti e malati in guerra . . .	177	350
16 novembre .	Istruzione per l'applicazione della legge e del regolamento per la tutela della igiene e della sanità pubblica.	208	389

SERVIZIO TERRITORIALE.

23 maggio. .	Modificazione al Regolamento pel servizio territoriale	96	196
12 giugno .	R. Decreto che approva modificazioni al Regolamento pel servizio territoriale . . .	114	221

2 luglio .	R. Decreto che approva alcune modificazioni ed aggiunte all'Istruzione per la chiamata in servizio della milizia comunale . . .	140	261
29 ottobre .	Aggiunta al Regolamento pel servizio territoriale	200	379
	STATO DEGLI UFFICIALI.		
11 maggio .	R. Decreto N. 6866 (serie 3ª) relativo al reclutamento degli ufficiali veterinari. . .	103	201
	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'.		
5 marzo . .	Insequestrabilità e non cedibilità delle paghe degli impiegati straordinari in servizio dello Stato	35	78
10 aprile . .	Norme amministrative per l'eseguimento del R. Decreto 10 aprile 1890 relativo agli ufficiali in congedo illimitato dispensati dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego.	72	163
6 luglio . .	R. Decreto portante modificazioni a quello in data 27 marzo 1879 sulle indennità eventuali	145	273
10 » . .	Modificazioni al Regolamento sugli stipendi ed assegni fissi e al Regolamento d'amministrazione	146	275
10 » . .	R. Decreto N. 6997 (serie 3ª) che stabilisce una indennità di equipaggiamento e di missione per gli impiegati civili delle varie amministrazioni del Regno destinati sul Mar Rosso per i servizi della colonia e dei presidii	154	285
2 ottobre . .	R. Decreto che stabilisce l'indennità di carica ai colonnelli comandanti di zona nella colonia Eritrea	180	364
10 novembre .	R. Decreto portante modificazioni al Regolamento sulle indennità eventuali	215	410
10 » .	R. Decreto che stabilisce gli assegni spese d'ufficio pel comando delle R. truppe in Africa, per le direzioni dipendenti e pel tribunale militare	216	413
29 dicembre .	Decreto ministeriale che modifica le mercedi di lavoro accordate ai militari di truppa presso le compagnie di sussistenza . . .	230	439

	SUSSISTENZE MILITARI.		
15 gennaio	Errata-corrige all'Istruzione per il servizio ad economia del pane, dei viveri e del foraggio	9	47
20 febbraio	Norme contabili per l'esecuzione del Regolamento per il servizio ad economia del pane, dei viveri e del foraggio ai corpi del Regio esercito durante l'anno 1890	27	66
27 marzo	Stabilimenti territoriali delle sussistenze in Livorno, Salerno e Messina	47	101
30 maggio	Apertura d'un panificio militare territoriale alla Spezia	101	199
	TIRO A SEGNO NAZIONALE.		
2 aprile	Ufficiali membri delle direzioni provinciali e delle presidenze locali	52	135
20 »	Distintivo dei soci vicedirettori, commissari ed istruttori	77	175
26 novembre	Custodia e conservazione delle armi e munizioni nei locali delle società di tiro	210	398
	TRASPORTI MILITARI.		
30 gennaio	Servizio dei treni direttissimi e servizio viaggiatori alle case cantoniere	19	56
30 »	Servizio cumulativo colla ferrovia Novara-Seregno	20	60
9 febbraio	Servizio cumulativo fra la rete Adriatica e la ferrovia Novara-Seregno	25	63
27 febbraio	Servizio comulativo colla ferrovia Albano Laziale Cerchina	33	75
27 marzo	Documenti per le spedizioni di merci, materiali, vettovaglie, ecc.: da stazioni delle reti Mediterranea ed Adriatica diretti a stazioni delle ferrovie Venete e viceversa	46	103
5 aprile	Apertura all'esercizio della stazione ferroviaria di Campello	60	143
17 »	Apertura all'esercizio del tronco ferroviario Firenze Borgo S. Lorenzo e cambiamento di denominazione della stazione di Paese Posticina	75	171

6 giugno . .	Cambiamento di denominazione della stazione ferroviaria di Marino	109	206
27 » . .	Servizio di treni direttissimi	126	236
15 luglio . .	Nuovo regolamento pei trasporti militari in ferrovia e nuovo prontuario dei prezzi da corrispondersi per le differenti specie di trasporto sulle strade ferrate	143	270
24 » . .	Apertura all'esercizio del tronco ferroviario Roma S. Paolo-Roma Trastevere e del tronco Priola-Garessio	150	277
20 agosto . .	Accordi da prendersi coi funzionari ferroviari superiori pel trasporto di battaglioni, squadroni e batterie o reparti maggiori. .	161	293
19 settembre .	Cambiamento di nome alle stazioni ferroviarie di Cantalupo, S. Filippo e Spadafora ed apertura all'esercizio del nuovo tronco Santa Lucia-Milazzo	174	334
17 ottobre . .	Apertura all'esercizio della stazione di Castelnuovo Berardenga	191	372
24 » . .	Apertura del tronco ferroviario Milazzo-Barcellona	196	375
14 novembre .	Servizio dei treni direttissimi	206	388
28 » .	Convenzione per il trasporto sui laghi di Como e di Lecco dei militari del R. esercito e della R. armata, degli impiegati dipendenti dalle amministrazioni della guerra e della marina, delle loro famiglie, dei loro bagagli, nonchè dei veicoli, dei cavalli e muli e dei materiali di ogni genere spettanti od attinenti alle amministrazioni stesse.	213	401
5 dicembre .	Apertura all'esercizio della nuova stazione ferroviaria di Gioia Tauro	221	430
19 » .	Servizio dei treni direttissimi	226	436
30 » .	Apertura all'esercizio della linea ferroviaria Viareggio-Lucca	231	440
	UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO.		
10 aprile . .	R. Decreto per modificazioni all'Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo illimitato.	71	161
10 » . .	Norme amministrative per l'eseguimento del R. Decreto 10 aprile 1890 relativo agli ufficiali in congedo illimitato dispensati dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego.	72	163

22 aprile . .	Obblighi di servizio dei sottotenenti di complemento provenienti dai militari di truppa di 1ª categoria	79	177
20 giugno . .	Giuramento degli ufficiali di nuova nomina .	116	225
10 novembre .	Sottotenenti di complemento che compiono sotto le armi i loro obblighi di ferma .	205	387
9 dicembre .	Cambi di residenza degli ufficiali in congedo illimitato	223	434

DECISIONI DI MASSIMA

N. d'ordine		Pagina
86	Esazione dei mandati *ed altri titoli*.	29
87	Spese per l'adattamento del vestiario	30
88	Fogli dimostrativi mod. 749	30
89	Razioni foraggio per gli ufficiali che cessano *dalle* truppe d'Africa	30
90	Oggetti in consegna agli uomini di truppa	31
91	Grasso lucido per la truppa	31
92	Documenti scaduti di data	50
93	Dotazioni di cartucce da esercitazione e di caricatori di armi Mod. 70-87.	64
94	Fischietti per i gradnati di truppa	64
95	Lavatura delle robe di tela	64
96	Pagamenti ai fornitori per provviste	76
97	Gratificazione agli operai d'artiglieria e genio in occasione di licenziamento per diminuzione di lavoro o per infermità, o alle loro famiglie in occasione di morte	100
98	Iscrizione dei militari già arrolati con ferma permanente sul ruolo della classe di cui devono seguire la sorte . . .	143
99	Conteggio dei posti di letto per i richiamati per l'istruzione.	158
100	Indennità di residenza	184

101	Pagamento del carbone prelevato dalle imprese	184
102	Oggetti di corredo di proprietà privata	184
103	Soprassoldo pel governo dei cavalli	188
104	Sottufficiali puniti con la sala di disciplina semplice . . .	188
105	Delegazioni per l'esazione di mandati e pei versamenti in tesoreria.	196
106	Trasporti per mezzo dell'impresa.	199
107	Capi operai ed operai d'artiglieria comandati presso distretti militari	200
108	Conteggio degli assegni per gli inscritti di leva in licenza di convalescenza	251
109	Registri degli atti d'amministrazione	252
110	Supplemento vitto nelle ricorrenze solenni	289
111	Masse individuali dei carabinieri incorporati nelle guardie di pubblica sicurezza, carcerarie e di finanza	290
112	Conteggio delle spese di bucato	310
113	Spese di vettura	380
114	Ruolini di posizione per la milizia territoriale	388
115	Computo dei prezzi di trasporto sulle ferrovie	388
116	Drappelli con cavalli	395
117	Soprassoldo degli ufficiali per servizi speciali	395
118	Spese di piccola manutenzione degli immobili	430

Roma, 1891. — Tip. E. Voghera

DISPENSA 1ª 1890 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 4 gennaio

NOVEMBRE 24. — R. Decreto N. 6568 (serie 3ª), che approva il Regolamento per il collocamento dei militari in aspettativa, in riforma e a riposo e per la presentazione delle domande di pensione e d'assegno, *pag.* 1.

» 24. — Norme per l'applicazione del Regolamento per il collocamento dei militari in aspettativa, in riforma ed a riposo, e per la presentazione delle domande di pensione, *pag.* 25.

GENNAIO 2. — Pastrano ai sottufficiali guardarmine, *pag.* 28.

» 2. — Errata-corrige al Regolamento di esercizi per la cavalleria, *pag.* 29.

» — Decisioni di massima, *pag.* 29.

Atto N. 1 — PENSIONI. — **R. Decreto N. 6568 (serie 3ª), che approva il regolamento per il collocamento dei militari in aspettativa, in riforma e a riposo e per la presentazione delle domande di pensione e d'assegno.** — 24 novembre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visti gli articoli 9 e 26 della legge 25 maggio 1852, N. 1376;

Visto l'articolo 6 della legge 3 luglio 1871, N. 330;

Visti gli articoli 23 e 65 del testo unico delle leggi sulle pensioni militari approvato con R. Decreto 22 aprile 1888, N. 5378;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'unito regolamento, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra, che stabilisce le norme da seguirsi per il collocamento in aspettativa, in riforma e a riposo dei militari e per la presentazione delle domande di liquidazione di pensione e d'assegno.

Art. 2.

Sono abrogati i RR. Decreti 26 maggio 1887, N. 4555, 7 giugno 1888, N. 5478, e 6 agosto 1888, N. 5650.

Sono pure abrogati i RR. Decreti 24 aprile 1864, N. 1760,

2

e 29 agosto 1888, N ...
del R. Esercito
Ordin... ...3093, in quanto riguardano i militari ... e le loro famiglie.

...amo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1889.

UMBERTO.

E. BERTOLÈ-VIALE.

REGOLAMENTO *per il collocamento dei militari in aspettativa, in riforma e a riposo, e per la presentazione delle domande di pensione e d'assegno.*

TITOLO I.

Presentazione delle domande e provvedimenti d'autorità.

Art. 1.

Le domande di ufficiali per ottenere il collocamento in aspettativa, in posizione di servizio ausiliario, in riforma, a riposo devono essere presentate al comandante di corpo o capo di servizio.

Gli ufficiali generali, gli ufficiali superiori comandanti di corpo o capi di servizio, gli ufficiali in disponibilità e in aspettativa e quelli in congedo, presentano le loro domande all'autorità militare dalla quale direttamente dipendono.

Art. 2.

Le domande saranno trasmesse al Ministero della guerra dal comandante di corpo o dall'autorità che ne fa le veci, per via gerarchica, unendovi copia dello stato di servizio e dell'atto di nascita dell'ufficiale.

Se però questi chiede il riposo quando già trovasi in posizione di servizio ausiliario o chiede l'aspettativa, non occorre quest'ultimo documento.

Alle domande d'aspettativa per motivi di famiglia il comandante di corpo unirà pure un rapporto nel quale sieno brevemente accennate le ragioni per le quali viene chiesta l'aspettativa.

Per le domande di riforma e per quelle di aspettativa e di riposo motivate da ferite, lesioni od infermità, verranno osservate le norme all'uopo stabilite dal presente regolamento.

Per le domande di collocamento in posizione di servizio ausiliario si osserverà il prescritto dal R. D. 17 ottobre 1881, N. 440.

Art. 3.

I militari di truppa che intendono di chiedere il collocamento a riposo o in riforma devono presentare domanda al rispettivo comandante di corpo, che la trasmette direttamente al Ministero in un coll'estratto matricolare e coll'atto di nascita del richiedente.

Art. 4.

Le domande di riposo per anzianità di servizio dei militari di truppa saranno corredate del parere del consiglio d'amministrazione (modello 156 del catalogo), allo scopo sopratutto di accertare se il militare conti effettivamente gli anni di servizio richiesti dalla legge.

Qualora dal computo dei servizi risulti che il richiedente, per il combinato disposto degli articoli 27 e 29 del vigente testo unico delle leggi sulle pensioni militari, abbia convenienza a liquidare la pensione, come se non avesse avuto l'ultima promozione, il consiglio lo inviterà a fare una dichiarazione in tal senso sulla stessa domanda di collocamento a riposo.

Per le domande di riforma o di riposo a titolo di ferite, lesioni o infermità si procederà secondo le norme indicate dal presente regolamento.

Art. 5.

Le domande di riposo per anzianità di servizio dei militari di truppa potranno aver corso in qualunque periodo della rafferma; per massima dovranno però giungere al Ministero abbastanza in tempo da potersi emanare il relativo provvedimento prima del termine della rafferma stessa.

Art. 6.

I militari di truppa sotto le armi ritenuti inabili al servizio saranno sottoposti a rassegna di rimando, giusta le prescrizioni del regolamento sul reclutamento. Ma se consti al co-

mandante di corpo che l'infermità del militare provenga da causa di servizio, o se il militare ciò alleghi, si dovranno, anche prima di proporlo a rassegna, iniziare gli atti per il di lui collocamento a riposo.

I militari di truppa in congedo illimitato che intendano far valere i loro diritti al riposo per ferite, lesioni od infermità incontrate per causa di servizio, presenteranno le loro domande in occasione delle rassegne semestrali di rimando contemplate nel suddetto regolamento sul reclutamento, nel tempo e nei modi ivi indicati.

Art. 7.

Quando il governo intenda di collocare in aspettativa, in riforma od a riposo un militare, a titolo di lesione od infermità qualunque, esso promoverà d'ufficio gli atti prescritti dal presente regolamento.

Art. 8.

Le proposte di collocamento a riposo di militari di truppa per altre cause che non sieno infermità, dovranno essere accompagnate da una dichiarazione del consiglio d'amministrazione da cui risultino bene specificati i motivi della proposta. In questo caso non è più richiesto il parere di che all'articolo 4.

TITOLO II.

Accertamento delle ferite, lesioni ed infermità.

Art. 9.

Quando consti ad un comandante di corpo che militari da esso dipendenti abbiano riportate ferite o lesioni per certa o presunta ragione di servizio od abbiano contratto infermità nell'esporsi per obbligo di servizio a straordinarie cause morbifiche (non escluse le endemiche, contagiose ed epidemico-infettive), e dette ferite, lesioni od infermità sieno tali che possano divenire col tempo causa anche remota d'inabilità, egli dovrà tosto procurarsi, in relazione alle prescri-

zioni del regolamento di disciplina che contemplano simili casi, tutti quei documenti che valgano a provarne nel modo più diretto ed efficace la causa e la natura, il tempo, il luogo e le altre circostanze in cui esse ebbero origine, e quindi li presenterà al consiglio d'amministrazione.

Art. 10.

Il consiglio, fatte, ove occorra, nuove indagini e raccolti nuovi documenti, esprimerà ragionatamente in apposito processo verbale il suo giudizio sui due punti seguenti:

1° se sia abbastanza provata la realtà del fatto cui viene attribuita la ferita, la lesione o l'infermità;

2° se questo fatto riunisca in sè tali condizioni da potersi considerare come avvenuto per vera e propria causa di servizio.

Art. 11.

La lesione od infermità che venga riconosciuta proveniente da causa di servizio sarà annotata sulla matricola del militare, secondo le vigenti norme. Se la deliberazione del consiglio è negativa, l'interessato può presentare reclamo per via gerarchica al Ministero della guerra, il quale pronunzierà in proposito le sue motivate decisioni.

Il processo verbale sarà, presso i corpi, trascritto sul registro degli atti d'amministrazione e l'originale del medesimo e i documenti giustificativi saranno accuratamente conservati nell'archivio del corpo o del comando per ogni futura occorrenza.

Art. 12.

A costituire la causa di servizio si richiede che la ferita, la lesione o l'infermità, non solo sia stata riportata mentre il militare attendeva ad un servizio comandato, ma ripeta dal servizio stesso la sua causa diretta ed immediata.

Sarà considerato in servizio comandato il militare che avrà operato dietro ordine espresso, od anche spontaneamente, in forza dei doveri che giusta le leggi e i regolamenti spettano al suo ufficio.

Sarà considerato come causa diretta e immediata di servizio qualunque fatto necessario richiesto dal medesimo ed avente in sè virtualmente il pericolo della lesione od infermità riportata.

Art. 13.

Per determinare la causa di servizio nei casi di malattie epidemico-infettive, contagiose o endemiche, non basterà che il militare siasi trovato di ordinaria residenza nel luogo in cui alcuna di dette malattie regni o siasi sviluppata, ma si richiederà che esso, o per ordine superiore, o nel disimpegno delle funzioni a lui attribuite dalle leggi o dai regolamenti militari, ovvero coll'essere comandato da luogo immune a luogo infetto, sia stato esposto a maggiore probabilità e rischio di esserne colpito.

Art. 14.

Nei casi d'infermità non cagionate da violenza esterna (malattie speciali al clima d'Africa, malattie endemiche, epidemiche ed infettive, oftalmie, ecc.), ed anche nei casi di ernie comunque si voglia prodotte, i consigli d'amministrazione, prima di pronunciare il loro giudizio sulla causa delle infermità stesse, dovranno chiedere il parere del direttore di sanità del corpo d'armata.

Se poi le conclusioni del consiglio riuscissero contrarie all'avviso del predetto direttore di sanità, il comandante di corpo ne riferirà direttamente al Ministero, il quale, sentito l'ispettorato di sanità militare, deciderà se l'infermità sia o non sia da ammettersi come dipendente da causa di servizio.

Art. 15.

Adempiranno alle funzioni commesse dal presente titolo ai comandanti di corpo e ai consigli d'amministrazione:

a) per gli ufficiali generali in qualunque posizione, il rispettivo comandante di corpo d'armata, od occorrendo, un altro ufficiale generale da designarsi dal Ministero, od anche lo stesso Ministero;

b) per gli ufficiali superiori comandanti o già comandanti di corpo in qualunque posizione, il rispettivo comandante di divisione;

c) per gli ufficiali addetti ad ispettorati, comandi, direzioni od uffici non aventi consigli d'amministrazione a sè, un corpo possibilmente della stessa arma, da designarsi dal comandante di divisione;

d) per i militari delle truppe in Africa, il comandante e il consiglio del deposito centrale delle truppe stesse. Per questi militari gli atti spettanti al direttore di sanità saranno compiuti da quello del X corpo d'armata;

e) per i militari richiamati dal congedo: se ufficiali, il distretto o corpo presso il quale prestano servizio; se uomini di truppa, il distretto o corpo presso il quale sono in sussistenza.

TITOLO III.

Procedura per le domande motivate da ferite, lesioni od infermità provenienti da cause di servizio.

Art. 16.

Qualora la domanda del militare miri ad ottenere l'aspettativa o il riposo per ferite od infermità provenienti da cause di servizio, il comandante di corpo vi unirà copia dello stato di servizio, il processo verbale di cui all'art. 10 coi documenti giustificativi ed un suo rapporto da cui risulti il tempo che il militare passò in cura al proprio domicilio, ai bagni, all'ospedale ed in licenza per convalescenza, e così corredata la trasmetterà al direttore dell'ospedale militare principale o succursale.

Art. 17.

Se per un motivo qualunque non fossero stati compiuti prima della presentazione della domanda gli atti relativi all'accertamento delle ferite, lesioni od infermità prescritti dal titolo II del presente regolamento, vi provvederà colle norme ivi indicate e prima di chiedere la visita del direttore dell'ospedale, il comandante di corpo o l'autorità militare incaricata degli atti consecutivi pel collocamento in aspettativa o a riposo.

Art. 18.

Per le visite sanitarie i militari devono presentarsi personalmente alla direzione dell'ospedale, salvo che per la natura o gravità dell'infermità non sieno in grado di recarvisi senza inconvenienti.

Gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori comandanti di corpo possono essere visitati al loro domicilio.

Gli ufficiali medici dovranno sempre assicurarsi che il militare da sottoporre a visita sia quello indicato nei documenti.

Art. 19.

La visita sarà eseguita dal direttore dell'ospedale militare assistito da due ufficiali medici. Potrà però essere eseguita coll'assistenza d'un solo ufficiale medico od anche dal solo direttore quando non siano presenti sul luogo altri ufficiali medici o non possano questi venire distolti dagli altri loro servizi, nel qual caso però dovrà farsi risultare nel certificato di tali eccezionali circostanze.

Di detta visita verrà rilasciato un certificato firmato da tutti gli ufficiali medici che vi presero parte, nel quale sieno accuratamente descritte le ferite, lesioni od infermità attribuite al servizio e sia dichiarato se esse possano in modo bene accertato, od almeno scientificamente ammissibile, ritenersi prodotte dal fatto addotto come causa di servizio.

Art. 20.

Quando trattisi di domande di aspettativa, gli ufficiali medici dichiareranno inoltre nello stesso certificato:

1° Se la lesione od infermità renda indispensabile la temporanea esonerazione dal servizio dell'ufficiale;

2° Se la medesima sia suscettibile di miglioramento in modo da lasciare speranza che l'ufficiale possa più tardi riassumere il servizio.

Art. 21.

Se trattisi di domande di riposo, dichiareranno invece se le lesioni, ferite od infermità rendano il militare inabile in modo permanente al servizio, e, in caso affermativo, in quale delle tre categorie designate dagli articoli seguenti siano le medesime da comprendersi.

Art. 22.

Sono da assegnarsi alla prima categoria:

a) la perdita intiera ed incurabile della vista;

b) l'amputazione di due membri;

c) la perdita assoluta ed incurabile dell'uso di due membri.

La coesistenza di due malattie od imperfezioni, ciascuna equivalente alla perdita assoluta di una mano o di un piede, sarà considerata come equivalente alla perdita di due membri.

Art. 23.

Sono da comprendersi nella seconda categoria:

a) l'amputazione di un membro;

b) la perdita assoluta ed incurabile dell'uso di un membro, e le infermità equivalenti, ossiano:

1° l'immobilità del capo e le permanenti deviazioni sue o della colonna vertebrale, tali da apportare grave deformità o grave ostacolo agli atti essenziali della vita;

2° le lesioni del cranio, accompagnate da gravi e permanenti dissesti funzionali encefalici;

3° la sordità compiuta e bilaterale;

4° le alterazioni delle facoltà mentali, gravi e permanenti nelle diverse loro forme;

5° la paralisi delle palpebre dei due occhi, dei muscoli del collo, dei lombi;

6° il tremito permanente al grado da rendere malferma la deambulazione o da impedire l'uso di un arto principale;

7° l'epilessia, le vertigini gravi pel grado e per la frequenza;

8° le gravi alterazioni organiche d'ambo gli occhi con diminuzione della vista così da impedire il dirigersi nelle vie da solo;

9° le lesioni organiche e funzionali della lingua, di tale gravità da doversi considerare perduta la facoltà della loquela, difficile la deglutizione;

10° la disfagia grave e permanente;

11° le gravi lesioni organiche della laringe, della trachea, dei polmoni, le fistole delle vie aeree, che arrechino grave dissesto alle funzioni respiratorie;

12° le gravi alterazioni organiche del cuore o del pericardio;

13° le fistole epatiche, spleniche gastriche ed intestinali;

14° il vomito ed il rigurgito, abituali e con manifesta lesione della nutrizione;

15° le cachessie inoltrate e il marasmo grave;

16° l'ano preter-naturale, la fistola retto-vescicale, la incontinenza delle fecce, la enuresi continua, l'iscuria, l'ematuria e la piuria gravi, croniche, permanenti;

17° la perdita totale o quasi totale del pene, l'evirazione;

18° la mancanza o la perdita assoluta dell'uso delle prime tre dita di una mano, di quattro dita di una mano, di cinque dita tra le due mani, delle due dita pollice ed indice di una mano ed insieme del pollice dell'altra mano;

19° l'artritide cronica riuscita ad organiche gravi viziature d'una principale articolazione, con grave lesione della funzionalità;

20° la carie e la necrosi estese, quando hanno sede in ossa cospicue;

21° gli aneurismi di cospicui tronchi arteriosi, le dilatazioni vasali estese, pericolose o manifesta causa d'impedimento della funzione di un membro principale;

22° tutte le altre infermità e lesioni organiche o funzionali, gravi, permanenti e tali da arrecare conseguenze identiche a quelle delle malattie ed imperfezioni sovra indicate.

La esistenza di più infermità o lesioni di natura diversa, ma di gravità minore di quelle considerate come equivalenti alla perdita di una mano o di un piede, saranno tuttavia ritenute come equivalenti ad essa perdita, quando dalle medesime risulti uno stato di organico debilitamento, o di funzionale alterazione, equivalente a quello che consegue ad una infermità o lesione di seconda categoria.

Art. 24.

Debbono ascriversi alla terza categoria le ferite, lesioni od infermità non comprese nelle categorie antecedenti, ma che pur rendono il militare inabile a proseguire o riassumere più tardi il servizio nel corpo cui appartiene o in altro qualsiasi del Regio esercito, esclusi gl'invalidi.

Art. 25.

Se il militare da sottoporre a visita si trovasse ricoverato in un manicomio, il direttore dell'ospedale militare si procurerà dal direttore dello stabilimento un certificato contenente

tutte le necessarie indicazioni, ed in base ad esse gli ufficiali medici pronunzieranno il loro parere.

Il direttore dell'ospedale potrà pure, quando lo creda opportuno, chiedere alle competenti autorità il permesso di accedere a visita diretta dell'infermo.

Art. 26.

Riavute le carte, il comandante di corpo dà comunicazione all'interessato dell'esito della visita subita e, se questi nulla abbia ad osservare, le trasmette al direttore di sanità del corpo d'armata, il quale in apposito certificato esprime il suo avviso sulle dichiarazioni fatte dagli ufficiali medici che procedettero alla visita, chiedendo, ove sia mestieri, maggiori schiarimenti e visitando anche personalmente il militare.

Ciò fatto, spedirà gli atti al comando della divisione in cui ha sede il corpo, dal quale comando saranno trasmessi al Ministero per via gerarchica quelli che riguardano ufficiali e direttamente quelli che riguardano militari di truppa.

Art. 27.

Contro il giudizio del direttore dell'ospedale militare, di che agli articoli 19 e seguenti, l'interessato può appellarsi a quello del direttore di sanità del corpo d'armata, che, a invito del comandante di corpo, lo visiterà personalmente, rilasciando un certificato da compilarsi colle norme stabilite pel certificato del direttore dell'ospedale e da rimettersi allo stesso comandante di corpo, che unitamente agli atti lo trasmetterà al comandante di divisione.

Art. 28.

Il Ministero, ricevute la domanda e le carte per la via indicata all'art. 26, ne esamina il contenuto e, qualora non trovi argomento ad osservazioni, invita l'ispettorato di sanità militare ad esaminare dal canto suo i giudizi di competenza medica e a pronunciare quindi il suo parere.

Se avvenga che, contrariamente al parere espresso dal consiglio d'amministrazione del corpo, le ferite, lesioni od infermità non sieno, nel corso delle domande d'aspettativa o di riposo, o in qualunque altra occasione, riconosciute e am-

messe dal Ministero come provenienti da cause di servizio, verranno annullate sulla matricola del militare le annotazioni che già vi fossero state inserite.

Art. 29.

In caso di aggravamento delle lesioni od infermità per le quali un militare fu collocato a riposo, potrà il medesimo far valere i suoi maggiori diritti mediante apposita domanda accompagnata dal decreto di pensione e da un certificato medico entro il termine di cinque anni dal dì del suo collocamento a riposo.

TITOLO IV.

Procedura per le domande motivate da lesioni od infermità non provenienti da cause di servizio.

Art. 30.

Quando le domande dei militari tendano ad ottenere l'aspettativa, la riforma od il riposo per lesioni od infermità non dipendenti da causa di servizio, il comandante di corpo, unitavi copia dello stato di servizio, le comunicherà al direttore dell'ospedale con invito a procedere a visita del richiedente nel modo indicato al titolo III del presente regolamento.

Art. 31.

Gli ufficiali medici nel loro certificato, dopo la descrizione dell'infermità, se trattisi di domanda d'aspettativa, risponderanno ai quesiti enunciati all'art. 20; se trattisi di domanda di riposo, dichiareranno puramente se il militare per detta infermità sia divenuto inabile in modo permanente al servizio.

Art. 32.

Eseguita la visita del direttore dell'ospedale, il comandante di corpo trasmetterà senz'altro gli atti al Ministero per via gerarchica o diretta, secondo che riguardino ufficiali o militari di truppa; e il Ministero li sottoporrà all'esame dell'ispettorato di sanità militare per il suo parere sull'inabilità del militare al servizio.

Art. 33.

Anche nei casi d'infermità non provenienti da causa di servizio è ammessa la visita d'appello di che all'art 27.

TITOLO V.

Riforma d'ufficiali per difetto di idoneità intellettuale.

Art. 34.

L'ufficiale dell'esercito permanente in effettivo servizio, in disponibilità od in aspettativa, il quale a causa di non idoneità intellettuale risulti mancante delle qualità necessarie per esercitare l'ufficio inerente al suo grado, e non raggiunga i 25 anni di servizio richiesti per il collocamento a riposo, viene collocato in riforma, a senso della legge dello stato degli ufficiali.

Art. 35.

Quando accada che un ufficiale sia dal comandante di corpo, o capo di servizio, ovvero da un'autorità a questo superiore, reputato non più idoneo a servire nel proprio grado per i motivi accennati al precedente articolo, il Ministero dovrà esserne informato per via gerarchica, mediante particolareggiato rapporto.

Art. 36.

Il Ministero, se trova motivo a procedere, ordina al comandante del corpo d'armata, nel cui territorio risiede l'ufficiale, di convocare una commissione, composta di due ufficiali ge-

nerali e di un comandante di divisione come presidente, dei quali nessuno abbia avuto occasione di pronunziarsi sul rapporto di che all'articolo precedente.

Questa commissione, mediante le informazioni e le prove che stimerà opportune, farà riconoscere personalmente da uno dei suoi membri la maggiore o minore idoneità al servizio dell'ufficiale, e quindi delibererà, a maggioranza di voti se il medesimo sia o no da collocarsi in riforma.

Prima però di procedere all'esame dell'ufficiale, la commissione lo informerà dei motivi per i quali viene proposto a riforma, ed esso potrà presentare per iscritto le sue osservazioni, che saranno inserte negli atti della commissione stessa.

Art. 37.

L'atto deliberativo della commissione sarà poi, insieme colle altre carte, trasmesso al Ministero dal comandante il corpo d'armata, il quale esprimerà il suo avviso sul provvedimento proposto dalla commissione.

TITOLO VI.

Domande di militari per ottenere la liquidazione della pensione

Art. 38.

L'ufficiale, dopo d'aver ricevuto partecipazione del provvedimento col quale viene collocato a riposo, in riforma, in posizione di servizio ausiliario, ovvero rivocato o rimosso con diritto ad assegnamento vitalizio o temporaneo, farà pervenire al Ministero della guerra, per mezzo del comandante del corpo cui apparteneva o del distretto militare nel quale avrà stabilito la sua residenza, e senza che occorra seguire la via gerarchica, l'istanza per la liquidazione della pensione o dell'assegno diretta alla Corte dei conti.

Art. 39.

L'istanza deve indicare il nome, il cognome e la qualità del richiedente, dev'essere da lui sottoscritta, contenere l'oggetto della domanda e l'indicazione del luogo dove intenda riscuo-

tere la pensione o l'assegno ed ove possano notificarsi gli atti che occorressero nel procedimento di liquidazione

Coloro che eleggono domicilio nelle grandi città devono segnare sull'istanza il preciso indirizzo dell'abitazione.

In essa sarà pur fatta l'enumerazione dei documenti che la corredano.

Art. 40.

L'ufficiale dovrà unire all'istanza l'atto di nascita (se già non lo ebbe a presentare colla domanda di collocamento a riposo, in riforma o in posizione ausiliaria) e tutti i titoli di nomine, promozioni, collocamenti in aspettativa e richiami in effettivo servizio, gli estratti delle determinazioni ministeriali relativi alle concessioni di sessenni ottenuti posteriormente al 1° gennaio 1885, insomma tutti quei titoli che determinano una nuova posizione dell'ufficiale, sia per riguardo agli stipendi, sia per riguardo alla valutabilità dei servizi, omettendo per conseguenza quelli che si riferiscono ad impieghi, a cariche speciali e simili.

Gli ufficiali però che passano dalla posizione ausiliaria a quella di riposo presenteranno per regola generale la sola istanza e il decreto di pensione provvisoria, senz'altri documenti.

La copia del decreto che fece cessare il militare dal servizio, sarà unita all'istanza a cura del Ministero.

Art. 41.

Quanto alla truppa, il comandante di corpo, avuta partecipazione, per mezzo di lettera ministeriale, del collocamento a riposo o in riforma di un militare, trasmetterà al Ministero l'istanza del medesimo per la liquidazione della pensione, compilata nel modo indicato all'articolo 39, ed una dichiarazione (modello N. 157 del catalogo) dalla quale risultino la data precisa della di lui cessazione dal servizio e l'ultimo assegno di cui fu provveduto.

Art. 42.

I militari ammessi a far liquidare pensione vitalizia, i quali, a tenor del R. Decreto 2 settembre 1863, N. 1455, desiderino ricevere acconti mensili nel periodo di tempo occorrente alla

liquidazione, potranno farne apposita domanda nella quale sia ripetuta l'indicazione del domicilio.

Le domande d'acconto degli ufficiali verranno trasmesse al Ministero insieme colla domanda di liquidazione di pensione, quelle degli uomini di truppa colla dichiarazione di cessazione dal servizio e degli assegni.

Potrà anche tener luogo della domanda una semplice comunicazione dell'autorità militare incaricata della trasmissione dei documenti.

TITOLO VII.

Domande di pensione delle famiglie dei militari.

Art. 43.

Le vedove e le famiglie dei militari del regio esercito, morti in servizio o quando già erano pensionati, presenteranno alla Corte dei conti, o direttamente o per mezzo della prefettura o sottoprefettura del luogo ove dimorano, l'istanza per la liquidazione della pensione o dell'assegno che loro possa spettare per legge.

Il Ministero della guerra, a richiesta della Corte dei conti, curerà l'esecuzione di quegli atti relativi all'accertamento del diritto a pensione delle suddette vedove e famiglie, che sono dai regolamenti commessi alle autorità da esso dipendenti, e così pure fornirà i documenti necessari alla liquidazione delle pensioni che sieno in possesso dell'amministrazione militare.

Art. 44.

Le vedove dei militari morti in effettivo servizio, in disponibilità, in aspettativa, le quali per qualsivoglia titolo abbiano diritto a pensione o ad assegno, dovranno unire alla domanda i seguenti documenti:

1° il proprio atto di nascita;

2° atto di nascita del marito;

3° atto di matrimonio;

4° copia autentica del permesso di matrimonio o della dichiarazione dell'indulto accordato al marito, salvo che il matrimonio sia stato contratto in tempo in cui lo sposo non fosse tenuto a chiedere l'autorizzazione, ovvero che sia ap-

plicabile alla vedova il disposto delle leggi 18 dicembre 1881, N. 527 e 2 luglio 1885, N. 3211;

5° atto di morte del militare;

6° atto di notorietà da farsi alla presenza del sindaco, con intervento di tre testimoni, dal quale risulti che non fu pronunciata contro la vedova sentenza di separazione di corpo, o che, sebbene pronunciata, non fu resa definitiva;

7° stato della famiglia lasciata dal defunto, compresi i figli di precedente matrimonio, il quale indichi se la madre conviva o no coi figli e rechi inoltre la data della nascita d'ogni singola persona e, per ciascuna figlia, se sia nubile o maritata;

8° stato di servizio del militare, che può richiedersi al comandante del corpo, il quale è autorizzato a rilasciarne copia;

9° titoli relativi alla carriera accennati all'art. 40, se trattasi di vedova di un ufficiale; dichiarazione degli assegni da rilasciarsi dal corpo, se trattasi di vedova d'un militare di truppa.

Art. 45.

Gli orfani di militare morto in servizio, ai documenti accennati ai N. 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9 dell'articolo precedente, aggiungeranno l'atto di morte della madre e gli atti di loro nascita.

Art. 46.

Le vedove di militari già pensionati dovranno unire alla domanda di riversibilità di pensione i documenti accennati ai N. 1, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 44 e la copia del decreto o titolo di concessione della pensione goduta dal marito.

Qualora la vedova non sia in grado di presentare quest'ultimo documento, potrà procurarsi un certificato equivalente o dall'intendenza di finanza o dall'ufficio incaricato del pagamento della pensione al marito.

Art. 47.

Gli orfani di militare pensionato e di madre premorta al marito uniranno alle loro domande di riversibilità di pensione i documenti indicati ai N. 3, 4, 5 e 7 dell'art. 44, nonchè l'atto di morte della madre, gli atti di loro nascita ed il titolo di concessione della pensione del padre.

Art. 48.

Gli orfani di militare e di madre già provveduta di pensione, presenteranno gli atti di loro nascita, quello di morte della madre, la situazione di famiglia, ed il titolo di concessione di pensione della madre.

Art. 49.

Quando sia stata definitivamente pronunciata separazione di corpo contro la madre o sia avvenuto il passaggio di lei ad altre nozze, gli orfani del militare, in aggiunta ai documenti enumerati, secondo i vari casi, negli articoli precedenti, presenteranno copia autentica della sentenza di separazione o dell'atto del nuovo matrimonio.

Art. 50.

Il genitore di un militare, che a termini dell'art. 53 del testo unico delle leggi sulle pensioni militari aspiri a pensione, dovrà unire alla domanda:

1° l'atto di nascita del militare morto;

2° l'atto di nascita di esso richiedente;

3° la situazione di famiglia al giorno della morte del militare, che comprenda anche i figli non conviventi col padre o colla madre e colla data della nascita di ciascun membro e, per ciascuna figlia, se sia nubile o maritata;

4° la dichiarazione di cecità o l'atto di morte dell'altro coniuge quando ne sia il caso;

5° l'atto di morte del militare;

6° un certificato comprovante che il militare stesso non lasciò vedova o figli e, se la richiedente è la madre, che essa si trova tuttora in istato vedovile;

7° gli atti di nascita dei figli maschi superstiti;

8° l'atto di matrimonio del genitore richiedente;

9° stato di servizio del militare da rilasciarsi dal corpo;

10° i titoli relativi alla carriera accennati all'articolo 40, se il militare defunto aveva grado d'ufficiale; la dichiarazione degli assegni di che all'articolo 41, se apparteneva alla truppa.

Art. 51.

I fratelli e le sorelle nubili minorenni, orfani di entrambi i genitori che in base all'art. 53 del testo unico suddetto possono fare domanda di pensione, ai documenti accennati ai numeri 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 e 10 del precedente articolo dovranno aggiungere gli atti di morte dei genitori.

Art. 52.

Quando le domande delle vedove, degli orfani o congiunti siano motivate dalla morte d'un militare attribuita a causa di servizio, il Ministero della guerra farà procedere all'accertamento dei fatti per i quali s'invoca pensione privilegiata.

Il comandante di corpo, cui sia dal Ministero commesso di raccogliere le prove della morte di un militare avvenuta in servizio comandato, ovvero in conseguenza di ferite, lesioni od infermità dipendenti da cause di servizio, seguirà nell'adempimento del suo mandato le norme tracciate dai seguenti articoli.

Art. 53.

La morte avvenuta in battaglia dovrà essere provata nei modi prescritti per accertare tali avvenimenti in ordine allo stato civile.

Art. 54.

La morte avvenuta in servizio comandato o per effetto di ferite, lesioni o infermità contratte per causa di servizio sarà provata:

a) coi rapporti ufficiali, processi verbali o dichiarazioni che fossero state compilate per debito d'ufficio, ovvero con atti d'inchiesta, da cui risultino la data, il luogo e le circostanze dei fatti;

b) con certificati d'ufficiali di sanità militari o civili, ovvero con attestazioni di autorità o con atti d'inchiesta, comprovanti come il fatto allegato sia stato causa diretta della morte del militare o dell'infermità cui dovette soccombere.

Art. 55.

La morte avvenuta per effetto di malattie epidemico-infettive, contagiose o endemiche sarà provata:

a) con un certificato dell'autorità militare o civile del luogo dove avvenne la morte, dal quale consti che in quel tempo dominava ivi la malattia cui viene attribuita la morte;

b) con un certificato dell'autorità militare, da cui consti che il militare dovette per causa di servizio assoggettarsi in modo eccezionale all'influenza di tale malattia;

c) con un certificato del direttore dell'ospedale dove il militare fu ricoverato, ovvero dell'ufficiale di sanità militare o civile che ne ebbe la cura, da cui consti che fu vittima della suddetta malattia.

Ove non fosse possibile procurarsi il certificato dell'ufficiale di sanità, vi si supplirà con un'inchiesta diretta dall'autorità militare o civile del luogo.

Art. 56.

Il Ministero, sentito l'ispettorato di sanità militare, rimetterà gli atti alla Corte dei conti per le sue decisioni.

Se però la morte del militare, avvenuta sul campo di battaglia o in altre simili circostanze di servizio, sia provata in modo da rendere superfluo ogni ulteriore giudizio di periti sanitari, il Ministero potrà astenersi dal chiedere all'ispettorato il suo parere.

Art. 57.

La divisione della pensione tra la vedova e i figliuoli, a senso dell'art. 62 del testo unico delle leggi sulle pensioni militari, è fatta secondo le norme stabilite dal regio decreto 28 agosto 1864, N. 1901, esteso alle famiglie dei militari coll'altro regio decreto 15 novembre 1865, N. 2595.

TITOLO VIII.

Disposizioni varie.

Art. 58

Occorrendo di dover richiamare un ufficiale dall'aspettativa in servizio effettivo il Ministero della guerra, quando stimi opportuno, potrà farlo sottoporre a speciale ispezione per mezzo d'un ufficiale generale o superiore od a visita sanitaria per mezzo d'un ufficiale medico.

In tal caso l'ufficiale ispettore riferirà sul contegno e sulla condotta dell'ufficiale da richiamarsi e sulla di lui attitudine al servizio; l'ufficiale medico in apposito certificato esporrà le condizioni fisiche dell'ufficiale, dichiarando se queste gli permettano di riprendere servizio.

Art. 59.

Il Ministero, ricevute le domande, le proposte e gli atti relativi ai vari procedimenti compiutisi secondo i casi, a norma del presente regolamento, riconosciuta la validità dei titoli e chiesto, ove occorra, il parere dell'ispettorato di sanità militare, promuoverà a riguardo del militare il provvedimento invocato o proposto.

In difetto, rigetterà l'istanza con decisione motivata da comunicarsi all'interessato.

Art. 60.

Il collocamento in aspettativa, il richiamo in servizio effettivo, il collocamento in posizione ausiliaria, in riforma e a riposo degli ufficiali del Regio Esercito hanno luogo per mezzo di Reale decreto.

Il collocamento in riforma e a riposo dei militari di truppa ha luogo per decreto ministeriale.

Art. 61.

Per gli effetti dell'art. 26 del testo unico della legge sulle pensioni militari approvato con regio decreto 22 aprile 1888,

N. 5378, l'alloggio in natura, che riceve il militare di truppa, è computato per tutti indistintamente in ragione di lire 60 annue in aggiunta all'assegno.

Art. 62.

Agli ufficiali decorati di medaglia al valor militare che sono collocati in posizione ausiliaria, a riposo, in riforma o cessano altrimenti dal servizio, ed agli uomini di truppa decorati della stessa medaglia quando cessano definitivamente dal servizio o sono trasferiti nella milizia territoriale, viene continuato colle norme all'uopo stabilite dal regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi il pagamento, a carico del bilancio del tesoro, del relativo soprassoldo nel luogo del loro domicilio, senza che occorra speciale domanda.

Art. 63.

Le vedove e gli orfani di ufficiali decorati di medaglia al valor militare, morti in servizio effettivo, in disponibilità, in aspettativa e le vedove e gli orfani di militari di truppa decorati, morti mentre appartenevano all'esercito permanente od alla milizia mobile, devono far domanda di riversibilità del soprassoldo al Ministero della guerra.

Le vedove e gli orfani di ufficiali decorati di medaglia, morti in posizione ausiliaria o dopo che cessarono dal servizio e le vedove e gli orfani di uomini di truppa decorati, morti mentre appartenevano alla milizia territoriale o quando già avevano cessato definitivamente da ogni servizio, devono presentare la domanda di riversibilità del soprassoldo al Ministero del tesoro.

Le vedove uniranno all'istanza i documenti indicati ai numeri 1, 3, 5 e 6 dell'art. 44 e il certificato di concessione della medaglia, ovvero il certificato d'inserzione del soprassoldo sul debito vitalizio che fosse già stato rilasciato al marito; gli orfani, oltre al detto certificato, vi uniranno i documenti indicati ai N. 3, 5 e 7 del citato art. 44, i rispettivi atti di nascita e l'atto di morte della madre.

Che se dette vedove ed orfani avessero pur diritto a pensione, basterà che nella domanda di riversibilità del soprassoldo indichino che i documenti furono già presentati alla Corte dei conti per la liquidazione della pensione.

Art. 64.

Ai decorati dell'ordine militare di Savoia, che sono collocati in posizione ausiliaria, a riposo, in riforma o cessano altrimenti dal servizio, continua ad esser pagata sul bilancio della guerra ed al loro nuovo domicilio eletto la relativa pensione, seguendosi a tale effetto le norme stabilite dal precitato regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi, senza uopo di domanda.

Queste pensioni non sono riversibili alle vedove ed agli orfani.

Art. 65

Le vedove e gli orfani di coloro che ottennero assegno vitalizio in base alla legge 4 dicembre 1879, N. 5168, cui spetti la riversibilità d'una parte dell'assegno stesso, devono presentare le loro istanze al Ministero della guerra, dal quale vengono rimesse alla commissione permanente per l'esecuzione della suddetta legge.

Le vedove uniranno all'istanza i documenti indicati ai numeri 1, 3, 5 e 6 del precedente art. 44; gli orfani i documenti indicati ai numeri 3, 5 e 7 del medesimo articolo, gli atti di loro nascita e l'atto di morte della madre.

Le deliberazioni della commissione saranno partecipate ai richiedenti a cura dello stesso Ministero.

Art. 66.

A tenore dell'art. 20, N. 32 del testo unico delle leggi sulle tasse di bollo in data 13 settembre 1874, N. 2077, le domande di collocamento in aspettativa, a riposo e in riforma di militari e quelle di liquidazione di pensione, di riversibilità del soprassoldo di medaglia al valor militare, sieno di militari, sieno di vedove, orfani o congiunti, devono essere scritte su carta da bollo da 1 lira

Invece i documenti che si presentano per la liquidazione delle pensioni e la riversibilità del soprassoldo di medaglia possono essere in carta libera, a senso dell'art. 21 N. 26 della legge stessa, purchè in originale, ovvero in copia autentica debitamente legalizzata, con esenzione dalla relativa tassa di legalizzazione in forza del N. 44 della tabella annessa al testo unico delle leggi sulle tasse per le concessioni governative e

gli atti amministrativi, approvato con R. Decreto 13 settembre 1874, N. 2086. Gli atti provenienti dall'estero, anche se non soggetti a bollo, sono però soggetti alla tassa di legalizzazione a tenore del N. 43 della suddetta tabella.

Art. 67.

Nel procedimento di liquidazione di pensione si seguono le norme stabilite dal R. Decreto 12 maggio 1864, N. 1777.

I richiami contro la liquidazione delle pensioni o contro le deliberazioni negative, devono presentarsi, giusta la legge 26 luglio 1868, N. 4516, direttamente alla Corte dei conti nel termine di 90 giorni, a decorrere dal giorno in cui viene notificata la deliberazione o il decreto della Corte stessa.

Il procedimento in caso di richiamo, è quello stabilito dal R. Decreto 5 ottobre 1862, N. 884.

A termini della legge 26 maggio 1887, N. 4504 nei giudizi avanti la Corte dei conti in materia di pensione, i ricorsi s'avranno per abbandonati, se per il corso di 3 anni non sia presentata domanda di fissazione d'udienza o non siasi fatto alcun altro atto di procedura.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. Bertole Viale.

N. 3. — PENSIONI — **Norme per l'applicazione del regolamento per il collocamento dei militari in aspettativa, in riforma ed a riposo, e per la presentazione delle domande di pensione**. — 24 novembre.

1. Le disposizioni sancite col suddetto regolamento per gli uomini di truppa e le loro famiglie dovranno osservarsi anche per gli operai borghesi contemplati nella legge 3 luglio 1888, N. 5504, in quanto sieno ad essi applicabili e colle seguenti avvertenze:

a) nelle visite sanitarie l'idoneità degli operai deve essere giudicata in rapporto alla specialità del loro servizio;

b) il direttore di sanità del corpo d'armata, dopo di avere emesso il parere prescritto dall'art. 26 del regolamento, rimetterà gli atti al direttore dell'istituto, dello stabilimento o del magazzino, il quale li farà pervenire direttamente al Ministero;

c) per notificare la data di cessazione dal servizio e la

paga, giusta l'art. 41 del regolamento, le direzioni compileranno apposita dichiarazione a mano indicandovi: 1° la data precisa in cui l'operaio cessò dal servizio, cioè l'ultimo giorno pel quale gli fu corrisposta la paga o il sussidio giornaliero, in caso di malattia; 2° l'ammontare dell'ultima sua paga giornaliera da calcolarsi nel modo indicato all'art. 8 della ripetuta legge 3 luglio 1888.

Se però trattisi di individui che contano 12 anni (11 anni, 6 mesi ed un giorno) o più di servizio prestato in qualità di capi operai e trovansi compresi, all'atto del collocamento a riposo, nella categoria A della tabella annessa alla legge 3 luglio 1888, provvisti cioè di paga giornaliera non minore di L. 5, si dovranno indicare nella dichiarazione, agli effetti dell'articolo 9 di detta legge, tutte le paghe da essi godute dalla prima nomina o promozione a capo operaio in poi senza eccezione di classi.

2. La copia dello stato di servizio da unirsi alle domande degli ufficiali deve essere secondo il modello N. 53 del catalogo; l'estratto matricolare degli uomini di truppa secondo il modello N. 61. Per gli operai borghesi è richiesto l'estratto dei servizi di ruolo e di matricola.

3. Le domande e proposte da trasmettersi al Ministero della guerra saranno indirizzate come segue (1):

a) Al ramo di servizio da cui dipende il rispettivo personale:

1° le domande e proposte di collocamento in aspettativa, in posizione di servizio ausiliario, in riforma e a riposo degli ufficiali;

2° le domande e proposte di dispensa dall'impiego e di collocamento in aspettativa ed a riposo degli impiegati civili (2).

---

(1) Per identità di materia s'accenna anche alle domande degli impiegati civili.

(2) I provvedimenti per collocamento in riforma ed a riposo di ufficiali e per collocamento a riposo di impiegati civili si compiono a cura del segretariato generale su proposta dei vari uffici del Ministero. Si compiono anche a cura del segretariato generale gli atti per la dispensa d'impiegati civili, quando i medesimi abbiano diritto a conseguire indennità o pensione.

I decreti di collocamento in posizione di servizio ausiliario, di rivocazione e di rimozione di ufficiali sono emanati a cura degli uffici del Ministero che amministrano i rispettivi personali. Tuttavolta però l'ufficiale abbia diritto a liquidare pensione od assegno temporaneo, detti uffici dovranno rimettere al segretariato generale, per gli effetti di cui all'art. 40 del regolamento soprariordato, la copia del Decreto destinata all'interessato.

b) *Al segretariato generale*:

1° le domande e proposte di collocamento in riforma ed a riposo dei militari di truppa e degli operai borghesi;

2° i reclami contro le deliberazioni negative dei consigli d'amministrazione, di cui all'art. 11 del citato regolamento (1);

3° le domande di liquidazione di pensione od assegno d'ufficiali e d'impiegati e le domande d'acconto;

4° le domande di riversibilità d'assegno vitalizio contemplate all'art. 65 del suddetto regolamento;

c) *Alla direzione generale dei servizi amministrativi*: le domande di riversibilità di soprassoldo di medaglia al valor militare, di cui all'art. 63 del regolamento.

Le domande di pensione delle vedove e degli orfani di militari, impiegati civili ed operai devono trasmettersi direttamente alla Corte dei Conti, a tenore dell'articolo 43 del ripetuto regolamento e dell'articolo 4 dell'altro regolamento approvato con R. Decreto 24 aprile 1864, N. 1747.

4. Nei loro giudizi sulla provenienza delle ferite, lesioni od infermità, i consigli d'amministrazione avranno cura di distinguere bene la causa diretta ed immediata di servizio, quale trovasi specificata all'articolo 12 del regolamento, dalla semplice occasione di servizio. È occasione quel fatto o quella circostanza attinente al servizio che ha soltanto un nesso indiretto o di mera casualità colla lesione od infermità, di cui la causa vera e propria sta nel novero dei fatti comuni estranei al servizio.

Quindi è che mentre potranno considerarsi dipendenti dal servizio le ferite, le lesioni e le infermità riportate in tempo e per causa di guerra, di servizio di pubblica sicurezza ed anche di esercitazioni, istruzioni, scuole, marcie, governo e cura dei cavalli o di lavori prescritti dai regolamenti od ordinati dalle competenti autorità, non saranno da giudicarsi tali quelle riportate, ad esempio, nell'andare o ritornare dalla caserma, nel salire o discendere le scale; come pure non potranno ritenersi provenienti dal servizio quelle da ascriversi ad imprudenza, a negligenza od a contravvenzione agli ordini dei superiori od alle prescrizioni dei regolamenti.

---

(1) Allo scopo di conservare la necessaria unità di criteri, tutte le decisioni da pronunziarsi dal Ministero sulla provenienza da causa di servizio di lesioni od infermità sono di competenza del segretariato generale.

5. Gli ufficiali medici, incaricati di compilare i certificati prescritti dall'articolo 49 del regolamento relativamente ai militari che chiedono il riposo o vi sono proposti per ferite, lesioni o infermità provenienti da cause di servizio, dopo di aver premesse le generalità, cioè l'età, il temperamento e la costituzione dei militari da loro visitati e la esposizione dei fatti, quali vengono riferiti come causa delle malattie, lesioni, imperfezioni motivanti l'inabilità al servizio, dovranno: 1° descrivere in termini chiari e precisi le alterazioni organiche e i disturbi funzionali (obbiettivi e subbiettivi) da essi rilevati; 2° indicare, quando sia necessario, le cure già tentate e dire se queste facciano ritenere inutile tentarne altre, di guisa che le infermità e i difetti osservati si possano dichiarare tali da impedire per sempre ed incondizionatamente il servizio in qualsiasi corpo del regio esercito, compresi i veterani. In questo caso si dovrà esprimere chiaramente in quale delle categorie contemplate dagli articoli 22, 23 e 24 del citato regolamento debbano comprendersi i difetti e le infermità, non dimenticando che ogni qual volta le imperfezioni descritte rendano bensì il militare inabile al servizio attivo (1), ma lo lascino ancora idoneo ad un qualunque utile servizio nei veterani, non potranno le medesime venir comprese in alcuna di esse categorie; 3° dichiarare se a loro giudizio le infermità, le alterazioni fisiche o i disturbi funzionali sieno in modo evidente, o per lo meno scientificamente ammissibile, da attribuirsi ai fatti allegati dagli interessati e dichiarati dai consigli d'amministrazione come legalmente provati e riconosciuti dipendenti da cause di servizio.

6. I certificati per l'aspettativa e quelli per la riforma o il riposo a titolo d'infermità non provenienti da causa di servizio, saranno compilati dagli ufficiali medici con norme simili a quelle sopraindicate, arrecando nelle loro conclusioni quelle varianti che sieno suggerite dalla diversità dei casi. La dichiarazione relativa all'inabilità dovrà accennare soltanto al servizio militare in genere, senza che occorra di fare speciale menzione dei veterani.

Nella compilazione dei certificati riguardanti malattie mentali di ufficiali non si dovrà, per massima, proporre la ri-

(1) Pei militari di truppa l'inabilità al servizio attivo è determinata dagli articoli dell'elenco *C* che fa seguito al regolamento sul reclutamento del regio esercito.

forma, se non quando i medesimi abbiano passato in aspettativa per infermità il tempo consentito dalla legge per tale posizione.

7. Nelle divisioni in cui non siavi un ospedale militare principale, eserciterà le funzioni di direttore, per gli effetti del regolamento, l'ufficiale medico superiore presente alla sede del comando.

Quando il militare dimori nella città o in luogo più vicino alla città, dove ha sede un ospedale succursale della stessa divisione, egli potrà essere visitato dal direttore di questo, anzichè dal direttore dell'ospedale militare principale.

8. Dovendosi annullare, a termini dell'articolo 28 del regolamento, l'annotazione relativa a lesioni o ad infermità, che già fosse stata fatta sulla matricola di un militare, il corpo, in base alla lettera ministeriale, procederà analogamente a quanto prescrive l'articolo 6 dell'istruzione sulle matricole.

9. Invece della dichiarazione modello N. 159 che viene abolita, sarà rilasciata per cura del Ministero agli uomini di truppa ed agli operai borghesi collocati a riposo o in riforma una copia del decreto ministeriale di cui all'articolo 60 del regolamento, copia che essi riceveranno dalla Corte dei Conti dopo che questa avrà proceduto alla liquidazione della pensione.

Agli uomini di truppa collocati a riposo o in riforma a tenore della legge sulle pensioni militari, non dev'essere rilasciato dai corpi il foglio di congedo assoluto.

10. Le autorità militari sono autorizzate a rilasciare alle vedove, agli orfani ed ai congiunti di militari, impiegati ed operai le copie degli stati di servizio, gli estratti matricolari e le dichiarazioni degli assegni che possano loro abbisognare a corredo delle domande di pensione.

11. È abrogata l'istruzione 10 giugno 1887 (*Atto* 117).

Sono aboliti gli stampati mod. N. 154, 155 e 159 del catalogo; gli stampati mod. N. 157 e 158 sono fusi in un nuovo che porta il N. 157.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. 8. EQUIPAGGIAMENTO. — **Pastrano ai sottufficiali guardamine.** — 2 gennaio.

Il Ministero, in vista dello speciale servizio che prestano i sottufficiali guardamine e delle condizioni di clima delle località ove risiedono, ha determinato di lasciare in facoltà dei

reggimenti cui sono effettivi, di distribuire loro un pastrano per caporali e soldati del treno del genio.

Questo pastrano dovrà essere indossato, ove la stagione lo richieda, nei casi in cui debbano allontanarsi dalla loro sede fissa, per adempire i loro incarichi speciali.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. 4. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Errata-corrige al Regolamento di esercizi per la cavalleria**. — 2 gennaio.

Alla parte prima del tomo 1° del Regolamento di esercizi per la cavalleria sono fatte le seguenti errata-corrige:

Pag. 59, al *Due* del N. 81 sostituire il seguente:

« *Due.*

« Alzando per movimento di avambraccio la punta della « sciabola, si porta il pugno d'alto in basso all'altezza della « testa con le unghie rivolte a sinistra e distante un palmo « circa dalla tempia sinistra, la sciabola verticale, il filo ri- « volto a sinistra ed il peso del corpo sulla gamba sinistra « (Fig. 20, con l'avvertenza che la posizione del braccio e « della mano destra sia modificata nel senso sopra stabilito) ».

Pag. 61, linee 4ª e 5ª, alle parole: la punta inclinata alquanto a sinistra, sostituire: « la sciabola verticale ». (La posizione della sciabola della Fig. 21 dev'essere modificata in questo senso).

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

DECISIONI DI MASSIMA

86.

Esazione dei mandati ed altri titoli. — Le disposizioni del § 1167 del Regolamento d'amministrazione, relative alle esazioni dagli uffici finanziarii di oltre lire 10 mila, vanno interpretate nel senso che al ritiro di una somma superiore a quel limite debbono essere deputati due ufficiali anche quando la somma sia costituita da più mandati, ordini di pagamento o vaglia del tesoro, che debbono essere riscossi contemporaneamente.

In questi casi, pertanto, anche pei titoli che rappresentano

una somma inferiore alle 10 mila lire, l'*Atto di delegazione* sarà rilasciato per due ufficiali. (*Div. Contab. Corpi*).

87.

Spese per l'adattamento del vestiario. — Le piccole modificazioni per l'adattamento del vestiario degli inscritti di leva, la cui spesa è a carico dei distreti (§ 13 dell'*Atto* 131-1889), sono quelle sole che i distretti stessi facciano fare al momento della vestizione, secondo che potrà essere proposto dagli ufficiali dei corpi incaricati del ricevimento degli uomini.

In nessun caso quindi è dai distretti dovuto rimborso ai corpi per le spese di questa natura che successivamente occorressero. (*Div. Contab. Corpi*).

88.

Fogli dimostrativi mod. 719. — A senso del N. 491 del nuovo tomo III dell'Istruzione per la mobilitazione i *Fogli dimostrativi*, mod. 719, per i richiamati presi a sussistenza, dovendo essere allestiti solo in caso di mobilitazione e per cura degli stessi distretti, i corpi non hanno più obbligo di trasmettere a questi, come appare dal N. 91 e seguenti del medesimo tomo, che i *Ruolini speciali di posizione*, mod. 717.

I fogli dimostrativi ora esistenti presso i distretti saranno conservati, per servire in caso di richiamo delle classi, sino a che gli uomini inscrittivi rimangano effettivi ai corpi. (*Div. Contab. Corpi*).

89.

Razioni foraggio per gli ufficiali che cessano dalle truppe d'Africa. — Per gli ufficiali delle truppe d'Africa che rientrando in Italia lascino colà cavalli, muli o muletti propri, di servizio, per essere ceduti ad altri o venduti, oppure trasportino in Italia cavalli di servizio colà acquistati, le disposizioni dei §§ 25 e 41 del Regolamento sugli assegni (*Atto* 99-1886) vanno applicate come segue:

a) se per effetto della nuova destinazione ricevuta perdono il diritto ai foraggi, il diritto alle razioni ed alla indennità cavalli cessa col trentesimo giorno successivo a quello dell'*imbarco* degli ufficiali suddetti per l'Italia;

b) se conservano il diritto a qualche razione foraggio,

cessano di essere dovute, entro lo stesso periodo di 30 giorni, le razioni che, tenuto conto dei cavalli che avessero lasciato in Italia, giusta il § 98 dell'Istruzione speciale 30 giugno 1887, erano concesse in Africa in più dell'ordinaria competenza. (*Div. Contab. Corpi*).

90.

Oggetti in consegna agli uomini di truppa. — Nei trasferimenti da un corpo all'altro degli uomini di truppa — tranne i casi speciali pei quali esistano o siano date espresse disposizioni in contrario — gli oggetti di equipaggiamento e d'armamento (gruppi B e C) in consegna ai trasferiti vanno ritirati dal corpo perdente per essere quindi sostituiti con altri dal corpo ricevente.

In ogni caso poi vanno pure così ritirate e surrogate le cannelle metalliche in distribuzione, e tanto per gli individui passati effettivi, quanto per quelli passati ad altri corpi in semplice aggregazione. (*Div. Contab. Corpi*).

91.

Grasso lucido per la truppa. — A schiarimento del N. 4 della *Istruzione per la preparazione del grasso lucido*, annessa all'*Atto* 269-1889, si avverte che i prezzi delle sostanze componenti il grasso-lucido, ivi indicati, hanno solo per iscopo di far conoscere ciò che si calcola potrà in media costare un chilogramma del composto nella pluralità dei casi.

Tale calcolo non vincola pertanto i consigli di amministrazione, i quali dovranno provvedere all'acquisto dei generi nelle proporzioni quantitative indicate, secondo le reali condizioni di vendita, cioè secondo i prezzi correnti.

Resta poi inteso che solo per il *grasso di maiale* possono rivolgersi, quando vi abbiano maggiore convenienza, alle farmacie degli ospedali militari — poichè di questa sola sostanza le farmacie sono ora provviste — e che in tal caso i corpi dovranno rimborsarne l'importo al prezzo regolamentare (*Tariffa dei medicinali*) come per le sostanze di cui al § 2636 del Regolamento d'amministrazione. (*Div. Contab. Corpi*).

Roma, 1890. — Tip. C. Voghera.

278

DISPENSA 2ª — 1890 — PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 18 gennaio

DICEMBRE 5. — R. Decreto N. 6559 (serie 3ª), che determina le zone di servitù militari adiacenti ai depositi di fulmicotone in Valle del Lagaccio (piazza di Genova), *pag.* 33.

8. — R. Decreto N. 6560 (serie 3ª), che determina le zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri nel bastione Cornaro in Padova, *pag.* 34.

GENNAIO 1° — Relazione e R. Decreto, N. 6592 (serie 3ª), relativo alla costituzione dei possedimenti italiani del Mar Rosso in Colonia Eritrea, *pag.* 35.

» — Domande di passaggio alla 3ª categoria in applicazione dell'articolo 96 della legge sul reclutamento, *pag.* 38.

15. — Errata-corrige all'Istruzione per il servizio ad economia del pane, dei viveri e del foraggio, *pag.* 47.

16. — Nuova Istruzione per la requisizione dei quadrupedi e veicoli pel servizio del R. Esercito, *pag.* 48.

» 17. — Oggetti da distribuirsi ai conducenti delle compagnie zappatori e minatori del genio, *pag.* 50.

» 17. — Tavole di tiro del cannone da 7 da campagna. — Aggiunta alle tavole di tiro del mortaio da 15 AR. Ret., *pag.* 50.

———— — Decisioni di massima, *pag.* 50.

Atto N. 5. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto N. 6559 (serie 3ª), che determina le zone di servitù militari adiacenti ai depositi di fulmicotone in Valle del Lagaccio (piazza di Genova).** — 5 dicembre.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 19 ottobre 1859, N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, N. 4258 (serie 3ª), che approva il Regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari, da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti ai depositi di ful-

micotone in Valle del Lagaccio (piazza di Genova), vengono determinate, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1889.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

N. 6. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto N. 6560 (serie 3ª) che determina le zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri nel bastione Cornaro in Padova**. — 8 dicembre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859, N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, N. 4258 (serie 3ª), che approva il Regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti al magazzino da polveri nel bastione Cornaro in Padova, vengono determinate, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1889.

UMBERTO.

E. Bertolè Viale.

N. 7. — LEGGI E DECRETI. — **Relazione e R. Decreto N. 6592 (serie 3ª) relativo alla costituzione dei possedimenti italiani del Mar Rosso in colonia Eritrea.** — 1° gennaio.

SIRE,

L'estensione che hanno preso i nostri possedimenti d'Africa e l'importanza degli interessi che si sono creati e più si creeranno in futuro in quelle regioni, rendono ormai necessario di dare un assetto, se non definitivo, almeno stabile e normale, a quella nostra colonia.

Occorre che alla legge stataria, ai provvedimenti eccezionali che ne regolarono fin qui l'andamento, subentri il regime della legge comune, che al governo militare succeda un'amministrazione civile, la quale, senza invadere il campo della iniziativa privata, garantisca all'individuo la sicurezza cui ha diritto e incoraggi lo sviluppo delle industrie e dei commerci.

Se non che, lo stato politico attuale dell'Abissinia da una parte, e del Sudan dall'altra, non è tale da consigliarci a deporre quella vigilanza che dette così buoni frutti in passato, e che può di nuovo, da un momento all'altro, tornar necessaria.

Noi abbiamo, è vero, patti di amicizia e di protezione che ci legano tanto alle popolazioni cristiane quanto alle musulmane di quei paesi.

Confidiamo quindi che nulla verrà a disturbare questi buoni rapporti, ma non per questo dobbiamo e possiamo ancora considerarci come in piena pace. Resteremo quindi con l'arma al piede, pronti agli avvenimenti, gelosi guardiani, in ogni caso, di quel vessillo che in Africa, come ovunque, dev'essere simbolo di pace e di libertà, ma che al tempo istesso non teme offese, da qualunque parte ci vengano.

A questo scopo occorre quindi conservare ancora la direzione suprema delle cose nelle mani di un capo militare.

Il Governatore, essendo contemporaneamente comandante supremo delle forze di terra e di mare, potrà meglio garantire la sicurezza del paese e dare a tutti i servizi quell'unità di impulso e di direzione che loro mancherebbe se in due ne fossero divise le attribuzioni. Come funzionario civile però, egli dovrà ricondurre la colonia sotto l'impero del diritto comune e dotarla di una amministrazione puramente civile.

Per coadiuvarlo in questo difficile compito, io propongo

oggi alla M. V. di volergli concedere l'aiuto di tre funzionarii i quali, scelti fra le persone più competenti, regolino, sotto la sua alta direzione, ciascuno un ramo speciale di servizio della cosa pubblica; riuniti insieme formeranno un Consiglio di governo, che a guisa del Vostro Consiglio dei Ministri, discuterà e risolverà le più importanti questioni della politica e dell'amministrazione coloniale.

SIRE,

Con questa semplice organizzazione, io nutro speranza che la nostra colonia possa presto prosperare di vita propria e tornare anche di lustro e di profitto alla madre patria.

Pertanto io propongo a V. M. di voler onorare della Sua Augusta firma il seguente decreto.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Volendo dare un assetto stabile ai possedimenti ed ai protettorati italiani del Mar Rosso;

Visti i Nostri Decreti del 5 novembre 1885 e del 17 aprile 1887;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Ministro ad *interim* degli affari esteri;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I possedimenti italiani del Mar Rosso sono costituiti in una sola Colonia col nome di *Eritrea*.

Art. 2.

La colonia avrà un bilancio ed una amministrazione autonomi. Il comando generale e l'amministrazione della medesima sono affidate a un Governatore civile e militare.

Art. 3.

Il Governatore ha il comando di tutte le forze di terra e di mare che sieno di guarnigione nel Mar Rosso.

Art. 4.

Per tutto ciò che spetta all'amministrazione civile della colonia il Governatore dipende dal Ministero degli affari esteri. Per tutto ciò che concerne i servigi militari egli dipende dal Ministero della guerra. Per ciò che concerne il naviglio dipende dal Ministero della marina.

Art. 5.

Il Governatore nell'esercizio delle sue funzioni sarà coadiuvato da tre Consiglieri civili, uno per l'interno, uno per le finanze ed i lavori pubblici ed uno per l'agricoltura ed il commercio.

Art. 6.

I tre Consiglieri saranno nominati da Noi su proposta del Ministro degli affari esteri. Essi debbono essere cittadini italiani e non possono esercitare il commercio.

Art. 7.

I Consiglieri coloniali sono equiparati nel grado e nello stipendio ai prefetti del Regno. Saranno a carico del bilancio coloniale.

Art. 8.

Le attribuzioni del Consigliere coloniale per l'interno comprendono:

a) l'amministrazione civile;
b) l'amministrazione della giustizia;
c) la polizia e la sicurezza pubblica;
d) l'istruzione pubblica;
e) la polizia sanitaria;
f) le prigioni e gli altri luoghi di detenzione o relegazione;
g) i rapporti con le autorità dipendenti da governi esteri che hanno possedimenti nel Mar Rosso o nel golfo di Aden.

Art. 9.

Le attribuzioni del Consigliere coloniale per le finanze e i lavori pubblici comprendono:

a) l'amministrazione finanziaria, le dogane, le tasse e contribuzioni diverse;
b) i lavori pubblici e la viabilità;
c) i porti, la costruzione e la manutenzione dei medesimi, la sorveglianza delle spiaggie, dei fari o segnali, l'iscrizione marittima, gli uffici di porto;
d) le poste, i telegrafi e le ferrovie;
e) le casse governative.

Art. 10.

Le attribuzioni del Consigliere coloniale per l'agricoltura ed il commercio comprendono:

a) il demanio pubblico;

b) la direzione e l'incoraggiamento dell'agricoltura, delle industrie e del commercio;

c) la sorveglianza delle strade carovaniere, il transito a traverso le differenti tribù;

d) le relazioni con gl'indigeni ed i loro capi, tanto all'interno che all'esterno della colonia, la scelta e conferma in ufficio dei sultani, naib, sceik, cadi, scium, kantibai, le trattative politiche con l'Etiopia.

Art. 11.

I tre Consiglieri riuniti insieme e presieduti dal Governatore costituiscono il Consiglio di governo.

Art. 12.

Questo Consiglio è convocato dal Governatore. Sono di sua competenza tutti gli affari più importanti che concernono la politica e l'amministrazione della colonia.

Art. 13.

Il Consiglio coloniale delibera a pluralità di voti. In caso di parità prevale il voto del Governatore.

Nelle materie di grave interesse politico o amministrativo, il Governatore può sospendere le deliberazioni del Consiglio, riferendone al Ministro degli affari esteri, il quale deciderà.

Art. 14.

Ogni disposizione anteriore contraria al presente Decreto è abrogata.

Art. 15.

Il presente Decreto avrà vigore a partire dalla sua data.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° gennaio 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

N. 8. — RECLUTAMENTO. — **Domande di passaggio alla 3ª categoria in applicazione dell'articolo 96 della legge sul reclutamento** — 14 gennaio.

Alle domande di passaggio alla 3ª categoria pel disposto dell'articolo 96 della legge devono essere uniti i documenti che a seconda dei vari casi vengono indicati nella qui annessa tabella, rimanendo così abrogata la tabella stata ap-

provata coll'Appendice al Regolamento sul reclutamento del regio esercito.

I comandanti dei corpi non dovranno dar corso ad alcuna domanda di passaggio alla 3ª categoria se non vi siano uniti tutti i documenti stabiliti, e per norma degli interessati si danno le seguenti avvertenze:

1° L'arruolamento di un fratello del militare non rende applicabile al militare stesso l'articolo 96 della legge, non potendo il detto arruolamento essere considerato come una modificazione sopraggiunta nello stato della famiglia, e non essendo appunto compreso tra le modificazioni tassativamente indicate nell'articolo stesso.

2° Non può ugualmente esser considerato come una modificazione nel senso voluto dalla legge il fatto che il padre o l'avo, dopo che il figlio o il nipote primogenito fu arruolato, venne a raggiungere il 70° anno di età.

3° Il riconoscimento quale figlio naturale, o la legittimazione di un militare, può produrre il di lui passaggio alla 3ª categoria, ma per comprovarne il diritto non basta presentare l'atto di riconoscimento o il decreto di legittimazione, occorre che sia prodotta la copia dell'atto di nascita nel quale sia stato trascritto il riconoscimento o la legittimazione, a senso dell'articolo 54 del R. Decreto per l'ordinamento dello stato civile (15 novembre 1865).

4° Nell'applicazione dell'articolo 96 della legge non può esser tenuto conto della circostanza che taluni membri della famiglia siano dementi, maniaci od assenti, ancorchè dichiarati tali con sentenza definitiva a termini del codice civile.

Questi membri possono esser considerati come temporaneamente non esistenti in famiglia quando si tratta di decidere sul diritto di un iscritto all'*assegnazione* alla 3ª categoria come è detto nelle prime parole dell'articolo 94; ma il disposto di questo articolo non è applicabile quando si tratta di militari che invocano il passaggio alla 3ª categoria in virtù dell'articolo 96, imperocchè nel 3° comma dello stesso articolo 96 è indicato come applicabile, per gli effetti ivi stabiliti, soltanto l'articolo 93.

D'altronde il disposto dell'articolo 94 non sarebbe conciliabile colla disposizione dell'articolo 96 siccome quello che produce soltanto effetti temporanei, mentre l'articolo 96 dispone in modo definitivo, come è spiegato nel § 269 dell'Appendice al Regolamento sul reclutamento.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

TABELLA *dei documenti da prodursi a corredo delle domande di passaggio alla 3ª categoria per l'applicazione dell'art. 96 della legge.*

SPECIALITA' DEI CASI	INDICAZIONE dei documenti da prodursi
1. — Figlio unico di padre vivente.	Atto di richiesta del padre (modello Q); Situazione di famiglia (modello n. 31); Copia dell'atto di morte del fratello, o dei fratelli del militare, ove ne sia il caso.
2. — Figlio unico naturale legalmente riconosciuto di padre vivente.	Oltre ai documenti di cui al n. 1: Copia dell'atto di riconoscimento; Copia dell'atto di nascita del militare dal quale risulti il seguito riconoscimento; Certificato dell'ufficiale dello stato civile che il padre del militare non ha figli legittimi od altri figli naturali legalmente riconosciuti.
3. — Figlio unico legittimato di padre vivente.	Oltre ai documenti di cui al n. 1: Copia dell'atto di matrimonio e copia dell'atto di riconoscimento, se questo sia avvenuto posteriormente al matrimonio, oppure la copia del decreto di legittimazione, se questa abbia avuto luogo per decreto reale. Copia dell'atto di nascita del militare con la corrispondente rettificazione.
4. — Figlio primogenito di padre che non ha altro figlio maggiore di 12 anni.	Atto di richiesta del padre (modello Q); Situazione di famiglia (modello n. 31); Copia dell'atto di nascita del fratello vivente che per età segue immediatamente il militare; Copia dell'atto di morte del fratello deceduto in età superiore ai 12 anni, e degli altri fratelli, ove ne sia il caso, maggiori in età del militare.
5. — Figlio primogenito naturale legalmente riconosciuto di padre che non ha altro figlio naturale, anche legalmente riconosciuto, maggiore di 12 anni.	Oltre ai documenti di cui al n. 4 devono prodursi i documenti indicati al n. 2.
6. — Figlio primogenito legittimato di padre che non ha altro figlio legittimo o legittimato maggiore di 12 anni.	Oltre ai documenti di cui al n. 4 devono prodursi i documenti indicati nel n. 3.

SPECIALITA' DEI CASI	INDICAZIONE dei documenti da prodursi
7. — Figlio primogenito di padre entrato nel 70° anno di età.	Atto di richiesta del padre (modello Q); Situazione di famiglia (modello n. 31); Copia dell'atto di nascita del padre; Copia dell'atto di nascita del fratello vivente che per ragione di età segue immediatamente il militare; Copia degli atti di morte del fratello o fratelli maggiori in età del militare. Copia degli atti di morte dei fratelli nati prima di quello vivente che segue immediatamente il militare.
8. — Figlio unico di madre tuttora vedova.	Atto di richiesta della madre (modello Q); Situazione di famiglia (modello n. 31); Copia dell'atto di morte del padre; Certificato di vedovanza della madre; Copia degli atti di morte dei fratelli del militare, ove ne sia il caso.
9. — Figlio primogenito di madre tuttora vedova.	Atto di richiesta della madre (modello Q); Situazione di famiglia (modello n. 31); Copia dell'atto di morte del padre; Certificato di vedovanza della madre; Copia degli atti di morte de' fratelli nati prima di quello vivente che segue immediatamente il militare; Copia dell'atto di nascita del fratello vivente che per ragione di età segue immediatamente il militare ed, ove il fratello abbia concorso alla leva, il certificato del di lui esito di leva (modello n. 32).
10. — Figlio unico di madre vedova rimaritata e divenuta nuovamente vedova.	Atto di richiesta della madre (modello Q); Situazione di famiglia (modello n. 31); Copia dell'atto di morte del padre; Copia dell'atto di matrimonio contratto dalla madre col secondo marito; Copia dell'atto di morte del padrigno del militare; Certificato di vedovanza della madre. Copia degli atti di morte del fratello o dei fratelli germani od uterini, ove ne sia il caso.

SPECIALITA' DEI CASI	INDICAZIONE dei documenti da prodursi
11. — Figlio primogenito di madre vedova rimaritata e divenuta nuovamente vedova.	Atto di richiesta della madre (modello Q); Situazione di famiglia (modello n. 31); Copia dell'atto di morte del padre; Copia dell'atto di matrimonio contratto dalla madre col secondo marito; Copia dell'atto di morte del padrigno del militare; Certificato di vedovanza della madre; Copia dell'atto di nascita del fratello vivente che per ragione di età segue immediatamente il militare, ed, ove il fratello abbia concorso alla leva, il certificato del di lui esito di leva (modello n. 32); Copia degli atti di morte del fratello o dei fratelli germani od uterini nati prima di quello vivente che segue immediatamente il militare.
12. — Nipote unico di avolo che non ha figli maschi.	Atto di richiesta dell'avolo (modello Q); Situazione di famiglia (modello n. 31), nella quale siano compresi tutti i figli e tutte le figlie dell'avolo nonchè i di lui nipoti oltre al militare; Copia degli atti di morte dei figli dell'avolo; Copia degli atti di morte dei nipoti dell'avolo, ove ne sia il caso; Dichiarazione dell'ufficiale dello stato civile dalla quale risulti che l'avolo non ha vivente alcun figlio, nè alcun altro nipote.
13. — Nipote primogenito di avolo entrato nel 70° anno di età e che non abbia figli maschi.	Atto di richiesta dell'avolo (modello Q); Situazione di famiglia (modello n. 31); Copia dell'atto di nascita dell'avolo; Copia degli atti di morte de' figli dell'avolo; Copia degli atti di morte de' nipoti dell'avolo, maggiori in età del militare, ove ne sia il caso; Copia dell'atto di nascita del fratello vivente che per ragione d'età segue immediatamente il militare, e, se abbia concorso alla leva, certificato del di lui esito di leva (modello n. 32); Copie degli atti di morte dei fratelli del militare nati prima di quello vivente che

SPECIALITA' DEI CASI	INDICAZIONE dei documenti da prodursi
	lo segue immediatamente; nonchè le copie degli atti di morte, ove del caso, degli altri nipoti dell'avolo maggiori in età del militare. Dichiarazione dell'ufficiale dello stato civile, dalla quale risulti che l'avolo non ha vivente alcun nipote maggiore in età del militare.
11. — Nipote unico di avola tuttora vedova che non ha figli maschi.	Atto di richiesta dell'avola (modello Q); Copia dell'atto di morte del marito dell'avola; Certificato di vedovanza dell'avola; Copia degli atti di morte de'figli dell'avola; Situazione di famiglia (modello n. 31), nella quale siano compresi tutti i figli e tutte le figlie dell'avola, nonchè i figli di costoro oltre al militare; Copia degli atti di morte de'nipoti dell'avola, ove ne sia il caso; Dichiarazione dell'ufficiale dello stato civile, dalla quale consti che l'avola non ha vivente alcun figlio maschio nè alcun altro nipote maggiore in età del militare
12. — Nipote primogenito di avola tuttora vedova e che non abbia figli maschi.	Atto di richiesta dell'avola (modello Q); Copia dell'atto di morte del marito dell'avola; Certificato di vedovanza dell'avola; Copia degli atti di morte dei figli dell'avola, ove ne sia il caso; Situazione di famiglia (modello n. 31); Copia degli atti di morte dei nipoti dell'avola maggiori in età del militare, ove ne sia il caso; Copia degli atti di morte dei fratelli del militare nati prima di quello vivente che lo segue immediatamente; nonchè la copia degli atti di morte, ove del caso, degli altri nipoti dell'avolo maggiori in età del militare. Copia dell'atto di nascita del fratello vivente, che per ragione d'età segue immediatamente il militare, e, qualora abbia concorso alla leva, certificato del di lui esito di leva (modello n. 32);

SPECIALITA' DEI CASI	INDICAZIONE dei documenti da prodursi
	Dichiarazione dell'ufficiale dello stato civile, dalla quale consti che l'avola non ha vivente alcun figlio maschio, ne alcun altro nipote maggiore in eta del militare.
16. — Primogenito di orfani di padre e madre.	Atto di richiesta del tutore (modello Q), od, in mancanza del tutore, l'atto di richiesta di tre prossimiori congiunti (mod. R); Copia dell'atto di morte del padre e della madre; Situazione di famiglia (modello n. 31); Copia dell'atto di nascita del fratello vivente che per ragione d'eta segue immediatamente il militare, e, se il fratello abbia concorso alla leva, certificato del di lui esito di leva (modello n. 32); Copia degli atti di morte dei fratelli del militare nati prima di quello vivente che lo segue immediatamente.
17. — Fratello unico di sorelle nubili orfane di padre e madre.	Atto di richiesta (modello Q) delle orfane stesse se maggiori di eta, o del loro tutore, se minorenni; od in mancanza del tutore, l'atto di richiesta di tre prossimiori congiunti (modello R); Copia degli atti di morte del padre e della madre; Certificato dell'ufficiale dello stato civile che le sorelle sono nubili; Situazione di famiglia (modello n. 31); Copia degli atti di morte de' fratelli, ove ne sia il caso.
18. — Maggior nato di orfani di padre e madre se il primogenito fratello consanguineo si trova in alcuna delle condizioni prevedute dall'articolo 93.	Situazione di famiglia (modello n. 31); Atto di richiesta del tutore (modello Q) od in mancanza del tutore, l'atto di richiesta di tre prossimiori congiunti (modello R); Copia degli atti di morte del padre e della madre; Copia dell'atto di nascita del fratello vivente che per ragione di eta segue immediatamente il militare; e qualora abbia concorso alla leva, il certificato del di lui esito di leva (modello n. 32);

SPECIALITA' DEI CASI	INDICAZIONE dei documenti da prodursi
	Copia degli atti di morte dei fratelli del militare nati prima di quello vivente che lo segue immediatamente. Certificato, conforme al modello S, o atto di notorietà, conforme al modello T, a seconda dei casi, relativo alle infermità da cui è affetto il fratello primogenito.
19. — Ultimo nato di orfani di padre e madre quando i fratelli e le sorelle maggiori si trovano in alcuna delle condizioni di cui al numero precedente.	Atto di richiesta degli orfani (modello Q); Situazione di famiglia (modello n. 31); Copia degli atti di morte del padre e della madre; Certificato, conforme al modello S ovvero atto di notorietà, conforme al modello T, a seconda dei casi, relativo alle infermità da cui sono affetti i fratelli e le sorelle maggiori.
20. — Militare che ha un fratello consanguineo al servizio militare dello stato.	Situazione di famiglia (modello n. 31); Copia del foglio matricolare del fratello da cui il militare richiedente ripete il diritto al passaggio alla 3ª categoria per i combinati articoli 87 e 96 della legge; Certificato d'esito di leva (modello n. 32), nonchè: Copia dell'atto di morte del fratello già esentato dal servizio di 1ª e di 2ª categoria, ed il cui decesso costituisce la modificazione determinante il diritto all'invocato passaggio, ovvero quel documento che serve a provare quell'altra specie di modificazione determinante il diritto stesso; Certificato d'esito di leva (modello n. 34) dei fratelli viventi del militare e, se vincolati al servizio militare di 1ª o di 2ª categoria, la copia del loro foglio matricolare; Copia degli atti di morte del fratello o dei fratelli, ove del caso, che per ragione di età hanno concorso o avrebbero dovuto concorrere alla leva.
21. — Militare avente un fratello consanguineo in ritiro per ferite od infermità dipendenti dal servizio militare.	Situazione di famiglia (modello n. 31); Copia del foglio matricolare, nonchè copia dell'atto di collocamento a riposo del fratello del richiedente; Certificato d'esito di leva (modello n. 32) de' fratelli viventi, e, se vincolati al ser-

SPECIALITA' DEI CASI	INDICAZIONE dei documenti da prodursi
	vizio militare di 1ª o di 2ª categoria, la copia del loro foglio matricolare; Copia degli atti di morte del fratello o dei fratelli, ove del caso, che per ragione di età hanno concorso od avrebbero dovuto concorrere alla leva.
22. — Militare il cui fratello morì mentre trovavasi sotto le armi;	Situazione di famiglia (modello n. 31); Copia del foglio matricolare e copia dell'atto di morte del fratello da cui il militare ripete il diritto al passaggio alla 3ª categoria per i combinati articoli 88 e 96 della legge; Certificato d'esito di leva (modello n. 32) de' fratelli viventi del militare richiedente e, se vincolati al servizio di 1ª o di 2ª categoria, la copia del loro foglio matricolare; Copia degli atti di morte del fratello o dei fratelli, ove del caso, che per ragione di età hanno concorso od avrebbero dovuto concorrere alla leva.
23. — Militare il cui fratello morì in congedo illimitato, nel solo caso che la morte sia avvenuta in conseguenza di ferite od infermità dipendenti dal servizio militare.	Situazione di famiglia (modello n. 31); Copia dell'atto di morte, nonchè copia del foglio matricolare del fratello da cui il richiedente ripete il diritto al passaggio alla 3ª categoria per i combinati articoli 88 e 96 della legge; Attestazione del consiglio d'amministrazione del corpo al quale apparteneva il fratello deceduto, dalla quale risulti della infermità contratta in servizio e per causa del servizio e per effetto della quale morì; Certificato d'esito di leva (modello n. 32) dei fratelli viventi del militare richiedente e, se vincolati al servizio militare di 1ª o di 2ª categoria, la copia del loro foglio matricolare. Copia degli atti di morte del fratello o dei fratelli, ove del caso, che per ragione di età, hanno concorso o avrebbero dovuto concorrere alla leva.

SPECIALITA' DEI CASI	INDICAZIONE dei documenti da prodursi
24. — Militare il cui fratello morì mentre era in ritiro od in riforma per ferite ricevute o per infermità dipendenti dal servizio militare.	Situazione di famiglia (modello n. 31); Copia del foglio matricolare, nonchè copia dell'atto di morte del fratello del richiedente; Certificato d'esito di leva de' fratelli viventi, e, se vincolati al servizio militare di 1ª o di 2ª categoria, la copia del loro foglio matricolare; Atto di collocamento in ritiro od in riforma del fratello da cui il richiedente ripete il diritto al passaggio alla 3ª categoria; Copia degli atti di morte del fratello o dei fratelli, ove del caso, che per ragione di età, hanno concorso o avrebbero dovuto concorrere alla leva.

Avvertenze.

Occorrendo di provare che alcuno dei membri della famiglia del militare che invoca il diritto al passaggio alla 3ª categoria per l'articolo 96 sia da considerarsi come non esistente nella famiglia stessa agli effetti dell'art. 93, devesi produrre:

se si tratta di applicare il n. 1, 2 o 4 del detto articolo, il modello S dell'appendice al Regolamento sul Reclutamento;

se si tratta di applicare il n. 3, l'atto di notorietà (modello T) dell'appendice suddetta, (specificando in entrambi i detti documenti alle rispettive lettere *e* ed *f* l'epoca approssimativa in cui il difetto o l'infermità ebbe a costituirlo nelle condizioni stabilite dall'art. 93 della legge);

se si tratta di applicare il n. 5, la copia della sentenza di condanna, ed il certificato del direttore dello stabilimento di pena presso il quale il condannato trovasi in corso di espiazione della pena stataglì inflitta.

N. **9**. — SUSSISTENZE MILITARI. — **Errata-corrige all'Istruzione per il servizio ad economia del pane, dei viveri e del foraggio**. — 15 gennaio.

Al primo comma della pag. 722 della Parte 1ª del *Giornale Militare* del 1889 (N. 45 dell'Istruzione per il servizio ad economia del pane, dei viveri e del foraggio nei corpi del regio esercito, *Atto* N 272), è sostituito il seguente:

« La forza risultante sarà moltiplicata per il numero dei

« giorni della quindicina per indicare così il numero delle « giornate. L'importo delle somme da anticipare sarà indicato « in base al totale delle giornate moltiplicato per la razione « fissa di lire 1,20 ».

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **10.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Nuova Istruzione per la requisizione dei quadrupedi e veicoli pel servizio del R. esercito.** — 16 gennaio.

È stata pubblicata una nuova *Istruzione per la requisizione dei quadrupedi e veicoli pel servizio del R. esercito*, la quale sostituisce quella in data 10 maggio 1887.

L'Istruzione è compilata in base alle disposizioni della nuova legge 30 giugno 1889, N. 6168 (serie 3ª) per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli ed a quelle del relativo Regolamento, approvato con R. Decreto 29 agosto u. s.

L'Istruzione è divisa in titoli, ognuno dei quali comprende tutti i particolari d'esecuzione che riflettono: l'impianto e la tenuta dei registri dei cavalli e muli per parte dei comuni; le riviste militari ai cavalli e muli esistenti nel Regno; la requisizione dei quadrupedi in caso di mobilitazione; la precettazione dei quadrupedi e dei carretti, da praticarsi sin dal tempo di pace.

Stante le differenze essenziali tra la presente Istruzione e quella precedente, ora abrogata, si invitano i comandi ed uffici che debbono avere ingerenza nelle operazioni di rivista, di requisizione e di precettazione, a prendere sollecita conoscenza delle disposizioni in detta Istruzione contenute, studiandole in ogni loro particolare, onde non abbiano a verificarsi malintesi o meno esatte interpretazioni nella pratica applicazione delle disposizioni stesse.

L'Istruzione dovrà essere in special modo conosciuta dagli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali, che esercitano comando territoriale, essendo riposta in gran parte sul pronto ed oculato concorso di tale arma la buona riuscita di tutte le operazioni di requisizione.

Ciascun comando od ufficio militare si provvederà sulle proprie spese di cancelleria del numero di copie della nuova Istruzione, che riterrà necessarie. I corpi ne acquisteranno il quantitativo di copie seguente, imputandone l'importo sulla rispettiva massa generale.

Legioni carabinieri reali. — Tre copie per ogni comando di

legione ed una copia per ogni comando di divisione, di compagnia, di tenenza, di sezione e di stazione.

Reggimenti di fanteria di linea e bersaglieri. — Due copie per lo stato maggiore di reggimento, una copia per ogni comando di battaglione ed una copia per ciascuna compagnia.

Reggimenti alpini. — Due copie per lo stato maggiore di reggimento, una copia per ogni comando di battaglione, una copia per ciascuna compagnia ed una pel deposito.

Distretti militari. — Per uso dei distretti e delle commissioni di rivista dipendenti: quaranta copie ciascuno dei distretti di Roma, Foggia e Siracusa; venticinque copie ognuno dei distretti di Torino, Milano, Lodi, Pavia, Bari, Lecce, Trapani e Caltanissetta; quindici copie ognuno dei rimanenti distretti. Tutti indistintamente i distretti inoltre, le copie costituenti le dotazioni delle commissioni militari di requisizione, che da essi dipendono.

Reggimenti di cavalleria. — Due copie per lo stato maggiore di reggimento, una copia per ogni comando di mezzo reggimento, una copia per ogni squadrone ed una pel deposito.

Reggimenti d'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna. — Due copie per lo stato maggiore di reggimento, una copia per ogni comando di brigata, una copia per ogni batteria, una copia per ogni compagnia treno ed una pel deposito.

Reggimenti d'artiglieria da fortezza. — Due copie per lo stato maggiore di reggimento ed una copia per ogni comando di brigata.

Reggimenti del genio. — Due copie per lo stato maggiore di reggimento, una copia per ogni comando di brigata, una copia per ogni compagnia ed una pel deposito.

Le richieste degli esemplari della istruzione per la requisizione occorrenti a ciascun comando, corpo od ufficio, come pure quelle per gli ufficiali che desiderassero farne acquisto, dovranno essere rivolte all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari in conformità del § 1526 del regolamento d'amministrazione e contabilità.

Il prezzo di ciascuna copia della detta Istruzione è di cent. 85.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **11**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Oggetti da distribuirsi ai conducenti delle compagnie zappatori e minatori del genio** — 17 gennaio.

Ai conducenti delle compagnie zappatori e minatori del genio, i quali d'ora innanzi debbono essere istruiti anche nella scuola del condurre, sarà distribuito un paio speroni con coreggiuola e un paia pantaloni di panno per treno del genio.

Sarà pure dato ad essi, ove non ne siano già forniti, un paio di stivaletti per truppa del genio, a luogo di un paia scarpe.

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **12**. — PUBBLICAZIONI MILITARI — **Tavole di tiro del cannone da 7 da campagna. — Aggiunta alle tavole di tiro del mortaio da 15 AR Ret.** — 17 gennaio.

Sono stati pubblicati:

Un fascicolo di *Tavole di tiro del cannone da 7 BR Ret. da campagna*, da sostituirsi a quello stampato nel 1884 ed a quello litografato e distribuito ai corpi, contenente i dati per il tiro a shrapnel a diaframma;

Un fascicolo da aggiungersi alle *Tavole di tiro del mortaio da 15 AR Ret.* (Edizione 1889), contenente i dati per il tiro colla granata-torpedine.

Di detti fascicoli i comandi, corpi ed uffici dovranno acquistare tante copie, quante ne hanno ora in dotazione, sia dei fascicoli aboliti sia di quello a cui furono fatte aggiunte.

Le relative richieste saranno inviate all'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari ed in esse saranno comprese le copie che gli ufficiali desiderassero acquistare per proprio conto.

Il prezzo di ciascun fascicolo è di centesimi 10.

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

DECISIONI DI MASSIMA

92.

Documenti scaduti di data. — Si verifica sovente, e specialmente per le ammissioni nei reparti e plotoni d'istruzione, che i certificati di stato libero, di penalità e di buona

condotta, mentre nel giorno che furono presentati ad un distretto militare erano validi perchè rilasciati in data non anteriore ai 50 giorni, si trovano poi scaduti di data nel giorno in cui deve aver luogo lo arruolamento al corpo, e ciò a causa del ritardo prodotto per le pratiche necessarie ad accertare l'idoneità morale degli individui.

Taluni corpi in tali casi hanno respinto i documenti ai distretti, pretendendo che fossero rinnovati dagli interessati; ma siffatto rinvio non è regolare, giacchè il § 200 dell'Appendice al regolamento sul reclutamento espressamente dispone che i 50 giorni devono essere anteriori a quello in cui i documenti sono prodotti.

Ciò premesso, i consigli di amministrazione dei corpi, che devono provvedere ad arruolamenti volontari, a surrogazioni di fratello, a passaggi per libera elezione in 1ª categoria ed a riammissioni in servizio, sono avvertiti che, quando i documenti dei quali è parola pervengono da altra autorità militare alla quale siano stati regolarmente presentati, non dovranno respingerli per vizio di data, tranne che risulti che erano già scaduti nel giorno in cui furono prodotti (*Div. Matricole*).

Roma, 1890 — Tip. C. Voghera.



DISPENSA 3ª 1890 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 1° febbraio

GENNAIO 23. — Modificazione all'*Atto* N. 123 del 1888, *pag.* 53.
24. — Saluto dei riparti di truppa d'artiglieria a piè fermo, *pag.* 53.
24. — Regolamento d'esercizi per la cavalleria, *pag.* 54.
30. — Tassa di bollo prescritta per le dichiarazioni di conformità apposte sulle copie dei contratti, *pag.* 54.
29. — Annullamento di variazioni matricolari relative a procedimenti penali, *pag.* 55.
30. — Cavalli di agevolezza, *pag.* 56.
30. — Servizio dei treni direttissimi e servizio viaggiatori alle Case cantoniere, *pag.* 56.
30. — Servizio cumulativo colla ferrovia Novara-Seregno, *pag* 60.

Atto N. **13**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Modificazione all'*Atto* N. 123 del 1888.** — 23 gennaio.

Al secondo capoverso del N. 9 dell'Istruzione che determina i doveri e le attribuzioni dei comandi di artiglieria (*Atto* 123 del 1888) è sostituito il seguente:

« Le richieste per le riparazioni o per i cambi dei mate-
« riali in carico ai reggimenti saranno rivolte al comandante
« d'artiglieria da fortezza nella cui giurisdizione hanno sede.
« Spetta a questo di provvedere per mezzo delle direzioni
« territoriali e di stabilimento d'artiglieria dipendenti ».

Il Ministro — E. Bertolè-Viale

N. **14** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Saluto dei riparti di truppa d'artiglieria a piè fermo.** — 24 gennaio.

I riparti di truppa d'artiglieria armati di sciabola, nel rendere gli onori militari nelle circostanze specificate dal § 7 al § 15 incluso del libro quarto del Regolamento pel servizio territoriale, devono sempre presentare le armi.

In tal senso quindi è modificata la prescrizione contenuta nel § 326 della Istruzione a piedi per l'artiglieria.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **15**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento d'esercizi per la cavalleria**. — 24 gennaio.

È pubblicato, e andrà subito in vigore, il secondo fascicolo della Parte II (Tomo I) del Regolamento d'esercizi per la cavalleria, il quale comprende la continuazione e la fine dell'istruzione delle reclute.

Circa la distribuzione ed il pagamento degli esemplari del fascicolo suddetto, si seguiranno le stesse norme state stabilite per la Parte 1ª con l'*Atto* N° 264 del 1° dicembre 1889.

Il prezzo di questo secondo fascicolo è di cent. 15.

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **16**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Tassa di bollo prescritta per le dichiarazioni di conformità apposte sulle copie dei contratti**. — 29 gennaio.

Sebbene questo Ministero abbia sempre ritenuto che, in seguito alle modificazioni portate alle disposizioni della legge 11 gennaio 1880, N. 5130, coll'art. 7 della legge 14 luglio 1887, N. 4702, debba farsi uso della carta munita del bollo di L. 2 soltanto al primo foglio delle copie dei contratti da unirsi al primo mandato di pagamento, pure alcuni uffici del registro sollevarono teste il dubbio che debba usarsi la carta col detto bollo di L. 2, non solo al primo foglio della copia del contratto, ma anche a ciascun primo foglio delle copie dei capitoli generali e speciali d'onere.

Il Ministero delle finanze, al quale fu sottoposta la questione, ha stabilito che ove nei contratti sia dichiarato che i capitolati e gli altri atti ne formino parte integrale, e le copie siano stese l'una di seguito all'altra, in guisa da formare un solo contesto, e portino in fine una sola dichiarazione di conformità, non contravviensi alle disposizioni dell'art. 7 della precitata legge 14 luglio 1887, impiegando un solo foglio di L. 2, unico essendo l'atto ed unica la dichiarazione predetta, mentre in caso diverso dovrebbe farsi uso del primo foglio con doppio bollo, non solo per la copia del contratto, ma anche per ciascuna copia degli allegati muniti dell'atto di conformità.

Ciò stante, questo Ministero dispone che d'ora innanzi le copie dei contratti da rilasciarsi pel motivo sopra indicato, siano eseguite in modo che i contratti stessi formino un solo testo coi capitoli generali e speciali d'onere che ne fanno

parte integrale, e vi sia apposta in fine la dichiarazione di conformità.

Qualora poi si riconosca la opportunità di valersi dei capitoli a stampa per unirli alla copia del contratto, si dovranno in tal caso annullare con un tratto di penna le lacune che potessero risultare fra il contratto ed il primo allegato, e fra questo e gli altri, indicandovi l'allegato che segue, ed apponendo poi, come si è detto di sopra, la dichiarazione di conformità soltanto in fine della copia dell'ultimo atto.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **17** — MATRICOLA. — **Annullamento di variazioni matricolari relative a procedimenti penali**. — 29 gennaio.

Ai §§ 20, 21, 22, 23, 24 e 25 dell'Istruzione per le matricole del regio esercito sono sostituiti i seguenti:

§ 20 La domanda deve essere inoltrata per via gerarchica al Ministero della guerra (direzione generale leve e truppa) tanto se si tratta di ufficiali o di impiegati, quanto se si tratta di militari di truppa e deve essere accompagnata da:

a) una copia dello stato di servizio, o del foglio matricolare secondo che riguardi un ufficiale o impiegato, o un militare di truppa;

b una copia autentica (rilasciata dalla segreteria o cancelleria del tribunale) della sentenza od ordinanza pronunziata nel procedimento;

c) e, qualora si tratti di procedimento svolto dinanzi a tribunale ordinario, da un certificato di penalità comprovante essere già avvenuta sui registri penali la cancellazione corrispondente al chiesto annullamento.

§ 21. Il corpo che inoltra la domanda deve sempre specificare nella proposta quali sono le variazioni o annotazioni di cui si chiede l'annullamento.

§ 22. Il Ministero della guerra decide sulla domanda, dopo avere inteso il parere dell'avvocato generale militare, se le variazioni da annullarsi si riferiscono a procedimento avvenuto dinanzi a tribunali militari, e partecipa le sue determinazioni al corpo che inoltrò la domanda, ed anche al distretto di leva se il proposto annullamento è approvato.

§ 23. Il corpo comunica all'interessato le determinazioni ministeriali, e nel caso sia stato ordinato l'annullamento, ne

rinnova il foglio individuale tralasciando d'inscriverví le variazioni od annotazioni annullate, e distrugge il foglio individuale antecedente.

§ 24. È abolito.

§ 25. Il distretto militare, ricevuta dal Ministero la partecipazione di cui al precedente § 22, fa sui propri ruoli le relative cancellazioni tirando linee orizzontali sulle scritturazioni da annullarsi ed apponendo di contro a tali cancellazioni un asterisco, il quale rimandi alla casella, *annotazioni eventuali*, ove sarà fatta l'annotazione seguente:

Annullata per determinazione ministeriale del . . . . . N. . . . divisione matricole.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **18**. — CAVALLI. — **Cavalli di agevolezza**. — 30 gennaio.

La statura minima dei cavalli da acquistarsi dal commercio mediante anticipazioni in danaro, e da ascriversi alla 2ª o 3ª categoria di quelli di agevolezza, deve essere di m. 1,46.

Nei verbali di visita o negli atti di compra, alla indicazione della categoria, deve aggiungersi quella della sotto-categoria lancieri o cavalleggeri, allorchè trattasi di cavalli da ascriversi alla 1ª.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **19**. — TRASPORTI MILITARI. — **Servizio dei treni direttissimi, e servizio viaggiatori alle Case Cantoniere**. — 30 gennaio.

Si porta a conoscenza delle autorità militari che la direzione generale delle società italiane per le strade ferrate del Mediterraneo coll'ordine di servizio N. 137 in data 26 novembre 1889 ha stabilite, in via di esperimento, le condizioni d'ammissione nei treni direttissimi da Torino e da Milano a Roma e viceversa, pei militari viaggianti con biglietti di 1ª e 2ª classe.

Tali condizioni sono le seguenti:

Le persone viaggianti sotto il regime delle concessioni speciali, come impiegati governativi, militari ecc. (escluse però tutte quelle categorie che devono formare comitive, come com-

pagnie teatrali, istituti d'istruzione) sono ammesse nei treni di cui sopra:

1° fra Torino e Pisa, senza condizioni di percorrenza;

2° fra Pisa e Roma, non che fra Milano e Pavia, Voghera e Tortona da una parte, e le stazioni oltre Novi dall'altra, soltanto per una percorrenza non inferiore a 140 chilometri.

Con altro ordine di servizio N. 210 in data 16 dicembre 1889, riguardante il servizio viaggiatori alle Case Cantoniere, la direzione dei trasporti della rete Adriatica prescrive quanto segue:

1° Il servizio viaggiatori alle Case Cantoniere è affidato ad un guardiano della manutenzione, il quale è incaricato di vendere i biglietti a prezzo intero ed anche di andata-ritorno per determinate stazioni e di ritirare quelli di cui sono in possesso i viaggiatori in arrivo.

2° Resta per conseguenza esclusa la distribuzione di qualunque categoria di biglietti a tariffa ridotta; e quindi tutti coloro che viaggiano a prezzi speciali o ridotti, cioè ragazzi, militari, impiegati governativi, titolari di biglietti di favore ecc. in partenza dalle fermate dovranno pagare a tariffa intera fino alla stazione più prossima in cui possono provvedersi di regolari biglietti a tariffa speciale o ridotta sulla presentazione dei prescritti documenti.

Il Sottosegretario di Stato — Corvetto.

CASE CANTONIERE (*Fermate*) *ammesse alla distribuzione dei biglietti.*

CASE CANTONIERE	Linee cui appartengono	Stazioni più prossime in cui si può provvedere il regolare biglietto a tariffa ridotta.
Arruno	Milano-Lecco	Olgiate Molgora Calolzio
Albano-S. Alessandro	Lecco-Bergamo-Rovato	Seriate Gorlago
Boschi S. Anna .	Pavia-Monselice . . .	Legnago Bevilacqua
Bonalbergo . . .	Foggia-Napoli	Montecalvo-Irpino Apice S. Arcangelo
Campocroce. . .	Venezia-Treviso . . .	Mogliano Preganziol
Cannole	Zollino-Otranto. . . .	Otranto Bagnolo del S.
Capralba	Cremona-Treviglio . .	Crema Caravaggio
Castione	Colico-Sondrio	S. Pietro Berbenno Sondrio
Cà Tron	Mestre-Portogruaro-Casarsa.	S. Michele del Quarto Meolo
Civate.	Lecco-Como.	Valmadrera Oggiono
Dubino	Colico-Chiavenna . . .	Novate Colico
Gaggio	Mestre-Portogruaro-Casarsa.	S. Michele del Quarto Mestre
Giurdignano . .	Zollino-Otranto. . . .	Otranto Bagnolo del S.
Levada	Belluno-Treviso . . .	Alano-Fener Cornuda
Lison	Mestre Portogruaro-Casarsa.	Portogruaro S. Stino di Livenza
Mandolossa. . .	Brescia-Iseo.	Borgo S. Giovanni Passirano
Morocco	Venezia-Treviso . . .	Mestre Mogliano-Veneto
Mestrino. . . .	Venezia-Verona . . .	Padova Poiana di Granfion
Mezzani-Rondani	Piadena-Parma . . .	Colorno Casalmaggiore

Molteggiana . . .	Mantova-Modena . . .	Suzzara
		Borgoforte
Paese Castagnole	Belluno-Treviso . . .	Treviso
		Paese Postioma
Pallarano. . . .	Ferrara-Argentina . .	Ferrara
		Montesanto
Pavia (Porta Garibaldi). . . .	Pavia-Cremona. . . .	Motta S. Damiano
		Pavia
Ponte Taro . . .	Piacenza Bologna . . .	Castelguelfo
		Parma
Ramodipalo. . .	Verona-Rovigo. . . .	Badia
		Lendinara
Rustignè	Treviso-Motta	Ponte di Piave
		Oderzo
Salvaterra. . . .	Verona-Rovigo. . . .	Badia Polesine
		Lendinara
Spercenigo . . .	Motta-Treviso	S. Biagio di Callalta
		Treviso
S. Apollinare con Selva	Rovigo-Loreo	Rovigo
		Lama
S. Pelogio . . .	Udine-Pontebba . . .	Tricesimo
		Reana del Roiale
S. Pietro di Legnago	Verona-Rovigo. . . .	Cerea
		Legnago
S. Trovaso . . .	Venezia-Treviso . . .	Preganziol
		Treviso
S. Zeno Folzano .	Brescia-Como	Brescia
		Bagnolo Mella
Talamona . . .	Colico-Sondrio	Morbegno
		Ardenno-Masino
Teglio Veneto. .	Mestre Portogruaro-Casarsa.	Sesto Cordovado
		Portogruaro
Trecella	Milano-Verona	Cassano d'Adda
		Melzo
Vercurago S. Girolamo	Milano Lecco	Calolzio
		Maggianico
Vignate	Milano-Treviglio . . .	Limito
		Melzo
Villa d'Adige . .	Verona-Rovigo	Castagnaro
		Badia Polesine
Villanova S. Pancrazio	Modena-Verona . . .	Modena
		Carpi
Zellarino. . . .	Venezia-Treviso . . .	Mestre
		Mogliano

N. **20**. — TRASPORTI MILITARI. — **Servizio cumulativo colla ferrovia *Novara-Seregno***. — 30 gennaio.

Si porta a conoscenza delle autorità militari che la società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, con suo ordine generale di servizio 12 gennaio 1890 N. 5, comunica che in seguito ad accordi intervenuti fra le amministrazioni interessate, il servizio cumulativo colla ferrovia *Novara-Seregno* sarà dal giorno 1 febbraio p. v. esteso per i trasporti militari, sempre limitatamente alle corrispondenze di cui qui appresso.

PROSPETTO *indicante le stazioni fra le quali ha luogo il servizio viaggiatori.*

STAZIONI DELLA RETE MEDITERRANEA			Stazioni della ferrovia *Novara-Seregno*
Albate Camerlata	Crugnola Cimbro	S. Ambrogio	Busto Arsizio
Albizzate	Cucciago	S. Antonino	Castano
Alpignano	Desio	S. Germano	Castellanza
Arona	Gallarate	S. Giano	Ceriana
Avigliana	Gazzada	Santhià	Cesano Maderno
Bardoneccbia	Genova P. P.	Savona	
Beaulard	Laveno Mombello	Sesto Calende	Galliate
Besuate	Legnago	Sesto S. Giovanni	Novara
Besozzo	Lissone Muggiò	Settimo	Rescaldina
Bianzè	Livorno Vercellese	Somma Lombarda	Saronno
Borgone			Turbigo
Borgo Vercelli	Magenta	Susa	Vanzaghello
Brandizzo	Meana	Ternate Varano	
Bregano Travedona	Milano Centrale	Torino P. N.	
	Monza	Torino P. S.	
Bussoleno	Mortara	Torino Succursale	
Camnago	Musocco		
Cantù Asnago	Oulx	Torrazza	
Carimate	Parabiago	Trecate	
Castelrosso	Ponzana	Tronzano	
Chiomonte	Rhò	Vanzago	
Chivasso	Rosta	Varese	
Collegno	Salbertrand	Vercelli	
Como S. Giovanni	Saluggia	Vergiate	
Condove	Sampierdarena	Vittuone	

Il Sottosegretario di Stato — CORVETTO

Roma, 1890 — Tip. C. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 15 febbraio

DICEMBRE 8. — R. Decreto N. 6563 (serie 3ª), che determina le zone di servitù militari adiacenti alle opere difensive nella Conca di Bardonecchia, *pag.* 61.
FEBBRAIO 1º — Formazione di un comando locale d'artiglieria in Vado, *pag.* 62.
» 1º — Regolamento pel trasporto sulle ferrovie dei feriti e malati in guerra, *pag.* 62.
» 1º — Divisa degli ufficiali alpini, *pag.* 63.
» 9 — Servizio cumulativo fra la Rete Adriatica e la ferrovia Novara-Seregno *pag.* 63.
— Decisioni di massima, *pag* 64.

ATTO N. **21**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto N. 6563 (serie 3ª) che determina le zone di servitù militari adiacenti alle opere difensive nella Conca di Bardonecchia**. — 8 dicembre.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 19 ottobre 1859, N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, N. 4258 (serie 3ª), che approva il Regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alle opere difensive nella Conca di Bardonecchia, vengono determinate, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dai piani annessi al presente firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1889.

UMBERTO. E. BERTOLÈ-VIALE.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 45ª (1889), *Atto* N. 233, pag. 649. — Nella 3ª riga del N. 5, *in luogo di:* (lire 16,16), *correggasi:* (lire 16,66).

N. **22**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE — **Formazione di un comando locale d'artiglieria in Vado**. — 1° febbraio.

È stabilito, a datare dal 1° marzo 1890, un comando locale d'artiglieria in Vado, alla dipendenza della direzione territoriale d'artiglieria di Genova.

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **23**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento pel trasporto sulle ferrovie dei feriti e malati in guerra.** — 1° febbraio.

È stato pubblicato il *Regolamento pel trasporto sulle ferrovie dei feriti e malati in guerra*, approvato con R. Decreto 24 novembre 1889.

Dovranno provvedersi, a carico della massa generale o delle spese d'ufficio:

a) di *una* copia del suddetto Regolamento:

i comandi di corpo d'armata;

i comandi di divisione territoriale ed il comando militare dell'isola di Sardegna;

i comandi di brigata;

le direzioni territoriali di sanità;

le direzioni territoriali di commissariato;

i comandi di distretto militare;

il comando degli stabilimenti militari di pena;

le legioni dei carabinieri reali;

le infermerie di presidio;

le biblioteche militari;

b) di *due* copie:

le scuole militari, tranne quella di applicazione di sanità militare, che se ne provvederà di N. 500;

gli ospedali militari principali e succursali;

c) di *cinque* copie:

l'ispettorato di sanità militare;

d) di *settantacinque* copie:

il comando del corpo di stato maggiore.

I comandanti di corpo ed i capi di servizio richiederanno all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari il numero di copie che loro occorrono, sia a senso di quanto sopra è prescritto, sia per gli ufficiali medici che desiderassero acquistare il Regolamento suddetto.

Il prezzo di ciascuna copia è di L. 0,75.

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **24**. — DIVISA E VESTIARIO. — **Divisa degli ufficiali alpini**. — 1° febbraio.

È fatta facoltà agli ufficiali alpini di far uso nelle escursioni in montagna ed in caso di guerra della mantellina per truppa (Cat. I, N. 577 e 578 del Modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi) che potranno prelevare a pagamento dai magazzini del corpo.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **25**. — TRASPORTI MILITARI. — **Servizio cumulativo fra la Rete Adriatica e la ferrovia *Novara-Seregno***. — 9 febbraio.

Si rende noto alle autorità militari che la Società Italiana per le strade ferrate meridionali, con suo ordine di servizio N. 16 in data 21 gennaio 1890, comunica che in seguito ad accordi intervenuti fra le amministrazioni interessate, il servizio cumulativo con la Società della ferrovia *Novara-Seregno* viene esteso anche ai trasporti militari, limitatamente per altro alle corrispondenze di cui appresso:

STAZIONI *ammesse alla corrispondenza diretta pel servizio viaggiatori e bagagli.*

Dalle stazioni seguenti della rete Adriatica (per quelle contradistinte della *Novara-Seregno* e viceversa (via *Seregno-Usmate*)	Busto Arsizio (N. S.)	Castano	Castellanza	Cesano Maderno (N. S.)	Gallarate	Novara	Savonno (N. S.)
Bergamo	Viaggiatori e bagaglio	Viaggiatori e bagaglio	Viaggiatori e bagaglio	Viaggiatori e bagaglio	Viaggiatori e bagaglio	V.B	Viaggiatori e bagaglio
Brescia						—	
Desenzano						—	
Lecco						—	
Lonigo						—	
Padova						—	
Palazzolo						V.B.	
Peschiera						—	
Ponte S. Pietro-Locate						V.B.	
S. Bonifacio						—	
Usmate-Carnate						V.B.	
Verona Porta Vescovo						—	
Venezia						—	
Vicenza						—	

(V. B. Viaggiatori Bagaglio).

Il Sottosegretario di Stato — Corvetto.

DECISIONI DI MASSIMA

93.

Dotazioni di cartucce da esercitazione e di caricatori di armi mod. 70-87. — Le disposizioni contenute nelle avvertenze allo specchio N. 3 dell'allegato B all'Istruzione sul servizio del materiale gruppo C (pag. 361) vanno interpretate nel senso che, per mantenere sempre a numero la propria dotazione di cartucce da esercitazione e di caricatori, i corpi possono prelevare annualmente un numero di tali materiali corrispondente ai consumi verificatisi nell'anno, avvertendo però che tali compensi non debbono oltrepassare, in ogni caso, il 10 % delle cartucce da esercitazione che si hanno in carico, ed il 3 % dei caricatori che si hanno in distribuzione; per cui, verificandosi maggiori perdite, il di più delle sostituzioni sarà a carico dei corpi. (*Div. Materiale d'artiglieria*).

94.

Fischietti per i graduati di truppa. — Per norma dei reggimenti di fanteria, bersaglieri, alpini e dei distretti militari i fischietti per i graduati di truppa (*Atto* 276 del 1889) devono essere provveduti soltanto per le compagnie de l'esercito permanente. Non occorrono per gli stati maggiori e i depositi reggimentali e neppure per i riparti allievi ufficiali di complemento e allievi sergenti e per le compagnie presidiarie, di milizia mobile e di milizia territoriale (*Div. Cont. corpi*).

95.

Lavatura delle robe di tela. — Pei corpi cui sono applicabili le norme contenute nel § 9 dell'*Atto* 269 del 1889 restano abrogate le contrarie disposizioni del § 1563 del Regolamento d'amministrazione circa il bucato periodico delle giubbe, dei pantaloni e delle tuose di tela.

Ciò non toglie però che i comandanti di corpo possano ordinare che anche questi, ed altri consimili oggetti di tela, siano dati a bucato tutte le volte risultino in tali condizioni da non poter essere convenientemente ripuliti colla lavatura fatta dal soldato (*Div. Cont. corpi*).

Roma, 1890 — Tip. C. Voglera.

DISPENSA 5ª — 1890 — PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicato il 22 febbraio

20. — Modificazioni alla Istruzione per le matricole del R. Esercito in data 1° luglio 1886, *pag.* 65.
20. — Norme contabili per l'esecuzione del Regolamento per il servizio ad economia del pane, dei viveri e del foraggio ai corpi del R. Esercito durante l'anno 1890, *pag.* 66.
21. — Abbattimento o morte dei quadrupedi di truppa, *pag.* 69.
21. — Aggiunte e varianti ad alcuni volumi di Istruzioni pratiche relativi all'artiglieria da fortezza, *pag.* 72.

Atto N. **26**. — MATRICOLA. — **Modificazioni alla Istruzione per le matricole del Regio esercito in data 1° luglio 1886**. — 19 febbraio.

Nel fine di porre in armonia le disposizioni contenute nel Tomo III dell'Istruzione per la mobilitazione del Regio esercito, in quanto riguarda la tenuta dei ruolini di posizione, Mod 250, per gli uomini in congedo, con quelle allo stesso scopo stabilite dall'Istruzione per le matricole in data 1° luglio 1886, il Ministero determina che a quest'ultima siano apportate le seguenti modificazioni:

Nel § 113, quale fu modificato con l'*Atto* 227 del 21 ottobre 1887, al secondo capoverso dove dice: « dei militari di 1ª e 2ª categoria » sostituire: « dei militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria.

Alla lettera *b*) dopo le parole: « pei militari di 2ª categoria » sostituire: « di 2ª e 3ª categoria » ed alle parole: « il discarico finale della leva » sostituire: « la chiusura del 2° periodo della leva ».

Cancellare l'intiero 5° capoverso che comincia: « Pei militari invece di 3ª categoria, ecc. ».

Il § 114 è abolito.

Nel § 198, all'ultimo capoverso quale fu modificato dal citato *Atto* 227, sostituire il seguente: « Le variazioni contem-
« plate nei fascicoli indicati alle lettere *b*) e *c*) sono comuni-
« cate per cura della sezione matricola allo stato maggiore,
« alla compagnia permanente ed all'ufficio speciale della mi-
« lizia mobile di mano in mano che avvengono mediante ap-
« posito elenco che dev'essere restituito munito di dichiara-
« zione della eseguita trascrizione sui ruolini Mod. 250 ».

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **27**. — SUSSISTENZE MILITARI. — **Norme contabili per l'esecuzione del Regolamento per il servizio ad economia del pane, dei viveri e del foraggio ai corpi del R. esercito durante l'anno 1890** (*Atto* 272, **1889**). — 20 febbraio.

Il Ministero determina quanto segue in ordine alle norme contabili da osservarsi per l'esecuzione del Regolamento approvato col R. Decreto 19 dicembre 1889 (*Atto* 271) e della relativa istruzione (*Atto* 272) per l'acquisto ad economia del pane, dei viveri e del foraggio.

1. Colla richiesta N. 218 per i servizi pane, viveri e foraggio ad economia i corpi domandano l'anticipazione dei fondi occorrenti per gli effettivi ed aggregati sulla base della forza presente nei presidii in cui i servizi non sono fatti dai magazzini delle sussistenze militari o dalle imprese per conto dello Stato, al giorno in cui si compila la richiesta moltiplicata per il numero di giorni per i quali si devono chiedere i fondi giusta il N. 5.

Nella richiesta sono indicate:

a) pel servizio pane: le giornate degli uomini che prelevano il pane in natura;

b) pel servizio viveri; le giornate degli uomini che convivono al rancio dei caporali e soldati;

c) pel servizio foraggio; le giornate dei cavalli presenti che ricevono il foraggio in natura, distinguendole come segue:

Giornate dei cavalli di ufficiali effettivi;

» » di truppa, effettivi ed aggregati;

» » di ufficiali aggregati e di ufficiali assegnati giusta i N.i 56 e 59 dell'*Atto* 272, 1889.

2. La dimostrazione della forza nelle richieste di anticipazione di fondi per i servizi pane, viveri e foraggio dovendo essere data in conformità della prescrizione contenuta nel numero precedente, sarà nelle richieste stesse ommessa la dichiarazione di cui al comma *b*) dei N.i 44 e 45 dell'*Atto* succitato e non troverà più applicazione la prescrizione di cui al comma *d*) degli stessi numeri.

3. Le richieste devono essere fatte:

trimestralmente dai distretti ed inoltre dalle amministrazioni i cui bisogni non superano la somma di L. 1000 nel trimestre;

mensilmente dai reggimenti di fanteria, bersaglieri ed alpini ed inoltre dalle amministrazioni i cui bisogni non superano la somma di L. 3500 nel trimestre;

quindicinalmente da tutte le altre amministrazioni.

4. Qualora per aumenti di forza, o per effetto della differenza fra i prezzi contrattuali e l'ammontare delle quote fisse che servono di base al conteggio delle razioni sulla richiesta mod. 218, riuscisse insufficiente il fondo di cassa a far fronte ai pagamenti ai fornitori, i corpi provvedono a mente del § 1176 del Regolamento d'amministrazione, trasmettendo il prospetto dei fondi occorrenti, mod. 303.

5. Nulla è innovato circa le domande degli assegni ordinari e circa le operazioni di conto corrente fra i corpi che hanno in aggregazione uomini e cavalli di truppa, e i corpi cui quelli e questi sono effettivi.

6. Le amministrazioni che eseguirono pagamenti per conto dello Stato per i servizi ad economia del pane, dei viveri e del foraggio, ne compilano il rendiconto al termine del trimestre, comprendendo nel medesimo l'importo, in base ai prezzi contrattuali:

del pane e dei viveri pagato per gli uomini effettivi e per gli aggregati d'altri corpi;

del foraggio per i cavalli di ufficiali di truppa effettivi ed aggregati, e per i cavalli degli ufficiali assegnati al corpo, a mente dei N. 56 e 59 dell'*Atto* 272, 1889, cioè dei comandi, direzioni ed uffici territoriali, e degli ufficiali in licenza o comunque isolati nel presidio.

7. Il rendiconto trimestrale, di cui al numero precedente, è compilato in triplice esemplare, sullo stampato mod. 400 del catalogo (R. 1887).

8. Nelle pagine interne del Rendiconto (partite a credito) sono fatti risultare, per ordine di data, i pagamenti fatti ai fornitori sotto deduzione, quando occorra, dell'importo delle multe che, giusta il N. 47 dell'*Atto* 272, 1889, sono applicate in conformità dell'art. 8 dell'*Atto* stesso.

In egual modo sono allibrate le spese per l'acquisto del sale al prezzo della tariffa per la vendita dei generi di privativa.

9. Nella quarta pagina del Rendiconto sono trascritti i mandati di anticipazione ricevuti, ed è stabilita la rimanenza a credito od a debito.

10. Gli epiloghi da compilarsi a mente del N. 49 dell'*Atto* 272, 1889, dei buoni stati rilasciati ai fornitori per le somministrazioni da loro fatte sono redatti:

a) sullo stampato mod. 809*a* del catalogo, quelli per le somministrazioni pane;

b) sullo stampato mod. 809*b* quelli per le somministrazioni viveri, e quelli per le somministrazioni foraggio.

Ciascun epilogo è in un solo originale, ma è corredato di una copia di esso.

11. L'epilogo dei buoni pane e quello dei buoni viveri comprendono indistintamente le somministrazioni fatte agli uomini effettivi ed a quelli aggregati, le cui quote cumulate continuano, come per il passato, ad essere dedotte sul rendiconto generale degli assegni, nel modo stabilito dal regolamento d'amministrazione.

12 L'epilogo dei buoni per le somministrazioni foraggio è invece distinto in tre parti:

a) dei buoni pel foraggio prelevato per i cavalli di ufficiali e di truppa effettivi al corpo e pel foraggio dei cavalli di truppa aggregati in corrispondenza colle deduzioni fatte sul rendiconto generale degli assegni;

b) dei buoni pel foraggio prelevato per i cavalli degli ufficiali aggregati e degli altri ufficiali del presidio, assegnati al corpo per il prelevamento del foraggio, salva l'eccezione di cui al seguente comma *c*);

c) dei buoni pel foraggio prelevato per i cavalli degli ufficiali amministrati dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

Nelle parti *b*) e *c*) dell'epilogo gli ufficiali sono indicati nominativamente e sono notate per ciascuno le razioni foraggio somministrate ai loro cavalli.

In calce all'epilogo sono trascritte le risultanze finali delle parti *a*) *b*) *c*) ed il totale generale dei prelevamenti.

13. Il corpo che ha ritirato dal fornitore buoni di foraggio per i cavalli degli ufficiali per i quali sono state compilate le parti *b*) e *c*) dell'epilogo, e che ne ha conseguentemente soddisfatto l'importo, trasmette un estratto della corrispondente parte al Consiglio d'amministrazione dal quale dipende l'ufficiale per i cui cavalli è stato somministrato il foraggio; e ciò agli effetti del § 1475 e seguenti del regolamento di amministrazione.

L'epilogo originale, e la copia di questo prescritta dall'ultimo comma del N. 9, rimangono a corredo del rendiconto.

14. I buoni per i vari prelevamenti debbono essere emessi colle norme e formalità vigenti.

15. Per inscrivere negli epiloghi i buoni coi quali siano state richieste razioni viveri incomplete, i corpi si valgono delle finche in bianco. In queste le razioni anzidette sono tradotte in quantità di derrate, e la quantità viene indicata nelle colonne in bianco della pagina a destra.

16. Le razioni foraggio devono essere inscritte sull'epilogo secondo le varie composizioni di fieno e di avena indicate sui buoni rilasciati, o per quantità di derrate se trattasi di prelevamenti a peso.

17. In calce a ciascun epilogo è operato il conteggio a valore contrattuale:

a) in ragione di g. 750, per quanto riguarda la razione pane;

b) in chilogrammi o litri di ciascuna derrata, per quanto riflette i viveri;

c) in quintali, pure di ciascun genere, per quanto ha tratto al foraggio.

18. Le derrate acquistate con convenzione sono indicate distinte da quelle acquistate con contrattazioni verbali.

19. Le risultanze a valore sugli epiloghi del pane, quelle sugli epiloghi dei viveri coll'aggiunta su questi dell'importo del sale, e le risultanze degli epiloghi del foraggio, devono corrispondere al totale delle partite di credito risultanti dai rendiconti corrispondenti, fatta deduzione dell'importo delle multe, giusta il N. 8.

20. Le anticipazioni ricevute dallo Stato e le spese fatte per il pagamento del pane, dei viveri e del foraggio sono dimostrate sul riassunto della contabilità interna (B. 1889) a colonna 24 per i servizi del pane e dei viveri, ed a colonna 25 per i servizi del foraggio.

Le rimanenze trimestrali di credito o di debito risultanti dal rendiconto sono dimostrate con apposita partita di bilancio.

21. Tutti i mandati di saldo saranno emessi con quietanza dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari il quale farà le operazioni di accreditamento alle rispettive amministrazioni.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **28**. — CAVALLI. — **Abbattimento o morte dei quadrupedi di truppa**. — 21 febbraio.

Il Ministero prescrive che, ogni qualvolta succede nei corpi l'abbattimento o la morte di quadrupedi di truppa, venga tosto trasmesso al Ministero (Direzione generale competente) per cura dei corpi stessi il relativo processo verbale conforme i moduli seguenti:

Mod. 1

. . . REGGIMENTO . . . . . .

Consiglio d'amministrazione permanente.

PROCESSO VERBALE constatante l'abbattimento di N. . . (1) . . . . . appartenent... al (2) . . . . . .

L'anno milleottocento . . . . . ed alli . . del mese di . . . . . in (3) . . . . . .

Sia noto a chi di ragione che, in seguito a proposta fatta di abbattere i . . . (1) . . . . . descritti nel sottoindicato stato signaletico per essere affett . . . dall . . . malatti . . ivi menzionat . . . si è proceduto ai voluti accertamenti per constatare l'identità de... quadruped... e la realtà dell... malatti. . denunciat...

Riconosciuto che i contrassegni de .. quadruped... corrispondono a quelli sotto indicati e che la malattia è precisamente quella stata segnalata, se ne ordinò l'abbattimento e quindi l'interramento che venne eseguito colle norme prescritte dalle vigenti disposizioni.

Il che si fa constare col presente verbale a cui va .. unit .. copi... dell... relazion... veterinari...

Fatto e chiuso l'anno, mese e giorno di cui sopra.

Numero di matricola	NOME	Sesso	Età anni	Mantello	Razza	Malattia	Luogo e data in cui venne l'abbattimento	Annotazioni (4)

I MEMBRI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Mod. 2

. . . REGGIMENTO . . . . . .

Consiglio d'amministrazione permanente.

PROCESSO VERBALE constatante la morte di N. . . . (1) . . . . . appartenent... al (2) . . . . . .

L'anno milleottocento . . . . . ed alli . . del mese di . . . . . in (3) . . . . . .

Sia noto a chi di ragione che essendo stata denunziata la morte de . . . (4) . . . . . descritt.. nel sottoindicato stato signaletico, si è proceduto ai voluti accertamenti ed essendo risultato dalla visita operata che la morte avvenne realmente per l... malatti... stat... segnalat... se ne ordinò l'interramento che venne eseguito colle norme prescritte dalle vigenti disposizioni.

Il che si fa constare col presente verbale a cui va... unit... copi... dell... relazion... veterinari...

Fatto e chiuso l'anno, mese e giorno di cui sopra.

Numero di matricola	NOME	Sesso	Età anni	Mantello	Razza	Malattia	Luogo e giorno della morte	Annotazioni (5)

I MEMBRI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

(1) Cavalli muli o semplicemente quadrupedi nel caso che il verbale tratti contemporaneamente di cavalli e muli.
(2) Reggimento a cui appartiene il quadrupede.
(3) Sede del Consiglio d'amministrazione permanente.
(4) Trattandosi di cavalli e muli promiscuamente indicare la specie.

E' abolito l'*Atto* 198 della *Raccolta* del *Giornale militare.*

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

N. 29. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti ad alcuni volumi di Istruzioni pratiche relativi all'artiglieria da fortezza.** — 21 febbraio.

È stato stampato un fascicolo di aggiunte e varianti ai seguenti volumi di Istruzioni pratiche relativi all'artiglieria da fortezza:

Volume III, Tit. I — Istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio (edizione 1883);
Volume III, Tit. IV — Istruzione sul servizio delle artiglierie da costa (edizione 1888);
Volume VII, Tit. V — Istruzione sul puntamento e tiro delle artiglierie d'assedio (edizione 1883);
Volume VIII, Tit. III — Istruzione sui paiuoli (edizione 1889).

I comandi, corpi, uffici e scuole ne acquisteranno un numero di copie eguale al numero di quello fra i volumi cui le varianti si riferiscono che essi hanno in dotazione in maggior quantità.

Le relative richieste saranno inviate all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari ed in esse saranno comprese le copie che gli ufficiali desiderassero acquistare per proprio conto.

Il prezzo del fascicolo è di cent. 15.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

Roma, 1890 — Tip. C. Voghera.

278

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 1° marzo

FEBBRAIO 24. — Computo delle campagne d'Africa, *pag.* 73.
» 26. — Caricatori d'armi mod. 70/87 per i distaccamenti dei reggimenti fanteria di linea e bersaglieri, ***pag.*** 75.
» 26. — Sostituzione del comando *mare* a quello di *marche* per le armi di artiglieria e del genio, ***pag.*** 75.
» 27. — Servizio cumulativo colla ferrovia Albano Laziale-Genzano, *pag.* 75.
» — Decisioni di massima, ***pag.*** 76.

Atto N. **30**. — MATRICOLA. — **Computo delle campagne d'Africa**. — **24** febbraio.

Per il computo delle campagne d'Africa sono da osservarsi le norme seguenti:

1° Tutti i militari che si trovavano in Africa alla data del 20 gennaio 1887, o che vi furono destinati successivamente, hanno diritto al computo di una o più campagne, secondo la durata della loro permanenza in Africa, in conformità del disposto del R. Decreto 17 febbraio 1887 (1);

2° Il tempo utile per il computo delle campagne è valutato: per quelli che si trovavano in Africa il 20 gennaio 1887, da quella data al giorno dello sbarco in Italia per il ritorno; per quelli che vi andarono successivamente, dal giorno del loro imbarco per l'Africa a quello dello sbarco in Italia per il ritorno;

3° Hanno diritto al computo di una campagna coloro che, durante lo stato di guerra, *fecero parte delle truppe di Africa* per un tempo non maggiore di dodici mesi, e di due o più campagne coloro che ne fecero parte per un periodo, rispettivamente, non maggiore di mesi ventiquattro, trentasei, ecc.

Da tale massima è fatta eccezione per:

a) i militari che furono destinati alle truppe di Africa in seguito a loro domanda, dopo il 10 novembre 1888, e fu-

(1) A senso dell'art. 1 del regio Decreto 17 febbraio 1887, vennero dichiarate sul piede di guerra tanto le truppe dipendenti dal presidio di Massaua, quanto quelle dipendenti dal presidio di Assab; vedasi anche il N. 1 dell'*Atto* 44, del 1887.

rono poi fatti rimpatriare per inabilità od inettitudine, riconosciute preesistenti alla loro partenza dall'Italia, i quali, per aver diritto al còmputo d'una campagna, devono essere rimasti in Africa almeno sei mesi;

b) i militari che, dopo un anno di permanenza in Africa, chiesero di loro iniziativa il rimpatrio, i quali per aver diritto al còmputo di due campagne, devono essere rimasti in Africa almeno diciotto mesi;

c) i militari di truppa del corpo speciale d'Africa e quelli dell'esercito permanente ammessi nelle truppe indigene, pei quali non si còmputa come campagna il tempo che corre dal giorno del termine della ferma fino allo sbarco in Italia;

4° Ogni campagna dà diritto al militare ad una distinta inscrizione di essa a matricola;

5° Il millesimo, col quale la campagna è registrata a matricola, è quello dell'anno in cui ebbe principio lo stato di guerra, ovvero dell'anno nel quale il militare si imbarcò per l'Africa. Ad esempio, per un militare che siasi trovato in Africa il 20 gennaio 1887 (o che vi sia andato prima dello scadere di detto anno) e che non siavi rimasto oltre i dodici mesi, la formola dell'iscrizione a matricola sarà:

Campagna d'Africa 1887.

Se vi sarà rimasto per più di dodici mesi e meno di ventiquattro, la formola sarà:

Campagna d'Africa 1887.
Campagna d'Africa 1888.

E così di seguito se egli vi sarà rimasto oltre i mesi ventiquattro, trentasei, ecc.

Trattandosi invece di un militare andato in Africa nel 1888 la formola sarà:

Campagna d'Africa 1888.

E quando vi sia rimasto oltre i dodici mesi si aggiungerà:

Campagna d'Africa 1889.

Con tale sistema saranno registrate a matricola anche le campagne degli anni successivi: tenendo presenti le prescrizioni fatte alle lettere *a*) *b*) e *c*) del numero 3;

6° I militari mandati in Africa per ragioni di servizio, o con una speciale missione, senza appartenere ai quadri delle truppe d'Africa, come quelli che vi si recano volontariamente per licenza, non hanno diritto a còmputo di campagne;

7° Con le norme suaccennate sono pure computate le campagne del personale civile addetto alle truppe d'Africa.

Sono aboliti gli *Atti* 112 e 234 del 1888.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **31**. — ARMI E MUNIZIONI. — **Caricatori d'armi mod. 70/87 per i distaccamenti dei reggimenti fanteria di linea e bersaglieri**. — 26 febbraio.

Analogamente a quanto prescrive il § 3 (Allegato *B*) della Istruzione sul servizio del materiale gruppo *C* presso i corpi, per i complementi di cartucce a pallottola da distribuirsi, in caso di mobilitazione, ai militari appartenenti ai distaccamenti dei reggimenti fanteria di linea e bersaglieri, il Ministero determina che, fin dal tempo di pace, siano dati in consegna ai distaccamenti stessi anche i complementi di caricatori di armi mod. 70/87, occorrenti per il passaggio al piede di guerra dei militari che ad essi appartengono.

Ciascun reggimento fanteria di linea o di bersaglieri, aventi reparti distaccati, nell'ottemperare alla suaccennata prescrizione, effettuerà le conseguenti spedizioni di caricatori a carico del capitolo 30 del bilancio ordinario.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **32**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Sostituzione del comando *Marc'* a quello di *Marche* per le armi di artiglieria e del genio**. — 26 febbraio.

A similitudine di quanto è già stato adottato per le armi di fanteria e cavalleria, questo Ministero determina che, d'ora innanzi, anche le armi d'artiglieria e del genio facciano uso del comando di *Marc'* in vece di quello di *Marche*. In conseguenza dovranno intendersi in tal senso modificati tutti i volumi di Istruzioni pratiche delle armi predette.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **33**. — TRASPORTI MILITARI. — **Servizio cumulativo colla ferrovia *Albano Laziale-Cecchina***. — 27 febbraio.

Ad evitare erronee interpretazioni circa i trasporti militari in servizio cumulativo dalle stazioni della linea *Albano Laziale-Cecchina-Anzio-Nettuno*, a quelle delle reti Adriatica e Mediterranea, di cui tratta l'*Atto* N. 199 del 1888, si porta a conoscenza delle autorità militari che per formare i prezzi complessivi dei trasporti militari nel servizio cumulativo anzidetto si dovrà aggiungere ai prezzi risultanti in base alla

distanza per Cecchina, quelli da Cecchina alla stazione destinataria; il che, in altri termini, significa doversi, tra i percorsi delle grandi reti e quelli della ferrovia *Albano Laziale-Anzio-Nettuno* (ferrovia Veneta) applicare le tasse separatamente e formare un totale complessivo, non essendo ammesso il cumulo delle percorrenze.

Il Sottosegretario di Stato — CORVETTO.

DECISIONI DI MASSIMA

96.

Pagamenti ai fornitori per provviste. — Qualora, a senso del § 241 della *Istruzione sulla stipulazione dei contratti*, un fornitore chieda per provviste fatte di essere pagato con vaglia postale, bancario o con altri simili mezzi, senza il contemporaneo invio della correlativa ricevuta, le amministrazioni dei corpi potranno egualmente effettuare il pagamento nel modo richiesto, avvertendo peraltro, se si tratta di vaglia bancario o simile, di farne la spedizione in lettera raccomandata a spese e rischio del fornitore.

In questi casi, se si effettua il pagamento con vaglia postale, sarà provvisoriamente allegato come titolo giustificativo della operazione di cassa la lettera del fornitore di richiesta del pagamento con annessovi lo scontrino del vaglia; se si eseguisce con uno degli altri mezzi suindicati, servirà di provvisorio titolo giustificativo la stessa lettera del fornitore unitamente alla ricevuta della lettera raccomandata spedita (*Divisione Contab. Corpi*).

Roma, 1890 — Tip. C. Voghera.

278

DISPENSA 7ª 1890 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata l'8 marzo

ATTO 3. — Adozione della cinghia di caricamento con catenella per trasporti a salma, *pag.* 77.

» 5. — Insequestrabilità e non cedibilità delle paghe degli impiegati straordinari in servizio dello Stato, *pag.* 78.

» Norme per la tenuta dei ruoli matricolari dei quadrupedi di truppa, *pag.* 78.

VITTORIO EMANUELE BIBLIOTECA

Atto N. **34**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione della cinghia di caricamento, con catenella, per trasporti a salma**. — 3 marzo.

È adottata ed introdotta in servizio presso i reggimenti alpini, una nuova *Cinghia di caricamento, con catenella, per trasporti a salma*, la quale deve servire a tenere riuniti i materiali d'equipaggiamento che concorrono alla formazione dei carichi laterali da trasportarsi a soma, con qualunque delle specie di bardature da salma attualmente in servizio presso i detti reggimenti; e nei basti, inoltre, a sospendere i carichi oradetti agli appositi ganci.

Le cinghie che si assegnano ai reggimenti alpini sono nella ragione di N 4 per ogni mulo porta-equipaggiamento, e dovranno richiedersi all'opificio arredi militari, il quale è stato incaricato del loro allestimento e della loro distribuzione. Dall'opificio stesso ogni reggimento riceverà inoltre il relativo campione di cinghia, da assumersi in carico sul registro 328, gruppo *C*, pagandone direttamente l'importo a quella direzione mediante operazione di conto corrente.

Conseguentemente alla sopramenzionata adozione, saranno fatte per cura di questo Ministero le corrispondenti aggiunte al tomo II dell'Istruzione per la mobilitazione, all'Istruzione sulle salmerie degli alpini ed al Modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio.

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 6, *Atto* N 30, pag. 74. — Alla lettera *o*) *dopo le parole*: i militari che, *aggiungere*: partiti dall'Italia dal 10 novembre 1888 in poi,

N. **35**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Insequestrabilità e non cedibilità delle paghe degli impiegati straordinari in servizio dello Stato**. — 5 marzo.

Con sentenza del 15 febbraio decorso la Corte di cassazione di Roma ha risoluto che alla guisa stessa di quanto è stabilito per gli assegni degli impiegati di ruolo, non siano cedibili nè sequestrabili le paghe degli impiegati straordinari presso le pubbliche amministrazioni.

Questo Ministero ne informa le amministrazioni dei corpi e gli uffici dipendenti per il caso che vi si trovino a prestare servizio impiegati straordinari.

Il Sottosegretario di Stato — CORVETTO.

N. **36**. — MATRICOLA — **Norme per la tenuta dei ruoli matricolari dei quadrupedi di truppa**. — 5 marzo.

Allo scopo di dare maggiore uniformità alla tenuta della matricola dei quadrupedi di truppa dei vari corpi del R. Esercito, il Ministero prescrive che siano, d'ora innanzi, osservate le norme seguenti:

1° Tutti i quadrupedi di truppa in forza debbono essere descritti sul ruolo matricolare dei quadrupedi mod. 172 (vedasi allegato A al presente) colle indicazioni accennate secondo i differenti casi ad ogni casella.

I corpi che hanno in consegna cavalli e muli dovranno tenere due distinti ruoli, l'uno pei cavalli, l'altro pei muli;

2° I quadrupedi così inscritti debbono figurare sul rispettivo ruolo sotto un numero d'ordine progressivo detto « *numero di matricola* », mercè il quale possano facilmente venire rintracciati in caso di bisogno.

Per ogni quadrupede dovrà essere indicato il nome, il sesso, il mantello, la statura ed i segni particolari e la rimonta alla quale appartiene, il che costituisce ciò che chiamasi « *stato signaletico* » del quadrupede;

3° Su detti ruoli verranno segnate tutte le variazioni, che dal momento dell'iscrizione del cavallo possono mutarne o modificarne la posizione rispetto al servizio che deve prestare, e quindi di vendita, riforma, morte, abbattimento, concessione quale cavallo d'agevolezza, ecc.

Tali variazioni potranno solo venir inscritte sul rispettivo ruolo dopo che il Ministero ne avrà data l'approvazione di cui al seguente N. 8;

4° Le formule delle variazioni, che più comunemente possono occorrere, sono indicate nell'allegato A e ad essi i corpi debbono attenersi nella loro compilazione, mentre le prenderanno semplicemente a norma nei casi analoghi;

5° Rispetto alla loro inscrizione sul ruolo matricolare, i quadrupedi distinguonsi in *numeri nuovi* se vengono inscritti per la prima volta; *numeri esistenti* se già trovansi sul ruolo matricolare;

6° Le variazioni matricolari saranno redatte tenendo distinte sempre quelle relative ai numeri nuovi da quelle che si riferiscono ai numeri esistenti e compilando le prime sugli elenchi mod. 173 (allegato B) e le seconde sul mod. 174 (allegato C) annessi al presente *Atto*.

Non occorrerà di corredare gli elenchi di variazioni dei verbali di morte o di abbattimento, dovendo questi essere trasmessi volta per volta durante il mese al Ministero (Direzione generale competente) (*Atto* N. 28 del 1890).

I corpi di fanteria dovranno però unire agli elenchi mod. 173, quali documenti giustificativi delle variazioni, i verbali di acquisto.

Le variazioni relative ai muli dovranno formare oggetto di appositi elenchi separati da quelli delle variazioni dei cavalli;

7° Nei primi dieci giorni d'ogni mese tutti i corpi che hanno quadrupedi di truppa trasmetteranno al Ministero (Direzione generale fanteria e cavalleria se di cavalleria; Direzione generale d'artiglieria se di artiglieria; Direzione generale del genio se del genio, e alla Direzione generale dei servizi amministrativi se corpi di fanteria) l'elenco in duplice copia delle variazioni matricolari avvenute nei medesimi durante il mese precedente;

8° Il Ministero esamina le variazioni matricolari onde accertarsi se vennero osservate le varie disposizioni emanate, e respinge, all'occorrenza, al corpo interessato quelle riscontrate irregolari, annullando quelle risguardanti fatti compiuti contrariamente al disposto dai regolamenti.

Se nulla ha da osservare, restituisce al corpo una delle due copie debitamente approvata;

9° Ove durante il mese non fossero avvenute variazioni di sorta, i corpi ne daranno semplice partecipazione al Ministero mediante lettera.

Qualora per omissione od altri motivi fosse necessario l'invio di elenchi suppletivi, questi dovranno portare l'indicazione del mese cui si riferiscono;

10° Le rettificazioni od aggiunte che occorra fare allo stato signaletico dei quadrupedi già inscritti devono essere proposte dai corpi al Ministero (Direzione generale competente) trasmettendogli apposito elenco di rettificazioni mod. 174 A (allegato D) in duplice copia, una delle quali debitamente approvata verrà restituita;

11° I puledri che per avventura nascessero da cavalle di truppa non dovranno essere inscritti sul ruolo matricolare mod. 172, ma soltanto su apposito ruolo formato con stampati del mod. 171.

Le variazioni che in essi avvengono avranno effetto soltanto per rapporto ai conti interni dei corpi;

12° In quanto ai quadrupedi di truppa dei carabinieri reali le norme contenute nel presente *Atto* sono applicabili solo a quelli di proprietà dello Stato;

13° Sono abolite tutte le precedenti disposizioni relative alla matricola dei quadrupedi di truppa del R. Esercito, fatta eccezione delle speciali disposizioni concernenti i quadrupedi dei presidi d'Africa.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

MODELLO N. 172
del catalogo

ALLEGATO A
(Atto N. 36 del 1890)

(1) . . . . . .

RUOLO MATRICOLARE

dei (2) . . . . *di truppa del suddetto* (1) . . . . . .

Dal N. . . . . al N. . . . .
Volume . . .

(1) Corpo od istituto militare.
(2) Cavalli o muli.

Numero di matricola	NOME DEL QUADRUPEDE sesso connotati e statura	Data della rimonta (1)	Razza ed età all'epoca della rimonta (2)	Prezzo di acquisto (3)	Compagnia squadrone o batteria
487	**Ardito** *Sesso* maschio *Mantello* baio castagno *Segni particolari* stella in fronte, piccolo liscio fra le nari, $\frac{+}{PA}$ coscia destra *Statura* m. 1,56	1889 6 genn.	Veneta anni 7	» »	3ª B.
488	**Furore** *Sesso* maschio *Mantello* morello *Segni particolari* fiore in fronte, macchie bianche al costato destro *Statura* m. 1,59	1889 5 ott.	Inglese anni 5	750 »	S. M.
489	**Norma** *Sesso* femmina *Mantello* sauro *Segni particolari* leggermente rabicano alla groppa *Statura* m. 1,54 ½	1889 15 ott.	Napoletana (regione Adriatica) anni 5	600 »	6ª S.

(1) Per data della rimonta devesi intendere quella sotto la quale un quadrupede viene compreso di posizione che possono verificarsi durante la permanenza del quadrupede stesso al servizio d 1888. — (3) Tale indicazione è richiesta soltanto nel caso di acquisto diretto dal commercio o a mezzo fece la distribuzione. — (5) Indicare il grado, cognome, nome e corpo dell'ufficiale che ha preleva di rimonta. — (7) Indicare da qual corpo il quadrupede fece passaggio. — (8) Indicare la scuola e corpo dell'ufficiale restituente o cedente. — (11) Motivo della restituzione o cessione (collocamento l'abbattimento. — (13) Indicare il motivo.

VARIAZIONI

Avuto dal Deposito di allevamento cavalli di . . . . . (4) ove era ascritto al N. . . di matricola, il . . . . . .
Concesso d'agevolezze al (5) . . . . . il . . . . . .

Acquistato dalla Commissione di rimonta presieduta dal (6) . . . . portando il N. . . . di rimonta
oppure: Avuto dal (7) . . . . . ove era ascritto al N. . . . . di matricola.
Passato alla regia scuola di medicina veterinaria di (8) . . . . . perchè (9) . . . . . .

Restituito . . . . *oppure:* Ceduto al corpo dal (10) . . . in seguito a (11) . . . . il . . . . .
Venduto per riforma il . . . . .
oppure: Morto il . . . . . .
ovvero: Abbattuto per (12) . . . . . il . . . . . .
o. Venduto ai macelli di carne equina per (13) . . . . il . . .

per la prima volta fra quelli di truppa e quindi resta invariata ad onta dei successivi cambiamenti l'esercito. — (3) Per la designazione delle razze i corpi si atterranno alle prescrizioni dell'*Atto* N. 176 del di rimonte di cavalli o muli di pronto servizio. — (4) Indicare il Deposito d'allevamento cavalli che il cavallo. — (5) Indicare il grado, arma, cognome e nome dell'ufficiale che presiedette la Commissione medicina veterinaria cui fece passaggio e (9) il motivo del passaggio. — (10) Grado, cognome, nome in . . . . . ; trasferimento a . . . . . ecc. . . . .). — (12) Causa per la quale venne deciso

MODELLO N. 173
del catalogo

ALLEGATO B
(Atto N. 36 del 1890).

(1) . . . . . .

MATRICOLA DEI (2) . . . .

NUMERI NUOVI

VARIAZIONI

avvenute durante il mese di . . . . . 18 . .

(1) Corpo od istituto militare.
(2) Indicare se cavalli o muli.

Numero di matricola	NOME DEL QUADRUPEDE sesso connotati e statura	Data della rimonta	Razza ed età all'epoca della rimonta	Prezzo di acquisto (1)	Compagnia squadrone o batteria
487	**Ardito** *Sesso* maschio *Mantello* baio castagno *Segni particolari* stella in fronte, piccolo liscio fra le nari + ⌓ coscia destra PA *Statura* m. 1.56	1889 6 genn.	Veneta anni 7	750	»	3ª squad.
		1889 14 genn.	Inglese anni 8	»	»	5ª B.
		1889 19 genn.	Napoletana (regione Adriatica) anni 6	»	»	S. M.
		1889 21 genn.	Emiliana anni 8½	600	»	2ª C. T.

(7) IL . . . . . .

(1) Tale indicazione è richiesta soltanto nel caso di acquisto diretto dal commercio o a mezzo presidente. — (3) Indicare da quale deposito. — (4) Indicare da quale reggimento o corpo. — (5) (7) Grado e firma dell'ufficiale incaricato della compilazione dell'elenco.

VARIAZIONI

Acquistato dalla Commissione di rimonta presieduta dal (2) . . . . . .

Avuto dal Deposito d'allevamento cavalli di (3) . . . . . ove era ascritto al N. . . . di matricola, il . . . . . .

Avuto dal reggimento (4). . . . . ov'era ascritto al N. . . . di matricola, il . . . . . .

Restituito . . . . . *oppure:* Ceduto dal (5) . . . . . in seguito a (6) . . . . . il . . . . . .

IL RELATORE DEL CONSIGLIO

di rimonta di cavalli o muli di pronto servizio. — (2) Indicare il grado, arma, cognome e nome del dicare il grado, cognome, nome ed il reggimento cui appartiene l'ufficiale. — (6) Indicare il motivo. —

MODELLO N. 174
del catalogo

ALLEGATO **C**

(*Atto* N. 36 del 1890).

(1) . . . . . .

MATRICOLA DEI (2) . . . . .

NUMERI ESISTENTI

ELENCO DELLE VARIAZIONI

avvenute durante il mese di . . . . . 18 . .

Numero di matricola	NOME del quadrupede	Compagnia squadrone o batteria	VARIAZIONI
487	**Ardito**	3ª squad.	*a*) Venduto per (3). . . . il . . . *b*) Venduto ai macelli di carne equina (3) . . . . . il . . . . . *c*) Abbattuto per (4) . . . il . . . *d*) Morto in seguito a (4) . . . . . il . . . . *e*) Passato alla regia scuola di medicina veterinaria di (5) . . . . . perchè (4) . . . . . il . . . . . *f*) Passato in seguito ad ordine del . . . . . al (6) . . . . . ove venne ascritto al N. . . di matricola il . . . . . . *g*) Concesso d'agevolezza al (7) . . . il . . . . . *h*) Restituito al fornitore (8) . . . . . perchè affetto da vizio redibitorio il . . . . .

(9) IL . . . . . .

IL RELATORE DEL CONSIGLIO

(1) Corpo od istituto militare. — (2) Indicare se cavalli o muli. — (3) Indicare il motivo. — (4) Indicare la malattia. — (5) Indicare la città. — (6) Indicare il corpo. — (7) Indicare il grado, cognome, nome ed il corpo cui appartiene l'ufficiale. — (8) Indicare il cognome e nome. — (9) Grado e firma dell'ufficiale incaricato della compilazione dell'elenco.

MODELLO N. 174 A
del catalogo

ALLEGATO **D**

(*Atto* N. 36 del 1890).

(1) . . . . . .

ELENCO di proposte per rettificazioni agli stati signaletici dei quadrupedi di truppa del suddetto [1] . . . . . .

(1) Corpo od istituto militare.

Connotati od altre indicazioni esistenti a matricola

Numero di matricola	NOME DEL QUADRUPEDE sesso connotati e statura	Data della rimonta	Razza ed età all'epoca della rimonta	Prezzo di acquisto	*Variazioni*
487	**Ardito** *Sesso* maschio *Mantello* baio castagno *Segni particolari* stella in fronte, piccolo liscio fra le nari. $\frac{+}{\text{PA}}$ coscia destra *Statura* m. 1,56	1889 6 genn	Veneta anni 7	750 »	Acquistato dalla Commissione di rimonta presieduta dal . . . .

(1) IL . . . . . .

(1) Grado e firma dell'ufficiale incaricato della compilazione dell'elenco.

Connotati od altre indicazioni da rettificare

Numero di matricola	NOME DEL QUADRUPEDE sesso connotati e statura	Data della rimonta	Razza ed età all'epoca della rimonta	Prezzo di acquisto	*Variazioni*
487	**Ardito** *Sesso* maschio *Mantello* morello maltinto *Segni particolari* stella in fronte bevente in bianco d'ambo le labbra, rabicano alle posteriori. PM coscia sinistra *Statura* m. 1,58	1889 6 genn.	Lombarda anni 6	750 »	Acquistato dalla Commissione di rimonta presieduta dal . . . .

Il Relatore del Consiglio

Roma, 1890 — Tip. C. Voghera

278

PARTE SUPPLEMENTARE 8ª **1890** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 18 marzo

GENNAIO 27. — R. Decreto, N. 6627 (serie 3ª), relativo alle zone di servitù militari adiacenti alla cinta di sicurezza di Spezia ed all'opera mista di Monte Castellazzo, *pag.* 93.

MARZO 3. — Aggiunte, varianti e correzioni all'Istruzione sulle armi per la fanteria, *pag.* 94.

» 10. — Istruzione per il servizio di avanscoperta, *pag.* 97.

» 13. — Aggiunte al Volume II, Titolo I delle Istruzioni pratiche d'artiglieria (Ca' valcare e condurre), *pag.* 98.

» 13. — Soppressione della associazione vestiario, *pag.* 98.

———— — Decisione di massima, *pag.* 100.

ATTO N. 37. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto N. 6627 (serie 3ª), relativo alle zone di servitù militari adiacenti alla cinta di sicurezza di Spezia ed all'opera mista di Monte Castellazzo.** — 27 gennaio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 19 ottobre 1859, N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, N. 4258 (serie 3ª), che approva il Regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alla cinta di sicurezza di Spezia ed all'opera mista di Monte Castellazzo, vengono determinate, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dai piani annessi al presente, firmati d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello

Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1890.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

N. **38**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte, varianti e correzioni all'Istruzione sulle armi per la fanteria**. — 3 *marzo*.

Pag. 7, linea 18ª, *invece di:* parti di ricambio, *leggasi:* parti d'armi di ricambio.

Pag. 7, linea 20ª, *invece di:* parti di ricambio, *leggasi:* parti d'armi di ricambio.

Pag. 9, linea 9ª, *invece di:* accessosi, *leggasi:* accessori.

Pag. 9, linea 10ª, *invece di:* parti di ricambio, *leggasi:* parti d'armi di ricambio.

Pag. 9, *cancellare:* tutto intero il N. 3, che deve essere così formulato:

3. Le prescrizioni date da questa Istruzione devono sempre scrupolosamente seguirsi, nè sarà lecito mai alterarle, salvo occorra di apportare ad essa qualche variante prescritta dal tomo II delle Istruzioni per la formazione di guerra e la mobilitazione del R. esercito, in vigore, oppure dal quaderno delle Serie.

Pag. 10, linee 25ª-26ª, *invece di:* invoglio di latta per caricatore, *leggasi:* un invoglio di latta per caricatori con entro 6 caricatori vuoti.

Pag. 10, linee 26ª-27ª, *cancellare:* sei caricatori vuoti collocati nell'invoglio suddetto.

Pag. 10, linea 32ª, *cancellare:* più.

Pag. 10, linee 21ª e 35ª, *invece di:* squadriglia, *leggasi:* squadra.

Pag. 11, linee 4ª e 16ª, *invece di:* squadriglia, *leggasi:* squadra.

Pag. 11, linea 13ª, *invece di:* parti di ricambio, *leggasi:* parti d'armi di ricambio.

Pag. 12, linea 12ª e seguenti, *dopo le parole:* sistema Vetterli, *aggiungere:* a retrocarica, cartuccia metallica, a caricamento successivo, con otturatore scorrevole e percussore centrale spinto da molla spirale, ridotto a tiro rapido secondo il sistema Vitali, mediante l'applicazione di una scatola serbatoio

capace di quattro cartucce. Il caricamento del serbatoio si può eseguire con una o due cartucce alla volta, oppure con tutte quattro insieme, adoperando un caricatore.

Pag. 13, linea 23ª, *invece di*: parete, *leggasi*: parte.

Pag. 17, dopo la linea 13ª, *aggiungasi*: "lo spacco pel passaggio della chiavetta.

Pag. 17, linea 11ª, *invece di*: vite d'arresto, *leggasi*: vite dell'anello d'arresto.

Pag. 18, linea 18ª, *invece di*: col cilindro, *leggasi*: sul cilindro.

Pag. 19, linee 34ª e 35ª, *invece di*: "un risalto circolare ove si assesta ecc., *leggasi*: un risalto circolare che entrando nell'incastro dell'estremità posteriore del cilindro, fa sì che la spaccatura per le alette non si possa restringere.

Pag. 19, dopo la linea 35ª, *aggiungasi*: "la chiocciola per avvitare la calotta sul cilindro.

Aggiungasi: "Un incavo circolare ove si assesta la molla spirale.

Pag. 21, linee 17ª e 18ª, *cancellare le parole*: serve di appoggio alla mano quando si vuole sparare il fucile.

Pag. 21, linee 27ª e 28ª, *invece di*: La curvatura, *leggasi*: "La curvatura, e poi si cancelli tutto il resto.

Pag. 23, ultima linea, *invece di*: calciolo, *leggasi*: calcio.

Pag. 25, linea 20ª, dopo baionetta, *aggiungasi*: senza fodero.

Pag. 25, linee 10ª, 11ª e 12ª, *cancellare tutta la parte dopo*: La curvatura.

Pag. 28, linea 6ª, *togliere l'asterisco dopo*: La testa.

Pag. 29, linea 1ª, *invece di*: della canna, *leggasi*: della bocca della canna.

Pag. 30, linea 14ª, *cancellare la parola*: gemelli.

Pag. 31, linea 3ª, *invece di*: per armi M. 70/87, *leggasi*: per armi M. 1870 e M. 70/87.

Pag. 33, 1ª linea della nota (2), *invece di*: per armi M. 70/87, *leggasi*: per armi M. 1870 e M. 70/87.

Pag. 47, linea 6ª, *invece di*: le viti dell'anello d'arresto, *leggasi*: la vite dell'anello d'arresto.

Pag. 50, linea 17ª, *dopo le parole*: dentro, *aggiungere*: od anche con lo spillo dell'ampollino da olio, quando s'incontri difficoltà con gli steccheti.

Pag. 50, linea 30ª, *invece di*: lamolla, *leggasi*: la molla.

Pag. 53, linea 25ª, *invece di*: fine, *leggasi*: fino.

Pag. 55, linea 29ª, *invece di*: dorata, *leggasi*: dosata.

Pag. 56, linee 5 ultime", *dopo*: inverniciare, si metta punto

fermo e poi *s'aggiunga*: Per ciò fare il modo più adatto è quello di porre un poco di manteca nel mezzo d'una pezzetta di tela usata e, rialzandone i lembi, farne una pallottolina, con la quale, strofinando il cuoio, si fa sprizzare la manteca dal tessuto; si lascia svaporare ecc.

Pag. 57, linee 2ª, 5ª e 6ª, *invece di*: parti di ricambio, *leggasi*: parti d'armi di ricambio.

Pag. 58, linea 18ª, *invece di*: le viti di culatta, *leggasi*: le viti di molla di culatta.

Pag. 60, linea 1ª, *invece di*: non siano troppo poco, *leggasi*: non siano troppo o troppo poco ecc.

Pag. 62, linea 20ª, *invece di*: anello d'attrito, *leggasi*: anello d'arresto.

Pag. 63, *cancellare*: l'ultimo alinea del N. 82.

Pag. 63, linee 5ª, 10ª e 11ª, *dopo*: parti, *aggiungasi*: d'armi.

Pag. 68, linea 4ª, *invece di*: compagnia, *leggasi*: compagnie.

Pag. 74, linea 10ª, *invece di*: 178, *scrivasi*: 184.

Pag. 74, linea 19ª, *invece di*: 147, *scrivasi*: 152.

Pag. 74, linea 27ª, *invece di*: 144, *scrivasi*: 148.

Pag. 74, linee 5ª, 9ª, 14ª, 18ª, 23ª e 27ª, *invece di*: parti di ricambio, *leggasi*: parti d'armi di ricambio.

Pag. 75, linea 7ª, *invece di*: ovvolgere, *leggasi*: avvolgere.

Pag. 76, linee 16ª e 26ª, *invece di*: parti di ricambio, *leggasi*: parti d'armi di ricambio.

Pag. 77, linea 8ª ultima, *invece di*: alterino, *leggasi*: alternino.

Pag. 77, linea 5ª ultima, *invece di*: allegate, *leggasi*: allogate.

Pag. 78, linea 6ª, *invece di*: parti di ricambio, *leggasi*: parti d'armi di ricambio.

Pag. 83, linea 16ª, *invece di*: quantità, *leggasi*: qualità.

Pag. 85, linea 5ª, *invece di*: vite, *leggasi*: viti.

Pag. 89, linea 3ª, *invece di*: parti di ricambio, *leggasi*: parti d'armi di ricambio.

Pag. 89, linea 2ª, *dopo la parola*: munizioni, *aggiungere*: di caricatori e di cartucce d'esercitazione.

Pag. 89, linea 15ª, *invece di*: chiusi, *scrivasi*: cuciti.

Pag. 89, linea 16ª, *dopo le parole*: di tela, *aggiungere*: ben stretti l'uno all'altro in modo da formare un tutto rigido.

Pag. 90, linea 23ª, *invece delle parole*: 136. In tempo di guerra la dotazione di munizioni è di, *scrivere*: 136. In tempo di guerra la dotazione di munizioni e di caricatori è quella stabilita dai relativi specchi del tomo II dell'Istruzione per la mobilitazione del R. esercito.

Pag 90, *cancellare la nota* (1) a piè della pagina.

Pag. 90 e 91, *cancellare:* il 2°, 3°, 4°, 5° e 6° alinea del N. 136, e *sostituirvi:*

Di tale dotazione:

3 pacchetti (24 cartucce) son portate nella giberna.

3 pacchetti (24 cartucce) son portate nella tasca da caricatori e riposte entro 6 caricatori.

I pacchetti restanti, chiusi nell'apposito sacchetto di tela, son riposti nella cassetta dello zaino.

Pag. 91, linea 18ª, dopo parti, *aggiungere:* d'armi.

Al N. 137, *sostituire il seguente:*

137. Ogni individuo armato di fucile e moschetto da truppe speciali M. 70/87 è provvisto degli accessori e parti d'armi di ricambio assegnatigli dal quaderno delle serie e delle bustetterie prescritte nel tomo II delle Istruzioni per la mobilitazione.

Dei predetti materiali:

il turacciolo guernisce ecc. (copiare gli ultimi 6 alinea dell'attuale N. 137).

Pag. 91, *cancellare la nota* (1) a piè della pagina.

Pag. 93, dopo l'ultima linea, *aggiungere:*

140. Se dopo aver affibbiate le cinghie da cartuccere coi rispettivi ganci a fibbia, conforme è richiesto dalla corporatura del soldato, i riscontri della cinghia sopravanzassero di tanto da nuocere all'estetica, si dovrà usare l'espediente qui appresso descritto:

Fatto ripiegare su se stesso il riscontro della cinghia, si introduce nella fibbia facendo passare l'ardiglione attraverso la cinghia raddoppiata in modo che l'estremità libera del riscontro riesca rivolta all'insù e coperta dalla cinghia stessa.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale

N. **39** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione per il servizio di avanscoperta** — 10 marzo.

È pubblicata ed andrà subito in vigore, in via di esperimento, una nuova *Istruzione per il servizio d'avanscoperta* in sostituzione di quella inserita nel capo I, libro V del Regolamento di servizio in guerra.

Ogni reggimento di cavalleria ne acquisterà 50 esemplari per uso degli uffici, degli ufficiali e dei graduati di truppa.

Ogni altro comando, corpo ed ufficio ne acquisterà il numero di copie che riterranno loro occorrenti.

Le richieste saranno dirette all'ufficio d'amministrazione di

personali militari vari, a senso del § 1526 del Regolamento d'amministrazione, e la spesa relativa sarà a carico della massa generale o delle spese d'ufficio.

Il prezzo della Istruzione è di cent. 15.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **40**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte al Volume II, Titolo I delle Istruzioni pratiche d'artiglieria (Cavalcare e condurre)**. — 13 marzo.

Questo Ministero, in seguito a proposta degli ispettori d'artiglieria da campagna e sentito il parere dell'ispettore generale d'artiglieria, ha determinato che anche ai soldati delle batterie da campagna sia fatta l'istruzione sull'andatura del galoppo limitatamente però alla marcia diretta individuale e per pezzo e per brevi tratti di cammino. Ha inoltre determinato che nelle batterie da campagna si faccia la scuola delle andature coi pezzi attaccati.

In base a tale determinazione è stato compilato un fascicolo di *Aggiunte al Vol. II, Tit. I* delle Istruzioni pratiche d'artiglieria (Cavalcare e condurre), le quali andranno tosto in vigore.

I comandi, corpi, uffici e scuole acquisteranno di tale fascicolo un numero di copie eguale a quello del volume predetto che essi hanno in dotazione.

Le relative richieste saranno inviate all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari ed in esse saranno comprese le copie che gli ufficiali desiderassero acquistare per proprio conto.

Il prezzo del fascicolo è di cent. 5.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **41** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA. — **Soppressione della associazione vestiario**. — 13 marzo.

La società anonima cooperativa tra gli ufficiali dell'esercito e dell'armata « *l'Unione Militare* », testè istituitasi, offrendo agli ufficiali servizi identici a quelli della associazione-vestiario esistente attualmente presso i corpi, quest'ultima non ha più sufficiente ragione d'esistere, potendo i vantaggi, che essa si proponeva, essere ora raggiunti ugualmente, e meglio, coll'opera della nuova associazione. Il Ministero determina pertanto quanto segue:

1° Dal 1° aprile 1890 l'associazione vestiario degli ufficiali, di cui nel capo II del titolo IX parte III del Regolamento d'amministrazione pei corpi del regio esercito, è soppressa.

Da questa data cesseranno quindi di essere fatte somministrazioni per conto della associazione e cesserà nei soci ogni obbligo di contributo per il fondo di scorta.

2° I panni e le tele e le altre robe di proprietà della associazione saranno alienate, entro il più breve termine, nel modo che i consigli d'amministrazione dei corpi crederanno migliori.

La differenza tra il valore di carico e il ricavato dalla vendita sarà imputata al fondo di scorta della associazione.

3° Chiusi i conti della associazione vestiario, l'attivo risultante, ossia il fondo di scorta, verrà accreditato all'ufficio d'amministrazione dei personali vari, presso il quale rimarrà a disposizione del Ministero.

Siffatta operazione di accredito sarà da tutti i corpi effettuata entro il mese di aprile, con l'invio di apposita nota mod. 347.

4° I debiti, che gli ufficiali risulteranno avere verso l'associazione vestiario alla data del 1° aprile, saranno scontati con le norme sin qui seguite; senonchè le ritenute mensili, per gli ufficiali sotto le armi, si intenderanno stabilite, qualunque sia il debito, nella misura seguente: ufficiali subalterni lire 5; capitani, lire 10; ufficiali superiori, lire 15.

Dove in qualche caso speciale, fatta ragione dello importo del debito, l'indicata ritenuta ridotta non fosse sufficiente ad estinguere l'intero debito nello spazio di tre anni, essa sarà dai consigli d'amministrazione elevata di quanto sia necessario per far sì che col 1° aprile 1893 ogni debito sia interamente estinto, procurando però che anche la nuova ritenuta sia rappresentata in numeri interi, cioè senza frazioni di lira.

Per contro gli ufficiali, che fossero oggi soggetti ad una ritenuta minore, continueranno a scontare il debito secondo la ritenuta in corso.

In ogni caso, gli ufficiali sono sempre in facoltà di estinguere il loro debito tutto in una volta od in rate maggiori di quelle stabilite.

5° Accadendo che per cambiamento di posizione di qualche debitore non fosse possibile ricuperare il debito interamente, le quote divenute inesigibili saranno a carico del fondo di scorta; epperò i corpi ne chiederanno, senza indugio, rimborso all'ufficio d'amministrazione dei personali vari.

Esaurita la liquidazione di tutti i debiti degli ufficiali verso l'associazione vestiario, ogni corpo ne darà avviso all'ufficio d'amministrazione anzidetto, dichiarando non avere più, per questo titolo, alcuna pendenza da sistemare.

6° Il fondo di scorta della soppressa associazione-vestiario, quale risulterà alla definitiva liquidazione dei conti, verrà impiegato secondo particolari disposizioni, che il Ministero si riserva di dare a suo tempo, in servizi di utilità ed interesse generale degli ufficiali.

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

DECISIONI DI MASSIMA

97.

Gratificazione agli operai d'artiglieria e genio in occasione di licenziamento per diminuzione di lavoro o per infermità, o alle loro famiglie in occasione di morte. — Nello stabilire la misura della gratificazione da accordarsi, giusta il § 103 del Regolamento 31 dicembre 1880 per il servizio del materiale d'artiglieria e genio, alle famiglie degli operai od agli operai stessi, i quali non hanno diritto a pensione, devono essere computati, oltre gli anni di servizio a matricola, anche quelli a ruolo, in analogia al disposto dall'art. 5 della legge 3 luglio 1888, N. 5504 (*Atto* 154).

I servizi a ruolo saranno quindi computabili, per gli effetti della gratificazione di che trattasi, quando si congiungano immediatamente con quelli a matricola o quando, anche senza essere iscritto a matricola, l'operaio si trovi in detta posizione al momento in cui ad esso od alla famiglia sia applicabile il suindicato § 103 (*Div. materiale d'artiglieria*).

Roma, 1890 — Tip. C. Voghera.

278

III, 151

DISPENSA 9ª **1890** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 29 marzo

9 MARZO 9. — R. Decreto che modifica quello del 1° agosto 1889 relativo alle istruzioni sul servizio del genio militare pei lavori della R. marina, *pag.* 101.
20. — R. Decreto di formazione del distretto militare di Cefalù (87°), *pag.* 102.
26. — Licenza speciale agli armaiuoli militari per l'esercizio della loro arte, *pag.* 102.
27. — Regolamento d'esercizi per la cavalleria, *pag.* 103.
27. — Documenti per le spedizioni di merci, materiali, vettovaglie, ecc., da stazioni delle reti Mediterranea ed Adriatica e diretti a stazioni delle ferrovie Venete e viceversa, *pag.* 103.
27. — Stabilimenti territoriali delle sussistenze, *pag.* 104.

Atto N. **42**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto che modifica quello del 1° agosto 1889 relativo alle istruzioni sul servizio del genio militare pei lavori della regia marina**. — 9 gennaio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il R. Decreto 1° agosto 1889 col quale si approvano le istruzioni per il servizio del genio militare per i lavori della regia marina nei tre dipartimenti marittimi;

Visto il R. Decreto 9 ottobre 1889 che instituisce i comandi di difesa locale marittima nelle piazze di Taranto e della Maddalena;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

All'articolo 2° del precitato R. Decreto 1° agosto 1889 s'intende sostituito il seguente:

« *Articolo 2°*. Per quanto riflette la piazza di Taranto, prima « che in essa sia trasferita la sede del dipartimento marittimo, « e per la piazza della Maddalena, ai comandi in capo di di- « partimento s'intenderanno sostituiti i comandanti locali della « regia marina ».

ERRARA-CORRIGE

Dispensa 7ª, pag. 88, *dopo le parole:* Modello N. 174, *aggiungere:* A — a pag. 89 *invece di:* Modello N. 174 A, *dicasi:* Modello N. 174 B.

I Nostri Ministri della guerra e della marina sono incaricati della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1890.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.
B. Brin.

N. **43**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **R. Decreto di formazione del distretto militare di Cefalù** (87°). — 20 marzo.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge per la circoscrizione territoriale militare del Regno, in data 8 luglio 1883, N. 1467 (serie 3ª);

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Col 1° aprile 1890 sarà formato il distretto militare di Cefalù (87°).

Il Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1890.

UMBERTO.

E. Bertolè Viale.

N. **44**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Licenza speciale agli armaiuoli militari per l'esercizio della loro arte**. — 24 marzo.

È fatta facoltà agli armaiuoli e capi armaiuoli dei corpi di esercitare la loro professione in commercio col pubblico al di fuori delle officine militari e nelle ore di libertà.

Si avverte però che quelli fra essi che vorranno valersi di tale facoltà hanno assoluto obbligo, a senso della vigente legge di pubblica sicurezza in data 30 giugno 1889 N. 6144, di munirsi, come ogni altro privato, della speciale licenza prescritta

dalla legge stessa pel commercio e per la fabbricazione di armi.

Essi dovranno inoltre assoggettarsi al pagamento della prescritta tassa di ricchezza mobile per quanto riguarda la loro industria esercitata coi privati.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale

N. **45**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento d'esercizi per la cavalleria** — 27 marzo.

Sono pubblicati e andranno subito in vigore i Capi II e III della Parte II (Tomo I) del Regolamento d'esercizi per la cavalleria, i quali comprendono l'istruzione degli anziani e quella dei graduati e pongono termine al detto Tomo I.

È pure pubblicato l'indice dell'intera Parte II di detto Tomo, da inserirsi in seguito a quello della Parte I.

Circa la distribuzione ed il pagamento degli esemplari occorrenti ai corpi, si seguiranno le stesse norme state stabilite per la Parte I con l'*Atto* N. 264 del 1° dicembre 1889.

Il prezzo dei due fascicoli complessivamente è di centesimi 40.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **46**. — TRASPORTI MILITARI. — **Documenti per le spedizioni di merci, materiali, vettovaglie ecc. da stazioni delle reti Mediterranea ed Adriatica dirette a stazioni delle ferrovie Venete e viceversa**. — 27 marzo.

Allo scopo di evitare inconvenienti nelle spedizioni di merci, materiali, vettovaglie, ecc., che dalle stazioni delle reti Mediterranea ed Adriatica vengano dirette a stazioni dei tronchi *Vicenza-Cittadella-Treviso*, *Padova-Bassano*, *Vicenza-Schio* e *Conegliano-Vittorio* o viceversa, si crede opportuno di rammentare che i tronchi stessi non sono ammessi al servizio cumulativo, e che perciò occorrendo spedizioni in cui siano interessate le amministrazioni delle reti Mediterranea ed Adriatica e le ferrovie Venete, dovranno, per il percorso su queste, essere rilasciati separati documenti di trasporto come si pratica pei trasporti delle persone.

Il Sottosegretario di Stato — Corvetto.

N. **47**. — SUSSISTENZE MILITARI. — **Stabilimenti territoriali delle sussistenze**. — 27 marzo.

Si prevengono le autorità militari che col 1° aprile p. v. sarà aperto in Livorno, Salerno e Messina un magazzino di distribuzione viveri a gestione diretta.

Il Sottosegretario di Stato — CORVETTO.

Roma, 1890 — Tip. C. Voghera.

73

DISPENSA 10ª 1890 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 4 aprile

MARZO 30. — Rapporti dei corpi coll'*Unione militare* (Società anonima cooperativa tra gli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina,) *pag.* 105.

Atto N. 48. — DISPOSIZIONI VARIE — **Rapporti dei corpi coll' *Unione militare* (Società anonima cooperativa tra gli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina).** — 30 marzo.

Come è stato dichiarato nel precedente *Atto* N. 41, la Società cooperativa *Unione militare* offre agli ufficiali dell'esercito vantaggi analoghi a quelli delle associazioni vestiario già esistenti presso i corpi. Intorno a ciò lo statuto della Società dispone quanto segue:

« Art. 34. — La vendita delle merci è fatta a soci e non soci a « prezzi fissi pari ai più miti correnti e a *pronti contanti*.

« Però agli ufficiali del R. esercito e della R. marina in servizio « attivo permanente, la Società apre il seguente credito:

« Ufficiali soci azionisti	con cavallo	Lire 400
	senza cavallo	» 300
« Ufficiali non soci . .	con cavallo	Lire 300
	senza cavallo	» 200

« Gli ufficiali che intendono valersi del credito concesso dalla So- « cietà sono soggetti alle seguenti ritenute mensili:

Lire 10 se il debito non oltrepassa le L. 100
» 15 se il debito varia fra 100 e le » 200
» 20 se il debito varia fra 200 e le » 300
» 25 se il debito varia fra 300 e le » 400

« oltre una tassa d'interesse mensile, pagabile per il solo tempo che « l'ufficiale è in debito verso la Società, di lire: 0,60 per i subalterni, 0,80 « per i capitani, 1,20 per gli ufficiali superiori, 1,50 per gli ufficiali « generali.

« Art. 35. — Gli ufficiali fruenti del suddetto credito rilasceranno, « in pagamento dei loro acquisti, *buoni di credito*, emessi dal mag- « giore relatore o autorità competente dei rispettivi Corpi o R. Navi ».

Per ciò che riguarda questo servizio il Regolamento della *Unione militare* aggiunge:

« Art. 186. — In pagamento degli acquisti fatti presso i magaz- « zini della Società, gli ufficiali accreditati potranno esibire, giusta « l'art. 35 dello statuto sociale, *buoni di credito* (rilasciati dal corpo, « comando od ufficio presso il quale ricevono gli assegni) del valore « corrispondente agli acquisti medesimi.

« L'eventuale differenza che potesse risultare fra il valore *del* « *buono* esibito e l'acquisto fatto, sarà liquidata in contanti.

« Se però l'importo della fornitura sarà minore dell'importo « del *buono*, la differenza, se oltrepassa una lira, sarà liquidata « con un *contro buono di credito*, che dovrà dall'ufficiale essere su- « bito rimesso a chi ha rilasciato il correlativo *buono di credito* per « esserne accreditato sul proprio conto.

« Art. 187. — I *buoni di credito* sono rilasciati, staccandoli da « apposito registro, dal relatore del consiglio, o da chi per esso, « dietro semplice richiesta dell'accreditato e per l'importare che dal « medesimo sarà indicato, purchè ogni *buono* non sia inferiore alle « 10 lire e non oltrepassi, col debito in corso, il credito concesso « dall'art. 34 dello statuto sociale.

« Art. 188. — I *buoni di credito* sono nominativi e non possono « cedersi.

« La validità dei *buoni di credito* è limitata a trenta giorni, ed « è vietata l'emissione di *buoni* per duplicato.

« I *buoni di credito* smarriti, o non presentati alla Società entro « trenta giorni da quello in cui sono rilasciati, sono considerati come « annullati; ma le correlative rettificazioni al conto degli interessati « saranno fatte dai corpi solo quando verranno proposte dalla So- « cietà alla revisione dei conti.

« Art. 189. — In caso di guerra, e per tutta la sua durata, i « *buoni di credito* non hanno più corso.

« Non sono parimente ammessi *buoni di credito* per ufficiali di- « staccati in Africa o comandati altrove fuori d'Italia, e per ufficiali « collocati in disponibilità od in aspettativa o che cessano altrimenti « dal servizio permanente.

« Art. 190. — Le ritenute fatte dai corpi agli ufficiali del Regio « esercito a sconto del debito verso la Società e per tassa d'interesse

« mensile saranno periodicamente versate alla Società, secondo par-
« ticolari disposizioni acconsentite dal Ministero della guerra, per
« mezzo dell'Ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

« Art. 191. — Per gli ufficiali, che lasciano il servizio con di-
« ritto a pensione vitalizia o temporanea od a gratificazione a carico
« dello Stato, il ricupero dei debiti è fatto per conto della Società a
« cura dell'amministrazione militare ».

Per l'attuazione di questi procedimenti richiedesi necessariamente il concorso delle amministrazioni dalle quali gli ufficiali ricevono gli assegni. Per regolare pertanto in modo uniforme i rapporti dei corpi colla *Unione militare*, il Ministero della guerra ha convenuto colla Società e determinato che, in quanto riguarda gli ufficiali dell'esercito, siano osservate le norme seguenti:

§ 1. In ogni corpo i *buoni di credito* verso la Società cooperativa l'*Unione militare* sono rilasciati, tanto per gli ufficiali effettivi, quanto per gli aggregati, dal relatore del consiglio, staccandoli volta per volta da un apposito *registro* mod. 1.

Presso i distaccamenti di compagnia o di forza maggiore, sono rilasciati dai comandanti di distaccamento; presso i distaccamenti minori, dal relatore del consiglio o comandante del distaccamento da cui direttamente dipendono.

Presso i vari comandi ed uffici territoriali, i *buoni* saranno rilasciati dal capo di servizio od ufficiale all'uopo delegato, secondo le indicazioni della tabella che fa seguito alle presenti istruzioni (allegato A).

§ 2. Le ritenute a sconto dei debiti saranno fatte cominciando dallo stipendio del mese in cui ha principio il debito ed in relazione all'importo del debito risultante al termine del mese stesso.

Esse saranno fatte indipendentemente dalle ritenute per qualunque altro debito verso l'amministrazione militare e continueranno fino a compiuta estinzione del debito verso la Società.

Nello stesso modo saranno pur anche regolate le ritenute per la tassa d'interesse mensile dovuta alla Società a mente dell'art. 34 dello statuto sopra riportato.

§ 3. Per ogni ufficiale che chiegga di ricevere provviste a credito dalla Società, il corpo istituisce un conto individuale mod. 2, sul quale nota volta per volta i *buoni di credito* che sono rilasciati all'accreditato e le ritenute che successivamente

sono fatte sul suo stipendio in isconto del debito e per tassa d'interesse, come pure i *contro-buoni* rilasciati dalla Società a favore del medesimo.

I conti individuali sono tenuti: presso la sede del corpo, dal direttore dei conti; presso i distaccamenti, dall'ufficiale d'amministrazione o da chi ne fa le veci, e presso i comandi ed uffici territoriali, che funzionano come reparti distaccati, dall'ufficiale per ciascuno di essi indicato nella tabella annessa alle presenti istruzioni.

Al termine d'ogni trimestre e in occasione di cambi di destinazione i conti sono firmati, in segno di riconoscimento, dagli ufficiali cui riguardano.

§ 4. Per gli ufficiali che cambiano di posizione i conti individuali saranno trasmessi, firmati dal relatore:

a) per i trasferiti ad altro corpo, al comando del corpo cui fanno passaggio;

b) per gli ufficiali destinati a comandi od uffici territoriali, al comando od ufficio interessato, oppure all'amministrazione che, a norma della preindicata tabella, deve tenerne i conti;

c) per gli ufficiali transitati alle truppe d'Africa, al deposito centrale;

d) per gli ufficiali collocati a disposizione del Ministero, al corpo che dovrà loro pagare gli assegni per conto dell'ufficio d'amministrazione dei personali vari;

e) per i collocati in aspettativa od in disponibilità, al distretto militare nel cui territorio hanno scelto domicilio.

Per gli ufficiali che vengono comandati fuori dell'ordinaria residenza e aggregati, per il pagamento degli assegni, ad altro corpo, i conti saranno trasmessi ai corpi ai quali passano in aggregazione.

§ 5. Per gli ufficiali collocati in posizione ausiliaria od a riposo, o che altrimenti cessino dal servizio con diritto a pensione vitalizia o temporanea a carico dello Stato, i conti individuali saranno trasmessi all'ufficio d'amministrazione dei personali vari per gli effetti di che nel successivo § 12.

Per i morti, i dimissionari e gli altri che cessino dal servizio senza diritto ad assegni continuativi, i conti individuali saranno invece mandati, direttamente, alla Società.

§ 6. Al termine d'ogni trimestre, e per massima non più tardi del giorno 10 del mese successivo, ogni corpo trasmette all'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari uno

specchio riassuntivo dei conti individuali mod. 3, nel quale saranno inscritti tutti gli ufficiali di cui si tengono i conti, cioè tanto gli effettivi quanto gli aggregati, compresi gli ufficiali dei distaccamenti.

A quest'uopo i distaccamenti trasmetteranno, alla fine d'ogni mese, uno specchio consimile al proprio consiglio d'amministrazione.

§ 7. Per gli ufficiali addetti ai comandi ed uffici, che funzionano come distaccamenti del comando del corpo di stato maggiore o del consiglio d'amministrazione delle compagnie di sussistenza, gli specchi riassuntivi sono trimestralmente compilati dagli stessi comandi od uffici e quindi trasmessi, negli stessi termini indicati di sopra, al consiglio da cui sono amministrati; il quale, fattane la verificazione, li farà pervenire all'ufficio d'amministrazione dei personali vari, unitamente al proprio e con un riepilogo dal quale risulti l'importo complessivo delle somme da versarsi per suo conto alla Società.

Norme analoghe si osserveranno per gli ufficiali addetti ai vari uffici o stabilimenti che funzionano come distaccamenti dell'ufficio d'amministrazione dei personali vari.

§ 8. Ricevuti dai corpi gli specchi riassuntivi mod. 3, l'ufficio di amministrazione dei personali militari vari ne prende nota e li trasmette alla Società; e provvederà poi, sulla presentazione di apposita dimostrazione riepilogativa, al versamento dei rilasci stati fatti dagli ufficiali nel trimestre a favore della Società, con ordini di pagamento sulla tesoreria provinciale di Roma.

Pagate le somme, l'ufficio dei personali militari vari ne dà ripartitamente debito ai corpi secondo le risultanze dei singoli specchi riassuntivi.

§ 9. Occorrendo, potranno dall'ufficio dei personali vari, sopra autorizzazione del Ministero, essere corrisposti alla Società acconti sulle ritenute state fatte presso i corpi, da regolarsi poi alla liquidazione dei suoi averi al termine del trimestre.

Gli acconti non potranno però oltrepassare, nel periodo d'ogni trimestre, i quattro quinti della somma rimborsata alla Società per ritenute nel trimestre precedente.

§ 10. Nel caso che la Società avesse osservazioni da fare sui conti prodotti dai corpi, è suo obbligo trasmettere al corpo interessato una nota di osservazioni mod. 4, proponendogli le rettificazioni da farsi.

Accettate queste, il corpo fa, quando occorra, i necessari accrediti e addebiti nei conti individuali degli ufficiali interessati, e se trattasi di ritenute state ommesse, provvederà che siano fatte in soprappiù nel mese in corso, e ne terrà conto sul corrispondente specchio riassuntivo mod. 3, facendone argomento di nota spiegativa nella colonna annotazioni.

Per gli ufficiali dei comandi ed uffici, i conti dei quali debbono far capo al comando del corpo di stato maggiore (N. 9 e 10 della tabella, allegato A), al consiglio d'amministrazione delle compagnie di sussistenza (N. 24 ivi) ed all'ufficio d'amministrazione dei personali vari (N. 1, 3, 4, 5, 17, 20, 22, 26, 27, 28 e 29), le note d'osservazioni saranno trasmesse direttamente al comando od ufficio presso cui gli ufficiali si trovano.

§ 11. Per gli ufficiali destinati alle truppe d'Africa, il deposito centrale provvederà che, per mezzo dei reparti presso cui presteranno servizio, siano continuate le ritenute a favore della Società fino a saldo del debito, inscrivendo poi le somme sui conti individuali e sul proprio specchio riassuntivo mod. 3 man mano che pervengano i rendiconti da cui risultino versate in cassa.

Disposizioni analoghe saranno osservate dai distretti per i conti degli ufficiali collocati in disponibilità od in aspettativa.

§ 12. Per gli ufficiali che cessano dal servizio con diritto a pensione vitalizia o temporanea, il conto dei debiti verso la Società sarà tenuto dall'ufficio d'amministrazione dei personali vari, provvedendo che su quegli assegni sia continuata la ritenuta, sino a saldo del debito, nella misura che veniva fatta all'atto della cessazione dal servizio.

A tale effetto, ricevendo dai corpi, a senso del § 5, i conti individuali mod. 2, l'ufficio dei personali vari fa gli atti per il ricupero secondo le norme prescritte per i debiti lasciati dagli ufficiali verso le casse dei corpi, e per il successivo rimborso a favore della Società delle somme che riceverà dalle intendenze di finanza.

Nel caso che per qualsiasi causa le ritenute non possano continuare sino a compiuta estinzione del debito, i conti individuali degli ufficiali saranno dall'ufficio trasmessi alla Società con dichiarazione dalla quale risultino i motivi della inesigibilità delle partite.

§ 13. Per gli ufficiali che lasciano il servizio con diritto a gratificazione di stipendio, l'importo del debito sarà ritenuto

dagli stessi corpi, com'è indicato nel § 1245 del regolamento d'amministrazione.

§ 14. Nel caso che gli ufficiali che cessano dal servizio lascino, oltre il debito verso la Società, debiti diretti verso l'amministrazione militare per anticipazione di stipendio od altro, questi ultimi avranno sempre la prelazione nel ricupero delle somme.

§ 15. Colle norme indicate nella presente istruzione potranno pure gli ufficiali versare alla *Unione militare* l'importo delle tasse di ammissione e delle azioni da essi sottoscritte.

§ 16. Gli stampati per i modelli 1, 2 e 3 stabiliti nelle presenti disposizioni sono forniti dalla Società cooperativa; a questa pertanto dovranno i corpi rivolgere le richieste degli stampati che loro abbisognano.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

ALLEGATO **A**

—

TABELLA *dei vari comandi, uffici e stabilimenti militari coll'indicazione verso la Società o degli altri uffici*

N. progressivo	DESIGNAZIONE DEI COMANDI ED UFFICI	COMANDI ED UFFICI CHE TENGONO	
		Ufficiale incaricato del rilascio dei buoni	Ufficiale incaricato della tenuta dei conti individuali e della compilazione dello *specchio riassuntivo trimestrale* mod. 3.
1	Casa militare di S. M. il Re e dei Reali Principi.	Ufficiale superiore delegato dal primo aiutante di campo.	Ufficiale od impiegato delegato dal primo aiutante di campo.
2	Ministero della guerra (ufficiali in organico o comandati)	—	—
3	Comando generale dell'arma dei carabinieri reali.	Ufficiale superiore capo dell'ufficio di segreteria.	Ufficiale inferiore delegato dal comandante generale dell'arma
4	Ispettorato generale d'artiglieria.	Ufficiale superiore incaricato della direzione del servizio contabile dell'ispettorato.	Ragioniere che esercita le funzioni di ufficiale di amministrazione.
5	Ispettorato generale del Genio		
6	Altri ispettorati ed uffici di ispezione.	Ufficiale delegato dall'Ispettore.	Ufficiale od impiegato delegato dall'Ispettore
7	Tribunale supremo di guerra e marina.	—	—
8	Tribunali militari . . .	—	—
9	Comandi di corpo d'armata.	Capo di stato maggiore	Ufficiale d'amministrazione del comando.
10	Comandi di divisione e Comando militare dell'isola di Sardegna.	Capo di stato maggiore	Ufficiale d'amministrazione del comando.
11	Comandi di brigata di fanteria e cavalleria.	—	—
12	Comandi superiori dei distretti militari.	—	—
13	Comandi stabili di presidio.	—	—
14	Comandi d'artiglieria da campagna di Piacenza, Bologna e Roma.	—	—
15	Comando d'artiglieria da campagna di Milano.	—	—
16	Comandi d'artiglieria da fortezza.	—	—

egli ufficiali incaricati del rilascio dei buoni e della tenuta dei conti corpi aventi il medesimo incarico.

CONTI DEI PROPRI UFFICIALI	COMANDI ED UFFICI I CUI CONTI SONO TENUTI DA ALTRO UFFICIO O CORPO
Amministrazione cui deve essere trasmesso lo *specchio riassuntivo dei conti*	Ufficio o corpo incaricato del rilascio dei buoni e della tenuta dei conti
Ufficio d'amministrazione dei personali vari.	
—	Ufficio d'amministrazione dei personali vari
Ufficio d'amministrazione dei personali vari.	
Ufficio d'amministrazione dei personali vari.	
Ufficio d'amministrazione dei personali vari.	
—	Distretto militare di Roma.
—	Amministrazione dalla quale gli ufficiali ricevono gli assegni.
Comando del corpo di stato maggiore.	
Comando del corpo di stato maggiore.	
—	Reggimento dal quale gli ufficiali ricevono gli assegni.
—	Distretto dal quale gli ufficiali ricevono gli assegni.
—	Amministrazione dalla quale gli ufficiali ricevono gli assegni.
—	Direzione territoriale d'artiglieria dalla quale gli ufficiali ricevono gli assegni.
—	Reggimento d'artiglieria a cavallo.
—	Direzione territoriale d'artiglieria dalla quale gli ufficiali ricevono gli assegni.

N. progressivo	DESIGNAZIONE DEI COMANDI ED UFFICI	COMANDI ED UFFICI CHE TENGONO	
		Ufficiale incaricato del rilascio dei buoni	Ufficiale incaricato della tenuta dei conti individuali e della compilazione dello *specchio riassuntivo trimestrale* mod. 3.
17	Direzioni territoriali e stabilimenti d'artiglieria.	Relatore della direzione o dello stabilimento	Ufficiale delegato dal direttore.
18	Comandi locali d'artiglieria.	—	—
19	Comandi territoriali del genio.	—	—
20	Direzioni territoriali e straordinarie e stabilimenti del genio.	Relatore della direzione o dello stabilimento.	Ufficiale delegato dal direttore.
21	Comandi locali e sezioni staccate del genio.	—	—
22	Comando superiore del genio per la regia marina.	Ufficiale delegato dal capo di servizio.	Ufficiale incaricato delle funzioni di ufficiale d'amministrazione.
23	Direzioni territoriali di sanità.	—	—
24	Direzioni territoriali di commissariato (1).	Direttore o altro ufficiale superiore da esso delegato.	Ufficiale d'amministrazione.
25	Sezioni di commissariato staccate e *uffici* locali di commissariato. (1)	—	—
26	Ufficio di revisione delle contabilità militari.	Vice direttore . . .	Ufficiale d'amministrazione.
27	Magazzino centrale e opificio d'arredi militari.	Relatore	Direttore dei conti.
28	Farmacia centrale militare.	Relatore	Ufficiale pagatore.
29	Depositi di allevamento cavalli.	Vice direttore dello stabilimento.	Ufficiale contabile dello stabilimento.
30	Convitti nazionali militarizzati.	—	—

(1) Compresi gli uffici dei dipendenti stabilimenti delle sussistenze.

I CONTI DEI PROPRI UFFICIALI	COMANDI ED UFFICI I CUI CONTI SONO TENUTI DA ALTRO UFFICIO O CORPO
Amministrazione cui deve essere trasmesso lo *specchio riassuntivo dei conti*	Ufficio o corpo incaricato del rilascio dei buoni e della tenuta dei conti
Ufficio d'amministrazione dei personali vari.	
—	Direzione territoriale d'artiglieria.
—	Direzione territoriale del genio dalla quale gli ufficiali ricevono gli assegni.
Ufficio d'amministrazione dei personali vari.	
—	Direzione territoriale del genio.
Ufficio d'amministrazione dei personali vari.	
—	Ospedale militare principale del luogo in cui ha sede la direzione.
Consiglio d'amministrazione delle compagnie di sussistenza.	
—	Direzione territoriale di commissariato. I buoni sono però rilasciati dai capi delle sezioni e degli uffici locali e di essi verrà trasmessa una nota alla direzione di commissariato negli ultimi giorni d'ogni mese, affinchè possa regolare le ritenute, dimostrandovi anche i corrispondenti controbuoni che fossero stati ritirati. Così pure i conti individuali sono tenuti presso le sezioni o gli uffici locali da ufficiali appositamente incaricati.
Ufficio d'amministrazione dei personali vari.	
Ufficio d'amministrazione dei personali vari.	
Ufficio d'amministrazione dei personali vari.	
Ufficio d'amministrazione dei personali vari.	
—	Amministrazione dalla quale gli ufficiali ricevono gli assegni

MODELLO N. 1

UNIONE MILITARE

(Società anonima cooperativa di consumo e di credito fra gli ufficiali del R. esercito e della R. marina)

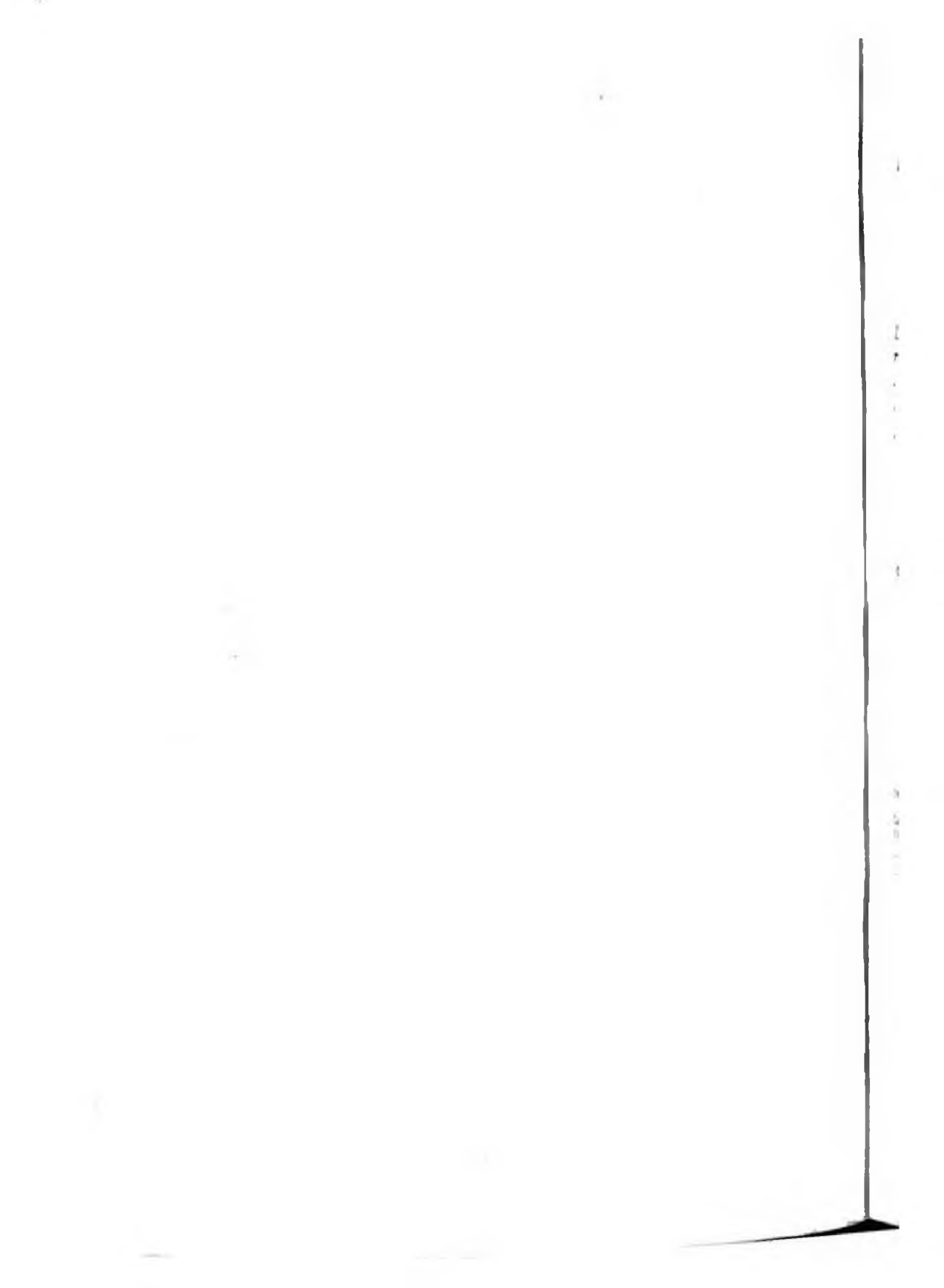
(Capitale sociale illimitato)

(1) . . . . . .

QUADERNO DEI BUONI DI CREDITO

(1) Corpo od istituto militare, e quando ne sia il caso, distaccamento del corpo.

N.B. — I quaderni pel rilascio dei *buoni* saranno provveduti dalla Società in fascicoli rilegati di 100 fogli, cioè per *duecento buoni*, e di 50 fogli, ossia per *cento buoni*. Questi ultimi sono specialmente istituti per i distaccamenti e per i comandi ed uffici, presso i quali il numero degli ufficiali è limitato.



MODELLO N. 1

Buono N. ____ *Serie* ____

UNIONE MILITARE

(Società anonima cooperativa
di consumo e credito)

Buono per l'accredito di Lire ____
rilasciato al sig. (2) . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . *li* . . . . *189* .

Il Relatore del Consiglio

Rilasciato dalla Società un controbuono N. . . . *per Lire.* . . . . . .

Il Relatore

(1) Corpo od istituto militare, quando ne sia il caso, distaccamento del corpo.
(2) Grado, cognome e nome e, se trattasi di aggregati di altri corpi, corpo cui sono effettivi.

UNIONE MILITARE

Buono N. ____ *Serie* ____

UNIONE MILITARE

(Società anonima cooperativa di consumo
e di credito
fra gli ufficiali del R. esercito e della R. marina

(1) . . . . . .

Il sig. (2) . . . . . .
. . . . . *è accreditato presso la suddetta Società per la somma di Lire* ____
. . . . *li* . . . . . *189* .

Il Relatore del Consiglio

Bollo del corpo o distaccamento del corpo se ne è provvisto

Inscritto al N. ____ *del Registro dei buoni.*
Rilasciato un controbuono N. . . .
per la somma di Lire ____

Il Contabile

Bollo della Società

AVVERTENZE

§ 1. I buoni sono nominativi ed il titolare non può farne cessione ad altra persona, sia o no questa appartenente alla Società.

§ 2. La validità dei buoni è limitata a trenta giorni dalla data sotto la quale sono rilasciati.

§ 3. Le differenze, che risultassero tra l'importo degli acquisti fatti e la somma rappresentata dal buono, sono liquidate all'atto del ricevimento delle robe come segue:

a) se l'importo degli acquisti è superiore all'ammontare del buono, l'ufficiale pagherà il di più alla Società in contanti;

b) se è inferiore: quando la differenza non oltrepassi la lira, la Società pagherà al titolare del buono l'equivalente in contanti; quando trattasi di somma superiore, rilascierà invece all'ufficiale un corrispondente controbuono.

I controbuoni saranno dagli ufficiali rimessi al relatore od alla competente direzione di commissariato marittimo, perchè possa tenersene conto a diminuzione del loro debito verso la Società.

§ 4. Non si dà corso ai buoni se non sono trasmessi per posta od esibiti personalmente dall'ufficiale interessato. L'ufficiale che si presenta in abito borghese, se non è personalmente conosciuto, deve, se richiesto, esibire il proprio libretto delle ferrovie.

(Da compilarsi dai corpi)

MODELLO N. 2.

UNIONE MILITARE

(Società anonima cooperativa)

1.° REGGIMENTO FANTERIA

CONTO *del tenente sig.* **Piccinini Ugo** *del suddetto reggimento verso l'***Unione Militare**

Limite massimo del credito apertogli: **Lire 300** (Socio azionista *)

DATA			OPERAZIONI	DEBITO VERSO LA SOCIETÀ						Ritenute per tassa di interesse mensile		Ritenute a pagamento di azioni		Firma dell'ufficiale alla fine d'ogni trimestre e nei trasferimenti
				Partite da addebitarsi		Partite da accreditarsi		Rimanenza a debito						
1	Genn.	1891	Era il debito	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
21	»	»	Buono N. 16	100	»	»	»	100	»	»	»	»	»	
23	»	»	Controbuono N. 4	»	»	3	»	97	»	»	»	»	»	
31	»	»	Ritenuto	»	»	10	»	87	»	»	60	5	»	
28	Febbr.	»	Ritenuto	»	»	10	»	77	»	»	60	5	»	
5	Marzo	»	Buono N. 28	30	»	»	»	107	»	»	»	»	»	
7	»	»	Controbuono N. 15	»	»	2	»	105	»	»	»	»	»	
10	Aprile	»	Ritenuta pel mese di marzo al ricevere da lisarsi	»	»	15	»	90	»	»	60	5	»	Piccinini

10	Aprile	»	Ritenuto pel mese di marzo al rientrare da licenza. .	»	»	15	»	90	»	»	60	5	»	Piccinini
30	»	»	Ritenuto.	»	»	10	»	80	»	»	60	5	»	
31	Maggio	»	Ritenuto.	»	»	10	»	70	»	»	60	5	»	
10	Giugno	»	Buono N. 40	30	»	»	»	100	»	»	»	»	»	
30	»	»	Ritenuto.	»	»	10	»	90	»	»	60	5	»	Piccinini
31	Luglio	»	Id.	»	»	10	»	80	»	»	60	5	»	
31	Agosto	»	Id.	»	»	10	»	70	»	»	60	5	»	
10	Settem.	»	Buono N. 83	50	»	»	»	120	»	»	»	»	»	
30	»	»	Ritenuto.	»	»	15	»	105	»	»	60	5	»	Piccinini
31	Ottobre	»	Id.	»	»	15	»	90	»	»	60	5	»	Piccinini
			Trasferto in data 1° novembre, al 4° Reggimento Alpini.											
			Il Relatore del 4° Reggimento Fanteria BARTOLI											
2	Novem.	»	Buono N. 125.	100	»	»	»	190	»	»	»	»	»	
5	»	»	Controbuono N. 60. . . .	»	»	8	»	182	»	»	»	»	»	
30	»	»	Ritenuto.	»	»	15	»	167	»	»	60	»	»	
31	Dicem.	»	Id.	»	»	15	»	152	»	»	60	»	»	Piccinini

Bollo d'ufficio

* Oppure: *Non socio.*

(Da compilarsi dai corpi) MODELLO N. 3

UNIONE MILITARE ITALIANA

(Società anonima cooperativa)

1° REGGIMENTO FANTERIA

3° TRIMESTRE 1890-91

SPECCHIO *riassuntivo dei conti al 1° aprile 1891 degli ufficiali del suddetto reggimento associati alla* Unione Militare

AVVERTENZE

§ 1. Nello specchio gli ufficiali che non hanno azioni della Società saranno inscritti per ultimo preceduti dalla indicazione: *Non soci*.

§ 2. Per gli ufficiali aggregati nella col. 2 si indicherà, oltre il grado, il corpo cui sono effettivi.

§ 3. Nella col. 20 (*Annotazioni*) si noterà, secondo i casi: la data del trasferimento ed il corpo da cui provengono o a cui sono passati gli ufficiali trasferiti dall'uno all'altro; la data e il motivo della cessazione dal servizio; le cause per cui a qualche ufficiale non si fossero fatte le ritenute in tutti tre i mesi del trimestre o, per contro, i mesi cui si riferiscono le ritenute che fossero state fatte in soprappiù a compenso di altre fatte in meno nel trimestre precedente o in seguito a *Note di osservazioni* della Società; e tutti gli altri consimili particolari.

Numero progressivo	GRADO	COGNOME E NOME	Rimanenza debito al 1° del trimestre (1° gennaio 1891)	Debiti degli ufficiali avuti da altri corpi (effettivo od aggregato)	Addebitamenti per buoni rilasciati nel trimestre: Gennaio	Febbraio	Marzo	Totale del debito (col. 4 a 8)	Per memoria
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Colonnello	Grandis cav. Alfonso	225 »	» »	60 »	» »	25 »	310 »	
2	Maggiore	Lorenzini cav. Luigi	» »	» »	» »	80 »	120 »	200 »	
3	Capitano	Sebasti sig. Michele	102 »	» »	30 »	120 »	» »	252 »	
4	Id.	Bastoni sig. Lorenzo	95 »	» »	100 »	40 »	10 »	245 »	
5	Id.	Gamba sig. Giovanni	» »	» »	» »	» »	80 »	80 »	
6	Id. 4° fanteria	Mosca sig. Gabriele .	» »	» »	» »	» »	120 »	120 »	
7	Tenente	Arduino sig. Vittorio	54 »	» »	120 »	» »	» »	174 »	
8	Id. 4° fanteria	Arnaboldi sig. Luigi	» »	165 »	» »	» »	» »	165 »	
9	Tenente	Piccinini sig. Ugo . .	» »	» »	100 »	» »	30 »	130 »	
		Non soci.							
10	Tenente	Spartini sig. Ignazio	65 »	» »	120 »	» »	» »	185 »	
11	Sottotenente	Rigoni sig. Angelo .	» »	» »	» »	40 »	120 »	160 »	
12	Id. 32° fanteria	Gianolio sig. Andrea	42 »	» »	» »	110 »	45 »	197 »	
		Totale . . . L.	583 »	165 »	530 »	390 »	550 »	2218	

Accreditamenti nel corso del trimestre				Totale del credito (col. 10 a 13)	Rimanenza debito		Ritenute			ANNOTAZIONI
Per controbuoni	Per ritenute o pagamenti volontari ad estinzione del debito: Gennaio	Febbraio	Marzo		degli ufficiali presenti al corpo al termine del trimestre	degli ufficiali passati ad altri corpi (effettivi od aggregati) o che cessano dal servizio	per tassa d'interesse mensile	a pagamento di azioni	per tassa di ammissione	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
»	»	20 »	20 »	60 »	250 »	» »	3 60	» »	» »	
5	»	» »	10 »	15 »	30 »	170 »	» »	2 40	» »	
»	»	15 »	20 »	20 »	55 »	197 »	» »	2 40	10 »	
»	»	15 »	20 »	20 »	55 »	190 »	» »	2 40	5 »	
»	»	» »	- »	10 »	10 »	70 »	» »	» 80	» »	
»	»	» »	» »	15 »	15 »	105 »	» »	» 80	» »	
10	»	15 »	15 »	15 »	55 »	119 »	» »	1 80	» »	
»	»	» »	» »	15 »	15 »	150 »	» »	» 60	» »	Avuto il 16 marzo dal 20° fanteria.
5	»	10 »	10 »	» »	25 »	105 »	» »	1 20	5 »	5 » In licenza nel mese di marzo.
»	»	» »	» »	» »	» »	» 185	» »	» »	» »	Trasferto il 16 gennaio al 4° fanteria.
»	»	» »	10 »	15 »	25 »	135 »	» »	1 20	» »	
»	»	10 »	15 »	15 »	40 »	157 »	» »	1 80	» »	
20	»	85 »	120 »	160 »	385 »	1648 »	185 »	19 »	20 »	5 »
						1833,00				

RIEPILOGO *delle somme dovute alla Società.*

Per ritenute o pagamenti volontari ad estinzione dei debiti (col. 11, 12 e 13).	1° Mese . . . L.	85	»
	2° id. . . . »	120	»
	3° id. . . . »	160	»
Per tassa d'interesse mensile (col. 17)	»	19	»
Per ritenute a pagamento rateale di azioni sottoscritte (col. 18)	»	20	»
Per tassa d'ammissione di nuovi soci (col. 19) . .	»	5	»
Totale . . .	L.	409	»

Il Direttore dei conti

V°. Il Relatore

Da compilarsi dalla Società

MODELLO N. 4.

UNIONE MILITARE

(Società anonima cooperativa)

NOTA delle osservazioni allo specchio riassuntivo dei conti del (1) I.° Reggimento Fanteria del 3.° trimestre 1890-91

N. 1634 del protocollo.

Dalla Società suddetta si trasmette al (1) *1° Reggimento Fanteria in Napoli per i voluti schiarimenti.*

Roma, li 29 aprile 1891.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETÀ

N. ..... del protocollo.

Dal (1) *1° Reggimento Fanteria si restituisce alla suddetta Società, munita degli schiarimenti richiesti.*

A Napoli, li 1° maggio 1891.

IL COMANDANTE DEL REGGIMENTO

N. ..... del protocollo.

Dalla Società suddetta si restituisce al (1) . . . . . .

. . . . . *per ulteriori schiarimenti.*

Roma, li . . . . . 189..

IL DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETÀ

N. ..... del protocollo.

Dal (1) . . . . . ,

si ritorna alla Direzione della Società cooperativa.

A . . . . . li . . . . . 189..

(2) IL . . . . . .

---

(1) Corpo, distretto, comando, direzione, ecc., ecc.

(2) Comandante di corpo, distretto, ufficio, direzione, scuola, ecc.

UFFICIALI CUI LE OSSERVAZIONI SI RIFERISCONO		OSSERVAZIONI della Unione militare
Grado	Cognome e nome	
Capitano	**Bastoni** sig. Lorenzo	Non addebitatogli il *Buono* n. 35 rilasciatogli nel mese di marzo per l'importo di lire 40.

RISPOSTA DEL CORPO	ULTERIORI COMUNICAZIONI della Unione militare I	NUOVI SCHIARIMENTI del Corpo
Fatto l'addebito nel mese di aprile.		

Roma, 1890 — Tip. C. Vogt ...

8 ...

DISPENSA 11ª 1890 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 5 aprile.

MARZO 12. — Modificazione allo scompartimento del Ministero, *pag.* 133.
» 30. — Legge 30 marzo 1890, N. 6753 (serie 3ª), di autorizzazione di spesa nell'esercizio finanziario 1889-90 per transazione della causa colla Ditta Minneci, già appaltatrice del casermaggio militare in Sicilia, *pag.* 134.
» 30. — Legge 30 marzo 1890, N. 6754 (serie 3ª), che autorizza la spesa di 3,000,000 di lire in aumento al capitolo 38 dell'esercizio finanziario 1889-90 « Spese per i distaccamenti d'Africa », *pag.* 135.
APRILE 2. — Ufficiali membri delle direzioni provinciali e delle presidenze locali del tiro a segno nazionale, *pag.* 135.
» 2. — Cifra per gli ufficiali componenti la Casa militare di S. A. R. il Duca d'Aosta, *pag.* 135.
» 3. — Reclutamento di militari di truppa pel corpo speciale d'Africa, *pag.* 136.
» 3. — Armi, munizioni, polveri e preparati pirici provenienti da sequestro, *pag.* 137.
» 3. — Modificazioni al Regolamento di servizio in guerra, Parte I, *pag.* 141.
» 5. — Elmo e fregio sul berretto per i colonnelli incaricati del comando di una brigata, *pag.* 142.
» 5. — Varianti al Volume VII, Titolo VI delle Istruzioni pratiche d'artiglieria (Puntamento e tiro delle artiglierie da costa), *pag.* 142.
» 5. — Regolamento pel trasporto sulle ferrovie dei feriti e malati in guerra, *pag.* 142.
» 5. — Apertura all'esercizio della stazione ferroviaria di Campello, *pag.* 143.
——— — Decisioni di massima, *pag.* 143.

Atto N. 49. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE. — Modificazione allo scompartimento del Ministero. — 12 marzo.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. Decreto 22 aprile 1888, N. 5385, che stabilisce il ruolo organico del personale dell'amministrazione centrale della guerra;

Visto il R. Decreto 24 giugno 1888, N. 5496, che modifica il predetto ruolo;

Visto il Decreto Ministeriale 22 maggio 1881, con cui fu provveduto allo scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni e sezioni, ed alle relative attribuzioni;

Viste le successive modificazioni fatte con Ministeriali de-

terminazioni del 25 dicembre 1881, 9 luglio 1883, 11 gennaio e 27 giugno 1884, 16 giugno 1886, 21 dicembre 1887, 21 aprile, 15 maggio e 30 giugno 1888 ed 11 agosto e 23 ottobre 1889;

Determina:

La Divisione Stato Maggiore sarà costituita in tre, anzichè in quattro sezioni, a datare dal 1° aprile 1890.

Roma, addì 12 marzo 1890.

Il Ministro
E. Bertolè-Viale.

N. 80. — LEGGI E DECRETI. — **Legge 30 marzo 1890 N. 6753 (serie 3ª) di autorizzazione di spesa nell'esercizio finanziario 1889-90 per transazione della causa colla Ditta Minneci, già appaltatrice del casermaggio militare in Sicilia.** — 30 marzo.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa di L. 540,000 e quella pel pagamento dei relativi interessi legali e delle spese di giudizio da stanziarsi in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1889-90 colla denominazione: *Transazione della causa colla Ditta Minneci, già appaltatrice del casermaggio militare in Sicilia.*

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 marzo 1890.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.
Giolitti.

N. 51. — LEGGI E DECRETI. — **Legge 30 marzo 1890 N. 6754 (serie 3ª) che autorizza la spesa di 3,000,000 di lire in aumento al capitolo 38 dell'esercizio finanziario 1889-90 « Spese per i distaccamenti d'Africa ».** — 30 marzo.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzata nella parte straordinaria del bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1889-90 la spesa di 3,000,000 di lire in aggiunta a quella già iscritta sul capitolo 38 « Spese per i distaccamenti d'Africa ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 marzo 1890.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.
Giolitti.

N. 52. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **Ufficiali membri delle Direzioni provinciali e delle Presidenze locali.** — 2 aprile.

Per norma delle autorità militari interessate avvertesi che, in seguito a parere espresso dal Consiglio di Stato, sono dichiarate incompatibili nella stessa persona le funzioni di ufficiale membro della Direzione provinciale del tiro a segno nazionale e di ufficiale membro militare della Presidenza di una società.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. 53. — DIVISA E VESTIARIO. — **Cifra per gli ufficiali componenti la casa militare di S. A. R. il Duca d'Aosta.** — 2 aprile.

Presi gli ordini di S. M., il sottoscritto avverte che gli ufficiali componenti la casa militare di S. A. R. il Duca d'Aosta

dovranno fregiarsi, nei modi stabiliti dalla Istruzione sulla divisa, della cifra stata adottata per la prefata Altezza Sua, la di cui forma rilevasi dal seguente disegno.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.



N. **54**. — MILITARI DI TRUPPA. — **Reclutamento di militari di truppa pel corpo speciale d'Africa** — 3 aprile.

Ai numeri 3, 9 e 10 dell'*Atto* N. 256 del 22 novembre 1889, sono sostituiti i seguenti:

« N. 3. Nell'arrolamento dei militari sotto le armi dovrà essere data la preferenza a quelli appartenenti alla classe meno anziana ed ai semplici soldati, per non precludere totalmente le promozioni fra i militari del corpo speciale.

« I militari in congedo di cui al precedente N. 2 potranno invece essere sempre ammessi nel corpo speciale anche se graduati; soltanto è da avvertirsi che, trattandosi di sottufficiali, la loro ammissione in tale qualità sarà subordinata all'esistenza nel corpo speciale della vacanza nel grado di cui il sottufficiale è rivestito.

« Nel caso poi esistessero vacanze di sergenti e non di furieri maggiori e di furieri, quelli aventi questi ultimi gradi potranno, qualora lo desiderino, essere ammessi col grado di sergente, sempre però beninteso limitatamente al numero delle vacanze esistenti in questo grado. »

« N. 9. (I primi due capoversi identici).

Trattandosi però di procedere all'ammissione di un sottufficiale, il distretto, per gli effetti del precedente N. 3, si rivolgerà prima al comando del detto deposito per conoscere se esista nel corpo speciale la relativa vacanza e, se nel caso negativo, qualora si tratti di furieri maggiori e di furieri, vi possano essere ammessi col grado di sergente. »

« N. 10. Nel far luogo alle ammissioni i consigli di amministrazione avvertiranno i militari, che la *ferma nel corpo speciale d'Africa* comincierà a decorrere dal 1° giorno del mese in cui esso arriverà in Napoli per prendere imbarco per Massaua, come cioè è tassativamente stabilito dall'art. 6 del R. Decreto 12 maggio 1889. »

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **55**. — ARMI E MUNIZIONI. — **Armi, munizioni, polveri e preparati piriei provenienti da sequestro**. — 3 aprile.

Questo Ministero, per considerazioni di ordine pubblico e di sicurezza, intendendo che dalle autorità militari siano secondate le richieste che loro pervengono dalle autorità politiche, di finanza, di sicurezza pubblica e giudiziarie per il versamento o per il deposito nei magazzini di artiglieria di armi, munizioni, polveri e preparati esplosivi provenienti da sequestro, rende note le norme da seguirsi per dar esito a tali richieste, le quali dalle autorità sopraindicate saranno rivolte ai comandi d'artiglieria da fortezza di Torino e Napoli, cui è deferita la facoltà di regolare i predetti versamenti.

Le armi e le munizioni per armi portatili dovranno, per cura dei comandi d'artiglieria da fortezza di Torino e Napoli, essere fatte versare alla direzione territoriale d'artiglieria più vicina. Le polveri ed i composti esplosivi potranno invece essere fatti spedire, sia alle sedi delle direzioni territoriali, sia ai comandi locali d'artiglieria esistenti nelle piazze forti.

Considerando però che non sarebbe cosa prudente il conservare nitroglicerina, dinamite od altri composti esplosivi o preparati congeneri di composizione non conosciuta provenienti da sequestro, sia per la loro stessa natura, sia per la loro preparazione, talvolta difettosa, sia perchè la decomposizione ed il deterioramento di questi composti possono essere causa di disastri, viene prescritto che le direzioni o comandi locali predetti, incaricati di ricevere tali materie, abbiano tosto a procedere alla loro distruzione colle volute cautele, della quale disposizione già furono edotte le autorità governative, per mezzo dei Ministri dell'interno, di grazia, giustizia e culti, delle finanze e del tesoro da cui rispettivamente dipendono.

I comandanti d'artiglieria da fortezza, al ricevere dalle prefate autorità la richiesta pel versamento o deposito di armi di confisca, di polveri, munizioni o prodotti esplosivi prove-

nienti da sequestro, indicheranno all'ufficio richiedente la direzione territoriale d'artiglieria, od il comando locale d'artiglieria nei magazzeni dei quali deve effettuarsi il versamento.

Il trasporto delle armi, munizioni, polveri e materie piriche ai magazzini d'artiglieria, dovrà essere eseguito per cura delle autorità civili, nel modo che giudicheranno preferibile Quando però per detto trasporto siano richieste ai comandanti d'artiglieria da fortezza le casse d'imballo occorrenti, questi disporranno perchè siano somministrate dalla direzione che deve ricevere i materiali e la spedizione delle casse vuote dovrà essere fatta per mezzo dell'impresa trasporti militari, facendo risultare dalla lettera di vettura che la spesa del trasporto è a carico del Ministero da cui dipende l'autorità richiedente.

I comandanti d'artiglieria da fortezza, nell'invitare le direzioni territoriali a ricevere i materiali provenienti da sequestro, trasmetteranno loro l'elenco descrittivo dei materiali ricevuti dall'autorità civile ed indicheranno se per tutti o per una parte dei materiali fosse tuttora pendente alcun giudizio. Al ricevere materiali, la direzione dovrà verificare in presenza del rappresentante la parte mittente, se essi corrispondono a quelli indicati nell'elenco e quando risultasse qualche differenza, ne farà annotazione sullo stesso elenco da firmarsi dal rappresentante suddetto, riferendo inoltre circa le differenze riscontrate al comando d'artiglieria da fortezza, il quale a sua volta ne informerà l'ufficio mittente.

Dei materiali intorno a cui non è pendente alcun giudizio, le direzioni si daranno caricamento, mentre le robe per le quali vi fossero giudizi in corso, saranno tenute in semplice deposito, secondo quanto è prescritto dal § 521 del Regolamento sul servizio del materiale d'artiglieria e genio (31 dicembre 1880). In entrambi i casi però verranno subito distrutte le materie esplosive di cui non conoscendosi i caratteri e la provenienza sono da ritenersi pericolose e quindi da non conservarsi in polveriere, facendo ciò constare con verbale da redigersi in doppio originale, di cui verrà trasmessa copia al comando d'artiglieria da fortezza. In tale verbale, di cui verrà trasmesso un originale all'ufficio contabile indicato dall'intendenza di finanza, sarà fatto altresì risultare il valore d'estimo dei materiali che si distruggono per norma nel caso se ne dovesse rimborsare il valore ai proprietari.

Saranno pure senz'altro distrutte le polveri e le munizioni nei casi di mancanza di magazzini viciniori adatti per custodirle o che per inviarle a magazzini lontani si rendesse ne-

cessaria una spesa di qualche entità. Tale distruzione sarà pure fatta constare mediante verbale da redigersi in doppio originale, di cui uno sarà inviato all'ufficio contabile predetto.

Delle armi assunte in caricamento, le direzioni faranno tosto disfare quelle di genere insidioso e proibite dalle vigenti leggi, introducendole nei magazzini come rottame e redigendo apposito verbale, da trasmettersi pure per copia al comando di artiglieria da fortezza, insieme all'elenco dei materiali ricevuti.

Per le altre armi, quando saranno in numero sufficiente, le direzioni faranno al Ministero analoghe proposte di vendita insieme ai rottami suddetti, ed il prodotto della vendita andrà a beneficio dell'Erario come provento casuale.

Le polveri e munizioni saranno tenute dalle direzioni o comandi locali nei magazzini di cui dispongono, quando ciò possa farsi senza inconvenienti e saranno poi vendute a giudizio espletato, previo verbale da redigersi in doppio originale ed il prezzo ricavato sarà spedito insieme ad un originale dell'oradetto verbale all'ufficio contabile prenominato, sotto deduzione della tassa per vaglia postale.

Le autorità militari cui pervenissero domande dalle autorità civili governative sopra menzionate pel versamento o deposito temporaneo di armi, polveri, munizioni e composti esplosivi, trasmetteranno i documenti ricevuti al comando di artiglieria da fortezza avente sede nel territorio del comando del corpo d'armata da cui esse dipendono, informandone contemporaneamente l'autorità civile richiedente, ed il comando d'artiglieria da fortezza provvederà secondo le norme qui indicate corrispondendo coll'autorità civile da cui venne fatta la domanda, per le disposizioni da essa dipendenti.

In casi eccezionali di somma urgenza, e quando ciò sia richiesto da ragioni d'ordine pubblico e di sicurezza, tutte le autorità militari dovranno secondare le richieste che loro pervenissero da autorità governative, pel versamento, o deposito, di armi, polveri, munizioni, o sostanze esplosive. Esse dovranno in tali casi conservare con tutte le cautele necessarie i materiali ricevuti ed informarne tosto il Ministero (Direzione generale d'artiglieria).

Riguardo però alle materie esplosive ed alle polveri e munizioni da guerra che non potessero essere conservate, saranno senz'altro applicate le disposizioni surriferite.

Col presente *Atto* rimane abrogato l'*Atto* N. 430 inserto a pagina 476 della *Raccolta del Giornale militare*.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

SPECCHIO *dimostrante il riparto dei vari circondari per ciascun comando d'artiglieria da fortezza*

Comandi d'artiglieria da fortezza	CIRCONDARI
Torino	Torino — Pinerolo — Susa — Ivrea — Aosta — Vercelli — Biella — Alessandria — Acqui — Mondovì — Alba — Cuneo — Saluzzo — Casale — Asti.
	Piacenza — Fiorenzuola — Bobbio — Tortona — Voghera — Novi — Pavia — Lomellina — Lodi — Crema — Parma — Borgotaro — Borgo S. Donnino — Cremona — Casalmaggiore — Genova — Savona — Albenga — Porto Maurizio — S. Remo — Massa — Castelnuovo — Spezia — Pontremoli — Chiavari.
	Milano — Abbiategrasso — Varese — Gallarate — Novara — Ossola — Pallanza — Varallo — Monza — Como — Brescia — Breno — Chiari — Salò — Verolanuova — Bergamo — Clusone — Treviglio — Lecco — Sondrio — Tutta la provincia di Mantova — Tutta la provincia di Verona — Tutta la provincia di Vicenza — Rovigo — Padova — Treviso — Venezia — Belluno — Udine.
Napoli	Bologna — Vergato — Reggio Emilia Guastalla — Modena — Mirandola — Pavullo — Ferrara — Cento — Comacchio — Ravenna — Faenza — Imola — Lugo — Forlì — Cesena — Rimini — Rocca S. Casciano — Pesaro — Urbino — Ancona — Macerata — Camerino — Ascoli Piceno — Fermo.
	Firenze — Livorno — Pisa — Portoferraio — Volterra — Lucca — Pistoia — S. Miniato — Siena — Montepulciano — Grosseto — Arezzo — Perugia — Spoleto — Foligno — Terni — Orvieto — Viterbo — Roma — Civitavecchia — Rieti — Velletri — Frosinone — Sora — Cagliari — Iglesias — Lanusei — Oristano — Nuoro — Sassari — Alghero — Ozieri — Tempio — Foggia — Bovino — S. Severo — Teramo — Penne — Chieti — Lanciano — Vasto — Aquila — Cittaducale — Solmona — Campobasso — Isernia — Larino.

Napoli	Caserta — Pietramonte d'Alife — Gaeta — Benevento — Cerreto Sannita — S. Bartolomeo in Galdo — Napoli — Pozzuoli — Nola — Castellamare — Casoria — Avellino — Ariano — S. Angelo del Lombardi — Salerno — Campagna — Vallo — Sala Consilina — Bari — Altamura — Barletta — Melfi — Lecce — Brindisi — Gallipoli — Taranto — Matera — Potenza — Lagonegro — Catanzaro — Monteleone — Nicastro — Reggio Calabria — Gerace — Palmi — Rossano — Castrovillari — Cotrone — Cosenza — Paola — Palermo — Corleone — Cefalù — Termini Imerese — Mistretta — Trapani — Alcamo — Mazzara — Girgenti — Bivona — Sciacca — Caltanissetta — Piazza Armerina — Terranova — Messina — Castroreale — Patti — Catania — Acireale — Nicosia — Siracusa — Modica — Noto — Caltagirone.

N. **56**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Modificazioni al Regolamento di servizio in guerra — Parte I^a^. —** 4 aprile.

Sulla considerazione che alle batterie di artiglieria da campagna ed a cavallo può frequentemente occorrere, durante le marcie ed i combattimenti, di valersi dei materiali di ricambio e degli attrezzi vari che sono trasportati dalle proprie fucine, e che, per conseguenza, è conveniente che nella formazione di marcia delle fucine facciano parte della colonna combattente, questo Ministero determina che al Regolamento di servizio in guerra, Parte I^a^, Libro VI, sia apportata la seguente modificazione:

Al § 4, Numero 472. Invece di: « La sezione di sanità e il « parco d'artiglieria divisionario (i soli carri da cartucce e da « munizioni) fanno parte, ecc..... »

scrivasi:

« La sezione di sanità, il parco d'artiglieria divisionario (i « soli carri da cartucce e da munizioni) e le fucine delle bat- « terie fanno parte ecc..... ».

E nella 2^a^ linea del secondo capoverso dell'istesso numero, si cancelli la parola: « fucine ».

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **57**. — DIVISA E VESTIARIO. — **Elmo e fregio sul berretto per i colonnelli incaricati del comando di una brigata**. — 4 aprile.

I colonnelli incaricati, per R. Decreto, del comando di una brigata di fanteria o di cavalleria, o di altro comando corrispondente, fanno uso della divisa stabilita per i colonnelli brigadieri. Vestono, cioè, la divisa del corpo o dell'arma da cui provengono, salvochè:

a) al chepì, cappello, elmo o colbacco sostituiscono l'elmo prescritto per i generali;

b) sul berretto portano il fregio, consistente nell'aquila reale di Savoia sormontata dalla Corona reale, identico a quello dei generali.

Fanno pure uso della bardatura prescritta per i colonnelli brigadieri, la quale è quella stabilita per il corpo o l'arma da cui provengono, fatta eccezione che il fregio sulle tasche da sella è senza numero e quindi quelli provenienti dai reggimenti di fanteria di linea portano soltanto la Corona reale sovrapposta allo scettro reale.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **58**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Varianti al volume VII, Titolo VI, delle Istruzioni pratiche d'artiglieria (puntamento e tiro delle artiglierie da costa)**. — 4 aprile.

È stato stampato un fascicolo di varianti al volume VII, Titolo VI, delle Istruzioni pratiche d'artiglieria (puntamento e tiro delle artiglierie da costa).

I comandi, corpi, uffici e scuole acquisteranno di tale fascicolo un numero di copie eguale a quello del volume predetto che essi hanno in dotazione.

Le relative richieste saranno inviate all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari ed in esse saranno comprese le copie che gli ufficiali desiderassero acquistare per proprio conto.

Il prezzo del fascicolo è di cent. 5.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **59**. — SERVIZIO SANITARIO MILITARE. — **Regolamento pel trasporto sulle ferrovie dei feriti e malati in guerra**. — 5 aprile.

Al modello N. 1 (*foglio di consegna* di feriti e malati da uno ad altro ospedale) del Regolamento pel trasporto sulle ferro-

vie dei feriti e malati in guerra, 24 novembre 1889, potrà essere sostituito il *foglio di traslocazione* dei malati e feriti da uno ad altro ospedale (N. 914 del catalogo).

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. 80. — TRASPORTI MILITARI. — **Apertura all'esercizio della stazione ferroviaria di *Campello*.** — 5 aprile.

Si prevengono le autorità militari che dal 7 aprile corrente verrà aperta all'esercizio la stazione di *Campello* situata sulla linea *Ancona-Roma* fra le stazioni di *Spoleto* e *Trevi*.

Le distanze dalla detta nuova stazione a tutte le altre stazioni dell'indicata linea sono le seguenti:

Da *Campello* a

Ancona	Kil.	144	Orte	Kil.	68
Falconara marittima	»	135	Gallese	»	77
Castel Ferretti	»	131	Civita Castellana	»	81
Chiaravalle	»	128	Stimigliano	»	94
Iesi	»	117	Poggio Mirteto	»	103
Castel Planio	»	102	Fara Sabina	»	114
Serra S. Quirico	»	96	Monterotondo	»	126
Albacina	»	82	Castel Giubileo	»	137
Fabriano	»	73	Roma	»	151
Fossato	»	58	Spello	»	21
Gualdo Tadino	»	52	Assisi	»	32
Nocera Umbra	»	35	Bastia	»	35
Foligno	»	16	Ponte S. Giovanni	»	44
Trevi	»	7	Perugia	»	55
Spoleto	»	10	Ellera	»	65
Giuncano	»	28	Magione	»	77
Terni	»	40	Passignano	»	86
Narni	»	52	Tuoro	»	91
Nera Montoro	»	59	Tcrontola	»	98

Il Sottosegretario di Stato — Corvetto.

DECISIONI DI MASSIMA

98.

Inserizione dei militari già arrolati con ferma permanente sul ruolo della classe di cui devono seguire la sorte. — I giovani, i quali prima del concorso alla leva si arrolarono volontari assumendo l'obbligo della

ferma permanente, e che a senso del N. 50 della precedente Istruzione per le matricole 16 giugno 1877 furono inscritti solo sul ruolo del proprio anno di nascita, ove vengano per qualsiasi ragione inviati in congedo illimitato prima di compiere l'obbligo di detta ferma, devono dai rispettivi distretti militari essere riportati anche sui ruoli della classe di cui sono tenuti a correre la sorte, in analogia a quanto è ora prescritto dal § 104 della vigente Istruzione matricolare per i nuovi arrolati.

A tale oggetto, qualora dalla matricola non risulti, si rende necessario che la classe di cui i detti militari devono correre la sorte sia indicata nella variazione dello invio in congedo (*Divisione matricola*).

Roma, 1890. — Tip. C. Voghera.

273

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 12 aprile

FEBBRAIO 6. — R. Decreto N. 6663 (serie 3ª), che modifica le zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri dei Cappuccini in Caltanissetta *pag.* 145.

APRILE 6. — Varianti al Regolamento sull'uniforme (allegato 4 al Regolamento di disciplina), *pag.* 146.

7. — Modificazioni alla divisa degli uomini di truppa dell'arma dei carabinieri reali, *pag.* 147.

8. — Berretto e chepi da sottufficiali e stivalini da sottufficiali e da musicanti, *pag.* 152.

8. — Cesta da carne con tagliere, *pag.* 156.

9. — Aggiunte e varianti al Modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879), *pag.* 157.

10. — Istruzioni con le armi ridotte. — Modificazione all'*Ill.a* N. 93 del 1886, *pag.* 157.

11. — Cambiamento di denominazione della stazione carabinieri reali di S. Michele (Piena), *pag.* 158.

— Decisioni di massima, *pag.* 158.

Atto N. **61**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto N. 6663 (serie 3ª) che modifica le zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri dei Cappuccini in Caltanissetta**. — 6 febbraio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859, N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886 N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, N. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari attorno al magazzino da polveri dei Cappuccini in Caltanissetta, stabilite con Nostro decreto 14 luglio 1887, N. 4765, vengono modificate, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, come

risulta dal piano annesso al presente firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1890.

UMBERTO.

B. Brin.

N. **62**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Varianti al Regolamento sull'uniforme**. — 6 aprile.

1. Al testo del N. 49 del *Regolamento sull'uniforme* (*Allegato N. 1 al Regolamento di disciplina militare*), è sostituito il seguente:

49. Gli ufficiali generali comandanti di corpo d'armata e di divisione, il comandante militare dell'isola di Sardegna, i comandanti stabili di presidio, i maggiori generali e colonnelli comandanti di brigata, i comandanti delle scuole militari, i comandanti d'artiglieria da campagna e da fortezza, i comandanti territoriali del genio ed i comandanti superiori dei distretti militari, hanno facoltà di vestire l'abito borghese dopo le 4 pomeridiane nei giorni feriali, e dopo la 1 pomeridiana nei giorni festivi e nelle solennità, di cui al capoverso *b* del precedente N. 22.

Gli altri ufficiali generali e colonnelli brigadieri, i colonnelli medici ispettori ed i colonnelli chiamati a reggere la carica di direttore generale al Ministero della guerra, hanno facoltà di vestire l'abito borghese durante tutta la giornata.

Tutti per altro hanno obbligo di vestire la divisa militare nelle visite di dovere; sempre quando si presentino a truppe, ovvero visitino locali occupati da truppe; quando devono ricevere ufficiali riuniti per servizio o per visite di corpo; ai campi d'istruzione; alle grandi manovre ed in campagna.

2. Al testo del primo capoverso del N. 77 del Regolamento stesso, è sostituito il seguente:

77. *Bardatura di marcia.* — Sella d'ordinanza completa, briglia nera, copertina sottosella di panno turchino.

D'ordine di S. M. il Re
Il Ministro
E. Bertolè-Viale

N. **63**. — DIVISA E VESTIARIO. — **Modificazioni alla divisa degli uomini di truppa dell'arma dei carabinieri reali.** — 7 aprile.

Sono arrecate le seguenti modificazioni alla divisa per gli uomini di truppa dell'arma dei carabinieri reali.

1° *Spalline.* — All'attuale spranghetta di filo di ferro e linguetta di pelle di montone, che servono a fissare le spalline all'abito di grande uniforme, è sostituita una linguetta di metallo giallo piegata a forma di gancio.

2° *Stellette metalliche di divisa.* — Le stellette metalliche di divisa per forma, dimensioni e per qualità di materia prima, sono eguali a quelle in uso per la truppa delle altre armi; sono però vuote internamente, chiuse da una lastrina di latta e fornite di tubetto di ottone con avvitamento e relativo dado e cilindretto avvitato per fissarle al colletto dei capi di vestiario.

3° *Giubba e pantaloni di fatica.* — La giubba ed i pantaloni di fatica sono allestiti con tela color bronzo chiaro in luogo di quella spinata.

All'Istruzione sulla divisa della truppa dell'arma stessa saranno perciò apportate le seguenti varianti:

A pagina 21, 2° capoverso, 2ª linea, *cancellare le parole*: Ha due stellette di divisa cucite alle estremità anteriori ed, e *sostituire*: Ha le punte leggermente arrotondate e fornite ciascuna di un foro per l'applicazione delle stellette di divisa, e di. *Cancellare il 3° capoverso e sostituire il seguente*: La stelletta di divisa è formata da una lamina d'argentone (*pachfong*) stampata; è vuota internamente ed è chiusa da una lastrina di latta fornita di tubetto di ottone con avvitamento e relativo dado e cilindretto d'ottone avvitato per fissarla al colletto; la stelletta è a cinque punte equidistanti tra di loro e risulta inscritta in un circolo del diametro di mm. 30.

A pagina 23. Conto del cappotto con cappuccio, *cancellare la 12ª linea*; *alla 15ª cancellare le parole:* e conteggio; all'importo in L. 53,00 *sostituire* quello di L. 52,920 ed *aggiungere la seguente nuova linea:* Prezzo di conteggio L. 53,00.

A pagina 32, 7ª linea, *cancellare le parole:* sulla quale sono attaccate due stellette di divisa, e *sostituire:* sulla quale sono praticati due fori per l'applicazione delle stellette di divisa.

Agli specchi a piè delle pagine 34 e 35 *sostituire rispettivamente i seguenti:*

DIMOSTRAZIONE *della quantità di stoffa occorrente per la manifattura delle giubbe di tela color bronzo chiaro da carabinieri:*

TAGLIE	Quantità da costruirsi su 100	Tela in cotone color bronzo chiaro per ciascun capo	Tela in cotone color bronzo chiaro per ciascuna taglia	
1ª	10	3 20	32	00
2ª	20	3 09	61	80
3ª	40	3 03	121	20
4ª	20	2 90	58	00
5ª	10	2 82	28	20
Totali . . .	100		301	20
		Media m. . . .	3	01

CONTO *della giubba di tela color bronzo chiaro da carabinieri*

QUALITÀ DELLE MATERIE E MANODOPERA	Prezzo delle materie	Quantità	Valore
Tela in cotone color bronzo chiaro alta da m. 0,68 a 0,69	1 »	3,010	3 010
Bottoni di frutto grandi, al cento . . .	1,920	N. 7	0 134
Manodopera ed ogni altra fornitura (1) .	» »	» »	0 700
Prezzo di costo . . . L.			3 844
Prezzo di conteggio . . . »			3 90

(1) Nella fornitura sono compresi un gangherino d'ottone colla rispettiva maglietta; il refe di canapa per le bottoniere e per l'attaccatura dei bottoni, ed il refe di cotone per le cuciture.

A pagina 38, 3° capoverso, 2ª linea, *cancellare le parole:* sono cucite due stellette di divisa, *e sostituire*: è praticato un foro in ciascuna punta per l'applicazione della stelletta di divisa.

A pagina 42. Conto del giubbone di panno, *cancellare* la 9ª linea, ed al prezzo di costo in L. 15,632, *sostituire* quello di L. 15,552 ed al prezzo di conteggio in L. 15,70 *sostituire* quello di L. 15,60.

A pagina 49, 1ª e 2ª linea, *cancellare le parole:* ed ornate di stellette di divisa, *e sostituire*: e fornite ciascuna di un foro per l'applicazione della stelletta di divisa.

A pagina 52. Conto della mantellina senza fermaglio per carabinieri a piedi; *cancellare* l'8ª linea, ed al prezzo di costo in L. 42,324, *sostituire* quello di L. 42,244, ed al prezzo di conteggio in L. 42,40 quello di L. 42,30.

A pagina 54, 2° capoverso, 4ª linea, *cancellare le parole:* ed ornate di stellette di divisa, *e sostituire*: e fornite ciascuna di un foro per l'applicazione della stelletta di divisa.

A pagina 56, Conto del mantello di panno senza fermaglio per carabinieri a cavallo, *cancellare* l'8ª linea; ed al prezzo di costo in L. 64,405, *sostituire* quello di L. 64,325, ed al prezzo di conteggio in L. 64,50, quello di L. 64,40.

A pagina 76. Agli attuali specchi *sostituire i seguenti:*

DIMOSTRAZIONE *della quantità di stoffa occorrente per la manifattura dei pantaloni di tela color bronzo chiaro da carabinieri:*

TAGLIE	Quantità da costruirsi su 100	Tela cotone color bronzo chiaro per ciascun capo	Tela cotone color bronzo chiaro per ciascuna taglia	
1ª.	10	3 36	33	60
2ª.	20	3 22	64	40
3ª.	50	3 02	151	»
4ª.	20	2 92	58	40
Totali . . .	100		307	40
Media m. . . .			3	07

CONTO *dei pantaloni di tela color bronzo chiaro da carabinieri.*

QUALITÀ DELLE MATERIE E MANODOPERA	Prezzo delle materie	Quantità	Valore
Tela in cotone color bronzo chiaro alta da m. 0,68 a 0,69.	1 00	3,070	3 070
Manodopera ed ogni altra fornitura (1) .	» »	» »	0 650
Prezzo di costo . . . L.			3 720
Prezzo di conteggio . . . »			3 80

(1) Nella fornitura sono compresi 3 bottoni mezzani e 3 piccoli d'osso bianco, mm. 18) di nastro di lino grezzo alto da mm. 10 a 15, il refe di canapa per le bottoniere e per l'attaccatura dei bottoni ed il refe di cotone per le cuciture.

A pagina 84, al fine dell'aggiunta al 3° capoverso, *togliere* il punto, *sostituirvi* una virgola, *ed aggiungere:* due fori praticati alle estremità anteriori del colletto servono per l'applicazione delle stellette di divisa; ed al 4° capoverso *sostituire il seguente:* su caduna spalla trovasi un foro a mm. 25 dall'attaccatura del colletto ed un passante di panno turchino a mm. 53 a 55 dal foro per fermarvi le spalline.

A pagina 85, alla fine del primo comma del 2° capoverso *cancellare le parole:* con sopra una stelletta di divisa.

A pagina 86, alla fine del primo capoverso e di seguito, *aggiungere:* In tal parte tondeggiante e precisamente tra i due pezzi di alamari evvi praticato un foro, in corrispondenza di quello praticato nella parte anteriore del colletto per l'applicazione della stelletta di divisa.

A pagina 87, alla fine del primo comma del secondo capoverso, *cancellare le parole:* con sopra una stelletta di divisa.

A pagina 88, 6ª linea, *togliere* il punto, *sostituirvi* una virgola *ed aggiungere:* ed è fornito di un foro che attraversa pure l'alamaro in corrispondenza di quello praticato nelle parti anteriori del colletto, per l'applicazione della stelletta di divisa.

A pagina 90, *cancellare* il primo capoverso *e sostituirvi il seguente:* In massima le guarniture non si applicano all'abito che al momento della distribuzione dell'oggetto, col quale vengono distribuite, quando occorre, anche le stellette metalliche di divisa.

Al quarto capoverso del § 29 (comma *a*-) *cancellare le parole:* sui quali è cucita una stelletta di divisa.

A pagina 91, 7ª ed 8ª linea, *cancellare le parole:* sui quali è cucita una stelletta di divisa; all'ultimo capoverso della stessa pagina, 2ª linea, *cancellare ciò che segue la parola:* tenuta *e sostituire:* non si applicano all'abito che al momento della distribuzione dell'oggetto, col quale vengono pure distribuite, quando occorre, le stellette metalliche di divisa.

A pagina 96, Conto dell'abito di panno di grande uniforme, *cancellare* la 10ª linea, ed al prezzo di costo in L. 27,319, *sostituire* quello di L. 27,239; ed al prezzo di conteggio in L. 27,40, quello di L. 27,30.

A pagina 98, Conto dell'abito di panno di piccola uniforme, *cancellare* la 9ª linea, ed al prezzo di costo in L. 26,215, *sostituire* quello di L. 26,135; ed al prezzo di conteggio in L. 26,30, *sostituire* quello di L. 26,20.

Al Modello per gl' inventari del materiale dei servizi amministrativi è recata la seguente aggiunta:

Categoria	N. d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale	*Annotazioni*
1	676	Stellette metalliche di divisa con avvitamento	N.	0 20	Aggiunta

L' opificio di arredi militari provvederà alla modificazione dei campioni di spalline che gli invieranno le legioni dei carabinieri reali, nonchè alla somministrazione alle medesime del campione di stellette.

Le attuali spalline e stellette metalliche di divisa, in distribuzione od in magazzino, continueranno ad essere usate fino ad esaurimento senza portarvi alcuna modificazione.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **64**. — DIVISA E VESTIARIO. — **Berretto e chepì da sottufficiali e stivalini da sottufficiali e da musicanti**. — (*con due tavole di disegni*). — 8 aprile.

È adottato per i sottufficiali in servizio dell'esercito permanente un berretto ed un chepì di panno fino, da allestirsi su misura.

Per i sottufficiali che fanno uso di scarpe con uose, e per i musicanti è adottato un modello speciale di stivalini, da allestirsi pure su misura, in sostituzione di una delle due paia scarpe. Gli altri sottufficiali continueranno a fare uso della calzatura rispettivamente prescritta. È però lasciata facoltà ai comandanti di corpo di disporre che delle due paia calzature assegnate, una venga prelevata dal magazzino e l'altra sia fatta allestire su misura, senza alterarne il modello.

I detti oggetti saranno provvisti, per conto diretto della massa vestiario, dai capi operai o da altri fornitori, senza eccedere in alcun caso il prezzo di tariffa.

Berretto. — Il berretto ha la stessa foggia di quello per caporali e soldati; ma è fatto con panno turchino da sottufficiali, con fodera di cotone nera lucida e colla visiera un po' più ristretta e più inclinata.

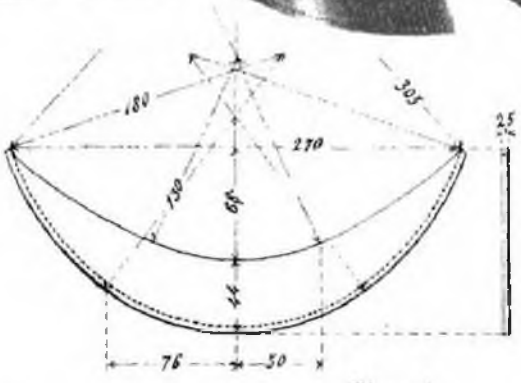
BERRETTO E CHEPÌ DA SOTTUFFICIALI

Atto N° 64 del 1890

Berretto





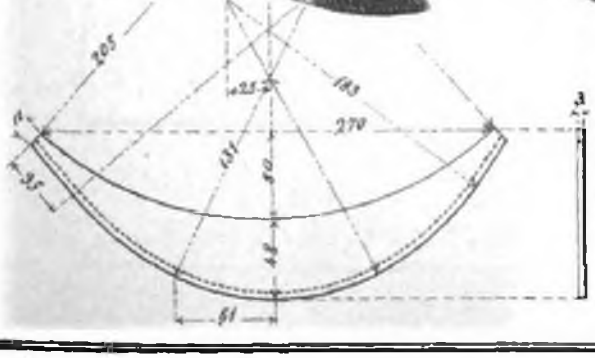


Visiera del berretto

Chepi







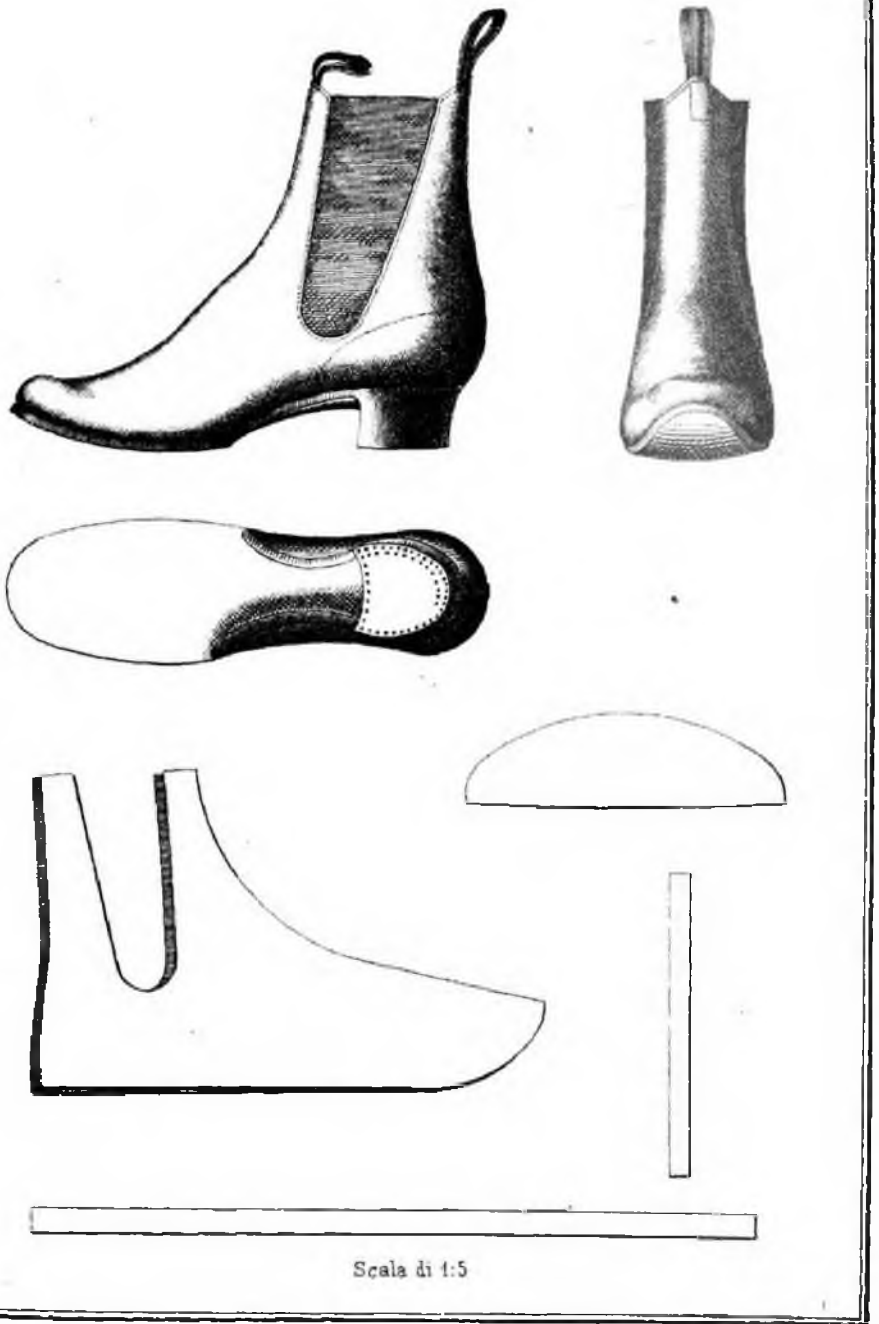
Visiera del Chepì

Scala di 1:5

Lit. Botta, Roma

STIVALINI DA SOTTUFFICIALI E MUSICANTI

Atto N.° 64 del 1890



Scala di 1:5

M. Rolla. Roma

CONTO *del berretto di panno comune da sottufficiali.*

QUALITA' DELLE MATERIE E MANODOPERA	Prezzo delle materie	Quantità	Valore
Panno turchino da vestiario per sottufficiali alto m. 1,30	9 500	0 095	0 903
Tela in cotone nera lucida alta m. 0,87.	1 »	0 100	0 100
Fascia di alluda da berretti	0 150	N. 1	0 150
Visiera da berretti.	0 300	» 1	0 300
Manodopera ed ogni altra fornitura	» »	» »	0 400
Prezzo di costo . . . L.			1 853
Prezzo di conteggio . . . »			1 90

CONTO *del berretto di panno guarnito da sottufficiali.*

QUALITA' DELLE MATERIE E MANODOPERA	Prezzo delle materie	ARTIGLIERIA E GENIO		CAVALLERIA		FANTERIA	
		Quantità	Valore	Quantità	Valore	Quantità	Valore
Berretto comune per sottufficiali	1 900	N. 1	1 900	N. 1	1 900	N. 1	1 900
Cordoncino in lana colorata del diametro di mm. 3	0 080	0 580	0 046	0 580	0 046	0 580	0 046
Soggolo	0 150	N. 1	0 150	N. 1	0 150	» »	» »
Manodopera ed ogni altra fornitura (1)	» »	» »	0 286	» »	0 091	» »	0 047
Prezzo di costo . . . L.			2 382		2 187		1 993
Prezzo di conteggio . . . »			2 40		2 20		2 00

(1) Nella fornitura sono compresi 3 bottoni piccoli da sottufficiali per i berretti con soggolo ed 1 per i berretti senza soggolo.

Chepì. — Il chepì è composto delle stesse parti di quello da caporali e soldati; è però di lavorazione più finita, ha la fascia di panno turchino da sottufficiali e la visiera di dimensioni più piccole e più inclinata.

CONTO *del chepì guarnito da sottufficiali.*

QUALITA' DELLE MATERIE	Prezzo delle materie	ARTIGLIERIA E GENIO		FANTERIA	
		Quantità	Valore	Quantità	Valore
Chepì comune	4 500	N. 1	4 500	N. 1	4 500
Trecciuola in lana colorata alta mm. 5	0 080	0 600	0 048	0 600	0 048
Cordoncino in lana colorata del diametro di mm. 3	0 080	0 360	0 029	0 360	0 029
Coccarda	0 120	N. 1	0 120	N. 1	0 120
Soggolo	0 200	» 1	0 200	» 1	0 200
Manodopera ed ogni altra fornitura (1)	» »	» »	0 380	» »	0 250
Prezzo di costo . . . L.			5 277		5 147
Prezzo di conteggio . . . »			5 30		5 20

(1) Nella fornitura sono compresi N. 2 bottoni piccoli da sottufficiali.

Stivalini. — Gli stivalini sono costruiti sopra due diverse forme e si compongono delle seguenti parti riunite insieme per mezzo di cuciture e di punti in ferro;

Suola, tacco, trapunta, sottopiede, ripieno, fiosso, contrafforte, tomaio, fodera del tomaio, elastici, laccetti.

Suola. — La suola è di cuoio suola forte in un sol pezzo di uno spessore di mm. 3,5 a 5 e comprende l'intiera lunghezza dello stivalino. È tagliata ed arrotondata per il tratto visibile del fiosso, ben battuta a martello e messa a posto in modo da presentare all'interno una leggiera concavità onde il piede vi trovi comodo appoggio.

Tacco. — Il tacco è formato da 6 a 9 fogli di cuoio suola; i due ultimi esterni sono fissati con inchiodatura mentre gli altri sono cuciti a catena colla suola.

L'inchiodatura è fatta intorno al tacco con punte di ferro senza testa.

Il tacco deve essere tenuto piuttosto basso e largo onde non rechi molestia al piede nel camminare.

Trapunta. — La trapunta è una striscia di cuoio suola in un sol pezzo che serve ad unire tutt'all'intorno la suola al tomaio incominciando dal tacco.

Sottopiede. — Il sottopiede è di cuoio suola sottile in un pezzo lungo e largo quanto lo stivalino internamente.

Ripieno. — Il ripieno è costituito da un pezzo di cuoio suola, usato o nuovo, collocato internamente fra il sottopiede il fiosso e la suola. È un pezzo lungo abbastanza per arrivare dalla punta dello stivalino fino a mezzo centimetro sotto il tacco. Il ripieno è fissato al sottopiede mediante pasta di farina.

Fiosso. — Il fiosso è costituito da uno a tre pezzi di cuoio suola nuovo disposti longitudinalmente al centro del sottopiede, fra il tacco e la pianta dello stivalino, in modo da produrre una prominenza leggermente curvata.

Contrafforte. — Internamente, fra la fodera ed il tomaio, cominciando dallo sparato degli elastici sino all'altezza di 50 mm. circa dal tacco, è collocato un contrafforte di cuoio suola sottile, unito al tomaio ed alla fodera mediante due cuciture perpendicolari al tacco, dette righini.

Tomaio. — Il tomaio si compone di un sol pezzo di pelle di vitello annerita, di prima qualità, piegato e stirato su apposita forma per dargli il garbo del piede.

Il tomaio forma da sè tutta la parte superiore della calzatura ed è riunito assieme sul calcagno mediante una cucitura rinforzata da una striscia di pelle larga un centimetro circa.

Fodera del tomaio. — Il tomaio, dalla punta dello stivalino fino a tutta la parte che si prolunga sul collo del piede, è foderato di tela cruda a spina di pesce, e nella parte posteriore invece, cominciando dallo sparato degli elastici, è foderato di pelle di vitello.

Elastici. — Gli elastici vengono cuciti entro uno sparato del tomaio ai due lati del gambale; sono orditi in cotone e tessuti in seta e cotone.

Laccetti. — I laccetti sono di tessuto di filo e trovansi cu-

citi alle estremità superiori del gambale; quello anteriore è rinforzato internamente da una striscia di pelle, quello posteriore si prolunga fino al calcagno e si elevano entrambi dallo stivalino per circa 4 centimetri.

CONTO *di costruzione degli stivalini.*

QUALITA' DELLE MATERIE E MANODOPERA	IMPORTO	
Tomaio	3	80
Suola, tacco, sottopiede, trapunta, contrafforte, fiosso e ripieno	3	40
Elastici	1	00
Punte, laccetti e fodera	0	80
Manopera ed ogni altra fornitura	3	70
Prezzo di costo e conteggio . . . L.	12	70

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **65** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Cesta da carne con tagliere.** — 8 aprile.

Alla cesta da carne con tagliere (II-182), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alle due estremità della traversa centrale sui lati del ferro ad angolo, in corrispondenza della scanalatura del tagliere, è fissata da un fianco della cesta una piastrina con piuolo in ferro, e dall'altro una piccola serratura comune con chiave;

b) alla scanalatura del tagliere, in corrispondenza delle estremità della traversa centrale, sono avvitate due piastrine in ferro; una fornita di foro per il passaggio del piuolo della cesta, l'altra fornita di occhietto per il passaggio del dente della serratura.

Siffatte modificazioni non saranno eseguite nelle ceste da carne ora esistenti. Di esse sarà solo tenuto conto nei successivi acquisti. *Il Ministro* — E. Bertolè-Viale.

N. **66**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti al Modello per gl'Inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879)**. — 8 aprile.

Categoria	N. d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale	Annotazioni
1ª	677	Uose di tela color bronzo chiaro complete	P.	2 30	Variante
»	677	Distintivi da aiutanti telemetristi	N.	10	Aggiunta
»	678	Berretti comuni da sottufficiali	»	1 90	Id.
»	679	Berretti guarniti da sottufficiali di artiglieria e del genio	»	2 40	Id.
»	680	Berretti guarniti da sottufficiali di cavalleria	»	2 20	Id.
»	681	Berretti guarniti da sottufficiali di fanteria	»	2 00	Id.
»	682	Chepi comuni da sottufficiali	»	4 50	Id.
»	683	Chepi guarniti da sottufficiali di artiglieria e del genio	»	5 30	Id.
»	684	Chepi guarniti da sottufficiali di fanteria	»	5 20	Id.
»	685	Stivalini da sottufficiali e da musicanti	P.	12 70	Id.
»	686	Uose di tela color bronzo chiaro senza bottoni gemelli	»	2 10	Id.
»	687	Uose di tela color bronzo chiaro senza sottopiedi	»	2 20	Id.
»	688	Uose di tela color bronzo chiaro senza sottopiedi e senza bottoni gemelli	»	2 00	Id.

Il Sottosegretario di Stato — CORVETTO.

N. **67** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istruzioni con le armi ridotte. — Modificazione all'*Atto* N. 93 del 1886**. — 10 aprile.

L'*Atto* N. 93 del 1886 deve intendersi limitato a quei soli distretti presso i quali, anche dopo ultimato il cambio d'armamento, resteranno in deposito armi ridotte (Carcano).

Per gli altri distretti, il detto *Atto* resta abolito.

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **68.** — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Cambiamento di denominazione della stazione carabinieri reali di S. Michele (Piena)**. — 11 aprile.

Per norma delle autorità militari il Ministero avvisa che la stazione dei carabinieri reali di S. Michele (Piena), compagnia di Porto Maurizio, ha assunto la denominazione di Olivetta S. Michele.

Il Sottosegretario di Stato — CORVETTO.

DECISIONI DI MASSIMA

99.

Conteggio dei posti di letto per i richiamati per l'istruzione. — Nelle chiamate di classi per l'istruzione, nelle quali sia ammesso che gli uomini vengano autorizzati a pernottare fuori di quartiere, i distretti e corpi avvertiranno di limitare il prelevamento degli effetti letterecci in ragione degli uomini che si presume pernotteranno effettivamente in caserma, regolandosi, oltre che dal numero di quelli che risultano domiciliati fuori del luogo, secondo l'esperienza degli anni passati.

Nei buoni posti di letto, che si rilasciano alla impresa casermaggio per tali chiamate, non vanno pertanto comprese le giornate di presenza degli uomini che hanno fruito della preaccennata autorizzazione; epperò le compagnie faranno per essi apposita variazione e li rappresenteranno, giornalmente, sul giornale di contabilità, in apposita colonna per potere calcolare il numero delle giornate da escludersi dai buoni.

Qualora però il prelevamento degli effetti letterecci venisse, per circostanze impreviste, a risultare superiore al numero degli uomini che pernottarono in quartiere, si comprenderanno sui buoni anche le giornate riferibili a tale eccedenza, come se gli effetti fossero stati adoperati. (*Div. casermaggio e trasporti*).

Roma, 1890. — Tip. C. Voghera

DISPENSA 13ª 1890 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 19 aprile

APRILE 6. — Legge 6 aprile 1890, N. 6776 (serie 3ª), che autorizza la spesa straordinaria di L. 17,500,000 per provvista di nuova polvere da fucile e per la costruzione di un nuovo polverificio, *pag.* 159.

» 6. — Legge 6 aprile 1890, N. 6777 (serie 3ª), che autorizza la inscrizione della spesa di L. 40,000,000 nella parte straordinaria del bilancio della guerra per l'anno finanziario 1890-91, *pag.* 160.

» 10. — R. Decreto per modificazioni all'istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo illimitato, *pag.* 161.

» 10. — Norme amministrative per l'esecuzione del R. Decreto 10 aprile 1890 relativo agli ufficiali in congedo illimitato dispensati dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego, *pag.* 163.

» 14. — Varianti al Volume I, Titolo I delle Istruzioni pratiche d'artiglieria (Istruzione a piedi), *pag.* 164.

» 14. — Modificazioni al Regolamento d'amministrazione, *pag.* 165.

» 17. — Apertura all'esercizio del tronco ferroviario Firenze-Borgo San Lorenzo e cambiamento di denominazione della stazione di Paese Postignano, *pag.* 171.

Atto N. **69**. — LEGGI E DECRETI. — **Legge 6 aprile 1890, N. 6776 (serie 3ª) che autorizza la spesa straordinaria di lire 17,500,000 per provvista di nuova polvere da fucile e per la costruzione di un nuovo polverificio.** — 6 aprile.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata, sulla parte straordinaria del bilancio della guerra, la spesa di L. 17,500,000 per fabbricazione di fucili e moschetti, modello 1870, relative munizioni, ecc., da assegnarsi:
L. 14,500,000 all'esercizio 1889-90;
» 3,000,000 all'esercizio 1890-91.
Tali somme saranno aggiunte ai relativi capitoli dei due esercizi.

Art. 2.

La somma di L. 17,500,000 sarà così impiegata:

L. 14,500,000 per il cambio del munizionamento delle armi portatili;

» 3,000,000 per la costruzione di un polverificio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 aprile 1890.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.
Giolitti.

N. **70** — LEGGI E DECRETI. — **Legge 6 aprile 1890, N 6777 (serie 3ª) che autorizza la inscrizione della spesa di L. 10,600,000 nella parte straordinaria del bilancio della guerra per l'anno finanziario 1890-91**. — 6 aprile.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato ad inscrivere, nella parte straordinaria del bilancio del Ministero della guerra, per l'anno finanziario 1890-91, la somma di L. 10,600,000, così ripartita:

L. 900,000 per approvvigionamenti di mobilitazione;
» 3,000,000 per fabbricazione di artiglierie di gran potenza;
» 3,200,000 per l'armamento delle fortificazioni;
» 3,500,000 per fabbricazione di fucili e moschetti modello 1870, relative munizioni ed accessori, oggetti di bufetterie e trasporti dei medesimi. Pistole a rotazione per ufficiali. Nuovi alzi per fucili e moschetti.

L. 10,600,000

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del

Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 aprile 1890.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.
Giolitti.

N. 71. — UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO. — **R. Decreto per modificazioni all'Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo illimitato.** — 10 aprile.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Nostro Decreto del 16 maggio 1889 che approva l'Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo illimitato;

Sulla proposta del Ministro della guerra e di quello della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le annesse modificazioni all'Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo illimitato, firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra e da quello della marina.

Art. 2.

Le suddette modificazioni andranno in vigore dal 1° maggio 1890.

I predetti Nostri Ministri sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1890.

UMBERTO.

E. Bertolè Viale.
B. Brin.

Modificazioni all'Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo illimitato.

Al N. 4 è sostituito il seguente:

« La rinuncia di cui al numero precedente potrà essere accordata anche in tempo di pace a quegli ufficiali di complemento e di milizia mobile ai quali è applicabile la lettera *b*) della tabella V della legge 27 agosto 1887 ed agli ufficiali di milizia territoriale.

« I medesimi dovranno farne domanda in carta bollata, per mezzo delle rispettive amministrazioni e previo il *nulla osta* delle medesime o delle autorità cui spetta, a senso della presente Istruzione, rilasciare il certificato per ottenere la dispensa. Trattandosi di impiegati appartenenti alle amministrazioni governative, sarà necessario eziandio l'approvazione del Ministero da cui le amministrazioni dipendono. Detti ufficiali non potranno però, per nessun motivo ed in nessuna circostanza (tranne per constatata malattia) invocare il beneficio della dispensa, e qualora, per ragioni inerenti al proprio ufficio, non avessero poi a rispondere a qualsiasi chiamata alle armi che loro venisse indetta, saranno senz'altro considerati come dimissionari.

« Gli ufficiali di complemento e di milizia mobile, di cui al comma precedente, che non ottengano il *nulla osta* cesseranno dall'avere ragione all'indennità annua di lire duecento per tutto il tempo in cui restano dispensati dal rispondere alle chiamate. »

Il N. 8 è modificato come segue:

« Gli ufficiali in congedo ai quali è applicabile la presente Istruzione non possono aspirare all'avanzamento, fatta eccezion per gli ufficiali di complemento, di milizia mobile e di milizia territoriale, di cui è cenno al precedente N. 4, che hanno domandato ed ottenuto di rinunziare alla dispensa dalle chiamate, i quali divengono promovibili. »

Specchio G. — Le denominazioni di *controllori ed aggiunti controllori delle saline e di direttori e capi tecnici delle saline*, sono rispettivamente sostituite con quelle di: *ufficiali ai riscontri delle saline e di direttori ed ufficiali tecnici delle saline.*

Dopo: *magazzinieri di deposito dei tabacchi greggi esteri*, aggiungasi:

« *Magazzinieri di vendita di generi di privativa ed i magazzinieri di deposito dei sali e tabacchi lavorati* ».

Specchio N. — Dopo membri del Consiglio superiore aggiungere: « *ingegneri capi del corpo del genio civile.* »

Roma, 10 aprile 1890.

Visto d'ordine di Sua Maestà.

Il Ministro della marina B. Brin.

Il Ministro della guerra E. Bertolè-Viale.

N. **72**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Norme amministrative per l'esegulmento del R. Decreto 10 aprile 1890 relativo agli ufficiali in congedo illimitato dispensati dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego**. — 10 aprile.

Agli ufficiali contemplati nel R. Decreto 10 aprile 1890, i quali restino nella categoria dei non disponibili, cessa il diritto alla indennità annua di cui la lettera *b*) della tabella V della legge 27 agosto 1887, a cominciare dalla rata che scade al 1° luglio 1890.

Gli ufficiali di cui sopra, i quali successivamente cessino, in conformità del N. 20 dell'Istruzione 16 maggio 1889, dall'impiego civile che conferisce loro la dispensa dalle chiamate, avranno diritto a ricevere nuovamente le rate d'indennità annua incominciando dal 1° luglio successivo alla data con cui viene rilasciata la dichiarazione nei modi accennati dal precitato N. 20 dell'Istruzione.

Coloro che restano nella categoria dei non disponibili non hanno diritto di riscuotere il fondo costituito presso la *massa vestiario*, intendendosi a tale effetto invariato anche il testo del § 72 del regolamento sugli assegni fissi.

Gli ufficiali nuovi nominati ed appartenenti alla categoria di quelli non disponibili, ma aventi diritto alla indennità annua, saranno resi informati, dai distretti militari, delle suespresse disposizioni all'atto della prestazione del giuramento. Pei medesimi gli effetti delle dichiarazioni di rinuncia alla non disponibilità, munite dei prescritti requisiti, decorreranno sempre dal 1° luglio successivo alla data della dichiarazione stessa.

Nulla è modificato a quanto è determinato dal § 66 del regolamento sugli assegni fissi (*Atto* N. 66 della *Raccolta* del *Giornale Militare*) pel diritto alla indennità di prima vestizione all'atto della prima nomina.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **73**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Varianti al Volume I, Titolo I, delle Istruzioni pratiche d'artiglieria (Istruzione a piedi).** — 14 aprile.

Pagina 97 — *Il § 302 si sostituisca col seguente:*

§ 302 — *Posizione di sciabola inguainata.*

A piedi.

La *sciabola inguainata* a piedi, essendo sotto le armi, si porta nei seguenti modi:

1° da fermo: appesa al gancio con la guardia avanti, la mano sinistra contro il fodero;

2° marciando: impugnata, senza staccarla dal gancio, con la mano sinistra un palmo sotto la campanella superiore, il pollice disteso sul piatto del fodero, il taglio a sinistra, in modo che l'elsa venga a riuscire dietro all'avambraccio, la cresta all'altezza di un palmo circa da terra.

Fuori servizio si potrà portare la sciabola nell'uno o nell'altro modo, e non si dovrà mai trascinarla o portarla sull'avambraccio col pomo sotto l'ascella.

A cavallo.

La sciabola pende libera dal cinturino, sostenuta dalle calate, le quali devono essere di lunghezza tale che la guardia venga a trovarsi di poco più bassa dell'anca.

Pagina 98 — *Si cancellino le due prime righe e si sostituisca:*

il fodero sarà tenuto:

1° da fermo: appeso al gancio e mantenuto aderente alla coscia appoggiandovi la mano sinistra;

2° marciando: nel modo indicato al paragrafo precedente per la sciabola inguainata.

Pagina 105 — *Al primo periodo del § 326 si sostituisca il seguente:*

Gli uomini di truppa armati di sciabola, sciabola-baionetta o daga presentano l'arma per rendere gli onori nei casi specificati nei paragrafi dal 7 al 15, inclusi, del Libro IV del Regolamento per il servizio territoriale.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. 74. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Modificazioni al regolamento d'amministrazione.** — 14 aprile.

Al regolamento d'amministrazione e contabilità pei corpi del regio esercito 1° maggio 1885 sono fatte le seguenti varianti ed aggiunte:

§ 184 e 257. In ambedue i paragrafi, cancellare le parole: « ed impiegati... o dispensati dal servizio. »

§ 349. In luogo di: « con atto del consiglio, col quale » ecc., pongasi: « con dichiarazione del consiglio, stesa sugli stessi rendiconti, colla quale » ecc.

§ 387. All'alinea: « Gruppo B » è sostituito il seguente:

« Gruppo B: *Materiali d'equipaggiamento* — che comprende: gli oggetti di servizio generale e gli oggetti da cucina; i materiali pel servizio sanitario in guerra dei corpi di truppa; il materiale sanitario degli ospedali; i viveri di riserva; »

§ 412. Vi è aggiunta, come ultimo comma, la disposizione seguente:

« Per i capi di vestiario a varie dimensioni, i corpi, tosto ricevuta dal Ministero la partecipazione dell'assegnazione degli oggetti da provvedersi dai singoli magazzini, indicheranno a questi il riparto in taglie secondo i bisogni di ognuno; tranne se trattasi dell'opificio d'arredi militari, nel quale caso la ripartizione in taglie sarà sempre fatta dallo stesso opificio secondo le norme che regolano le lavorazioni generali del vestiario. »

Togliere dallo stesso paragrafo quanto si riferisce ai libretti personali, avendo questi cessato, per effetto del § 108 dell'*Atto* 131-1889, di essere annoverati fra i materiali del corredo.

§ 435. A questo paragrafo sono sostituite le disposizioni che seguono:

« § 435. *Materiali di servizio generale e da cucina.* — Gli oggetti di servizio generale e da cucina occorrenti ai corpi come prima provvista o come complemento od aumento di dotazione sono fatti somministrare, in massima, dal Ministero: quelli occorrenti per le rinnovazioni sono acquistati dagli stessi corpi direttamente dal commercio.

« Per le tende da comandante di corpo e le tende da ufficiali si dovrà però far sempre la richiesta al Ministero. »

« § 435bis. I distretti militari, i reggimenti di cavalleria, artiglieria, genio ed alpini e le legioni carabinieri richiederanno pure al Ministero, anche quando abbisognino per rinnovazioni, le trombe e le ritorte per trombe. Gli altri corpi le preleveranno invece dal distretto viciniore.

« Per le trombe a tre pistoni e relativi accessori, tutti i corpi dovranno però provvedere direttamente con acquisti dal commercio secondo il preciso modello stabilito dall'*Atto* 90-1889 ».

§ 444. Nel primo comma, invece di: « ed accompagnato da un atto del consiglio col quale » ecc., mettere: « e munito di una dichiarazione del consiglio, stesa sullo stesso rendiconto, colla quale » ecc.

§ 464. Nell'alinea relativo alla *Dimostrazione degli oggetti d'equipaggiamento* mod. 397, in luogo di: « e dal consiglio d'amministrazione delle compagnie di sussistenza » pongasi: « e dai consigli d'amministrazione delle compagnie di sussistenza e delle compagnie operai e veterani d'artiglieria. »

§ 729. Al secondo comma è sostituito il seguente:

« Per le partite relative agli acquisti il Ministero restituirà poi all'ufficio, allo stesso scopo, una delle copie delle richieste di carico annesse ai rendiconti. »

§ 871. Nel comma *d*), dopo la parola: « guarda-magazzino » è aggiunta questa postilla:

« *Guarda-magazzino del vestiario nei reggimenti d'artiglieria da montagna. »

§ 917. E' sostituito dal seguente:

« § 917. L'ufficiale di settimana di ciascuna compagnia assiste alla numerazione delle paghe e risponde verso il comandante della compagnia del puntuale » ecc. come nel testo.

§ 1407. Al secondo comma è aggiunto: « I viveri per gli uomini delle legioni territoriali carabinieri potranno però anch'essere acquistati direttamente sul mercato senza uopo di convenzioni. »

§ 1434. Il primo comma è surrogato dal seguente:

« § 1434. Per la provvista delle derrate per condimento e miglioramento del rancio i comandanti di corpo potranno anche disporre che siano stipulate apposite convenzioni, scritte o verbali, con privati fornitori, avvertendo che le imprese dello Stato, come tali, non sono tenute a somministrare simili derrate ».

§ 1494. Dopo questo paragrafo, è aggiunto il seguente:

« § 1494bis. Oltre le robe occorrenti per l'esercizio della infermeria, il direttore tiene pure in consegna i materiali sanitari del corpo compresi nelle dotazioni di mobilitazione, osservando, per la loro conservazione, le norme di cui al § 23 del Regolamento sul servizio sanitario, parte II.

I medicinali ed oggetti di medicazione contenuti negli zaini,

cofani e cofanetti e nelle tasche e borse di sanità stati adoperati per il servizio dei ricoverati, saranno sostituiti con altri provveduti per conto dell'infermeria nel modo indicato nel precedente § 1491 ».

§ 1530. Nel comma *a*), dopo « scuola d'applicazione d'artiglieria e genio » correggere così: « per la scuola dei sottufficiali, per la scuola d'applicazione di sanità, per le scuole centrali di tiro di fanteria e di artiglieria, per la scuola di cavalleria, per gli ospedali militari principali e per la farmacia centrale; e lire 100 per i depositi d'allevamento cavalli »;

Nel comma *c*), togliere le parole « pei distretti di 2ª classe, per la legione allievi carabinieri » e quindi aggiungere al comma medesimo: « e pei distretti di 2ª classe, tranne i distretti di Ascoli, Belluno, Benevento, Cagliari, Caltanissetta, Campagna, Castrovillari, Cremona, Ferrara, Gaeta, Monza, Orvieto, Perugia, Pesaro, Pistoia, Rovigo, Spoleto e Teramo, i quali potranno disporre di sole lire 300 »;

Al successivo comma *d*), è sostituito il seguente:

« *d*) lire 400 pel consiglio d'amministrazione delle compagnie di sussistenza e lire 550 pei distretti di 1ª classe, ad eccezione dei distretti di Brescia e Padova che possono disporre di sole lire 400 »;

Al successivo comma *e*), togliere la parola « territoriali ».

§ 1537. Nel comma *d*), dopo « scuola militare » mettere: « scuola dei sottufficiali, scuola d'applicazione di sanità, collegi militari, scuole centrali di tiro di fanteria e di artiglieria, scuola di cavalleria e farmacia centrale, lire 150 ».

§ 1643. Nel comma *e*), leggasi: « mod. 409 » invece di: « mod. 307 ».

§ 1665. Vi è aggiunto il comma seguente:

« Anche alle sedi dei distaccamenti permanenti dell'artiglieria da montagna, da fortezza e da costa, della brigata lagunari e degli altri distaccamenti del genio destinati come centri di mobilitazione sono stabiliti speciali magazzini, pei quali si osserveranno, quanto alla conservazione delle robe, le stesse norme indicate pei magazzini alpini ».

§ 1708. Nella postilla aggiunta al paragrafo coll'*Atto* 204 del 1889, dopo le parole « sotto deduzione » interporre l'inciso: « — per i posti sui piroscafi — ».

§ 1928. Nel comma *d*), in luogo di: » ed i suggelli », leggasi: « od i suggelli ».

§ 2006. La formula dell'indirizzo dei telegrammi va modificata come segue: « *Capo stazione per ufficiale stazione in* ... ».

§ 2015. Aggiungervi il seguente comma:

« Così pure dicasi per gli uomini di truppa del personale di governo dell'accademia e della scuola militare e dei collegi militari ».

§ 2022. Al secondo comma sono sostituite le disposizioni di cui in appresso:

« Anche per quelli mandati ai distretti i corpi ritirano però parte delle robe, e cioè:

a) i corpi di fanteria, le compagnie di sanità e di sussistenza e le compagnie operai d'artiglieria ritirano i ginocchielli, i guanti, i cordoni da bersaglieri, le treccie da chepì e le scatolette da nero, come pure, quando lo stimino opportuno pel servizio dei propri magazzini, le coperture da chepì o cappelli, i pennacchietti da bersagliere e le tazze di latta (1);

b) le compagnie operai d'artiglieria ritirano altresì le giubbe e i pantaloni di panno e i chepì, facendone il versamento, nello stato in cui si trovano, al reggimento dell'arma più vicino, che li considererà come robe di aggregati da esso stesso congedati;

c) i corpi di cavalleria, artiglieria e genio ritirano tutti indistintamente gli oggetti ritirabili, tranne il pastrano o cappotto. »

§ 2023. Vi è aggiunto il comma seguente:

« Lo stesso dicasi per le camicie, le mutande, i farsetti a maglia, le giubbe di panno e di tela e i pantaloni di tela. »

§ 2298. Ai comma *a*), *b*) e *c*) del N. 1 sono sostituiti i seguenti:

« *a*) l'assegno giornaliero dovuto per la truppa e i soprassoldi fissi (tabella IX della legge sugli assegni) per il personale delle scuole e degli stabilimenti militari di pena e per i servizi di sanità e sussistenza (2);

b) le indennità fisse per le spese di viaggio degli isolati;

c) l'indennità chilometrica pel trasporto del bagaglio del corpo in movimenti collettivi. »

---

(1) In questo senso si intenderà quindi modificata la disposizione del N. 2 dell'*Atto* 201, 1889.

(2) Gli assegni personali e gli altri maggiori assegni a carico dello Stato che non interessano la massa generale, cioè: il soprassoldo di medaglia, i soprassoldi e premi di rafferma, le diarie personali nei movimenti collettivi, i soprassoldi per servizi speciali (quadro C del regio decreto sulle indennità eventuali) e simili, saranno dimostrati in un conto distinto (*Conto soprassoldi per la truppa a carico dello Stato*).

Nel N. 2 dello stesso paragrafo il comma *b*) è soppresso e nel comma *c*) vanno tolte le parole « della cenere e ».

Nel N. 3 togliere dal comma *a*) l'inciso: « l'assegno pel trasporto sulle ferrovie e sul mare delle persone, dei carri e dei cavalli e l'indennità chilometrica pel trasporto del bagaglio del corpo nei movimenti collettivi » e nel comma *g*), dopo le parole: « delle spazzature », aggiungere: « della cenere ».

§ 2209. Nel N. 1 il comma *a*) è surrogato dal seguente:

« *a*) il soldo e i soprassoldi per le scuole, gli stabilimenti militari di pena e pei servizi di sanità e sussistenza pagati agli individui. »

Nel comma *b*), all'ultima parte « e le quote delle diarie di marcia . . . » ecc. è sostituita: le spese pel trasporto del bagaglio del corpo nei movimenti collettivi e le spese per il trasporto dei cavalli nei movimenti isolati nei casi in cui non debbano andare a carico dello Stato. »

Nel N. 2 dello stesso paragrafo il comma *g*) è soppresso.

Al comma *l*) del N. 3 è aggiunto, in fine, la parentesi: « (tranne le indennità di viaggio per gli ufficiali delegati alla riscossione, le quali sono a carico dello Stato) ».

Nel N. 3, togliere dal comma *q*) la prima parte « spese di trasporto delle persone . . . » ecc.

§§ 2339 e 2340. Al comma *c*) del § 2339 è aggiunto: « e la differenza tra l'importo del soprassoldo fisso dovuto pei sottufficiali presso le compagnie di sanità e sussistenza e l'importo pagato agli individui. »

Analoga aggiunta è pure fatta al comma *a*) del § 2340.

§ 2426. In luogo di « con atto deliberativo » mettere: « . . . , con dichiarazione stesa sullo stesso rendiconto, . . . »

§ 2565. Dopo « della scuola militare » aggiungere: « e dei collegi militari ».

§ 2747. Nel terzo comma, in luogo di « rendiconti semestrali » pongasi: « rendiconti annuali. »

Art. 431. A questo articolo sono aggiunte le disposizioni che seguono:

« § 2844bis. Per gli ufficiali in attesa di giudizio che vengano condannati al carcere militare od alla reclusione militare, cessando lo stipendio e spettando la sola pensione alimentaria dal giorno successivo a quello della data della sentenza di condanna, i distretti, per la liquidazione dei conti relativi ai giorni che gli ufficiali continuano a rimanere nel carcere preventivo, si regoleranno nel modo seguente:

a) se l'ufficiale non ricorre in nullità e la sentenza di-

viene quindi esecutoria, chiederanno rimborso della pensione dovuta, pei giorni di permanenza sino a tutto il giorno dell'arrivo al luogo di pena, all'ufficio d'amministrazione dei personali vari, trasmettendogli copia della sentenza;

b) se l'ufficiale ricorre in nullità, il conto della pensione sarà tenuto sospeso sino alla decisione definitiva e quindi: se il ricorso viene rigettato o, pure essendo accolto, intervenga una nuova condanna, i distretti si rivolgeranno per il rimborso della pensione all'ufficio d'amministrazione dei personali vari come nel caso precedente; se l'ufficiale viene prosciolto dal giudizio, si rivolgeranno invece al corpo cui l'ufficiale appartiene.

Affinchè i distretti possano a tempo regolare la posizione degli ufficiali, sarà cura degli avvocati fiscali militari di comunicare loro le sentenze di condanna o di assolutoria lo stesso giorno nel quale vengono pubblicate e le sentenze di rigetto dei ricorsi in nullità appena sia loro trasmessa dall'avvocato generale militare ».

« § 2844*ter*. Durante il tempo che rimangono in attesa di ulteriore decisione, gli ufficiali che abbiano ricorso in nullità verranno dimostrati, dai corpi cui sono effettivi, nella forza senza assegno, salvo poi, in caso di proscioglimento, a richiedere per detto periodo l'intero stipendio loro dovuto; avvertendo però di farne il pagamento ai creditori sotto detrazione della pensione alimentaria rimborsata o da rimborsarsi al distretto che li aveva in custodia.

Quando il ricorso in nullità venga rigettato, oppure gli ufficiali siano nuovamente condannati, i corpi li toglieranno dalla forza per passarli sui ruoli dell'ufficio d'amministrazione dei personali vari (§ 2846), facendo però la variazione, in ambidue i casi, con effetto dalla data della prima sentenza ».

« § 2844*quater*. Per la pensione alimentaria spettante agli ufficiali condannati alla detenzione, alla reclusione ordinaria od all'ergastolo nei giorni che rimangono ancora nel carcere preventivo, si osserveranno le stesse norme che per i condannati al carcere ed alla reclusione militare, se non che:

a) la pensione si intende dovuta, per quelli tradotti ai luoghi di pena, solo sino al giorno in cui vengono consegnati all'arma dei carabinieri reali;

b) il rimborso della pensione sarà dai distretti sempre richiesto al corpo cui gli ufficiali appartenevano, il quale la conteggerà sul proprio rendiconto generale, oppure, quando ad un secondo giudizio vengano gli ufficiali prosciolti, ne ri-

terrà l'importo sullo stipendio che dovrà essere loro bonificato in seguito al proscioglimento ».

§ 3181. Nel secondo capoverso, in luogo di: « operai » pongasi: « operai inscritti a ruolo (effettivi e provvisori) ».

§ 3182. Dopo questo paragrafo è aggiunto il seguente:

« § 3182*bis*. Le somministrazioni di robe per l'approvviggionamento dei magazzini dei corpi sono ordinate dal Ministero e vanno fatte, per gli oggetti suddivisi in taglie, secondo il riparto indicato dai corpi stessi a norma del § 412.

Qualora difettassero delle taglie richieste, ne riferiranno al Ministero per i necessari provvedimenti.

Affinchè poi non si accumolino robe di difficile distribuzione, i magazzini centrali avranno cura di tenere conto delle taglie delle quali i corpi maggiormente abbisognano in confronto con quelle degli oggetti esistenti in fondo o da introdursi per contratti già stati approvati, per poter dare alle direzioni di commissariato, nella occasione delle forniture, ragguagli esatti sui bisogni del servizio ».

§ 3186. Nel comma *a*), dopo: « *Segretariato generale* » aggiungere:..., « al termine d'ogni trimestre ».

Al comma *b*), è sostituito il seguente:

« *b*) alla *Direzione generale dei servizi amministrativi*, al termine d'ogni mese, la Dimostrazione degli oggetti di corredo e tessuti esistenti nel magazzino od in corso di provvista mod. 661, ed al termine d'ogni trimestre un prospetto delle variazioni... » ecc., come nel testo.

Conseguentemente, nel primo capoverso del paragrafo, va tolto l'inciso « al termine d'ogni trimestre ».

§ 3279. Nel primo comma, in luogo di: « il giorno dell'acquisto » mettere: dal giorno del loro arrivo al corpo... »

Il Ministro —E. Bertolè-Viale.

N. 75. — TRASPORTI MILITARI. — **Apertura all'esercizio del tronco ferroviario *Firenze-Borgo S. Lorenzo* e cambiamento di denominazione della stazione di *Paese Postioma*.** — 17 aprile.

Si rende noto alle autorità militari che nel giorno 8 corrente venne aperto all'esercizio il tronco ferroviario *Firenze-Borgo S. Lorenzo* appartenente alla linea complementare di 1ª categoria *Faenza-Firenze*.

Le distanze da stazione a stazione del nuovo tronco sono le seguenti:

Firenze S. M.ª N.ª					
9	Caldine				
15	6	Montorsoli			
23	15	9	Vaglia		
30	22	16	8	S. Piero a Sieve	
35	26	21	12	5	Borgo S. Lorenzo

Si porta altresì a conoscenza delle autorità militari che, a datare dal 1° aprile, la stazione di *Paese Postioma*, della linea *Treviso-Belluno*, si chiama semplicemente *Postioma*.

Il Sottosegretario di Stato — CORVETTO.

Roma, 1890. — Tip. C. Voghera.

278

III. 151

DISPENSA 14ª 1890 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 26 aprile

APRILE 3. — R. Decreto per modificazioni alle attribuzioni speciali degli ispettori d'artiglieria, *pag.* 173.
» 20. — Instruttivo dei soci vice-direttori, commissari ed istruttori, *pag.* 175.
» 21. — Appendice al Tomo II dell'Istruzione per la mobilitazione del R. Esercito, *pag.* 176.
» 22. — Obblighi di servizio dei sottotenenti di complemento provenienti dai militari di truppa di 4ª categoria, *pag.* 177.
» 24. — Tasca da lettere, *pag.* 177.
» 24. — Nuova tavola di tiro dell'obice da 15 GR Bel. — Aggiunte e varianti alle tavole di tiro degli obici da 21 GRC Bel., *pag.* 178.
» 25. — Modificazione all'Istruzione annessa alla cassetta regolamentare per l'analisi dell'acqua e del vino, *pag.* 179.
» 25. — Regolamento di esercizi per la cavalleria (Tomo 3º), *pag.* 180.
» 25. — Regolamento di esercizi per la fanteria (Tomo III), *pag.* 180.

Atto N. **76**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto per modificazioni alle attribuzioni speciali degli ispettori d'artiglieria**. — 3 aprile.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Regio Decreto 7 giugno 1888 che stabilisce gli uffici dell'ispettore generale e degli ispettori di artiglieria, e ne determina le attribuzioni;

Sulla proposta del Ministro della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le seguenti varianti, per ordine Nostro firmate dal Ministro della guerra, alla Istruzione annessa al R. Decreto 7 giugno 1888 circa le attribuzioni degli ispettori d'artiglieria.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 13, *Atto* 74, pag. 166. — Nelle righe 20 e 21, *togliere le parole*: nei reggimenti d'artiglieria da montagna.

Il predetto Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1890.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale

Varianti alle attribuzioni speciali degli ispettori d'artiglieria.

I numeri 13, 14 e 15 della Istruzione annessa al R. Decreto 7 giugno 1888 (*Atto* N. 121 del *Giornale Militare* di detto anno) si sostituiscano coi seguenti:

13. L'ispettore dell'artiglieria da fortezza esercita, in modo analogo a quello sopra accennato, una particolare vigilanza sui reggimenti d'artiglieria da fortezza; assiste il maggior numero di volte che gli sia possibile alle scuole di tiro, di cui esamina poi i risultati; invigila sul servizio tecnico delle direzioni territoriali e delle fonderie; esamina e studia le questioni d'indole tecnica relative ai materiali d'ogni specie che si allestiscono negli stabilimenti suindicati; esamina i progetti d'armamento delle fortezze da trasmettersi al Ministero della guerra per mezzo dell'ispettore generale, il quale vi aggiunge, ove occorra, le sue osservazioni.

Sono pure di competenza dello stesso ispettore l'esame dei regolamenti di servizio e delle istruzioni pratiche dei reggimenti d'artiglieria da fortezza, la compilazione delle proposte per le aggiunte e varianti al Modello per gli inventari e il superiore controllo sulle tariffe proposte dagli stabilimenti e dalle direzioni territoriali da lui dipendenti.

14. L'ispettore delle armi esercita un'alta vigilanza sul servizio tecnico delle fabbriche d'armi e dei laboratori pirotecnici, ed eseguisce le ispezioni speciali delle armi e dei materiali del gruppo C, in caricamento ai reggimenti delle varie armi ed ai distretti militari.

Spettano inoltre allo stesso ispettore la collaudazione delle armi portatili secondo le vigenti prescrizioni, ed il superiore controllo sulle tariffe proposte dagli stabilimenti sopra menzionati.

15. L'ispettore delle commissioni d'esperienze, comandante della scuola centrale di tiro d'artiglieria, attende agli studi e

dirige gli esperimenti dei nuovi materiali, secondando in questo l'indirizzo scientifico che per tali studi ed esperimenti gli verrà dato dall'ispettore generale, in conformità delle istruzioni date allo stesso ispettore generale dal Ministero della guerra.

Sono altresì di sua competenza la ispezione e vigilanza del servizio tecnico degli arsenali di costruzione, dei polverifici e del laboratorio di precisione, lo studio e l'esame delle questioni d'indole tecnica relative ai materiali che si fabbricano nei suddetti stabilimenti, come pure il superiore controllo sulle tariffe di lavorazione proposte dagli stabilimenti stessi.

Roma, addì 3 aprile 1890.

V.° D'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra.
E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **77**. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **Distintivo dei soci vice direttori, commissari ed istruttori**. — 20 aprile.

A complemento di quanto venne stabilito con l'*Atto* N. 241 del 1889, relativamente all'adozione della divisa per i soci del tiro a segno nazionale, questo Ministero, previi accordi con quello dell'Interno, dispone che i soci, rivestiti della carica di vice direttore del tiro, di commissario e di istruttore, possano fare uso di uno speciale distintivo, da portarsi sulle maniche della giubba al disopra delle manopole.

Tale distintivo consta di un galloncino d'argento alto 5 millimetri, cucito sopra una striscia di panno verde, disposta ad angolo e fermata ad un centimetro superiormente alla cucitura che unisce le manopole alla manica.

Il distintivo per le diverse cariche consiste di:

tre galloncini, equidistanti di 5 millimetri, cuciti su di una striscia di panno verde alta 35 millimetri, per il vice direttore del tiro;

due galloncini, disposti come i precedenti, cuciti su di una striscia di panno verde alta 25 millimetri, per il commissario;

un galloncino, cucito su di una striscia di panno verde alta 15 millimetri, per l'istruttore.

Quando, per circostanze eccezionali, il direttore del tiro di una società non è nè ufficiale dell'esercito, nè membro della presidenza, in luogo dell'emblema sul braccio sinistro, sta-

bilito dal R. Decreto 11 agosto 1884, può portare uno speciale distintivo sulle maniche della giubba, consistente di un gallone d'argento alto 15 millimetri con sopra, a distanza di 5 millimetri, un galloncino pure d'argento alto 5 millimetri della forma dei precedenti. Tale distintivo è cucito sopra una striscia di panno verde alta 35 millimetri e fermata ad un centimetro dalle manopole. Oltre a ciò ha le controspalline guernite tutt'intorno di un galloncino identico a quello del distintivo sulle maniche.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. 38. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Appendice al tomo II dell'Istruzione per la mobilitazione del Regio esercito.** — 21 aprile.

È stata approvata e pubblicata l'Appendice al tomo II dell'Istruzione per la mobilitazione del R. esercito contenente, giusta il N. 5 delle *Avvertenze* al detto tomo II, gli specchi indicanti la composizione di tutte le dotazioni di cancelleria per la mobilitazione, cioè regolamenti, stampati e oggetti di cancelleria.

Cessa quindi di aver vigore il prospetto complessivo delle dotazioni di cancelleria del novembre 1882.

I comandi od uffici militari si provvederanno, sulle spese di ufficio, di almeno una copia dell'Appendice per ciascuno.

I reggimenti, distretti ed altri corpi dovranno provvederne, a spese della massa generale, una copia per ciascuno dei loro uffici; inoltre i distretti e le legioni territoriali carabinieri incaricate della costituzione di comandi di reggimento di milizia mobile e di comandi di legioni mobilitate, dovranno provvederne una copia per ciascun reggimento di milizia mobile o legione mobilitata.

Il comando del corpo di stato maggiore e l'istituto geografico acquisteranno altresì, ma a carico del bilancio, le copie occorrenti, a norma della stessa Appendice, per le dotazioni di regolamenti dei quartieri generali e delle intendenze.

Il prezzo di ciascuna copia è di cent. 80.

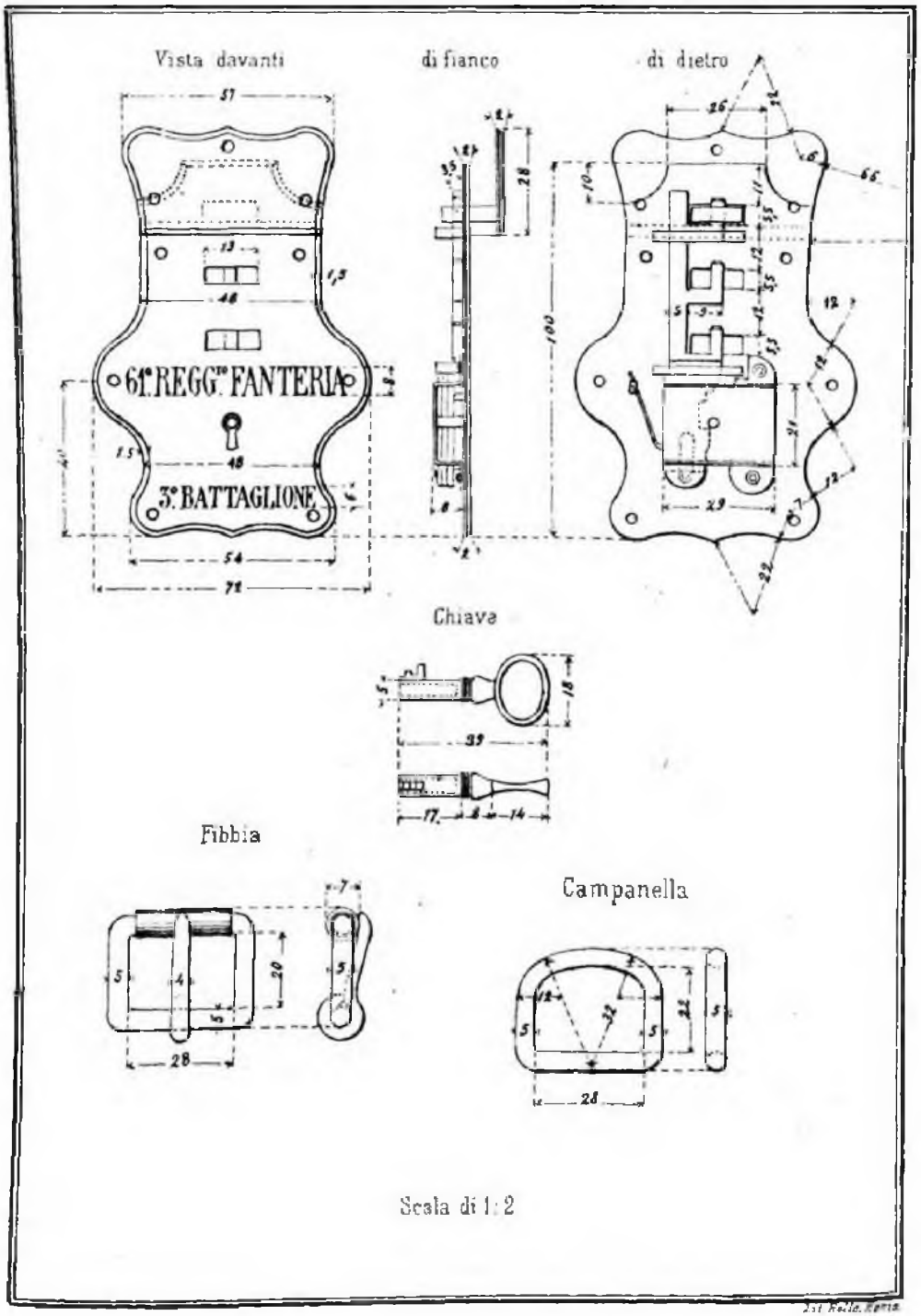
Nelle richieste delle provviste da trasmettersi all'ufficio di amministrazione dei personali vari, a senso del § 1526 del regolamento d'amministrazione, saranno comprese, come di consueto, anche le copie che gli ufficiali desiderassero acquistare per proprio conto.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.



SERRATURA CON CHIAVE, FIBBIA E CAMPANELLA PER TASCHE DA LETTERE

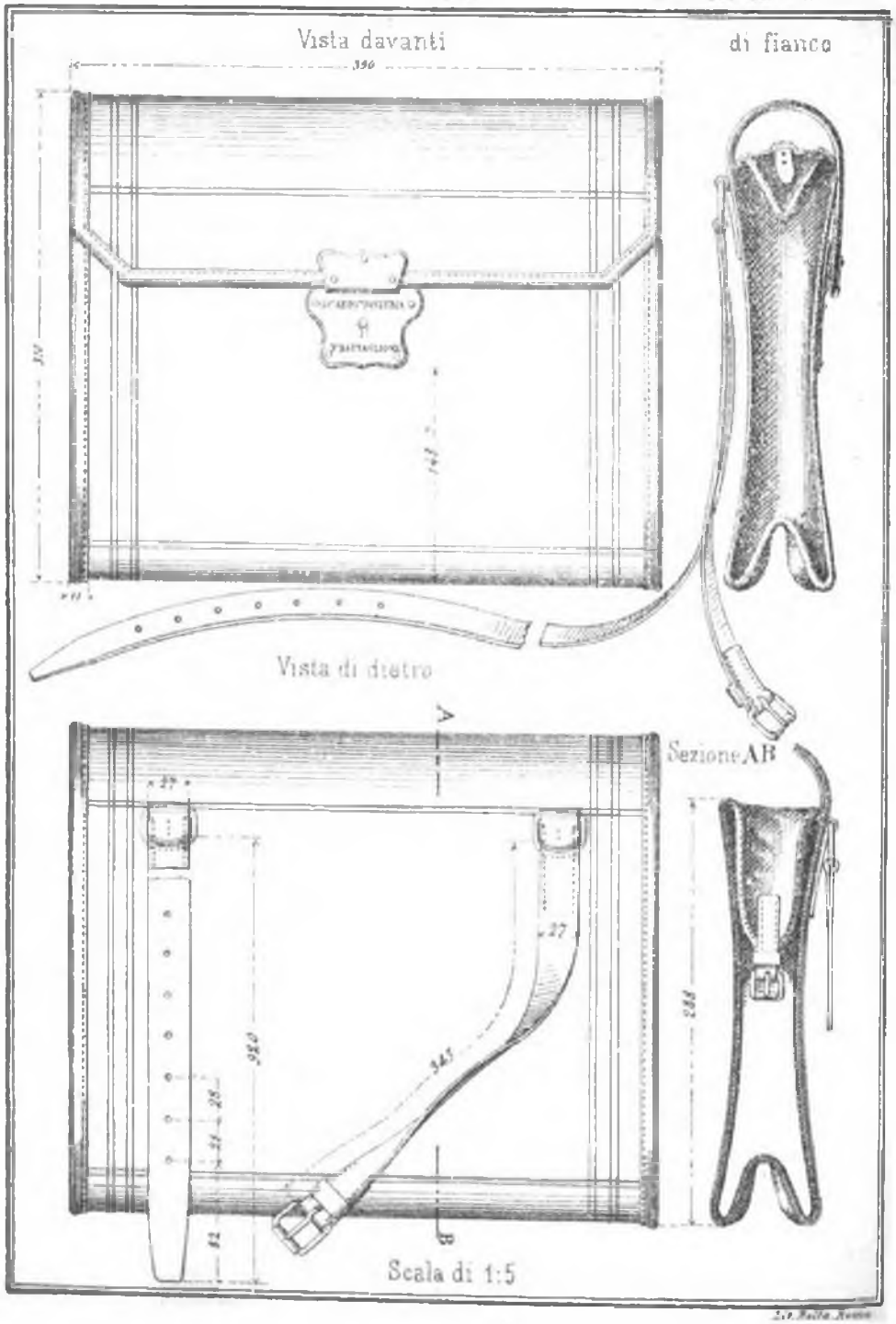
Atto N.° 80 del 1890





TASCA DA LETTERE

Atto N.° 80 del 1890



N. **79**. — UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO. — **Obblighi di servizio dei sottotenenti di complemento provenienti dai militari di truppa di 1ª categoria**. — 22 aprile.

Per la esatta applicazione della legge 25 gennaio 1888, N. 5177 (serie 3ª), il Ministero crede opportuno di avvertire che i sottotenenti di complemento provenienti dai militari di truppa di 1ª categoria, dei quali è cenno alla lettera *a)* della legge predetta, devono compire sotto le armi, come sottotenenti di complemento, la loro ferma, qualunque ne sia la durata.

Ciò non toglie però che resti in facoltà del Ministero, quando lo creda opportuno, di mandare i detti ufficiali in congedo illimitato, per anticipazione, anche con la classe rispettiva, ma in questo caso esso riservasi di emanare volta per volta speciali disposizioni.

Sia che trattisi di licenziamento per fine di ferma o di licenziamento per anticipazione, in nessun caso i predetti ufficiali potranno essere dai corpi mandati in congedo illimitato se prima non abbiano prestato i tre mesi di servizio come sottotenenti di complemento, prescritti dalla legge.

Avvertesi inoltre che gli allievi ufficiali arrolati dopo la promulgazione della legge 25 gennaio 1888 non dovranno, appena compiti i sei mesi di servizio effettivo nel grado di sergente, essere mandati in licenza illimitata, analogamente a quanto è stabilito per gli allievi ufficiali arrolati anteriormente alla detta legge, ma saranno invece trattenuti in servizio sotto le armi in attesa della loro nomina a sottotenente di complemento; avvenuta la quale sarà ad essi, come a tutti gli altri, concessa una licenza ordinaria di giorni 20, computabile nel servizio di ufficiale.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **80**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Tasca da lettere (con tavole di disegno)**. — 24 aprile.

È adottata per uso dei corpi del R. esercito una tasca da lettere della forma e delle dimensioni risultanti dalle tavole di disegno allegate al presente *Atto*.

Essa si compone di un sol pezzo di cuoio naturale, che costituisce la parte anteriore, il fondo, la parte posteriore ed il coperchio, e di due pezzi di pelle di vacchetta conciata al naturale, che formano i fianchi piegati a mantice ed il falso

coperchio. Gli orli sono coperti di pelle di vacchetta conciata al naturale; l'interno della tasca è foderato di tela spinata di lino crudo ed il coperchio di pelle di montone naturale e similmente la parte corrispondente alla serratura. Una coreggiuola divisa in due parti, cucite all'estremità libere del falso coperchio, serve a facilitarne la chiusura.

Al di fuori la tasca si chiude per mezzo di una serratura con doppia chiave e con piastra di ottone a tre aperture per la bocchetta. Su questa piastra viene incisa, per conto delle amministrazioni interessate, l'indicazione del corpo o riparto cui la tasca deve servire.

La tasca si porta ad armacollo con una coreggia divisa in due ed assicurata a due campanelle mezzo tonde, fissate mediante inchiappatura alla parte posteriore della tasca stessa.

La prima somministrazione di tasche da lettere sarà fatta per cura del Ministero; ed i corpi non appena le avranno ricevute, passeranno sul registro 328, senza rimborso, quelle di modello diverso che attualmente avessero in carico, e le useranno per i servizi interni del corpo.

Al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi sarà fatta la seguente variante:

11—33 — Tasche da lettere . . . . . N. . . . L. 12,20.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **81.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Nuova tavola di tiro dell'obice da 15 GR Ret. Aggiunte e varianti alle tavole di tiro degli obici da 21 GRC Ret.** — 24 aprile.

Sono stati stampati:

Una nuova tavola di tiro dell'obice da 15 GR Ret. in sostituzione di quella stampata nell'anno 1885, che s'intende abolita;

Un secondo fascicolo di aggiunte e varianti alla tavola di tiro dell'obice da 21 GRC Ret., a rigatura elicoidale (Edizione 1888), contenente i dati per il tiro di lancio a granata colla carica di chilogrammi 4,400 polvere, e quelli per il tiro a granata-torpedine, corta;

Un primo fascicolo di aggiunte e varianti alla tavola di tiro dell'obice da 21 GRC Ret., d'assedio (Edizione 1889), contenente i dati per il tiro di lancio a granata colla carica di

chilogrammi 4,400 polvere, e quelli per il tiro a granata-torpedine, corta.

I reggimenti di artiglieria acquisteranno di dette pubblicazioni il numero di copie stabilito dai rispettivi specchi di dotazione.

Le direzioni territoriali d'artiglieria, oltre al provvedersi del numero di copie che loro abbisognassero per uso d'ufficio, ne acquisteranno il numero occorrente per la dotazione delle fortezze e dei parchi d'assedio.

Gli altri comandi, corpi, uffici e scuole ne acquisteranno quel numero di copie che reputeranno conveniente.

Le relative richieste saranno inviate all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, ed in esse saranno comprese le copie che gli ufficiali desiderassero acquistare per proprio conto.

Il prezzo delle tavole di tiro dell'obice da 15 è di cent. 35; quello di ciascuno dei fascicoli di aggiunte e varianti alle tavole di tiro degli obici da 21 è di cent. 15.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **88.** — SERVIZIO SANITARIO MILITARE. — **Modificazione all'istruzione annessa alla cassetta regolamentare per l'analisi dell'acqua e del vino.** — 25 aprile.

I due ultimi comma della pagina 16 dell'Istruzione annessa alla cassetta regolamentare per l'analisi dell'acqua e del vino, saranno modificati come segue:

« *NB.* — La soluzione di ioduro di zinco con amido è preparata con ioduro di zinco *secco* p. *mezza*, cloruro di zinco p. *quattro*, acqua distillata p. *duecento* e *fecola di patate* p. una.

Dentro *adatto* matraccio di vetro si pongono il cloruro di zinco, *la fecola di patate* e *50 c.c. d'acqua*, e si fa bollire *lentamente* la mescolanza sino a che *la fecola* sia quasi totalmente *sciolta*, avvertendo *di agitare frequentemente* e di rimpiazzare l'acqua che si evapora; in ultimo si aggiunge il ioduro di zinco, *150 c.c. d'acqua calda* e si filtra.

Prodotto grammi 195. »

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **83**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento di esercizi per la cavalleria (Tomo 3°)**. — 25 aprile.

È pubblicato e andrà subito in vigore il tomo 3° ed ultimo del Regolamento d'esercizi per la cavalleria (provvisorio).

È pure pubblicata l'errata-corrige al 1° tomo, la quale comprende anche le correzioni annunziate dal *Giornale militare* a pagina 705, Parte 1ª, anno 1889 e a pagina 29, Parte 1ª del 1890.

Il costo complessivo del tomo 3° e dell'errata-corrige al tomo 1° è di lire una.

Circa la distribuzione ed il pagamento degli esemplari occorrenti ai corpi si seguiranno le stesse norme state stabilite con l'*Atto* N. 264 del 1° dicembre 1889.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **84**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento di esercizi per la fanteria**. (Tomo III). — 25 aprile.

È pubblicato ed andrà subito in vigore il tomo III del Regolamento (in via di esperimento) di esercizi per la fanteria, contenente l'*istruzione di più battaglioni, contegno e doveri nel combattimento*.

È pure pubblicato, in fascicolo a parte, l'allegato 2° al detto Regolamento, contenente *prescrizioni d'ordine per le esercitazioni di combattimento*.

Per la distribuzione ed il pagamento degli esemplari del Tomo III e dell'allegato 2°, si seguiranno le stesse norme state stabilite con l'*Atto* N. 229 del 22 ottobre 1889 a riguardo del Tomo I del regolamento su ricordato.

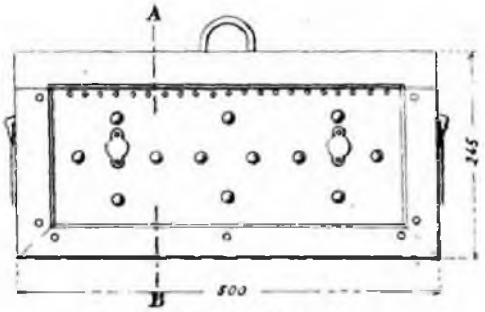
Il prezzo tanto del Tomo III, quanto dell'Allegato 2°, è di cent. 15 caduno. *Il Ministro* —E. Bertolè-Viale.

Roma, 1890 — Tip. C. Voghera.

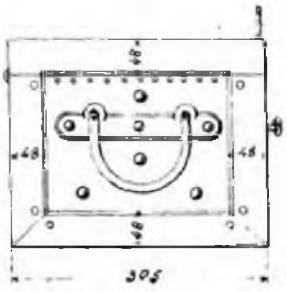
CASSETTA DA DANARO

Atto N° 86 del 1890

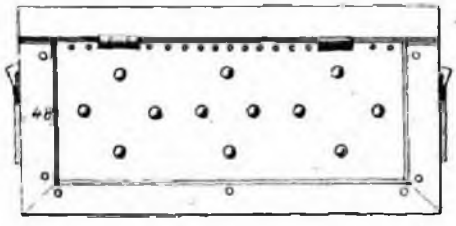
Vista davanti



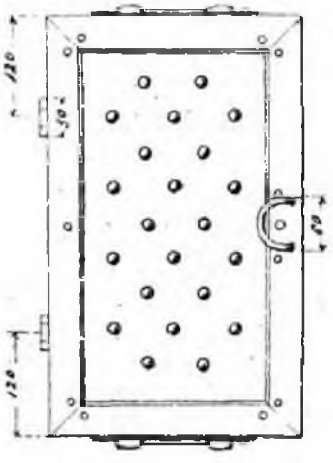
Vista di fianco



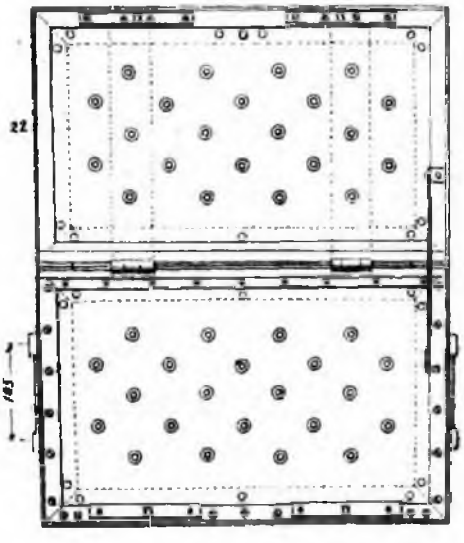
Vista di dietro



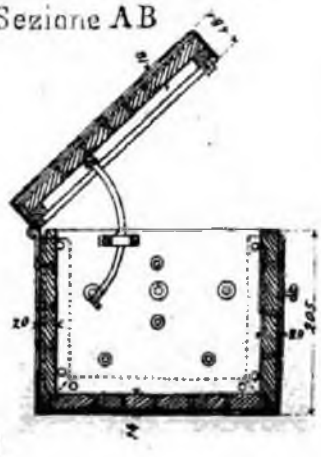
Vista di sopra



Vista di sopra aperta



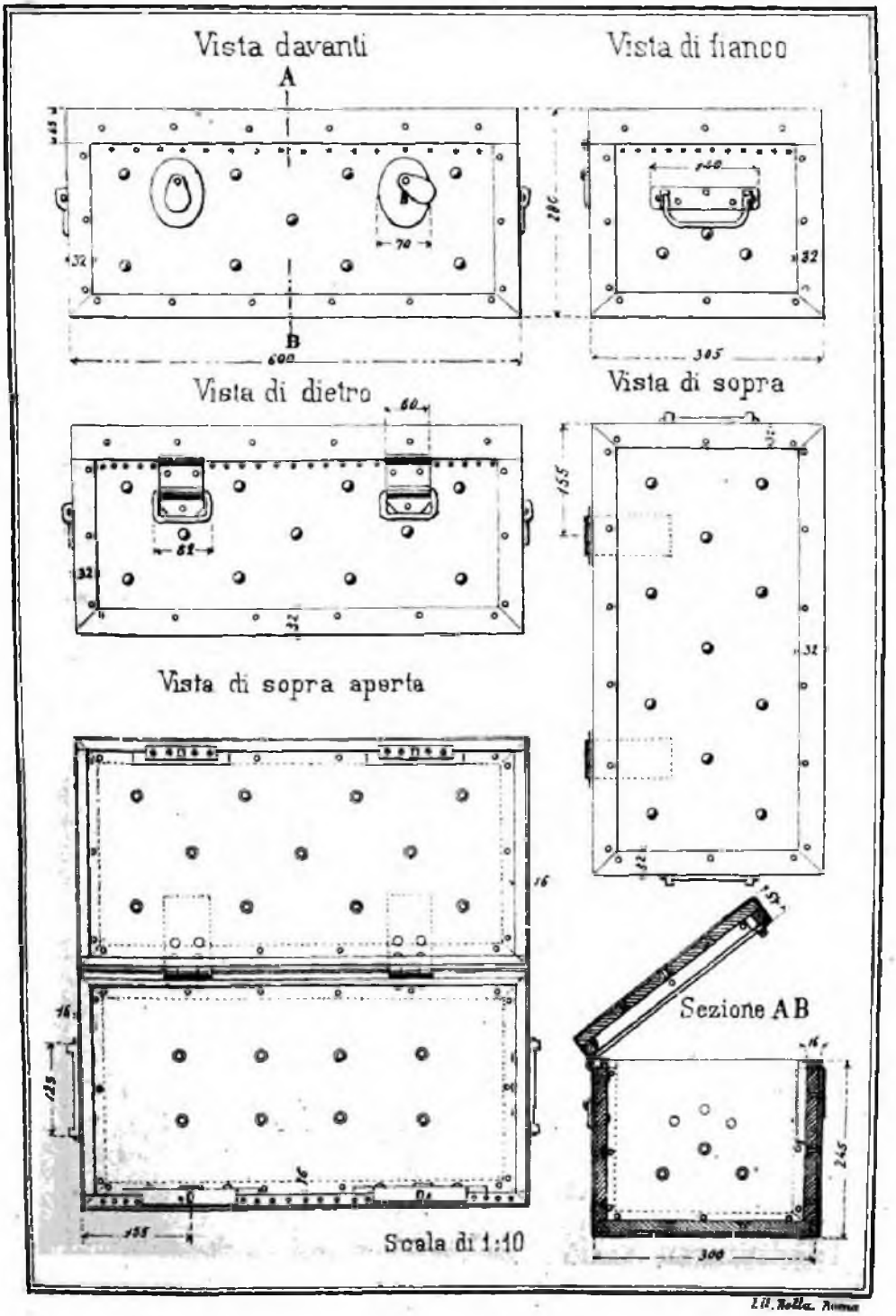
Sezione AB



Scala di 1:10

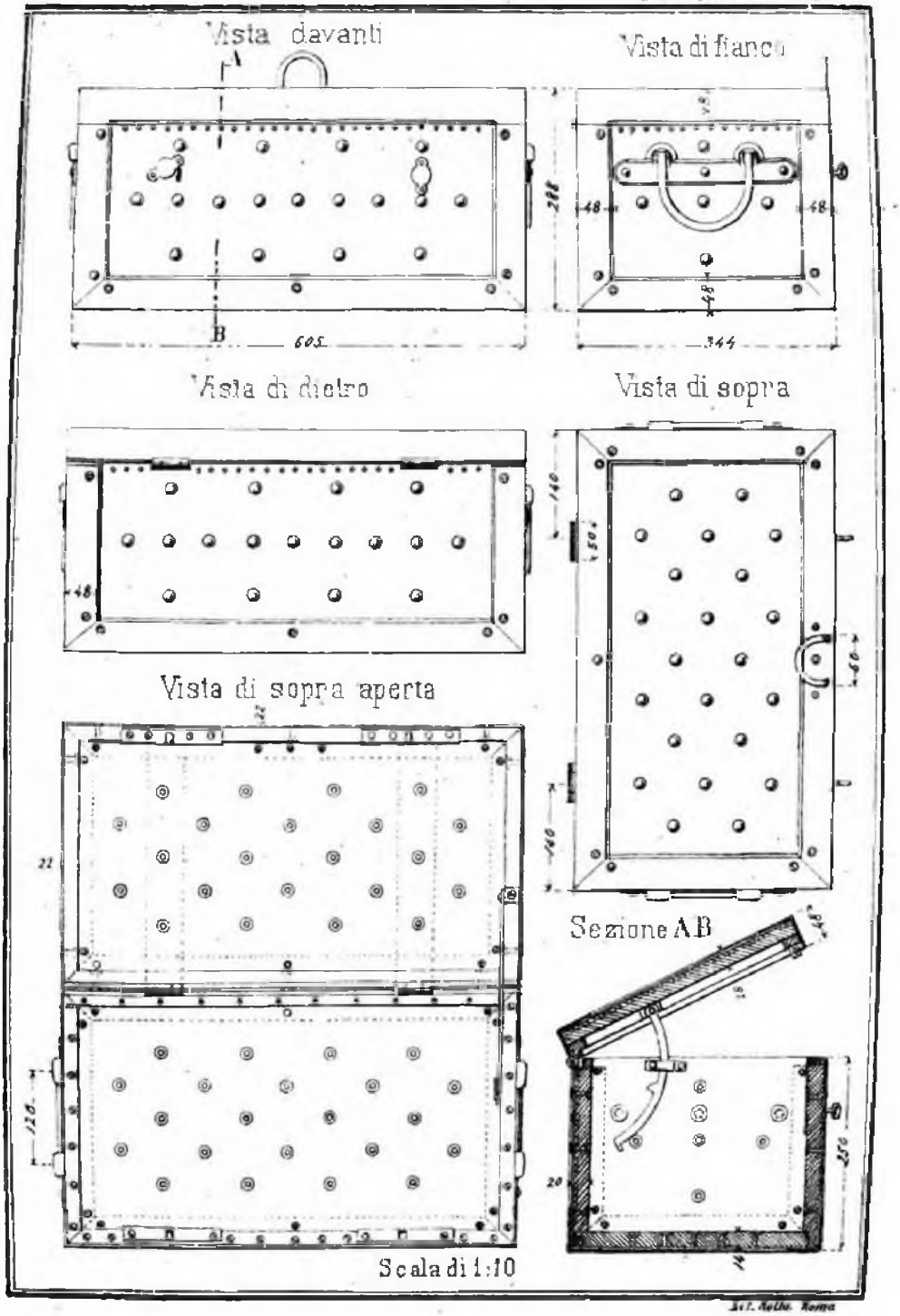
CASSA FORTE A DUE CHIAVI PER AFRICA

Atto N.° 86 del 1891



CASSA-FORTE A DUE CHIAVI

Atto N.° 86 del 1890



DISPENSA 15ª 1890 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 3 maggio

APRILE 28. — Musicanti dei reggimenti di fanteria di linea. — Modificazioni ed aggiunte all'*Atto* 181 del 1889, *pag.* 181.
30. — Cassetta da danaro. — Cassa forte per truppe d'Africa. — Modificazioni al forziere a due chiavi, *pag.* 181.
MAGGIO 1°. — Modificazione al Regolamento per la scuola di guerra, *pag.* 183.
MARZO 23. — R. decreto N. 6769 (serie 3ª) che determina le zone di servitù militari intorno alla batteria S. Simone della piazza di Genova, *pag.* 183.
Disposizioni di massima, *pag.* 184.

ATTO N. 85. — MILITARI DI TRUPPA. — **Musicanti dei reggimenti di fanteria di linea. — Modificazioni ed aggiunte all'*Atto* 181 del 1889.** — 28 aprile.

L'*Atto* 181 del 1889, riflettente i musicanti dei reggimenti di fanteria di linea, viene modificato come segue:

Al capoverso 3°, primo rigo, dopo la parola « *suonano* » cancellare « *i* » e mettere le parole « *uno dei* ».

Dopo il capoverso 5°, aggiungere il seguente:

« Le disposizioni portate dai numeri precedenti sono applicabili ai militari suddetti, tenuto conto, qualora ne sia il caso, di quanto è prescritto sull'avanzamento nei gradi di truppa dai numeri 2, 3 e 4 dell'*Atto* N. 240 della *Raccolta* del *Giornale Militare* ». *Il Ministro* — E. BERTOLÈ-VIALE.

N. 86. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Cassetta da danaro — Cassa forte per truppe d'Africa — Modificazioni al forziere a due chiavi (con tavole di disegno)** — 30 aprile.

Sono adottate:

una cassetta da danaro;

una cassa forte per truppe d'Africa.

La cassetta da danaro ha forma parallelepipeda ed è costrutta con legno noce.

All'esterno è completamente rivestita di lamiera di ferro di mm. 1, fermata al legno con chiodi a testa di fungo, ribaditi internamente su rosette incassate nel legno e con punte di filo di ferro.

Gli spigoli d'unione sono rinforzati con cantonate in lamiera di ferro piegate ad angolo, della grossezza di mm. 3,5 e fissate con chiodi ribaditi.

Il coperchio è girevole sul fianco posteriore, mediante due bandelle a cerniera in ferro.

L'apertura della cassetta è regolata da un anello in ferro incassato al centro del lato anteriore del coperchio, e da un ritegno ad arco nell'interno.

Le testate sono fornite di maniglia mobile in ferro, trattenuta da un tassello dello stesso metallo.

La cassetta si chiude mediante due serrature a tre leve con chiave diversa l'una dall'altra.

Le sue dimensioni e gli altri particolari si rilevano dalla unita tavola di disegno.

La cassetta è colorita internamente in azzurro ed esternamente in verde olivastro ad olio, eccetto le cantonate ed il fondo che sono coloriti in nero ad olio. Le teste a fungo dei chiodi sono bronzate.

La prima somministrazione di dette cassette sarà effettuata per cura del Ministero.

La cassa forte per truppe d'Africa è simile alla cassetta da danaro, ma di legno pioppo anzichè di legno noce, con minor numero di chiodi a testa di fungo, con le maniglie diversamente foggiate, con serrature a due anzichè a tre leve, sprovvista di anello e guida del coperchio e fornita invece di due campanelle rettangolari applicate inferiormente alle cerniere per il passaggio delle coreggie d'imbracatura, destinate ad assicurare la cassa forte al basto.

Alla cassa forte a due chiavi (forzieri II-25) adottata con l'*Atto* 210 del 1873, sono apportate le seguenti modificazioni:

Sostituzione del legno noce al pioppo, aumento e miglior disposizione dei chiodi a testa di fungo, aggiunta di un dente d'arresto alla guida del coperchio e di un anello al coperchio stesso; come si rileva dall'unita tavola di disegno, e coloritura come la cassetta da danaro.

Alle casse forti ora esistenti non verrà arrecata alcuna modificazione. Di esse si dovrà solo tener conto nei successivi acquisti.

Al Modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi saranno fatte le seguenti aggiunte e varianti:

II. — 65. Cassetta da danaro .	N. —	L. 65,00 —	Aggiunta
II. — 66. Cassa forte per truppe d'Africa	» —	» 45,00 —	id.
II. — 25. Cassa forte a due chiavi.	» —	» 80,00 —	Variante
II. — 26. Cassa forte a tre chiavi.	» —	» 140,00 —	id.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. 87. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Modificazione al Regolamento per la scuola di guerra**. — 1° maggio.

La pratica applicazione del comma *b*), articolo 5 del vigente Regolamento per la scuola di guerra, ha consigliato di modificarne la dizione nel modo che segue, allo scopo di eliminare ogni dubbio circa il computo del servizio utile per poter concorrere agli esami d'ammissione alla detta scuola:

« avere compiuto, al 1° ottobre dell'anno in cui con-
« corrono per l'ammissione alla scuola, *4 anni di effettivo*
« *servizio come ufficiale nei reggimenti* della propria arma,
« fatta eccezione per gli ufficiali d'artiglieria e del genio pro-
« venienti dalla scuola d'applicazione, pei quali si richiedono
« soltanto 3 anni di servizio nella propria arma (dopo ulti-
« mati gli studi alla scuola stessa) di cui almeno *due in ser-*
« *vizio effettivo nei reggimenti*, mentre il terzo potrà essere
« passato nei vari servizi speciali dell'arma o nelle scuole,
« tranne nei collegi e convitti nazionali militari.

« In detti anni, e per gli ufficiali di tutte le armi, non va
« computato il tempo passato in licenza straordinaria, e per
« gli ufficiali subalterni dell'arma di fanteria sarà computato
« il periodo di tempo passato in servizio biennale presso i
« distretti. » *Il Ministro* — E. Bertolè-Viale.

N. 88. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto N. 6769 (serie 3ª) che determina le zone di servitù militari intorno alla batteria S. Simone della piazza di Genova**. — 27 marzo.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859, N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. decreto 25 novembre 1886, N. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alla batteria S. Simone della piazza di Genova, vengono determinate, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1890.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

DECISIONI DI MASSIMA

100.

Indennità di residenza. — Gli ufficiali dei reparti inviati in distaccamento eventuale, ricevendo la somministrazione dell'alloggio o il correlativo compenso in contanti (articolo 502 del Regolamento d'amministrazione), non hanno diritto alla indennità di residenza che fosse stabilita per la città in cui devono temporaneamente soggiornare (*Div. Cont. Corpi*).

101.

Pagamento del carbone prelevato dalle imprese. — Il carbone che, per effetto dell'articolo 86 (penultimo comma), dei vigenti capitoli d'oneri sul servizio del casermaggio, venga prelevato dalle imprese in luogo delle legna dev'essere dai corpi pagato direttamente ai fornitori al prezzo pattuito dall'amministrazione militare a norma dello stesso articolo e non forma quindi oggetto d'addebito sui *rendiconti* degli assegni.

Anche questi prelevamenti saranno quindi compresi nella nota di cui al penultimo comma del successivo articolo 29, per poterne tener conto nella liquidazione della tassa di registro (*Div. Casermaggio e Trasporti*).

102.

Oggetti di corredo di proprietà privata. — A complemento della Decisione N. 83 del 1889, il Ministero dichiara:

1° Che gli oggetti di corredo di proprietà degli individui vanno pure notati sui Libretti personali e sui Fogli-vestiario, escludendo però quelli che eccedessero la quantità degli oggetti regolamentari fissata come dotazione individuale;

2° Che a quegli oggetti non occorre assegnare durata e nelle colonne destinate alla indicazione di questa sarà invece messa la sigla P.P. (proprietà privata), per poterli distinguere dagli altri (*Div. Contab. Corpi*).

Roma, 1890. — Tip. C. Voghera.

...ASA 16ª 1890 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 10 maggio

MAGGIO 5 — Nuova tavola di tiro dei cannoni da 9 ARC Ret. e 9 BR Ret. incavalcati su affusti da campagna mod. 1844 o su affusti d'assedio, *pag.* 185.
» 5. — Aggiunte e varianti all'Istruzione per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il servizio del R. Esercito (20 dicembre 1889), *pag.* 186.
» 7. — Provvista di medicinali, *pag.* 187.
» 7. — Parere delle autorità militari intorno a talune domande di ufficiali, *pag.* 188.
— Decisioni di massima, *pag.* 188.

Atto N. **89**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Nuova tavola di tiro dei cannoni da 9 ARC Ret. e 9 BR Ret. incavalcati su affusti da campagna modello 1844 o su affusti d'assedio**. — 5 maggio.

È stato stampato un nuovo fascicoletto di tavole di tiro dei cannoni da 9 ARC Ret. e 9 BR Ret. incavalcati su affusti da campagna modello 1844 o su affusti d'assedio, in sostituzione di quello stampato nell'anno 1884 che s'intende abolito.

I reggimenti di artiglieria acquisteranno di detta pubblicazione il numero di copie stabilito dai rispettivi specchi di dotazione, avvertendo che questo fascicoletto deve considerarsi come relativo alle artiglierie d'assedio.

Le direzioni territoriali d'artiglieria, oltre al provvedersi del numero di copie che loro abbisognassero per uso d'ufficio, ne acquisteranno ancora il numero occorrente per la dotazione delle fortezze e dei parchi d'assedio.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 13, *Atto* 74, pag. 165, nella linea 19ª, in luogo di: « tranne se trattasi dell'opificio d'arredi militari . . . ecc. », pongasi: « tranne se trattasi di oggetti allestiti dall'opificio di arredi militari, pei quali il riparto in taglie è quello stabilito per le lavorazioni generali ».

Pag. 168, la postilla (2) a piè di pagina deve essere modificata come segue:

« (2) Gli assegni personali dovuti alla truppa e gli altri maggiori assegni a carico dello Stato che non interessano la massa generale, cioè: il soprassoldo di medaglia, i soprassoldi e premi di rafferma, le diarie personali e gli assegni pel trasporto degli uomini e cavalli di truppa e dei veicoli nei movimenti collettivi, i soprassoldi per servizi speciali (quadro C del regio decreto sulle indennità eventuali) e simili, saranno dimostrati in conto distinto (*Conto soprassoldi per la truppa a carico dello Stato*).

« Le diarie personali e gli assegni di trasporto per gli ufficiali e pei loro cavalli nei movimenti collettivi vanno compresi nel *Conto assegni degli ufficiali* (§ 2294 del Regolamento) ».

Gli altri comandi, corpi, uffici e scuole ne acquisteranno quel numero di copie che reputeranno conveniente.

Le relative richieste saranno inviate all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, ed in esse saranno comprese le copie, che gli ufficiali desiderassero acquistare per proprio conto.

Il prezzo delle suddette tavole di tiro è di centesimi 15.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **80.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti all'Istruzione per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il servizio del R. esercito (20 dicembre 1889).** — 6 maggio.

Specchio N. 15. Agli stampati descritti nella parte *B*) di questo specchio *aggiungere:*

Processi verbali Mod. N. 11. Un conveniente numero in ragione dei comuni assegnati alle singoli commissioni ed al quantitativo dei quadrupedi da requisirsi.

Specchio delle commissioni per la requisizione dei quadrupedi:

Pagina 198, ai mandamenti compresi nella commissione N. 11 (colonna *d*), *aggiungere quello di:* Pavone Canavese.

Pagina 208, ai mandamenti compresi nella commissione N. 30 (colonna *d*), *aggiungere:* I comuni del mandamento di Bollate.

Pagina 208, ai mandamenti compresi nella commissione N. 31 (colonna *d*), *aggiungere:* e 9° (Affori).

Pagina 208, ai mandamenti compresi nella commissione N. 35 (colonna *d*), *aggiungere quello di:* Vimercate, *togliere quello di:* Bollate.

Pagina 208, commissione N. 36 (colonna *a*), *sostituire:* Milano a Monza.

Dai mandamenti compresi in questa commissione (colonna *d*), *togliere quello di:* Vimercate.

Pagina 211, commissione N. 38 (colonna *f*), *sostituire:* Milano a Como.

Pagina 212, ai mandamenti compresi nella commissione N. 49 (colonna *d*), *aggiungere quello di:* Pescarolo ed Uniti.

Pagina 217, commissione N. 58 (colonna *f*), *sostituire:* Pavia a Piacenza.

Pagine 224, 225, commissione N. 83 (colonna *a* ed *f*), *sostituire:* Venezia a Padova.

Pagina 228, ai mandamenti compresi nella commissione N. 91 (colonna *d*), *aggiungere quello di:* Bazzano.

Pagina 249, commissione N. 143 (colonna *f*), *sostituire:* Livorno a Pisa.

Pagine 264 e 265, commissione N. 181 (colonna *a*), *sostituire:* Nola a Caserta.

Colonna *f*, *sostituire:* Napoli a Caserta.

Pagina 280, colonna *a*, *cancellare la chiamata* (1) *accanto a* Cefalù.

Cancellare la corrispondente nota a piè di pagina.

Pagina 288, commissione N. 254 (colonna *a*), *sostituire:* Catania a Siracusa.

Pagine 288 e 289, commissione N. 258 (colonna *a*), *sostituire*: Cefalù a Messina.

Colonna *f*, *sostituire*: Messina a Catania.

Pagina 290, ai mandamenti compresi nella commissione N. 259 (colonna *d*), *aggiungere quello di*: Lipari.

Pagina 290, dai mandamenti compresi nella commissione N. 260 (colonna *d*), *togliere il mandamento di*: Lipari.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale

N. **91**. — SERVIZIO SANITARIO MILITARE. — **Provvista di medicinali**. — 7 maggio.

Nell'ispezione recentemente passata agli stabilimenti sanitari è stato osservato come di talune specie di medicinali alcuni ne abbiano quantità talmente esuberanti al bisogno da non potersi in alcun modo giustificarne l'acquisto o la richiesta fattane e da esporli ad inevitabili avarie, non potendo esser consumati utilmente in tempo.

Il Ministero nel rammentare che gli ospedali e le infermerie in generale debbono richiedere i medicinali nella semplice quantità loro occorrente al disimpegno del servizio, previene che dell'importare di quelli che rimarranno avariati per troppo prolungata giacenza nelle farmacie o presso le infermerie dovrà esser tenuto responsabile chi compilò e chi controfirmò la relativa richiesta.

A tal effetto è fatto obbligo ai consigli d'amministrazione di esigere che le proposte di scarico di medicinali per avaria portino la data di provvista dei medicinali stessi e siano inoltre accompagnate da una relazione nella quale il consegnatario specifichi i motivi della proposta per mettere i consigli predetti in grado di giudicare a quali cause l'avaria debba ascriversi e di poter stabilire, a mente di quanto è disposto nel precedente capoverso e nel regolamento d'amministrazione, a chi spetti la responsabilità del danno.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **99**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Parere delle autorità militari intorno a talune domande di ufficiali**. — 7 maggio.

Il Ministero avverte che, d'ora innanzi, i comandanti di corpo e le autorità militari superiori, nel dare corso a domande di ufficiali pel collocamento nelle posizioni di aspettativa per motivi di famiglia, di servizio ausiliario e di riposo, per dispensa dal servizio effettivo o per dimissione dal grado, dovranno apporre alle domande istesse soltanto il loro *visto*, preceduto dalla data, e dovranno inscrivere su foglio a parte il proprio parere relativo a tali domande, inoltrando quindi i suddetti documenti nel modo prescritto.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

DECISIONI DI MASSIMA

103.

Soprassoldo pel governo dei cavalli. — Per la retta ed uniforme applicazione delle norme vigenti circa il conteggio del soprassoldo pel governo dei cavalli (§ 80 del regolamento sulle indennità eventuali), si avverte:

1° Che nei *Fogli-paga* della 1ª quindicina di ciascun mese vanno richieste solo le quote del soprassoldo state effettivamente pagate agli individui nella 1ª e 2ª cinquina e quelle dovute per la 3ª;

2° Che tutte le quote non state pagate lungo il mese sono quindi da comprendersi, per farne la distribuzione collettiva, nel foglio-paga della 2ª quindicina;

3° Che, nel quadro 1-B del *Giornale di contabilità* delle compagnie, le quote oradette vanno rappresentate in una cifra sola al termine delle scritture, con richiamo alla corrispondente dimostrazione da farsi nel quadro delle « Memorie varie » (Div. *Contab. corpi*).

104.

Sottufficiali puniti con la sala di disciplina semplice. — Per l'applicazione uniforme del § 667 del regolamento di disciplina militare si prescrive che al sottufficiale punito con la sala di disciplina semplice il letto debba esser dato mezz'ora dopo compiute le operazioni della ritirata e toltogli alla sveglia. (Div. *Stato Maggiore*).

Roma, 1890. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 17ª **1890** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 24 maggio

MAGGIO 13. — Nuova tavola di tiro del cannone da 9 BR. Ret. incavalcato sull'affusto da campagna in lamiera, *pag.* 189.
» 17. — Divisa della milizia mobile, *pag.* 189.
» 22. — Aggiunte all'Istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria, *pag.* 196.
» 23. — Modificazione al Regolamento pel servizio territoriale, *pag.* 196.
» — Decisioni di massima, *pag.* 196.

Atto N. **93**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Nuova tavola di tiro del cannone da 9 BR. Ret. incavalcato sull'affusto da campagna in lamiera.** — 13 maggio.

È stato stampato un nuovo fascicoletto di tavole di tiro del cannone da 9 BR. Ret. incavalcato sull'affusto da campagna in lamiera, in sostituzione di quello stampato nel 1887, che s'intende abolito.

I reggimenti di artiglieria acquisteranno di detta pubblicazione il numero di copie stabilito dai rispettivi specchi di dotazione.

Gli altri comandi, corpi ed uffici, le direzioni e le scuole, ne acquisteranno quel numero di copie che reputeranno conveniente.

Le relative richieste saranno inviate all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, ed in esse saranno comprese le copie che gli ufficiali desiderassero prelevare per proprio conto.

Il prezzo delle suddette tavole di tiro è di cent. 10.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **94**. — DIVISA E VESTIARIO. — **Divisa della milizia mobile.** — 17 maggio.

I sottufficiali, caporali e soldati della milizia mobile vestono la stessa divisa stabilita per la truppa dell'arma rispettiva dell'esercito permanente, eccezione fatta dei fregi per le coperture del capo e per gli spallini dei cappotti e delle giubbe che sono quelli indicati nel seguente specchio.

Rimane pertanto abolito l'*Atto* N. 78 del 1884.

Il Ministro — E. Bertolè Viale.

26 MAG. 90

CORPI	per berretti	per cappelli
Fanteria di linea.		
Sottufficiali	Stella ricamata in oro con cerchio e numero del battaglione ricamati in oro.	—
Caporali e soldati	Stella in panno rosso con cerchio e numero del battaglione ricamati in lana gialla.	—
Bersaglieri.		
Sottufficiali	—	Fregio di cornetta come per l'esercito permanente; per in metallo bianco col numero del battaglione.
Caporali e soldati	—	
Alpini.		
Sottufficiali	Fregio di cornetta come per l'esercito permanente, ma ricamato in oro.	Fregio di cornetta come per l'esercito permanente, ma in metallo giallo. Nappina uguale a quella dei corrispondenti battaglioni dell'esercito permanente.
Caporali e soldati	Fregio di cornetta in lana rossa come l'esercito permanente col numero del reggimento in lana gialla.	
Cavalleria. *Milizia speciale dell'Isola di Sardegna.*		
Sottufficiali	Stella ricamata in argento con cerchio e croce di Savoia ricamati in argento.	—
Caporali e soldati	Stella in panno bianco con cerchio e croce di Savoia ricamati in lana bianca.	—

FREGI

per chepi	per collarchi	per coperture		per spallini	
		di tela bianca	di tela cerata	da giubba	da cappotti
Stella in metallo giallo avente nel disco mobile il numero del battaglione. Nappina semi elissoidale in lana rossa col numero della compagnia in bianco su fondo nero.	—		—	—	
	—	Numero del battagl.	—	—	Numero del battagl. tessuto in cotone giallo
—	—		Numero del battagl. dipinto in bianco (senza cornetta)	Numero del battagl. tessuto in cotone giallo	—
	Numero del battagl.				
—	—		—		—
—	—	Numero del reggim.	—	Numero della comp. tessuto in cotone giallo	—
—	Stella di metallo bianco con disco mobile e croce di Savoia. Nappina semi elissoidale in lana rossa con numero in bianco su fondo nero.		—	—	—
—		Croce di Savoia	—	—	—

Artiglieria.		
Sottufficiali	Stella ricamata in argento con cerchio e numero del reggimento ricamati in oro.	—
Caporali e soldati	Stella in panno bianco con cerchio e numero del reggimento ricamati in lana gialla.	—
Milizia speciale dell'Isola di Sardegna (artiglieria)		
Sottufficiali	Stella ricamata in argento con cerchio e croce di Savoia ricamati in oro.	—
Caporali e soldati	Stella in panno bianco con cerchio e croce di Savoia ricamati in lana gialla.	—
Genio.		
Sottufficiali	Stella ricamata in argento con cerchio e numero del reggimento ricamati in oro.	—
Caporali e soldati	Stella in panno bianco con cerchio e numero del reggimento ricamati in lana cremisi.	—
Milizia speciale dell'Isola di Sardegna (genio).		
Sottufficiali	Stella ricamata in argento con cerchio e croce di Savoia ricamati in oro.	—
Caporali e soldati	Stella in panno bianco con cerchio e croce di Savoia ricamati in lana cremisi.	—

Stella in metallo bianco avente nel disco mobile il numero del reggimento. Nappina semi ellissoidale in lana rossa col numero della batteria o compagnia in giallo su fondo nero.	—	Numero del reggim.	—	—	—	—
	—		—	—	—	—
Stella di metallo bianco, disco mobile con la croce di Savoia. Nappina semi ellissoidale in lana rossa e numero della batteria o compagnia in giallo su fondo nero.	—	Croce di Savoia	—	—	—	—
	—		—	—	—	—
Stella di metallo bianco avente nel disco mobile il numero del reggimento. Nappina dello stesso colore stabilito per le varie specialità dell'arma dell'esercito permanente col N. della compagnia.	—	Numero del reggim.	—	—	Numero del reggim. tessuto in cotone giallo	
	—		—	—		
Stella di metallo bianco, disco mobile con la croce di Savoia. Nappina semi ellissoidale in lana rossa col N. cremisi su fondo nero.	—	Croce di Savoia	—	—	—	—
	—		—	—	—	—

Compagnie di sanità e di sussistenze.		
Sottufficiali	Come per l'esercito permanente.	—
Caporali e soldati		—

ANNOTA

Gli uomini degli stati maggiori dei reggimenti di fanteria di milizia mobile feriore, del proprio reggimento; eccezione fatta della nappina che deve essere

Le coperture di tela bianca indicate nel presente specchio non fanno parte

I fregi da berretti per sottufficiali di fanteria sono inventariati alla rate- compresi quelli della milizia speciale dell'Isola di Sardegna, al N. 243, e quelli

Le nappine dello squadrone di cavalleria, quelle per la compagnia d'arti- speciale dell'Isola di Sardegna, debbono avere il N. 1.

In tutti i passaggi di militari di truppa da un reparto ad un altro di milizia passaggio.



ZIONI

fanno uso degli stessi fregi del 1° battaglione, cioè quello avente numero in-
elissoidale.
dell'equipaggiamento individuale sul piede di guerra.
goria I, N. 242, quelli per berretti da sottufficiali di artiglieria e del genio,
per i sottufficiali di cavalleria di milizia speciale dell'Isola di Sardegna al N. 241.
glieria da fortezza e del treno, e per la compagnia zappatori della milizia

mobile, gli individui faranno uso degli stessi fregi del reparto al quale fanno

N. **95**. PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte alla Istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria.** — 22 maggio.

È stato stampato un fascicoletto di aggiunte all'*Istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria* (Edizione 1883), contenente le norme per la conservazione delle munizioni per cannoni da mm. 57 e 42.

I corpi, comandi, uffici e scuole ne acquisteranno tanti esemplari quante sono le copie della Istruzione che essi hanno in caricamento.

Le relative richieste saranno inviate all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, ed in esse saranno comprese le copie che gli ufficiali desiderassero acquistare per proprio conto.

Il prezzo del fascicoletto, al quale sono annesse due tavole di disegni, è di cent. 10.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **96**. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Modificazione al Regolamento pel servizio territoriale.** — 23 maggio.

È soppresso il N. 5 delle norme per la compilazione del ruolino nominativo degli ufficiali, contenute nel volume I del Regolamento pel servizio territoriale (pag. 135).

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

DECISIONI DI MASSIMA

105.

Delegazioni per l'esazione di mandati e pei versamenti in tesoreria. — A schiarimento e complemento delle disposizioni che regolano l'esazione dei mandati ed altri titoli ed i versamenti in tesoreria, il Ministero, facendo seguito alla decisione N. 86 del corrente anno, dichiara:

1° Che nulla vieta che, per l'esazione di mandati, ordini di pagamento o vaglia del tesoro, i consigli d'amministrazione deleghino anche ufficiali componenti gli stessi consigli;

2° Che per i versamenti in tesoreria (§ 1162 del regolamento d'amministrazione) i consigli e i comandanti di corpo o distaccamento possono pure delegare ufficiali di loro fiducia, osservando le stesse norme stabilite per le esazioni (§ 1166 e seg. ivi (Div. *Contab. corpi*).

Roma, 1890. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 18ª **1890** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 2 giugno.

MAGGIO 24. — Norme per la tenuta dei ruoli matricolari dei cavalli di truppa, *pag.* 197.
» 26. — Varianti al Regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie, *pag.* 197.
» 28. — Divisa dei militari di truppa transitati ai distretti, *pag.* 198.
» 30. — Istituzione di un ufficio locale di commissariato militare alla Spezia, *pag.* 199.
» 30. — Stabilimenti territoriali delle sussistenze, *pag.* 199.
» 30. — Errata-corrige alla Raccolta del *Giornale militare*, *pag.* 199.
———— — Decisioni di massima, *pag.* 199.

Atto N. **97**. — MATRICOLA. — **Norme per la tenuta dei ruoli matricolari dei cavalli di truppa**. — 24 maggio.

I corpi di fanteria, per quanto riguarda i quadrupedi di truppa loro assegnati dall'organico, sono dispensati dal trasmettere al Ministero (Direzione generale servizi amministrativi) la lettera di partecipazione di non avvenute variazioni, prescritta al N. 9, comma 1°, dell'*Atto* 26 del corrente anno.

I corpi stessi trasmetteranno invece al Ministero (Direzione generale suddetta) *semestralmente*, nei primi 10 giorni di luglio e di gennaio, una dimostrazione degli aumenti e delle diminuzioni avvenute nei cavalli di truppa conforme al modello 177 del catalogo.

Rimangono in vigore anche pei corpi di fanteria tutte le altre disposizioni dell'*Atto* succitato.

Il Ministro — E. Bertolè Viale.

N. **98**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Varianti al Regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie**. — 26 maggio.

È stata stampata una 1ª serie di varianti al *Regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie*, varianti le quali, perchè si possano sempre fare anche in avvenire le opportune verifiche sulla esattezza delle disposizioni contenute nel volume, saranno riprodotte nel *Giornale d'artiglieria e genio* del corrente anno.

I reggimenti d'artiglieria si provvederanno del numero di copie del fascicoletto, prescritto dai rispettivi specchi di dotazione.

Gli altri comandi, corpi ed uffici ne acquisteranno quel numero di copie che reputeranno per essi conveniente.

Le richieste dovranno essere rivolte, come di consueto, all'ufficio di amministrazione di personali militari vari, a norma del § 1526 del Regolamento d'amministrazione.

Il prezzo del fascicolo è di cent. 15.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **99**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Divisa dei militari di truppa transitati ai distretti**. — 28 maggio.

All'*Atto* N. 471 della *Raccolta* del *Giornale Militare*, contenente le disposizioni speciali relative alla divisa degli ufficiali e uomini di truppa trasferti ai distretti, sono fatte le seguenti modificazioni:

Nel primo comma togliere le parole: « e gli uomini di truppa ».

Al terzo capoverso sono sostituite le disposizioni di cui in appresso:

« I sottufficiali transitati ai distretti dai reggimenti granatieri, bersaglieri, alpini, cavalleria, artiglieria e genio vi passeranno con tutti gli oggetti di corredo di cui trovansi provvisti e potranno continuare a far uso della divisa del corpo di provenienza sino a che, per le rinnovazioni che si rendano necessarie, i comandanti di distretti giudichino opportuno di disporne il cambio, purchè non oltre un anno dall'avvenuto passaggio. Se però si tratta di sottufficiali in attesa di un impiego civile, continueranno a vestire la divisa di cui sono forniti sino al loro congedamento »

« Per il vestiario dei caporali e soldati delle diverse armi trasferiti ai distretti si osserveranno le norme ordinarie stabilite per i passaggi di corpo, avvertendo, ad ogni modo, che le robe da distribuirsi dai distretti debbono, com'è prescritto, essere in relazione al tempo che gli uomini hanno ancora da percorrere sotto le armi. »

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **100**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Istituzione di un ufficio locale di commissariato militare alla Spezia**. — 30 maggio.

Si prevengono le autorità militari che col 1° luglio prossimo sarà istituito alla Spezia un ufficio locale di commissariato militare.

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **101**. — SUSSISTENZE MILITARI. — **Stabilimenti territoriali delle sussistenze**. — 30 maggio.

Si prevengono le autorità militari che col 1° luglio prossimo sarà aperto alla Spezia un panificio militare territoriale.

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **102**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Errata-corrige alla Raccolta del *Giornale militare***. — 30 maggio.

In relazione all'*Atto* 85 del corrente anno, si avverte che il N. 4 dell'*Atto* 240 della *Raccolta* consta del solo primo comma, mentre i due successivi capoversi dello stesso N. 4 furono stampati per errore tipografico formando essi un duplicato del successivo N. 5.

Il Sottosegretario di Stato — CORVETTO.

DECISIONI DI MASSIMA

106.

Trasporti per mezzo dell'impresa. — Nei trasporti che si commettono all'impresa, non si dovrà prefiggere il mezzo di trasporto da impiegarsi e l'itinerario da percorrere se non quando ciò sia imposto da necessità di servizio, avvertendo in ispecial modo che non si potranno ordinare trasporti a grande velocità se non nelle circostanze in cui vi sia assoluta urgenza di accelerare le spedizioni.

All'infuori di questi casi, le amministrazioni si asterranno pertanto dal porre sulle *Lettere di vettura* le indicazioni richieste dalla postilla (6) del modulo.

Quando poi sia tassativamente ordinato il mezzo di trasporto o l'itinerario per spedizioni a carico dello Stato, nello elenco delle lettere di vettura da trasmettersi all'ufficio di revisione a norma del § 1946 del Regolamento d'amministrazione, si dovrà pure fare cenno di tale ordine, indicandone il motivo (*Div. Casermaggio e Trasporti*).

107.

Capi-operai ed operai d'artiglieria comandati presso distretti militari. — L'incarico di assistere i consigli di amministrazione dei distretti militari nei casi previsti dal § 453 del Regolamento d'amministrazione può essere disimpegnato, oltre che da capi-tecnici d'artiglieria, anche da capi-operai ed operai dell'arma.

Quando i capi-operai ed operai sieno comandati per un tale servizio fuori della sede della direzione d'artiglieria cui appartengono, la paga di lavoro e i soprassoldi di viaggio e di soggiorno loro dovuti a norma dei §§ 166 e 167 del Regolamento sul servizio del materiale d'artiglieria saranno corrisposti a carico della massa generale dei distretti presso i quali si recarono (*Div. Materiale d'artiglieria*).

Roma, 1890. — Tip. C. Voghera

616038

ISA 19[illegible] 1890 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 7 giugno.

MAGGIO 11. — R. Decreto N. 6866 (serie 3ª), relativo al reclutamento degli ufficiali veterinari, *pag.* 201.
GIUGNO 5. — R. Decreto che modifica l'Istruzione sulla divisa degli ufficiali generali, *pag.* 202.
» 5. — Esami di idoneità all'avanzamento per i capitani del corpo veterinario militare, *pag.* 203.
» 5. — Aggiunte all'Istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi della amministrazione della guerra, *pag.* 203.
» 5. — Amministrazione del corredo della truppa, *pag.* 205.
» 6. — Nuova tavola di tiro del cannone da 7 BR Ret. da montagna, *pag.* 205.
» 6. — Cambiamento di denominazione della stazione ferroviaria di Marino, *pag.* 206.
» 6. — Oggetti di servizio generale e di cucina per alpini, *pag.* 206.

Atto N. **103**. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **R. Decreto N. 6866 (serie 3ª) relativo al reclutamento degli ufficiali veterinari**. — 11 maggio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge di ordinamento del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra. — Testo unico approvato con R. Decreto 14 luglio 1887;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

Le nomine a sottotenente veterinario nel corpo veterinario militare sono fatte per esame di concorso fra gli aspiranti che abbiano conseguito il diploma di dottore in zooiatria in una delle regie università del Regno, sieno regnicoli, non superino l'età d'anni 28, abbiano soddisfatto agli obblighi di leva e si trovino inscritti nei ruoli del regio esercito come sottotenenti di complemento, o come militari di 1° 2ª o 3ª categoria, ed abbiano le condizioni di moralità richieste per essere ammessi ufficiali nel regio esercito.

Articolo 2.

Il presente Decreto andrà in vigore il 1° gennaio 1891.

Articolo 3.

Ai sottotenenti veterinari attualmente in servizio e a quelli che saranno nominati nel corrente anno continueranno ad essere applicate le disposizioni contenute nel Nostro Decreto 18 luglio 1882.

Articolo 4.

Sono abrogate tutte le disposizioni preesistenti, le quali siano contraddette da quelle contenute nel presente Decreto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1890.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

N. **101.** — DIVISA E VESTIARIO — **R. Decreto che modifica l'Istruzione sulla divisa degli ufficiali generali** — 5 giugno.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visti i Regi Decreti 15 ottobre 1871, 27 maggio 1877 e 13 giugno 1878, relativi alla divisa degli ufficiali generali;

Sulla proposta del Ministro della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

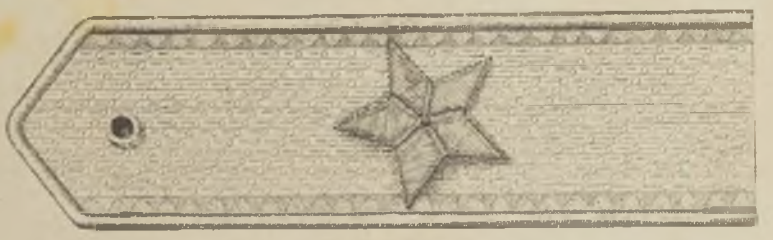
È approvata l'annessa Istruzione per ordine Nostro firmata dal Ministro della guerra, la quale modifica l'Istruzione sulla divisa degli ufficiali generali.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

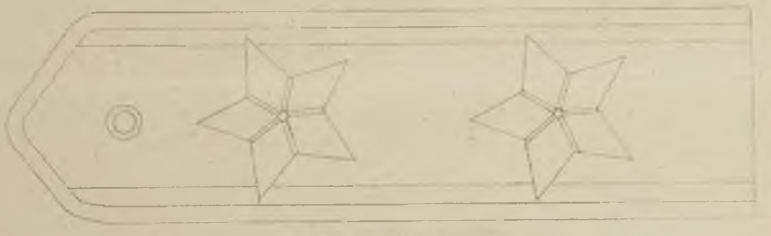
Dato a Roma, addì 5 giugno 1890.

UMBERTO.

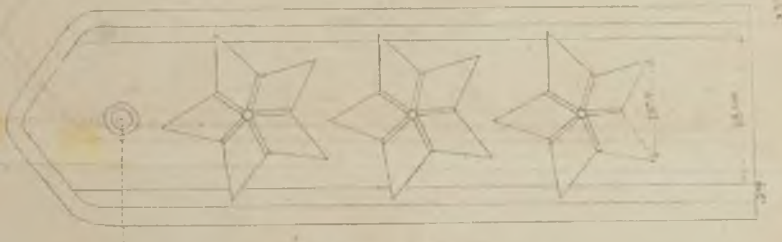
E. Bertolè-Viale.



Per Maggior Generale



Per Tenente Generale



Per Generale d'Esercito

Visto, d'ordine di S.M.

IL MINISTRO

F. Bertolè-Viale

MODIFICAZIONI

all'Istruzione sulla divisa degli ufficiali generali.

1. *Giubba per l'uniforme ordinaria.* — Sono soppressi i ricami distintivi di grado sulle manopole, e le attuali controspalline.

I gradi di maggiore generale, tenente generale e generale d'esercito saranno segnati rispettivamente da una, due e tre stellette **in ricamo d'oro**, uguali per dimensioni a quelle del bavero, su controspalline di gallone d'argento filettate di panno scarlatto, come sono indicate nella annessa tavola.

Le controspalline, da una parte sono cucite nella cucitura della giubba, dall'altra, verso il colletto, sono fermate da un bottoncino uguale a quello delle maniche.

2. *Pantaloni.* — Sono adottati per l'uniforme ordinaria pantaloni della foggia e dimensioni stabilite dall'Istruzione sulla divisa degli ufficiali generali, approvata con R. Decreto 15 ottobre 1871, colla differenza che alle bande di gallone in argento sono sostituite due bande di panno scarlatto, larghe 3 centimetri e staccate 6 mm. l'una dall'altra. Le linguette delle staffe sono coperte di panno scarlatto.

3. *Bardatura.* — Per la bardatura di marcia alle fonde sono sostituite le tasche da sella prescritte per gli ufficiali dell'arma di cavalleria.

Roma, 5 giugno 1890.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. Bertolé Viale.

N. **105**. — AVANZAMENTO. — **Esami di idoneità all'avanzamento per i capitani del corpo veterinario militare**. — 5 giugno.

Questo Ministero ha determinato che d'ora innanzi abbiano luogo esami di idoneità all'avanzamento al grado superiore sia ad anzianità, sia a scelta, per i capitani del corpo veterinario militare. *Il Ministro* — E. Bertolé-Viale.

N. **106**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — **Aggiunte all' Istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra**. — 5 giugno.

Al 1° comma del § 163 dell'Istruzione sulla stipulazione dei

(La tavola sarà trasmessa con la prossima dispensa)

contratti pel servizio dell'amministrazione della guerra, modificato coll'*Atto* N. 172 del 12 agosto 1889, dopo le parole:

« Cartelle al portatore di rendita consolidata 5 e 3 % ».

Si aggiunga:

« Obbligazioni ferroviarie al portatore, create in virtù della legge 27 aprile 1885, N. 3048. . . . . 3 % ».

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **107**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Amministrazione del corredo della truppa**. — 5 giugno.

Alla Istruzione sull'amministrazione del corredo per gli uomini di truppa (*Atto* 131, 1889) sono fatte le seguenti modificazioni ed aggiunte:

§ 13. Nel secondo comma togliere le parole: « provvista ed . . . ».

§ 53. Vi è aggiunto il seguente comma:

« Per le robe che recano seco ai luoghi di detenzione i condannati al carcere od alla reclusione militare, e per quelle dei detenuti liberati che fanno ritorno ai corpi, le cessioni fra i corpi e gli stabilimenti militari di pena saranno fatte senza rimborso ».

§ 78. Al primo comma è aggiunto « . . . , tranne se trattasi di trasferimento a legioni carabinieri, alla scuola d'applicazione di sanità, al corpo invalidi e veterani ed al corpo speciale o ad altri reparti in Africa ».

§ 84. Al comma *b*) è aggiunto: « e le somministrazioni di sapone e grasso-lucido agli uomini di truppa e le spese di lavanderia per le robe di vestiario che si danno a bucato; ».

§ 96. È surrogato dal seguente:

« § 96. Per ciò che riguarda i debiti degli aggregati, i corpi che hanno gli uomini in aggregazione dovranno promuovere i necessari rimborsi collo specchio mod. 296, inscrivendovi:

« a loro credito, l'importo dei vari addebitamenti fatti durante l'aggregazione a favore delle proprie masse;

« a loro debito, l'importo delle ritenute e dei pagamenti volontari a sconto dei debiti.

« Sullo specchio saranno pure notati gli addebitamenti a favore del corpo cui gli uomini sono effettivi per scialpio di vestiario, ma solo a titolo di semplice dimostrazione ».

« Ricevuto lo specchio . . . », ecc. come nel testo attuale.

§ 121. Nell'ultimo inciso, relativo alla decorrenza delle di-

sposizioni sui premi per gli uomini non appartenenti alla cavalleria, in luogo di « dalla classe 1868 » leggasi: « dalla classe 1867 ».

Allegato A. — Correggere le cifre inscritte nella colonna « durata prescritta » in corrispondenza colle distribuzioni degli asciugatoi in data 15 febbraio e 10 giugno 1892, mettendo « 12 » invece di « 6 » e « 6 » invece di « 3 ».

All'*Atto* 201 del 1889, contenente norme complementari per l'amministrazione del corredo, sono fatte le varianti seguenti:

N. 2. Nella seconda e terza riga togliere le parole: « le borse di pulizia »: nella quarta togliere: « e le spazzole ».

N. 8. Togliere le parole: « cui non è assegnata la durata e gli altri ».

N. 14. Togliervi « i sacchetti da sale », perchè questi sacchetti debbono essere distribuiti solo in caso di mobilitazione.

N. 16. Dopo « bufetterie » è aggiunto: « ed agli oggetti d'equipaggiamento generale ».

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **108**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Nuova tavola di tiro del cannone da 7 BR Ret. da montagna**. — 6 giugno.

È stato stampato un nuovo fascicoletto di tavole di tiro del cannone da 7 BR. Ret da montagna, in sostituzione di quello pubblicato nel 1884, che s'intende abolito.

I reggimenti d'artiglieria acquisteranno di detta pubblicazione il numero di copie stabilito dai rispettivi specchi di dotazione.

Gli altri comandi, corpi ed uffici, le direzioni e le scuole, ne acquisteranno quel numero che reputeranno conveniente.

Le relative richieste saranno inviate all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, ed in esse saranno comprese le copie che gli ufficiali desiderassero prelevare per proprio conto.

Il prezzo delle suddette tavole di tiro è di cent. 10.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **109**. — TRASPORTI MILITARI. — **Cambiamento di denominazione della stazione ferroviaria di Marino.** — 6 giugno.

Si rende noto alle autorità militari che col giorno 1° giugno corrente la stazione di Marino della linea Roma-Napoli venne denominata Frattocchie per distinguerla da quella omonima della linea secondaria Roma-Albano-Nettuno.

Il Sottosegretario di Stato — CORVETTO.

N. **110**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Oggetti di servizio generale e da cucina per alpini.** — 6 giugno

Sono adottati i seguenti oggetti di equipaggiamento generale:

Cofano da cancelleria per i comandi di reggimento o di battaglione alpini;
Cofano da cancelleria per le compagnie alpini;
Cassetta da bagaglio per ufficiali alpini;
Cucina per tre completa per ufficiali alpini;
Barilotto per ufficiali alpini.

La prima somministrazione di detti oggetti verrà fatta dal Ministero, il quale trasmetterà pure le tavole di disegni e la relativa descrizione particolareggiata alle amministrazioni ed ai comandi interessati.

Al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi saranno fatte le seguenti aggiunte e varianti:

Categoria	N° d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo parziale	Annotazioni
2ª	145	Cofani da cancelleria per i comandi di reggimento o di battaglione alpini.	N.	18 »	Aggiunta
»	146	Cofani da cancelleria per le compagnie alpini	»	14 »	Id.
»	147	Cassette da bagaglio per ufficiali alpini	»	14 »	Id.
»	230	Barilotti per ufficiali alpini	»	4 50	Id.
»	231	Cucine per tre complete per ufficiali alpini	»	70 »	Id.
»	232	Cofani porta-utensili da cucine per tre	»	16 »	Id.
»	233	Bottiglie (per olio ed aceto) da cucine per tre	»	1 50	Id.
»	234	Caffettiere da cucine per tre	»	1 »	Id.
»	235	Casseruole da cucine per tre	»	3 »	Id.
»	236	Coperchi di marmitte da cucine per tre	»	1 »	Id.
»	237	Forchettoni da cucine per tre	»	0 70	Id.
»	238	Gratelle di ferro stagnato da cucine per tre	»	2 50	Id.
»	239	Grattugie da cucine per tre	»	1 »	Id.
»	240	Marmitte senza coperchio da cucine per tre	»	3 »	Id.
»	241	Padelle da cucine per tre.	»	1 60	Id.
»	242	Lucchetti con chiave	»	2 »	Id.
»	243	Lucchetti a scatto	»	1 »	Id.
»	244	Scatole di zinco per posate da cucine per tre	»	1 20	Id.
»	245	Tegami da cucine per tre.	»	0 80	Id.
»	175	Bicchieri di pakfond da cucine per ufficiali	»	3 50	Variante
»	181	Cavaturaccioli da cucine per ufficiali	»	0 50	Id.
»	185	Coltelli da cucine per ufficiali	»	0 80	Id.
»	186	Coltelli da tavola da cucine per ufficiali	»	2 00	Id.
»	189	Cucchiai di alpaka da cucine per ufficiali	»	1 60	Id.
»	190	Cucchiarini di alpaka da cucine per ufficiali	»	1 00	Id.
»	192	Forchette di alpaka da cucine per ufficiali	»	1 60	Id.
»	199	Manici per ramaiuoli e schiumatoi da cucine per ufficiali	»	0 15	Id.
»	205	Pepaiuole da cucine per ufficiali	»	0 40	Id.
»	208	Ramaiuoli da cucine per ufficiali	»	0 80	Id.
»	213	Saliere da cucine per ufficiali	»	0 50	Id.
»	216	Schiumatoi da cucine per ufficiali.	»	0 90	Id.
»	218	Tondi di lamiera concavi da cucine per ufficiali	»	0 60	Id.
»	219	Tondi di lamiera piani da cucine per ufficiali	»	0 50	Id.

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

Roma. 1890. — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 20ª 1890 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 14 giugno.

GIUGNO 9. — Norme per gli esami d'avanzamento da capitano a maggiore veterinario, *pag.* 209.
» 9. — Norme per gli esami di concorso per la nomina a sottotenente nel corpo veterinario militare. *pag.* 213.
» 10. — Regolamento per le riviste e le parate, *pag.* 221.
» 12. — R. Decreto che approva modificazioni al Regolamento per il servizio territoriale, *pag.* 221.
» 12. — Domande di anticipazione di stipendio, *pag.* 222.

Atto N. **111.** — AVANZAMENTO — **Norme per gli esami d'avanzamento da capitano a maggiore veterinario** — 9 giugno.

1. L'esame d'idoneità per l'avanzamento al grado di maggiore dei capitani veterinari, e che servirà anche di concorso per l'avanzamento a scelta, volgerà sulle seguenti materie:

a) Medicina veterinaria forense, polizia sanitaria e servizio veterinario militare in pace ed in guerrra (Esame in iscritto);

b) Igiene ed ippotecnia (Esame in iscritto);

c) Anatomia descrittiva e patologica, patologia generale e speciale, terapia medica e chirurgica (Esame orale).

2. I detti esami avranno luogo in Roma innanzi ad una Commissione composta da un presidente e quattro membri (il colonnello veterinario, e quattro tenenti colonnelli o maggiori veterinari)

3. I capitani veterinari ammessi agli esami vi saranno chiamati mediante inserzione nel *Bollettino delle nomine.*

4. L'esame sulle materie di cui alle lettere *a*) e *b*) del N. 1. consisterà nello svolgimento, senza il soccorso d'alcun libro o manoscritto ed alla presenza e sotto la responsabilità di un membro della Commissione esaminatrice, di due distinti temi l'uno sulla materia di cui alla lettera *a*), e l'altro su quello di cui alla lettera *b*), unici per tutti i candidati. Detti temi che saranno svolti in due giorni successivi, e per lo svolgimento di ciascuno dei quali saranno lasciate sei ore di tempo, saranno formulati dalla commissione esaminatrice e comunicati ai candidati riuniti, al momento stesso in cui dovranno es-

sere svolti. Gli scritti saranno firmati dal candidato e controfirmati dal membro della commissione, con l'indicazione dell'ora in cui furono consegnati.

5. L'esame sulla materia di cui alla lettera *c*) del N. 1 sarà orale ed avrà la durata di un'ora circa.

Il candidato, estratto a sorte un numero corrispondente ad un quesito del seguente programma, lo svolgerà rispondendo alle interrogazioni che sul medesimo gli verranno fatte dagli esaminatori.

6. Programma di anatomia descrittiva e patologica, patologia generale e speciale e terapia medica e chirurgica:

1° Sanità e malattia. — Processo patologico. — Varie definizioni del morbo — Terapia naturale ed artificiale. — Compensi che ritornano lo stato patologico al fisiologico. — Esiti delle malattie;

2° Trombosi ed embolia. — Natura dei trombi ed emboli. — Patogenesi, anatomia patologica, sintomi e terapia;

3° Dottrina e classifica delle infezioni. — Infezione miasmatica; varietà dei miasmi; località nelle quali il miasma si eleva: natura del miasma palustre: clima, stagione ed ore in cui riesce più nocivo: malattie prodotte negli animali dall'esalazione miasmatica;

4° Della febbre: sue varie definizioni. — Fenomeni febbrili: termogenesi: brivido: circolazione febbrile: quale rapporto conserva il polso con la respirazione nella febbre. — Aumento dei prodotti regressivi. — Distinzione e divisione delle febbri. — Decorso, tipi, stadi, esiti e terapia della febbre;

5° Infiammazione. — Distinzione della febbre dalla infiammazione. — Produttività infiammatoria. — Fenomeni istologici del processo infiammatorio. — Etiologia del processo flogistico. — Varietà e sintomatologia della flogosi. — Terapia antiflogistica;

6° Descrizione sommaria dell'apparecchio circolatorio. — Patologia e semiottica del cuore. — Forme patologiche dei suoni cardiaci e del battito cardiaco. — Insufficienza valvolare e suoi effetti sulla circolazione. — Pericardite: diagnosi e cura. — Lesioni patologiche consecutive ad essa.

7° Anatomia sommaria dell'apparecchio respiratorio. — Fenomeni meccanici, fisici e chimici della respirazione. — Forme patologiche della meccanica respiratoria. — Percussione ed ascoltazione pulmonare. — Forme patologiche della risonanza pulmonare. — Espettorati e loro caratteri. — Valore dei cigli vibratili nella espettorazione. — Espettoranti. —

Pulmonite: sue diverse forme: decorso, esiti, etiologia, cura lesioni anatomiche;

8° Malattie dell'apparecchio respiratorio più frequenti nel cavallo di truppa. — Bronchite: pulmonite e pleurite: loro diverse forme: etiologia, decorso, terminazioni, cura lesioni anatomiche;

9° Struttura e funzioni delle membrane sierose. — Idrotorace ed idropericardio: diagnosi, prognosi, terapia medica e chirurgica. — Lesioni anatomo-patologiche;

10° Anatomia sommaria degli emisferi celebrali. — Encefalite. — Diagnosi differenziale fra questa e la vertigine furiosa. — Cause, esiti, cura;

11° Descrizione anatomica dell'apparecchio della digestione. — Malattie degli organi digestivi contenuti nella cavità addominale. — Enterite, etiologia, decorso, prognosi, cura lesioni anatomiche.

12° Anatomia sommaria dell'apparecchio uro-poietico — Importanza dell'esame delle escrezioni renali. — Loro caratteri normali. — Forme patologiche della escrezione renale. — Rapporto fra questa e le escrezioni cutanee. — Albuminuria; etiologia, tipi, decorso, lesioni patologiche, cura.

13° Dei calcoli in generale. — Composizione chimica dei calcoli urinari — Genesi e caratteri fisici dei calcoli vescicali fenomeni della loro presenza in vescica; prognosi, cura, valore dei mezzi terapeutici; cistotomia;

14° Considerazioni generali sulle escrezioni cutanee. — Rapporto tra la escrezione cutanea e la pulmonare — Forme patologiche della perspirazione. — Forma patologica più importante della traspirazione cutanea e suoi effetti — Reuma: varietà, sintomi, decorso, trattamento curativo;

15° Anatomia della cute. — Delle contusioni. — Loro distinzione secondo i vari gradi di lesione dei tessuti: cause, sintomi, andamento, succesioni morbose, e mezzi curativi secondo i vari gradi;

16° Anatomia del piede dei solipedi. — Conformazione, genesi e sviluppo dell'unghia. — Carie delle fibro-cartilagini laterali del piede; cause, sintomi, andamento, successioni morbose, lesioni patologiche, mezzi curativi. — Della podoflemmatite;

17° Struttura e composizione delle ossa; rapporto tra la loro sostanza organica ed inorganica. — Delle fratture in genere. — Processo di riunione delle ossa fratturate — Valore dei mezzi curativi. — Chachessia ossifraga; cause, sintomi, lesioni anatomo-patologiche, prognosi e cura;

18° Dei morbi parassitari in generale. — Degli estri; cenni sulle loro metamorfosi. — Caratteri delle larve degli estri dei solipedi; parti del corpo in cui dimorano ordinariamente: effetti morbosi. — Valore dei mezzi preservativi e curativi.

19° Dei tumori in generale. — Etiologia. — Elementi di diagnosi — Classificazione — Terapia generale di essi. — Fibromi e melanomi; concetto ed istologia di questi; etiologia, sviluppo, sede, forme principali, trattamento;

20° Degl'ingromi in genere; loro natura e patogenesi. — Igroma del nodello e prerotuleo. — Idrope delle guaine tendinee; sintomi, successioni morbose, prognosi e terapia.

7. Per ciascuna materia d'esame saranno fatte due distinte votazioni; una per *si* e per *no*, la quale determinerà, a maggioranza di voti, l'idoneità o no del candidato in quella data materia; l'altra per punti di merito, assegnando punti dal 10 al 20 ai candidati riusciti *idonei*, e da 0 a 9 a quelli dichiarati non *idonei*.

8. Il punto di classificazione finale si otterrà dividendo per tre la somma dei punti ottenuti nelle varie materie d'esame.

9. Sarà dichiarato idoneo per ragione di esame:

a) All'avanzamento ad anzianità il candidato che avrà riportata l'idoneità e quindi un punto non inferiore a 10 in ciascuna materia d'esame: oppure anche avendo riportato un punto inferiore a 10 (purchè però non inferiore ad 8) in qualcuna di esse, avrà raggiunto un punto di classificazione finale non inferiore a 14;

b) All'avanzamento a scelta il candidato che avrà riportata l'idoneità in tutte le materie d'esame, ed un punto di classificazione finale non inferiore a 18.

10. Affinchè la commissione esaminatrice, nel formulare il proprio giudizio definitivo sulla idoneità o no dei singoli candidati all'avanzamento, abbia a tener conto non solo del risultato degli esami ma benanche delle note caratteristiche dei candidati stessi, questo Ministero trasmetterà a suo tempo al presidente di detta commissione una copia degli specchi e specchietti caratteristici degli ufficiali veterinari chiamati agli esami.

11. Terminati gli esami la commissione esaminatrice si riunirà per procedere all'esame di dette note caratteristiche, ed, in base a tali annotazioni ed al criterio sul merito generale di ciascun candidato, ricavato dall'esito dell'esame; formulerà, a maggioranza di voti e per ciascuno di detti candidati, un parere complessivo d'idoneità o no all'avanzamento.

Questo parere dovrà quindi rappresentare il giudizio della commissione intorno al merito complessivo di ciascun candidato, apprezzato sotto il duplice punto di vista delle note caratteristiche e del risultato dell'esame; e potrà quindi, a seconda dei casi, modificare il valore di detto esame sia in favore che in disfavore del candidato; avvertendo però che per l'avanzamento a scelta dette note potranno soltanto avere un valore restrittivo, e non mai modificare l'esito dell'esame in favore del candidato. — Qualora il parere di cui si tratta fosse sfavorevole a taluno di essi, risultato idoneo nella classificazione d'esame, oppure favorevole a qualche altro risultato non idoneo, esso dovrà essere brevemente ma esplicitamente motivato.

12. Ultimati gli esami il presidente della commissione ne trasmetterà i risultati al Ministero (segretariato generale) in apposito specchio, accompagnandolo con un rapporto sull'andamento degli esami stessi e con quelle osservazioni che stimerà di fare.

13. Lo specchio dovrà essere firmato da tutti i componenti la commissione e conterrà in apposite colonne, e per ciascuno dei candidati disposti in ordine di anzianità:

a) il risultato della votazione d'idoneità per ogni materia;

b) il punto ottenuto in ciascuna materia;

c) il punto di classificazione finale;

d) l'indicazione di *idoneo* o *non idoneo* per ragione d'esame, aggiungendo per gli idonei se all'avanzamento ad anzianità od a scelta;

e) il parere definitivo della commissione.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **112**. — AVANZAMENTO. — **Norme per gli esami di concorso per la nomina a sottotenente nel corpo veterinario militare**. — 9 giugno.

1. Gli esami di concorso per la nomina a sottotenente nel corpo veterinario militare saranno regolati secondo le norme seguenti, e verranno dati da una commissione all'uopo nominata dal Ministero della guerra, e presso una delle regie scuole veterinarie da stabilirsi volta per volta.

2. La detta commissione sarà composta come segue:

1 presidente, il colonnello veterinario;

4 membri, tenenti colonnelli e maggiori veterinari.

Il meno anziano di questi farà da segretario.

3. I candidati saranno chiamati agli esami per ordine di inscrizione al concorso.

4. Le materie delle quali costano gli esperimenti (scritto, verbale e teorico-pratico) formano oggetto di quattro diversi esami, ai quali è attribuito un coefficiente d'importanza, come dal seguente specchio:

A. — Esperimento in iscritto (durata sei ore). — Igiene, ippotecnia e polizia sanitaria . . .	1° esame — coefficiente	3
B. — Esperimento orale (durata un'ora circa). — Anatomia fisiologica e patologica, fisiologia, patologia generale e speciale, medica e chirurgica, materia medica.	2° esame — coefficiente	3
C. — Esperimento teorico-pratico (durata a giudizio della Commissione). — Clinica medica e chirurgica	3° esame — coefficiente	2
D. — Operazioni chirurgiche (durata a giudizio della commissione)	4° esame — coefficiente	2
		10

5. *Norme per l'esame in iscritto.*

Riuniti i candidati alla presenza della commissione sarà estratto un solo tema del programma *A*.

Estratto questo, la commissione redigerà su di esso un conciso e limitato tema che dovrà essere svolto da tutti i candidati. — Uno dei membri della commissione detterà il tema ed i candidati lo svolgeranno nel termine di tempo fissato, senza il soccorso di alcun libro o manoscritto, ed alla presenza e sotto la responsabilità d'uno dei membri della commissione. — Scopo di questo esame è di riconoscere nei candidati, oltre le cognizioni sull'argomento, anche l'ordine e la correttezza nell'esposizione delle idee.

6. *Norme per l'esame orale.*

Durerà un'ora circa. — Ogni candidato dovrà estrarre a sorte un tema del programma *B* e lo svolgerà, formandosi

specialmente su quelle parti del tema che gli venissero indicate dalla Commissione, e rispandendo inoltre alle domande che gli verranno fatte sul tema stesso.

7. *Norme per gli esami di clinica medica e chirurgica.*

Durata ad arbitrio della commissione — Il candidato estrarrà a sorte due numeri corrispondenti a due cavalli, uno dei quali presentante un caso di clinica medica e l'altro di clinica chirurgica, quindi procederà successivamente alla visita dei cavalli indicati, esponendo dapprima i connotati di detti quadrupedi, indi i sintomi che osserva, rispondendo alle analoghe interrogazioni della commissione. In ultimo farà la diagnosi e la prognosi e tratterà della cura.

I cavalli da servire per l'esame clinico saranno scelti dalla commissione esaminatrice fra quelli esistenti nell'infermeria della scuola veterinaria, o fra quelli delle infermerie cavalli dei corpi stanziati nella città ove hanno luogo gli esami. A questo scopo il presidente della commissione si rivolgerà al comandante il corpo d'armata, il quale impartirà quelle disposizioni che saranno del caso, ordinando essenzialmente che i cavalli ammalati dei vari reparti di truppa siano fatti condurre alla scuola veterinaria nel giorno ed ora che saranno indicati.

8. *Norme per le operazioni chirurgiche.*

Durata a giudizio della commissione — Il candidato estrarrà a sorte due numeri del programma D. per le operazioni chirurgiche, quindi farà l'esposizione delle malattie, delle lesioni o dei casi per i quali sono richieste le operazioni toccategli in sorte; dirà dei vari processi operatori e sceglierà quello che intenderà di adottare, specificando le ragioni della preferenza. Poscia fatto assoggettare in modo conveniente e sotto la sua direzione, il cavallo da operare, eseguirà su questo le operazioni stabilite.

9. Per ciascun candidato e per ogni esame verranno fatte due votazioni, la prima per *sì* e per *no*, a fine di stabilire l'*idoneità* o meno del candidato, la seconda per classificazione.

Per i *non idonei* la votazione per classificazione si farà con punti da 0 a 9, e per gli *idonei* con punti da 10 a 20.

Dividendo per 10 la somma del punto medio di ogni sin-

golo gruppo di esami, moltiplicato rispettivamente pel corrispondente coefficiente d'importanza, si avrà il punto di merito di ciascun esame.

Il punto finale di classificazione si ottiene dalla somma dei punti riportati nei diversi esami divisa per quattro.

Nel caso che due o più concorrenti avessero ottenuto nella media finale un egual numero di punti, si darà la precedenza nella classificazione al candidato fornito di qualche titolo importante od, in mancanza di questo, al maggiore di età.

PROGRAMMA A.

Igiene, ippoteonia e polizia sanitaria. (Esame in iscritto).

1. Aria. — Clima. — Stagioni. — Temperatura. — Gas nocivi alla respirazione. — Disinfezioni.

2. Acque potabili. — Abbeveratoi. — Acque cattive e mezzi per correggerle. — Bagni.

3. Scuderie. — Pareti, porte e finestre. — Pavimenti e canali di scolo. — Lettiera. — Imbarramento.

4. Alimenti e loro composizione chimica. — Composizione delle razioni alimentari a seconda dell'esercizio e del lavoro. — Preparazione e distribuzione degli alimenti — Condimenti.

5. Prati e pascoli. — Fieno, paglia, biada, orzo, farina e crusca. — Loro buone e cattive qualità. — Succedanei alimentari. — Valori nutritivi.

6. Igiene della pelle. — Governo. — Tosatura. — Igiene del piede. — Ferratura.

7. Allevamento equino in Italia. — Razze e varietà principali. — Quale è il miglior sistema d'allevamento. — Cause di deterioramento delle razze. — Mezzi per ottenere l'aumento e miglioramento della produzione equina.

8. Definizione della polizia sanitaria. — Sua importanza e divisione. — Doveri del veterinario in caso d'invasione minacciata od avvenuta di malattie epizootiche od enzootiche. — Enzoozie ed epizoozie più frequenti nelle varie provincie d'Italia.

9. Delle carni da macello. — Buone e cattive qualità di esse. — Loro preparazione ed ispezione. — Malattie principali che le rendono nocive all'alimentazione. — Alterazioni anatomo-patologiche relative alle accennate malattie. — Caratteri fisici distintivi tra la carne di vacca e quella di bue.

PROGRAMMA *B*.

Anatomia fisiologica e patologica, fisiologia, patologia generale e speciale, medica e chirurgica; terapia medica e chirurgica; materia medica. (Esperimento verbale).

1. Sangue. — Sue costituzione istologica e chimica. — Sua coagulabilità. — Gas contenuti. — Funzione del sangue. — Discrasie in genere. — Loro concetto e distinzioni. — Pletora, anemia e leucemia, diabete. — Loro patogenesi, etiologia, forme cliniche, anatomia patologica, prognosi e terapia. — Valore curativo della trasfusione del sangue.

2. Malattie d'infezione. — Miasmi, virus e loro proprietà. — Teoria chimica e parassitaria. — I batteriti del carbonchio e le inoculazioni preventive. — Moccio e farcino. — Patogenesi, etiologia, forme cliniche, anatomia patologica, terapia e misure di polizia sanitaria. — Disinfettanti.

3. Della febbre. — Fenomeni febbrili, concetto della febbre, etiologia, distinzione, decorso, tipi, stadi, esiti, prognosi e terapia di essa. — Influenza, tifo, tifoidea ecc. — Concetto delle dette malattie. — Loro etiologia, forma clinica, lesioni anatomo patologiche e cura.

4. Infiammazione. — Concetto, etiologia, sintomi e loro spiegazione teorica, fenomeni istologici, produttività infiammatorie. — Leucociti e globuli di pus. — Esiti dell'infiammazione. — Cura antiflogistica.

5. Sistema linfatico. — Generalità anatomiche e fisiologiche. — Linfagite; etiologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura. — Adenite equina; concetto, patogenesi, forma clinica, lesioni anatomo-patologiche, complicanze, prognosi e cura. — Vaiuolo e manifestazioni vaioloidi.

6. Generalità sul sistema muscolare. — Anatomia e fisiologia dei muscoli. — Fibre striate e liscie. — Anatomia e fisiologia dei tendini e legamenti. — Reumatismo. — Concetto teorico. — Reumatismo muscolare ed articolare; distinzione, etiologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, prognosi e cura. — Iniezioni ipodermiche e tracheali a scopo curativo. — Sostanze più comunemente adoperate per tale genere di medicazione.

7. Sistema nervoso. — Sua struttura e conformazione generale. — Descrizione anatomica dell'encefalo e sue cavità. — Encefalite; etiologia, forma clinica, anatomia patologica, dia-

gnosi, prognosi e cura. — Tetano; forma clinica, concetto, etiologia, diagnosi, prognosi e cura. — Processi per ottenere l'anestesia negli animali domestici.

8. Apparecchio circolatorio. — Generalità anatomiche e fisiologiche. — Corso del sangue nelle cavità cardiache e relativo ufficio regolatore delle valvole. — Polso e toni cardiaci. — Struttura dei vasi sanguigni. — Innervazione vasomotoria. — Insufficienza valvolare. — Pericardite; patogenesi, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura. — Trombosi ed embolia. — Patogenesi, diagnosi, prognosi e cura.

9. Stomaco ed intestini. — Anatomia. — Meccanica digestiva. — Succo gastrico ed enterico, e loro azione chimica e fisiologica. — Assorbimento intestinale. — Catarro acuto gastro-enterico. — Catarro cronico dello stomaco ed intestino. — Gastro-enterite per ingestione di sostanze acri ed irritanti o caustiche; etiologia, forma clinica, diagnosi differenziale, prognosi e cura.

10. Peritoneo. — Generalità anatomiche e fisiologiche. — Peritonite. — Idrope ascite, etiologia, forme cliniche, diagnosi, prognosi e cura. — Fegato. — Generalità anatomiche e fisiologiche. — Struttura intima dei lobuli epatici. — Bile e sue funzioni. — Malattie del fegato in generale, ed in particolare della epatite parenchimatosa ed interstiziale. — Lesioni anatomo patologiche, sintomi e decorso. — Itterizia; suo concetto, distinzioni, etiologia, forma clinica e cura.

11. Reni. — Anatomia e fisiologia. — Malattie più frequenti. — Nefrite e sue varietà; etiologia, sintomi, decorso, esiti, lesioni anatomo-patologiche, prognosi e cura. — Calcoli e concrezioni; generalità; condizioni di loro formazione. — Calcoli urinari in particolare. — Loro composizione chimica e caratteri fisici. — Forme cliniche dettate dalla loro presenza. — Valore della cura medica e chirurgica. — Dei diuretici.

12. Cavità nasali, faringe e laringe. — Cenni anatomici e fisiologici. — Processi infiammatori della mucosa nasale e dei seni, del faringe e del laringe. — Distinzioni, etiologia, forma clinica, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura di dette infiammazioni. — Corneggio e sue diverse forme.

13. Bronchi, pulmoni e pleure. — Anatomia. — Respirazione pulmonare. — Cangiamenti subiti dall'aria e dal sangue nei pulmoni. — Meccanica respiratoria e sua innervazione. — Bronchite, pulmonite, pleurite. — Distinzioni, etiologia, forma clinica, lesioni anatomo-patologiche, prognosi e cura.

14. Cute. — Anatomia. — Peli. — Glandole sebacee e sudorifere. — Secrezione ed escrezione del sudore e sevo cutaneo. — Malattie della pelle in generale. — Eritema e risipola, ebullizione sanguigna, eczema, erpete, acqua alle gambe. — Loro etiologia, forme cliniche, diagnosi, prognosi, cura. — Forme cliniche prodotte dagli acari della scabbia. — Altri parassiti animali e vegetali della cute del cavallo, e mezzi atti a distruggerli.

15. Ferite. — Distinzioni varie. — Fenomeni primitivi locali, emorragia e mezzi per frenarla. — Complicazioni generali. — Processo di cicatrizzazione. — Diagnosi, prognosi e cura delle ferite.

16. Ossa. — Cartilagini d'incrostamento e sinoviali articolari; generalità anatomiche e fisiologiche. — Fratture e loro distinzioni. — Complicazioni, etiologia, sintomatologia e diagnostico. — Processo di riunione delle ossa fratturate. — Prognosi e cura delle fratture. — Ferite articolari ed artrite traumatica. — Sintomi, esiti, prognosi e cura. — Assorbimento purulento. — Lussazioni in generale ed in particolare della lussazione della rotula. — Cura delle lussazioni.

17. Glandole salivari ed in particolare della parotide. — Descrizione anatomica ed istologica. — Saliva parotidea e saliva mista. — Caratteri e composizione della saliva. — Innervazione delle glandole salivari. — Azione e destino della saliva. — Parotite. — Sua etiologia, successioni morbose, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura. — Fistole salivari. — Sintomi e terapia.

18. Apparecchio genitale maschile e femminile. — Generalità anatomiche. — Anatomia intima del testicolo e dell'ovaia. — Secrezione spermatica. — Malattie più frequenti dell'apparecchio genitale maschile e femminile. — Orchite, acrobustite, balanite e loro etiologia, sintomi, prognosi e cura. — Morbo coitale; concetto, sintomi e cura. — Ernie; concetto generale. — Ernie inguinali; cause, sintomi, prognosi e cura.

19. Apparecchio della visione. — Anatomia del globo oculare. — Cenno sulle malattie più frequenti del globo oculare nel cavallo. — Mezzi di esplorazione dell'occhio. — Congiuntivite, iridite e cheratite, ciclite e coroidite; sintomi di ciascuna; complicanze, esiti e lesioni anatomiche. — Cataratta ed amaurosi; concetto, lesioni anatomo-patologiche. — Oftalmia periodica; concetto, etiologia, sintomi successioni morbose, esiti, prognosi e cura.

20. Neoplasie. — Origine dei neoplasmi e loro classificazione. — Diagnosi in generale, prognosi e cura. — Fibroma, sarcoma, lipoma, condroma, osteoma, epitelioma, carcinoma e melanoma. — Loro caratteri microscopici, fisici, clinici ed istologici, e particolarità di diagnosi, prognosi e cura.

21. Piede. — Generalità anatomiche e fisiologiche. — La cutidura come modificazione della cute. — Generazione e sviluppo della parete, della suola e del fettone. — Difetti di proporzione e di forma del piede; difetti di direzione e d'appiombo. — Ferratura correttiva e sua importanza a seconda dei casi. — Chiovardo; cause e successioni morbose, lesioni anatomo-patologiche, prognosi e cura. — Podoflemmatite e podotrochilite. — Concetto, cause, sintomi, lesioni anatomo-patologiche, successioni morbose, prognosi e cura.

PROGRAMMA *D.*

Operazioni chirurgiche. (Esperimento teorico-pratico).

1. Trapanazione d'un seno frontale.
2. Id. id. mascellare.
3. Allacciatura del condotto stenoniano.
4. Id. della giugulare.
5. Id. della carotide.
6. Cistiguttorotomia.
7. Esofagotomia.
8. Tracheotomia.
9. Setoni.
10. Salasso alla giugulare ed alla safena.
11. Suture.
12. Puntura del torace, addome ed intestino.
13. Applicazione del catetere ed uretrotomia.
14. Miotomia caudale.
15. Castrazione.
16. Cauterizzazione sottocutanea De Nanzio.
17. Id. trascorrente al garretto e nodello.
18. Id. a punte id. id.
19. Tenotomia del peroneo-prefalangeo.
20. Id. dell'epitroclo sopra carpiano.
21. Id. del perforato.
22. Id. del perforante.
23. Nevrotomia plantare.
24. Operazione per la carie della fibro-cartilagine plantare.

NB. — Per i numeri 9, 11, 12, 15, 16, 17, 18 le operazioni da eseguire saranno limitate dalla commissione esaminatrice al momento dell'esame.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **113** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento per le riviste e le parate.** — 10 giugno.

È stato pubblicato il *Regolamento per le riviste e le parate* che sostituisce il regolamento per le riviste in data 10 febbraio 1886.

I comandi, i corpi e gli uffici acquisteranno quel numero di copie di detto Regolamento che reputeranno loro necessarie; e le richieste saranno fatte all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, a norma del § 1526 del regolamento d'amministrazione, comprendendovi anche gli esemplari che gli ufficiali desiderassero avere per loro conto.

Il prezzo di ciascuna copia del Regolamento (stampato senza copertina) è di cent. 25.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **114.** — SERVIZIO TERRITORIALE. — **R. Decreto che approva modificazioni al Regolamento pel servizio territoriale.** — 12 giugno.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Nostro Decreto 8 luglio 1883, che approva il Regolamento pel servizio territoriale;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le annesse modificazioni al Regolamento pel servizio territoriale, firmate d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Il Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1890.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

MODIFICAZIONI *al Regolamento pel servizio territoriale.*

Il § 93 del Regolamento pel servizio territoriale, volume II, libro IV, è sostituito dal seguente:

« § 93. — Nello sfilamento, il saluto deve essere eseguito « dal comandante superiore delle truppe, dai comandanti di « divisione, di brigata, di reggimento, di battaglione, di com- « pagnia e delle sezioni, nel caso si sfili per sezioni minori « di una compagnia.

« Tutti gli altri ufficiali non salutano nè con la sciabola, « nè con la mano.

« Gli ufficiali al seguito dell'ufficiale rassegnatore non sa- « lutano che questi, quando viene a mettersi alla loro testa e « quando da essi si congeda.

« Tutti però salutano la bandiera, sia durante la rivista, sia « durante lo sfilamento.

« Gli ufficiali al seguito di S. M. il Re (nel caso che Questi « sia il rassegnatore ed alla rivista intervenga S. M. la Re- « gina) salutano la Sovrana, sia quando si presenta, sia quando « si accomiata da S. M. il Re ».

Al § 40 del Regolamento suddetto, volume II, libro V, terza linea, sostituire la parola *sessanta* alla parola *trenta*.

Al secondo capoverso dello stesso paragrafo, linea seconda, sostituire il numero *60* a quello di *30*.

Roma, addì 12 giugno 1890.

V.° d'Ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. Bertolè-Viale.

N. **115**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Domande di anticipazione di stipendio**. — 12 giugno.

Pervengono con qualche frequenza al Ministero domande per anticipazioni di stipendio di ufficiali ed impiegati, le quali eccedono i limiti stabiliti dai §§ 1234 e 1236 del Regolamento d'amministrazione.

Queste domande non possono aver corso se non in casi assolutamente eccezionali e per cause bene comprovate ed accertate; e devono essere trasmesse al Ministero dai comandanti di corpo d'armata, ai quali saranno sempre fatte pervenire per la via gerarchica.

Le domande di ufficiali ed impiegati addetti ai comandi od uffici descritti al § 5 del Regolamento sul servizio territoriale saranno, dalle autorità ivi indicate, trasmesse direttamente al Ministero.

Le autorità superiori, per le quali passano le domande, apporranno sovr'esse il proprio parere; per le domande degli ufficiali ed impiegati delle legioni dei carabinieri reali, il Ministero si riserva di sentire altresì il parere del comando generale dell'arma.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

Roma, 1890. — Tip. C. Voghera.

278

III - 151

DISPENSA 21ª 1890 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 28 giugno.

GIUGNO 20. — Giuramento degli ufficiali di nuova nomina, *pag.* 225.
» 20. — Aggiunte e varianti al Modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto, *pag.* 226.
» 20. — Norme per la conservazione delle sostanze medicinali velenose e di azione eroica, *pag.* 226.
» 20. — Sostituzione della Sparadrappo cantaridato alle cartine cantaridate, *pag.* 227.
» 21. — Varianti all'Istruzione pei matrimoni dei militari, *pag.* 227.
» 21. — Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei ragionieri d'artiglieria, ragionieri geometri del genio, capotecnici d'artiglieria e genio ed assistenti locali del genio, *pag.* 228.
» 24. — Costituzione del fondo di riserva delle bufetterie, *pag.* 233.
» 24. — Giuramento degli impiegati civili dipendenti dall'amministrazione militare, *pag.* 235.
» 25. — Istruzione provvisoria sulla telegrafia ottica. — Istruzione sulle colombaie militari, *pag.* 236.
» 27. — Aggiunta al Regolamento (6 gennaio 1889) per la piccola manutenzione degli immobili militari, *pag.* 236.
» 27. — Servizio dei treni direttissimi, *pag.* 236.

Atto N. **116**. — UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO. — **Giuramento degli ufficiali di nuova nomina** — 20 giugno.

Il R. Decreto 12 giugno 1890 stabilisce che sia protratto da 30 a 60 giorni il limite di tempo fissato pel giuramento che debbono prestare in uniforme gli ufficiali in congedo illimitato di nuova nomina, a senso di quanto prescrive il N. 40, libro V, volume II, del Regolamento pel servizio territoriale.

Qualora vi siano ufficiali che nel limite suaccennato non prestino giuramento, i comandanti dei corpi o distretti incaricati di riceverlo ne dovranno riferire al Ministero (Direzione generale da cui l'ufficiale dipende) facendogliene conoscere

---

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 20ª, *Atto* N. 111, pag. 211, — Al N. 9, *invece di:* funzioni, *leggasi:* funzione; al N. 10, *invece di:* celebrali, *leggasi:* cerebrali; ed a pag. 212 al N. 20, *invece di:* Degl'ingromi, *leggasi:* igromi.

Atto N. 112, nell'ultima riga della pag. 214, *invece di:* formandosi, *leggasi:* fermandosi; e nella seconda riga della pag. 215, *invece di:* rispendendo, *leggasi:* rispondendo.

Nel programma *B* a pag. 217, N. 4, *invece di:* Leucouciti, *leggasi:* Leucociti; ed a pag. 219, N. 14, *invece di:* achari, *leggasi:* acari.

le ragioni affinchè, quando ne sia il caso, si possa provvedere alla revoca del R. Decreto di nomina.

Gli ufficiali in congedo illimitato che non hanno adempiuto ancora all'obbligo del giuramento, dovranno prestarlo entro 60 giorni a datare dalla partecipazione delle disposizioni contenute nel presente *Atto*, di cui i comandanti dei corpi e distretti dovranno tosto dare comunicazione agli interessati.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **117**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto**. — 20 giugno.

Si sono pubblicati:

Un fascicolo di aggiunte e varianti (1° semestre 1890) al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto, ed alcuni foglietti a stampa contenenti le sole aggiunte.

I corpi ed uffici si provvederanno di un numero di esemplari, tanto del fascicolo quanto dei foglietti, eguale a quello per ciascuno di essi stabilito dall'*Atto* N. 233 del 1888.

Detti esemplari, unitamente a quelli occorrenti agli ufficiali che desiderassero farne acquisto, dovranno essere richiesti all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, a norma del § 1526 del Regolamento d'amministrazione.

Il prezzo di ogni esemplare del fascicolo è di cent. 75; quello dei foglietti è pure di cent. 75.

Il Ministro — E. Bertolè Viale.

N. **118**. — SERVIZIO SANITARIO MILITARE. — **Norme per la conservazione delle sostanze medicinali velenose e di azione eroica**. — 20 giugno.

Al fine di garantire viemmeglio il servizio dei medicinali contro il pericolo di dannosi scambi di sostanze e di altri inconvenienti, questo Ministero ha stabilito di estendere alle farmacie degli ospedali militari, delle infermerie di presidio e speciali l'osservanza delle misure precauzionali prescritte ai N.i 1, 2 e 3 dell'*Atto* N. 180 del 1889.

Peraltro ai recipienti voluminosi (casse, botti, ecc.) invece di una fascetta si metterà una semplice striscia di carta colorata superiormente al cartellino.

Il Sottosegretario di Stato — Corvetto.

N. **119**. — SERVIZIO SANITARIO MILITARE. — **Sostituzione dello sparadrappo cantaridato alle cartine cantaridate**. — 20 giugno.

Per ovviare all'inconveniente della facile alterazione, durante la stagione estiva, delle cartine cantaridate esistenti nel materiale sanitario da campo, questo Ministero ha stabilito che esse siano sostituite dallo sparadrappo cantaridato, man mano che vanno alterandosi.

Le richieste per questo sparadrappo saranno rivolte alla farmacia centrale militare e la quantità totale nelle diverse unità di materiale sanitario sarà regolata come segue:

Per un ospedale da campo: 2 rotoli di 50 vescicanti caduno, avvolti nella pergamena, da introdursi nei recipienti di latta distinti col N. 87, esistenti nelle casse E ed F;

Per una coppia cofani di sanità: 1 rotolo di 10 vescicanti entro astucci di cartone del volume di millimetri 128 × 35, da collocarsi nel compartimento inferiore del cofano N. 2;

Per un carro o una carretta di sanità: 1 rotolo di 50 vescicanti avvolto nella pergamena da introdursi nel recipiente di latta esistente nel compartimento H e distinto col N. 17 per il carro di sanità, e nel compartimento C della farmacia per la carretta di sanità;

Per una sezione di sanità per riparti da montagna: 5 rotoli di 10 vescicanti caduno, avvolti nella pergamena, da introdursi nel recipiente di latta distinto col N. 9, esistente nel compartimento inferiore del cofano N. 5;

Per un deposito avanzato: 3 rotoli di cui 1 di 100 vescicanti per la metà deposito, 2 di 75 vescicanti per 2 quarti di deposito.

I rotoli si spediscono in tre astucci di cartone del volume di millimetri 235 × 65 e saranno allogati nelle casse 8* (1° quarto), 29** (2° quarto) e 53*** (metà deposito).

Il Sottosegretario di Stato — CORVETTO.

N. **120**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Varianti all'Istruzione pei matrimoni dei militari (Allegato N. 9)**. — 24 giugno.

Questo Ministero determina che al N. 3 della Istruzione per l'esecuzione del R. Decreto 15 marzo 1884, relativo ai matrimoni dei militari di truppa, sia sostituito il seguente:

« 3. Il permesso di contrarre matrimonio non sarà accordato che:

a) ai sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali, e nella proporzione *di uno su tre* sottufficiali di ciascuna legione;

b) ai sottufficiali guarda-batteria nei forti, guarda-forti, guarda-mine, guarda-colombai, ai sottufficiali guarda-magazzini nominati dal Ministero della guerra ed ai sottufficiali istruttori effettivi di equitazione e di scherma dei corpi ed istituti militari, senza restrizione di numero;

c) ai sottufficiali dei distretti militari e dei depositi cavalli stalloni nella proporzione *di uno su tre* sottufficiali in ciascun distretto o deposito, nella quale proporzione non è compreso il capo armaiuolo, ai sottufficiali degli stabilimenti militari di pena, escluse le compagnie di disciplina tanto speciali quanto di punizione, e nella proporzione *di uno su cinque* sottufficiali per ciascuna compagnia, carcerati, reclusi o reclusorio;

d) ai capi musica, ai capi fanfara dei reggimenti di cavalleria, ai capi operai, ai maniscalchi e vivandieri, *senza restrizione di numero* e senza che contino 8 anni di servizio;

e) ai musicanti (compresi i sottufficiali e caporali musicanti) e nella proporzione *di uno su quattro* musicanti di ogni reggimento di fanteria.

Le proporzioni sopra indicate saranno stabilite sugli effettivi portati dalle tabelle graduali e numeriche di formazione, e quando non lo siano, si completeranno per renderli esattamente divisibili (1).

Gli *Atti* N. 110 del 1886 e N. 99 del 1887 sono abrogati.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **121**.—IMPIEGATI CIVILI. — **Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei ragionieri d'artiglieria, ragionieri geometri del genio, capitecnici d'artiglieria e genio ed assistenti locali del genio.** — 21 giugno.

1. Le note caratteristiche dei ragionieri d'artiglieria, ragionieri geometri del genio, capitecnici d'artiglieria e genio ed assistenti locali del genio consistono in *specchi triennali* e *specchietti annuali*.

---

(1) *Esempio*: i musicanti di un reggimento di fanteria sono 18 (compresi i sottufficiali, il caporale maggiore ed i caporali musicanti); a 18 si aggiunge 2 per renderlo divisibile esattamente per 4; e così in quel reggimento saranno 5 i musicanti che possono aver moglie.

2. Gli specchi triennali, conformi ai modelli N. 106, 107, 109, e 110 del catalogo del modellario, debbono contenere, per ciascuna casella, una notazione caratteristica che risponda tassativamente alla intestazione della casella stessa ed alla categoria dell'impiegato cui riflette; e ciascuna notazione deve essere formulata con locuzione concisa, ma chiara, precisa e perfettamente esplicita, usando frasi complete, anzichè semplici vocaboli affermativi, negativi o dubitativi.

A meglio precisare il giudizio complessivo sulle qualità dell'impiegato, il medesimo sarà accompagnato da un punto di merito, variabile da zero a dieci, come in appresso:

Ottimo — dal 9 al 10
Buono — sopra al 5 sino al 9 escluso
Mediocre — sopra al 2 sino al 5 incluso
Cattivo — dallo 0 al 2 incluso.

Le indicazioni richieste dalla prima pagina, nonchè quelle da inscriversi nella colonna *carriera*, debbono essere fedelmente desunte dalla matricola dell'impiegato. Analogamente dicasi per ciò che si riferisce alle destinazioni o traslocazioni avute durante la carriera, che formano oggetto delle ultime indicazioni dello specchio.

3. Gli specchietti annuali, da compilarsi secondo il modello N. 111 del catalogo del modellario, debbono contenere in modo esatto e preciso tutte le varianti o modificazioni avvenute nelle qualità dell'impiegato per rispetto alle notazioni inscritte nell'ultimo specchio.

Le note caratteristiche sono compilate nel mese di novembre di ogni anno, in triplice esemplare per i ragionieri e capitecnici e in due esemplari per gli assistenti locali.

Gli specchi si compilano nel primo anno di ogni triennio, computando i periodi triennali dall'anno 1889. Gli specchietti sono compilati negli anni nei quali non ha luogo la compilazione degli specchi.

5. Si farà eccezione alle prescrizioni del numero precedente:

a) per gl'impiegati che, all'epoca della compilazione delle note caratteristiche, si trovassero da più di sei mesi in aspettativa, in disponibilità o sotto procedimento penale. Per essi sarà sospesa la compilazione delle note stesse, continuando ad esser tenute valide le precedenti;

b) per gli impiegati di nuova nomina, o richiamati dall'aspettativa o dalla disponibilità, ovvero che cessarono di essere sotto procedimento, pei quali non saranno compilate le note caratteristiche se non quando essi, all'epoca normalmente

stabilita per tale compilazione, si trovino da 6 mesi, o più, in effettivo servizio. In questo caso però si compilerà sempre lo specchio, ancorchè corresse l'anno in cui dovrebbero compilarsi gli specchietti.

6. Ove, per effetto di tali disposizioni, rimanesse alterato il turno periodico stabilito per la compilazione degli specchi triennali, detto turno sarà ripreso alla prima ricorrenza del tempo normale stabilito.

7. Le note caratteristiche sono compilate da una commissione, composta come segue:

a) *presso i reggimenti d'artiglieria e del genio*, dal comandante del corpo, dal relatore e dall'ufficiale pel materiale;

b) *presso le direzioni territoriali e di stabilimento*, dal direttore e dal vice-direttore.

Il relatore del consiglio concorrerà egli pure nella compilazione delle note caratteristiche degli impiegati ragionieri di grado a lui inferiore.

I comandanti locali concorreranno nella compilazione delle note caratteristiche degli impiegati addetti al rispettivo comando locale. I capi sezione concorreranno nella compilazione delle note caratteristiche degli assistenti locali addetti alla rispettiva sezione;

c) *presso l'ufficio di revisione delle contabilità militari*, dal direttore, dal vice-direttore e dal capo del riparto, cui gli impiegati appartengono;

d) *presso il Ministero*, dal direttore capo della divisione a cui gli impiegati sono addetti, e dai rispettivi capi di sezione;

e) *presso gli ispettorati*, dagli ufficiali superiori e capitani addetti ai singoli uffici ove trovansi adibiti gli impiegati;

f) *presso i comandi territoriali del genio*, dal comandante territoriale, dall'ufficiale superiore e capitani addetti al comando;

g) *presso la scuola centrale di tiro d'artiglieria*, dal comandante in 2° e dall'ufficiale presente (effettivo alla scuola) che gerarchicamente lo segue.

8. In ogni commissione, l'ufficiale più elevato in grado funge da presidente.

9. Gli specchi o specchietti sono firmati da tutti coloro che hanno concorso alla loro compilazione, e muniti del bollo dell'ufficio presso cui furono compilati.

10. I comandanti di corpo, i direttori, i direttori generali del Ministero, i generali ispettori ed i comandanti territoriali inscrivono le loro annotazioni, nella casella intestata *Nota-*

zioni del capo di servizio, degli specchi o specchietti degli impiegati da essi rispettivamente dipendenti.

11. Le votazioni saranno sempre verbali e motivate, con prevalenza della maggioranza, per determinare prima la qualifica da darsi all'impiegato di ottimo, buono, mediocre o cattivo, e poscia il punto di classificazione, che sarà desunto dalla media aritmetica dei punti di merito ad esso assegnati da ciascun votante nei limiti stabiliti per ciascuna qualifica.

In caso di parità di voti, sarà prevalente quello del presidente, e se ne farà menzione nella rispettiva casella.

In caso di discrepanza di giudizio, si compilerà apposito verbale, in tanti esemplari quanti sono quelli stabiliti per gli specchi, analogo al modello N. 105 del catalogo del modellario, nel quale si indicheranno sommariamente i motivi delle differenze di giudizi.

12. Tosto dopo compilati gli specchi o specchietti caratteristici, il capo di servizio chiamerà a sè individualmente (od avvertirà per iscritto, quando fossero distaccati) quegli impiegati la cui condotta avesse dato luogo a qualche men buona notazione, e ne li ammonirà esplicitamente onde cerchino di emendarsi.

13. Degli esemplari, che a senso del N. 4 debbono essere compilati per ciascun specchio o specchietto caratteristico, uno viene conservato presso l'autorità compilatrice, e i rimanenti sono trasmessi al Ministero, accompagnati con un elenco generale nominativo (in semplice copia), analogo al modello N. 958 del catalogo del modellario.

14. Per gli impiegati addetti agli uffici degli ispettori generali, gli specchi o specchietti caratteristici sono trasmessi al Ministero in semplice originale.

15. Per quegli impiegati, i quali durante la loro carriera avessero subito censure o fossero stati sospesi dall'impiego, a ciascun esemplare dei relativi specchi o specchietti dovrà andare unita una nota, firmata dal capo di servizio, nella quale siano inscritte le suindicate punizioni colla indicazione delle mancanze che le motivarono.

16. Quando fosse stato compilato il verbale di cui al N. 11 della presente Istruzione, dovrà il medesimo unirsi ad ognuno degli esemplari dello specchio o specchietto cui si riferisce.

17. La trasmissione al Ministero, di cui al N. 13, degli specchi o specchietti compilati presso i reggimenti e le direzioni territoriali o di stabilimento, ha luogo pel tramite dei rispettivi comandanti d'artiglieria o comandanti territoriali

del genio, i quali debbono inscrivervi le proprie notazioni nell'apposita casella.

18. Il Ministero trasmette un esemplare dello specchio o specchietto caratteristico dei ragionieri e capitecnici all'ispettore generale dell'arma cui l'impiegato appartiene.

19. Gli specchi o specchietti degli impiegati addetti al Ministero, sono trasmessi dal direttore capo della divisione che li ha compilati, alla direzione generale che amministra gli impiegati stessi.

20. Sei mesi dopo trasmessi al Ministero gli specchi triennali, saranno abbruciate le copie di specchi e specchietti del triennio precedente che, a senso del N. 13, erano rimaste presso le autorità compilatrici.

21. Allorchè un impiegato, in seguito a pubblicazione nel *Bollettino ufficiale*, vien trasferito o comandato per tempo indeterminato ad altro ufficio, si riunisce presso il corpo od ufficio, da cui l'impiegato deve dipartirsi, la commissione mentovata al N. 7.

Questa, in apposito verbale, fa per ogni casella quelle modificazioni od aggiunte alle notazioni esistenti, cui l'impiegato avesse potuto dar luogo dopo la compilazione dell'ultimo specchio o specchietto caratteristico.

22. Detto verbale, firmato dai componenti la commissione, viene dal capo di corpo o di servizio direttamente trasmesso, assieme allo specchio e specchietti dell'impiegato, al capo di corpo o di servizio ricevente, onde a suo tempo la nuova commissione compilatrice delle note caratteristiche, tenuto conto del giudizio espresso nel verbale e di quello che nel frattempo avrà potuto essa stessa formarsi intorno alle qualità dell'impiegato, possa addivenire alla compilazione del relativo specchio o specchietto.

23. Ogniqualvolta avvengano fatti o cambiamenti tali nella condotta, nel modo di servire, nelle condizioni fisiche od intellettuali di un impiegato, da esigere una sostanziale modificazione di taluno dei giudizi inscritti nelle di lui note caratteristiche, o da rendere necessaria qualche speciale proposta a suo riguardo, se ne informerà tosto il Ministero senza attendere l'epoca normale stabilita per la compilazione delle note suddette.

Tali informazioni dovranno per massima essere compilate a modo di verbale dalle stesse commissioni compilatrici delle note caratteristiche, e per la relativa trasmissione al Ministero si osserveranno norme analoghe a quelle prescritte per la trasmissione degli specchi e specchietti.

24. Le note caratteristiche, essendo documenti di carattere affatto riservato, dovranno essere gelosamente custodite da chi ha l'incarico di conservarle.

È assolutamente vietato di rilasciare, per qualsiasi motivo, copie od estratti delle note caratteristiche senza un ordine espresso del Ministero della guerra.

25. La presente Istruzione sostituisce quella delli 7 febbraio 1870 (*Nota* N. 16 del *Giornale militare*) la quale in conseguenza s'intende abolita per quanto riguarda la compilazione delle Note caratteristiche dei ragionieri, ragionieri geometri, capitecnici e assistenti locali del genio.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **122** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — **Costituzione del fondo di riserva delle bufetterie.** — 21 giugno.

Questo Ministero ha determinato che per i corpi che fanno uso degli oggetti descritti al termine del presente *Atto* il fondo di riserva di bufetterie per la rinnovazione delle dotazioni (§ 445 del Regolamento d'amministrazione e *Atto* 189 del 1889) venga costituitoe mantenuto per mezzo di prelevamenti presso i magazzini dei distretti, anzichè mediante acquisti diretti dal commercio.

I distretti soddisferanno le richieste di prelevamento, distribuendo gli oggetti che da maggior tempo esistono nei magazzini di mobilitazione, e che trovinsi in istato da non dar luogo a contestazioni all'atto del ricevimento. Le robe che fossero in men buon stato di conservazione verranno consumate dai distretti, per i loro bisogni interni.

Per le provviste occorrenti, sia per sostituire gli oggetti da cedersi ai corpi, sia per il mantenimento del proprio fondo di riserva, i distretti si rivolgeranno all'opificio di arredi militari, il quale somministrerà loro le robe a pagamento, per mezzo di operazioni di conto corrente, al prezzo di fabbricazione, e verserà poi le somme introitate in tesoreria, in conto « entrate eventuali per reintegrazione di fondi al bilancio della guerra. »

Così pure e nello stesso modo, i distretti distribuiranno gli oggetti ai corpi al prezzo di costo di quelli ricevuti in sostituzione dall'opificio, introitandone l'importo a pareggio della corrispondente spesa.

Per le spese di trasporto si osserveranno le norme prescritte dal § 1949 del Regolamento d'amministrazione (Parte II.)

Designazione degli oggetti.

6ª	1514 1515	Borse di bufalo, e di cuoio, per cinturini M° 1877.
»	1518	Borse per cinturino, per sciabola a sega
»	1528	Cinghie per fucili e moschetti da truppe speciali M° 1870 e $^{70}/_{87}$
»	1539 1540	Cinturini di bufalo, e di cuoio, M° 1877
»	1547 - 1549 1548 - 1550	Fasce di bufalo, e di cuoio, per cinturini M° 1877, guernite e sguernite
»	1607 1608	Cinghie per cartuccere, di cuoio naturale e di cuoio nero
»	1616	Giberne M° $^{77}/_{87}$
»	1617	Tasche per caricatori
»	1621	Zaini per cartucce.
»	—	Dragone da sottufficiali di fanteria

Avvertenze

1ª L'invio delle richieste, dai corpi ai distretti, si regolerà in guisa che le richieste medesime giungano ai distretti non più tardi del giorno 5 dell'ultimo mese di ciascun trimestre, per il trimestre successivo (la prima richiesta, anche se negativa, si farà subito dopo pubblicato il presente *Atto*).

2ª Le richieste dei distretti dovranno giungere all'opificio arredi non più tardi del giorno 15 dell'ultimo mese di ciascun trimestre, per il trimestre successivo (la prima richiesta anche se negativa, si spedirà subito dopo ricevute quelle dei corpi).

3ª I materiali ricevuti dall'opificio arredi saranno dai distretti passati alle dotazioni di mobilitazione, scambiandoli con altrettanti di quelli che da maggior tempo si trovano in magazzino, senza variare le scritture di carico verso lo Stato. Questi ultimi oggetti verranno quindi assunti in carico, al prezzo del modello d'inventario, come robe di proprietà del corpo, e saranno impiegate per il mantenimento del fondo di riserva del distretto, e per soddisfare le richieste dei corpi.

4ª Si darà corso a quei contratti che fossero già stati stipulati, e che non potessero rescindersi alla data di pubblicazione del presente *Atto*.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **123**. — IMPIEGATI CIVILI. — **Giuramento degli impiegati civili dipendenti dall'amministrazione militare**. — 24 giugno.

Essendosi constatato che, in occasione di nuove nomine d'impiegati civili, alla dipendenza dell'amministrazione militare, viene talvolta omessa oppure ritardata la prestazione del giuramento richiesto dalle vigenti disposizioni, questo Ministero prescrive che d'ora innanzi nessun impiegato di nuova nomina sarà ammesso in servizio, se prima non avrà prestato giuramento nella forma stabilita dal relativo atto, com'è indicato nella Istruzione per le matricole dell'esercito.

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **124**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione provvisoria sulla telegrafia ottica. — Istruzione sulle colombaie militari**. — 25 giugno.

Sono pubblicate le seguenti Istruzioni:

1° L'Istruzione provvisoria sulla telegrafia ottica, la quale costituisce il titolo II del volume XII della collezione delle istruzioni pratiche del genio.

2° L'Istruzione sulle colombaie militari.

I comandi, i reparti di truppa, le scuole, le direzioni ed i servizi, qui sotto designati, si provvederanno del numero di esemplari delle Istruzioni medesime per ciascuno indicati:

	Istruzione sulla telegrafia ottica	Istruzione sulle colombaie militari
Comando del corpo di stato maggiore. . . .	3	3
Ispettore generale ed ispettori del genio . . .	3	3
Comandi di corpo d'armata, di divisione, territoriali del genio, direzioni e comandi locali del genio	1	1
Comandi di reggimento del genio	3	3
Comandi di brigata del genio	1	1
Compagnie zappatori, ferrovieri, pontieri, lagunari e specialisti	1	—
Compagnie telegrafisti	10	—
Deposito dei reggimenti del genio	2	—
Plotoni d'istruzione del 1°, 2° e 4° regg. genio.	5	—
Plotone d'istruzione del 3° regg. genio . . .	15	—

Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, accademia militare, scuola militare, scuola centrale di tiro di fanteria e scuola dei sottufficiali . 5 5
Colombaie militari . . . . . — 3

Questi esemplari, unitamente a quelli occorrenti per gli ufficiali che desiderassero di farne l'acquisto a loro spese, dovranno essere richiesti all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, giusta il § 1526 del regolamento di amministrazione.

Il prezzo di ciascun esemplare dell'Istruzione provvisoria sulla telegrafia ottica è di L. 3,15, e quello di ogni esemplare dell'Istruzione sulle colombaie militari è di cent. 15

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **125**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **Aggiunta al Regolamento (6 gennaio 1889) per la piccola manutenzione degli immobili militari**. — 27 giugno.

Ad evitare che sorgano dubbii circa l'imputazione della spesa pel collocamento di frascate o stuoie alle finestre, questo Ministero determina che al § 7 del Regolamento pei lavori di piccola manutenzione (6 gennaio 1889) dopo il capoverso 11) si aggiunga:

m) Il collocamento di frascate o stuoie alle finestre, sprovviste d'imposte, delle scuderie, magazzini ed uffici.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **126**. — TRASPORTI MILITARI. — **Servizio dei treni direttissimi**. — 27 giugno.

Coll'attivazione del nuovo orario la direzione generale della società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo ha tolto la limitazione che aveva stabilito per alcuni tratti del percorso dei propri treni direttissimi, e di cui è cenno al N. 2 dell'*Atto* 19 del volgente anno.

In conseguenza di tali disposizioni potendo i militari e gli impiegati viaggiare incondizionatamente coi treni stessi, se ne dà avviso ai corpi ed alle amministrazioni del regio esercito per opportuna norma.

Il Sottosegretario di Stato — Corvetto.

Roma, 1890 — Tip. C. Voghera.

278

DISPENSA 22ª 1890 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 5 luglio.

MARZO 30. — R. Decreto N. 6844 (serie 3ª) che determina le zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri « Badessa » presso Villa San Giovanni *pag.* 237.

APRILE 17. — R. Decreto N. 6845 (serie 3ª) che determina le zone di servitù militari intorno ai magazzini da polvere nella piazza di Ozieri. *pag.* 238.

LUGLIO 2. — R. Decreto che determina le attribuzioni spettanti all'ispettore generale dell'arma di cavalleria, *pag.* 239.

» 2. — R. Decreto che fissa il riparto in classi degli scrivani locali. *pag.* 241.

» 2. — R. Decreto che fissa il riparto in classi degli assistenti locali *pag.* 241.

» 3. — Modificazioni al tomo III dell'Istruzione per la mobilitazione, *pag.* 242.

» 3. — Ufficiali ed impiegati civili dipendenti dall'amministrazione della guerra destinati ai presidi d'Africa. *pag.* 248.

» 3. — Munizioni assegnate annualmente ai corpi d'artiglieria per l'istruzione del personale e per le esercitazioni tattiche nei presidi e nei campi d'istruzione, *pag.* 248.

» 4. — Adozione della *geolina* per la conservazione delle armi in magazzino, *pag.* 251.

— Decisioni di massima, *pag.* 251.

Atto N. **127.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto N. 6844 (serie 3ª) che determina le zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri « Badessa » presso Villa S. Giovanni.** — 30 marzo.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859, N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il Regio Decreto 25 novembre 1886, N. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti al magazzino da polveri « Badessa » presso Villa S. Giovanni (Costa Calabra dello stretto di Messina) vengono determinate, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1890.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

N. **128.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto N. 6845 (serie 3ª), che determina le zone di servitù militari intorno ai magazzini da polvere nella piazza di Ozieri.** — 17 aprile.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859, N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, N. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per la esecuzione delle suindicate leggi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti ai tre magazzini da polveri, testè costruiti nella piazza di Ozieri, vengono determinate, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dai piani annessi al presente, firmati d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1890.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

N. **129**. — ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO. — **R. Decreto che determina le attribuzioni spettanti all'ispettore generale dell'arma di cavalleria**. — 2 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge (testo unico) di ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra in data 3 luglio 1887;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In conformità dell'articolo 28 della legge sopra citata un tenente generale è assunto all'ufficio d'ispettore generale dell'arma di cavalleria.

Art. 2.

L'annessa Istruzione, d'ordine Nostro firmata dal Ministro della guerra, determina le attribuzioni spettanti all'ispettore generale di cavalleria.

Art. 3.

È abrogato il Nostro Decreto 23 ottobre 1887 col quale furono stabilite le facoltà ed incombenze di S. A. R. (il tenente generale Principe Amedeo, Duca d'Aosta, Nostro defunto e beneamato Fratello) l'ispettore generale dell'arma di cavalleria.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1890.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

ATTRIBUZIONI DELL'ISPETTORE GENERALE DI CAVALLERIA

1. L'ispettore generale di cavalleria dipende immediatamente dal Ministro della guerra, il quale se ne vale per imprimere e mantenere uniformità nei reggimenti di cavalleria, specialmente in quanto ha tratto alla istruzione tecnica dell'arma.

2. Egli deve di sua iniziativa studiare e richiamare l'attenzione del Ministro su tutto ciò che può giovare al perfezionamento dell'arma.

L'ispettore generale di cavalleria deve pure portare la sua particolare attenzione su i cavalli, specie su quelli delle ultime rimonte.

3. L'ispettore generale di cavalleria, per mezzo delle *ispezioni generali* e delle *visite speciali* ordinate dal Ministro, o da lui a questi proposte, esercita sulle brigate, sui reggimenti, e sulla scuola di cavalleria una particolare vigilanza.

4. Le ispezioni generali e le visite speciali, di cui al numero precedente, sono passate a norma delle prescrizioni contenute nell'Istruzione per le ispezioni (Allegato N 4 al Regolamento di disciplina), ed in base agli ordini speciali che dal Ministero, volta per volta, vengono impartiti all'i-pettore generale.

L'annunzio delle ispezioni e delle visite suddette è dato dal Ministero ai comandanti di corpo d'armata.

5. L'ispettore generale di cavalleria corrisponde d'ufficio normalmente col solo Ministro della guerra, al quale dirige direttamente i suoi rapporti, osservando beninteso la prescrizione del N. 130 della precitata Istruzione per le ispezioni. Eventualmente può corrispondere con i comandanti di brigata di cavalleria, con i comandanti dei reggimenti di cavalleria e col comandante della scuola di cavalleria, allo scopo di poter avere le informazioni necessarie all'adempimento delle suaccennate attribuzioni.

6. Egli riceve e tiene copia delle note caratteristiche degli ufficiali dell'arma.

Mensilmente riceve dai comandanti delle brigate e della scuola di cavalleria:

a) il ruolino della posizione degli ufficiali al 1° del mese in corso;

b) la situazione graduale numerica della forza, mod. 82;

c) gli orari ed i riparti delle istruzioni ogni qualvolta sieno cambiati e modificati.

7. I comandanti di brigata debbono avvisare l'ispettore generale delle loro assenze per licenza ordinaria, straordinaria, e per qualsiasi altra di durata considerevole.

Roma, addì 2 luglio 1890.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. Bertolé-Viale.

N. **130**. — IMPIEGATI CIVILI. — **R. Decreto che fissa il riparto in classi degli scrivani locali.** — 2 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge di ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra — Testo unico approvato col Nostro Decreto 14 luglio 1887;

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi pel regio esercito — Testo unico approvato col Nostro Decreto 27 agosto 1887;

Visto il Nostro Decreto 12 luglio 1888 che stabiliva il riparto in classi degli scrivani ed assistenti locali;

Vista la legge sul bilancio in data 28 giugno 1890, N. 6908 (serie 3ª);

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° luglio 1890 il riparto in classi degli scrivani locali è stabilito come segue:

1ª	classe	N. 627
2ª	»	» 579
3ª	»	» 410

Il predetto Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1890.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

N. **131**. — IMPIEGATI CIVILI. — **R. Decreto che fissa il riparto in classi degli assistenti locali.** — 2 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge di ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra — Testo unico approvato col Nostro Decreto 14 luglio 1887;

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi pel regio

esercito — Testo unico approvato col Nostro Decreto 27 agosto 1887;

Visto il Nostro Decreto 12 luglio 1888 che stabiliva il riparto in classi degli scrivani ed assistenti locali;

Vista la legge sul bilancio in data 28 giugno 1890, N. 6908 (serie 3ª);

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dalla guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° luglio 1890 il riparto in classi degli assistenti locali è stabilito come segue:

1ª classe	N.	125
2ª »	»	79
3ª »	»	60

Il predetto Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1890.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

N. **132**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Modificazioni al tomo III dell'Istruzione per la mobilitazione.** — 3 luglio.

Al tomo III dell'*Istruzione per la mobilitazione del R. esercito* — Operazioni di mobilitazione — 1° agosto 1889, sono fatte le seguenti varianti ed aggiunte:

pag. 4, N. 12, linea 2ª, dopo le parole: « ai comandanti dei distretti militari », aggiungere: « e ai comandanti di stazione ferroviaria ».

pag. 11, nota (1), linea ultima, al numero « 380 », sostituire: « 830 ».

pag. 15, N. 55, linea 5ª e 6ª, dopo le parole: « *bollettino di mobilitazione* », aggiungere: « (2ª parte) ».

Al termine del 4° alinea aggiungere: « ; è però fatta eccezione per gli ufficiali commissari, i quali saranno invece diretti alla direzione territoriale di commissariato del corpo d'armata ».

pag. 18, N. 68, sostituirlo col seguente:

« 68. Qualora il bisogno lo richieda, i comandanti superiori dei distretti possono rivolgersi ai comandanti di corpo d'armata, per avere temporaneamente a disposizione parte degli ufficiali contabili dei depositi dei reggimenti di fanteria di linea e di bersaglieri che si trovino sul sito.

« Infine i comandanti superiori dei distretti possono pure, all'atto della mobilitazione, rivolgersi ai comandanti di corpo d'armata, richiedendo, ove occorra, che siano chiamati in servizio e convengano ai distretti ufficiali di riserva, che non abbiano ricevuto speciale destinazione col *bollettino di mobilitazione*. Ai comandanti di corpo d'armata spetta dare allora le occorrenti disposizioni, salvo a richiedere in seguito al Ministero della guerra la conferma delle chiamate fatte ».

pag. 19, N. 73, linea 4ª, dopo le parole: « delle stazioni ferroviarie », aggiungere: « ovvero a quelli di tappa ».

pag. 21, N. 74, modificare come in appresso il comma *f*:

« *f*) equipaggiamento individuale dei richiamati di milizia mobile appartenenti alla fanteria di linea e ai bersaglieri (per questi ultimi nei soli distretti centri di formazione di compagnie bersaglieri), e costituzione delle rispettive unità ».

pag. 25, N. 84, dopo il comma *d*), aggiungere il seguente comma *e*):

« *e*) le somme che abbisognano per far fronte alle spese di tutte le commissioni di requisizione dei quadrupedi, dipendenti di ciascun distretto, non tenuto conto, ben inteso, della somma occorrente pel pagamento dei quadrupedi ».

pag. 26, N. 87, sostituirlo col seguente:

« 87. Per il pagamento dei quadrupedi requisiti il Ministero della guerra provvede pure, ove occorra, all'invio dei necessari fondi alle commissioni di requisizione, com'è detto nella apposita *Istruzione* ».

pag. 26, N. 90, alinea 2ª, linea 3ª, togliere le parole: « a cavallo ».

pag. 27, N. 91, linea 4ª, alle parole: « da cui è reclutato », sostituire: « da cui il corpo è reclutato; tuttavia per gli uomini dell'artiglieria da campagna appartenenti a distretti di complemento, l'allestimento dei ruolini è fatto dal reggimento cui all'atto dello invio in congedo vengono transitati ».

pag. 27, N. 93, linea 6ª e 7ª del comma *b*), alle parole: « al numero precedente », sostituire: « al precedente numero 90 ».

Pag. 28, N. 96, all'alinea 3°, sostituire il seguente:

« Per gli uomini di 2ª categoria effettivi ai corpi, cioè ai reggimenti d'artiglieria e genio ed alle compagnie di sanità, i distretti tengono *ruolini speciali di posizione* (*modello 717*) compilati dai corpi stessi, quando ricevono in forza gli individui dai distretti, con norme analoghe a quelle stabilite per le classi di 1ª categoria ».

pag. 29, N. 101, al 1° alinea, sostituire il seguente:

« 101. Nei distretti con due compagnie permanenti che abbiano da costituire una sola compagnia presidiaria, l'incarico della tenuta dei ruolini di cui al N. 89 viene affidato alla 1ª compagnia; dove se ne debbano costituire due, i ruolini sono ripartiti fra l'una e l'altra compagnia permanente ».

« Sono del pari . . . . ecc., ecc. ».

pag. 37, N. 123, alinea 4°, dopo le parole: « legioni di carabinieri reali », aggiungere « e i richiamati appartenenti a compagnie bersaglieri di milizia mobile che si costituiscono presso altri distretti ».

pag 37, N. 124, comma *a*), linea 2ª, togliere le parole: « , di artiglieria a cavallo ».

Comma *b*), linea 4ª, dopo le parole: « distretto di reclutamento », aggiungere: « o, per i bersaglieri di milizia mobile, al distretto centro di formazione della rispettiva compagnia, senza verun oggetto, ecc., ecc. ».

Dopo il comma *c*), aggiungere:

« *d*) Se sono ascritti all'artiglieria a cavallo sono presi a sussistenza solo nel caso che il distretto cui si presentano sia di reclutamento dell'artiglieria a cavallo o di complemento dell'artiglieria da campagna: in caso diverso vengono tosto diretti alla sede del reggimento senza alcun oggetto di equipaggiamento ».

pag. 45, N. 155, 3° alinea, linea 4ª, alla parola: « assortimenti » sostituire: « accessori d'armi ».

linea 6ª, alle parole: « parti di ricambio » sostituire « parti d'armi di ricambio ».

dopo le parole: « deve essere fornito » aggiungere: « a seconda del suo grado ed impiego ».

pag. 46, linea 4ª, cancellare le parole: « la tasca da pane con correggia ».

pag. 56, N. 195, al 4° alinea dopo le parole: « permanente del distretto » aggiungere: « ; dove le compagnie permanenti sono due, alla 1ª compagnia, tranne che siano pure due le compagnie presidiarie da costituirsi, nel qual caso verranno ripartiti fra l'una e l'altra ».

pag. 58, N. 203, modificare come in appresso il secondo alinea:

« I distretti che non sono centri di formazione di compagnie bersaglieri inviano direttamente i loro uomini, attenendosi alle norme contenute nelle *Istruzioni riservate di mobilitazione*, senz'alcun oggetto di equipaggiamento individuale e solo provvisti di mezzi di viaggio, al distretto centro di formazione della compagnia cui appartengono ».

pag. 69, N. 248, aggiungere in continuazione del secondo alinea:

« Questi materiali sono depositati parte presso il distretto, parte presso stazioni di carabinieri reali, com'è indicato nell'*Istruzione* citata ».

pag. 70, N. 253, modificare come in appresso il 1° alinea:

« Il *Bollettino di mobilitazione* (1ª parte) designa gli ufficiali destinati quali commissari militari a far parte di commissioni di requisizione. Essi si presentano, nei limiti di tempo stabiliti al N. 54, al comando del distretto al quale sono assegnati dal *Bollettino*, per conoscere a quale commissione sono stati assegnati e per ricevere le occorrenti istruzioni; quindi si portano sul luogo d'onde debbono iniziare le operazioni di requisizione ».

pag. 70, N. 254, alinea 2ª, alle parole: « Quei distretti però » sostituire: « In quei distretti però ».

pag. 72, N. 261, linea 2ª, alle parole: « e la cavalleria » sostituire: « la cavalleria e l'artiglieria a cavallo ».

pag. 76, N. 277, linea 2ª, dopo le parole: « i distretti militari » aggiungere: « i reggimenti alpini, ».

pag. 84, N. 306, linea 3ª, dopo le parole: « dell'isola: » aggiungere: « In quest'incarico i distretti potranno essere coadiuvati da speciali organi di mobilitazione costituiti in apposite località dell'isola ».

pag. 94, N. 333, linea 4ª, dopo la parola: « conducenti » aggiungere: « allievi armaiuoli ».

pag. 104, N. 364, 3° alinea, alle parole: « deve costituirsi apposita commissione » sostituire: « si costituiscono una o più commissioni ».

pag. 105, linea 2ª, alle parole: « al rispettivo vivandiere, il quale dal canto suo deve provvedersi gli altri onde abbisogna » sostituire: « ad ognuno dei due vivandieri, i quali dal canto loro devono provvedersi degli altri onde abbisognano ».

pag. 106, N. 367, linea 6ª, dopo le parole: « immedia-

tamente inferiore » aggiungere: « e riceveranno l'armamento corrispondente a questo grado ».

pag. 106, N. 368, linea ultima, dopo le parole: « del grado inferiore » aggiungere: « e riceveranno l'armamento corrispondente a quest'ultimo grado ».

pag. 109, N. 378, linee 2ª e 3ª, cancellare le parole: « com'è detto nelle *Istruzioni riservate di mobilitazione* ».

pag. 114, N. 396, 3° alinea, linea 3ª, dopo le parole: « individuale e generale » aggiungere: « e per le salmerie (meno una parte del carreggio e relativi caricamenti, alla quale si dovrà provvedere colla requisizione al momento del bisogno) ».

pag. 117, N. 409, alinea 2°, linea 1ª, alle parole: « Gli oggetti che fanno parte dell'equipaggiamento di guerra » sostituire: « Gli oggetti che non vengono distribuiti ».

linea 4ª, alle parole: « le consegnano » sostituire: « li consegnano ».

pag. 121, N. 421, linea 5ª, dopo le parole: « ai vari reparti » aggiungere: « Ai quadrupedi per le salmerie dei battaglioni di milizia territoriale si provvede colla requisizione. Le norme per la visita, ecc. » (*come nel testo*).

pag. 121, N. 422, linee 4ª e 5ª, alle parole: « e ad alcune compagnie di milizia territoriale » sostituire: « e alle compagnie ed ai battaglioni di milizia territoriale (vedasi il 3° alinea del N. 396) ».

pag. 121, N. 426, sostituirlo col seguente:

« 426. Come si è detto al numero 396, nei magazzini di battaglione è conservato, meno per il carreggio, tutto quanto occorre per la costituzione delle salmerie di milizia territoriale. Queste salmerie si costituiscono presso i magazzini stessi, e dopo allestite le salmerie indicate nel numero precedente, ma nel solo caso però che ciò sia richiesto dall'impiego dei reparti alpini in cui esse sono assegnate. Al carreggio loro occorrente si provvede con ricognizioni fatte sul luogo o in località prossimiori ».

pag. 127, N. 450, sostituirlo col seguente:

« 450. Ai cavalli da tiro occorrenti ai reggimenti di cavalleria per il traino del relativo carreggio, si provvede con quadrupedi precettati e con quelli adibiti al servizio da tiro in tempo di pace: in deficienza di essi, vi si potrà pure provvedere con cavalli tratti dagli squadroni come meno atti al servizio da sella ».

pag. 134, N. 476, 2° alinea, linea 3ª, alle parole: « ed il parco » sostituire: « od il parco ».

pag. 140, N. 497, 2° alinea, linea ultima, dopo le parole: « immediatamente inferiore » aggiungere: « e riceveranno l'armamento corrispondente a quest'ultimo grado ».

pag. 140, N. 501, linea 2ª, alle parole: « con quelli » sostituire: « con quelle ».

pag. 144, N. 512, linea 2ª, alle parole: nei *prospetti* (*modello 709*), dei quali » sostituire: « nel *prospetto* (*modello 709 B*), del quale ».

pag. 150, N. 535, modificare il 4° alinea come segue:

« Di massima si provvede con la precettazione dei quadrupedi a mettere le batterie da montagna dell'esercito permanente in grado di mobilitare la batteria di manovra e costituire la rispettiva colonna munizioni; possono pure essere precettati i quadrupedi per mobilitare la batteria di manovra delle batterie da montagna di milizia mobile. I restanti quadrupedi per la completa mobilitazione di tutte le batterie, sia permanenti, sia di milizia mobile, provengono dalla » (*come nel testo*).

pag. 150, N. 536, aggiungere in continuazione al N. 536: « Apposite norme al riguardo sono contenute nelle *Istruzioni riservate di mobilitazione* ».

pag. 160, N. 570, 2° alinea, linea 3ª, alle parole: « ai comandanti di compagnia » sostituire: « ai comandanti di reparto o servizio ».

pag. 164, N. 584, linee 4ª e 5ª, alle parole: « nei *prospetti* (*modello 709*) dei quali » sostituire: « nel *prospetto* (*modello 709 B*), del quale ».

pag. 165, N. 590, nel titolo del numero, alle parole: « e tenenti dei colonnelli relatori » sostituire: « e dei tenenti colonnelli relatori ».

All'attuale N. 590, sostituire il seguente:

« 590. I comandanti dei reggimenti del genio ed i comandanti delle brigate distaccate centri di mobilitazione, qualunque sia la destinazione che ricevono in caso di mobilitazione, non debbono partire se non dopo ultimate le operazioni regolamentari di mobilitazione dei reparti rispettivamente dipendenti. Così pure i tenenti colonnelli relatori ed i maggiori per il materiale non debbono partire se non dopo ultimata la mobilitazione dei servizi che il reggimento deve costituire.

« A tali prescrizioni generali è solo da farsi eccezione per quelli tra i predetti ufficiali cui fosse eventualmente affidato il comando di un forte di sbarramento, nel qual caso dovrebbero raggiungere immediatamente la rispettiva destinazione ».

pag. 167, N. 597, linee 2ª e 3ª, alle parole: « dalle compagnie del treno dal reggimento stesso » sostituire: « dalle compagnie del treno del reggimento stesso ».

pag. 186, N. 666, modificare come segue il 1° alinea:

« Le commissioni *principali* per la requisizione dei quadrupedi, delle quali è cenno al N. 257, sono incaricate dell'accettazione dei carri, dei quadrupedi e del personale del treno borghese. Per tale operazione i comandanti di distretto destinano, come in soprannumero alle oradette commissioni, uno o più ufficiali, valendosi di quelli che col *Bollettino di mobilitazione* (1ª parte) sono assegnati a ciascun distretto in numero superiore a quello strettamente necessario per la costituzione delle commissioni di requisizione. Le predette commissioni principali debbono inoltre spedire alle direzioni territoriali di commissariato, ecc. » (*come nel testo*).

pag. 203, in testa alla pagina dove è detto: « N. 646 *bis* dell'Istruzione » sostituire: « N. 683 dell'Istruzione ».

pag. 209, nelle avvertenze, linea 5ª, dove è detto: « sono quelli sui quali » sostituire: « sono quelli per i quali ».

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **133**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Ufficiali ed impiegati civili dipendenti dall'amministrazione della guerra destinati ai presidii d'Africa**. — 3 luglio.

Gli ufficiali ed impiegati civili dipendenti dall'amministrazione della guerra, i quali, in seguito a loro volontaria domanda, saranno d'ora innanzi destinati ai presidii d'Africa, vi dovranno rimanere non meno di 18 mesi, salvo che per ragioni di salute, per promozione o per gravi esigenze di servizio non sia necessario il loro rimpatrio anticipato.

Gli ufficiali ed impiegati invece destinati ai presidii d'Africa di autorità sono obbligati a rimanervi un solo anno.

Le presenti disposizioni non sono applicabili agli ufficiali destinati alle truppe indigene d'Africa, pei quali vige sempre il disposto dal § 67 dell'Istruzione provvisoria per il reclutamento, l'ordinamento, ecc., di dette truppe (30 giugno 1889).

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **134**. — ARMI E MUNIZIONI. — **Munizioni assegnate annualmente ai corpi d'artiglieria per l'istruzione del personale e per le esercitazioni tattiche nei presidii e nei campi d'istruzione**. — 3 luglio.

In sostituzione dell'*Atto* N. 82 del 1889, questo Ministero determina che l'assegno annuo di munizioni da salve, spet-

tante in tempo di pace ai corpi d'artiglieria per l'istruzione del personale e per le esercitazioni varie, sia il seguente:

REPARTI D'ARTIGLIERIA	Cartocci da salve	*Annotazioni*
Batterie da campagna, a cavallo e da montagna e batterie d'istruzione (per ogni pezzo formazione di pace)	80	I comandi di reggimento potranno ripartire come meglio crederanno i colpi che, in base a questo specchio, risultano assegnati sul totale delle proprie batterie e compagnie.
Compagnie da fortezza che non prendono parte alle esercitazioni dei forti di sbarramento (per ogni compagnia)	150	
Compagnie da fortezza che prendono parte alle esercitazioni nei forti di sbarramento (per ogni compagnia)	200	
Compagnie da costa (per ogni compagnia).	100	Da spararsi colle artiglierie d'assedio.
Compagnia d'istruzione	200	

Dei cartocci assegnati alle batterie da campagna, a cavallo, da montagna e d'istruzione, 50 per pezzo, dovranno essere tenuti a disposizione dei comandanti di divisione, per le esercitazioni tattiche.

Oltre alle anzidette munizioni, in ciascun reggimento si potranno ancora consumare:

a) per la preparazione delle castagnole occorrenti per l'istruzione sulla scuola delle distanze, e per le esercitazioni di condotta del fuoco ed osservazione dei risultati del tiro: chilogrammi 50 di polvere da salve per ogni batteria da campagna, a cavallo, da montagna e d'istruzione; chilogrammi 100 per ogni compagnia da fortezza che non intervenga alle esercitazioni ai forti di sbarramento; chilogrammi 150 per la compagnia d'istruzione e per ogni compagnia da fortezza che prenda parte alle suddette esercitazioni; e chilogrammi 20 per ogni compagnia da costa;

b) altri 10 cartocci a salve, in più del quantitativo sopra stabilito, per ciascun pezzo delle batterie che prendono parte ai campi d'istruzione; nelle batterie da campagna, a cavallo e da montagna, un numero di cartocci a salve corrispondenti al numero delle reclute ogni anno assegnate a dette unità;

c) in tutti i reggimenti, un numero di cartocci a salve corrispondente a quello degli individui chiamati straordinariamente alle armi, a scopo d'istruzione;

d) infine il numero di cannelli necessari per i suddetti tiri a salve, per bene esercitare il personale nello scatto dei cannelli stessi e per lo sparo delle castagnole.

Tutte le suddette munizioni saranno dai reggimenti richieste ai comandi d'artiglieria da fortezza che hanno giurisdizione sul territorio ove essi hanno sede.

Ad evitare poi che, nell'esecuzione del tiro a salve colle artiglierie Ret. di medio calibro, nascano dubbi circa il peso della carica e la specie delle munizioni da impiegarsi, questo Ministero prescrive quanto segue:

1° Con tutte le artiglierie Ret. di medio calibro s'impieghi sempre, nel tiro a salve, la carica di kg. 2,00, adoperando una delle seguenti qualità di polvere nel sottoindicato ordine di preferenza: polvere da salve a grana fina del N. 2; polvere da salve a grana grossa purchè proveniente da polvere a grana grossa del N. 1 o progressiva del N. 1; polvere diversa a grana fina del N. 2; polvere a grana fina del N. 2. La detta carica dovrà normalmente essere racchiusa in un sacchetto di carta; nel solo caso in cui manchino assolutamente sacchetti di carta della specie voluta, si potrà ricorrere all'impiego del sacchetto di tela;

2° Coi cannoni da 12 e 15 Ret. e coll'obice da 15 Ret. si faccia uso del sacchetto di carta pei cannoni da 12 GR, ovvero del sacchetto di carta per cannoni da 16 GR; coll'obice da 21 Ret. si usi esclusivamente il sacchetto di carta per cannoni da 16 GR;

3° Quando per mancanza di sacchetti di carta, si debba far uso di sacchetti di tela, s'impieghi di preferenza il sacchetto di tela per cannoni da 12 Ret. coi cannoni da 15 e 12 Ret., e coll'obice da 15 Ret.; mancando questo sacchetto, s'impieghi nei cannoni ed obici da 15 Ret. il loro sacchetto di tela speciale. Coll'obice da 21 Ret. invece si faccia solo uso del sacchetto di tela per obice da 21;

4° Nei tiri sia a salve, sia a semplice cannello, da farsi con tutte le artiglierie d'assedio, s'impieghino sempre cannelli a vite e, fra questi, preferibilmente quelli ricaricati, che portano incisa la lettera E.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **135**. — ARMI E MUNIZIONI. — **Adozione della *geolina* per la conservazione delle armi in magazzino.** — 4 luglio.

È adottata per la conservazione delle armi e parti d'armi nei magazzini ed in genere per la conservazione delle parti in ferro ed in acciaio del materiale, la *geolina* in sostituzione dell'*olio carburo* attualmente impiegato.

Tutti i corpi dell'esercito che ne abbisognano, dopo esaurito il fondo di olio carburo di cui possono essere provvisti, richiederanno alla competente direzione territoriale d'artiglieria la quantità di geolina loro occorrente per i bisogni del corrente esercizio finanziario.

Le direzioni territoriali d'artiglieria e le fabbriche d'armi saranno provvedute della quantità di geolina di cui abbisognano tenendo conto per le prime delle somministrazioni ai corpi, che dovranno essere fatte a pagamento mediante operazioni di conto corrente.

La direzione territoriale d'artiglieria di Massaua richiederà la geolina che le occorre a quella di Napoli.

In attesa che siano pubblicate le aggiunte e varianti all'Istruzione sul servizio del materiale gruppo C, conseguenti all'adozione del presente *Atto*, si prescrivono qui di seguito le principali norme relative all'impiego della geolina:

a) La spalmatura delle armi e parti d'armi con geolina si pratica nello stesso modo, e con gli stessi arnesi già prescritti per la spalmatura con olio carburo;

b) La spalmatura di geolina si toglie strofinando semplicemente le parti spalmate con stracci, senza che occorra la lavatura con petrolio già prescritta per le parti unte con olio carburo.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

DECISIONI DI MASSIMA

108.

Conteggio degli assegni per gli inscritti di leva in licenza di convalescenza — A senso del § 747 del regolamento d'amministrazione gli inscritti di leva debbono essere tenuti in forza, come effettivi, dai distretti sino al loro invio ai corpi.

Quelli pertanto che venissero mandati prima in licenza di convalescenza, continueranno ad essere rappresentati nella forza dei distretti e per essi è dovuto a questi l'assegno giornaliero per i primi sessanta giorni di licenza secondo le norme ordinarie.

In tali casi, oltre il foglio dimostrativo modello 719 per il trimestre in cui avviene il trasferimento ai corpi del grosso degli inscritti (§§ 303 e 304 ivi), saranno compilati, per il conteggio degli assegni successivamenti dovuti, altri fogli dimostrativi parziali. (*Div. Contab. Corpi*).

109.

Registri degli atti d'amministrazione. — A risolvere alcuni dubbi stati sollevati circa la tenuta dei registri degli atti d'amministrazione, il Ministero dichiara:

1. Che le deliberazioni dei consigli e gli altri atti vanno inscritti sui registri nella progressione in cui si succedono e sotto il numero d'ordine dell'anno in cui vengono emanati anche quando riguardino la gestione dell'anno precedente.

2. Che la serie del numero d'ordine degli atti deve pertanto essere sempre chiusa col 30 giugno di ogni anno.

3. Che anche le deliberazioni pel passaggio di fondi dalla cassa di riserva alla cassa corrente (§ 1143 del regolamento d'amministrazione) vanno sottoscritte da tutti i membri del consiglio. (*Div. Contab. Corpi*).

Roma, 1890. — Tip. C. Voghera.

M. uf. 151

DISPENSA 23ª 1890 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 12 luglio.

LUGLIO (1890) — Legge 2 luglio 1890, N. 6928 (serie 3ª), che fissa il contingente di 1ª categoria sui giovani nati nell'anno 1870, *pag.* 253.

Norme da osservarsi dai reggimenti alpini e di cavalleria nel prelevamento delle sostanze esplosive loro occorrenti annualmente a scopo di istruzione, *pag.* 254.

Aggiunte e varianti all'Elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie, *pag.* 255.

Aggiunte e varianti al Modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879), *pag.* 259.

Atto N. **136**. — RECLUTAMENTO. — **Legge 2 luglio 1890, N. 6928 (serie 3ª), che fissa il contingente di 1ª categoria sui giovani nati nell'anno 1870**. — 2 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il contingente di 1ª categoria, che dovrà essere somministrato dalla leva militare sui giovani nati nel 1870, è fissato ad ottantaduemila uomini.

Art. 2.

Per l'esecuzione di quanto prescrive l'articolo 10 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, approvato con regio decreto del 6 agosto 1888, N. 5655 (serie 3ª), il contingente di 1ª categoria assegnato alle singole provincie della Venezia ed a quella di Mantova, sarà suddiviso fra i distretti amministrativi che le compongono.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 21ª, *Atto* N. 125, pag. 236. — Dove è detto: « dopo il capoverso *l*) », si aggiunga:

« *m*) il collocamento etc. »

leggasi: « dopo il capoverso *u*) », si aggiunga:

« *v*) il collocamento etc. »

Il distretto amministrativo vi rappresenta il mandamento, per gli effetti contemplati nel citato testo unico delle leggi sul reclutamento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 luglio 1890.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

N. **137.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Norme da osservarsi dai reggimenti alpini e di cavalleria nel prelevamento delle sostanze esplosive loro occorrenti annualmente a scopo d'istruzione.** — 8 luglio.

Le cartucce di gelatina esplosiva, ordinarie ed innescate, in uso presso le truppe alpine, ed i cartocci della stessa sostanza in uso presso quelle di cavalleria, nonchè le miccie, le cassule, i zolfanelli a vento, ecc., occorrenti annualmente ai reggimenti alpini e di cavalleria per le istruzioni da impartirsi alle truppe rispettive saranno, d'ora innanzi, provveduti a carico del bilancio.

A tal uopo i reggimenti medesimi rivolgeranno le richieste degli esplosivi loro abbisognevoli direttamente alla direzione delle officine di costruzione del materiale del genio in Pavia, la quale provvederà per la relativa distribuzione.

La quantità di esplosivi che, allo scopo di cui sopra, sono autorizzati a richiedere annualmente i reggimenti alpini e di cavalleria, è, in massima, limitata, per ciascuno dei primi a quella compresa in tante dotazioni da mina, quanti sono i rispettivi battaglioni dell'esercito permanente, e, per ciascuno dei secondi, a quella compresa in due dotazioni speciali per compiere interruzioni ferroviarie.

E però qualora, per disposizione delle locali autorità militari, o per speciali esigenze di servizio e di istruzione, occorresse, a taluno dei corpi indicati, una maggiore quantità di sostanze esplosive, essi, prima di farne richiesta alla direzione delle officine, ne chiederanno autorizzazione al Ministero (Direzione generale del genio), indicando la specie e la quantità degli esplosivi occorrenti in più e l'impiego che intendono di farne.

La direzione delle officine soddisferà le richieste contenute nei limiti sopraindicati, attenendosi alle seguenti norme:

a) A mezzo della direzione territoriale del genio di Torino, farà distribuire direttamente ai corpi dalla società anonima per la fabbricazione della dinamite *in* Avigliana, a termini della convenzione vigente, le cartucce o i cartocci di gelatina esplosiva, da prelevarsi tanto le une come gli altri dai depositi di proprietà dell'amministrazione militare esistenti presso la società stessa e nei quali dovranno poi essere sostituiti con altrettanti di nuova fabbricazione.

I reggimenti alpini e di cavalleria, sittosto avranno ricevuto dalla suddetta società le sostanze esplosive state domandate, trasmetteranno alla direzione delle officine la richiesta di carico delle sostanze medesime in duplice esemplare.

b) Distribuirà direttamente tutte le altre sostanze esplosive, prelevandole da speciale deposito che dovrà costituire in Pavia, e ragguagliato al presunto consumo annuo che i reggimenti alpini e di cavalleria sono autorizzati a fare.

c) Richiederà direttamente al comando d'artiglieria da fortezza in Torino, a pagamento non immediato, la quantità di miccia a rapida combustione occorrente per la costituzione del deposito di cui al comma precedente, trasmettendo al Ministero (Direzione generale del genio) le relative richieste di carico in duplice copia.

d) Onde poter provvedere al pagamento delle cartucce e cartocci di gelatina esplosiva, la direzione delle officine trasmetterà trimestralmente al Ministero pel tramite dell'ufficio di revisione delle contabilità militari (IV riparto genio) un riepilogo delle somministrazioni fatte dalla società, corredato del relativo conto che le sarà stato trasmesso insieme colla prescritta dichiarazione di collaudo, della direzione del genio di Torino, e delle richieste di carico di cui al 2° capoverso del comma *a*).

e) All'acquisto di tutte le altre sostanze per la costituzione del deposito di cui al comma *c*), provvederà la stessa direzione delle officine con l'assegno annuale che le viene fatto dal Ministero. *Il Ministro* — E. Bertolè-Viale.

N. **138**. — SERVIZIO SANITARIO MILITARE. — **Aggiunte e varianti all'Elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie**. — 8 luglio.

Stante le variazioni portate dai nuovi contratti d'appalto nel prezzo delle sostanze medicinali ed accessorie d'uso nel ser-

vizio sanitario militare, ed essendosi per di più riconosciuto opportuno di fare alcune aggiunte e correzioni all'elenco generale e tariffa di dette sostanze, in vigore per l'*Atto* N. 129 del 1889, il Ministero ha determinato che in esso elenco e tariffa siano eseguite, colla data del 1° luglio corrente, le aggiunte e varianti indicate nella nota annessa al presente *Atto*.

Circa ai generi da medicazione indicati ai numeri categorici 205, 206, 207, 208, 209, la farmacia centrale li provvederà in base alle richieste che riceve e contro rimborso per parte delle amministrazioni richiedenti.

La farmacia centrale militare eseguirà, a datare dal 1° luglio 1890, i movimenti di carico e scarico prescritti dal § 512 del Regolamento d'amministrazione e di contabilità dei corpi, 1° maggio 1885, nonchè l'aggiunta sul registro modello 237 delle nuove sostanze state introdotte nell'elenco e tariffa suddetto.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

NOTA *delle aggiunte e varianti all'elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie per l'anno 1890-1891.*

N. categorico	DENOMINAZIONE delle sostanze	Unità di misura	Prezzo per unità di misura Lire	Cent.	ANNOTAZIONI
8	Acido acetico pirolegnoso O	kg.	2	20	
9	Id. arsenicico.	»	4	30	
13	Id. benzoico del benzoino	»	16	90	
42	Alcole del commercio	»	3	»	
43	Id. rettificato	»	3	»	Variazioni di prezzo.
66	Ammoniaca liquida del comm.	»	1	70	
70	Antipirina	»	118	10	
73	Arancio (fiori freschi)	»	2	20	
74	Argento di coppella	»	160	20	
82	Atropina	»	843	»	
88	Alcolito di calamo aromatico.	»	3	20	
89	Id di genziana	»	3	20	Aggiunte — Da prepararsi sul luogo di sede degli spedali
90	Id. di legno quassio	»	3	20	
91	Id. di ratania.	»	3	20	
121	Canfora	»	7	20	
127	Carbonato litico.	»	21	10	
141	Castoreo del Canadà	»	151	80	
157	Cloridrato di caffeina	»	67	50	
159	Id. di cocaina	g.	1	30	
163	Id. di pilocarpina	»	1	60	
166	Cloroformio	kg.	11	»	
168	Cloruro baritico del commercio	»	1	10	
170	Id. ferrico secco	»	2	40	
172	Id. mercurico	»	7	60	Variazioni di prezzo.
177	Id. zincico fuso del comm.	»	3	80	
181	Codeina.	»	758	70	
182	Cognac vero	»	4	30	
194	Cotone idrofilo in falde	»	3	»	
195	Id. id. in pacchi di g. 1000.	n.	3	20	
196	Id. id. al sublimato corrosivo.	kg.	4	50	
198	Id. id. id. in pacchi di g. 1000	n	4	80	
204	Carbonato litico effervescente.	kg.	13	»	Aggiunta - Da acquistarsi sul luogo di sede degli spedali militari.
205	Carta antisettica fenicata in filaccica.	»	»	»	Aggiunte — Di prelevamento obbligatorio dalla farmacia centrale militare — A prezzo di compra.
206	Id. id. al iodoformio in fogli	m.	»	»	

207	Carta antisettica al iodoformio in filaccica	kg.	»	»	Aggiunte	Di prelevamento obbligatorio dalla farmacia centrale militare — A prezzo di compra.
208	Id. id. al sublim. corros. in fogli	m.	»	»		
209	Id. id. id. in filaccica	kg.	»	»		
227	Elisire di china	»	»	»		Si segni - da prepararsi sul luogo ecc.
276	Fenacetina	»	118	10		Aggiunta - Di prelevamento facoltativo dalla farmacia centrale militare ecc.
286	Geolina	»	»	»		Si segni - Da acquistarsi sul luogo ecc.
321	Ipecaquana (radici)	»	25	30		
356	Mercurio del commercio	»	7	60		
368	Morfina	»	337	20		Variazioni di prezzo.
410	Olio volatile di senape	»	67	50		
430	Olio di fegato di merluzzo bianco	»	1	70		Aggiunta - Di prelevamento facoltativo ecc.
445	Pepsina idroclorica	»	33	80		
467	Rhum vero	»	3	80		Variazioni di prezzo.
471	Resorcina	»	16	90		Aggiunta - Di prelevamento facoltativo ecc.
480	Salvia (foglie e vette secche dell'annata)	»	1	70		
497	Senape in polvere privata dell'olio grasso	»	4	30		
508	Solfato di chinina basico	»	47	30		Variazioni di prezzo.
509	Id. id. neutro	»	45	30		
525	Solfuro antimonioso del comm.	»	1	30		
531	Stricnina	»	118	10		
532	Succino	»	3	»		
533	Sparadrappo americano	m.	»	60	Aggiunte	Altezza cm. 9 — Di prelevamento obbligatorio dalla farmacia centrale militare
534	Id. id.	»	»	80		Id. » 12
535	Id. id.	»	1	20		Id. » 18
536	Id. cantaridato	m.	3	»		Per 100 vescicanti
537	Solfofenato zincico O	kg.	5	10	Aggiunte	Di prelevamento facoltativo ecc.
538	Solfonale	»	50	60		
549	Tamarindi (frutti)	»	»	»		Si cancelli il segno duplicato alla colonna delle sostanze d'acquisto sul luogo ecc.
551	Tartrato borico-potassico	»	»	»		
601	Zafferano	»	143	40		Variazione di prezzo.
684	Fenolftaleina R.	»	126	50	Aggiunte	Di prelevamento obbligatorio ecc. ecc.
696	Liquore cupro-alcalino R. (1)	»	5	»		

(1) Si spediranno, e si dovranno conservare separate, la soluzione ramica e quella alcalina di Seygnette, preparate di tal titolo che riunendole a volumi pari, formino il liquore saccarimetrico di Febling.

N. **139.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879).** — 8 luglio.

Categoria	N. d'ordine categorico	Nomenclatura dei materiali	Unità di confronto	Prezzo parziale	*Aggiunte o varianti*
I	33	Borse vuote da pulizia . . .	N.	30	Variante
	60	Bottoni d'osso e di frutto per borse da pulizia (serie di N. 26 assortiti)	»	17	Id.
	157	Ditali	»	04	Id.
	191	Forbici	»	12	Id.
	339	Pettini a doppia dentiera (23) .	»	12	Id.
	676	Stellette metalliche di divisa con avvitamento (1)	»	20	id.
VII	343	Flanella color bronzo chiaro alta 1,34.	M.°	3 50	Id.

Le borse da pulizia fornite del vecchio assortimento (serie) di 24 bottoni d'osso saranno tenute in carico all'attuale prezzo e numero categorico in un con quelle fornite del nuovo assortimento (serie) di 26 bottoni d'osso e di frutto.

Le amministrazioni che avessero in caricamento sul registro 237, gruppo A, assortimenti (serie) di 24 bottoni d'osso ne effettueranno subito il passaggio sul registro 328, contro rimborso allo Stato del loro prezzo di tariffa in L. 0,05 ciascuno, per essere utilizzati per i bisogni del corpo e per completare all'occorrenza le borse da pulizia in proporzione dei vestiarii di tela spinata tuttora in caricamento.

I movimenti dipendenti dalle suddette varianti saranno effettuati con la pubblicazione del presente *Atto*.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale

Roma, 1890. — Tip. C. Voghera

278

DISPENSA 24ª 1890 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 19 luglio.

LUGLIO 2. — R. Decreto che approva alcune modificazioni ed aggiunte all'Istruzione per la chiamata in servizio della milizia comunale, *pag.* 261.

» 2. — R. decreto N. 6937 (serie 3ª), che stabilisce il ruolo organico del personale dell'amministrazione centrale della guerra per la parte che riguarda la categoria d'ordine e il personale di servizio, *pag.* 263.

» 15. — Procedimenti contabili per le riparazioni e somministrazioni fatte dagli stabilimenti d'artiglieria per conto dei corpi, *pag.* 264.

» 18. — Nuovo Regolamento pei trasporti militari in ferrovia, e nuovo Prontuario dei prezzi da corrispondersi per le differenti specie di trasporto sulle strade ferrate, *pag.* 270.

Atto N. **140.** — SERVIZIO TERRITORIALE. — **R. Decreto che approva alcune modificazioni ed aggiunte all'Istruzione per la chiamata in servizio della milizia comunale.** — 2 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Nostro Decreto 19 ottobre 1889 che approva l'Istruzione per la chiamata in servizio della milizia comunale;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato dell'interno e della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le annesse modificazioni ed aggiunte all'Istruzione per la chiamata in servizio della milizia comunale, firmate d'ordine Nostro dai Ministri dell'interno e della guerra.

I predetti Nostri Ministri sono incaricati della esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1890.

UMBERTO.

Crispi.

E. Bertolè-Viale.

MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE *all'Istruzione per la chiamata in servizio della milizia comunale*

Al § 89 è sostituito il seguente:

« § 89. Per la chiamata della milizia comunale in caso di « mobilitazione sono da osservarsi le norme date nei para- « grafi precedenti, salvo le eccezioni seguenti:

« *a*) in quei comuni nei quali non hanno sede prefetto, « sottoprefetto, od altra autorità politica e dove le attribuzioni « di ufficiale di pubblica sicurezza sono esercitate dal sin- « daco, le richieste di chiamata in servizio della milizia co- « munale, di cui è cenno al § 32, sono dalla autorità mili- « tare, che ne avviserà contemporaneamente il prefetto della « provincia, rivolte direttamente al sindaco stesso, il quale « deve senz'altro aderirvi;

« *b*) il precetto personale, anzichè nel limite di tempo « indicato al § 33, potrà essere rimesso all'interessato anche « poche ore prima dell'ora in cui dovrà presentarsi per pre- « stare servizio.

« L'autorità militare, in base alle esigenze della mobilita- « zione della truppa dipendente, stabilirà l'ora in cui dovrà « cominciare il servizio della milizia comunale; ed il sindaco, « in dipendenza di quell'ora e tenendo conto di quanto è « detto al § 36, fisserà l'ora della presentazione degli uomini « di milizia comunale da chiamarsi ».

È aggiunto il seguente:

« § 90. Durante il periodo della mobilitazione ed occorrendo, « durante la guerra, la chiamata in servizio dovrà essere li- « mitata ai militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria appartenenti alla « milizia territoriale che siano ascritti all'arma di fanteria « di linea.

« I militari che si trovino a prestar servizio di milizia « comunale, devono cessarne immediatamente, qualora la « classe e categoria alla quale appartengono venga chiamata « alle armi ».

Roma, addì 2 luglio 1890.

V.° D'ordine di S. M.

Il Ministro dell'interno
CRISPI.

Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE.

N. 141. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. Decreto N. 6927 (serie 3ª), che stabilisce il ruolo organico del personale dell'amministrazione centrale della guerra per la parte che riguarda la categoria d'ordine ed il personale di servizio.** — 2 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 28 giugno 1890, N. 6908 (serie 3ª), che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1890-91;

Visto il R. Decreto 22 aprile 1888, N. 5385, che stabilisce il ruolo organico del personale dell'amministrazione centrale della guerra;

Visto il R. Decreto 24 giugno 1888, N. 5496, che modifica lo stesso ruolo organico;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il ruolo organico del personale dell'amministrazione centrale della guerra, per la parte che riguarda la categoria d'ordine e il personale di servizio, viene stabilito come segue:

Categoria d'ordine.

Capo degli ufficiali d'ordine	1	a L.	4000
Archivisti di 1ª classe	8	»	3500
Id. 2ª id.	22	»	3200
Id. 3ª id.	32	»	2700
Ufficiali d'ordine di 1ª classe	70	»	2200
Id. 2ª id.	67	»	1800
Id. 3ª id.	63	»	1500

Personale di servizio.

Capo della sorveglianza pel servizio interno	1	a L.	1600
Capi uscieri	2	»	1400
Uscieri	18	»	1300
Id.	18	»	1200
Id.	14	»	1100
Id.	6	»	1000
Inservienti fissi	24	»	850

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo o di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1890.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

N. **142**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Procedimenti contabili per le riparazioni e somministrazioni fatte dagli stabilimenti d'artiglieria per conto dei corpi**. — 15 luglio.

In seguito alle modificazioni state introdotte nel bilancio dell'esercizio 1890-91, i rimborsi che nei vari casi venivano fatti dai corpi per i materiali di artiglieria (gruppo C) non potendo più aver corso per mezzo di addebiti sui rendiconti generali degli assegni, le riparazioni e le somministrazioni che vengono fatte dagli stabilimenti d'artiglieria per conto dei corpi dovranno dal 1° luglio corrente anno essere da questi rimborsate alle stesse direzioni degli stabilimenti per mezzo di pagamenti in conto corrente.

A quest'uopo il Ministero determina siano osservate le norme seguenti:

§ 1. Devono essere fatte non altrimenti che con pagamenti in conto corrente:

a) le riparazioni alle armi portatili versate agli stabilimenti d'artiglieria da tutti indistintamente i corpi dell'esercito;

b) le distribuzioni a tutti indistintamente i corpi dell'esercito delle parti d'armi occorrenti per le riparazioni alle armi portatili in dotazione, il cui importo sarà dai corpi pagato a carico della massa generale, salvo ad esigerne poi il rimborso dai capi-armaiuoli man mano vengano distribuite;

c) le riparazioni che le direzioni dovessero fare al carreggio e relativi accessori in distribuzione ai corpi dell'esercito, eccettuati i reggimenti d'artiglieria;

d) le distribuzioni di bufetterie e loro parti, bardature, carreggio ed accessori che tutti i corpi (eccettuati i reggimenti d'artiglieria) prelevino dalle direzioni d'artiglieria non come dotazione o come aumento alla dotazione, ma a titolo di rinnovazione o pel riattamento dei materiali che sono tenuti a mantenere in buono stato coi fondi delle proprie masse;

e) la distribuzione delle robe indicate nello specchio N. 1

annesso all'allegato *I* del Regolamento pel servizio del materiale d'artiglieria e genio 31 dicembre 1880, che i reggimenti d'artiglieria da campagna, da montagna ed a cavallo prelevano a carico della massa cavalli;

f) le distribuzioni ai corpi degli strumenti per le riparazioni e la verificazione delle armi, il cui importo sarà dai corpi pagato per conto dei capi armaiuoli pei quali vengono fatti i prelevamenti.

Gli oggetti di cui agli alinea *b*) ed *e*) sono distribuiti al prezzo portato dal modello degli inventori ed in difetto al prezzo risultante dalle apposite tariffe approvate dal Ministero.

Per gli oggetti di cui al comma *d*) i corpi, nel farne la domanda, avvertiranno di specificare che trattasi di prelevamenti a carico delle loro masse.

§ 2. Per gli oggetti distribuiti ai corpi a pagamento, le direzioni d'artiglieria, invece della richiesta di scarico, compileranno la nota mod. 68 (N. 563 del catalogo) in duplice copia.

Una di esse, firmata per ricevuta dal relatore del corpo cui è stata fatta la distribuzione, servirà alla direzione per darsi scarico dei materiali alla parte 8ª, l'altra sarà trasmessa allo stesso corpo per promuovere il rimborso (§ 1203 del Regolamento d'amministrazione).

§ 3. Le somme rimborsate dai corpi, tanto per le riparazioni, quanto per le distribuzioni, sono dalle direzioni versate in tesoreria in conto *entrate eventuali per reintegrazione di fondi al bilancio della guerra*.

Il versamento avrà luogo alla fine d'ogni trimestre per i tre primi trimestri dell'esercizio finanziario ed al 15 giugno pel 4° trimestre, e le relative quietanze saranno tosto trasmesse al Ministero (Direzione generale d'artiglieria) accompagnate dall'elenco N. 7 del Regolamento pel servizio del materiale d'artiglieria e genio e da nota descrittiva dei materiali distribuiti.

In ogni caso, la trasmissione della quitanza riflettente il versamento del 4° trimestre, non potrà mai essere protratta oltre il 30 giugno.

§ 4. Di regola, le direzioni d'artiglieria non faranno nessuna distribuzione a pagamento dal 16 al 30 giugno; epperò i corpi avranno cura di prelevare in tempo i materiali di cui abbisognano verso il termine dell'anno finanziario.

Occorrendo tuttavia, per motivi eccezionali non prevedibili, di fare qualche distribuzione in detta quindicina sarà consi-

derata, per il movimento di scarico, come avvenuta nel mese di luglio e le relative somme verranno quindi introitate e versate nel 1° trimestre dell'esercizio successivo.

§ 5. Nel caso di abolizione o cambio di tipo delle parti d'armi e degli strumenti da capi-armaiuoli, le parti d'armi per le riparazioni e gli strumenti non più servibili potranno essere versati alle direzioni d'artiglieria contro pagamento, in conto corrente, al prezzo di tariffa per le parti d'armi, e al prezzo che sarà loro attribuito secondo lo stato d'uso, per gli strumenti.

§ 6. In tutti i casi in cui i corpi abbiano da far rimborsi allo Stato per materiali del gruppo *C* in dotazione stati diminuiti dal carico (es. perdite addebitate a consegnatari), il valore delle robe sarà da essi versato in tesoreria a titolo di « reintegrazione di fondi al bilancio ».

Per effetto delle premesse disposizioni, al Regolamento di amministrazione 1° maggio 1885 sono fatte le seguenti varianti ed aggiunte:

§ 223. Nel primo comma è soppresso l'inciso « e il valore dei materiali d'artiglieria dei quali i corpi debbono darsi debito verso lo Stato (parti d'armi, strumenti da zappatori, carreggio, ecc.) ».

§ 268. Tolto l'inciso: « l'importo dei materiali d'artiglieria diminuiti dal carico e delle riparazioni fatte dagli stabilimenti d'artiglieria per conto dei corpi; »

§ 269. Nel comma *b*) dopo « prese nel corso del trimestre » è aggiunto l'inciso: « come pure per i viveri di riserva consumati ».

Al comma *c*) è sostituito il seguente:

c) pei viveri di riserva addebitati ad individui o ceduti a pagamento (§ 674 e 675) copia delle corrispondenti *Richiesti di scarico* mod. 235 (§ 584).

Le *note* mod. 351 sono, per conseguenza, abolite.

§ 408. Il secondo comma è surrogato dal seguente:

« In questi e negli altri casi in cui dagli stabilimenti di artiglieria vengano eseguite riparazioni ad armi o ad altri materiali, i corpi ne rimborseranno l'importo, mediante pagamento in conto corrente, alle amministrazioni creditrici sulla presentazione, per parte di queste, delle correlative note ».

§ 460. Vi sono sostituite le disposizioni che seguono:

« § 460. *Parti d'armi e strumenti per capi-armaiuoli.* — I corpi e distretti, oltre gli accessori e le parti di ricambio per i fucili, moschetti e pistole in dotazione, ne terranno un congruo fondo per essere impiegati nel servizio delle riparazioni alle armi.

« Questo fondo sarà dimostrato nel carico dei materiali di proprietà dei corpi e verrà rifornito, normalmente di sei in sei mesi, mediante prelevamenti presso le direzioni di artiglieria, rimborsandone l'importo alle stesse direzioni colle norme indicate nel § 408 per le riparazioni alle armi.

« Man mano che le parti d'armi vengano distribuite ai capi armaiuoli, questi ne verseranno l'importo in cassa a favore dei corpi.

« Gli strumenti per le riparazioni e la verificazione delle armi ad uso dei capi-armaiuoli saranno prelevati, nello stesso modo, volta per volta che occorra provvederne le officine e per conto diretto degli stessi capi-armaiuoli. »

« § 460bis Nel caso di abolizione o cambio di tipo, le parti d'armi del tipo abolito che rimangono in fondo pel servizio delle riparazioni saranno dai corpi versate, contro pagamento a loro favore, alle direzioni d'artiglieria.

« Così pure potranno in tal caso essere ritirate dai capi-armaiuoli e versate nello stesso modo, a favore degli interessati, le parti d'armi e gli strumenti delle officine non più servibili.

« Nel versamento, le parti d'armi saranno valutate al prezzo regolamentare e gli strumenti al prezzo d'estimo fissato dalla direzione d'artiglieria cui vengono versati, la quale deve stabilirlo in relazione al loro stato d'uso prescindendo dalla circostanza che sono di modello abolito. »

§ 465. Il secondo comma è modificato come segue:

« Sulla dimostrazione saranno compresi tutti gli oggetti che si hanno in carico nei conti verso lo Stato. »

§ 516. Aggiungervi :... « oppure, se trattasi di materiali del gruppo *C*, rimborsandone l'importo all'opificio mediante operazione di conto corrente. »

§ 535. Al comma *e*) è aggiunto : « e pei materiali asportati da disertori. »

§ 560. Al primo periodo del terzo comma è aggiunto: « . . . , o, se trattasi di materiali del gruppo *C*, facendone il versamento in tesoreria (§ 578) ».

§§ 578, 579 e 580. Alle disposizioni contenute in questi paragrafi sono sostituite le seguenti :

« § 578. Pei movimenti nel carico dei materiali d'armamento e carreggio, sono da osservarsi le stesse norme date nel precedente parografo pei materiali d'equipaggiamento; se non che, nei casi di diminuzioni, il valore delle robe dovrà essere versato in tesoreria a titolo di « reintegrazione di fondi in bilancio » (§ 1162), e nei casi di aumento i corpi se ne daranno credito, come nel caso già previsto al § 449, sul correlativo rendiconto mod. 400 ».

« § 579. I corpi debbono altresì rimborsare all'erario, nei modi indicati nei precedenti paragrafi, il valore dei materiali smarriti o comunque addebitati ad agenti responsabili, quando trattasi di oggetti il cui approvvigionamento è fatto da magazzini dello Stato ».

« Nel caso che le robe venissero successivamente ricuperate ne sarà chiesto rimborso sui rendiconti a danaro, bonificandone l'importo a coloro cui vennero precedentemente addebitate ».

« § 580. Per gli oggetti di equipaggiamento e d'armamento asportati da disertori, quando costoro abbiano lasciato qualche credito verso l'amministrazione, la somma disponibile, sino alla concorrenza del valore delle robe, sarà versata in tesoreria a titolo di « proventi casuali (§ 1162) ».

§ 608. Nel secondo comma, l'ultima parte va modificata come segue: « il quale ne rimborserà perciò l'importo a quei magazzini, mediante pagamento in conto corrente, secondo le note che dai magazzini stessi gli verranno trasmesse »

§ 609. Nel secondo comma, al secondo periodo è sostituito il seguente:

« Non raggiungendosi questa quota, i corpi dovranno porre a carico di chi fosse responsabile delle deficienze il valore dei bossoli mancanti a raggiungere il per cento ora detto, in ragione di lire 0,05 ciascuno se di cartucce per fucili o moschetti, e di lire 0,02 se di cartucce per pistole a rotazione, e versarne l'importo in tesoreria (§ 578).

§ 612. I primi due comma sono surrogati dai seguenti:

« § 612. Del valore delle cartucce diminuite dal carico i corpi debbono rimborsare lo Stato solo quando si tratti di smarrimenti per incuria o di consumo in più dell'assegno annuo senza giustificate cause, e il rimborso verrà fatto mediante versamento in tesoreria come per le deficienze di bossoli (§ 609).

« Le cartucce smarrite per incuria degli uomini di truppa

saranno addebitate a coloro che le tenevano in consegna; quelle che manchino altrimenti al carico . . . » ecc. (come nel testo).

§ 1732. Nel comma *d*) dopo le parole « bardatura di riserva » è aggiunto: « le parti d'armi pel servizio delle riparazioni (§ 460) e gli oggetti di equipaggiamento in più della dotazione. »

§ 1747. Tolto il comma *f*).

§ 1753. È soppresso il terzo comma. « Gli oggetti di corredo . . . » ecc., dovendosi ora osservare, anche per l'assunzione in carico delle robe, le avvertenze del correlativo registro mod. 421.

§ 1756. Dopo questo paragrafo è aggiunto il seguente:

§ 1756-*bis*. Per i materiali dei gruppi *A*, *B*, *C*, di proprietà dei corpi (comma *d*) del § 1732) saranno tenuti, in luogo del registro e dei giornali di cui al § 1752, i seguenti registri ausiliari:

« *a*) per gli oggetti di corredo, il registro mod. 421; »

« *b*) per gli oggetti d'equipaggiamento, il registro modello 422 »;

« *c*) per le bufetterie e bardature, il registro mod. 426; »

« *d*) per le parti d'armi di ricambio pel servizio delle riparazioni, il registro mod. 326. »

Disposizioni transitorie.

Le parti d'armi e gli strumenti da capo-armaiuolo pel servizio delle riparazioni, escluse cioè le parti di ricambio per i fucili e moschetti e per le pistole in dotazione e le parti di ricambio e gli strumenti costituenti il caricamento delle casse da capo-armaiuolo, che risulteranno in fondo presso i corpi al 1° luglio corrente anno, continueranno ad essere considerati come robe di proprietà dello Stato e dimostrati perciò, sino ad esaurimento, in un distinto registro mod. 326.

Al termine d'ogni trimestre il valore dei predetti oggetti stati distribuiti ai capi-armaiuoli sarà versato in tesoreria secondo le forme prescritte dal surriferito § 578 del Regolamento d'amministrazione.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **143** — TRASPORTI MILITARI. — **Nuovo Regolamento pei trasporti militari in ferrovia e nuovo Prontuario dei prezzi da corrisponderai per le differenti specie di trasporto sulle strade ferrate.** — 15 luglio.

I MINISTRI SEGRETARI DI STATO

PER LA GUERRA, PER LA MARINA E PEI LAVORI PUBBLICI.

Visto il R. Decreto 31 maggio 1883 che approva la convenzione 28 settembre 1882, stipulata dai Ministri della guerra e della marina colle amministrazioni delle ferrovie dell'Alta Italia, Romane e Meridionali, pel trasporto sulle strade ferrate e sul lago di Garda dei militari appartenenti al regio esercito ed all'armata, delle loro famiglie, dei loro bagagli, nonchè dei veicoli, dei cavalli e muli e dei materiali di ogni genere spettanti od attinenti alle amministrazioni della guerra e della marina;

Vista la legge 27 aprile 1885, N. 3048 (serie 3ª), per l'esercizio delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula;

Visti gli articoli 22, 29 e 30 dei capitolati d'esercizio delle reti Mediterranea ed Adriatica ed i corrispondenti articoli 18, 25 e 26 del capitolato della rete Sicula, nonchè l'appendice N. 2 all'allegato *E* della legge predetta, coi quali e colla quale si sono confermate alle tre nuove reti gli oneri, le tariffe e le condizioni che già si erano stipulate colla predetta convenzione 28 settembre 1882 colle antiche sunnominate amministrazioni ferroviarie;

Visto il regolamento per la esecuzione di questa convenzione, emanato il 1° giugno 1883;

Avendo il Governo, d'accordo colle amministrazioni del Mediterraneo, dell'Adriatico e della Sicilia, e come gliene dava facoltà il 2° capoverso dell'art. 18 della Convenzione 28 settembre 1882, proceduto ad una nuova revisione e modificazione, tanto del regolamento, che delle tariffe e condizioni più sopra citate;

Decretano:

È approvato il qui annesso Regolamento coi relativi allegati, che forma parte integrante e sostanziale del presente Decreto.

Tale Regolamento avrà piena ed intera esecuzione a partire dal 1° agosto 1890, restando da tale data abrogato quello del 1° giugno 1883 ora in vigore.

Dato a Roma, li 15 luglio 1890.

Il Ministro della Guerra	*Il Ministro della Marina*	*Il Ministro dei Lavori Pubblici*
E. Bertolè-Viale.	B. Brin	G. Finali

Il Regolamento approvato col sovrariportato Decreto è pubblicato in volume a parte ed andrà in vigore col giorno 1° del prossimo mese di agosto.

Dallo stesso giorno verrà pure applicato un nuovo Prontuario dei prezzi da corrispondersi per le differenti specie di trasporto sulle strade ferrate.

I comandi, corpi ed uffici faranno pervenire, con la maggiore possibile sollecitudine, all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari le richieste per il numero di copie del Regolamento e del Prontuario loro occorrenti tanto per uso d'ufficio, quanto per uso particolare degli ufficiali che desiderassero provvedersene.

Il prezzo delle pubblicazioni di cui si tratta sarà notificato in seguito, e l'importare relativo verrà dal suddetto ufficio addebitato ai comandi, corpi ed uffici secondo le norme in vigore.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

Roma, 1890. — Tip. G. Voghera

DISPENSA 23 **1890** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 26 luglio.

LUGLIO 1° — Estratto della Legge 28 giugno 1890, N. 6908 (serie 3ª), che approva il bilancio del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1890-91, *pag.* 273.
» 6 — R. Decreto portante modificazioni a quello in data 27 marzo 1879 sulle indennità eventuali, *pag.* 273.
» 10 — Modificazioni al Regolamento sugli stipendi ed assegni fissi e al Regolamento d'amministrazione, *pag.* 275.
» 10. — Regolamento d'istruzione e di servizio interno per il genio, *pag.* 276.
» 23. — Varianti al Regolamento sull'uniforme (Allegato N. 1), *pag.* 277.
» 24. — Soppressione del comando locale d'artiglieria in Pizzighettone, *pag.* 277.
» 25. — Apertura all'esercizio del tronco ferroviario Roma S. Paolo-Roma Trastevere e del tronco Priola-Garessio, *pag.* 277.
» 31. — Regolamento sul reclutamento del R. esercito ed elenchi delle infermità od imperfezioni esimenti dal militare servizio. — Nuova Istruzione complementare al regolamento stesso, *pag.* 279.

Atto N. **144**. — RECLUTAMENTO. — **Estratto della legge 28 giugno 1890, N 6908 (serie 3ª), che approva il bilancio del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1890-91.** — 1° luglio.

. . . . . .

Art. 2.

« È fatta facoltà al Ministro della guerra di tenere ascritti « alla milizia mobile, sino al 30 giugno 1891, i militari della « classe 1857 che, a tenore della vigente legge di reclutamento, dovrebbero passare alla milizia territoriale il 30 giugno 1890 »

. . . . . .

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **145**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **R. Decreto portante modificazioni a quello in data 27 marzo 1879 sulle indennità eventuali.** — 6 luglio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge sugli assegni pel regio esercito — Testo unico approvato con R. Decreto 27 agosto 1887;

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 24ª, *Atto* N. 141. — Correggere l'errore di stampa a pagina 263, ove è detto « Capo degli ufficiali d'ordine », in luogo di: « Capo degli uffici d'ordine ».

Visto il R. Decreto 27 marzo 1879 che stabilisce le indennità eventuali;

Visti i Reali Decreti 22 marzo 1883, 6 luglio 1884, 20 luglio 1887, 29 marzo e 28 giugno 1888 e 7 luglio 1889, che modificano i quadri delle indennità eventuali ed il relativo regolamento approvato col citato R. Decreto 27 marzo 1879;

Vista la legge 28 giugno 1890, N. 6908 (serie 3ª), che approva lo stato di previsione delle spese del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1890-91;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Allo specchio 1 del quadro *D* delle indennità eventuali sono fatte le seguenti modificazioni:

COMANDI ED UFFICI		Assegno annuo per cancelleria	Assegno annuo per combustibile	MESI nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile
Ispettore delle commissioni di esperienze e comandante la scuola centrale di tiro di artiglieria	L.	1200	200	Dicembre - Febbraio
Comandi di artiglieria da fortezza, delle direzioni territoriali e degli stabilimenti	Torino »	1400	350	Novembre - Marzo
	Napoli »	1300	200	Dicembre - Febbraio

Art. 2.

Le disposizioni del presente Decreto andranno in vigore dal 1° luglio 1890.

Il Nostro Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1890.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

N. **146**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ — **Modificazioni al Regolamento sugli stipendi ed assegni fissi e al Regolamento d'amministrazione**. — 10 luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge sugli assegni pel regio esercito. — Testo unico approvato con R. Decreto 27 agosto 1887;

Visto il R. Decreto 10 dicembre 1882, che approva il Regolamento sugli stipendi ed assegni fissi del regio esercito;

Visto il R. Decreto 20 giugno 1886, che approva modificazioni al detto Regolamento;

Visto il R. Decreto 19 maggio 1889, che approva l'Istruzione sull'amministrazione del corredo degli uomini di truppa;

Vista la legge 28 giugno 1890, N. 6908, che approva lo stato di previsione delle spese del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1890-91;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Ai paragrafi 110 e 111 del Regolamento sugli stipendi ed assegni fissi pel regio esercito, approvato col R. Decreto 10 dicembre 1882, sono sostituiti i seguenti:

§ 110. Per gli uomini incorporati nell'esercito permanente con obbligo di servizio continuativo, i quali, prima di aver compiuto un anno di ferma sotto le armi, venissero a cessare dal servizio, ovvero fossero trasferiti alla 2ª od alla 3ª categoria, o fossero promossi ufficiali od ammessi come allievi all'accademia militare od alla scuola militare, l'assegno di primo corredo deve essere dai corpi restituito:

a) *per metà* se gli uomini ricevettero il vestiario;

b) *per intiero* se non fu loro distribuito.

Nello stesso modo sarà pure restituita la differenza di assegno di primo corredo pei trasferiti da una ad altra arma o ad altro corpo, in cui l'assegno sia maggiore, quando gli individui, pei quali è accordato, non compiono un anno di servizio nell'arma o corpo cui sono stati trasferiti.

I corpi non sono però tenuti ad alcuna restituzione d'assegno per gli uomini di truppa morti in guerra, e neppure pei morti in altre circostanze, ogniqualvolta la morte sia avvenuta in condizioni tali da non potersi più ricuperare gli

oggetti di corredo, come sarebbe pei periti in naufragi, in incendi o per malattie contagiose.

§ 111. Per computare l'anno di servizio agli effetti della restituzione degli assegni, si tiene per base:

per l'assegno di primo corredo, la data della prima incorporazione;

per la differenza d'assegno, la data del passaggio che ne motivò la concessione, detraendo, in ogni caso, il tempo che, a termini di legge, non è computato nella ferma.

Il Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1890.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

Come conseguenza del premesso R. Decreto, dal 1° corrente luglio s'intenderanno fatte al Regolamento d'amministrazione le modificazioni seguenti:

1° Nel § 253 sono tolte le parole: « e così pure i debiti delle masse individuali condonati a carico dell'erario; »

2° I §§ 259 e 1332 sono soppressi;

3° Nel § 1333, in luogo delle parole: « militari morti, non in guerra » pongasi: « militari morti in guerra ».

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **147**. — PUBBLICAZIONI MILITARI — **Regolamento d'istruzione e di servizio interno per il genio**. — 10 luglio.

Con Regio Decreto del 6 luglio 1890 è stato approvato un nuovo Regolamento d'istruzione e di servizio interno per il genio, il quale andrà in vigore il 1° agosto del corrente anno.

I comandi e reparti di truppa, le scuole e le direzioni qui sotto designate si provvederanno del numero di esemplari del Regolamento medesimo per ciascuno indicati:

Comando del corpo di stato maggiore.	3
Ispettore generale ed ispettori del genio. . . .	3
Comandi di corpo d'armata, di divisione, territoriali del genio, direzioni e comandi locali del genio.	1
Comandi di reggimento del genio	3
Comandi di brigata del genio.	1
Compagnie delle diverse specialità del genio e deposito	2
Plotoni di istruzione dei reggimenti del genio . .	10
Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, accademia militare e scuola dei sottufficiali	5

Questi esemplari, unitamente a quelli occorrenti per gli ufficiali che desiderassero di farne acquisto, dovranno essere richiesti all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari giusta il § 1526 del Regolamento d'amministrazione.

Il prezzo di ciascun esemplare è di cent. 60.

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **148.** — DISCIPLINA MILITARE. — **Varianti al Regolamento sull'uniforme** (**Allegato N. 1**). — 22 luglio.

Conseguentemente alle disposizioni contenute nell'*Atto* N. 62 dell'anno corrente, resta abrogato il secondo comma del N. 50 *bis*, aggiunto con l'*Atto* N. 157 del 1879 al Regolamento sull'uniforme (Allegato N. 1 al regolamento di disciplina militare, edizione 1885).

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE

N. **149** — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Soppressione del comando locale d'artiglieria in Pizzighettone**. — 24 luglio.

Dal 16 agosto 1890 s'intende soppresso il comando locale d'artiglieria in Pizzighettone, dipendente dalla direzione territoriale dell'arma in Mantova.

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **150.** — TRASPORTI MILITARI. — **Apertura all'esercizio del tronco ferroviario *Roma S. Paolo-Roma Trastevere* e del tronco *Priola-Garessio***. — 24 luglio.

Si porta a conoscenza delle autorità militari che col giorno 1° luglio corrente venne attuato un servizio viaggiatori fra la stazione di *Roma Trastevere* e *Roma S. Paolo* in coincidenza ai treni omnibus e misti da e per le stazioni della linea *Roma Termini-Pisa* a seconda della percorrenza dei treni stessi.

Dalla stessa data la stazione di *Roma Trastevere* fu eziandio abilitata ad effettuare ed a ricevere tutte indistintamente le spedizioni di merci a grande ed a piccola velocità in servizio interno e cumulativo italiano.

Le distanze fra ciascuna delle due stazioni *Roma Trastevere* e *Roma S. Paolo* a quella della linea *Livorno-Pisa-Roma* vengono modificate come appare dal seguente prospetto.

DISTANZE DALLE SOTTONOMINATE STAZIONI a quelle controindicate	ROMA Trastevere — Chilometri	ROMA S. Paolo — Chilometri
Pisa Centrale	326	325
Livorno S. Marco	327	326
Livorno Torretta	327	326
Livorno Marittima	328	327
Stagno	321	320
Guasticce	317	316
Colle Salvetti	311	310
Fauglia	305	304
Orciano	299	298
Santa Luce	291	290
Rosignano Castellina	288	287
Vada	281	280
Cecina	275	274
Riparbella	283	282
Casino di Terra	291	290
Ponte Ginori	298	297
Volterra	304	303
Bibbona Casale	269	268
Castagneto	258	257
S. Vincenzo	251	250
Campiglia Marittima	240	239
Follonica	223	222
Gavorrano	208	207
Montepescali	193	192
Grosseto	181	180
Alberese	166	165
Talamone	157	156
Albegna	150	149
Orbetello	143	142
Capalbio	131	130
Chiarone	124	123
Montalto di Castro	109	108
Corneto	93	92
Civitavecchia	74	72
S. Marinella	64	63
S. Severa	55	54
Furbara	50	49
Palo	41	40
Palidoro	34	33
Maccarese	27	25
Ponte Galera	15	14
Porto	23	21
Fiumicino	25	24
Magliana	7	6
Roma Trastevere	—	2
Roma Termini	11	9

Si rende noto parimenti che col giorno 15 corrente mese venne pure aperto all'esercizio il tronco *Priola-Garessio* della linea *Ceva-Ormea* comprendente la sola stazione di *Garessio* che fu abilitata a tutti i trasporti a grande ed a piccola velocità in servizio interno e cumulativo italiano.

Le distanze chilometriche fra la nominata stazione di *Garessio* e quella del tronco *Ceva-Priola* sono le seguenti:

fra Garessio e		
Ceva	km.	25
Nucetto	»	17
Bagnasco	»	13
Pievetta	»	8
Priola	»	6

Il Sottosegretario di Stato — CORVETTO.

N. **151**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento sul reclutamento del regio esercito ed elenchi delle infermità ed imperfezioni esimenti dal militare servizio. — Nuova Istruzione complementare al Regolamento stesso** — 24 luglio.

Con R. Decreto del dì 2 luglio 1890, N. 6952 (serie 3ª), è stato approvato un nuovo Regolamento per l'applicazione del Testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito approvato con R. Decreto 6 agosto 1888, N. 5655, ed in sostituzione del Regolamento e dell'Appendice al Regolamento stesso attualmente in vigore.

Sono pure stati approvati, con lo stesso R. Decreto del dì 2 luglio corrente, i nuovi elenchi delle infermità ed imperfezioni esimenti dal militare servizio, in sostituzione di quelli approvati con R. Decreto 13 maggio 1888, N. 5394, ed attualmente vigenti.

Sarà poi in breve pubblicata una nuova Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento in sostituzione della Istruzione complementare del 20 novembre 1885.

Queste nuove pubblicazioni *entreranno in vigore col 1° novembre prossimo*, e da quel giorno s'intenderanno abrogate tutte le disposizioni che sieno contrarie alle medesime.

A quest'effetto saranno da ritenersi abrogati, alla data suddetta, i regolamenti, le istruzioni ministeriali, e gli *Atti* del *Giornale Militare* qui appresso indicati:

Anno 1877.

Regolamento sul reclutamento dell'esercito approvato con R. Decreto 30 dicembre.

Anno 1884.

Capitolo V (articoli 31, 32, 33, 34 e 35) del Regolamento sullo stato dei sottufficiali, approvato con R. Decreto 15 maggio, ed *Atto* N. 158.

Anno 1885.

Appendice al Regolamento sul reclutamento approvato con R. Decreto 5 novembre, N. 3535.

Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento del 20 novembre.

Anno 1886.

Atti numeri 64, 89, 95, 102, 103 e 142.

Anno 1887.

Istruzione per gli allievi ufficiali, allievi sergenti, ecc. 23 ottobre, annunziata con l'*Atto* N. 228.

Atti numeri 13, 14, 47, 56, 57, 60, 64, 96, 101, 115, 138, 257 e 258.

Anno 1888.

Atti numeri 49, 50, 51, 64, 80, 92, 95, 113, 114, 115, 164, 166, 203, 218, 221, 222 e 251.

Anno 1889.

Atti numeri 4, 17, 27, 53, 60, 69, 75, 85, 92, 154, 162, 165, 166, 167, 232, 233 e 242.

Anno 1890.

Atti numeri 8 e 79.

Il prezzo del volume contenente il Regolamento sul reclutamento, gli elenchi delle infermità e tutti i modelli relativi al Regolamento stesso è fissato in L. 3,10.

Il prezzo della nuova Istruzione complementare sarà determinato con altro *Atto*.

Le richieste tanto per le copie occorrenti ai comandi, corpi ed uffici, come per quelle che gli ufficiali desiderassero acquistare per proprio conto, dovranno essere redatte ed indirizzate in conformità di quanto è prescritto dal § 1526 del Regolamento d'amministrazione.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale

Roma, 1890. — Tip. C. Voghera.

278

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 16 agosto.

LUGLIO 1. — Legge 1° luglio 1890, N. 7003 (serie 3ª), che dà facoltà al Governo del Re di emanare alcune leggi nell'Eritrea, *pag.* 281.

» 1. — Legge 1° luglio 1890, N. 7004 (serie 3ª), che fissa le norme per il computo del servizio prestato nei possedimenti del Mar Rosso per la liquidazione della pensione, *pag.* 283.

» 10. — R. Decreto N. 6997 (serie 3ª), che stabilisce una indennità di equipaggiamento e di missione per gli impiegati civili delle varie amministrazioni del Regno destinati sul Mar Rosso per i servizi della colonia e dei presidi, *pag.* 283.

» 3. — R. Decreto N. 6992 (serie 3ª), che fissa le zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri Cammari presso Messina, *pag.* 287.

AGOSTO 10. — Aggiunta all'Istruzione sulle colombaie militari, *pag.* 288.

» 14. — Norme relative ai militari di truppa che ritornano dall'Africa per motivi di salute, *pag.* 288.

—— —— — Decisioni di massima, *pag.* 289.

Atto N. **152**. — LEGGI E DECRETI. — **Legge 1° luglio 1890, N. 7003 (serie 3ª), che dà facoltà al Governo del Re di emanare alcune leggi nell'Eritrea**. — 1° luglio.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È data facoltà al Governo del Re di emanare nell'Eritrea le leggi che regolino:

a) lo stato personale degli indigeni e le loro relazioni di diritto privato;

b) le condizioni della proprietà immobiliare;

c) i rapporti di diritto tra italiani, stranieri e indigeni;

d) gli ordinamenti locali della giustizia, della polizia e dell'amministrazione finanziaria civile e militare in quanto non importino una spesa a carico del bilancio generale dello Stato.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 22ª, *Atto* N. 132, pag. 246. — Al N. 426, dove è detto « si provvede con ricognizioni », leggasi: « si provvede con requisizioni ».

Dispensa 23ª, *Atto* N. 137, pag. 255. — Al comma *e*), dov'è detto: « del deposito di cui al comma *c*) », leggasi: « del deposito di cui al comma *b*) ».

Esso è pure autorizzato a pubblicare nella colonia le leggi civili e penali del Regno, con quelle modificazioni che crederà richieste dalle condizioni locali e che non riguardino lo stato personale e di famiglia dei cittadini italiani.

Art. 2.

È data facoltà al Governo del Re:

a) di concedere nell'Eritrea a privati od a società, a scopo di colonizzazione agricola, terreni demaniali o di qualsivoglia natura, e di determinare le condizioni purchè vi sia espresso il patto di decadenza del concessionario nel caso di non adempimento degli obblighi imposti, e purchè ogni singola concessione a chiunque fatta, non comprenda estensioni di terreno superiori ad un massimo di dieci mila ettari e quando si tratti di Società non si accordino diritti per un periodo di tempo che ecceda i cinquant'anni;

b) provvedere alle opere di pubblica utilità in quanto non importino spesa a carico del bilancio generale dello Stato;

c) di decretare tasse ed imposte, ed ove sia opportuno per la condizione speciale dei luoghi e delle popolazioni, sospenderne il pagamento per un tempo non superiore ad un decennio;

d) di stipulare coi sovrani o capi delle regioni finitime o prossime ai possedimenti italiani convenzioni di amicizia e di commercio e stabilire con essi patti di buon vicinato per la sicurezza della colonia.

Art. 3.

Per l'esercizio delle facoltà concesse negli articoli 1 e 2 della presente legge il Governo provvederà con decreti reali sentito il Consiglio di Stato.

Art. 4

Ogni anno il Governo del Re presenterà al Parlamento una relazione per esporre i provvedimenti emanati, le concessioni fatte, lo stato dei duplici servizi, i rapporti della colonia colle popolazioni e le convenzioni stipulate.

In allegato al bilancio dello Stato verranno presentati ogni anno al Parlamento il bilancio preventivo della colonia e il resoconto consuntivo dello esercizio antecedente col conto dei residui attivi e passivi, il conto di cassa e il conto dei debiti e dei crediti patrimoniali.

Art. 5.

Il Governo del Re non potrà senza la previa approvazione del Parlamento, contrarre mutui e accendere debiti il cui servizio d'interesse o di rimborso sia a carico del bilancio coloniale, quando il rimborso totale oltrepassi il termine di 5 esercizi dalla data dell'impegno preso.

Art. 6.

Le facoltà concesse al Governo del Re colle presente legge dureranno fino al 31 dicembre 1899.

Art. 7.

Ogni disposizione generale, o speciale contraria alla presente legge è abrogata.

Art. 8.

La presente legge avrà vigore a partire dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° luglio 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

N. **158**. — PENSIONI. — **Legge 1° luglio 1890, N. 7004 (serie 3ª), che fissa le norme per il computo del servizio prestato nei possedimenti del Mar Rosso per la liquidazione della pensione**. — 1° luglio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Pei funzionari coloniali e per gli altri impiegati dello Stato nonchè pei militari dell'esercito e dell'armata i quali in una o più volte sono stati o saranno per incarico del Governo nei possedimenti del Mar Rosso, sulle coste di detto mare al di là del golfo di Suez, nel golfo di Aden ed in tutti i paesi

dell'Africa Orientale il tempo del servizio fino al limite complessivo di due anni è computato in ragione del doppio per la liquidazione della pensione.

Il tempo passato nelle stesse condizioni oltre i due anni è computato con l'aumento di un terzo per gli effetti di cui sopra.

Art. 2.

Sono considerate come contratte in servizio o per effetto del medesimo le malattie delle quali vanno affitti gli europei in quelle regioni in conseguenza delle speciali condizioni del clima.

L'applicazione ai singoli casi di questa disposizione sarà fatta previo parere del Consiglio superiore di sanità.

Per la misura della pensione sarà applicato l'art. 21 della legge 14 aprile 1864, n. 1731.

Art. 3.

Sarà computato come utile agli effetti della pensione il tempo passato nelle suddette località dagli esploratori benemeriti per servizi prestati nell'interesse scientifico, commerciale o politico della Nazione, e dalle persone state incaricate dal Governo di speciali missioni nella località stessa; quando siano stati successivamente assunti in pubblico servizio e si trovino nelle condizioni alle quali le leggi vigenti subordinano il diritto a pensione.

Il diritto ai benefizi del presente articolo sarà determinato con decreto reale.

Art. 4.

Per l'esecuzione della presente legge sarà pubblicato un regolamento approvato con decreto reale.

Art. 5.

Sono abrogate la legge del 18 aprile 1886 n. 3814, ed ogni disposizione contraria alla presente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° luglio 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

N. **154**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **R. Decreto N 6997 (serie 3ª), che stabilisce una indennità di equipaggiamento e di missione per gli impiegati civili delle varie amministrazioni del Regno destinati sul Mar Rosso per i servizi della colonia e dei presidii.** — 10 luglio.

UMBERTO I, ECC. RCC., RE D'ITALIA.

Ritenuta la necessità di stabilire regole uniformi per gli assegni degli impiegati civili dipendenti dai vari Ministri in servizio nei possedimenti d'Africa;

Considerato che alle spese per i servizi della Colonia Eritrea si sopperisce coi fondi del bilancio coloniale per la colonia di Massaua, coi fondi dell'amministrazione degli affari esteri per la colonia di Assab, e con contributo delle amministrazioni della guerra, della marina e delle poste e telegrafi per entrambi le colonie;

Visto il Nostro decreto 13 giugno 1886, circa gli assegni per gli ufficiali, impiegati ed uomini di truppa in Africa e il decreto 17 febbraio 1887 sulle indennità speciali per le truppe del regio esercito in campagna;

Visto il Regio decreto 14 settembre 1862 che stabilisce le indennità per gli impiegati in missione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei Ministri, ministro *ad interim* degli affari esteri e dei ministri degli altri dicasteri interessati;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli impiegati civili delle varie amministrazioni del Regno destinati sul Mar Rosso per i diversi servizi della colonia e dei presidii sono dovute, oltre lo stipendio di cui sono provvisti secondo il grado che occupano nell'organico della propria amministrazione un'indennità di equipaggiamento ed una mensile indennità di missione in ragione dello stipendio, come segue:

Collo stipendio da L. 6,000 a L. 9,000, indennità di equipaggiamento L. 1,000 — indennità di missione L. 350.

Collo stipendio da L. 4,500 a meno di L. 6,000, indennità di equipaggiamento L. 600 — indennità di missione L. 300.

Collo stipendio da L. 3,000 a meno di L. 4,500, inden-

nità di equipaggiamento lire 400 — indennità di missione lire 250.

Collo stipendio da L. 1,500 a meno di L. 3,000, indennità di equipaggiamento L. 300 — indennità di missione L. 200.

Collo stipendio inferiore di L. 1,500, indennità di equipaggiamento L. 200 — indennità di missione L. 150.

Art. 2.

L'indennità di equipaggiamento è pagata agli impiegati prima della partenza dall'Italia a cura delle rispettive amministrazioni che chiederanno poscia il rimborso a quella degli affari esteri.

L'impiegato che ricevuta l'indennità non debba più partire è tenuto a restituirla.

Art. 3.

L'indennità di missione decorre dal giorno dello sbarco in Africa fino a tutto il giorno del rimbarco pel rimpatrio, sia che gl'impiegati rientrino in Italia per licenza, o per riprendere servizio presso la propria amministrazione.

Art. 4.

Lo stipendio degli impiegati destinati in Africa (comprese le guardie di finanza) e le indennità di viaggio loro spettanti a norma dei regolamenti delle singole amministrazioni per recarsi a Napoli o ad altro porto di imbarco per l'Africa sono a carico del bilancio delle amministrazioni cui gli impiegati e le guardie di finanza appartengono.

Le indennità di equipaggiamento e di missione e le spese pel trasporto dai porti italiani ai porti del Mar Rosso e viceversa (trattamento di bordo e tassa di transito pel canale di Suez compresi) sia nei viaggi per servizio, sia per licenza, sono a carico del bilancio coloniale.

Art. 5.

Agli impiegati presentemente in servizio sul Mar Rosso che tra stipendio ed indennità di missione vengono a ricevere meno di quanto hanno sin qui percepito, sarà corrisposta la differenza a carico del bilancio coloniale.

Art. 6.

Le presenti disposizioni non sono applicabili ai personali dipendenti dalle amministrazioni della guerra e della marina

pei quali continueranno ad essere osservate le norme che regolano gli assegni del personale delle amministrazioni suddette distaccato in Africa.

Art. 7.

Il Ministro degli affari esteri è incaricato della esecuzione del presente decreto che comincerà ad andare in vigore col nuovo esercizio finanziario 1890-91.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1890.

UMBERTO.

CRISPI.
E. BERTOLÈ VIALE.
B. BRIN.
LACAVA.
F. SEISMIT DODA.

N. **155**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto N. 6993 (serie 3ª) che fissa le zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri Cammari presso Messina**. — 2 luglio.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 19 ottobre 1859, N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, N. 4258 (serie 3ª), che approva il Regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti al magazzino da polveri Cammari, presso Messina, vengono determinate, entro i

limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1890.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

N. **156**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunta all'Istruzione sulle colombaie militari**. — 10 agosto.

È approvata l'aggiunta del seguente alinea al § 17 dell'Istruzione sulle colombaie militari:

« Prima però di eseguire tale rimborso la direzione del genio « di Roma comunicherà i documenti alla direzione superiore « delle colombaie militari per quei rilievi che da sua parte « avesse a farvi. »

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **157**. — MILITARI DI TRUPPA. — **Norme relative ai militari di truppa che ritornano dall'Africa per motivi di salute**. — 14 agosto.

1. I militari di truppa i quali ritornano dall'Africa per motivi di salute saranno muniti di una speciale dichiarazione medica constatante la loro infermità e che sarà rilasciata per cura del direttore dei servizi di sanità militare in Africa.

2. I militari suddetti al loro arrivo in Napoli saranno, per deliberazione del Consiglio d'amministrazione del deposito centrale per le truppe d'Africa, prosciolti dalla ferma speciale che avessero contratta, a datare dal giorno successivo al loro sbarco, e trasferiti ai corpi da cui provengono.

È fatta però eccezione per quei militari che fossero affetti da infermità incontrate per cause di servizio, pei quali dovrà ottemperarsi alle prescrizioni del Regolamento approvato con R. Decreto 24 novembre 1889, N. 6568 (serie 3ª).

3. Quelli fra i suddetti militari che abbiano ancora da compiere degli obblighi di servizio sotto le armi saranno contemporaneamente inviati in licenza straordinaria di mesi tre, al termine della quale dovranno presentarsi al comando del

distretto, nella cui circoscrizione fruirono della licenza, per esservi visitati dall'ufficiale medico.

Se in questa visita saranno riconosciuti ancora abili al servizio militare, verranno dal distretto militare diretti ai corpi cui sono effettivi, e se invece non saranno trovati idonei a continuare nel servizio, saranno dal distretto stesso proposti per la rassegna di rimando.

4. Quelli fra i suddetti militari che non abbiano altri obblighi di servizio sotto le armi saranno mandati in congedo illimitato colla facoltà, se ritengono di non essere più idonei al servizio militare, di far domanda per essere sottoposti ad una rassegna semestrale di rimando.

5. Qualora i militari di cui al N. 3 dichiarassero di non aver mezzi di sussistenza per fruire in famiglia della licenza straordinaria loro concessa, potranno essere trattenuti al deposito centrale per le truppe d'Africa che farà le pratiche per la loro ammissione in un deposito di convalescenza per la durata della licenza stessa per conto del corpo a cui i militari stessi appartengono.

6. Ai militari di cui si tratta spettano i premi di ferma, calcolati in ragione della durata effettiva del servizio prestato nel corpo speciale, cioè tanti dodicesimi (lire 16,66) del premio di lire 200 quanti sono i mesi o frazioni di mese di servizio se trattasi di proscioglimento della prima ferma; tanti ventiquattresimi (lire 25) del premio di lire 600, se trattasi della seconda ferma; tanti trentaseiesimi (lire 33,33) del premio di lire 1200, se trattasi della terza ferma; e tanti quarantottesimi (lire 41,66) del premio di lire 2000, se trattasi della quarta ferma.

7. L'*Atto* N. 233 del 1889, di cui era stata annunziata l'abolizione col precedente *Atto* N. 151 pel 1° novembre prossimo, è fin d'ora abolito.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

DECISIONI DI MASSIMA

110.

Supplemento vitto nelle ricorrenze solenni. — Constando che nella applicazione del secondo comma del § 1374 del Regolamento d'amministrazione (*Atto* 204-1889) si seguono

dai corpi criteri differenti, il Ministero, in relazione alla *Decisione di massima* N. 59 del 1889, ha stabilito che per quanto concerne il conteggio del supplemento vitto nelle ricorrenze solenni, gli uomini siano da considerarsi in aggregazione *per un servizio fisso e permanente* tutte le volte che si tratti di una aggregazione per un periodo di tempo non minore di tre mesi.

Quando pertanto si tratta di aggregazione per tre mesi o più, il supplemento vitto sarà a carico del corpo presso cui gli uomini prestano servizio; quando si tratti di aggregazione più brevi, sarà sempre a carico del corpo cui gli uomini sono effettivi (*Div. Contab. Corpi*).

111.

Masse individuali dei carabinieri incorporati nelle guardie di pubblica sicurezza, carcerarie e di finanza. — I militari in congedo dell'arma dei carabinieri reali incorporati nelle guardie di pubblica sicurezza, carcerarie o di finanza, i quali per effetto del § 31 dell'Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi vengono trasferiti ai distretti militari, potendo successivamente essere ancora ritransitati alle legioni (§ 39 ivi), i loro residui crediti o debiti di massa debbono continuare a rimanere nei conti delle legioni da cui provengono sino a che, a norma delle disposizioni in vigore, possano essere definitivamente liquidati.

Le legioni dovranno però dimostrare queste partite, nel tempo che gli uomini sono effettivi ai distretti, in un distinto foglio riassuntivo mod. 265 (*Div. Contab. Corpi*).

Roma, 1890. — Tip. C. Voghera

DISPENSA 27ª 1890 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 23 agosto.

GIUGNO 28. — R. Decreto che modifica l'art. 20 delle istruzioni in data 1° agosto 1889 per il servizio del genio militare pei lavori della R. marina, *pag.* 291.
AGOSTO 15. — Nuove tavole di tiro del cannone da 15 GRC Ret., *pag.* 292.
» 20. — Formazione di una sezione staccata del genio a Fontana-Liri (Roma), *pag.* 293.
» 20. — Accordi da prendersi coi funzionari ferroviari superiori pel trasporto di battaglioni, squadroni e batterie e reparti maggiori, *pag.* 293.

Atto N. **158**. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto che modifica l'articolo 20 delle istruzioni in data 1° agosto 1889 pel servizio del genio militare per i lavori della regia marina.** — 28 giugno.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il R. Decreto 1° agosto 1889, N. 6349 (serie 3ª), che istituisce in Roma un comando superiore del genio militare pei lavori della regia marina;

Visto il R. Decreto di pari data che approva le istruzioni pel servizio del genio militare pei lavori della regia marina nei tre dipartimenti;

Riconosciuta la convenienza di modificare l'articolo 20 delle predette istruzioni allo scopo di affidare al comando superiore del genio militare per i lavori della regia marina, oltre la revisione delle contabilità dei lavori a contratto, anche quella in contanti per lavori ad economia che ora viene fatta dall'ufficio di revisione delle contabilità militari dipendente dal Ministero della guerra.

Udito il Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 23ª, *Atto* N. 138, pag. 257. — Di contro al N. 196 categorico, « (Cotone idrofilo al sublimato corrosivo) », aggiungere nella colonna annotazioni: « D'uso esclusivo della farmacia centrale militare.

Art. 1.

L'articolo 20 delle Istruzioni pel servizio del genio militare pei lavori della regia marina nei tre dipartimenti, approvato col R. Decreto in data 4° agosto 1889, viene modificato come appresso:

« La revisione delle contabilità dei lavori a contratto non « che quella delle contabilità in contanti per lavori ad eco- « nomia viene eseguita dal comando superiore del genio mi- « litare. La revisione delle contabilità in materia ed in con- « tanti per assegni personali, acquisti di materiali di deposito « e di dotazione e loro manutenzione è affidata all'ufficio di « revisione delle contabilità militari al quale saranno inviati « i relativi documenti pel tramite del comando superiore. »

Art. 2.

La presente modificazione andrà in vigore dal 1° luglio prossimo.

I Nostri Ministri della guerra e della marina sono incaricati della esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Monza, addì 28 giugno 1890.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.
B. Brin.

N. **159.** — PUBBLICAZIONI MILITARI — **Nuove tavole di tiro del cannone da 15 GRC Ret.** — 15 agosto.

È stato stampato un nuovo fascicolo di tavole di tiro del cannone da 15 GRC Ret. in sostituzione di quello pubblicato nel 1888, che deve ritenersi abolito.

I reggimenti di artiglieria acquisteranno, di detta pubblicazione, quel numero di copie che è stabilito dai rispettivi specchi di dotazione.

Gli altri comandi, corpi ed uffici, le direzioni e le scuole, ne preleveranno quel numero che reputeranno conveniente.

Le relative richieste saranno inviate all'ufficio di amministrazione di personali militari vari, ed in esse saranno comprese le copie che gli ufficiali desiderassero acquistare per proprio conto.

Il prezzo delle suddette tavole di tiro è di centesimi 50.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **160**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Formazione di una sezione staccata del genio a Fontana-Liri (Roma)**. — 20 agosto.

È stabilita, a datare dal 1° settembre 1890, una sezione staccata del genio militare a Fontana-Liri (Roma), sotto la dipendenza della direzione territoriale dell'arma di Roma.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale

N. **161**. — TRASPORTI MILITARI. — **Accordi da prendersi coi funzionari ferroviarii superiori pel trasporto di battaglioni, squadroni e batterie o reparti maggiori**. — 20 agosto.

Nel fine di evitare incertezze e conseguentemente perdita di tempo od altri inconvenienti negli accordi preventivi da prendersi dalle autorità militari interessate coi funzionari ferroviarii superiori per i trasporti di cui è cenno al § 4 del vigente Regolamento 11 novembre 1876 sul servizio dei trasporti, è stato, di concerto colle società ferroviarie, compilato lo specchio annesso, indicante i tronchi ferroviarii compresi nella circoscrizione di ciascun comando di corpo d'armata e di divisione militare.

Dal suddetto specchio e dalle avvertenze nel medesimo inserite risultano i funzionari ferroviarii superiori a cui, a seconda dei casi, debbono rivolgersi le autorità militari territoriali per gli accordi relativi alla preparazione dei trasporti ferroviarii di loro competenza, e le norme da seguirsi in tali accordi tanto dalle autorità militari, quanto da quelle ferroviarie.

Le avvertenze di cui sopra sostituiscono le disposizioni dei §§ 21 e 22 del citato Regolamento sul servizio dei trasporti.

S'invitano poi le autorità militari interessate a non omettere mai i prescritti accordi preventivi coi funzionari superiori al capo stazione, potendo tale omissione dar luogo a ritardi nell'esecuzione dei trasporti militari ed essere eziandio causa di irregolarità o di inconvenienti più gravi nel servizio ferroviario.

Il Sottosegretario di Stato — Convetto.

SPECCHIO *indicante i tronchi ferroviari compresi nella circoscrizione di ciascun comando di corpo d'armata e di divisione.*

AVVERTENZE.

1° I funzionari ferroviari designati nella colonna n. 5 sono quelli preposti dalle rispettive società esercenti alla direzione e sorveglianza dell'esercizio delle linee e dei tronchi di linee corrispondentemente ad ognuno di essi indicati nella colonna n. 3.

2° A tali funzionari le autorità militari si rivolgono direttamente per gli accordi quando i trasporti da effettuarsi hanno origine su linee appartenenti ad un solo ispettorato principale della rete Mediterranea o ad una sola sezione di movimento della rete Adriatica. Nel caso in parola l'autorità militare, compilato il progetto di movimento, lo invia al funzionario da cui dipendono le linee sulle quali hanno origine i trasporti, al quale compete di prendere, occorrendo, gli accordi per i proseguimenti anche sulle linee di altre società e di comunicare quindi l'esito dei medesimi al comando militare interessato.

3° Quando trattasi di un complesso di trasporti che originano contemporaneamente sulle linee di più ispettorati principali della rete mediterranea o di più sezioni di movimento della rete adriatica l'autorità militare che ha compilato il progetto si regola come segue:

a) Se i trasporti hanno tutti origine in uno dei due compartimenti in cui è divisa la rete mediterranea ovvero sulle linee della rete adriatica invia l'intero progetto al direttore d'esercizio del 1° o 2° compartimento suddetti, residenti rispettivamente a Torino ed a Napoli, ovvero al direttore dei trasporti della rete adriatica in Bologna.

Il direttore di esercizio o dei trasporti, che riceve il progetto, provvede alla sua esecuzione sia dando le opportune disposizioni agli ispettorati od alle sezioni che da lui dipendono, sia accordandosi, occorrendo, colle direzioni di esercizio delle altre reti su cui i trasporti debbono essere inoltrati e fa tutte le partecipazioni necessarie alla autorità militare dalla quale gli pervenne il progetto in discorso.

b) Se i trasporti hanno origine su linee di compartimenti o reti diverse si pratica come sopra verso i direttori dell'esercizio o dei tra-

sporti interessati, rimettendo però ad ognuno non l'intero progetto ma soltanto lo stralcio di quei trasporti ai quali deve provvedere.

4° Ai funzionari delle società esercenti linee o reti secondarie le autorità militari si rivolgono in massima direttamente sol quando i trasporti rimangono circoscritti in dette linee o reti. Negli altri casi, avuto riguardo ai punti in cui le linee secondarie s'innestano a quelle della rete principale, trasmettono, regolandosi analogamente a quanto è detto sopra, il progetto al funzionario di quest'ultima rete, cui spetta di fare anche le pratiche colle società delle linee secondarie su cui i trasporti hanno origine.

5° Le norme suaccennate si applicano quando si dispone di tempo sufficiente per la regolare preparazione dei trasporti. Nei casi di urgenza si provvede in massima a norma di quanto dispone il § 25 del Regolamento sul servizio dei trasporti.

Sede del comando del corpo d'armata	Sede del comando della divisione	TRONCHI FERROVIARI compresi nella circoscrizione del comando	SOCIETÀ FERROVIARIE che ne hanno l'esercizio	FUNZIONARI FERROVIARI accreditati presso il comando e loro residenza	
				Titolo	Residenza
1	2	3	4	5	6
I. Torino	1ª Torino	Modane-Torino	Mediterranea (1° comp.)	Ispettore principale del movimento e traffico	Torino
		Susa-Bussoleno	Id.		
		Torino-Chieri	Id.		
		Torino Pessione	Id.		
		Torino-Carmagnola	Id.		
		Torino-Torre Pellice	Id.		
		Bricherasio-Campiglione Fenile	Id.		
		Airasca-Villafranca Piemonte	Id.		
		Torino-Torrazza	Id.		
		Chivasso-Montanaro	Id.		
		Chivasso-Calciavacca	Id.	Id.	Alessandria
		Torino-Lanzo	Torino-Ciriè-Lanzo	Capo del traffico e movimento	Torino
	2ª Novara	Saluggia-Novara (1)	Mediterranea (1° comp.)	Ispettore principale del movimento e traffico	Torino
		Rodallo-Aosta	Id.		
		Vercelli (2)-Rive	Id.	Id.	Alessandria
		Crescentino Trino	Id.		
		Novara (1)-Trecate	Id.		
		Vercelli (2)-Vinzaglio Torrione	Id.		
		Novara-Varallo	Id.		
		Novara-Domodossola	Id.		
		Arona-Novara	Id.	Id.	Milano
		Arona- (Sesto Calende)	Id.		
		Oleggio-Castelletto Ticino	Id.	Direttore dell'esercizio e ispettore del mo-	Milano
		Novara-Borgo Lavezzaro	Id.		
		Santhià-Biella	Ferrovie del Tirreno		

		Arona-Novara	Id.	Id.	Milano
		Oleggio-Castelletto Ticino	Id.		
		Novara-Borgo Lavezzaro	Id.		
		Santhià (3)-Biella	Ferrovie del Ticino Novara-Seregno	Direttore dell'esercizio ed ispettore del movimento e traffico	Milano
		Novara (1)-Galliate			Novara
II Alessandria	3ª Alessandria	Villanova d'Asti-Alessandria (4)	Mediterranea (1ª comp.)	Ispettore principale del movimento e traffico	Torino
		Alessandria (4)-Arquata	Id.	Id.	Genova
		Alessandria (4)-Arena Po	Id.		
		Novi (5)-Tortona	Id.		
		Voghera-Bressana Bottarone	Id.	Id.	Milano
		Broni-Bressana Bottarone	Id.		
		Alessandria-Acqui-Piana	Id.		
		Cantalupo-Castagnole Lanze	Id.		
		Castagnole Lanze-Asti (6)-Casale-Terranova	Id.	Id.	Alessandria
		Alessandria-Valenza-Casale-Balzola Martinetta	Id.		
		Casale-Morano Po	Id.		
	4ª Cuneo	Cuneo-Racconigi	Mediterranea (1ª comp.)		
		Savigliano-Saluzzo	Id.		
		Cavallermaggiore-Moretta	Id.		
		Saluzzo-Moretta	Id.		
		Barge-Bagnolo Piemonte	Id.	Ispettore principale del movimento e traffico	Torino
		Cavallermaggiore-Bra	Id.		
		Cuneo-Vernante	Id.		
		Cuneo-Mondovì Carru	Id.		
		Sommariva del Bosco-Bra Salmeto	Id.		
		Ceva-Garessio	Id.		
		Bra (7)-Nelve	Id.	Id.	Alessandria

(1) La stazione di Novara (loco) dipende dall'ispettorato principale di Milano.
(2) Id. Vercelli (loco) id. id. Torino.
(3) Id. Santhià (loco) id. id. Torino.
(4) Id. Alessandria (loco) id. id. Alessandria.
(5) Id. Novi (loco) id. id. Genova.
(6) Id. Asti (loco) id. id. Torino.
(7) Id. Bra (loco) id. id. Torino.

III Milano	5ª Milano	Milano-Magenta	Mediterranea (1ª comp.)		
		Rho-Gallarate-Sesto Calende	Id.		
		Sesto Calende-Laveno-Luino	Id.		
		Gallarate-Laveno-Mombello	Id.	Ispettore principale del movimento e traffico	Milano
		Gallarate-Varese	Id.		
		Milano-Monza-Como S. Giovanni-Chiasso	Id.		
		Milano-Abbiategrasso	Id.		
		Milano-Villamaggiore	Id.		
		Como-Albate-Casletto Rogeno	Adriatica		
		Monza-Usmate Carnate	Id.		
		Milano-Codogno-S. Stefano	Id.	Delegato dell'esercizio	Milano
		Ospedaletto Lodigiano-Codogno	Id.		
		Seregno-Usmate Carnate	Id.		
		Crema-Capralba	Id.	Capo di movimento 2ª sezione	Verona
		Milano-Cassano d'Adda	Id.		
		Seregno-Saronno Turbigo	Novara-Seregno	Direttore dell'esercizio	Milano
		Saronno-Varese Laveno	Ferrovia Nord-Milano		
		Saronno-Como Lago	Id.		
		Como Lago-Malnate-Varese	Id.	Direttore	Milano
		Milano P. Castello-Saronno	Id.		
		Bovisa-Incino Erba	Id.		
	6ª Brescia	Sondrio-Colico-Chiavenna	Adriatica		
		Lecco-Osnago	Id.		
		Lecco-Molteno	Id.		
		Lecco-Bergamo-Rovato (1)	Id.	Delegato dell'esercizio	Milano
		Bergamo-Treviglio (2)	Id.		
		Pizzighettone-Cava Tigozzi	Id.		
		Calusco-S. Pietro Locate	Id.		
		Palazzolo-Paratico	Id.		
		Treviglio-S. Martino della Battaglia	Id.		
		Treviglio-Caravaggio	Id.		
		Castelleone-Cremona	Id.	Capo di movimento 2ª sezione	Verona
		Cremona-Piadena	Id.		
		Cremona-Brescia-Iseo	Id.		
		Piadena-Casalmaggiore	Id.		

IV Piacenza	7ª Piacenza	Castel S. Giovanni-Piacenza	Mediterranea (1° comp.)	Ispettore principale del movimento e traffico	Milano
		Palestro-Cava C.le-Pavia-Cava M.	Id.		
		Mortara-Vigevano	Id.		
		Certosa-Bressana Bottarone	Id.		
		Torreberretti-Pavia (3)	Id.	Id.	Alessandria
		Terrasa-Mortara (3)	Id.		
		Mortara (3)-Torreberretti	Id.		
		Parma-Fornovo-Berceto	Adriatica	Delegato dell'esercizio	Milano
		Piacenza-Parma	Id.		
		Pavia-Chignolo Po	Id.		
		Parma (4)-Mezzani Rondani	Id.	Capo di movimento 2ª sezione	Verona
		Parma-Sorbolo	Ferrovia Veneta	Ingegnere esercizio	Parma
	8ª Genova	Ventimiglia-Genova P.P	Mediterranea (1° comp.)	Ispettore principale del movimento e traffico	Genova
		Genova P.P.-Isola del Cantone	Id.		
		Genova P.P-Moneglia	Id.		
		Savona (5)-S. Giuseppe di Cairo-Cengio	Id.	Id.	Torino
		S. Giuseppe di Cairo (6) Piana	Id.	Id.	Alessandria
V Verona	9ª Verona	Peschiera Verona	Adriatica	Capo di movimento 2ª sezione	Verona
		Verona-Peri	Id.		
		Verona-Mantova - Gonzaga Reggiolo	Id.		
		Dossobuono-Legnago-Rovigo (7)	Id.		
		Bozzolo-Mantova-Legnago-Bevilacqua	Id.		

(1) La stazione di Rovato (loco) dipende dalla 3ª sezione di Verona.
(2) Id. Treviglio (loco) id. id. Verona.
(3) Le stazioni di Pavia e Mortara (loco) dipendono dall'ispettorato principale di Milano.
(4) La stazione di Parma (loco) dipende dalla delegazione dell'esercizio in Milano.
(5) La stazione di Savona (loco) dipende dall'ispettorato principale di Genova.
(6) La stazione di S. Giuseppe (loco) dipende dall'ispettorato principale di Torino.
(7) La stazione di Rovigo (loco) fa parte della 3ª sezione in Venezia.

V Verona	9ª Verona	S. Martino Buonalbergo-Vicenza-Poiana	Adriatica	Capo di movimento 3ª sezione	Venezia
		Rovigo-Chioggia	Id.		
		Rovigo-S. Maria Maddalena	Id.		
		Suzzara-(Codisotto)	Ferrovie Venete	Ingegnere esercizio	Parma
		Vicenza-Schio	Id.	Id.	Vicenza
		Vicenza-(S. Pietro Engù)	Id.	Id.	Treviso
		Suzzara-Felonica	Suzzara-Ferrara	Direttore dell'esercizio	Sermide
	10ª Padova	Montagnana-Monselice (1)	Adriatica	Capo di movimento 2ª sezione	Verona
		Udine-S. Giovanni Manzano	Id.		
		Treviso-Belluno	Id.		
		Treviso-Motta di Livenza	Id.	Capo di movimento 3ª sezione	Venezia
		Mestre-Portogruaro-Casarsa	Id.		
		Padova-Stanghella	Id.		
		Mestrino Padova-Venezia	Id.		
		Mestre-Treviso-Udine-Pontebba	Id.		
		Bassano-Cittadella-Padova	Ferrovie Venete	Ingegnere esercizio	Padova
		Camposampietro-Castelfranco V.to Montebelluna	Id.	Id.	Treviso
		Treviso-Cittadella-S. Pietro Engù	Id.		
		Udine-Palmanova	Id.		
		Palmanova-Portogruaro	Id.	Id.	Udine
		Conegliano-Vittorio	Id.		
		Udine Cividale	Id.		
		Bologna (2)-Modena S. Ilario	Adriatica	Delegato dell'esercizio	Milano
		Modena (3)-Rolo Novi	Id.	Capo di movimento 2ª sezione	Verona
		Bologna (2)-Ferrara – Pontelagoscuro	Id.	Capo di movimento 3ª sezione	Venezia
		Bologna-Molino del Pallone	Adriatica	Capo di movimento 3ª sezione	Firenze
		Bologna-S. Felice sul Panaro	Id.	Capo di movimento 6ª	Ancona

VI Bologna	11ª Bologna	Bologna-Molino del Pallone	Adriatica	Capo di movimento 4ª sezione	Firenze
		Bologna-S. Felice sul Panaro	Id.		
		Bologna (2)-Quaderna	Id.	Capo di movimento 6ª sezione	Ancona
		Ferrara (4)-Argenta-S. Biagio	Id.		
		Lentigione-Guastalla-Codisotto	Ferrovie Venete	Ingegnere esercizio	Parma
		Budrio-Massa Lombarda	Id.	Id.	Bologna
		Bologna P. S. Vitale-Portomaggiore	Id.		
		Bagnolo-Carpi	Ferrovia Reggio Emilia	Direttore dell'esercizio	Reggio
		Reggio Emilia-Bagnolo-Guastalla	Id.		
		Ferrara-Bondeno	Suzzara-Ferrara	Id.	Sermide
	12ª Ravenna	Ravenna-Castelbolognese	Adriatica	Capo di movimento 6ª sezione	Ancona
		Lavezzola-Ravenna-Rimini	Id		
		Lugo Lavezzola	Id.		
		Castelsanpietro d'Emilia-Cattolica	Id.		
		Faenza-S. Cassiano	Id.		
VII Ancona	13ª Ancona	Ancona (5)-Fabriano	Adriatica	Capo di movimento 3ª sezione	Roma
		Pesaro-Ancona	Id.	Capo di movimento 6ª sezione	Ancona
		Ancona-Porto d'Ascoli	Id.		
		Albacina (6)-Macerata-Porto Civitanova	Id.		
		Porto d'Ascoli-Ascoli Piceno	Id.		

(1) La stazione di Monselice (loco) fa parte della 3ª sezione in Venezia.
(2) La stazione di Bologna (loco) dipende dalla 4ª sezione Firenze.
(3) La stazione di Modena (loco) dipende dalla delegazione dell'esercizio in Milano.
(4) La stazione di Ferrara (loco) dipende dalla 3ª sezione Venezia.
(5) Le stazioni di Ancona e Falconara (loco) fanno parte della 6ª sezione Ancona.
(6) La stazione di Albacina (loco) dipende dalla 5ª sezione Roma.

VII Ancona	14ª Chieti	Pescara (1)-Solmona-Aquila-Cittaducale	Adriatica	Capo di movimento 5ª sezione	Roma
		Solmona-Avezzano-Cavaliere	Id.		
		Tortoreto-Pescara	Id.	Capo di movimento 6ª sezione	Ancona
		Giulianova-Teramo	Id.		
		Francavilla-Foggia-Ofantino	Id.		
		Foggia-Manfredonia	Id.	Capo di movimento 7ª sezione	Foggia
		Foggia-Lucera	Id.		
		Foggia-Candela	Id.		
		Termoli (2)-Campobasso-Sepino	Id.	Capo di movimento 8ª sezione	Napoli
		Foggia (3)-Bovino	Id.		
VIII Firenze	15ª Firenze	Firenze-Empoli-S. Romano	Mediterranea (1° Comp.°)	Ispettore principale del movimento e traffico.	Pisa
		Empoli-Asciano-Montepescali	Id.		
		Asciano-Chiusi	Id.		
		Follonica-Chiarone	Id.		
		Pracchia-Firenze	Adriatica		
		Pistoia Serravalle Pistoiese	Id.	Capo di movimento 4ª sezione	Firenze
		Firenze-Borgo S. Lorenzo	Id.		
		Firenze-Arezzo-Terontola	Id.		
		Chiusi-(Stazione)	Id.		
		Marradi-S. Martino in Gattara	Id.	Capo di movimento 6ª sezione	Ancona
		Arezzo-Pratovecchio Stia	Ferrovie Venete	Ingegnere esercizio	Pratovecchio Stia
	16ª Livorno	Pisa (4)-Spezia-Deiva	Mediterranea (1° Comp.°)	Ispettore principale del movimento e traffico	Genova
		Spezia Pontremoli	Id.		
		Massa-Carrara	Id.		
		Livorno-Colle Salvetti	Id.		
		Pisa-Campiglia Marittima	Id.	Id.	Pisa
		Cecina-Volterra	Id.		
		Pisa-Livorno	Id.		
		La Rotta-Pisa	Id.		
		Pisa (4)-Pieve Monsummano	Adriatica	Capo di movimento 4ª sezione	Firenze
Roma		Roma-Civitavecchia-Montalto di Castro	Mediterranea (1° Comp.°)	Ispettore principale del movimento e traffico	Pisa (5)
		Pontegalera Fiumicino	Id.		
		Roma-Cassino	Mediterranea (2° Comp.°)	Id.	Roma
		Roccasecca Arce	Id.		

IX Roma	17ª Roma	Roma-Civitavecchia-Montalto di Castro	Mediterranea (1° Comp.°)	Ispettore principale del movimento e traffico	Pisa (5)
		Pontegalera Fiumicino	Id.		
		Roma-Cassino	Mediterranea (2° Comp.°)		
		Roccasecca Arce	Id.	Id.	Roma
		Ciampino-Frascati	Id.		
		Roma-Albano Laziale-Nettuno	Id.		
		Roma-Stimigliano	Adriatica		
		Roma-Tivoli-Riofreddo	Id.	Capo di movimento 5ª sezione	Roma
		Rieti-Greccio	Id.		
	18ª Perugia	Castiglione del Lago-Panicale	Adriatica	Capo di movimento 4ª sezione	Firenze
		Foligno (6)-Perugia Tuoro	Id.		
		Ficulle-Orte-Civitacastellana	Id.		
		Orte Spoleto Foligno-Fossato	Id.	Capo di movimento 5ª sezione	Roma
		Attigliano-Viterbo	Id.		
		Terni Piediluco	Id.		
	Comando Militare dell'Isola di Sardegna	Cagliari-Sassari-Portotorres	Comp. R. Ferrovie Sarde	Direttore dell'esercizio	Cagliari
		Chilivani-Golfo Aranci	Id.		
		Decimomanna-Iglesias	Id.		
		Cagliari Isili-Sorgono	Secondarie Sarde		
		Bosa-Macomer-Nuoro	Id.	Id.	Cagliari
		Monti-Tempio	Id.		
		Alghero-Sassari	Id.		

(1) La stazione di Pescara (loco) dipende dalla 6ª sezione Ancona.
(2) La stazione di Termoli (loco) dipende dalla 7ª sezione Foggia.
(3) Id. Foggia (loco) dipende dalla 7ª sezione Foggia.
(4) Id. Pisa (loco) dipende dall'ispettorato principale di Pisa.
(5) Per i trasporti militari originanti da Roma e diretti per la linea di Civitavecchia e oltre, è accreditato l'ispettore principale del movimento e traffico di Roma, il quale deve regolare i trasporti stessi in relazione al servizio della stazione di Roma e provvedere l'occorrente materiale, salvo a prendere gli opportuni accordi coll'ispettorato principale di Pisa, o, in caso di assoluta urgenza, coll'ispettore delegato del 1° Compartimento residente a Roma.
(6) La stazione di Foligno (loco) dipende dalla 5ª sezione Roma.

X Napoli	19ª Napoli	Napoli-Caserta-Rocca d'Evandro	Mediterranea (2ª Comp.)	Ispettori principali del movimento e traffico	Napoli e Roma (1)
		Caserta-Cancello-Torre Annunziata-Gragnano	Id.		
		Cancello-Palma	Id.	Id.	Napoli
		Napoli-Valle di Pompei	Id.		
		Caianello-Roccaravindola	Id.	Id.	Roma
		Napoli-Aversa Caserta-Benevento-Buonalbergo	Adriatica	Capo di movimento 8ª sezione	Napoli
		Benevento-S. Croce del Sannio	Id.		
	20ª Salerno	Scafati-Salerno Romagnano Vietri	Mediterranea (2ª Comp.)	Ispettore principale del movimento e traffico	Napoli
		Nocera-Codola	Id.		
		Sarno-Codola-Avellino Prata Pratola	Id.		
		Battipaglia-Pisciotta	Id.		
		Sicignano-Casalbuono	Id.		
		Montecalvo Irpino-Ariano-Orsara di Puglia	Adriatica	Capo di movimento 8ª sezione	Napoli
		Rocchetta Melfi (stazione)	Id.	Capo di movimento 7ª sezione	Foggia
XI Bari	21ª Bari	Taranto-Brindisi	Mediterranea (2ª comp.)	Ispettore principale del movimento e traffico	Taranto
		Taranto-Potenza-Balvano	Id.	Id.	Napoli e Taranto (2)
		Taranto-Metaponto-Policoro	Id.	Id.	Taranto
		Barletta-Bari-Brindisi-Otranto	Adriatica	Capo di movimento 7ª sezione	Foggia
		Bari-Taranto	Id.		
		Zollino-Gallipoli	Id.		

	22ª Catanzaro	Nova-Siri-Sibari-Reggio Calabria	Mediterranea (2ª comp.)	Ispettore principale del movimento e traffico	Taranto
		Sibari Cosenza	Id.		
		Catanzaro Mar.-Catanzaro Sala	Id.		
		Reggio Calabria-Gioia Tauro	Id.		
XII Palermo	23ª Palermo	Palermo-Porto Empedocle	Ferrovie Sicule	Direttore generale (ufficio del traffico)	Palermo
		Termini Imerese-Cefalù	Id.		
		Roccapalumba S. Caterina Xirbi	Id.		
		Aragona Caldare-Canicatti-S. Caterina	Id.		
		Canicatti-Licata	Id.		
		Leonforte-S. Caterina	Id.		
		Palermo-Trapani	Ferrovie Sicule occident.	Direttore dell'esercizio	Palermo
	24ª Messina	Messina-Catania-Siracusa-Noto	Ferrovie Sicule	Direttore generale (ufficio del traffico)	Palermo
		Bicocca-Leonforte	Id.		
		Messina-S. Filippo	Id.		
		Valsavoia-Scordia	Id.		

(1) Per le partenze dei militari da Napoli per la linea di Caserta e oltre, è accreditato l'ispettore principale del movimento e traffico di Napoli, il quale deve regolare i trasporti in relazione al servizio della stazione di Napoli, e provvedere l'occorrente materiale, salvo a prendere gli opportuni accordi coll'ispettorato principale di Roma, e caso d'urgenza, coll'ispettore delegato dell'ispettorato predetto residente a Napoli.

(2) Per i trasporti militari che originano da Taranto accreditato l'ispettore principale residente a Taranto; per quelli che originano da stazioni oltre Metaponto, è accreditato l'ispettore principale residente a Napoli.

Roma, 1890. — Tip. C. Voghera

DISPENSA 28ª 1890 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 6 settembre.

31. — Varianti al Regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie, *pag.* 307.
31. — Modificazione alle Istruzioni amministrative pel corpo speciale d'Africa, *pag.* 307.
31. — Adozione delle coreggie reggi-bidone e della coreggiuola reggi-lanterna da campo per carabinieri reali, *pag.* 308.
31. — Modificazione allo zaino per carabinieri reali, *pag.* 308.
1° — Nuova Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento, *pag.* 309.
1° — Abolizione della dragona per furieri d'armi a cavallo, *pag.* 309.
3. — Documenti per la legittimazione del trasporto delle bevande alcooliche dei vivandieri militari, *pag.* 309.
——— — Decisioni di massima, *pag.* 310.

Atto N. **162**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Varianti al Regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie**. — 31 agosto.

È stata pubblicata una 2ª serie di varianti al Regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie, varianti le quali, perchè si possano sempre fare anche in avvenire le opportune verifiche nella esattezza delle disposizioni contenute nel volume, saranno riprodotte in apposita Nota del *Giornale d'artiglieria e genio*, corrente anno.

I reggimenti di artiglieria ne acquisteranno il numero di copie prescritto dai rispettivi specchi di dotazione.

Gli altri comandi, corpi ed uffici ne acquisteranno quel numero di copie che reputeranno per essi conveniente.

Le richieste dovranno essere rivolte, come di consueto, all'ufficio di amministrazione di personali militari vari, a norma del § 1526 del Regolamento d'amministrazione e contabilità.

Il prezzo del fascicoletto è di cent. 10.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale

N. **163** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Modificazione alle Istruzioni amministrative pel corpo speciale d'Africa**. — 31 agosto.

Al 1° comma del § 4 delle *Istruzioni amministrative pel corpo speciale d'Africa*, è sostituito il seguente:

« Gli ufficiali s'intendono effettivamente trasferiti nel corpo « speciale dal giorno successivo a quello della loro presen- « tazione al deposito centrale in Napoli (*) ».

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **164**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione delle coreggie reggi-bidone e della coreggiuola reggi-lanterna da campo per carabinieri reali**. — 31 agosto.

Sono adottati i seguenti materiali di equipaggiamento, per uso dei carabinieri reali:

a) Coreggie reggi-bidone di cuoio bufalo;

b) Coreggiuola reggi-lanterna da campo di cuoio bufalo.

Le prime sono simili a quelle adottate con l'*Atto* N. 66 del 1886, ma lunghe millimetri 470; e la seconda conforme a quella prescritta con l'*Atto* N. 162 del 1888. Ambedue le specie di coreggie sono però di cuoio bufalo.

L'opificio di arredi militari è incaricato di provvedere i relativi campioni alle amministrazioni interessate.

Le legioni dei carabinieri reali, con la scorta dei detti campioni e dei relativi capitoli speciali d'oneri, acquisteranno per conto dello Stato la quantità dei sopra indicati oggetti occorrenti a sistemare la loro dotazione.

Al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi saranno apportate le seguenti aggiunte:

II. 246. — Coreggie reggi-bibone di cuoio bufalo N. ... L. 0,50.

II. 247. — Coreggiuole reggi-lanterna da campo di cuoio bufalo N. ... L. 0,40.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **165**. — DIVISA E VESTIARIO. — **Modificazione allo zaino per carabinieri reali**. — 31 agosto.

In conseguenza delle prescrizioni fatte con l'*Atto* N. 164 del corrente anno, sono arrecate le seguenti modificazioni allo zaino per carabinieri reali:

a) abolizione della assicella mobile della cassetta per le cartucce;

b) modificazione della cinghia porta-gavetta;

c) modificazione nell'attaccatura dei due riscontri laterali.

L'opificio di arredi militari provvederà alle amministrazioni interessate il nuovo campione di zaino per carabinieri reali, ed il Ministero trasmetterà loro le tavole di disegni e la relativa descrizione particolareggiata, da sostituirsi al § 30 dell'Istruzione sulla divisa per carabinieri reali, già modificato con l'*Atto* N. 192 del 1882.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **166**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Nuova Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento.** — 1° settembre.

Facendo seguito al recente *Atto* N. 151, si rende noto alle autorità militari che è stata pubblicata la nuova Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento con la data 20 agosto ultimo, e che il prezzo di ciascuna copia è fissato in L. 1,75.

Per effetto di tale pubblicazione, oltre gli *Atti*, i Regolamenti e le Istruzioni enumerate nel suaccennato *Atto* N. 151, restano abrogati anche i seguenti:

Atto 241 della *Raccolta* del *Giornale Militare;*
» 74 del 1887;
» 241 del 1888;
» 187 e 258 del 1889;
» 79 del 1890.

Per le richieste delle copie occorrenti, i corpi si atterranno a quanto è detto nel surripetuto *Atto* N. 151.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale

N. **167**. — ARMI E BUFETTERIE. — **Abolizione della dragona per furieri d'armi a cavallo.** — 1° settembre.

La dragona per furieri d'armi a cavallo (6ª 1624) deve intendersi abolita, e sostituita dalla dragona per sergenti di armi a cavallo (6ª 1626), la cui nomenclatura viene, col presente *Atto*, cambiata in:

6ª 1626 — Dragona da sottufficiali di armi a cavallo.

Le dragone per furieri d'armi a cavallo, attualmente esistenti, saranno conservate in servizio fino a consumazione, e quando occorresse cambiarvi il fiocco dovranno ridursi a dragona da sottufficiali. *Il Ministro* — E. Bertolè-Viale.

N. **168**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Documenti per la legittimazione del trasporto delle bevande alcooliche dei vivandieri militari.** — 3 settembre.

La legge 29 agosto 1889, N. 6358, sulla tassa di fabbricazione e di vendita degli spiriti, prescrive che gli spiriti e le bevande alcooliche, che vengono trasportate da un luogo all'altro in quantità superiore ai quattro litri, siano accompagnate da una bolletta di legittimazione.

Per facilitare ai vivandieri militari l'adempimento di tale prescrizione, nel Regolamento per l'esecuzione della legge, stato approvato col Regio Decreto del 29 stesso mese, N. 6359, venne stabilito (art. 120) quanto segue:

« Sulla richiesta del comandante del reggimento, l'intendenza di finanza rilascia al cantiniere militare un documento d'ufficio, su carta filigranata da lire una, il quale abbia i requisiti della bolletta di legittimazione, cioè le indicazioni del nome e cognome del cantiniere o vivandiere militare e la qualità e quantità delle bevande.

« Tale documento serve soltanto a legittimare il trasporto dei generi per i luoghi ove passa o fa sosta il reggimento, ed è valido per l'anno solare in cui viene emesso.

« In nessun caso il cantiniere o vivandiere può vendere a privati le bevande che porta seco; ma le deve somministrare unicamente al reggimento durante la marcia e le soste. »

Nel recare ciò a conoscenza dei corpi, per norma degli interessati, si avverte pure che i vivandieri delle truppe in marcia, i quali non fossero provvisti del preindicato documento, incorrerebbero nella contravvenzione prevista dall'articolo 74 della legge; contravvenzione punibile col pagamento del dazio di confine, della sovratassa di fabbricazione e della tassa di vendita sulle bevande trasportate, non che con una multa estensibile dal doppio al decuplo dei diritti anzidetti insieme riuniti. *Il Ministro* — E. Bertolè-Viale.

DECISIONI DI MASSIMA

112.

Conteggio delle spese di bucato. — A soluzione di quesiti fatti circa il passaggio alla massa vestiario delle spese di bucato delle biancherie (disposizione aggiunta al comma *b*) del § 84 dell'Istruzione sull'amministrazione del corredo coll'*Atto* N. 107 del 1890) il Ministero dichiara che per gli aggregati d'altri corpi tali spese sono, come la provvista del sapone e del grasso-lucido (§ 7, *Atto* N. 269 del 1889), a carico del corpo che ha gli uomini in aggregazione.

Presso gli ospedali militari principali della seconda divisione di ogni corpo d'armata non esistendo la massa vestiario, le spese di bucato dei plotoni di sanità ivi distaccati continueranno ad essere imputate alla massa generale (*Div. Contabilità Corpi*).

Roma, 1890. — Tip. C. Voghera

DISPENSA 29ª 1890 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 20 settembre

AGOSTO 28. — R. Decreto N. 7097 (serie 3ª), che modifica la costituzione del corpo speciale d'Africa secondo le annesse tabelle organiche di formazione, *pag.* 311.

SETTEMBRE 3. — R. Decreto N. 7100 (serie 3ª), che modifica la costituzione delle truppe indigene d'Africa secondo le annesse tabelle organiche di formazione, *pag.* 325.

» 15. — Disfacimento delle cartucce a metraglia per armi Mª 1870 e 70/87 guaste, *pag.* 331.

» 18. — Costituzione del fondo di riserva delle bufetterie, *pag.* 331.

» 19. — Specchi di caricamento delle tasche, zaini, coppie-borse, coppie-cofani e cofanetti di sanità, *pag.* 331.

» 19. — Cambiamento di nome alle stazioni ferroviarie di Cantalupo, San Filippo e Spadafora ed apertura all'esercizio del nuovo tronco Santa Lucia-Milazzo, *pag.* 334.

Atto N. **169**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — **R. Decreto N. 7097 (serie 3ª) che modifica la costituzione del corpo speciale d'Africa secondo le annesse tabelle organiche di formazione**. — 28 agosto.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Nostro Decreto 14 luglio 1887, N. 4783 (serie 3ª), per la costituzione del corpo speciale d'Africa;

Visto il Nostro Decreto 12 maggio 1889, N. 6086 (serie 3ª), che modifica gli obblighi di servizio stabiliti pei militari di truppa del corpo suddetto;

Visto il Nostro Decreto 20 giugno 1889, N. 6132 (serie 3ª), che modifica la costituzione del corpo stesso;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al secondo comma dell'art. 1° del predetto Nostro Decreto 14 luglio 1887, modificato con l'art 1° dell'altro Nostro Decreto 20 giugno 1889, è sostituito il seguente:

Esso è costituito come in appresso, in base alle annesse tabelle graduali e numeriche di formazione, d'ordine Nostro firmate dal Ministro della guerra:

Due battaglioni cacciatori di quattro compagnie ciascuno;
Un battaglione bersaglieri di tre compagnie;
Una batteria da montagna;
Una compagnia cannonieri da fortezza;
Una compagnia operai di artiglieria;
Due compagnie zappatori del genio;
Una compagnia specialisti del genio;
Una compagnia di sanità;
Una compagnia di sussistenza;
Una compagnia treno.

Art. 2.

Al primo comma dell'art. 6° del predetto Nostro Decreto 14 luglio 1887, modificato con l'art. 1° dell'altro Nostro Decreto 12 maggio 1889, è sostituito il seguente:

La ferma obbligatoria pei militari di truppa del corpo speciale è di un anno, e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il militare giungerà al deposito centrale per le truppe d'Africa in Napoli per essere inviato a Massaua.

Art. 3.

La nuova costituzione del corpo speciale stabilita dal precedente articolo 1° e la disposizione contenuta nel precedente articolo 2° andranno in vigore col 1° ottobre 1890.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Montichiari, addì 28 agosto 1890.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 4

Due battaglioni cacciatori di quattro compagnie ciascuno

	Uomini		Quadrupedi di	
	Ufficiali	Truppa	Ufficiali	Truppa (muletti)
Stato maggiore di battaglione.				
Comandante (tenente colonnello o maggiore)	1	»	2	»
Aiutante maggiore in 2ª (ufficiale subalterno)	1	»	1	»
Medico (ufficiale subalterno)	1	»	1	»
Furiere maggiore	»	1	»	»
Sottufficiale di maggiorità	»	1	»	»
Sottufficiale zappatore	»	1	»	»
Caporale maggiore	»	1	»	»
Caporale maggiore o caporale aiutante di sanità	»	1	»	»
Caporale trombettiere	»	1	»	»
Caporali zappatori	»	2	»	»
Caporale conducente	»	1	»	»
Portaferiti	»	3	»	»
Attendenti	»	3	»	»
Vivandiere	»	1	»	»
Quadrupedi da soma	»	»	»	30
Totali dello stato maggiore di battaglione.	3	16	4	30
Una compagnia.				
Comandante (capitano)	1	»	1	»
Ufficiali subalterni	4	»	»	»
A riportarsi	5	»	1	»

	Uomini		Quadrupedi di	
	Ufficiali	Truppa	Ufficiali	Truppa (muletti
Riporto . . .	5	»	1	»
Furiere	»	1	»	»
Sergenti	»	4	»	»
Caporali maggiori	»	4	»	»
Caporale maggiore o caporale di contabilità .	»	1	»	»
Caporali	»	12	»	»
Appuntati	»	12	»	»
Trombettieri	»	4	»	»
Zappatori	»	8	»	»
Attendenti	»	5	»	»
Soldati.	»	85	»	»
Totali di una compagnia . . .	5	140	1	»
Tre compagnie . . .	15	420	3	»
Totali di un battaglione . . .	23	576	8	30
Due battaglioni . . .	46	1152	16	60

Nota. — Per i muletti si adoperano conducenti indigeni il cui numero varia secondo le esigenze del servizio.

Roma, addì 28 agosto 1890.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. Bertole-Viale.

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 2

Battaglione bersaglieri di tre compagnie

	Uomini		Quadrupedi di	
	Ufficiali	Truppa	Ufficiali	Truppa (muletti)
Stato maggiore del battaglione.				
Comandante (tenente colonnello o maggiore)	1	»	2	»
Aiutante maggiore in 2ª (ufficiale subalterno)	1	»	1	»
Medico (ufficiale subalterno)	1	»	1	»
Furiere maggiore	»	1	»	»
Sottufficiale di maggiorità	»	1	»	»
Sottufficiale zappatore	»	1	»	»
Caporale maggiore	»	1	»	»
Caporale maggiore o caporale aiutante di sanità	»	1	»	»
Caporale trombettiere	»	1	»	»
Caporali zappatori	»	2	»	»
Caporale conducente	»	1	»	»
Portaferiti	»	3	»	»
Attendenti	»	3	»	»
Vivandiere	»	1	»	»
Quadrupedi da soma	»	»	»	24
Totali dello stato maggiore di battaglione.	3	16	4	24
Una compagnia.				
Comandante (capitano)	1	»	1	»
Ufficiali subalterni	4	»	»	»
A riportarsi	5	»	1	»

	Comuni		Quadrupedi di	
	Ufficiali	Truppa	Ufficiali	Truppa (muletti)
Riporto . . .	5	6	1	»
Furiere	»	1	»	»
Sergenti	»	4	»	»
Caporali maggiori	»	3	»	»
Caporale maggiore o caporale di contabilità .	»	1	»	»
Caporali	»	12	»	»
Appuntati	»	12	»	»
Trombettieri	»	4	»	»
Zappatori	»	8	»	»
Attendenti	»	3	»	»
Soldati	»	76	»	»
Totali di una compagnia . . .	5	130	1	»
Due compagnie . . .	10	260	2	»
Totali del battaglione . . .	18	406	7	24

Nota. — Per i muletti si adoperano conducenti indigeni il cui numero varia secondo le esigenze del servizio.

Roma, addì 28 agosto 1890.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. Bertolè-Viale.

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 3

Batteria da montagna su 6 pezzi

	Uomini		Quadrupedi di			
			Truppa			
	Ufficiali	Truppa	Ufficiali	Muli	Muletti da sella	Muletti da soma
Comandante (capitano)	1		2	»	»	»
Ufficiali subalterni	3		6	»	»	»
Furiere	»	1	»	»	1	»
Sergenti	»	4	»	»	4	»
Caporali maggiori	»	2	»	»	4	»
Caporale maggiore o caporale di contabilità	»	1	»	»	1	»
Caporali	»	10	»	»	»	»
Caporale maniscalco	»	1	»	»	1	»
Appuntati	»	2	»	»	»	»
Trombettieri	»	4	»	»	4	»
Sellaio	»	1	»	»	»	»
Allievo maniscalco	»	1	»	»	»	»
Allievo sellaio	»	1	»	»	»	»
Attendenti	»	4	»	»	»	»
Soldati	»	114	»	20	»	105
Totali	4	157	8	20	18	105
					123	

Roma, addì 28 agosto 1899.

V°. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. Bertolè-Viale.

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 4

Compagnia cannonieri da fortezza

	Uomini		Cavalli di ufficiali
	Ufficiali	Truppa	
Comandante (capitano)	1	»	1
Ufficiali subalterni	5	»	5
Furiere	»	1	»
Sergenti	»	14	»
Caporali maggiori	»	12	»
Caporale maggiore o caporale di contabilità	»	1	»
Caporali	»	14	»
Appuntati	»	10	»
Trombettieri	»	6	»
Attendenti	»	6	»
Soldati	»	136	»
Totali	6	200	6

Roma, addì 28 agosto 1890.

V°. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. Bertolè-Viale

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 3

Compagnia operai d'artiglieria

	Uomini		Cavalli di ufficiali
	Ufficiali	Truppa	
Comandante (capitano)	1	»	1
Ufficiali subalterni	2	»	2
Furiere maggiore o furiere	»	1	»
Sottufficiali	»	6	»
Caporali maggiori	»	4	»
Caporale maggiore o caporale di contabilità	»	1	»
Caporali	»	8	»
Appuntati	»	8	»
Trombettieri	»	2	»
Attendenti	»	3	»
Soldati	»	95	»
Totali	3	128	3

Roma, addì 28 agosto 1890.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÉ-VIALE.

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 6

Due compagnie zappatori del genio.

	Ufficiali	Truppa	Cavalli di ufficiali
Una compagnia.			
Comandante (capitano)	1	»	1
Ufficiali subalterni	4	»	4
Furiere	»	1	»
Sergenti	»	3	»
Caporali maggiori	»	4	»
Caporale maggiore o caporale di contabilità	»	1	»
Caporali	»	16	»
Appuntati	»	16	»
Trombettieri	»	4	»
Attendenti	»	5	»
Soldati	»	125	»
Totali di una compagnia	5	180	5
Una compagnia	5	180	5
Due compagnie	10	360	10

Roma, addì 28 agosto 1890.

V°. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. Bertolè-Viale.

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 7

Compagnia specialisti del genio

	Uomini		Cavalli di ufficiali
	Ufficiali	Truppa	
Comandante (capitano)	1	»	1
Ufficiali subalterni	6	»	6
Furiere maggiore o furiere	»	1	»
Sottufficiali *	»	16	»
Caporali maggiori *	»	8	»
Caporale maggiore o caporale di contabilità	»	1	»
Caporali *	»	16	»
Appuntati *	»	16	»
Trombettieri	»	4	»
Attendenti	»	7	»
Soldati *	»	181	»
Totali	7	256	7

* Ferrovieri, telegrafisti ottici ed elettrici, macchinisti, fuochisti, guarda colonnelli etc.

Roma, addì 28 agosto 1890.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. Bertolé-Viale.

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 8

Compagnia di sanità

	Uomini		Cavalli di ufficiali
	Ufficiali	Truppa	
Medico (capitano)	1	»	1
Medici (ufficiali subalterni)	4	»	4
Furiere maggiore o furiere	»	1	»
Sergenti o caporali maggiori	»	4	»
Caporali maggiori o caporali aiutanti di sanità (di cui 3 farmacisti)	»	10	»
Caporali infermieri	»	10	»
Soldati infermieri	»	90	»
Attendenti	»	5	»
Totali	5	120	5

Roma, addì 28 agosto 1890.

V°, d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. Bertolè-Viale

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 9

Compagnia di sussistenza

	Comuni	
	Ufficiali	Truppa
Contabile (capitano)	1	»
Contabili (subalterni)	4	»
Furiere maggiore o furiere	»	1
Sottufficiali	»	8
Caporali maggiori	»	4
Caporale maggiore o caporale di contabilità	»	1
Caporali	»	16
Appuntati	»	16
Attendenti	»	5
Soldati	»	199
Totali	5	250

Roma, addì 28 agosto 1890.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. Bertolè-Viale

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 10

Compagnia treno

	Uomini			Quadrupedi di		
		Truppa			Truppa	
	Graduati	Italiani	Indigeni	Graduati	Muli	Muletti
Comandante (capitano)	1	»	»	2	»	»
Ufficiali subalterni	4	»		8	»	»
Furiere	»	1	»	»	»	»
Sergenti	»	6	»	»	»	»
Caporali maggiori	»	6	»	»	»	»
Caporale maggiore o caporale di contabilità	»	1	»	»	»	»
Caporali	»	12	»	»	»	»
Caporali maniscalchi	»	2	»	»	»	»
Appuntati	»	12	»	»	»	»
Sellaio	»	1	»	»	»	»
Trombettieri	»	2	»	»	»	»
Allievi maniscalchi	»	1	1	»	»	»
Allievo sellaio	»	1	»	»	»	»
Attendenti	»	5	»	»	»	»
Soldati	»	50	»	»	»	»
Buluk Baschi	»	»	2	»	»	»
Muntaz	»	»	4	»	»	»
Ascari	»	»	50	»	»	»
Quadrupedi	»	»	»	»	50	80
Totali	5	100	57	10	50	80

Roma, addì 28 agosto 1890.

V°. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. Bertolè-Viale

N. 170. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto N. 7100 (serie 3ª), che modifica la costituzione delle truppe indigene d'Africa, secondo le annesse tabelle organiche di formazione.** — 3 settembre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Nostro Decreto 30 giugno 1889, N. 6215 (serie 3ª), che istituisce truppe indigene d'Africa;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La costituzione delle truppe indigene d'Africa, stabilita dall'art. 1° del predetto Nostro Decreto, è modificata come in appresso, in base alle annesse tabelle graduali e numeriche di formazione, d'ordine Nostro firmate dal Ministro della guerra:

Sei battaglioni di fanteria di quattro compagnie ciascuno;
Due squadroni di cavalleria;
Una batteria da montagna.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 3 settembre 1890.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 1

Sei battaglioni di fanteria di quattro compagnie ciascuno

	Uomini				Quadrupedi di	
	Ufficiali		Truppa			
	Italiani	Indigeni	Italiani	Indigeni	Ufficiali	Truppa (muletti)
Stato maggiore di battaglione						
Comandante (maggiore)	1	»	»	»	2	»
Aiutante maggiore in 2ª (tenente)	1	»	»	»	1	»
Medico (ufficiale subalterno)	1	»	»	»	1	»
Interprete d'arabo o d'amarico	»	»	»	1	»	1
Sottufficiale contabile	»	»	1	»	»	1
Caporale maggiore o caporale aiutante di sanità	»	»	1	»	»	1
Caporale trombettiere	»	»	1	»	»	1
Scrivano arabo o amarico	»	»	»	1	»	»
Attendenti	»	»	»	3	»	»
Conducenti	»	»	»	6	»	»
Quadrupedi da soma	»	»	»	»	»	6
Totali dello stato maggiore di battaglione	3	»	3	11	4	10
Una compagnia						
Comandante (capitano)	1	»	»	»	1	»
Tenenti	2	»	»	»	2	»
Iuz-Baschi	»	2	»	»	2	»
Da riportarsi	3	2	»	»	5	»

	Uomini				Quadrupedi di	
	Ufficiali		Truppa			
	Italiani	Indigeni	Italiani	Indigeni	Ufficiali	Truppa (muletti)
Riporto . . .	3	2	»	»	5	»
Sottufficiale contabile	»	»	1	»	»	1
Buluk-Baschi	»	»	»	8	»	»
Mumtaz	»	»	»	8	»	»
Trombettieri	»	»	»	4	»	»
Attendenti	»	»	»	3	»	»
Ascari	»	»	»	171	»	»
Conducenti	»	»	»	6	»	»
Quadrupedi da soma	»	»	»	»	»	6
Totali di una compagnia . .	3	2	1	200	5	7
Tre compagnie . . .	9	6	3	600	15	21
Totali di un battaglione . . .	15	8	7	811	24	38
Sei battaglioni . . .	90	48	42	4866	144	228

Roma, addì 3 settembre 1890.

V°, d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. Bertolè-Viale

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 2

Due squadroni di cavalleria

	Uomini			Quadrupedi di			
		Truppa			Truppa		
	Ufficiali	Italiani	Indigeni	Ufficiali	Cavalli	Muletti da sella	Muletti da soma	Cammelli
a) Squadrone Asmara (due plotoni di cavalli e due plotoni di muletti)								
Comandante (capitano)	1	»	»	»	»	»	»	»
Tenenti	4	»	»	»	»	»	»	»
Furiere	»	1	»	»	1	»	»	»
Sergenti	»	4	»	»	4	1	»	»
Caporali maggiori	»	2	»	»	2	1	»	»
Interpreti d'arabo o d'amarico	»	2	»	»	2	1	»	»
Buluk-Baschi	»	»	2	»	2	1	»	»
Caporale maggiore o caporale di contabilità	»	»	2	»	4	4	»	»
Caporale trombettiere	»	1	»	»	»	1	»	»
Sellaio	»	1	»	»	1	»	»	»
Allievi sellai	»	1	»	»	1	»	»	»
Mumtaz	»	1	»	»	2	2	»	»
Soldati	»	»	28	»	4	4	»	»
Trombettieri	»	16	»	»	8	8	»	»
Attendenti	»	»	4	»	4	»	»	»
Ascari	»	»	50	»	»	»	»	»
Quadrupedi da soma e di riserva	»	»	9	»	40	40	»	»
	»	»	»	»	4	4	10	»
Totali dello squadrone Asmara	5	25	121	11	71	71	10	»

b) *Squadrone Keren*
(tre plotoni di cavalli ed un plotone di muletti)

	Uomini			Quadrupedi di			
		Truppa			Truppa		
	Ufficiali	Italiani	Indigeni	Ufficiali	Cavalli	Muletti da sella	Muletti da soma	Cammelli
Comandante (capitano)	1	»	»	3	»	»	»	»
Tenenti	2	»	»	2	»	»	»	»
Furiere	»	1	»	»	1	»	»	»
Sergenti	»	2	»	»	2	»	»	»
Caporali maggiori	»	2	»	»	2	1	»	»
Interpreti d'arabo o d'amarico	»	»	2	»	6	2	»	»
Buluk-Baschi	»	»	2	»	6	2	»	»
Caporale maggiore o caporale di contabilità	»	1	»	»	»	1	»	»
Caporale trombettiere	»	1	»	»	1	»	»	»
Sellaio	»	1	»	»	1	»	»	»
Allievi sellai	»	1	2	»	2	1	»	»
Munalaz	»	»	2	»	6	2	»	»
Soldati	»	16	»	»	12	4	»	»
Trombettieri	»	»	4	»	1	»	»	»
Attendenti	»	»	2	»	»	2	»	»
Ascari	»	»	92	»	60	20	»	»
Quadrupedi da soma e da riserva	»	»	»	»	6	12	10	»
Totali	5	25	124	11	104	38	10	»
Reparto cammelli corridori.								
Buluk-Baschi	»	»	1	»	»	»	»	»
Interprete d'arabo o d'amarico	»	»	1	»	»	»	»	»
Ascari	»	»	12	»	»	»	»	»
Cammelli corridori	»	»	»	»	»	»	»	10
Totali dello squadrone Keren	5	25	135	11	104	38	10	10
Totali dei due squadroni	10	50	259	22	175	109	20	10

Roma, addì 3 settembre 1890.

V°, d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 3

Una batteria da montagna su 6 pezzi

	Uomini			Quadrupedi di			
		Truppa			Truppa		
						Muletti	
	Ufficiali	Italiani	Indigeni	Ufficiali	Muli	da sella	da soma
Comandante (capitano)	1	»	»	2	»	»	»
Ufficiali subalterni	3	»	»	6	»	»	»
Furiere	»	1	»	»	»	1	»
Sergenti	»	7	»	»	»	7	»
Caporali maggiori	»	4	»	»	»	4	»
Caporale maggiore o caporale di contabilità	»	1	»	»	»	1	»
Caporale maniscalco	»	1	»	»	»	1	»
Sellaio	»	1	»	»	»	»	»
Soldato	»	1	»	»	»	»	»
Buluk-Baschi	»	»	10	»	»	»	»
Mumtaz	»	»	16	»	»	»	»
Trombettieri	»	»	4	»	»	»	»
Allievo maniscalco	»	»	1	»	»	»	»
Allievo sellaio	»	»	1	»	»	»	»
Attendenti	»	»	4	»	»	»	»
Ascari	»	»	129	»	20	»	93
Totali	4	16	165	8	20	14	93

Roma, addì 3 settembre 1890.

V°. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. Bertolè-Viale

N. **171.** — ARMI E MUNIZIONI. — **Disfacimento delle cartucce a metraglia per armi M. 1870 e 70/87 guaste** — 15 settembre.

A causa delle difficoltà che s'incontrano presso i corpi, per eseguire il disfacimento delle cartucce a metraglia per armi M. 1870 e 70/87 nel modo prescritto dall'allegato *B* all'Istruzione sul servizio del materiale gruppo *C* presso i corpi (articolo 9), questo Ministero ha determinato che, nei casi contemplati dal § 30 allegato *B* di detta Istruzione, la distruzione delle cartucce a metraglia si faccia sparandole e versando poscia alla competente direzione d'artiglieria i bossoli sparati ed il piombo che si potrà ricuperare.

Apposita variante verrà, a suo tempo, apportata alla detta Istruzione. *Il Ministro* — E. Bertolè-Viale.

N. **172.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Costituzione del fondo di riserva delle bufetterie.** — 18 settembre.

Alle disposizioni dell'*Atto* N. 122 del corrente anno sono fatte le seguenti aggiunte e varianti:

Al capoverso primo, linea 2ª, dopo le parole: « presente *Atto* » aggiungasi: « eccettuati i corpi di cavalleria, artiglieria, genio ed alpini, » e nelle parentesi, alla 4ª linea, in luogo di: « § 445 » leggasi: « § 450 ».

Dopo il capoverso quinto, e prima della: « designazione degli oggetti, » pongasi il seguente:

« Analogamente ai distretti, i corpi di cavalleria, artiglieria, « genio ed alpini costituiranno il fondo di riserva delle bufet- « terie, meno le parti metalliche staccate (bottoni, campanelle, « fibbie, fregi, passanti, ganci, ecc.), mediante prelevamenti di- « retti dall'opificio arredi militari, da farsi con le stessi norme « prescritte per i distretti nel presente *Atto*.

« Le parti metalliche staccate (bottoni, campanelle, fibbie, « fregi, ganci, passanti, ecc.) continueranno a provvedersi dal « commercio, come per lo innanzi. »

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **173** — SERVIZIO SANITARIO MILITARE. — **Specchi di caricamento delle tasche, zaini, coppie-borse, coppie-cofani, e cofanetti di sanità.** — 19 settembre.

Per la introduzione del materiale di medicatura antisettica, e per altre modificazioni apportate al contenuto delle dotazioni sanitarie pel servizio in guerra, il relativo caricamento

ha subìto notevoli variazioni, da non corrispondere a quello indicato dagli specchi finora in vigore.

In conseguenza di ciò, e in relazione a quanto era accennato nella Circolare N. 148 del *Giornale Militare* 1888, sono stati compilati e saranno prossimamente distribuiti, a cura del Ministero, nuovi specchi di caricamento delle tasche, coppie-borse, coppie-cofani, degli zaini, e cofanetti di sanità, in sostituzione degli specchi pubblicati coll'*Atto* N. 82 del 1878, e modificati coll'*Atto* N. 16 del 1880, salvo a compilare e far distribuire in seguito quelli relativi alle altre formazioni sanitarie di mobilitazione.

Per uniformare a questi nuovi specchi le dotazioni sanitarie di mobilitazione, si osserveranno le norme seguenti:

1° Le *siringhe di stagno piccole*, *il tubo da drenaggio*, *il trequarti curvo con cannula argentata*, oggetti aboliti dai cofanetti, e dalle coppie cofani di sanità (mod: antico, e mod: 1874) saranno versati all'ospedale militare viciniore, che li prenderà in carico per i propri bisogni. Le attuali fasce di cotone e di mussola di varia dimensione, quelle a T e alla sculteto, esistenti nelle coppie cofani mod. 1874, e nei cofanetti di sanità, saranno consumate negli usi dell'infermeria reggimentale; e le fasce di cambric (semplici, e a T), introdotte con la nuova dotazione, saranno prelevate, a carico della massa generale, dal prossimo ospedale militare.

2° Negli zaini e nelle coppie-borse di sanità *d'antico modello*, il caricamento sarà completato conformemente a quello degli zaini e delle coppie-borse di sanità Mod. 1878, disponendo gli oggetti nella maniera, che riuscirà più opportuna.

3° *Il brodo concentrato*, di nuova adozione, da allogarsi nelle coppie cofani e nei cofanetti di sanità, sarà richiesto direttamente alla farmacia centrale militare, che lo distribuirà, senza pagamento, in scatole metalliche da grammi 250. Questo brodo sostituirà, nelle dette dotazioni, l'*estratto acquoso di carne* (*Liebig*), il quale perciò al tempo stesso sarà ceduto, senza pagamento, al vicino ospedale militare (principale o succursale), ove sarà consumato pei bisogni dell'ospedale medesimo.

4° Come è stabilito dall'*Atto* 119 del *Giornale Militare* dell'anno corrente, lo *sparadrappo cantaridato*, sostituirà le *cartine cantaridate*, a misura che queste andranno alterandosi. A maggiore schiarimento dell'*Atto* medesimo però si avverte, che la sostituzione di questo sparadrappo, oltrecchè nelle coppie-cofani di sanità (antico e nuovo modello), dovrà farsi ancora nei cofanetti di sanità.

5° Il *compressore elastico per emostasia*, di nuova ado-

zione, indicato nei vari specchi di caricamento, consta di un tubo nero di gomma lungo un metro e di una fascia di flanella di metri 8. Esso sostituirà l'attuale apparecchio per emostasia dell'Esmarch, quando questo sia ridotto in cattivo stato d'uso.

6° La *cassetta d'amputazione a fondo doppio*, per la coppia-cofani di sanità Mod. 1874, è stata modificata nel suo contenuto che si è reso identico a quello delle simili cassette esistenti nei carri e nelle carrette della sezione di sanità. Ciò però si riferisce solo al caso di nuove provviste. In conseguenza nei cofani in cui le attuali cassette d'amputazione siano tutt'ora in buono stato, il caricamento di queste sarà quale è indicato nello specchio N. 154, annesso all'*Atto* N. 16 del *Giornale militare* 1880; e la cannula da tracheotomia continuerà ad occupare l'antico posto, nel compartimento mediano del cofano N. 1.

7° Circa la soluzione d'*idroclorato di cocaina*, aggiunta nei nuovi specchi al caricamento della coppia-cofani di sanità Mod. 1874, i corpi e stabilimenti sanitari, prima di provvedersene per allogarla nella dotazione medesima, aspetteranno ulteriori disposizioni da questo Ministero.

8° Essendosi notato che, nelle coppie-cofani di sanità di antico modello, la scatola di cartone, per la bacchetta metallica e tubo esofageo, allogata nel compartimento 7 del cofano N. 2, riesce per le sue dimensioni di non lieve ingombro, e talvolta, non avendo una lunghezza eguale a quella del tubo, obbliga a ripiegare questo per tenerlo a sito, il Ministero prescrive che le dette scatole abbiano una lunghezza proporzionata perchè il tubo esofageo vi stia tutto disteso, e che la capacità di esse sia ridotta nelle misure puramente bastevoli, superando solo di qualche millimetro il diametro massimo del tubo esofageo.

9° Per effetto delle modificazioni avvenute nel caricamento delle coppie-cofani di sanità, saranno cancellate le antiche iscrizioni sulla parete anteriore del compartimento inferiore del cofano N. 1 e del compartimento superiore del cofano N. 2, della coppia-cofani Mod. 1874, e vi sarà scritto invece: *Oggetti da medicazione*. Inoltre tutti i cofani di sanità, d'antico e nuovo modello, porteranno alla loro superficie esterna impresso, sulle pareti laterali, in mezzo, il numero progressivo della coppia; in alto, la croce-rossa in campo bianco — e sulla parete anteriore, in mezzo, l'indicazione: *Cofani di sanità antico modello, modificati*: oppure: *Cofani di sanità, Mod. 1874*, secondo il tipo della coppia-cofani: in alto vi sarà segnato il numero del cofano (N. 1, o N. 2).

10° I corpi e distretti militari, che non si sono ancora attenuti al disposto della citata Circolare N. 148 del 1888, circa il carico degli oggetti per la medicatura antisettica, si daranno scarico delle dette robe, considerandole quale parte integrante della dotazione completa delle tasche, degli zaini ecc. Il cambiamento di valore, che le dotazioni stesse dovranno avere per le fattevi modificazioni, sarà notificato con altro *Atto*.

Il Sottosegretario di Stato — CORVETTO.

N. **174.** — TRASPORTI MILITARI. — **Cambiamento di nome alle stazioni ferroviarie di *Cantalupo*, *S. Filippo* e *Spadafora*, ed apertura all'esercizio del nuovo tronco *S. Lucia-Milazzo*.** — 19 settembre.

Si porta a conoscenza delle autorità militari quanto segue:

Col 1° settembre la stazione di *Cantalupo*, della linea Acqui-Alessandria, ha assunto la denominazione di *Cantalupo-Castellazzo*.

Le stazioni di *S. Filippo* e di *Spadafora*, della linea Messina Cerda, hanno assunto, rispettivamente, le denominazioni di *S. Lucia* e di *Venetico Spadafora*.

Col giorno 20 agosto è stato aperto all'esercizio il nuovo tronco *S. Lucia-Milazzo* della linea Messina-Cerda, comprendente le stazioni di *S. Filippo-Archi* e *Milazzo*, ammesse a tutti i trasporti delle merci a grande ed a piccola velocità, ordinaria ed accelerata, in servizio cumulativo italiano.

La distanza fra le nuove stazioni risulta dalla tavola poliometrica che segue:

Linea MESSINA-CERDA

Messina						
16	Gesso					
19	4	Saponara-Bauso				
21	6	3	Rometta			
25	10	6	4	Venetico-Spadafora		
30	15	11	9	6	S. Lucia	
32	17	14	11	8	3	S. Filippo-Archi
36	21	18	16	12	7	5 Milazzo

Il Sottosegretario di Stato — CORVETTO.

Roma, 1890. — Tip. C. Voghera

278

...NSA 30° 1890 PARTE 1°

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 27 settembre

SETTEMBRE 24. — Reclutamento dei militari di truppa pel corpo speciale e per le truppe indigene d'Africa, *pag.* 335.

» 24. — Scuola centrale di tiro d'artiglieria, *pag.* 349.

» 24. — Regolamento pel trasporto sulle ferrovie dei feriti e malati in guerra, *pag.* 350.

» 25. — Ammissione agli ufficiali inferiori di cavalleria di montare in servizio cavalli di truppa, *pag.* 351.

VITTORIO EMANUELE RE D'ITALIA BIBLIOTECA

Atto N. 370 — MILITARI DI TRUPPA. — **Reclutamento dei militari di truppa pel corpo speciale e per le truppe indigene d'Africa**. — 24 settembre.

Visti i RR. Decreti 14 luglio 1887, N. 4783 (serie 3ª), 12 maggio 1889, N. 6086 (serie 3ª), 30 giugno 1889, N. 6215 (serie 3ª), 28 agosto 1890, N. 7097 (serie 3ª) e 3 settembre 1890 N. 7100 (serie 3ª) riflettenti la costituzione del corpo speciale e delle truppe indigene d'Africa, questo Ministero, nell'intento di tenere costantemente al completo l'organico di truppa stabilito per detto corpo, nonchè il limitato numero d'italiani che possono essere incorporati nelle truppe indigene ha determinato quanto appresso:

Corpo speciale.

1. Le ammissioni di militari di truppa nel corpo speciale d'Africa sono permanentemente aperte:

a) presso i reggimenti di fanteria, di bersaglieri, di artiglieria e del genio e presso le compagnie: operai d'artiglieria, di sanità e di sussistenza, pei militari sotto le armi appartenenti ai corpi medesimi;

b) presso tutti i distretti militari, pei militari in congedo illimitato a qualsiasi arma appartengano.

2. Possono far domanda per tali ammissioni tanto i militari in servizio sotto le armi che quelli di 1ª categoria in congedo illimitato, semprechè questi ultimi si trovino nella condizione stabilita dall'art. 5 del succitato R. Decreto 12 maggio 1889, non siano cioè in congedo da oltre 4 anni.

Non hanno però facoltà di fare la domanda i militari appartenenti a plotoni allievi sergenti e ai reparti d'istruzione, nè quelli ascritti ai plotoni allievi ufficiali.

3. Nell'arrolamento dei militari sotto le armi dovrà essere data la preferenza a quelli appartenenti alla classe meno anziana ed ai semplici soldati, per non precludere totalmente le promozioni fra i militari del corpo speciale.

I militari in congedo di cui al precedente N. 2 potranno invece essere sempre ammessi nel corpo speciale anche se graduati; soltanto è d'avvertirsi che, trattandosi di sottufficiali, la loro ammissione in tale qualità sarà subordinata all'esistenza nel corpo speciale della vacanza nel grado di cui il sottufficiale è rivestito.

Nel caso poi esistessero vacanze di sergenti e non di furieri maggiori e di furieri, quelli aventi questi ultimi gradi potranno, qualora lo desiderino, essere ammessi col grado di sergente, sempre, beninteso, limitatamente al numero delle vacanze esistenti in questo grado.

4. Tanto i militari sotto le armi, quanto quelli in congedo, saranno ammessi nei vari reparti del corpo speciale d'Africa a seconda dell'arma o del corpo nel quale prestano o prestarono servizio.

Verificandosi il caso di domande d'ammissione nel corpo speciale per parte di militari in congedo provenienti dall'arma di cavalleria, i medesimi potranno essere ammessi nella compagnia treno.

5. Le condizioni cui deve soddisfare chi desidera essere ammesso nel corpo speciale sono:

a) aver tenuto buona condotta, e quindi pei militari in congedo avere ottenuto la dichiarazione di buona condotta all'atto del congedamento;

b) avere l'attitudine fisica per l'arma in cui deve effettuarsi l'ammissione, secondo le norme speciali di cui è cenno nel numero seguente.

6. La idoneità fisica degli aspiranti all'ammissione nel corpo speciale, siano essi sotto le armi, siano in congedo illimitato, dovrà essere accertata dai Consigli d'amministrazione, dei corpi che debbono procedere all'arrolamento, e nella visita medica gli ufficiali medici avvertiranno di accertarsi che l'aspirante presenti tutta intiera l'attitudine fisica chiesta dai vigenti regolamenti per i militari in servizio attivo.

Essi porranno particolare attenzione nell'esame della funzione visiva e, per quanto riguarda i militari che prestano servizio a piedi, cureranno che non passi inosservato alcun difetto degli arti inferiori che possa menomare l'attitudine e la resistenza alla marcia.

E altresì di primaria importanza che gli ufficiali medici, nell'esaminare gli organi toracici e addominali, si accertino che non vi sia il minimo indizio di disturbi circolatori o di malattie, anche pregresse, dei visceri addominali, come affezioni al fegato, dilatazione o catarro dello stomaco, degli intestini, ecc.

Nella dichiarazione scritta, che dovrà rilasciare, l'ufficiale medico farà menzione del risultato della visita passata, specialmente per quanto riguarda le condizioni sulle quali, come sopra è detto, deve rivolgere in modo più rigoroso la sua attenzione, concluderà con un esplicito giudizio sull'attitudine o meno del militare a prestare servizio nel corpo speciale di Africa.

7. Per la visita dei militari in congedo illimitato, avvertiranno i consigli d'amministrazione dei distretti di accertarsi scrupolosamente dell'identità personale degli individui che si presentano, confrontandone i connotati risultanti dal foglio di congedo illimitato e la firma da essi apposta, nella maggior parte dei casi, sul foglio stesso.

In caso di dubbi dovranno esigere apposito certificato del sindaco del comune ove il militare è residente.

8. Le domande di ammissione nel corpo speciale d'Africa dovranno essere presentate al comandante del proprio corpo dai militari sotto le armi, ed ai comandanti dei distretti militari dai militari in congedo illimitato.

9. Le domande dei militari in congedo dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) foglio di congedo illimitato;

b) attestazione di buona condotta, rilasciata dal sindaco del comune in cui il militare ha domicilio, (Mod. N 23 del Regolamento sul reclutamento 2 luglio 1890), vidimata dal prefetto o sotto prefetto.

Alle domande che sono presentate dai militari sotto le armi non occorre sia unito alcun documento, ma basta che essi abbiano serbato buona condotta ed abbiano la voluta idoneità fisica pel corpo speciale.

10. Il Consiglio d'amministrazione del distretto militare al quale è presentata la domanda di ammissione da un militare in congedo illimitato, riconosciuto che il medesimo non trovasi in congedo da oltre quattro anni, procede alla visita medica, con le norme speciali di cui ai precedenti N. 6 e 7, e qualora nella medesima l'aspirante sia giudicato fisicamente idoneo al servizio d'Africa, e riunisca tutti gli altri requisiti,

procede senz'altro alla sua ammissione, facendo firmare al militare l'atto relativo, conforme al modello annesso al presente *Atto* (Allegato N. 1).

Il militare che sarà stato così arrolato, verrà quindi subito avviato alla sede del deposito centrale d'Africa, munito di mezzi di viaggio per conto del deposito stesso; dovendo ivi essere vestito ed equipaggiato come sarà detto in appresso.

Trattandosi però di procedere all'ammissione di sottufficiali, il distretto, per gli effetti del precedente N. 3, si rivolgerà prima al comando del detto deposito per conoscere se esista nel corpo speciale la relativa vacanza e nel caso negativo, se qualora si tratti di furieri maggiori o furieri, vi possono essere ammessi col grado di sergente.

11. Nel far luogo alle ammissioni i Consigli d'amministrazione avvertiranno che gl'interessati che la ferma nel corpo speciale d'Africa comincia a decorrere, com'è stabilito dall'articolo 2 del Regio Decreto 28 agosto 1890, dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il militare giunge al deposito centrale per le truppe d'Africa per prendere imbarco per Massaua.

12. Le domande d'ammissione dei militari sotto le armi i quali posseggano le volute condizioni di condotta e d'idoneità fisica debbono essere tutte accettate senza restrizioni di sorta.

I militari che siano stati riconosciuti idonei pel servizio in Africa e quindi compresi nell'elenco di cui al successivo N. 13 non possono recedere, in massima, dalla fatta domanda se non sia trascorso un anno dalla data della domanda stessa, salvo che abbiano perduto l'idoneità fisica voluta o chiedano di essere prosciolti dall'impegno assunto per altre speciali e giustificate ragioni.

I comandanti dei corpi avranno pertanto cura di avvertire di quanto sopra i militari che inoltrano domanda di ammissione prima di comprenderli nel preaccennato elenco.

13. I corpi, dei quali è parola al comma *a*) del N. 1, che abbiano ricevuto domande di militari sotto le armi per essere ammessi nel corpo speciale, dopo avere riconosciuto in essi i voluti requisiti, ne daranno comunicazione al deposito centrale, trasmettendogli al 1° di ogni mese un elenco nominativo dei militari che, nel corso del mese precedente fecero domanda di ammissione e ne furono riconosciuti idonei all'arrolamento.

Tale elenco dovrà essere conforme al modello annesso al presente *Atto* (allegato n. 2) ed i corpi nel compilarlo do-

vranno tener presenti le avvertenze poste a piedi del modello stesso.

Nel caso che durante il mese nessun militare abbia inoltrato domanda, i comandanti dei corpi dovranno parimenti informarne, per norma, il deposito centrale.

14. Qualora qualcuno dei militari già compresi in precedenti elenchi abbia perduto l'idoneità fisica o receda per giustificati motivi dalla fatta domanda, i comandanti dei corpi dovranno subito avvertirne il deposito centrale, indicando le cause per le quali il militare non è più in condizioni di essere arrolato nel corpo speciale.

Il comandante del deposito centrale, nei casi in cui la cancellazione venga chiesta prima che sia trascorso un anno dalla fatta domanda e qualora si tratti di militari dei quali sia difficile la sostituzione (come operai d'artiglieria, musicanti e simili), riferirà al Ministero della guerra i motivi per i quali è chiesta la cancellazione, inviando, qualora ne sia il caso, i documenti trasmessi dal corpo cui il militare appartiene.

15. Il deposito centrale d'Africa, conformemente alle speciali ed apposite istruzioni dategli dal Ministero, basandosi sulle risultanze delle situazioni della forza dei vari reparti del corpo speciale e sul numero dei militari in congedo che, già ammessi, sono in attesa di prendere imbarco per Massaua, rivolgerà le relative richieste di ammissione ai corpi di cui è sopra parola, avvertendo che tali richieste dovranno essere tenute nei limiti del fabbisogno in relazione alle dette vacanze ed ai militari provenienti dal congedo, i quali debbono avere sempre la preferenza.

16. Ricevute tali richieste, i comandanti dei corpi anzidetti faranno luogo, con le norme già state indicate al primo comma del precedente N. 10, all'ammissione nel corpo speciale dei militari sotto le armi stati già segnalati al deposito centrale e da questo prescelti, inviandoli quindi sollecitamente alla sede del deposito stesso.

17. Giunti i detti militari alla sede del deposito centrale, questo provvederà all'equipaggiamento dei medesimi, conforme le norme che sono date in appresso, e sarà poi cura del deposito stesso di provvedere alla partenza per Massaua dei militari in parola, e di quelli provenienti dal congedo, col primo piroscafo in partenza, dopo il loro arrivo in Napoli.

18. I documenti presentati dai militari per l'ammissione nel corpo speciale saranno trasmessi al deposito centrale unitamente ai loro fogli matricolari.

19. Gli obblighi di servizio, salvo la decorrenza della ferma (precedente N. 11) e i premi di ferma pei militari ammessi nel corpo speciale sono quelli stabiliti dall'art. 1° del precitato R. Decreto 12 maggio 1889.

20. I militari raffermati con premio conservano gli obblighi ed i diritti inerenti alla rafferma in corso ma non potranno, finchè rimangono in Africa, essere ammessi ad altre rafferme con premio.

21. I sottufficiali raffermati con soprassoldo continueranno a godere del soprassoldo della rafferma e potranno essere ammessi, secondo loro spetti, ad altre rafferme con soprassoldo.

Essi però non potranno invocare la concessione dell'impiego civile, nè ottenere l'indennità di L. 2000, di cui all'art. 154 del testo unico delle leggi sul reclutamento, se non dopo che avranno compiuta la ferma o la rafferma che sarà in corso al compimento del 12° anno di servizio.

22. Pei sottufficiali riammessi in servizio dal congedo illimitato nel corpo speciale, ancorchè già raffermati con soprassoldo, il servizio che presteranno nel corpo stesso non potrà essere da essi cumulato col precedente per aver diritto a nuova rafferma con soprassoldo ed ai benefici di cui è parola al precedente N. 21.

Essi possono tuttavia ottenere, facendone domanda e qualora riuniscano i voluti requisiti, la riammissione in servizio nel regio esercito, alle ordinarie condizioni stabilite dalla legge sul reclutamento, continuando egualmente a rimanere nel corpo speciale colla ferma già contratta; ed in tal caso il servizio in questo corpo dalla data di detta riammissione è valutabile anche per l'ammissione alle rafferme con soprassoldo.

23. I militari ammessi nel corpo speciale d'Africa riprenderanno, al loro congedamento dal corpo oradetto e qualunque ne sia la causa, la posizione che, di fronte agli obblighi di servizio nel regio esercito, avevano all'atto della detta ammissione, salvo per i sottufficiali riammessi in servizio di cui al numero precedente, i quali continueranno in Italia la ferma o la rafferma cui fossero vincolati al momento del congedamento dal corpo speciale.

24. *Norme amministrative.* — Pel corpo speciale d'Africa si continueranno ad osservare le istruzioni amministrative 23 ottobre 1887, salvo per ciò che sarà diversamente regolato nelle disposizioni che seguono.

25. Pei nuovi ammessi, quantunque la ferma contratta decorra dal 1° giorno del mese successivo a quello del loro arrivo al deposito centrale, il passaggio a questo avrà egual-

mente luogo, per gli effetti amministrativi, sotto la data del giorno in cui avviene l'ammissione, ponendo mente in special modo alle disposizioni del § 6 delle prementovate istruzioni amministrative.

26. L'equipaggiamento individuale degli uomini di truppa risulta dall'apposito specchio annesso al presente *Atto* (allegato N. 3).

Lo stesso specchio indica quali degli oggetti componenti l'equipaggiamento debbono essere distribuiti o lasciati dai corpi, quali siano da distribuirsi dal deposito centrale e quali dagli stessi reparti del corpo speciale all'arrivo degli uomini in Africa.

Per gli uomini provenienti dal congedo tutti gli oggetti da distribuirsi in Italia vanno però somministrati dal deposito centrale tosto che abbia ricevuto gli individui, e questi sono quindi dai corpi avviati a Napoli coi propri abiti.

27. Gli oggetti di corredo da fornirsi dai corpi ai militari sotto le armi debbono essere in ottimo stato di servizio, surrogando quelli che non fossero tali.

Ai provenienti dal congedo dovranno essere distribuiti dal deposito centrale tutti oggetti nuovi.

28. Tutti gli oggetti di corredo che si trovano in distribuzione ad uomini già sotto le armi e che non fanno parte dell'equipaggiamento nel corpo speciale saranno ritirati dai corpi, ad eccezione di una tenuta di tela (giubba, pantaloni e uose), una camicia, una cravatta e un panciotto di panno, che saranno loro lasciati per essere poi ritirati a Napoli dal deposito centrale.

Quando la partenza avvenga nella stagione invernale, invece della giubba e dei pantaloni di panno saranno ritirati i corrispondenti oggetti di tela.

Per contenere gli oggetti distribuiti o lasciati, nel viaggio dai corpi al deposito centrale, sarà pure lasciato agl'individui, per essere ritirato a Napoli, il sacchetto per arnesi fuori d'uso.

Anche ai sottufficiali sarà distribuito, per lo stesso scopo, il sacchetto e quindi essi non potranno recar seco la cassetta bagaglio.

29. Sui libretti personali degli ammessi nel corpo speciale non occorre siano annotate le robe che non fanno parte dell'equipaggiamento di esso corpo e che sono lasciate o distribuite agli individui solo transitoriamente per essere poi ritirate a Napoli.

30. I comandanti dei corpi sono responsabili, per la parte che li riguarda, dalla stretta osservanza delle preindicate disposizioni per l'equipaggiamento degli arrolati.

Essi avvertiranno in ispecial modo di assicurarsi, all'atto della partenza degli uomini per Napoli, che siano forniti di tutti gli oggetti indicati nella colonna 3 dell'allegato n. 3 e che le robe siano tutte in perfetto stato di servizio.

31. Pel rimborso degli oggetti di corredo distribuiti o lasciati dai corpi agl'individui, si osserveranno le disposizioni dell'Istruzione sull'amministrazione del corredo (§ 53 *Atto* 131, e § 8 *Atto* 201 del 1889), se non che, per gli uomini che non abbiano ancora compiuto un anno di ferma non si farà luogo all'applicazione del secondo comma del § 53, ma si osserveranno invece le disposizioni del § 110 del Regolamento sugli assegni fissi; e degli assegni di primo corredo da restituirsi i corpi si daranno quindi debito sul rendiconto generale secondo le norme ordinarie.

32. Per la liquidazione dei crediti e debiti di massa degli uomini provenienti dal congedo e per la liquidazione dei crediti degli uomini sotto le armi, saranno osservate le disposizioni del § 19 delle precitate istruzioni amministrative, se non che i debiti dei provenienti dal congedo saranno condonati a carico della massa generale del corpo cui sono effettivi.

33. I nuovi ammessi dovranno essere inviati in Africa senz'armi e bufetterie e senza cartucce, le quali cose tutte saranno poi loro distribuite all'arrivo a destinazione.

34. Gli assegni di guerra decorreranno secondo le norme del § 406 dell'Istruzione speciale 30 giugno 1887.

Restano quindi senza effetto le disposizioni dei §§ 24, 25, 32, 33 e 34 delle Istruzioni amministrative pel corpo speciale 22 ottobre 1887, e le disposizioni del § 78 si intenderanno riferibili soltanto alle razioni viveri prelevate in Africa.

35. Gli uomini di truppa ammessi nel corpo speciale riceveranno: nei giorni che rimangono presso i corpi dopo l'arruolamento, il soldo ordinario del grado; nel viaggio per recarsi al deposito centrale, l'indennità di trasferta tanto se isolati quanto se indrappellati; nelle traversate di mare da e per l'Africa, il trattamento fissato dall'art. 13 del R. Decreto 13 giugno 1886.

Sugli specchi mod. 296 indicati nel § 36 delle precitate Istruzioni amministrative sarà pertanto compreso, per ciò che riguarda gli assegni individuali, l'ordinario assegno di aggregazione (soldo, vitto e indennità comuni) e le indennità di viaggio per l'invio a Napoli.

36. I premi di ferma stabiliti dal R. Decreto 12 maggio 1889 (*Atto* 96) decorrono, come la ferma, dal primo giorno del

mese successivo a quello dell'arrivo degli uomini al deposito centrale.

Sono però in ogni caso esclusi dal diritto al premio coloro che, dopo l'arrolamento, non possano per una ragione qualsiasi partire per l'Africa.

37. Nei casi di rescissione della ferma:

a) se la ferma è rescissa per sopravvenuti cambiamenti nelle condizioni di servizio od altre cause indipendenti dalla volontà degli individui (rimpatrio per motivi di salute, collocamento a riposo, passaggio alla 3ª categoria o promozione ad ufficiale, ecc. oppure morte), i premi sono dovuti in ragione della durata effettiva del servizio prestato nel corpo speciale, cioè: di tanti dodicesimi (lire 16,66) del premio di lire 200 quanti sono i mesi, o le frazioni di mese, di servizio, se trattasi della rescissione della prima ferma; di tanti ventiquattresimi (lire 25) del premio di lire 600, se trattasi della seconda ferma; di tanti trentaseiesimi (lire 33,33) del premio di lire 1200, se trattasi della terza ferma; e di tanti quarantottesimi (lire 41,66) del premio di lire 2000, se trattasi della quarta ferma;

b) se la ferma è rescissa in conseguenza di fatti imputabili agli individui (passaggio alle compagnie di disciplina, condanna al carcere od alla reclusione militare, retrocessione dal grado di sottufficiale, ecc.), spettano solo i premi fissi di lire 200, 600 e 1200 inerenti alle ferme già compiute, esclusa ogni partecipazione al premio della ferma in corso.

Con norme analoghe vanno calcolati i premi inerenti alle rafferme biennali in caso di rescissione di queste.

38. I premi di ferma e di rafferma sono liquidati e corrisposti dal deposito centrale quando gli uomini cessino dal servizio nel corpo speciale.

A quelli però che vi abbiano già compiuto una o più ferme potrà essere concessa qualche anticipazione, quando ne abbisognino per sistemare affari di famiglia, sino alla concorrenza dell'importo del premio fisso che sarebbe loro spettato al compimento dell'ultima ferma.

Le domande di anticipazioni sono rivolte al Governatore civile e militare della colonia Eritrea, il quale, quando nulla abbia in contrario, vi apporrà il suo visto e le trasmetterà al deposito centrale per l'effettuazione del pagamento unendovi all'uopo la dichiarazione di quitanza del militare. Nelle domande dovrà essere chiaramente indicato l'indirizzo della persona cui, per conto del creditore, va pagata la somma.

39. Delle anticipazioni pagate il deposito centrale terrà nota in apposito registro, per poterne poi fare oggetto di ritenuta alla liquidazione dei premi, dimostrandole in bilancio in distinto articolo.

A giustificazione di questo articolo basterà uno specchio dal quale risulti la somma complessiva in isborso al 1° del trimestre, l'importo degli aumenti e delle diminuzioni nei tre mesi e la somma residuale alla chiusa della gestione.

Truppe indigene.

40. Le vacanze che si verifichino nei militari di truppa italiani facenti parte delle truppe indigene saranno ripianate preferibilmente con uomini tratti dal corpo speciale ed all'occorrenza anche con altri militari sotto le armi ed in congedo illimitato.

41. Le norme da seguirsi per l'ammissione nelle truppe indigene sono quelle stesse sopra stabilite pel corpo speciale, tenuto altresì conto di quanto è prescritto dagli art. 14 e 15 dell'Istruzione provvisoria per le truppe indigene in data 30 giugno 1889 ed avvertendo:

1° che per gli uomini in congedo i distretti debbono osservare procedimenti analoghi a quelli fissati per gli uomini sotto le armi, dando corso alle ammissioni e inviando gli arrolati a Napoli solo a misura che ne sia fatta richiesta dal deposito centrale;

2° che gli uomini in congedo provenienti dalla cavalleria concorrono all'ammissione negli squadroni indigeni della stessa arma.

42. Anche per ciò che si riferisce alle norme amministrative sono applicabili agli arrolati nelle truppe indigene le precedenti disposizioni relative al corpo speciale e gli articoli 14 e 15 della Istruzione 30 giugno 1889.

In conseguenza delle presenti disposizioni gli *Atti* 256 del 1889 e 54 del 1890 si intendono aboliti.

Il Ministro. — E. Bertolè-Viale

ALLEGATO N. 1.

(1) . . . . . .

ATTO DI AMMISSIONE VOLONTARIA

(2) . . . . . .

L'anno . . . addì . . . . . si è presentato avanti il Consiglio d'amministrazione di questo corpo in . . . . . il (3) . . . . . appartenente al (4) . . . . . ed ascritto al N. . . . di matricola ed alla classe . . . . . (1ª categoria) il quale ha fatto istanza di essere ammesso nel suddetto corpo con assegnazione (5) . . . . . imprendendo a tale oggetto la ferma obbligatoria di un anno prescritta dall'articolo 6 del R. Decreto 14 luglio 1887, quale fu modificato dai R. Decreti 12 maggio 1889 e 28 agosto 1890 (6).

Il Consiglio d'amministrazione, riconosciuto dai documenti prodotti che il richiedente riunisce tutte le qualità volute per la detta ammissione e fu già accertata la idoneità fisica di questo militare, come risulta dall'unita dichiarazione rilasciata dal . . . . . ammette il militare stesso nel corpo suddetto dopo aver ricevuto da esso promessa di servire con fedeltà ed onore.

A conferma di che il . . . . . dopo aver sentito la lettura di quanto precede si è qui sottoscritto assieme ai membri del Consiglio.

Firma del volontario

Firma dei membri
DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE.

(1) Indicazione del corpo o distretto presso cui avviene l'atto.
(2) Indicare se nel corpo speciale o nelle truppe indigene d'Africa.
(3) Indicare se è soldato o graduato, se trovasi in congedo illimitato o sotto le armi, nonchè il suo cognome e nome.
(4) Indicare il corpo del regio esercito, cui trovasi effettivo al momento della sottoscrizione dell'atto.
(5) Indicare l'arma ed il reparto di essa, cui deve essere assegnato.
(6) Qualora si tratti di sottufficiali ammessi nelle truppe indigene alle parole: di un anno prescritta, ecc. sino alla fine, dovranno sostituirsi le altre: *di quattro anni stabilita dal § 73 dell'Istruzione provvisoria 30 giugno 1889.* Se poi si tratti di caporali o soldati ammessi negli squadroni esploratori delle truppe indigene si dovrà dire: *di due anni stabilita nel § 83 della Istruzione provvisoria 30 giugno 1889.*

ALLEGATO N. 2

(1) . . . . . .

ELENCO *nominativo dei militari di truppa che durante il mese di* (2) . . . . . *189* . . *fecero domanda e furono riconosciuti idonei per l'ammissione nel corpo speciale o nelle truppe indigene d'Africa.*

N. d'ordine	Classe	GRADO	COGNOME E NOME	Specialità di servizio o professione	*Annotazioni*
1	2	3	4	5	6

A . . . . . *li* . . . . . *189* . . .

IL COMANDANTE DEL CORPO

(1) Corpo che trasmette l'elenco.
(2) Mese precedente a quello in cui è fatto l'invio dell'elenco

AVVERTENZE.

1. In questo elenco debbono essere compresi soltanto quelli che hanno fatto domanda e sono stati riconosciuti idonei nel mese immediatamente scaduto, e non vi debbono quindi essere riportati quelli che fecero domanda nei mesi precedenti stati già compresi in altri elenchi.

2. Nella colonna 5 si deve specificare dettagliatamente la specialità di servizio, cioè: se trattisi d'aspiranti alla compagnia sussistenza, se l'aspirante sia impastatore, macellaio, ecc.; se si tratti di militari del genio, se telegrafista elettrico od ottico, se deviatore, cantoniere, ecc., e così per le altre specialità di servizio.

Per i musicanti si dovrà indicare lo strumento che suonano.

Ogniqualvolta poi ne sia il caso non si dovrà mai omettere di indicare, nella stessa colonna, la professione dell'aspirante come cuoco, domestico e simili.

3. Nella colonna 6, oltre le altre annotazioni eventuali devesi indicare, con la semplice dizione « truppe indigene, » se il militare abbia chiesto di essere ammesso in quelle truppe. Per i musicanti devesi ivi indicare la sovrapaga che godono.

ALLEGATO N. 3

Equipaggiamento individuale.

OGGETTI	Oggetti costituenti l'arredamento	Da chi provveduti: Lasciati o distribuiti dai corpi	Da chi provveduti: Distribuiti dal deposito centrale	Da chi provveduti: Da distribuirsi in Africa	*Annotazioni*
1	2	3	4	5	6
Asciugatoi	2	2	»	»	
Berretto *Fetz* (senza fiocco, tranne per i bersaglieri)	1	1	»	»	
Borraccia con coreggia	1	1	»	»	
Borsa di pulizia completa	1	1	»	»	
Bottoni gemelli d'ottone di riserva (paia)	1	1	»	»	Pei soli forniti di uose.
Copertura di tela impermeabile da elmetti	1	»	1	»	
Coreggia per pantaloni	1	1	»	»	
Coreggiuole per arrotolare la mantellina	2	»	2	»	
Cucchiaio	1	1	»	»	
Elmetto completo	1	»	1	»	
Farsetti a maglia di cotone	3	»	3	»	
Fascie di lana	2	»	2	»	
Fazzoletti	2	2	»	»	
Gambali di tela in cotone color bronzo chiaro (paia)	1	»	1	»	Truppe a cavallo
Gavetta di lamiera	1	1	»	»	
Giubbe di cotone di color bronzo chiaro	2	»	2	»	
Mantellina da bersaglieri	1	1	»	»	
Mutande	2	2	»	»	
Pantaloni di cotone di color bronzo chiaro	2	»	2	»	
Pezzuole da piedi (paia)	6	6	»	»	
Sacco per vestiario	1	1	»	»	
Scarpe non annerite (paia)	2	2	»	»	O stivalini pei corpi che li adoperano (pure non anneriti).
Scatoletta per grasso da scarpe	1	1	»	»	
Sottopiedi di cuoio di riserva (paia)	1	1	»	»	
Spazzola	1	1	»	»	Ai provvisti di uose.
Speroni (paia)	1	1	»	»	
Tasca da pane con coreggia	1	1	»	»	Truppe a cavallo
Tazza di latta	1	1	»	»	
Uose di cotone di color bronzo chiaro (paia)	1	»	1	»	Agli uomini non provvisti di gambali.

Coperta da campo	1	»	1	»
Libretto personale	1	1	»	»
Pacchetti da medicazione	1	»	1	»
Razioni di carne in conserva (scatolette)	2	»	»	2
Razioni di galletta (2 gallette per ognuna)	2	»	»	2
Razione di sale (grammi 50)	1	»	»	1
Sacchetti per galletta	2	»	2	»
Sacchetto per cartucce	1	»	1	»
Sacchetto per il sale	1	»	1	»
Telo da tenda con paletti e funicella	1	»	1	»

Le *mantelline* ed i *fetz*, per i corpi che non fanno uso di questi oggetti di corredo, saranno dai corpi stessi prelevanti presso i distretti. I *fetz*, saranno dai distretti forniti senza *fiocco*.

N. **171**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Scuola centrale di tiro d'artiglieria**. — 24 settembre.

A modificazione delle norme contenute nell'*Atto* N. 2, pel 1889, circa la classificazione degli ufficiali e sottufficiali d'artiglieria che hanno frequentato i corsi della scuola centrale di tiro, questo Ministero prescrive quanto segue:

1° Al termine di ogni corso, una Commissione composta del comandante in 2° e degli ufficiali addetti all'insegnamento, farà per ciascun ufficiale e sottufficiale, una dichiarazione, dalla quale risulti il profitto da esso ricavato dallo insegnamento impartitogli durante il corso, e formulata come segue:

« La Commissione della scuola centrale di tiro dichiara che il . . . . . (*grado, nome e cognome dell'ufficiale o del sottufficiale*), ha compiuto il corso della predetta scuola con . . . . (*ottimo, buono, mediocre*) risultato; »

2° Le suddette dichiarazioni saranno dal comando della scuola trasmesse al Ministero, che ne darà comunicazione ai reggimenti interessati.

3° Le Commissioni compilatrici delle note caratteristiche inscriveranno, nella casella F degli specchi per gli ufficiali e dei fogli modello II pei sottufficiali, la seguente notazione:

« Compì nell'anno 18 . . . il corso della scuola centrale di tiro d'artiglieria con (*ottimo, buono, mediocre*) risultato.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **172**. — SERVIZIO SANITARIO MILITARE. — **Regolamento pel trasporto sulle ferrovie dei feriti e malati in guerra**. — 24 settembre.

Sono arrecate le seguenti modificazioni al Regolamento 24 novembre 1889, pel trasporto sulle ferrovie dei feriti e malati in guerra.

A pag. 16, dalla penultima riga della colonna « disposizione » togliere la parola: « cerata. »

A pag. 18, compartimento di mezzo, terza linea, dopo le parole: « foglio di consegna mod. 1 » aggiungere: « o di traslocazione mod. 914 del catalogo. »

A pag. 19, 2° compartimento nella cassetta istrumenti chirurgici dopo la « forbice di Lister, » aggiungere: « Forbice da medicatura N. 1. »

A pag. 19, allo sparadrappo invece di: « diachilon in astuccio di cartone g. 300 » sostituire: « americano alto cm. 18 in astuccio di cartone m. 3. »

A pag. 19, 3° compartimento, alle 9 fascie di mussola alte centimetri 7, invece che: « da m. 4 » si ponga: « da m. 8. »

A pag. 23 e 56, alla denominazione delle « bandieruole di neutralità e nazionali » aggiungere le parole: « a stendardo, » ed a quella delle « lanterne di neutralità » le parole: « per treni. »

In forza delle dette modificazioni verranno a risultare in più nel materiale pei treni attrezzati lo sparadrappo diachilon, che sarà usato nel servizio interno e le banderuole ad asta articolata che saranno conservate nel carico fra i materiali a disposizione del Ministero.

Previe le operazioni contabili previste dall'art. 67 del Regolamento d'amministrazione, per gli oggetti cui occorra, il materiale pei treni in parola, ora esistente, sarà inventariato come segue:

Categoria	N. d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale
IV	822	Casse d'attrezzamento N. 1 per treni trasporto feriti e malati, complete	N.	219 00
»	823	Casse da medicazione N. 2 per treni trasporto feriti e malati, complete	»	413 00
»	824	Cassette da zoccoli per montanti N. 3 per treni trasporto feriti e malati, complete	»	32 22
»	825	Cassa viveri ed utensili per treni trasporto feriti e malati, (completa senza viveri) . . .	»	» »
»	826	Cesta cucina (mod. Guida) completa	»	» »
		Materiali sciolti.		
»	442	Barelle rigide, mod. 1878	»	40 00
»	827	Montanti di abete per treni trasporto feriti e malati.	»	1 40
»	828	Barili da acqua con rubinetto di ottone per treni feriti e malati.	»	12 00
»	829	Brache di legno per barili dei treni trasporto feriti e malati.	»	4 50
»	830	Bandieruole di neutralità, a stendardo, tinte ad olio	»	3 50
»	831	Lanterne di neutralità per treni sanitari . .	»	7 75
»	832	Bandieruole nazionali a stendardo con stemma reale tinto ad olio	»	7 00

Il Sottosegretario di Stato — CORVETTO.

N. 173. — CAVALLI — **Concessione agli ufficiali inferiori di cavalleria di montare in servizio cavalli di truppa.** — 25 settembre.

1. Allo scopo di avere gli ufficiali inferiori di cavalleria che prestano effettivo servizio nei reggimenti sempre ben montati, il Ministero dispone che venga concesso a coloro che ne faranno domanda l'uso in servizio di cavalli di truppa.

2. Verranno a tal uopo scelti nei reggimenti i cavalli occorrenti, i quali saranno tenuti in forza dai reparti cui appartengono gli ufficiali (stato maggiore e squadroni) e calcolati in aumento al numero stabilito dalla tabella graduale e numerica N. 16, R. Decreto 3 luglio 1887.

3. La concessione dei cavalli di servizio agli ufficiali avrà luogo soltanto in seguito ad autorizzazione ministeriale.

4. Le domande per la concessione di siffatti cavalli dovranno essere inoltrate al Ministero dal 1° gennaio al 31 maggio di ogni anno.

5. Ove dopo il 31 maggio un ufficiale inferiore venisse a perdere uno dei propri cavalli per morte o per qualsiasi inabilità e facesse domanda di un cavallo di servizio, il comandante del reggimento resta autorizzato a darvi corso.

6. Allorchè la domanda di montare in servizio un cavallo di truppa venisse fatta allo scopo di poter vendere uno dei cavalli di proprietà privata, il comandante del reggimento, prima di darvi corso, dovrà accertarsi che il cavallo del quale l'ufficiale intende disfarsi sia il meno buono di quelli inscritti di servizio.

7. È fatta facoltà agli ufficiali di ritirare nelle proprie scuderie il cavallo di servizio loro assegnato.

8. All'infuori dei cavalli così concessi, è assolutamente vietato agli ufficiali di montare altri cavalli di truppa.

9. In caso soltanto di lunga malattia di tali cavalli, gli ufficiali potranno ottenere dal comandante del reggimento, l'autorizzazione di montare altro cavallo di truppa; diversamente saranno tenuti a prestare servizio coi cavalli propri.

10. I cavalli che fossero in seguito riconosciuti non più atti al servizio speciale che devono prestare, saranno sostituiti da altri per cura del comandante del reggimento.

11. Ove si verificasse il caso che qualche cavallo venisse in seguito riconosciuto inabile al servizio per provata incuria dell'ufficiale a cui fu concesso, il Consiglio di amministrazione del corpo addebiterà alla massa rimonta dell'ufficiale utente la somma equivalente al deprezzamento subito dal cavallo.

12. L'ufficiale inferiore cui è stato concesso il cavallo di servizio, perde il diritto ad una razione foraggio che verrà prelevata in conto dal corpo.

13. L'ufficiale che intende di rinunziare al cavallo di servizio concessogli, dovrà farne domanda al comandante del reggimento, il quale ne darà tosto partecipazione al Ministero; dopo di ciò l'ufficiale riacquista il diritto al prelevamento delle razioni foraggio di competenza.

14. Gli oggetti di bardatura occorrenti debbono essere di proprietà dell'ufficiale.

15. Sono abrogati gli *Atti* 177 delli 10 agosto 1888 e 122 del 19 giugno 1889 del *Giornale Militare*.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

Roma, 1890. — Tip. G. Voghera

DISPENSA 31ª 1890 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 4 ottobre

OTTOBRE 2. — R. Decreto che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione del governatorato civile e militare della colonia Eritrea, dei comandi di zona, delle direzioni territoriali d'artiglieria e del genio, delle direzioni dei servizi di sanità militare e di commissariato militare e del tribunale militare, *pag.* 353.

» 2. — R. Decreto che stabilisce l'indennità di carica ai colonnelli comandanti di zona nella colonia Eritrea, *pag.* 364.

» 3. — Legalizzazione degli atti dello stato civile, *pag.* 366.

Atto N. **174**. — ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO. — **R. Decreto che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione del governatorato civile e militare della colonia Eritrea, dei comandi di zona, delle direzioni territoriali d'artiglieria e del genio, delle direzioni dei servizi di sanità militare e di commissariato militare e del tribunale militare.** — 2 ottobre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Nostro Decreto del 1° agosto 1889, che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione del comando superiore in Africa, delle direzioni territoriali d'artiglieria e genio, delle direzioni dei servizi di sanità e di commissariato militare e del tribunale militare in Massaua;

Visto il Nostro Decreto 1° gennaio 1890, N. 6592 (serie 3ª), relativo alla costituzione dei possedimenti italiani del Mar Rosso in colonia Eritrea;

Ritenuta la opportunità di creare due comandi di zona nella colonia Eritrea;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alle tabelle graduali e numeriche di formazione annesse al predetto Nostro Decreto 1° agosto 1889 sono sostituite, a datare dal 1° ottobre 1890, le nove annesse al presente Decreto, fir-

mate d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra, le quali determinano la formazione dello stato maggiore del governatorato civile e militare della colonia Eritrea, dei comandi di zona, delle direzioni territoriali di artiglieria e del genio, delle direzioni dei servizi di sanità militare e di commissariato militare e del tribunale militare.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Monza, addì 2 ottobre 1890.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 1

Stato maggiore del Governatorato civile e militare della colonia Eritrea

	Uomini			Cavalli di ufficiali
	Ufficiali	Truppa	Non militari	
Governatore (maggiore generale)	1	»	»	4
Capo di stato maggiore (tenente colonnello o maggiore di stato maggiore)	1	»	»	3
Capitani di stato maggiore	2	»	»	6
Ufficiali a disposizione (un maggiore, un capitano, otto tenenti)	10	»	»	11
Capitani applicati di stato maggiore	3	»	»	»
Ufficiale d'ordinanza del governatore (ufficiale subalterno)	1	»	»	2
Contabile (ufficiale subalterno)	1	»	»	»
Veterinario (capitano)	1	»	»	»
Veterinari (ufficiali subalterni)	3	»	»	»
Scrivano locale	»	»	1	»
Scrivani militari	»	2	»	»
Ordinanze d'ufficio	»	4	»	»
Attendenti	»	26	»	»
Totali	23	38	1	26

Note. — Allo stato maggiore del governatorato sono assegnate una compagnia di carabinieri reali ed una compagnia presidiaria, le cui formazioni sono date dalle tabelle graduali e numeriche N. 3 e N. 4.

Dello stesso stato maggiore fanno parte interpetri d'arabo e d'amarico in quel numero che le esigenze del servizio e le circostanze del momento rendono necessari.

Roma, addì 2 ottobre 1890.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE.

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 2

Due comandi di zona

	Uomini		Cavalli di ufficiali
Comando di zona.	Ufficiali	Truppa	
Comandante (colonnello)	1	»	3
Capitano	1	»	1
Ufficiale subalterno	1	»	1
Sottufficiale a disposizione	»	1	»
Scrivani militari	»	2	»
Ordinanze d'ufficio	»	2	»
Attendenti	»	4	»
Totali	3	9	5
Due comandi di zona	6	18	10

Nota. — A ciascun comando di zona sono assegnati interpreti d'arabo e d'amarico e preti arabi in quel numero che le esigenze del servizio e le circostanze del momento rendono necessari.

Roma, addì 2 ottobre 1890.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÉ-VIALE.

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 3

Compagnia di carabinieri reali

	Uomini		Cavalli	
	Ufficiali	Truppa	di ufficiali	di truppa
Comandante (capitano)	1	»	2	»
Ufficiali subalterni	3	»	6	»
Marescialli d'alloggio a piedi	»	5	»	»
Marescialli d'alloggio a cavallo	»	2	»	2
Brigadieri a piedi	»	8	»	»
Brigadieri a cavallo	»	5	»	5
Vice-brigadieri a piedi	»	9	»	»
Vice-brigadieri a cavallo	»	6	»	6
Carabinieri a piedi	»	65	»	»
Carabinieri a cavallo	»	25	»	25
Totali	4	125	8	38

Roma, addì 2 ottobre 1890.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 4

Compagnia presidiaria

	Uomini		
	Ufficiali	Truppa	Cavalli di ufficiali
Comandante (capitano)	1	»	1
Ufficiale subalterno	1	»	1
Capomusica	»	1	»
Sottufficiale musicante	»	1	»
Sottufficiali	»	3	»
Sergente o caporale maggiore	»	4	»
Caporale maggiore musicante	»	1	»
Caporali maggiori o caporali	»	11	»
Caporali musicanti	»	20	»
Appuntati musicanti	»	20	»
Soldati	»	80	»
Totali	2	142	1

Roma, addì 2 ottobre 1890.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE.

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 5

Direzione territoriale d'artiglieria in Massaua

	Uomini			
	Ufficiali	Truppa	Non militari	Cavalli di ufficiali
Direttore (tenente colonnello)	1	»	»	1
Capitani	2	»	»	2
Ufficiali subalterni	2	»	»	2
Ragionieri di artiglieria	»	»	2	»
Capitecnici di artiglieria	»	»	3	»
Scrivani militari	»	4	»	»
Sottufficiali guarda batteria	»	2	»	»
Sottufficiale guarda selleria	»	1	»	»
Ordinanze d'ufficio	»	2	»	»
Attendenti	»	10	»	»
Totali	5	19	5	6

Roma, addì 2 ottobre 1890.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÉ-VIALE.

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 6

Direzione territoriale del genio in Massaua

	Uomini			Cavalli di ufficiali
	Ufficiali	Truppa	Non militari	
Direttore (colonnello o tenente colonnello)	1	»	»	1
Capitani	3	»	»	3
Ufficiali subalterni	3	»	»	3
Ragionieri geometri del genio	»	»	1	»
Capitecnici del genio	»	»	»	»
Scrivani militari	»	1	»	»
Assistenti locali del genio	»	»	2	»
Ordinanze d'ufficio	»	2	»	»
Attendenti	»	14	»	»
Totali	7	20	8	8

Roma, addì 2 ottobre 1890.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. Bertolè-Viale.

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 7

Direzione dei servizi di sanità militare in Africa

	Uomini			Cavalli di ufficiali
	Ufficiali	Truppa	Non militari	
Direttore (tenente colonnello medico o maggiore medico)	1	»	»	2
Medici (capitani)	6	»	»	6
Medici (ufficiali subalterni)	6	»	»	»
Contabile (ufficiale subalterno)	1	»	»	»
Farmacista capo	»	»	1	»
Farmacisti	»	»	2	»
Ecclesiastico	»	»	1	»
Scrivani militari	»	2	»	»
Ordinanze d'ufficio	»	2	»	»
Attendenti	»	18	»	»
Totali	14	22	4	8

Roma, addì 2 ottobre 1890.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE.

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 8

Direzione dei servizi di commissariato militare in Africa

	Uomini		
	Ufficiali	Truppa	Cavalli di ufficiali
Direttore (tenente colonnello commissario)	1	»	2
Commissari (capitani)	2	»	»
Commissari (ufficiali subalterni)	2	»	»
Contabili (capitani)	2	»	»
Contabili (ufficiali subalterni)	12	»	»
Scrivani militari	»	27	»
Ordinanze d'ufficio	»	11	»
Attendenti	»	25	»
Totali	25	63	2

Roma, addì 2 ottobre 1890.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÉ-VIALE.

TABELLA GRADUALE E NUMERICA DI FORMAZIONE N. 9

Tribunale militare

	Uomini		Non militari
	Ufficiali	Truppa	
Avvocato fiscale militare	»	»	1
Sostituto avvocato fiscale militare	»	»	1
Ufficiale istruttore (capitano)	1	»	»
Sostituto ufficiale istruttore (subalterno)	1	»	»
Segretario	»	»	1
Sostituto segretario	»	»	1
Scrivani militari	»	3	»
Ordinanza d'ufficio	»	1	»
Attendenti	»	6	»
Totali	2	10	4

Roma, addì 2 ottobre 1890.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **175**. — LEGGI E DECRETI. — **R. Decreto che stabilisce l'indennità di carica ai colonnelli comandati di zona nella colonia Eritrea.** — 2 ottobre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la tabella IV della legge sugli stipendi ed assegni fissi pel regio esercito. Testo unico approvato con R. decreto 27 agosto 1887;

Visto il R. decreto 2 ottobre 1890 col quale sono creati due comandi di zona nella colonia Eritrea;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai colonnelli comandanti di zona nella colonia Eritrea è dovuta l'indennità di carica di lire novecento annue.

Art. 2.

La detta indennità sarà corrisposta a datare dal 1° ottobre 1890.

Il Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Monza addì 2 ottobre 1890.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

N. **176**. — PENSIONI. — **Legalizzazione degli Atti dello stato civile.** — 3 ottobre.

Gli Atti dello stato civile, rilasciati dalle autorità municipali e che vengono prodotti agli effetti del collocamento in posizione ausiliaria, in riforma e a riposo o della liquidazione di assegno e di pensione, debbono essere muniti della legalizzazione del presidente del tribunale, prescritta dall'art. 150 del R. Decreto 15 novembre 1865, N. 2602, confermato dalla circolare del Ministro di grazia e giustizia del 14 settembre 1872, N. 13461-394.

Le fedi rilasciate dalle autorità ecclesiastiche debbono, a senso della suddetta circolare, essere legalizzate dal presidente del tribunale solamente quando siano sprovviste della vidimazione della rispettiva curia vescovile.

Il Sottosegretario di Stato — Corvetto.

Roma, 1890. — Tip. C. Voghera

278

III. cat. cl. 131

DISPENSA 32ª 1890 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata l'11 ottobre

VITTORIO EMANUELE BIBLIOTECA IN ROMA

OTTOBRE 6. — Specchi di composizione di caricamento dei parchi mobili e di un deposito centrale del genio, *pag.* 365.
6. — Spostamento della camera reggi-manico di gravina nelle carrette da battaglione, *pag.* 366.
8. — Vendita di generi di privativa per parte dei vivandieri militari, *pag.* 367.
8. — Varianti al Modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio (parte 1ª e 2ª) ed aggiunte al relativo estratto, *pag.* 367.
8. — Aggiunte e varianti al Modello per gli inventari del materiale per i servizi amministrativi (edizione 1879), *pag.* 368.
8. — Modificazione ai reggi-petto dei finimenti a petto per pariglia (di cuoio nero), *pag.* 368.

Atto N. **169**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Specchi di composizione e di caricamento dei parchi mobili e di un deposito centrale del genio**. — 6 ottobre.

Sono pubblicati gli specchi di composizione e di caricamento dei parchi mobili e di un deposito centrale del genio, i quali costituiscono il volume XVI della collezione delle istruzioni pratiche del genio.

I comandi, i reparti di truppa, le scuole, le direzioni ed i servizi qui sotto designati, si provvederanno del numero di esemplari degli specchi medesimi per ciascuno indicati:

Comando del corpo di stato maggiore	3
Ispettore generale ed ispettori del genio.	3
Comandi di corpo d'armata, di divisione, territoriali del genio, direzioni e comandi locali del genio. . . .	1
Comandi di reggimento del genio.	3
Comandi di brigata del genio	1
Compagnie zappatori e treno del genio.	4

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 30ª e 31ª. — La numerazione degli *Atti* compresi nelle dette due dispense dev'essere corretta così:

Atto N. **170**, *leggasi:* **175**		Atto N. **174**, *leggasi:* **179**	
» N. **171**, » **176**		» N. **175**, » **180**	
» N. **172**, » **177**		» N. **176**, » **181**	
» N. **173**, » **178**			

Compagnie ferrovieri, pontieri, lagunari, specialisti e telegrafisti. 1
Deposito dei reggimenti del genio 2
Plotoni d'istruzione del 1° e 2° reggimento genio . . . 15
Plotoni d'istruzione del 3° e 4° reggimento genio . . . 5
Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, accademia militare e scuola dei sottufficiali 5

Questi esemplari, unitamente a quelli occorrenti per gli ufficiali che desiderassero di farne l'acquisto a loro spese, dovranno essere richiesti all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, giusta il § 1526 del Regolamento d'amministrazione.

Il prezzo di ciascun esemplare è di L. 1,35.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **183**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Spostamento della camera reggi-manico di gravina nelle carrette da battaglione**. — 6 ottobre.

Nelle carrette da battaglione, la camera reggi-manico di gravina, posta dov'è attualmente, non assicura bene alla carretta la gravina, e questa può facilmente smarrirsi.

Per ovviare a siffatto inconveniente, questo Ministero prescrive che tutti i corpi e tutte le direzioni, che hanno in caricamento carrette da battaglione, trasportino di 120 millimetri verso il guscio di sala la detta camera reggi-manico di gravina.

Per ciò fare è d'uopo:

togliere le due chiavarde che assicurano la camera ed il tacco di legno al fondo della carretta;

otturare con mastiuoli i fori esistenti per dette chiavarde;

praticare con succhiello da millimetri 9 altri due fori nel fondo della carretta, alla distanza di millimetri 560 dalla faccia anteriore del guscio di sala;

applicare il tacco di legno e la camera nella nuova posizione, fissandoli colle chiavarde, come risulta dalla tavola.

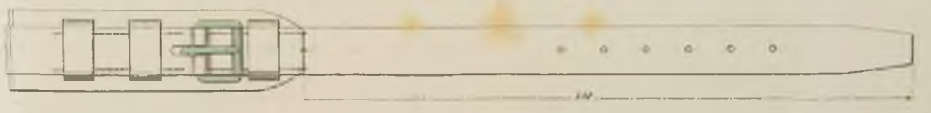
La spesa incontrata per la lavorazione di cui è caso, e che non dovrà superare L. 0,10 per carretta, sarà dai reggimenti d'artiglieria e genio e dalle direzioni, posta a carico degli ordinari assegni ad essi concessi per la manutenzione e riparazione del materiale. Gli altri corpi, invece, domanderanno il rimborso di detta spesa con rendiconto speciale Mod. 400.

Il Sottosegretario di Stato — Corvetto.

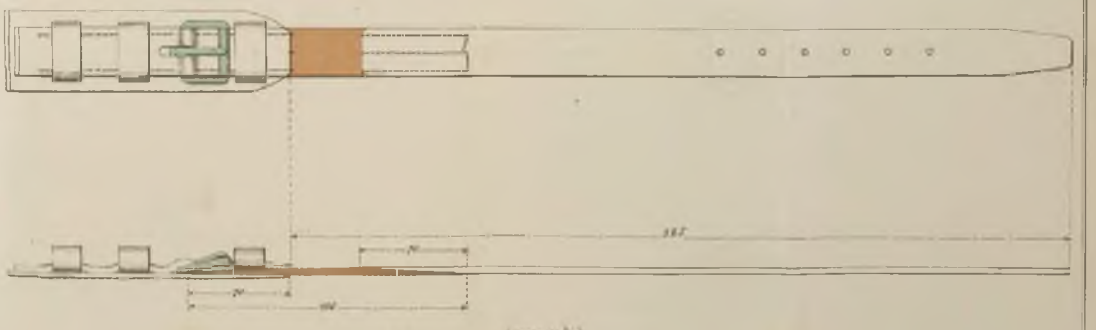
MODIFICAZIONE DA INTRODURSI NEI REGGI-PETTO DEI FINIMENTI A PETTO DI CUOIO NERO

Atto N. 137 del 1890

Prima della modificazione



Approvata la modificazione



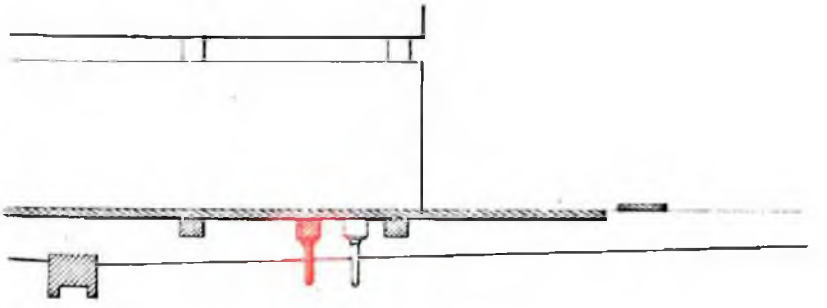
(Scala di $^{1}/_{2}$)

Q. mil. 1.
pars 1ª — No 32

CARRETTA DA BATTAGLIONE

Atto N.185 del 1890

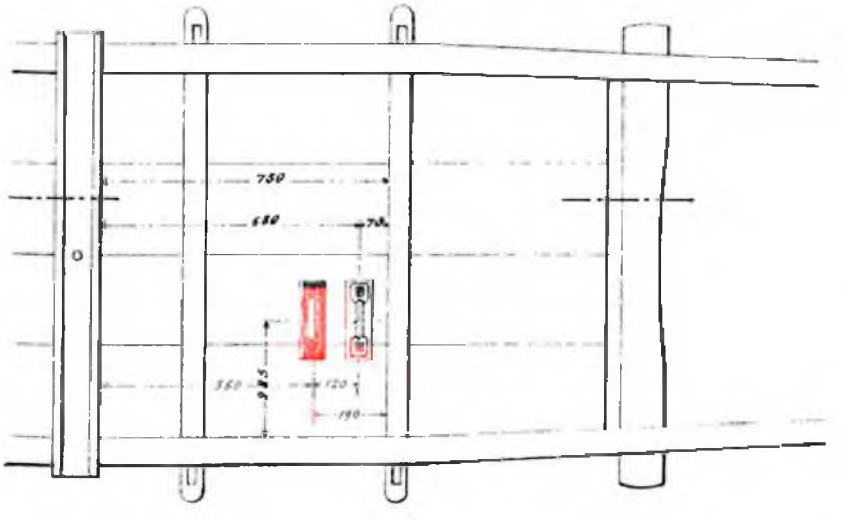
Spostamento della camera reggi-manico di gravina



Posizione attuale

Posizione nuova

Vista di sotto



Scala di $^1/_{20}$

Laboratorio fotolitografico presso il Ministero della Guerra

N. **184.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Vendita di generi di privativa per parte dei vivandieri militari**. — 8 ottobre.

In seguito ad accordi presi col Ministero delle finanze, la facoltà fatta ai vivandieri militari di poter rivendere alcuni generi di privativa nell'interno dei quartieri, viene loro estesa anche quando sono al seguito delle truppe ai campi d'istruzione.

In questo caso le visite degli agenti di finanza, di cui è cenno al penultimo capoverso dell'*Atto* 31 del 1886, potranno essere fatte anche da graduati di truppa delle guardie di finanza purchè in divisa.

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

N **185.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Varianti al modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio (Parte 1ª e 2ª) ed aggiunta al relativo estratto**. — 8 ottobre.

Categoria	N. d'ordine categorico	DENOMINAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo dell'unità di misura	
		Varianti al modello per gli inventari (1).			
18ª	129	Miccia a combustione istantanea	—	—	—
»	195	Scatole di latta per miccia a combustione istantanea.	—	—	—
		Aggiunta all'estratto del modello per gli inventari.			
18ª	129	Miccia a combustione istantanea	m.	2	00

(1) Si riferiscono alla sola nomenclatura degli oggetti.

Il Ministro — E. BERTOLÈ VIALE.

N. **186**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale per i servizi amministrativi (edizione 1879)**. — 8 ottobre.

Categoria	N. d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale	Aggiunte o varianti
I	252	Gavette di lamiera grandi	N	1 40	Variante
»	623	Gavette di lamiera piccole	»	» 90	Id.
II	59	Bolli a fuoco pei carri del treno borghese	»	4 70	Id.
»	60	Bolli a fuoco pei quadrupedi del treno borghese	»	11 25	Id.

Il Sottosegretario di Stato — CORVETTO.

N. **187**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Modificazione al reggi petto dei finimenti a petto per pariglia (di cuoio nero)**. — 8 ottobre.

Questo Ministero prescrive che sia eseguita la modificazione rappresentata nel disegno annesso, ai reggi-petto dei finimenti a petto per pariglia (di cuoio nero).

Tale modificazione si eseguisce nel modo seguente:

1° scucire il riscontro ed aggiungervi, per mezzo di tre cuciture, lunghe centimetri 7 ciascuna, un pezzo di cuoio nero della larghezza e dello spessore del riscontro e della lunghezza di centimetri 18, le cui estremità siano già prima tagliate a metà cuoio;

2° riunire il riscontro, così allungato, al reggi-petto cucendone l'estremità per una lunghezza di circa centimetri 6.

Il costo della riduzione è il seguente:

Cuoio nero chilogrammi 0,050 a L. 3	L. 0,30	L. 0,44
Scucitura dei risconti	» 0,02	
Ricucitura ed annerimento del cuoio .	» 0,12	

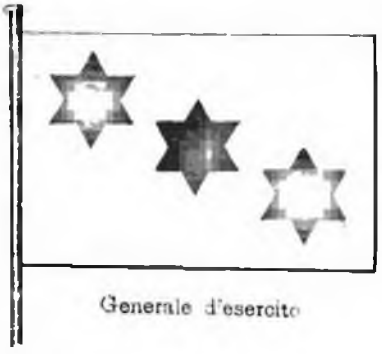
I reggimenti d'artiglieria e del genio eseguiranno la riduzione a carico dell'assegno del materiale. Gli altri corpi a carico dell'erario richiedendone rimborso con rendiconto speciale Mod. 400.

Il Sottosegretario di Stato — CORVETTO.

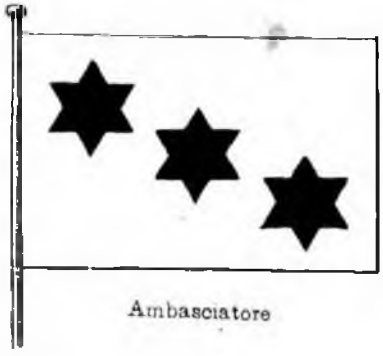
Roma, 1880. — Tip. C. Voghera

TABELLA ANNESSA AL R. DECRETO IN DATA 23 AGOSTO 1890

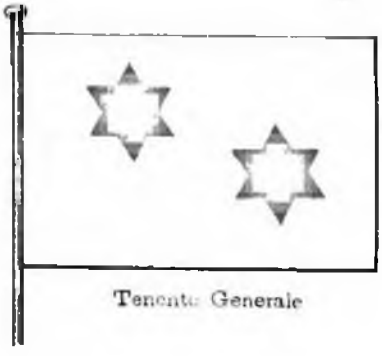
Atto N. 188 del 1890



Generale d'esercito



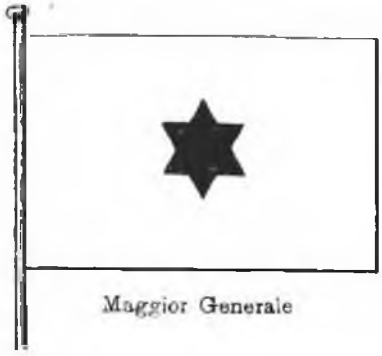
Ambasciatore



Tenente Generale



Inviato straordinario
e
Ministro Plenipotenziario di 1ª classe



Maggior Generale



Inviato straordinario
e
Ministro Plenipotenziario di 2ª classe

Laboratorio foto-litografico presso il Ministero della Guerra

278

III. ufs 151

DISPENSA 33ª 1890 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 18 ottobre

AGOSTO 23. — R. Decreto che istituisce insegne speciali per gli ufficiali generali del Regio Esercito e per i capi di missione del corpo diplomatico, *pag.* 369.
OTTOBRE 12. — Pastrano ai sottufficiali guardaforti e guardamine, *pag.* 370.
» 13. — Modificazioni all'istruzione sul servizio del materiale Gruppo G. presso i corpi, *pag.* 371.
» 17. — Apertura all'esercizio della stazione di Castelnuovo-Berardegna, *pag.* 372.

Atto N. **188**. — LEGGI E DECRETI. — **R. Decreto che istituisce insegne speciali per gli ufficiali generali del regio esercito e per i capi di missione del corpo diplomatico**. — 23 agosto.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il R. Decreto del 20 settembre 1882, col quale è approvato il Regolamento di disciplina per i corpi militari della regia marina;

Visto il R. Decreto del 12 dicembre 1889, col quale è approvato il libro dei segnali e delle evoluzioni per il regio naviglio.

Sulla proposta dei Nostri Ministri della marina, degli affari esteri e della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per gli ufficiali generali del regio esercito e per i capi di missione del corpo diplomatico sono istituite le insegne rappresentate nell'annessa tabella, da portarsi all'asta di prora della imbarcazione nella quale il personaggio si trovi.

Art. 2.

Hanno diritto a portare tali insegne: gli ufficiali generali quando sono in divisa, ed i capi di missione del corpo di-

---

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 30ª, *Atto* N. 178. — Al N. 12, pag. 352, *sopprimere le parole:* che verrà prelevata in conto dal corpo.

plomatico, in servizio od in rappresentanza ufficiale nelle acque dello Stato presso il quale sono accreditati.

Art. 3.

Gli ufficiali generali del regio esercito ed i capi di missione del corpo diplomatico, quando nella imbarcazione portano la loro insegna, hanno diritto, dalle imbarcazioni e navi nazionali, agli stessi onori stabiliti per gli ufficiali ammiragli di grado corrispondente.

Art. 4.

Le imbarcazioni con insegna devono portare a poppa la bandiera.

Art. 5.

È data facoltà al Ministro di marina di concedere in casi speciali l'autorizzazione di inalberare tali insegne sopra navi.

I predetti Nostri Ministri sono incaricati della esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Brescia, addì 23 agosto 1890.

UMBERTO.

CRISPI.
B. BRIN.
E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **189**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Pastrano ai sottufficiali guardaforti e guardamine**. — 12 ottobre.

Il Ministero, in vista dello speciale servizio che prestano i sottufficiali guardaforti e guardamine e delle condizioni di clima di alcune delle località ove risiedono, ha determinato di lasciare in facoltà dei corpi a cui sono effettivi, di distribuire loro un pastrano da cavalleria usato (di 3ª, 4ª o 5ª classe) con cappuccio dello stesso panno, da indossarsi nei casi in cui debbano allontanarsi dalla loro sede fissa per adempire i loro incarichi speciali.

Tali pastrani, da prelevarsi dai materiali di proprietà dello Stato mediante rimborso, saranno considerati come masserizie del corpo, inventariati alla categoria 6ª del registro modello 328 e dati in consegna agli individui che debbono usarli.

Per la costruzione ed applicazione del cappuccio verranno

partite apposite istruzioni col mezzo dell'opificio di arredi militari.

L'*Atto* N. 3 del corrente anno è abrogato.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **190** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Modificazioni all'Istruzione sul servizio del materiale gruppo C presso i corpi**. — 13 ottobre.

Conseguentemente all'abolizione delle masse individuali (*Atti* 131 e 201 del 1889), all'Istruzione sul servizio del materiale gruppo C presso i corpi, dovranno introdursi le modificazioni qui appresso indicate:

1° Ai N. 256 e 257 (§ 78) sostituire i seguenti:

« 256. L'ufficiale d'armamento, esaminati i guasti ed i difetti « indicati dalle compagnie, determina le riparazioni da ese- « guirsi, avvertendo che qualora oltre i guasti e difetti se- « gnalati dalle compagnie, ne riscontrasse altri influenti sul « buon funzionamento dell'arma, dovrà tosto informarne il co- « mandante di compagnia interessato, perchè siano proposte « anche le altre riparazioni che occorrono.

« Fa quindi compilare dal furiere della compagnia una nota « mod. 262 B conforme al mod. N. 3 di quest'Istruzione, at- « tenendosi alle norme del § 77, e la rimette munita della sua « firma, al comandante della compagnia, il quale vi indica « l'importo delle riparazioni da addebitarsi agli individui come « imputabili ad incuria, e la presenta poscia al relatore per « la sua approvazione.

« La nota è poi restituita all'ufficiale d'armamento, il quale « ordina al capo armaiuolo l'eseguimento delle riparazioni.

« 257. Eseguite le riparazioni, il capo armaiuolo presenta « le armi all'ufficiale d'armamento, il quale le collauda e le « fa restituire, insieme alla corrispondente nota, alla compagnia.

« Questa, fatte le prescritte registrazioni, rimanda la nota « al capo armaiuolo quale buono per conseguire il pagamento « di quanto gli è dovuto. »

2° Abolire il numero 258.

3° Al modello N. 3, inserto a pagina 307 dell'Istruzione, sostituire il modello 262 B dell'ultima ristampa, nel quale, dopo la colonna 7, dovrà tracciarsi una nuova colonna intestata *tariffa* per l'indicazione delle singole tariffe a cui corrispondono gli articoli indicati nella colonna successiva.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **101**. — TRASPORTI MILITARI. — **Apertura all'esercizio della stazione di *Castelnuovo-Berardenga*.** — 17 ottobre.

Si prevengono le autorità militari che col 1° ottobre corrente venne aperta all'esercizio la stazione di *Castelnuovo-Berardenga*, posta fra le stazioni di Arbia ed Asciano della linea Empoli-Chiusi.

Le distanze chilometriche della detta nuova stazione a tutte quelle delle linee Livorno Pisa-Firenze-Empoli-Chiusi ed Asciano Montepescali, sono segnate nel seguente prospetto.

DISTANZE da Castelnuovo Berardenga alle sottoindicate stazioni	Chilometri	DISTANZE da Castelnuovo Berardenga alle sottoindicate stazioni	Chilometri
Livorno Marittima	146	Poggibonsi	43
Id. Torretta	145	Castellina in Chianti	30
Id. S. Marco'	145	Siena	21
Pisa Centrale	127	Arbia	[illegible]
Id. P. Fiorentina	127	Asciano	16
Navacchio	120	Rapolano	22
Cascina	115	Lucignano	34
Pontedera	107	Sinalunga	40
La Rotta	103	Torrita	47
S. Romano	96	Montepulciano	54
S. Miniato	90	Chianciano	69
Empoli	80	Chiusi	73
Montelupo	86	S. Giovanni d'Asso	28
Signa	98	Torrenieri	37
S. Donnino	102	Monte Amiata	49
Firenze Porta al Prato	110	S. Angelo Cinigiano	60
Id. S. M. N.	111	Monte Antico	67
Ponte a Elsa	75	Paganico	75
Granajolo	70	Roccastrada	83
Castel Fiorentino	64	Sticciano	92
Certaldo	53	Montepescali	99

Il Sottosegretario di Stato — CONVETTO.

Roma, 1890. — Tip. G. Voghera

DISPENSA 34ª 1890 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 25 ottobre

OTTOBRE 19. — Militari stati condannati come renitenti che non devono scontare tale pena presso i corpi, *pag.* 373.
» 20. — Varianti al Volume VII, Titolo VI, delle Istruzioni pratiche d'artiglieria. — (Puntamento e tiro delle artiglierie da costa), *pag.* 373.
» 21. — Specchi di caricamento delle tasche, zanni, cappuè borse, cofani e colametti di sanità, *pag.* 375.
» 22. — Modici militari pel servizio sanitario delle torpediniere, *pag.* 375.
» 24. — Apertura del tronco ferroviario Milazzo-Barcellona, *pag.* 375.

Atto N. **192.** — MILITARI DI TRUPPA. — **Militari stati condannati come renitenti che non devono scontare tale pena presso i corpi.** — 19 ottobre.

Consta al Ministero della guerra che ad alcuni militari di 1ª categoria condannati pel reato di renitenza fu fatta scontare la pena nelle prigioni dei corpi in seguito ad invito dell'autorità giudiziaria.

Il Ministero avverte che a' termini dell'art. 169 del Testo unico delle leggi sul reclutamento, i militari di 1ª categoria condannati per renitenza alla leva debbono scontare la pena soltanto quando sono avviati in congedo illimitato, al quale effetto appunto, a senso del § 658 del nuovo Regolamento sul reclutamento dell'esercito, devono i comandanti dei corpi fare analoga comunicazione ai procuratori del Re.

Conseguentemente i comandanti di corpo, qualora ricevessero invito dall'autorità giudiziaria di far scontare nelle prigioni del corpo la pena del carcere a cui fu condannato talun militare pel reato di renitenza alla leva, dovranno astenersi dal dar corso all'invito ricevuto e riferirne subito al Ministero della guerra.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **193.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Varianti al volume VII titolo VI delle Istruzioni pratiche d'artiglieria (Puntamento e tiro delle artiglierie da costa).** — 20 ottobre.

È stato stampato il 3° fascicolo di Varianti al volume VII titolo VI delle Istruzioni pratiche d'artiglieria (Puntamento e tiro delle artiglierie da costa).

I comandi, i corpi, gli uffici e le scuole acquisteranno, di tale fascicolo, un numero di copie eguale a quello della dotazione rispettiva del predetto volume.

Le relative richieste saranno inviate all'ufficio d'amministrazione di personali militari varî, ed, in esse, saranno comprese le copie che gli ufficiali desiderassero acquistare per proprio conto.

Il prezzo del fascicolo è di cent. 5.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **194**. — SERVIZIO SANITARIO MILITARE. — **Specchi di caricamento delle tasche, zaini, coppie borse, cofani e cofanetti di sanità**. — 21 ottobre.

A compimento di quanto è detto nel N. 1 dell'*Atto* 173 si avverte che le fascie di cambric introdotte nei cofani e cofanetti di sanità dovranno essere costruite col cambric idrofilo inscritto al N. 116 della V. categoria d'inventario.

In conseguenza saranno fatte le seguenti varianti ed aggiunte al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi ed agli specchi di caricamento dei predetti cofani e cofanetti.

Categoria	N. categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo	*Annotazioni*
I V	510	Fascie a T semplice di cambric idrofilo.	N.	0 15	Variante
»	511	Fascie a T doppio di cambric idrofilo.	»	0 18	Id.
»	833	Fascie di cambric idrofilo da m. 3 alt. cent. 5.	»	0 12	Aggiunta
»	834	Fascie di cambric idrofilo da m. 5 alt. cent 6.	»	0 20	Id.
»	835	Fascie di cambric idrofilo da m. 8 alt. cent. 7.	»	0 32	Id.

Specchio N. 4 a pagina 6, aggiungere il numero categorico e l'altezza alle fascie di cambric comuni e la parola *idrofilo* alle dette ed a quelle a T.

Specchio N. 5 nelle pagine 6 e 7; alla dicitura delle fascie a T aggiungere le parole: *di cambric idrofilo.*

Specchio N. 6 a pagina 3. alle fascie di cambric aggiungere il relativo numero categorico e la parola *idrofilo.*

Specchio N. 6 alle pagine 3 e 6, rettificare l'altezza delle fascie di cambric da metri 8 ponendovi cent. 7 invece di 6.

Il Sottosegretario di Stato — CORVETTO.

N. **195**. — SERVIZIO SANITARIO MILITARE. — **Medici militari pel servizio sanitario delle torpediniere**. — 22 ottobre.

Avviene talvolta che alcuno dei militari appartenenti agli equipaggi delle torpediniere della regia marina, abbia bisogno di medico, non essendovi nei porti, dove stazionano le dette torpediniere, medici della marina militare.

Questo Ministero determina quindi che gli ufficiali medici dell'esercito permanente, che risiedono nelle città del litorale, siano tenuti in simili casi a prestare i loro servizi quando ne siano richiesti dalle competenti autorità marittime, le quali, ben s'intende, forniranno loro i necessari mezzi di trasporto per recarsi a bordo.

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **196**. — TRASPORTI MILITARI. — **Apertura del tronco ferroviario *Milazzo-Barcellona***. — 24 ottobre.

Si porta a conoscenza delle autorità militari che venne aperto all'esercizio il tronco *Milazzo-Barcellona* della linea *Messina-Cerda*.

Le distanze fra la nuova stazione e le altre del tronco risultano dalla tavola poliometrica seguente, che sostituisce quella pubblicata coll'*Atto* N. 174 del corrente anno.

Tavola poliometrica.

Messina							
16	Gesso						
19	4	Saponara-Bauso					
21	6	3	Rometta				
25	10	6	4	Venetico-Spadafora			
30	15	11	9	6	S. Lucia		
32	17	14	11	8	3	S. Filippo-Archi	
36	21	18	16	12	7	5	Milazzo
45	30	27	24	21	16	14	9	Barcellona

Il Sottosegretario di Stato — CONVETTO.

Roma, 1880. — Tip. C. Voghera

278

DISPENSA 35 **1890** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 31 ottobre

SETTEMBRE 29. — R. Decreto N. 7160 (serie 3ª), relativo alle attribuzioni del Governatore civile e militare dell'Eritrea, *pag.* 377.
OTTOBRE 23. — R. Decreto che modifica la circoscrizione territoriale militare del XII corpo d'armata, *pag.* 378.
» 25. — Modificazioni all'Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche (Allegato N. 3 al Regolamento di disciplina militare) *pag.* 379.
» 29. — Aggiunta al Regolamento pel servizio territoriale, *pag.* 379.
» 29. — Indennità agli impiegati civili trasferiti da una ad altra sede permanente mentre sono in licenza, *pag.* 379.
— Decisioni di massima, *pag.* 380.

Atto N. **197** — LEGGI E DECRETI. — **R. Decreto N. 7160 (serie 3ª), relativo alle attribuzioni del governatore civile e militare dell'Eritrea.** — 29 settembre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Nostro Decreto del 1° gennaio 1890, N. 6592 (serie 3ª);

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* degli affari esteri;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le facoltà di cui al comma *d*) dell'articolo 10 del succitato Decreto saranno esercitate direttamente dal Governatore civile e militare dell'Eritrea.

Art. 2.

Il presente Decreto avrà vigore a partire dalla sua data.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 29 settembre 1890.

UMBERTO.

Crispi.

ERRATA-CORRIGE.

Istruzione complementare del 20 agosto 1890 al Regolamento sul Reclutamento, approvato con R. Decreto 2 luglio 1890 N. 6952.

Al 3° capoverso del § 71, pag. 20 di detta Istruzione, segnato con la lettera *b*) deve seguire il 1° alinea della pag. 22, distinta con la lettera *c*) e che trovasi ora erroneamente compresa tra i §§ 72 e 73.

N. **198**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **R. Decreto che modifica la circoscrizione territoriale militare nel XII corpo d'armata**. — 23 ottobre.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge in data 8 luglio 1883, N. 1467 (serie 3ª), per la circoscrizione territoriale militare del Regno;

Visto il R Decreto 5 giugno 1884 che determina le tabelle per la circoscrizione territoriale militare;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A datare dal 1° dicembre 1890 la circoscrizione territoriale militare per il servizio generale nel XII corpo d'armata è modificata come dall'annessa tabella, firmata d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 23 ottobre 1890.

UMBERTO. E. BERTOLÈ-VIALE.

Comando di corpo d'armata	Divisioni militari territoriali	Comandi superiori dei distretti	Distretti militari compresi in ciascuna divisione territoriale	CIRCONDARI compresi in ciascun distretto militare
XII Palermo	Palermo (23ª)	Palermo	Palermo	Palermo — Corleone
			Cefalù	Cefalù — Termini Imerese — Mistretta
			Trapani	Trapani — Alcamo — Mazzara
			Girgenti	Girgenti — Bivona — Sciacca
	Messina (24ª)		Messina	Messina — Castroreale — Patti
			Catania	Catania - Acireale — Nicosia
			Siracusa	Siracusa — Modica — Noto — Caltagirone
			Caltanissetta	Caltanissetta — Piazza Armerina — Terranova

Roma, addì 23 ottobre 1890.

V°. d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE

N. **199**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Modificazioni all'istruzione per la compilazione delle Note caratteristiche (Allegato N. 3 al Regolamento di disciplina militare)**. — 25 ottobre.

Il N. 69 dell'istruzione per la compilazione delle Note caratteristiche (Allegato N. 3 al Regolamento di disciplina militare) è abolito.

Il N. 70 della stessa Istruzione è sostituito dal seguente:

« N. 70. — Gli specchi e specchietti caratteristici degli ufficiali anzidetti, dovranno essere compilati conforme alle norme date con la presente Istruzione, nell'ultima decade della quale l'ufficiale rimane a prestar servizio; un esemplare dei detti specchi e specchietti dovrà subito essere trasmesso, per la via gerarchica, al Ministero della guerra.

« Per gli ufficiali di complemento peraltro che debbono fare più di sei mesi di servizio e si trovino da tre mesi almeno sotto le armi nel tempo annuale della compilazione delle note caratteristiche, nei mesi cioè di novembre e dicembre, si dovranno compilare le note stesse come è prescritto per gli ufficiali in servizio permanente. »

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **200**. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Aggiunta al Regolamento pel servizio territoriale**. — 29 ottobre.

Al § 102 libro I del Regolamento pel servizio territoriale è aggiunto il seguente inciso:

« e così anche dei comandanti di brigata e dei comandanti « d'artiglieria da campagna e da fortezza, dei comandanti « superiori di distretto e degli ufficiali generali comandanti « di scuole militari, sempre quando l'assenza debba eccedere i sette giorni. »

Il Ministro. — E. Bertolè-Viale

N. **201**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Indennità agli impiegati civili trasferiti da una ad altra sede permanente mentre sono in licenza**. — 29 ottobre.

Per l'esatta ed uniforme applicazione delle disposizioni vigenti in quanto riflette le indennità di viaggio agli impiegati

trasferiti da una ad altra sede permanente mentre sono in licenza, e sempre quando il trasferimento non ha luogo in seguito a domanda, il Ministero del Tesoro, sentito il Consiglio di Stato, ha dato le seguenti risoluzioni:

1° Non spetta indennità di trasferimento all'impiegato trasferito per ragioni di servizio, il quale, in seguito a regolare licenza od a missione, trovisi nella residenza nella quale è stato destinato e neppure alla famiglia od a parte di questa che abbia seguito l'impiegato prima della disposizione ministeriale che ha provocato il provvedimento.

2° È dovuta l'indennità all'impiegato, all'intera famiglia od a parte di questa che per qualunque causa, insindacabile dall'amministrazione, ma nel termine fissato per raggiungere la nuova destinazione, abbia fatto ritorno all'antica residenza.

3° Ove l'impiegato, la famiglia o parte di questa trovinsi in località che non sia la nuova residenza, e non abbia fatto ritorno all'antica, sarà dovuta l'indennità pel percorso più breve da quella località alla nuova residenza, con avvertenza però in questo caso che l'indennità stessa non potrà mai essere maggiore di quella che sarebbe stata dovuta dall'antica alla nuova residenza.

Si portano le suddette dichiarazioni a conoscenza delle amministrazioni del regio esercito, in aggiunta alle Norme stabilite dall'*Atto* 127 del 1889.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale

DECISIONI DI MASSIMA

113.

Spese di vettura. — Nell'applicazione del § 49 del Regolamento sulle indennità eventuali, sotto il titolo di « Spese di vettura » s'intendono anche comprese le spese che gli ufficiali generali abbiano ad incontrare per il trasporto personale o del bagaglio sulle strade ordinarie (nolo di cavalcature, portatori e simili spese eventuali) nei luoghi che non possano essere percorsi con vetture, come potrebbe avvenire in montagna, ad esempio, nella occasione delle ispezioni ai reggimenti alpini o delle grandi escursioni da questi eseguite. (*Div. Contab. Corpi*).

Roma, 1890. — Tip. G. Voghera

278

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 15 novembre

10. — R. Decreto che approva una nuova Tabella graduale e numerica di formazione delle Case Militari di S. M. il Re e dei Reali Principi, *pag.* 381.
7. — Nuova Istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio (Volume III, Titolo I delle "Istruzioni pratiche d'artiglieria"), *pag.* 383.
10. — Modificazioni all'Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento del R. Esercito del 20 agosto 1890, *pag.* 383.
10. — Sottotenenti di complemento che compiono sotto le armi i loro obblighi di ferma, *pag.* 387.
14. — Servizio dei treni direttissimi, *pag.* 388.
— Decisioni di massima, *pag.* 388.

Atto N. **202**. — ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO. — **R. Decreto che approva una nuova Tabella graduale e numerica di formazione delle Case militari di S. M. il Re e dei Reali Principi**. — 11 novembre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge sull'ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra — Testo unico approvato con Nostro Decreto in data 14 luglio 1887;

Visto il Nostro Decreto in data 3 luglio 1887, col quale abbiamo determinato le tabelle graduali e numeriche di formazione del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Visto l'altro Nostro Decreto 1° novembre 1889 di modificazioni alle tabelle predette;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alla tabella graduale e numerica N. 1 di formazione delle Case militari di S. M. il Re e dei Reali Principi, annessa al Nostro Decreto in data 1° novembre 1889, è sostituita la Tabella annessa al presente Decreto, la quale sarà firmata per ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Monza, addì 11 novembre 1890.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

TABELLA N. 1.

Tabella graduale e numerica di formazione delle Case militari di S. M. il Re e dei RR. Principi.

	Casa militare di S. M. il Re.	
1	Primo aiutante di campo generale (generale d'esercito o tenente generale)	
4	Aiutanti di campo generali	(3 tenenti generali o maggiori generali). (1 *vice ammiraglio o contr'ammiraglio*).
10	Aiutanti di campo	(8 ufficiali superiori del R. esercito) (*) (2 *ufficiali superiori della R. marina*).
15	Totale.	
	Casa militare di S. A. R. il Principe Ereditario.	
1	Primo aiutante di campo (tenente generale).	
2	Aiutanti di campo (ufficiali superiori) (*).	
2	Ufficiali d'ordinanza (capitani) (*).	
5	Totale.	
	Casa militare di S. A. R. il Duca d'Aosta.	
1	Primo aiutante di campo (colonnello) (*).	
1	Aiutante di campo (tenente colonnello o maggiore) (*).	
2	Ufficiali d'ordinanza (ufficiali inferiori) (*).	
4	Totale.	
	Casa militare di S. A. R. il Duca di Genova.	
1	Primo aiutante di campo (colonnello del R. esercito, *o capitano di vascello*) (*).	
1	Aiutante di campo (tenente colonnello o maggiore del R. esercito, *o capitano di fregata*) (*).	
2	Ufficiali d'ordinanza (ufficiali inferiori del R. esercito, o *della R. marina*) (*).	
4	Totale.	

(*) Ufficiali fuori quadro.

Roma, addì 11 novembre 1890.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **203**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Nuova Istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio (Volume III, Titolo I, delle Istruzioni pratiche d'artiglieria)**. — 7 novembre.

Questo Ministero ha fatto compilare una nuova *Istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio* (Volume III, Titolo I, delle Istruzioni pratiche d'artiglieria), la quale dovrà sostituire la precedente edizione 1883 del predetto Titolo, nonchè tutte le istruzioni provvisorie successivamente pubblicatesi sul servizio delle varie bocche da fuoco d'assedio e mitragliatrici ultimamente adottate.

Questa nuova Istruzione consta di quattro parti, cioè:

Parte 1ª — *Servizio delle artiglierie a retrocarica;*
Parte 2ª — *Servizio delle artiglierie ad avancarica:*
Parte 3ª — *Servizio della mitragliatrice a due canne da millimetri 10,35;*
Parte 4ª — *Servizio dei cannoni a tiro rapido.*

È stata ora stampata la Parte 1ª, della quale i corpi di artiglieria dovranno tosto acquistare un numero di copie pari a quello per essi stabilito dai rispettivi specchi di dotazione. I vari comandi, distretti, uffici e scuole ne acquisteranno quel numero di copie che reputeranno conveniente per i servizi cui devono provvedere e per il proprio uso.

Le richieste relative saranno inviate all'ufficio di amministrazione di personali militari vari, ed in esse saranno comprese le copie che gli ufficiali desiderassero acquistare per proprio conto.

Il prezzo del fascicolo contenente la Parte 1ª è di L. 2,10.

Della precedente edizione 1883 del Volume III, Titolo I, resterà provvisoriamente in vigore solo la parte riflettente il servizio delle artiglierie ad avancarica, fino a quando non sia pubblicato il fascicolo che conterrà le *Parti* 2ª 3ª e 4ª.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **204**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Modificazioni all'Istruzione complementare al Regolamento sul Reclutamento del Regio esercito del 20 agosto 1890**. — 10 novembre

In seguito a nuovi accordi passatisi col Ministero delle finanze si rende necessario che all'Istruzione complementare al Regolamento sul Reclutamento del R. Esercito, stata approvata il 20 agosto 1890 siano apportate talune modificazioni e quindi si determina quanto appresso:

Al § 419 è sostituito il seguente:

§ 419. I documenti necessari per ottenere la surrogazione di fratello di cui al § 263 del regolamento; l'arruolamento volontario, ordinario o di un anno nel regio esercito, di cui ai §§ 701 e 736; il passaggio dalla 2ª o 3ª categoria alla 1ª, di cui al § 778; e la riammissione in servizio sotto le armi nel regio esercito, di cui al § 1026 del regolamento stesso; sono soggetti alle tasse di bollo qui appresso indicate:

a) *Atto di notorietà del sindaco da cui resulti che l'individuo cui si riferisce sia cittadino italiano, o tale da considerarsi ai termini del Codice civile.* — Soggetto alla tassa di bollo di centesimi 50, da corrispondersi mediante l'uso di carta filigranata, o l'applicazione di marca da bollo (*art. 20, n. 13 della legge 13 settembre 1874, n. 2077*);

Quando sia constatata la povertà del titolare con certificato del sindaco, a senso del N. 8 dell'art. 131 della legge comunale, potrà esser rilasciato in carta libera a termini dell'art. 21, N. 23 della legge di bollo 13 settembre 1874, N. 2077, purchè si faccia nell'atto stesso risultare dell'accennata condizione.

b) *Copia dell'atto di nascita.* — Soggetto alla tassa di bollo di centesimi 50, da corrispondersi mediante uso di carta filigranata, o col punzone, o col visto per bollo, giusta la normale n. 91 del *Bollettino demaniale* dell'anno 1880 (*art. 20, n. 17 della legge 13 settembre 1874, n. 2077, modificato dall'art. 7 della legge 11 gennaio 1880 n. 5430*).

Quando venga comprovata la povertà della parte interessata con attestazione rilasciata dell'autorità di pubblica sicurezza del luogo di domicilio della parte stessa, la copia potrà essere scritta in carta libera, giusta l'art. 21, n. 25 della legge di bollo, purchè si faccia in essa risultare della povertà mediante citazione del detto attestato.

Questo documento deve essere legalizzato dal presidente del Tribunale civile, qualora debba venir prodotto fuori della giurisdizione del tribunale stesso ed a tale effetto dovrà essere applicata l'apposita marca da lire una, eccettochè per la comprovata povertà, l'atto sia stato scritto in carta libera (*art. 44 della tabella di che nella legge 19 luglio 1880, n. 5536, allegato F, per le tasse sulle concessioni governative*).

c) *Atto di notorietà del sindaco del luogo di domicilio da cui consti che il titolare non sia ammogliato, ne vedovo con prole.* — Soggetto alla tassa di bollo di centesimi 50, da corrispondersi mediante l'uso di carta filigranata o l'applicazione di marca da bollo (*art. 20, n. 13 della legge 13 settembre 1874, n. 2077*).

In caso di povertà comprovata con certificato del sindaco a senso del n. 8 dell'art. 131 della legge comunale, potrà essere rilasciato in carta libera a forma dell'art. 21, n. 23 della legge di bollo 13 settembre 1874, n. 2077, purchè si faccia nell'atto stesso risultare dell'accennata condizione.

d) *Certificato di penalità rilasciato dal cancelliere del tribunale penale nella cui giurisdizione è nato il titolare, o dal casellario centrale se il giovane sia nato all'estero o naturalizzato italiano* — Soggetto alla tassa di bollo di centesimi 50, da corrispondersi coll'uso di carta filigranata (*art. 5, n. 2 del regolamento approvato con regio decreto 10 dicembre 1882, n. 1103*).

Qualora però l'aspirante sia povero e la sua indigenza venga comprovata col certificato del sindaco, il certificato può essere rilasciato in carta libera, con che però siano osservate le modalità stabilite con la circolare del Ministero di grazia e giustizia 26 aprile 1876, riportata a pag. 279 del *Bollettino ufficiale demaniale* dell'anno 1882.

e) *Attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui il titolare ha domicilio, o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato durante gli ultimi dodici mesi.* — Soggetto alla tassa di bollo di centesimi 50, da corrispondersi mediante l'uso di carta filigranata (*art. 19, n. 5 della legge 13 settembre 1874, n. 2077*).

Previo accordo coll'intendenza di finanza potranno anche adoperarsi moduli a stampa in carta non filigranata da sottoporsi al bollo di lire una, prima della firma, mediante applicazione di corrispondente marca o punzone (*art. 20, n. 30 e art. 29 della legge di bollo 13 settembre 1874, n. 2077, e Normale, n. 128 del* Bollettino demaniale *1887*).

Qualora sia comprovata la povertà del richiedente con certificato del sindaco, a senso dell'art. 131, N. 8, della legge comunale, l'atto va esente da bollo, a senso dell'art. 21, N. 23, della citata legge 13 settembre 1874, N. 2077, purchè si faccia nell'atto stesso risultare di tale povertà.

Avvertenza. — Quest'attestato deve essere vidimato dal prefetto o sottoprefetto senza pagamento di tassa di concessione governativa, non trattandosi di visto per legalizzazione, ma bensì di dichiarazione di conferma del contenuto dell'attestazione.

f) *Atto di consenso del padre, o in mancanza del padre della madre, ovvero in mancanza di entrambi, del tutore espressamente autorizzato dal consiglio di famiglia. Se il titolare sia emancipato dovrà presentare l'atto di consenso del curatore, parimente autorizzato dal consiglio di famiglia.* — Soggetto alla tassa di bollo di

lire una, da corrispondersi mediante l'uso di carta filigranata (*art. 19. n. 7 della legge 13 settembre 1874, n. 2077*).

Previo accordo con la intendenza di finanza potranno anche adoperarsi moduli a stampa in carta non filigranata da sottoporsi al bollo di lire una prima della firma, mediante applicazione di corrispondente marca, o punzone (*art. 20, n. 30 ed art. 29 della legge 13 settembre 1874, n. 2077 e Normale n. 128* Bollettino demaniale *1887*).

g) Certificato d'esito di leva. — Soggetto alla tassa di bollo di centesimi 50 da corrispondersi mediante l'uso di carta filigranata (*art. 19, n. 5 della legge 13 settembre 1874, n. 2077*).

Previo accordo con la intendenza di finanza potranno anche adoperarsi moduli a stampa in carta non filigranata da sottoporsi al bollo di lire una, prima della firma, mediante applicazione di corrispondente marca o punzone (*art. 20, n. 30 e art. 29 della legge 13 settembre 1874, n. 2077 e Normale n. 128* Bollettino demaniale *1887*).

Qualora sia comprovata la povertà del richiedente con certificato del sindaco, a senso dell'art. 131, n. 8 della legge comunale, l'atto va esente da bollo ai termini dell'art. 21, n. 23 della legge 13 settembre 1874, n. 2077, purchè si faccia nell'atto stesso risultare di detta povertà.

Avvertenza. — Questo documento è rilasciato dal sindaco e confermato dal prefetto o sottoprefetto, senza che per tale conferma occorra di pagare alcuna tassa, non trattandosi di legalizzazione di firma.

h) Certificato d'inscrizione sulle liste di leva se la classe cui appartiene l'aspirante surrogato sia già stata chiamata all'inscrizione. — Soggetto alla tassa di bollo di centesimi 50 da corrispondersi mediante l'uso di carta filigranata (*art. 19, n. 5 della legge 13 settembre 1874, n. 2077*).

Previo accordo con l'intendenza di finanza, potranno anche adoperarsi moduli a stampa in carta non filigranata da sottoporsi al bollo di lire una, prima della firma, mediante applicazione di corrispondente marca o punzone. (*art. 20, n. 30 e art. 29 della legge 13 settembre 1874, n. 2077, e Normale, n. 128* Bollettino demaniale *1887*).

Qualora sia comprovata la povertà del richiedente con certificato del sindaco, a senso dell'art. 131, n. 8 della legge comunale, l'atto va esente da bollo ai termini dell'art. 21, n. 23 della legge 13 settembre 1874, n. 2077, purchè si faccia nell'atto stesso risultare di detta povertà.

i) Certificato del sindaco per accertare che nel comune non è istituito almeno da due anni il tiro a segno nazionale. — Soggetto

alla tassa di bollo di centesimi 50, da corrispondersi mediante l'uso di carta filigranata (*art. 19, n. 5 della legge 13 settembre 1874, n. 2077*).

Previo accordo con la intendenza di finanza potranno anche adoperarsi moduli a stampa in carta non filigranata da sottoporsi al bollo di lire una, prima della firma, mediante applicazione di corrispondente marca o punzone (*art. 20, n. 30 e art. 29, legge 13 settembre 1874, n. 2077, e Normale n. 128,* Bollettino demaniale, *1887*).

l. *Certificato del sindaco per ottenere di essere ammesso al ritardo dal servizio come volontario di un anno, a senso dell'articolo 118, n. 1 e 2 della legge sul reclutamento.* — Soggetto alla tassa di bollo di centesimi 50 da corrispondersi mediante l'uso di carta filigranata (*art. 19, n. 5 della legge 13 settembre 1874, n. 2077*).

Previo accordo colla intendenza di finanza potranno anche adoperarsi moduli a stampa in carta non filigranata da sottoporsi al bollo di lire una, prima della firma, mediante applicazione di corrispondente marca o punzone (*art. 20, n. 30 e art. 29, legge 13 settembre 1874, n. 2077, e Normale n. 128,* Bollettino demaniale, *1877*).

Intanto si determina altresì:

1° Che all'ultimo alinea del § 550 dell'Istruzione complementare suddetta sia sostituito il seguente:

« Sopra questi ultimi documenti basterà che sieno inscritte « le variazioni e le punizioni avvenute dopo la proposta del- « l'ultima rafferma stata accordata, non che le note caratteri- « stiche aggiuntevi dopo quel tempo. »

2° Che nel § 550 del Regolamento sul reclutamento essendo stata ripetuta la prescrizione relativa all'invio dei modelli N.i 38 e 40, già inserita nei precedenti §§ 484 e 503, debbono perciò ritenersi come non esistenti gli alinea *a*) e *b*) di questo § 550. *Il Ministro* — E. Bertolè-Viale.

N. **205**. — UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO. — **Sottotenenti di complemento che compiono sotto le armi i loro obblighi di ferma.** — 10 novembre.

A parziale modificazione del n. 11 dell'*Atto* 130 della *Raccolta del Giornale Militare*, ai sottotenenti di complemento di nuova nomina che debbono prestare sotto le armi un periodo di servizio maggiore di mesi 6 per ultimare i loro obblighi di ferma, potrà essere concessa qualche piccola licenza con

le norme stabilite dal Regolamento per le licenze nel R. esercito (allegato n. 2 al Regolamento di disciplina militare), epperciò senza che ne debba esser fatta domanda al Ministero della guerra.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **206**. — TRASPORTI MILITARI. — **Servizio dei treni direttissimi.** — 14 novembre.

Si porta a conoscenza delle autorità militari che la Società italiana per le strade ferrate Meridionali, esercente la rete Adriatica, con ordine di servizio N. **144**, avverte che dal 1° novembre, anno corrente, saranno ammessi nei treni direttissimi N. 1 e 2 anche i viaggiatori muniti di biglietto di I e II classe a prezzo in qualsiasi modo ridotto da Roma e stazioni precedenti per Milano ed oltre, e da Milano e stazioni precedenti per Roma ed oltre, escluse soltanto le comitive viaggianti con riduzione.

Il Sottosegretario di Stato — Corvetto.

DECISIONI DI MASSIMA

114.

Ruolini di posizione per la milizia territoriale. — A soluzione di quesiti fatti circa l'applicazione del N. **224** del tomo III della Istruzione per la mobilitazione, per gli uomini d'artiglieria e genio della milizia territoriale, pei quali non esistono appositi ruolini di posizione — cioè per gli uomini di 1ª categoria provenienti dai reggimenti d'artiglieria da fortezza e da montagna e dalla brigata lagunari — il Ministero dichiara che tali uomini debbono dai distretti essere inscritti sui ruolini già formati per le altre specialità delle due armi (*Div. Contab. Corpi*).

115.

Computo dei prezzi di trasporto sulle ferrovie. — Ad evitare errori nell'applicazione del nuovo Prontuario dei prezzi pei trasporti militari sulle ferrovie (edizione agosto 1890) si avverte che nulla è stato innovato circa il modo di computare i prezzi pel trasporto delle persone; e che perciò l'arrotondamento di tali prezzi nei trasporti collettivi deve farsi per ogni singolo individuo come pel passato e non sull'importare complessivo del trasporto (*Ufficio Gabinetto Direz. Gen. Serv. Amm.*).

Roma, 1890. — Tip. C. Voghera

DISPENSA 37ª **1890** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 22 novembre

NOVEMBRE 15. — Vitto per gli inscritti di leva ed i richiamati per l'istruzione, *pag.* 389.
Istruzione per l'applicazione della legge e del regolamento per la tutela della igiene e della sanità pubblica, *pag.* 389.
Decisioni di massima, *pag.* 395.

ATTO N. **207**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Vitto per gli inscritti di leva ed i richiamati per l'istruzione**. — 15 novembre.

Il Ministero avverte che le disposizioni date per gli inscritti di leva presso i distretti coll'*Atto* 59 del 1889 sono applicabili, per ciò che si riferisce alla amministrazione del vitto, anche agli uomini delle classi chiamate per l'istruzione.

Inoltre, laddove si riconosca che buona parte degli inscritti o richiamati conviventi al vitto consumi soltanto il rancio di carne, i comandanti dei distretti potranno disporre che nel prelevamento delle derrate sia diminuita in proporzione la quantità della pasta o del riso, nonchè del lardo e del sale pel condimento.

In questi casi i comandanti di compagnia dovranno prendere memoria di coloro che dichiarino di rinunciare al rancio di pasta o riso e tenerne giornalmente conto nella compilazione dei buoni viveri, richiedendo per essi razioni ridotte; composte cioè, della sola quantità regolamentare di carne e di metà sale (10 grammi).

Tanto nei buoni parziali quanto nei buoni collettivi, le razioni ridotte saranno dimostrate dopo le razioni intere, indicandone pure distintamente lo sviluppo in derrate e facendone speciale menzione anche nella dicitura in tutte lettere.

Delle razioni ridotte state prelevate i distretti si daranno debito, sui rendiconti degli assegni, secondo la stessa tariffa stabilita per le razioni viveri intere.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **208**. — SERVIZIO SANITARIO MILITARE. — **Istruzione per l'applicazione della legge e del regolamento per la tutela della igiene e della sanità pubblica**. — 16 novembre.

Gli articoli 45 e 46 della legge per la tutela della igiene e della sanità pubblica, approvata con R. D. 22 dicembre 1888, prescrivono:

Art. 45.

« Qualunque medico abbia osservato un caso di malattia « infettiva e diffusiva pericolosa o sospetta di esserlo, deve « immediatamente farne denunzia al sindaco ed all'ufficiale « sanitario comunale, e coadiuvarli, ove occorra, nella esecu- « zione delle prime urgenti disposizioni ordinate per impedire « la diffusione della malattia.

« I contravventori sono puniti con pena pecuniaria esten- « sibile a lire 500, alla quale nei casi gravi si aggiungerà « la pena del carcere oltre le pene maggiori sancite dal co- « dice penale pei danni recati alle persone ».

Art. 46.

« Tutti i medici, esercenti nel comune in cui si sia mani- « festata una malattia infettiva di carattere epidemico, hanno « l'obbligo di mettersi al servizio del comune stesso, ed in « tal caso è loro applicabile il disposto della legge 29 luglio « 1868 a favore delle loro famiglie.

« Lo stesso disposto della legge s'intende applicabile ai « medici condotti, ed a quelli appositamente chiamati in un « comune per il servizio durante una epidemia.

« I contravventori al disposto del presente articolo sono « punibili con pena pecuniaria estensibile a lire 500, e con « la sospensione dall'esercizio della professione ».

Gli articoli 109 e 110 del regolamento per l'applicazione della legge suddetta, approvato con R. D. 9 ottobre 1889, prescrivono:

Art. 109.

« Quando sia avvertito un caso di malattia infettiva e diffusiva, « pericolosa o sospetta di esserlo, l'ufficiale sanitario ha facoltà « di richiedere il concorso del medico curante per eseguire « o far eseguire da altri medici a ciò delegati un'ispezione « nella casa dove sta il malato, affine di accertarsi se siano « state prese le precauzioni necessarie a impedire la diffu- « sione della malattia, e provvedere in caso contrario.

« L'esecuzione di tali provvedimenti è affidata al medico « curante, quando non si ritenga più opportuno, col con- « senso della famiglia, di trasportare il malato in un ospe- « dale speciale ».

Art. 110.

« Ogni comune deve far visitare dall'ufficiale sanitario co-
« munale o da medici all' uopo delegati, le scuole almeno
« due volte al mese in tempo ordinario, senza preavviso, e
« più spesso quando se ne presenti il bisogno.

« Il medico deve verificare se vi siano alunni affetti da
« malattia attaccaticcia, prescrivendone l'esclusione fino a
« cura completa: e ove si ripetano casi di malattia conta-
« giosa nelle scuole, deve darne pronto avviso al sindaco,
« proponendone in via d'urgenza la chiusura temporanea per
« farne eseguire una efficace disinfezione.

« Egli deve ispezionare i locali per riconoscere se abbiano
« sufficiente aereazione, luce e pulizia; sollecitare dai co-
« muni i restauri occorrenti, le imbiancature annuali e tutte
« le opere che fossero reclamate dall'igiene ».

Per ottemperare al prescritto dei sopra ricordati articoli, per quanto concerne il servizio sanitario militare, questo Ministero, sentito anche il parere del Consiglio di Stato e dietro accordi presi col Ministero dell'interno, prescrive quanto segue:

1° Qualora un ufficiale medico abbia a curare qualche caso di malattia infettiva, diffusiva o sospetta di esserlo in malati civili in case private, egli dovrà senz'altro regolarsi come è prescritto dall'art. 45 della legge suddetta.

2° Se trattasi invece di militari (qualunque sia il loro domicilio) o di borghesi alloggiati in edifizii militari, la denunzia dovrà essere fatta dal medico che li ha visitati al sindaco ed all'ufficiale sanitario comunale, servendosi del modello a stampa allegato alla presente istruzione, e dandone contemporaneamente partecipazione al comandante del corpo, istituto, distaccamento ecc., il quale a sua volta ne informerà il comandante del presidio.

3° Se trattasi di militari (o eccezionalmente di borghesi) ricoverati per altre malattie negli ospedali militari o nelle infermerie presidiarie e speciali, ovvero anche del personale di servizio di detti stabilimenti, la denunzia sarà fatta dal direttore dell'ospedale o dell'infermeria al sindaco ed all'ufficiale sanitario comunale, informandone contemporaneamente il comandante del presidio se trattasi di ospedale, se trattasi

d'infermeria presidiaria o speciale, il comandante del corpo da cui essa dipende.

4° Per ovviare poi alla possibilità di duplicati nelle denunzie, gli ufficiali medici ogni qual volta faranno ricoverare in uno degli anzidetti stabilimenti di cura qualche affetto dalle malattie accennate innanzi, dovranno non solo denunciarli nel modo sopra indicato, ma anche aggiungere nel biglietto di entrata l'annotazione: *già denunciato al sindaco del comune di . . . .*

5° I direttori dei sovra nominati stabilimenti di cura non dovranno quindi denunciare che i casi verificatisi nel personale di servizio da loro dipendente, o fra i malati già ricoverati per altre malattie, o finalmente, quei casi che per circostanze speciali non avessero potuto essere denunciati prima e pei quali non risultasse quindi sul biglietto d'entrata l'annotazione prescritta.

6° In tutte le suaccennate circostanze, quando l'urgenza lo richieda ed ogni indugio possa riuscire dannoso, il medico militare, oltre a fare le denunzie prescritte, prenderà immediatamente e per quanto gli è possibile tutti i provvedimenti igienico profilattici che sono del caso, salvo a riferire contemporaneamente o subito dopo all'autorità militare ed all'autorità comunale; quando invece non vi sia urgenza assoluta, farà parimenti la sua denunzia all'autorità comunale, ma, prima di prendere disposizioni di sua iniziativa, ne riferirà ai propri superiori, invocando i provvedimenti opportuni affinchè si raggiunga di comune accordo il doppio fine che i provvedimenti tutelino la salute pubblica senza riuscire di troppo grave perturbamento all'andamento regolare del servizio militare.

7° Nello stabilire ed attuare i provvedimenti richiesti dalle singole circostanze, gli ufficiali medici e tutte le autorità militari cui essi incombono, procederanno con sollecitudine e si atterranno strettamente ai regolamenti vigenti, nonchè alle ordinanze e circolari emanate dal Ministero dell'interno e rese note per mezzo del Ministero della guerra, ed in caso di impedimento per qualunque causa di forza maggiore ne riferiranno subito al Ministero della guerra.

Pertanto, delle ordinanze e circolari ora accennate sarà fatta volta per volta partecipazione alle autorità militari per cura del Ministero della guerra.

I comandi e gli uffici si provvederanno di copie della legge e del regolamento sulla sanità pubblica.

8° Per quanto si riferisce all'altra disposizione contenuta nello stesso articolo 45 all' « obbligo, cioè, che viene fatto ai medici di coadiuvare l'ufficiale sanitario comunale, ove occorra, nella esecuzione delle prime urgenti disposizioni ordinate per impedire la diffusione delle malattie » i medici militari, quando si tratti di casi verificatisi in persone borghesi da essi curate in case private, hanno gli stessi obblighi che i medici civili e devono quindi ottemperare scrupolosamente alle eventuali richieste che potessero avere dall'ufficiale sanitario comunale, in quel miglior modo che loro sia possibile, compatibilmente con le esigenze del proprio servizio speciale.

9° Relativamente alla disposizione dell'articolo 46 la quale fa « obbligo ai medici esercenti nel comune di mettersi, nei casi ivi indicati, a disposizione dei comuni stessi » s'intende che tale obbligo non può essere esteso ai medici militari se non in via affatto eccezionale, in circostanze straordinarie, e soltanto quando non sia per soffrirne in modo alcuno il servizio speciale loro spettante.

Data una delle circostanze eccezionali e straordinarie sopraccennate, il concorso dell'ufficiale medico non potrà tuttavia effettuarsi senza il previo accordo fra le autorità militari e civili.

10° Quanto alle esecuzioni delle prescrizioni fatte coll'articolo 109 del citato Regolamento 9 ottobre 1889, resta stabilito che, quando sia avvertito un caso di malattia infettiva, diffusiva, o sospetta di esserlo, in una caserma, in una scuola o in un ospedale militare, ed ove fosse richiesto per parte dell'autorità civile il concorso dei medici militari per eseguire o far eseguire una ispezione locale affine di accertare se siano state prese le precauzioni necessarie ad impedire la diffusione della malattia, i comandanti di presidio dovranno disporre che tale ispezione venga eseguita sempre dall'ufficiale medico più elevato in grado o più anziano del presidio stesso sempre quando i rispettivi comandanti di divisione non credessero di inviare il direttore di sanità o quello dell'ospedale principale.

11° L'ufficiale medico che verrà delegato per tale ispezione, dovrà poi immediatamente trasmetterne, per la via ufficiale, particolareggiata informazione alla competente autorità civile.

12° Non sarà mai il caso che le ispezioni di cui al N. 10 siano eseguite direttamente dall'ufficiale sanitario comunale stesso

senza l'intervento degli ufficiali sanitari militari, e tanto meno poi che le ispezioni stesse vengano eseguite da altri medici non militari a ciò delegati dall'autorità civile.

13° Per ciò che riguarda finalmente le prescrizioni dell'articolo 110 del Regolamento suddetto, relative alla vigilanza sulle scuole, istituti ecc. s'intende che la esecuzione delle prescrizioni stesse, per quanto riguarda le scuole o gli istituti militari, è affidata intieramente ed esclusivamente ai medici militari.

14° Si ricorda per ultimo che tutte le suindicate nuove norme per l'applicazione della legge sulla tutela della sanità pubblica non tolgono l'obbligo dell'intero adempimento, per parte tanto dei medici militari quanto delle altre autorità militari, delle prescrizioni dei vigenti regolamenti militari.

L'*Atto* N. 34 del 1° marzo 1888 resta abolito.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

Denunzia dei casi di malattie infettive e diffusive.

(1) . . . . . .

A mente delle prescrizioni dell'articolo 45 della legge sulla tutela della igiene e della sanità pubblica informo la S. V. che il giorno . . . . . nel (2) . . . . . si è verificato un caso di (3) . . . . . nella persona del (4) . . . . . .

L'ammalato fu trasportato a . . . . . e furono prese d'urgenza le qui indicate precauzioni per impedire la diffusione della malattia:

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

A . . . . . li . . . . . .

(5) Il . . . . . .

Al signor (6) . . . . . del comune di . . . .

(1) Corpo, distaccamento ecc. (2) Locale in cui si verificò la malattia. (3) Indicazione della malattia. (4) Grado, cognome e nome dell'ammalato. (5) Firma del medico. (6) Sindaco, od ufficiale sanitario.

DECISIONI DI MASSIMA

116.

Drappelli con cavalli. — Rispetto all'applicazione dei §§ 10 e 23 del Regolamento sulle indennità eventuali, i cavalli in viaggio si considereranno indrappellati, e conseguentemente *in viaggio collettivo*, se in numero di 10 o più (anche se per qualche speciale circostanza dovesse il drappello, nel trasporto sulle ferrovie o sui piroscafi essere scisso in due o più frazioni), ed *in viaggio isolatamente* se in meno di 10, qualunque sia il numero degli uomini che li accompagnino.

Gli uomini d'accompagnamento formeranno o non drappello secondo la stessa regola, indipendentemente dal numero dei cavalli.

Quando pertanto i cavalli siano da considerarsi in drappello e gli uomini in viaggio isolato, o viceversa, si avvertirà di rilasciare distinti Fogli di viaggio per gli uni e per gli altri, onde potere poi annettere ai rendiconti degli assegni quelli relativi alla forza indrappellata (*Div. Contab. Corpi*).

117.

Soprassoldi degli ufficiali per servizi speciali. — I soprassoldi assegnati ad ufficiali ed impiegati a norma dell'articolo 5 del Regio Decreto sulle indennità eventuali sono dovuti solo per il disimpegno degli incarichi speciali o le gite inerenti al servizio pel quale vennero stabiliti.

Quando pertanto gli ufficiali ed impiegati, ai quali sono assegnati i detti soprassoldi, vengano comandati per qualche altro servizio fuori del raggio dei loro ordinari trasferimenti hanno diritto, se la distanza da percorrere non sia minore di 10 chilometri, alla normale indennità di trasferta. (*Div. Contab. Corpi*).

Roma, 1890 — Tip. C. Voghera.

DISPENSA 38ª 1890 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 29 novembre

NOVEMBRE 26. — Indennità agli impiegati trasferiti da una ad altra sede permanente, *pag.* 397.

» 26. — Custodia e conservazione delle armi e munizioni nei locali delle società di tiro, *pag.* 398.

» 28. — Regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra, *pag.* 398.

» 28. — Passaggio dal gruppo B al gruppo A di oggetti di equipaggiamento individuale, *pag.* 399.

» 28. — Convenzione per il trasporto sui laghi di Como e di Lecco dei militari appartenenti al R. esercito ed alla R. armata, degli impiegati dipendenti dalle Amministrazioni della guerra e della marina, delle loro famiglie, dei loro bagagli, nonchè dei veicoli, dei cavalli e muli e dei materiali di ogni genere spettanti od attinenti alle Amministrazioni stesse, *pag.* 401.

Atto N. **209**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Indennità agli impiegati trasferiti da una ad altra sede permanente**. — 26 novembre.

All'ultimo capoverso dell'*Atto* 127 del 1889 è sostituito il seguente:

« L'impiegato trasferito da una ad altra sede permanente per ragioni di servizio con diritto alle indennità di viaggio a carico dello Stato, deve far uso degli scontrini prescritti dalle vigenti convenzioni sulle ferrovie e sul mare per gli ufficiali non provvisti di libretto, ond'essere trasportato a tariffa militare. I membri della famiglia dell'impiegato, trasferito con diritto alle indennità di viaggio a carico dello Stato, devono viaggiare a tariffa ordinaria sulle ferrovie, ma per i viaggi

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 30ª, *Atto* N. 178. — Al N. 2, pag. 351, *leggere*: Verranno a tale uopo scelti nei reggimenti i cavalli occorrenti, i quali saranno tenuti in forza dagli squadroni cui appartengono e calcolati in aumento al numero stabilito dalla tabella graduale e numerica N. 16, R. Decreto 3 luglio 1887.

sul mare devono invece essere provvisti dei documenti prescritti dalla convenzione 15 settembre 1877 (*Atto* 455 della *Raccolta* del *Giornale militare*) per fruire delle riduzioni concesse colla convenzione stessa. »

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **210**. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **Custodia e conservazione delle armi e munizioni nei locali delle Società di tiro.** — 26 novembre.

Le armi in dotazione alle Società di tiro, e le munizioni da esse prelevate per l'esecuzione del tiro al bersaglio dovranno essere custodite e tenute colle norme prescritte dal Compendio 17 maggio 1885.

L'ufficiale direttore del tiro, o chi per esso copre tale carica, è direttamente responsabile verso la presidenza della Società e con questa, verso la competente autorità militare, della rigorosa osservanza delle norme predette.

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE

N. **211**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra**. — 28 novembre.

Con R. Decreto del 20 luglio 1890 venne approvato il Regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra.

Ogni direzione d'artiglieria e del genio, l'opificio arredi militari, i magazzini centrali, la farmacia centrale, e l'istituto geografico militare dovranno fare acquisto sulle proprie spese di cancelleria di un numero di esemplari del detto Regolamento in quantità tale che ne possa essere assegnata una copia all'ufficio del direttore ed una a ciascuno dei vari uffici, alla sede e distaccati, che abbiano amministrazione di operai.

Le relative richieste, a senso del § 1526 del Regolamento di amministrazione, saranno inviate all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari ed in esse dovranno essere compresi anche gli esemplari che i funzionari addetti ai suaccennati uffici desiderassero acquistare per proprio conto.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 0,65.

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **212**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA. — **Passaggio dal gruppo B al gruppo A di oggetti di equipaggiamento individuale**. — 28 novembre.

1. Col 1° gennaio 1894 i seguenti oggetti torneranno a far parte dei materiali del gruppo A:

Teli da tenda;
Parti di bastone per teli da tenda;
Paletti per teli da tenda;
Pacchetti da medicazione;
Sacchetti da gallette;
Sacchetti per le razioni di sale.

2. Conseguentemente quelli degli oggetti sopra indicati che risulteranno in fondo nei magazzini dei corpi al termine del corrente trimestre saranno tolti, sotto la data del 31 dicembre, dal carico dei materiali del gruppo B e passati nel carico del gruppo A. Quelli che si troveranno in distribuzione presso gli individui saranno del pari, sotto la stessa data, diminuiti dal carico del gruppo B e contemporaneamente inscritti sui libretti personali degli uomini e sui fogli-vestiario come oggetti di corredo, considerandosi come ceduti, senza rimborso, alla massa vestiario.

3. La suddivisione dei teli da tenda nelle sei classi stabilite per gli oggetti di corredo sarà fatta, prima del 31 dicembre detto, tanto per quelli esistenti nei magazzini quanto per quelli in distribuzione, dai Consigli amministrativi o, per i distaccamenti non aventi Consiglio, dai comandanti di distaccamento secondo le norme dell'art. 66 del Regolamento d'amministrazione.

4. I teli saranno assunti tra le robe di corredo od inscritti sui libretti personali e sui fogli-vestiario alla classe loro assegnata. Le amministrazioni non saranno tenute a rimborsare lo Stato della differenza di valore che risulterà nel caricamento per i teli in fondo di magazzino passati dal gruppo B al gruppo A a classi inferiori alla prima.

5. I teli da tenda e gli altri oggetti di cui al N. 1 in fondo nei magazzini delle compagnie di sanità e di sussistenza e delle compagnie operai e veterani di artiglieria saranno versati, prima del 31 dicembre, come materiali del gruppo B, ai distretti o corpi dai quali furono prelevati.

Le amministrazioni riceventi provvederanno poscia per il passaggio delle robe al gruppo A insieme con le proprie.

6. La distribuzione delle tende (teli, parti di bastoni e paletti) e dei sacchetti da galletta agli inscritti di leva, sarà

nuovamente fatta dai distretti con le norme che erano in vigore fino al 30 giugno 1889.

7. Le amministrazioni che avessero un fondo degli oggetti di cui nel presente *Atto* sul Registro modello 422 li distribuiranno, all'occorrenza, come robe di proprietà del corpo.

8. Verranno in seguito impartite disposizioni alle amministrazioni interessate per la sistemazione delle dotazioni degli oggetti di cui al numero 1.

9. In conseguenza delle presenti disposizioni, il comma *b*) § 107 dell'*Atto* 131 del 1889, l'*Atto* 190 dello stesso anno ed il numero 14 del successivo *Atto* 201 si intendono aboliti.

10. Al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi sono portate le seguenti varianti ed aggiunte:

Categoria	N.° categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo parziale	Annotazioni
I	17	Parti di bastone per teli da tenda	N.°	» 25	Aggiunta
»	305	Paletti per teli da tenda . .	»	» 07	Id.
»	351	Sacchetti da gallette . . .	»	» 14	Id.
»	416	Teli da tenda	»	5 60	Id.
»	417	Teli da tenda (antico modello)	»	4 60	Id.
»	624	Sacchetti per le razioni di sale.	»	» 03	Id.
II	62	Sacchetti da gallette . . .	»	» 14	Abolito
»	63	Sacchetti per le razioni di sale.	»	» 03	Id.
»	141	Teli da tenda	»	5 60	Id.
»	142	Teli da tenda (antico modello)	»	4 60	Id.
»	143	Parti di bastone per teli da tenda	»	» 25	Id.
»	144	Paletti da teli da tenda . .	»	» 07	Id.

Il Sottosegretario di Stato — CORVETTO.

N. **213**. — TRASPORTI MILITARI — **Convenzione per il trasporto sui laghi di *Como* e di *Lecco* dei militari appartenenti al R. esercito ed alla R. armata, degli impiegati dipendenti dalle Amministrazioni della guerra e della marina, delle loro famiglie, dei loro bagagli, nonchè dei veicoli, dei cavalli e muli e dei materiali di ogni genere spettanti od attinenti alle Amministrazioni stesse.** — 28 novembre.

L'anno milleottocentonovanta, ed alli ventisei del mese di luglio in Roma.

Il Consiglio d'amministrazione della società « Lariana » per la navigazione a vapore sui laghi di *Como* e di *Lecco*, non ritenendo più conveniente per la propria amministrazione di continuare il servizio dei trasporti militari ai prezzi ed alle condizioni risultanti dalla convenzione in data 28 febbraio 1873 e dall'appendice relativa stipulatasi il 22 dicembre 1880, in sua adunanza del 13 novembre dello scorso anno, deliberava di disdire pel 1° gennaio 1890 il contratto ora vigente.

Tale deliberazione veniva notificata al Ministero della guerra, il quale previi accordi con quello della marina determinava di mandare un suo delegato presso la Società, sia, per avere conoscenza delle ragioni che avevano indotto il Consiglio d'amministrazione alla presa deliberazione e sia per istabilire, occorrendo, nuove condizioni nello interesse reciproco delle amministrazione interessate

Notificatisi dal Direttore della società i motivi della risoluzione preaccennata e scambiatesi fra il delegato dei Ministeri della guerra e della marina ed il Direttore stesso le proprie idee circa il modo di far eseguire il servizio dei trasporti sui laghi di Como e di Lecco, dopo qualche discussione si è di comune accordo stabilito che la convenzione e l'appendice precitata, avessero vigore fino al 31 luglio 1890 e che del 1° agosto in poi dovessero essere effettuati ai prezzi ed alle condizioni infraspecificati.

Volendosi ora dare forma concreta di regolare contratto agli accordi presi, sono oggi convenuti i signori:

Grassi cav. Francesco, tenente colonnello commissario, stato appositamente delegato come da dispaccio del Ministero della guerra in data 5 dicembre 1889, n. 3259 ed altro del Ministero della marina in data 6 dicembre 1889, n. 17316;

Querini cav. Nuzio, direttore della società « Lariana » per la navigazione sui laghi di Como e di Lecco, stato auto-

rizzato dal proprio Consiglio d'amministrazione in seduta del 5 luglio a rappresentare la società medesima.

I quali a nome e nello interesse delle amministrazioni da essi rispettivamente rappresentate hanno stabilito e convenuto quanto segue:

Art. 1.

La Società Lariana si obbliga di trasportare sui battelli di sua proprietà che viaggiano sui laghi di Como e di Lecco gli ufficiali del R. esercito e della R. armata ed i militari di truppa di terra e le loro famiglie, non che gl'impiegati dipendenti dalle amministrazioni della guerra e della marina e le loro famiglie, siano esse in viaggio per conto del Governo o per conto loro particolare.

Art. 2.

L'importare dei trasporti da eseguirsi verrà pagato a partenza e sarà calcolato in base al numero dei chilometri che corre tra il luogo d'imbarco e quello di sbarco.

Le distanze in chilometri fra i vari punti di approdo verranno stabiliti d'accordo fra i prelodati Ministeri e la Società precitata, salvo a modificarle quando vengano a variarsi le corse che si fanno attualmente, o a sopprimersi od aumentarsi gli approdi.

Art. 3.

I prezzi da corrispondersi per ogni specie di trasporto saranno i seguenti, cioè:

Personale.

Ufficiali in viaggio per conto del Governo o per loro conto particolare, ed impiegati in viaggio per conto del Governo — per persona e per chilometro . . . . . L. 0,02825

Militari di truppa — per persona e per chilometro. . . . . » 0,014125

Tassa minima per ogni viaggio . . . . . » 0,15

Bagagli, merci e materiali di ogni genere

Per ogni tonnellata (divisibile di dieci in dieci chilogrammi) e per chilometro . . . . . » 0,22

Cavalli e muli.

Per ogni capo e per chilometro . . . . . » 0,06875

Veicoli.

A due ruote, per pezzo e per chilometro . . » 0,165
A quattro ruote, per pezzo e per chilometro. » 0,275

Art. 4.

Gli impiegati dipendenti dalle amministrazioni della guerra e della marina in viaggio per loro conto particolare e le loro famiglie, le famiglie degli ufficiali e quelle dei militari di truppa saranno trasportate colla riduzione del 50 % sui prezzi della tariffa ordinaria; ferma sempre la tassa minima di cui all'articolo precedente.

Art. 5.

I ragazzi saranno trasportati gratuitamente fino all'età dei tre anni; dai tre ai sette pagheranno la metà della tariffa stabilita.

Art. 6.

Ogni ufficiale od impiegato che viaggi per conto dello Stato, avrà diritto al trasporto gratuito del quantitativo di bagaglio assegnato come competenza del rispettivo grado.

Nel caso di movimenti di corpi interi o di frazioni di corpo, il bagaglio così detto al seguito verrà trasportato gratuitamente.

Art. 7.

Le eccedenze di bagaglio che si avessero a riscontrare si pagheranno in base alla tariffa di cui all'art. 3.

Lo stesso prezzo verrà pure pagato per il bagaglio che fosse spedito senza essere accompagnato dal proprietario, e per i mobili che si facessero trasportare da un punto all'altro del lago.

Art. 8.

Ai trasporti da effettuarsi sui laghi di Como e di Lecco, sarà applicabile il regolamento pei trasporti militari in ferrovia e sul lago di Garda in quanto non sia contrario alla presente convenzione.

Art. 9.

La presente convenzione comincerà ad avere il suo effetto a partire dal 1° agosto prossimo, e da tale epoca s'intenderà cessata quella attualmente in vigore.

Fatta, letta e sottoscritta in tre originali nel giorno ed anno di cui sopra.

Pei Ministeri della guerra e della marina
F° GRASSI FRANCESCO.

Per la Società Lariana
Il Direttore
F° NUZIO QUERINI.

V.° si approva

Il Ministro della guerra
F° E. BERTOLÈ VIALE.

Il Ministro della marina
F° B. BRIN.

Nota. — L'importare delle diverse specie di trasporti verrà calcolato in base alle distanze risultanti dall'unita tavola poliometrica.

TAVOLA POLIOMETRICA DELLE DISTANZE

fra i vari punti di approdo dei laghi di Como e di Lecco

Tavola poliometrica

fra i vari punti di approdo da

| | | |

delle distanze

laghi di **Como** *e di* **Lecco**

vanni																						
denabbia																						
Bellagio																						
4	Menaggio C. F.																					
8	4	Varenna																				
11	7	3	Gittana																			
13	9	5	2	Bellano																		
17	13	9	6	4	Acquaseria																	
18	14	10	7	5	1	Rezzonico																
19	15	11	8	6	2	1	Dervio															
20	16	12	9	7	3	2	1	Cremia														
23	19	15	12	10	6	5	4	3	Musso													
24	20	16	13	11	7	6	5	4	1	Dongo												
27	23	19	16	14	10	9	8	7	4	3	Gravedona											
29	25	21	18	16	12	11	10	9	6	5	2	Domaso										
31	27	23	20	18	14	13	12	11	8	7	4	2	Gera									
33	29	25	22	20	16	15	14	13	10	9	6	4	2	Colico								
7	11	15	18	20	24	25	26	27	30	31	34	36	38	40	Lierna							
10	14	18	21	23	27	28	29	30	33	34	37	39	41	43	3	Limonta						
13	17	21	24	26	30	31	32	33	36	37	40	42	43	45	6	3	Vassena					
16	20	24	27	29	33	34	35	36	39	40	43	45	46	48	9	6	3	Onno				
18	22	26	29	31	35	36	37	38	41	42	45	47	48	50	11	8	5	2	Mandello			
20	24	28	31	33	37	38	39	40	43	44	47	49	50	52	13	10	7	4	2	Abbadia		
27	31	35	38	40	44	45	46	47	50	51	54	56	57	58	20	17	14	11	9	7	Lecco	

1 DIC. 90

Roma, 1890 — Tip. C. Voghera.

278

DISPENSA 39ª **1890** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 6 dicembre

SETTEMBRE 22. — R. Decreto N. 7164 (serie 3ª) relativo alle zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione e magazzini da polveri della piazza di Gaeta, *pag.* 409.

NOVEMBRE 10. — R. Decreto portante modificazioni al regolamento sulle indennità eventuali, *pag.* 410.

10. — R. Decreto che stabilisce gli assegni spese d'ufficio pel comando delle R. truppe in Africa, per le direzioni dipendenti e pel tribunale militare, *pag.* 413.

DICEMBRE 1°. — Compilazione dei quadri generali di avanzamento ai vari gradi di ufficiale superiore delle armi di fanteria e di cavalleria, *pag.* 414.

1°. — Circa le attribuzioni dell'ispettore generale di cavalleria, *pag.* 415.

1°. — Varianti al Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la fanteria, *pag.* 415.

4. — Regi Decreti 30 novembre e 4 dicembre 1890 che concedono l'amnistia ai renitenti ed omessi di leva, *pag.* 424.

6. — Apertura all'esercizio della nuova stazione ferroviaria di Gioia Tauro, *pag.* 430.

Decisioni di massima, *pag.* 430.

Atto N. **914.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — **R. Decreto N. 7164 (serie 3ª) relativo alle zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione e magazzini da polveri della piazza di Gaeta.** — 22 settembre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859, N. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, N. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, N. 4258 (serie 3ª), che approva il Regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alle opere di fortificazione e magazzini da polveri della piazza di Gaeta ven-

gono determinati, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dai piani annessi al presente, firmati d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 22 settembre 1890.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

N. **215**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. Decreto portante modificazioni al Regolamento sulle indennità eventuali**. — 10 novembre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge sugli assegni pel R. esercito — testo unico approvato con R. Decreto del 27 agosto 1887;

Visto il R. Decreto 27 marzo 1879 che stabilisce le indennità eventuali;

Visti i Reali Decreti 22 marzo 1883, 6 luglio 1884, 20 luglio 1887, 29 marzo e 28 giugno 1888 e 7 luglio 1889 che modificano i quadri delle indennità eventuali, ed il relativo Regolamento approvato col citato R. Decreto 27 marzo 1879;

Vista la legge 28 giugno 1890 N. 6908, che approva lo stato di previsione delle spese del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1890-91;

Sulla proposta del Ministro della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le modificazioni al Regolamento sulle indennità eventuali annesse al presente Decreto e firmate d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Art. 2.

Le disposizioni del presente Decreto andranno in vigore dal 1° gennaio 1891.

Il Nostro Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto il quale sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Monza, addì 10 novembre 1890.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

MODIFICAZIONI *al regolamento sulle indennità eventuali approvato con R. Decreto 27 marzo 1879.*

1.

Al penultimo capoverso del § 5 è sostituito il seguente:

« I colonnelli brigadieri ed i colonnelli medici ispettori presso l'ispettorato di sanità militare hanno diritto alle indennità di viaggio stabilite per il grado di maggiore generale. »

2.

Al primo capoverso del § 39 è sostituito il seguente:

« L'indennità non potrà essere data per oltre quindici giorni non compresi quelli per l'andata e per il ritorno se non nei giri per i seguenti servizi: »

Allo stesso paragrafo è aggiunto il seguente capoverso:

« L'indennità di trasferta è però ridotta alla metà quando l'ufficiale fuori della sua ordinaria residenza fruisce dello alloggio gratuito a carico del comune o dello Stato nel luogo dove è comandato, tranne nel caso previsto dal capoverso del § 34. »

3.

Al § 42 lettera *c*), dopo le parole: « a riposo ed in riforma », aggiungasi: » ovvero in posizione di servizio ausiliario. »

Al comma *d*) dello stesso § 42, è sostituito il seguente:

« Per restituirsi alla propria sede quando siano richiamati per disposizione speciale prima che siano trascorsi i due terzi della concessa licenza, e la disposizione stessa specifichi le ragioni di servizio che rendono necessario il richiamo. »

4.

Al primo comma del § 54, dopo le parole « cavalli di servizio », aggiungasi: « di loro proprietà. »

Al penultimo comma dello stesso paragrafo è sostituito il seguente. »

« Non è dovuto rimborso alcuno agli ufficiali collocati in posizione ausiliaria, a riposo, in riforma od in aspettativa per motivi di famiglia, nè a quelli richiamati dalla licenza per ragioni di servizio. »

5.

Al secondo comma del § 70 è sostituito il seguente:

« Il soprassoldo decorre dal giorno successivo all'arrivo al corpo, e continua tanto nelle sedi estive quanto nelle sedi invernali, colle norme stabilite dal § 63, fino al giorno successivo alla cessazione dal servizio presso il corpo. »

« Il soprassoldo non è dovuto all'ufficiale comandato ad un servizio estraneo a quello del corpo. »

6.

Al § 125 è sostituito il seguente:

« Le indennità di trasferta e di trasporto per recarsi sotto le armi e per ritornare al proprio domicilio, l'indennità di residenza ed il soprassoldo alpino dovuti agli ufficiali di complemento, della milizia territoriale, della posizione ausiliaria e della riserva sono conteggiati sugli speciali rendiconti stabiliti per gli assegni di queste categorie d'ufficiali.

« Tutti gli altri assegni di viaggio dovuti per i *servizi comuni* durante il tempo in cui gli ufficiali rimangono sotto le armi saranno conteggiati negli stessi rendiconti sui quali si comprendono i corrispondenti assegni degli altri ufficiali del corpo presso cui prestano servizio.

« Le indennità di viaggio dovute nei *servizi speciali* sono conteggiate nei rendiconti appositamente stabiliti per le spese di ciascun speciale servizio. Nello stesso modo è pur conteggiata l'indennità di residenza dei richiamati per detti servizi. »

« Il soprassoldo di cui nel secondo comma del § 96 è invece sempre conteggiato come l'indennità giornaliera di servizio.

V° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. Bertolè-Viale.

N. **216**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **R. Decreto che stabilisce gli assegni spese d'ufficio pel comando delle Regie truppe in Africa, per le direzioni dipendenti e pel tribunale militare**. — 10 novembre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il Regio Decreto 17 febbraio 1887, che stabilisce le indennità speciali per le truppe del R. esercito in campagna;

Vista la legge 28 giugno 1890, che approva il bilancio del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1890-91, nel quale al capitolo 39 sono stanziati appositi fondi per le spese d'ufficio pel comando militare in Africa e per le dipendenti direzioni;

Visto il R. Decreto 2 ottobre 1890, che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione del governatorato civile e militare della colonia Eritrea, delle direzioni dipendenti e del tribunale militare;

Sulla proposta del Ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata l'annessa tabella, firmata d'ordine Nostro dal Ministro della guerra, nella quale sono stabiliti gli assegni per le specie d'ufficio per il governatorato della colonia Eritrea (comando delle R. truppe), per le dipendenti direzioni d'artiglieria e genio, commissariato e sanità militare e pel tribunale militare.

Art. 2.

Il presente Decreto andrà in vigore a cominciare dall'esercizio finanziario 1890-91.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Monza, addì 10 novembre 1890.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale

ASSEGNI *per le spese d'ufficio del Governatorato della colonia Eritrea (comando delle R. truppe) ed uffici dipendenti.*

INDICAZIONE DEL COMANDO OD UFFICI	Assegno annuo Lire	*ANNOTAZIONI*
Comando delle R. truppe	3000	Coll'assegno controindicato dovrà anche provvedersi alle spese di ufficio dei comandi di zona e dei comandi di tappa.
Direzione territoriale di artiglieria	1000	Con questo assegno dovrà altresì provvedersi alle spese d'ufficio dei comandi locali ed uffici staccati dipendenti.
Direzione territoriale del genio.	1200	
Direzione dei servizi di sanità militare . . .	300	
Direzione dei servizi di commissariato militare	1500	Con questo assegno dovrà altresì provvedersi alle spese d'ufficio pei magazzini delle sussistenze e pei magazzini d'equipaggiamenti.
Tribunale militare. . .	300	

ANNOTAZIONI.

Per spese d'ufficio s'intendono quelle indicate al § 86 del Regolamento sulle indennità eventuali, fatta eccezione delle spese per l'acquisto del *Giornale militare*, dei vari regolamenti e degli stampati, che continueranno ad essere provveduti dal deposito centrale per le truppe d'Africa.

V.° d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
E. Bertolè-Viale

N. **217**. — AVANZAMENTO. — **Compilazione dei quadri generali di avanzamento ai vari gradi di ufficiale superiore delle armi di fanteria e di cavalleria**. — 1° dicembre.

Al N. 38 dell'*Atto* 236 del 1887 è sostituito il seguente:

« 38. Gli ufficiali superiori e i capitani di cavalleria saranno « deferiti al giudizio di una commissione composta di tutti i

« comandanti di brigata di cavalleria e presieduta dall'uffi-
« ciale generale incaricato delle ispezioni di cavalleria. »

Il N. 39 dell'*Atto* stesso è soppresso.

Nell'*Atto* N. 255 di detto anno, alle parole: « S. A. R. l'Ispettore generale di cavalleria » s'intendono sostituite le seguenti: « Ministero della guerra — Segretariato generale. »

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **218**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Circa le attribuzioni dell'ispettore generale di cavalleria**. — 1° dicembre.

L'ufficio dell'ispettore generale di cavalleria è, fino a nuovo ordine, annesso al Ministero della guerra (Segretariato generale).

Le attribuzioni di cui ai N. 1, 2, 3 e 4 della Istruzione che fa seguito al R. Decreto 2 luglio 1890 (*Atto* 129 di detto anno) sono affidate al maggiore generale Longhi cav. Fabio a disposizione del Ministero della guerra per ispezioni all'arma di cavalleria.

I documenti e gli avvisi prescritti ai N. 6 e 7 della suaccennata Istruzione saranno ora innanzi diretti al Ministero della guerra (Ufficio dell'ispettore generale di cavalleria).

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **219**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Varianti al Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la fanteria**. — 1° dicembre.

Al Regolamento d'istruzione e di servizio interno per la fanteria (26 luglio 1885) sono fatte le seguenti *varianti*:

Al comma *a*) del § 1, *sostituire il seguente:*

a) l'istruzione individuale e di riga e quella del plotone, la scherma col fucile, la ginnastica elementare ed alla palestra (Regolamento di esercizii per la fanteria).

Sopprimere la nota (1) al comma *a*) del § 1.

Al comma *c*) del § 1, alle parole fra parentesi *sostituire le seguenti:*

Regolamento di esercizi e Regolamento di servizio in guerra.

Al comma *a*) del § 5, *sostituire il seguente:*

a) esser capace di far da guida nel plotone, di coman-

dare una squadra negli esercizii in ordine sparso e nelle esercitazioni di combattimento, di far da istruttore nella istruzione individuale e di riga e in quella sulle armi e sul tiro (Regolamento di esercizi ed Istruzione sulle armi e sul tiro).

In calce al comma *b*) del § 5, *alle parole*: e la squadriglia (Istruzione per l'ammaestramento tattico e Regolamento di servizio in guerra, *sostituire*: e la squadra (Regolamento di esercizi e Regolamento di servizio in guerra).

Al comma *a*) del § 16, *sostituire il seguente:*

a) conoscere teoricamente l'intero Regolamento di esercizi e saper comandare gli esercizi di compagnia in ordine chiuso ed in ordine sparso.

Alle linee 4ª e 5ª del comma *b*) del § 16, *cancellare le parole*: l'istruzione sull'ammaestramento tattico.

Al comma *a*) del § 17, *sostituire il seguente:*

a) saper comandare gli esercizi di battaglione in ordine chiuso ed in ordine sparso.

Al comma *a*) del § 18, *sostituire il seguente:*

a) saper comandare gli esercizi di reggimento.

Al § 20, secondo capoverso, *alle parole*: le evoluzioni di brigata *sostituire*: gli esercizii di brigata.

All'art. 5, *alle parole:* Periodi in cui si divide l'istruzione annuale, *sostituire le seguenti*: Corso annuale d'istruzione.

Al § 22, *sostituire il seguente*:

§ 22. Il corso dell'istruzione militare nei corpi di fanteria è annuale. Esso comincia quando le reclute giungono ai corpi.

Al § 23, *sostituire il seguente*:

§ 23. Il comandante di corpo d'armata ha facoltà di prefissare che certe date istruzioni siano da tutti o da parte dei corpi dipendenti compiute per determinate epoche, quando ciò sia richiesto da necessità generali del servizio. Egli prefissa fin dall'inizio del corso l'epoca in cui debbono essere ultimati gli esercizi di reggimento per dar principio a quelli di brigata.

In base alle disposizioni del comandante di corpo d'armata il comandante di reggimento stabilisce le durate dei periodi degli esercizii di compagnia, di battaglione, di reggimento e prefissa le epoche in cui verranno fatti gli esperimenti degli altri varii rami d'istruzione.

All'art. 6, *alle parole*: Istruzioni da farsi in ciascun periodo, *sostituire le seguenti*: Istruzioni da farsi durante l'anno.

Ai § 24, 25, 26 e 27 *sostituire i seguenti*:

§ 24. Le istruzioni e le esercitazioni da farsi durante l'anno sono le seguenti:

a) esercizi formali in piazza d'armi ed in terreno vario; esercizi di ginnastica e di scherma col fucile;

b) istruzione sulle armi; scuola di puntamento; scuola delle distanze;

c) scuola di tiro al bersaglio;

d) esercitazione di marcia;

e) istruzione sul servizio di sicurezza delle truppe in campagna;

f) esercitazione di combattimento;

g) esercitazioni di castrametazione e di trincea;

h) istruzione teorico-pratica sul servizio territoriale;

i) istruzioni teoriche e morali della truppa;

l) istruzione delle reclute;

m) scuola elementare e scuole reggimentali;

n) istruzioni teorico-pratiche e scuole d'orientamento pei graduati;

o) scherma di punta e sciabola per gli ufficiali subalterni e pei sottufficiali;

p) scuola di equitazione per gli ufficiali inferiori;

q) conferenze su argomenti militari e letture militari;

r) manovre sulla carta e manovre coi quadri;

s) l'insegnamento artistico dei musicanti ed allievi musicanti, dei trombettieri ed allievi trombettieri; le istruzioni teorico-pratiche degli zappatori.

§ 25. Tutte le istruzioni della truppa devono essere ultimate prima del congedamento della classe anziana.

§ 26. In ogni stagione si utilizzeranno per le istruzioni esterne tutte le giornate e le ore in cui il clima lo permetta, riserbando per le istruzioni interne soltanto quelle giornate e quelle ore in cui le condizioni atmosferiche vietano assolutamente le esercitazioni all'aria libera.

§ 27. Dall'inizio del corso alla riunione delle reclute con gli anziani, oltre che all'istruzione delle reclute, si dovrà attendere in ogni singola compagnia al perfezionamento dell'istruzione individuale e delle cognizioni in genere dei soldati anziani: nella persuasione che quanto più questi saranno educati, istruiti e personalmente conosciuti, tanto meglio inquadreranno a suo tempo i nuovi soldati e la compagnia con poche esercitazioni acquisterà poi nelle manovre ed in ogni altra operazione quell'intelligente insieme che altrimenti riuscirebbe difficile ad ottenere o richiederebbe molto tempo.

Ma nell'interesse dell'educazione e del reale perfezionamento dell'istruzione si dovrà evitare con attenta cura l'abuso di ripe-

tizioni di istruzioni nelle quali i soldati siano provetti: abuso che danneggia l'istruzione perchè contenendo implicitamente la disistima ingiustificata delle conoscenze acquistate e della capacità intellettuale dei soldati, deprime il morale di questi, stancandone il fisico e svogliandone la mente.

Si dovrà impiegare il tempo nella misura sufficiente, e non di più, voluta dal genere d'insegnamento e dall'attitudine ad apprendere dei soldati, e non mai prescrivere istruzioni od insistere in quelle che già si conoscono e si eseguiscono bene per semplicemente impiegare o far passare il tempo. Se questo avanza devesi utilizzare nello insegnamento di cose che non si conoscono o importa conoscere meglio, nel dare maggiore sviluppo agli esercizi ginnastici, nel dar più agio alla truppa per curare la pulizia del corpo e degli abiti, ovvero può servire opportunamente, siccome premio, di riposo dopo un esercitazione bene eseguita. Si faranno invece ripetere, tanto quanto occorre, le istruzioni a coloro che non abbiano potuto seguire il corso regolare d'istruzione dell'anno precedente ed a tutti gli altri che per qualsiasi motivo non abbiano raggiunto il voluto grado d'istruzione. Si terrà infine da tutti presente, e specialmente dal comandante di compagnia, che un mezzo efficacissimo per raggiungere ottimi risultati nell'istruzione ed educazione della truppa è quello di suscitare e mantener vivo fra i soldati il sentimento dell'emulazione.

Al § 28, *sostituire il seguente*:

§ 28. Sono fatte per compagnia:

a) tutte le istruzioni teoriche ai soldati e quelle che hanno in mira l'educazione morale della truppa;

b) l'istruzione individuale e di riga, e quelle di plotone e di compagnia;

c) le esercitazioni di combattimento di squadra e di plotone, e quelle di compagnia con nemico segnato;

d) l'istruzione sul servizio di sicurezza delle truppe in campagna;

e) le esercitazioni di castrametazione e di trincea;

f) gli esercizi di ginnastica e di scherma col fucile;

g) le istruzioni sulle armi e sul tiro;

h) l'istruzione di affardellamento e di attendamento;

i) la scuola elementare;

l) le istruzioni teoriche e pratiche dei sottufficiali e caporali.

Al § 29, *sostituire il seguente:*

§ 29. Sono fatte per battaglione:

a) l'istruzione di battaglione;

b) le esercitazioni di combattimento di compagnia e quella di battaglione con nemico segnato;

c) le istruzioni degli allievi istruttori e la scuola degli aspiranti sergenti quando, a giudizio del comandante del corpo, non torni più conveniente di farla per reggimento;

d) le istruzioni *a*), *d*) *e*), *f*), *g*), *i*) del § 30 quando il battaglione è distaccato.

La nota relativa al comma *b*) del § 29 *è soppressa.*

Al comma *b*) e *c*) del § 30, *sostituire i seguenti:*

b) gli esercizi di più battaglioni;

c) le esercitazioni di combattimento di battaglione.

Cancellare il comma *h*) del § 30.

Al comma *a*) e *b*) del § 31 *sostituire i seguenti:*

a) le esercitazioni di combattimento di più battaglioni con intervento di riparti delle tre armi;

b) le letture militari per gli ufficiali, le speciali conferenze e le manovre coi quadri ordinate dal comandante di corpo d'armata e dal comandante di divisione.

All'art. 11, *introdurre il seguente:*

§ 31bis. Le esercitazioni di combattimento si eseguiscono possibilmente due volte alla settimana dopo ultimati gli esercizi di reggimento e fino all'arrivo delle reclute ai corpi. Prima del congedamento della classe anziana si formeranno talvolta delle unità di manovra con gli elementi disponibili di più unità organiche, per esercitare ufficiali e graduati ad operare con forze che si avvicinino a quelle di guerra; dopo il congedamento si formeranno analogamente dette unità di manovra per supplire alla scarsità dei disponibili.

Nelle città ove si trovino parecchi distaccamenti di compagnia o di battaglione, a cura del comandante il presidio, si praticheranno in comune le esercitazioni di combattimento di compagnia e di battaglione, che altrimenti non potrebbero eseguirsi.

La scuola di equitazione si praticherà in massima d'inverno, seguitandone l'esercizio, dove si possa, di quando in quando, anche nelle altre stagioni.

Al § 32, *cancellare* il 2° capoverso.

L'art. 12 *è soppresso.*

Al § 37, *sostituire il seguente:*

§ 37. L'istruzione teorica e pratica degli allievi istruttori è affidata di massima al capitano a disposizione, se fatta per reggimento, all'aiutante maggiore in 2°, se fatta per battaglione.

Il 2° capoverso del § 38 *è abolito.*

Al § 39, *sostituire il seguente:*

§ 39. Le istruzioni che hanno di mira l'educazione morale della truppa sono in massima fatte personalmente dal comandante la compagnia, il quale, anche allorchè è costretto ad affidarle ad altri, deve determinarne l'indirizzo.

Il comandante di compagnia, senza riguardo a turno, ma nell'interesse del servizio e della disciplina, e per il meglio dell'educazione ed istruzione di tutti i suoi dipendenti, impiega nelle istruzioni da farsi per compagnia gli ufficiali ed i graduati dei quali dispone, secondo le attitudini di ciascuno e la varia importanza delle istruzioni: e prescrive altresì circa le esenzioni e l'intervento alle istruzioni stesse.

Egli dà agli ufficiali e graduati dipendenti conveniente libertà d'azione con relativa responsabilità, affinchè la loro opera svolgendosi con profitto per la istruzione della truppa e per la propria educazione, rilevi in ciascuno il sentimento della dignità del proprio grado ed essi diventino così efficaci suoi cooperatori.

Al § 40, *sostituire il seguente:*

§ 40. Alle istruzioni che si fanno per battaglione e per reggimento intervengono gli ufficiali ed i graduati ad esse rispettivamente destinati dal comandante di battaglione e dal comandante di reggimento.

I §§ 41, 42 e 43, *sono soppressi:*

Al § 44, 5ª riga, *cancellare le parole*: Sulle varie materie contenute nella istruzione per l'ammaestramento tattico *e scrivere invece*: Sulle varie materie contenute nel Regolamento di esercizi.

Ai §§ 49, 50, 51, 52, 53 e 54, *sostituire i seguenti:*

§ 49. I regolamenti danno bastanti norme direttive per l'ammaestramento delle truppe e perciò i comandanti si asterranno dal fare aggiunte verbali o per iscritto ai regolamenti stessi, come pure dal prescrivere speciali procedimenti o metodi di istruzione ai comandanti in sott'ordine. La scelta dei procedimenti e dei metodi, in quanto non sono prescritti dai regolamenti, nelle istruzioni che sono fatte per compagnia, per battaglione, per reggimento, deve essere lasciata con la relativa responsabilità rispettivamente al comandante di compagnia, di battaglione, di reggimento. Il superiore vigilerà l'operato dei suoi dipendenti, interverrà soltanto quando nota omissioni, errori o violazioni ai regolamenti e prenderà poi norma dai risultati degli esperimenti, di cui al

seguente paragrafo, per i giudizi da emettere sulla loro capacità.

§ 50. Per gli esercizi, al termine del rispettivo periodo, e per le altre istruzioni, alle epoche prefissate dal comandante di reggimento, il comandante di battaglione sottopone ad esperimento pratico le compagnie dipendenti, alla presenza del comandante del corpo; il quale, analogamente a suo tempo, esperimenta i battaglioni ed i reparti speciali del reggimento. A tali esperimenti devono essere sottoposti anche i battaglioni e le compagnie distaccate.

Negli esperimenti pratici si dovrà constatare se tutte le parti delle istruzioni sono state svolte e se le prescrizioni regolamentari sono state osservate nello spirito che le informa.

§ 51. Il comandante di battaglione all'epoca fissata dal comandante di reggimento, alla presenza di questo e coll'intervento degli ufficiali del battaglione esaminerà, riuniti grado per grado, i graduati del battaglione per assicurarsi se posseggono le conoscenze per essi prescritte al Capo I.

§ 52. È obbligo del comandante del corpo di riunire durante l'anno gli ufficiali e sottoporli a particolari esperimenti per assicurarsi che ciascuno abbia perfetta conoscenza di quanto deve sapere a tenore del Capo I. Li riunirà quando vengono emanate nuove istruzioni o modificazioni alle esistenti, per conferire sulle medesime e procurarne l'apprendimento; loro farà eseguire tutte quelle esercitazioni che ravvisasse opportune; terrà loro e farà loro tener conferenze su argomenti militari: promuoverà insomma con amorevole ed assidua cura la loro istruzione militare, essendo questo uno dei suoi compiti più importanti ed elevati.

§ 53. Il comandante di brigata al termine del periodo degli esercizi di reggimento constata con appositi esercizi in piazza d'armi ed in terreno vario il grado di addestramento raggiunto nell'istruzione tattica dei reggimenti della brigata. Del risultato degli esperimenti egli riferisce al comandante di divisione e questi al comandante di corpo d'armata sempre che i medesimi non vi abbiano personalmente assistito.

I reggimenti il cui comandante di brigata sia assente ed i reggimenti non formati in brigata sono esperimentati dal comandante di divisione; il quale delegherà un'altro ufficiale generale, quando non può attendervi in persona.

§ 54. Al comandante di brigata incombe l'obbligo di esercitare con ispezioni frequenti ed anche improvvise una vigi-

lanza continua sull'andamento dell'istruzione presso i riparti dipendenti, astenendosi assolutamente dal limitare la libertà d'azione dei comandanti in sott'ordine, sancita dal regolamento.

Eguale vigilanza esercitano i comandanti di divisione e di corpo d'armata.

L'art. 17, *è soppresso.*

Al comma *a*) del § 60, *sostituire il seguente*:

a) l'istruzione individuale e di riga e quella di plotone, la scherma col fucile e la ginnastica, alla quale si deve dare lo sviluppo corrispondente alla sua grande importanza come mezzo efficace di educazione fisica e morale.

Al comma *g*) del § 60, *sostituire il seguente*:

g) eseguire almeno otto esercitazioni di marcia.

Al § 62, *sostituire il seguente*:

§ 62. Tutte le istruzioni di cui al § 60 sono fatte per compagnia.

La scuola di puntamento deve cominciare non appena le reclute siano armate, e la scuola di tiro al bersaglio non appena abbiano acquistato qualche abitudine nel maneggio dell'arma e nel puntamento; affinchè esse all'epoca in cui verranno unite agli anziani siano in grado di servire in guerra.

Al § 63, *sostituire il seguente:*

§ 63. Il comandante di compagnia, il quale è responsabile della istruzione delle reclute della compagnia, designa l'ufficiale, o gli ufficiali, i graduati ed i soldati anziani ai quali verrà affidata tale istruzione. Egli perciò nell'intervallo di tempo che corre dal licenziamento della classe anziana alla chiamata della nuova classe provvederà con cura speciale alla istruzione teorico-pratica degli accennati istruttori di truppa, affinchè essi siano in grado di bene istruire le reclute.

Il § 64, *è abolito.*

Al § 67, *cancellare nel 1° capoverso le parole fra parentisi*: (se il battaglione non è distaccato fuori della divisione territoriale) *e modificare come segue il 2° e 3° capoverso*:

A tale oggetto le reclute sono presentate al colonnello dai rispettivi comandanti di compagnia e sono comandate dagli ufficiali ed istruttori di truppa ai quali venne affidata l'istruzione. A questo esame, che sarà dato con solennità, assistono tutti gli ufficiali del battaglione e gli altri ufficiali superiori e capitani del corpo.

Il § 68, *è abolito.*

Al § 69, *sopprimere il 2° capoverso.*

Al § 70, *mettere il punto dopo la parola*: appartengono, *e cancellare le parole seguenti.*

Al § 71, 1° capoverso, *cancellare le parole:* di baionetta *e scrivere invece:* col fucile. Al 2° capoverso, *in luogo di:* quattro *scrivere:* otto.

Al § 74, *sostituire il seguente:*

§ 74. Siccome per la ginnastica alla palestra si esigono istruttori speciali, così ogni compagnia se ne formerà annualmente per averne sempre il numero sufficiente.

Al § 76, *sostituire il seguente:*

§ 76. Le prescrizioni di questo libro I sono applicabili in generale anche ai distretti militari; senonchè nelle istruzioni si ometteranno i tiri di combattimento e speciali e le esercitazioni di combattimento di unità superiori alla compagnia.

Al § 122, *cancellare tutto il 2° capoverso.*

All'art. 113, *alle parole:* Riparto generale e particolare delle istruzioni, *sostituire le seguenti:*

Tempo e luoghi per le esercitazioni. Comunicazioni alle autorità superiori.

Al comma *b*) del § 472, *mettere la chiamata:* (1), *dopo la parola:* chiamate, *e cancellare le due ultime righe.*

Al 1° capoverso della nota (1), al comma *b*) del § 472, *mettere il punto dopo la parola:* massima, *e cancellare le parole seguenti.*

Nella nota (2), al comma *c*) del § 472, *al posto delle parole:* agli articoli 16 e 17, *scrivere:* all'articolo 16.

Ai §§ 474 e 475, *sostituire i seguenti:*

§ 474. Il comandante di corpo, stabiliti i periodi degli esercizi e prefissate le epoche per gli esperimenti di cui al § 23, impartisce ordini particolareggiati per le istruzioni che devono farsi per reggimento e lascia che i comandanti di battaglione e quelli di compagnia nei limiti dell'orario usufruiscano del tempo e dei luoghi di esercitazione nel modo che essi credono migliore per le istruzioni che si devono fare sotto la loro diretta responsabilità. Quando sia necessario, affinchè le varie unità non si diano reciproco incaglio, egli distribuisce fra i battaglioni (e in questo caso i comandanti di battaglione distribuiscono conseguentemente fra le dipendenti compagnie) i giorni e le ore in cui ogni unità potrà far uso di determinati luoghi di esercitazione (1).

Il comandante di battaglione impartisce ordini particolareggiati per le istruzioni da farsi per battaglione.

Il comandante di compagnia impiega il personale dipendente, il tempo ed i luoghi disponibili per le esercitazioni nel modo che egli crede più proficuo per l'educazione ed istruzione della compagnia.

§ 475. Nella compilazione dell'orario si terrà conto delle prescrizioni del comandante il presidio circa l'uso del terreno di manovra, le ore pel distacco della guardia, la provvista del pane, la ritirata e le altre operazioni e servizi comuni ai vari corpi del presidio.

Dell'orario e delle sue necessarie modificazioni, degli stabiliti periodi di esercizi e delle epoche prefissate per gli esperimenti, di che è cenno al § 23, il comandante di corpo darà comunicazione al comandante di brigata e gerarchicamente al comandante di divisione ed al comandante di corpo d'armata.

Tali comunicazioni sono fatte non già per riportarne precedente approvazione, ma perchè quei comandanti superiori sappiano quanto si pratica da ogni corpo dipendente circa all'istruzione ed al servizio interno e siano altresì in grado a questo riguardo di richiamare all'osservanza delle prescrizioni regolamentari e degli ordini superiori quei comandanti di corpo che se ne fossero allontanati.

Del resto ai comandanti di corpo, di battaglione, di compagnia, a ciascuno nella cerchia delle sue attribuzioni e nella misura della relativa responsabilità, devesi lasciare intera libertà d'azione per conseguire il proprio mandato; e ciò a senso dei §§ 96, 231, 267 del Regolamento di disciplina, dell'articolo 16 del presente Regolamento e dei N. V, VII ed VIII delle avvertenze al Regolamento di esercizi per la fanteria.

Al § 474 *aggiungere la nota seguente:*

(1) Si dovrà da tutti evitare il tanto lamentato inconveniente di più unità che si esercitano nello stesso tempo in luogo relativamente ristretto, inceppandosi fra di loro, generando confusione e distrazioni nei soldati. Le esercitazioni di ogni singolo reparto di truppa per riuscir profittevoli debbono svolgersi con sufficiente larghezza non solo nel tempo, ma anche nello spazio.

I §§ 476 e 477 *sono soppressi.*

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **220**. — RECLUTAMENTO. — **Regi decreti 30 novembre e 4 dicembre 1890, che concedono l'amnistia ai renitenti ed omessi di leva**. — 5 dicembre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto l'art. 8 dello Statuto costituzionale del Regno;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli

affari di grazia e giustizia e dei culti, della guerra e della marina;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È abolita l'azione penale e sono condonate le pene pronunziate per i seguenti reati:

a) per i reati di stampa di azione pubblica;

b) per i reati indicati nel numero primo dell'art. 9 del Codice di procedura penale, modificato dall'art. 28 del Regio Decreto del 1° dicembre 1889, n. 6509 (serie 3ª), purchè non siano accompagnati o connessi ai reati contro le persone, le proprietà o le leggi militari, e purchè la pena restrittiva della libertà personale applicabile o applicata, non ecceda i cinque anni;

c) per i reati preveduti negli articoli 247, 260, 263 e 264 del Codice penale sardo del 1859, negli articoli 143, 144, 145 e 369 del Codice penale toscano del 1853 e degli articoli 187 a 190 e 194 a 196 del Codice penale italiano, commessi in occasione di dimostrazioni politiche purchè la pena restrittiva della libertà personale applicabile od applicata non ecceda i cinque anni;

d) per le contravvenzioni alle leggi e regolamenti sullo stato civile;

e) per le contravvenzioni alle leggi sulla caccia e sul porto di armi lunghe da fuoco;

f) per le contravvenzioni alle leggi e regolamenti forestali, purchè la pena pecuniaria applicabile od applicata non ecceda lire 200.

Art. 2.

È concessa pure piena amnistia:

1. Ai renitenti ed agli omessi delle varie leve di terra e di mare i quali risultino nati anteriormente al 1° gennaio 1851;

2. Ai renitenti delle varie leve di terra e di mare a qualunque classe appartengano per ragioni di nascita, i quali si trovino all'estero per iscopo d'istruzione, educazione, beneficenza o per esplorazioni scientifiche, purchè si presentino entro i limiti di tempo che saranno stabiliti con altro Nostro Decreto.

Art. 3.

Il presente Decreto non pregiudica alle azioni civili ed ai diritti dei terzi derivanti dai reati che ne formano l'oggetto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1890.

UMBERTO.

G. Zanardelli.
E. Bertolè-Viale.
B. Brin.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Veduto l'art. 2, N. 2, del Nostro Decreto d'amnistia del giorno 30 novembre ultimo scorso N. 7269 (Serie 3ª);

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli inscritti di leva di terra e di mare appartenenti per ragione di età ad alcuna delle classi di leva posteriori a quella del 1850 e stati dichiarati renitenti, i quali si trovano all'estero per iscopo d'istruzione, educazione, beneficenza, o per esplorazioni scientifiche, perchè siano ammessi al godimento della amnistia da Noi conceduta col citato Nostro Decreto, dovranno rientrare nel Regno e personalmente presentarsi, se inscritti della leva di terra, all'autorità di leva del rispettivo circondario, e se inscritti della leva marittima alla capitaneria di porto del proprio compartimento, per l'adempimento di quanto le leggi di leva prescrivono.

La presentazione degli anzidetti inscritti alle rispettive loro autorità di leva dovrà effettuarsi entro il termine di sei mesi se trovansi in Europa, e di diciotto mesi se fuori d'Europa.

Essi dovranno inoltre esibire un'attestazione che dovrà essere rilasciata dai regi consoli all'estero, da cui risultino il luogo e la data della loro partenza, nonchè la circostanza che la loro dimora fuori dello Stato abbia avuto per oggetto uno degli scopi contemplati nell'articolo 2 del citato Nostro Decreto.

Art. 2.

Trascorsi i termini stabiliti nel precedente articolo senza che i renitenti anzidetti si siano costituiti personalmente, si intenderanno decaduti dal beneficio dell'amnistia.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1890.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale
B. Brin.

Per la esatta applicazione dei suriportati Regi Decreti sono state impartite le seguenti istruzioni ai signori prefetti e sottoprefetti del Regno:

Questo Ministero trasmette ai signori prefetti e sottoprefetti copia dei due regi decreti del 30 novembre u. s. e del 4 corrente mese di dicembre.

Con l'art. 2 del primo di essi decreti S. M. si è degnata di concedere piena amnistia ai renitenti ed agli omessi di leva nati anteriormente al 1° gennaio 1851, nonchè ai renitenti nati posteriormente al 31 dicembre 1850, ma che si trovano all'estero per iscopo d'istruzione, di educazione, di beneficenza o per esplorazioni scientifiche.

Col secondo di detti decreti sono indicate le norme e le condizioni onde questi ultimi renitenti, quelli cioè nati dopo il 31 dicembre 1850 e che si trovano all'estero per uno degli scopi anzidetti, possano essere ammessi al godimento della predetta Sovrana concessione.

In quanto ai renitenti nati anteriormente al 1851, sia che si trovino nel Regno, ovvero all'estero, siccome hanno già oltrepassato il 39° anno di loro età, ed, ai termini dell'art. 1° della legge sul reclutamento (testo unico), non hanno più obbligo di servizio militare, così occorre avvertire che, qualora non siano ancora stati deferiti all'autorità giudiziaria, il compito dei signori prefetti e sottoprefetti si limiterà a cancellarli dalla lista generale dei renitenti (Mod. 61) della leva alla quale appartengono, ed a provvedere perchè i sindaci e l'arma dei carabinieri reali li cancellino egualmente dalla loro

lista (Mod. 62), onde non abbiano più ad essere ricercati per l'incorso reato di renitenza, nè tampoco per fatto di leva.

Qualora poi taluni di essi renitenti fossero già stati deferiti all'autorità giudiziaria, e fossero stati giudicati, condannati e si trovassero in corso di espiazione della pena ovvero sotto giudizio, sarà cura dell'autorità giudiziaria stessa di provvedere perchè sia loro applicata l'amnistia e vengano quindi gli uni liberati dal carcere, e sia arrestato per gli altri il corso del procedimento penale.

I signori prefetti e sottoprefetti avvertano che i predetti renitenti amnistiati siccome nati anteriormente al 1° gennaio 1851 dovranno figurare nell'elenco modello N. 63, di cui al § 649 del regolamento sul reclutamento, soltanto numericamente e non nominativamente.

Degli omessi nelle liste di leva bisogna distinguere quelli che si presentano spontanei, la cui omissione non è soggetta ad alcuna pena, e quelli scoperti, cui è applicabile la disposizione contenuta nell'art. 162 della legge sul reclutamento, quelli cioè che sonosi sottratti con frodi o raggiri alla leva e che per il citato articolo vanno puniti con la pena del carcere e con la multa estensibile a lire 2000.

Tanto gli uni che gli altri siccome nati anteriormente al 1851 avendo oltrepassato il 39° anno di età, ai termini dell'art. 1° della citata legge sul reclutamento non hanno più obbligo di servizio militare e perciò, indipendentemente dalla concessa amnistia, non sono oramai più perseguibili pel fatto della leva alla quale avrebbero dovuto soddisfare.

Se non che, quelli di essi omessi, che sarebbero punibili a tenore del suaccennato art. 162 della legge sul reclutamento, qualora vengano scoperti o si trovino in corso di espiazione della pena a cui furono condannati, ovvero sotto giudizio pel fatto della loro fraudolenta omissione, sono ammessi a godere del beneficio dell'amnistia, ma a cura della competente autorità giudiziaria.

A riguardo poi di costoro che dai magistrati competenti saranno stati ammessi al godimento di tale Sovrana concessione, come pure quelli omessi che si presentassero spontanei e che perciò non sono contemplati nel Decreto d'amnistia, i signori prefetti e sotto prefetti provvederanno che i consigli di leva emettano sul loro conto una decisione all'unico e solo scopo di dichiarare che avendo oltrepassato il 39° anno di età, non hanno ai termini dell'art. 1° della legge sul reclutamento alcun obbligo di servizio militare.

In ordine ai renitenti nati posteriormente al 31 dicembre 1850 che si trovano all'estero per uno degli scopi indicati nel Regio Decreto di amnistia, spetta alla competente autorità giudiziaria di applicare loro la grazia Sovrana.

Quando essi si presenteranno ai signori prefetti e sottoprefetti nei termini utili stabiliti dal citato Regio Decreto del 4 corrente, dovranno essere visitati da consigli di leva con le norme consuete stabilite per i renitenti, e, se idonei, arruolati nella 1ª o nella 2ª categoria secondo che loro spetta per ragione del numero avuto in sorte nella rispettiva leva, od anco nella 3ª categoria qualora provino di avervi diritto ai termini dell'art. 170 del testo unico delle leggi sul reclutamento e dei §§ 632, 633 e 634 del relativo regolamento, ed ove siano arruolati nella 1ª categoria verranno subito avviati sotto le armi a norma del disposto nel § 640 del citato regolamento.

I renitenti predetti saranno quindi a mente del § 641 del ripetuto regolamento denunziati all'autorità giudiziaria, alla quale dovrà essere indicato esattamente il giorno in cui si sono presentati.

I renitenti che verranno ammessi all'amnistia dovendo considerarsi come restituiti nel pieno esercizio dei diritti proprii degli inscritti obbedienti, godranno dell'assegnazione alla 3ª categoria alla quale siano stati ammessi dal consiglio di leva quand'anche non possono provare che vi avevano diritto, oltrechè al tempo della loro leva, anche nel giorno del loro arruolamento.

Quelli invece che non verranno ammessi all'amnistia per non trovarsi nelle condizioni all'uopo stabilite nei predetti Regi Decreti, ove siano condannati potranno godere dell'assegnazione alla 3ª categoria solamente nel caso che abbiano provato di avervi avuto diritto tanto al tempo della loro leva quanto al tempo del loro arruolamento, giusta il prescritto nel capoverso dell'articolo 170 precitato, epperò dovrà essere a loro riguardo provveduto a norma del disposto nel § 655 del ripetuto regolamento.

I signori prefetti e sottoprefetti sono pregati di dare con quei mezzi che sono loro proprii, la maggiore possibile pubblicità ai due Regi Decreti di cui è parola, affinchè, specialmente quei renitenti compresi nell'amnistia, i quali si trovano all'estero, oltre della conoscenza che a cura dei regi consoli sarà loro data della detta amnistia, possano anche direttamente esserne informati dalle loro famiglie e profittare in tempo utile della grazia Sovrana. *Il Ministro* — E. Bertolè-Viale.

N. **221**. — TRASPORTI MILITARI. — **Apertura all'esercizio della nuova stazione ferroviaria di *Gioia Tauro*.** — 5 dicembre.

Si prevengono le autorità militari che nel giorno 27 novembre scorso venne aperta all'esercizio la nuova stazione ferroviaria di *Gioia Tauro* della linea *Reggio-Battipaglia* e soppressa quella omonima attuale.

La distanza della nuova stazione a quelle del tronco *Reggio Calabria-Palmi* sono le seguenti:

		Km.
Da Gioia Tauro a	Reggio Calabria Centrale	51
Id.	Reggio Calabria Succursale	50
Id.	Santa Caterina Reggio	48
Id.	Archi Reggio	45
Id.	Gallico	41
Id.	Catona	37
Id.	Villa S. Giovanni	34
Id.	Cannitello	29
Id.	Scilla	24
Id.	Favazzina	20
Id.	Bagnara	10
Id.	Palmi	

Il Sottosegretario di Stato — CORVETTO.

DECISIONI DI MASSIMA

118.

Spese di piccola manutenzione degli immobili. — Avvenendo piuttosto di frequente che di talune spese per la piccola manutenzione degli immobili i corpi chiedano rimborso, in conseguenza di ritardi nei pagamenti, nell'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, il Ministero, in aggiunta a quanto venne dichiarato nella « Decisione » N. 74 del 1889 per l'applicazione del § 22 del Regolamento pei lavori di piccola manutenzione, avverte che alla chiusa del 4° trimestre

di ogni esercizio finanziario le amministrazioni debbono tosto provvedere per il saldo di tutti i conti in sospeso e procurarsi, così, in tempo i documenti per potere inscrivere le partite nel rendiconto dello stesso 4° trimestre, e trasmettere questo rendiconto agli uffici del genio in modo che possano a loro volta comprenderlo nella propria contabilità entro i termini fissati dal § 32 del predetto regolamento (*Div. Contab. corpi*).

Roma, 1890 — Tip. G. Voghera.

278

DISPENSA 40ª 1890 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 20 dicembre

DICEMBRE 9. — Spese per gli inscritti di leva chiamati ad una nuova visita, *pag.* 433.
» 9. — Cambi di residenza degli ufficiali in congedo illimitato, *pag.* 434.
» 10. — Divisa degli ufficiali della scuola di cavalleria, *pag.* 434
» 19. — Modificazione allo scompartimento del Ministero in divisioni, sezioni ed uffici e relative attribuzioni, *pag.* 435.
» 19. — Servizio dei treni direttissimi, *pag.* 436.

Atto N. **222**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Spese per gli inscritti di leva chiamati ad una nuova visita.** — 9 dicembre.

1. Gli inscritti di leva stati riformati che, d'ordine del Ministero, vengono sottoposti ad una nuova visita in applicazione dell'art. 85 del testo unico delle leggi sul reclutamento, saranno muniti a termini del § 340 del Regolamento per l'esecuzione del correlativo Regolamento, ove ne facciano domanda al prefetto o sottoprefetto, dei mezzi di viaggio occorrenti (indennità di trasferta e assegno di trasporto sulle ferrovie e sui piroscafi coi relativi scontrini) per recarsi dal capoluogo del mandamento di residenza alla sede del nuovo consiglio delegato a visitarli.

Quando pertanto ne ricevano invito dalle predette autorità, i distretti militari provvederanno per il pagamento degli assegni — direttamente agli interessati, o per mezzo dei sindaci dei capiluoghi di mandamento, se residenti nella circoscrizione del distretto, o rivolgendosi al distretto di residenza se residenti nella circoscrizione di altro distretto — dandone contemporaneamente avviso al distretto della sede del consiglio di leva cui sono diretti.

2. Giunti a destinazione, gli inscritti che si presentino al distretto locale saranno da questo presi in aggregazione, quali uomini fuori forza, per conto del distretto cui appartengono e amministrati come tali dal giorno successivo a quello dell'arrivo sino a che siano lasciati in libertà o, per quelli che vengano arruolati in 1ª categoria e debbano rimanere sotto le armi, sino a tutto il giorno dell'arruolamento.

3. Fatta la visita, gli inscritti che debbono rimanere sotto le armi sono, dallo stesso distretto locale, assegnati ed avviati ad un corpo per conto del distretto di leva: gli altri sono rinviati, provvisti anche essi di mezzi di viaggio, direttamente alle case loro.

4. Le indennità di viaggio e l'assegno di mantenimento dovuto per gli inscritti fuori forza saranno conteggiati dai distretti cui appartengono come spese di leva e compresi perciò nello specchio dimostrativo modello 356, di cui al § 363 del Regolamento d'amministrazione.

L'assegno di mantenimento (centesimi 80) sarà integralmente rimborsato ai distretti che ebbero gli uomini in aggregazione insieme coll'importo delle indennità di viaggio da essi pagate.

5. Le presenti disposizioni sono da osservarsi, in quanto trovano applicazione, anche per gli inscritti rimandati rivedibili alla leva successiva, i quali per disposizione del Ministero vengano sottoposti ad una nuova visita nel primo o nel secondo periodo della leva in corso (§ 344 del Regolamento sul reclutamento).

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N **333**. — UFFICIALI IN CONGEDO ILLIMITATO. — **Cambi di residenza degli ufficiali in congedo illimitato**. — 9 dicembre.

All'*Atto* N. 444 del 1887, sarà fatta la seguente aggiunta:

« Però agli ufficiali di complemento, provenienti dai militari di 1ª categoria, che si trovano sotto le armi per ultimare la loro ferma, saranno concesse le indennità di viaggio per la residenza che intenderanno di eleggere allorchè compiuta la ferma stessa saranno licenziati. »

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **334**. — DIVISA E VESTIARIO. — **Divisa degli ufficiali della scuola di cavalleria**. — 10 dicembre.

Gli ufficiali che d'ora innanzi saranno destinati a far parte del quadro organico della scuola di cavalleria, continueranno a vestire la divisa del corpo da cui provengono, al pari degli ufficiali delle altre scuole militari.

Il Ministro — E. Bertolè-Viale.

N. **225**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE. — **Modificazione allo scompartimento del Ministero in divisioni, sezioni ed uffici e relative attribuzioni**. — 19 dicembre.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il Decreto Ministeriale 22 maggio 1881, con cui fu provveduto allo scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni e sezioni, ed alle relative attribuzioni;

Viste le successive modificazioni fatte con Ministeriale determinazione del 25 dicembre 1881, 9 luglio 1883, 11 gennaio e 27 giugno 1884, 16 giugno 1886, 21 dicembre 1887, 21 aprile, 15 maggio e 30 giugno 1888, 11 agosto e 23 ottobre 1889, e 12 marzo 1890;

Determina:

Art. 1.

La Divisione *Contabilità dei corpi* vien denominata Divisione *Assegni e contabilità dei corpi* e costituita in 3 sezioni colle seguenti attribuzioni:

Sezione 1ª — Assegnamenti fissi e indennità eventuali — Mandati di anticipazione degli assegni fissi — Rendiconti verso lo Stato.

Sezione 2ª — Amministrazione interna dei corpi e masse — Ispezioni amministrative — Statistica — Quadrupedi dei corpi di fanteria.

Sezione 3ª — Compilazione, interpretazione e revisione dei regolamenti amministrativi — Amministrazione delle truppe nelle colonie — Dotazione di cancelleria e stampati per la mobilitazione — Modellario degli stampati.

Art. 2.

La Divisione *Personali amministrativi e contabili* viene costituita in 2 sezioni colle seguenti attribuzioni:

Sezione 1ª — Corpo di commissariato militare — Scrivani locali — Impieghi ai sottufficiali ed agli scrivani locali in applicazione alla legge 8 luglio 1883, N. 1470 (serie 3ª).

Sezione 2ª — Corpo degli ufficiali contabili — Impiegati civili contabili.

Tali disposizioni avranno effetto a datare dal 1° gennaio 1891.

Roma, addì 19 dicembre 1890.

Il Ministro
E. Bertolè-Viale.

N. **226**. — TRASPORTI MILITARI. — **Servizio dei treni direttissimi**. — 19 dicembre.

Si porta a conoscenza delle autorità militari che la Società italiana per le strade ferrate meridionali, esercente la rete adriatica, aderendo alle premure che le furono fatte, ha disposto che, a datare dal 4 corrente mese, nei treni direttissimi N. 1 e 2, siano ammessi viaggiatori muniti di biglietti di 1ª e 2ª classe a prezzo in qualsiasi modo ridotto — escluse soltanto le comitive viaggianti con riduzione — purchè compiano percorsi superiori ai 130 chilometri.

Il Sottosegretario di Stato — CONVERTO.

PUBBLICAZIONI MILITARI PER L'ANNO 1891

Giornale militare e Bollettino ufficiale delle nomine e promozioni

Prezzi di associazione

A mezzo di uffici militari (per gli ufficiali del regio esercito in attività di servizio) . . . . . L. 8
Direttamente coll'Editore . . . . . » 12

RIVISTA MILITARE ITALIANA

Prezzi di associazione

A mezzo di uffici militari . .	L. 12	per l'annata
	» 8	per semestre
	» 5	per trimestre
Direttamente coll'Editore (per gli appartenenti al regio esercito ed alla regia marina).	L. 15	per l'annata
	» 9,50	per semestre
	» 5,75	per trimestre

Roma, 1890 — Tip. G. Voghera.

ENSA 41ª (*ultima*). **1890** PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 30 dicembre

NOVEMBRE 30. — R. Decreto N. 7303 (serie 3ª), che modifica la circoscrizione territoriale militare pel servizio del genio nel XII corpo d'armata, *pag.* 437.
DICEMBRE 7. — R. Decreto N. 7319 (serie 3ª), che stabilisce la somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno per il 1891, *pag.* 438.
» 28. — Facoltà ai capi musica di portare la mantellina di stoffa caoutschouc, *pag.* 438.
» 29. — Decreto ministeriale che modifica le mercedi di lavoro accordate ai militari di truppa presso le compagnie di sussistenza, *pag.* 439.
» 30. — Apertura all'esercizio della linea ferroviaria Viareggio-Lucca, *pag.* 4 .

ARIO N. **227**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **R. Decreto N. 7303 (Serie 3ª) che modifica la circoscrizione territoriale militare pel servizio del genio nel XII corpo d'armata.** — 30 novembre.

UMBERTO I, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge in data 8 luglio 1883 N. 1467 (Serie 3ª) per la circoscrizione territoriale militare del Regno;

Visto il R. Decreto 5 giugno 1884, che determina le tabelle per la circoscrizione territoriale militare;

Visto il R. Decreto 23 ottobre 1890, che modifica la circoscrizione territoriale militare pel servizio generale del XII corpo d'armata;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A datare dal 1° gennaio 1891 il distretto militare di Caltanissetta, attualmente compreso nel territorio della direzione territoriale del genio di Palermo, farà parte del territorio della direzione territoriale del genio di Messina.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1890.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale

N. **228**. — RECLUTAMENTO — **R. Decreto N. 7319 (serie 3ª), che stabilisce la somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno per il 1891**. — 7 dicembre.

UMBERTO I, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 116 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, approvato col R. Decreto 6 agosto 1888 N. 5655 (serie 3ª);

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La somma da pagarsi al tesoro dello Stato per contrarre l'arruolamento volontario di un anno del regio esercito per l'anno 1891, è stabilita in lire milleseicento per l'arruolamento nell'arma di cavalleria e in lire milleduecento per l'arruolamento nelle altre armi.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1890.

UMBERTO.

E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **229**. — DIVISA E VESTIARIO. — **Facoltà ai capi-musica di portare la mantellina di stoffa caoutchouc**. — (Aggiunta al Regolamento sull'uniforme). — 28 dicembre.

Al N. 67 del Regolamento sull'uniforme (Allegato N. 1 al Regolamento di disciplina militare), è aggiunto il seguente capoverso:

« Eguale concessione è fatta ai capi-musica. »

Il Ministro — E. BERTOLÈ-VIALE.

N. **230**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto ministeriale che modifica le mercedi di lavoro accordate ai militari di truppa presso le compagnie di sussistenza**. — 29 dicembre.

IL MINISTRO

Visto il R. decreto 27 marzo 1879, che stabilisce le indennità eventuali per il R. esercito;

Visto il R. decreto 22 marzo 1883, che modifica i quadri delle indennità suddette ed il relativo regolamento;

Determina:

Le mercedi di lavoro accordate, con Decreto Ministeriale 29 gennaio 1890, ai militari di truppa, effettivi ed aggregati alle compagnie di sussistenza, saranno sostituite dalle seguenti:

1. In ragione di centesimi venticinque, ai sottufficiali e caporali maggiori sorveglianti, ai macchinisti ed agli incaricati delle funzioni di portinaio;

2. In ragione di centesimi venti, agli individui che disimpegnano le funzioni di capisquadra ai forni, al macello, alle fariniere, ai molini e ad ogni altro servizio; ai meccanici ed ai fuochisti;

3. In ragione di centesimi dieci, agli impastatori, agli addetti alle fariniere ed ai trinciatori ai macelli;

4. In ragione di centesimi cinque, agli inservienti nelle squadre ai forni ed agli addetti ai servizî diversi.

per cadauna giornata di lavoro negli stabilimenti

Queste mercedi saranno corrisposte coi fondi stanziati in bilancio per i servizî delle sussistenze, sotto l'osservanza di quanto prescrive l'art. 4° delle norme amministrative e contabili per la gestione degli stabilimenti territoriali delle sussistenze militari, 1° luglio 1889.

Il presente Decreto avrà effetto dal 1° gennaio 1891 e sarà comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, 29 dicembre 1890.

Il Ministro
E. Bertolè-Viale.

N. **231**. — TRASPORTI MILITARI. — **Apertura all'esercizio della linea ferroviaria *Viareggio-Lucca***. — 30 dicembre.

Si rende noto alle autorità militari che col giorno 21 corrente venne aperta all'esercizio la linea ferroviaria *Viareggio-Lucca*, comprendente le stazioni di *Massarosa* e *Nozzano*, le quali furono ammesse a tutti indistintamente i trasporti a grande ed a piccola velocità, accelerata ed ordinaria, in servizio interno e cumulativo italiano.

Le distanze fra le stazioni della nuova linea risultano dalla tabella seguente:

Viareggio			
8	Massarosa		
14	7	Nozzano.	
23	15	9	Lucca

Il Sottosegretario di Stato — CORVETTO.

Roma, 1890. — Tip. C. Voghera

INDICE ALFABETICO ANALITICO

DEL

GIORNALE MILITARE 1890

PARTE PRIMA

A

AFRICA. — Computo delle campagne . . . . . *Pag.* 73
Idem. — Aumento di spese pei distaccamenti . . . . . » 135
Idem. — Cassa forte per truppe d'Africa . . . . . » 181
Idem. — Militari di truppa che ritornano per salute . . . . » 288
Idem. — Modificazione alle istruzioni amministrative pel corpo speciale . . . . . » 307
Idem. — Modificazione alla costituzione del corpo speciale . . » 311
Idem. — Costituzione delle truppe indigene . . . . . » 325
Idem. — Reclutamento di militari di truppa pel corpo speciale e per le truppe indigene . . . . . » 335
Idem. — Organici dello stato maggiore del Governatore, dei comandi di zona, delle direzioni territoriali di artiglieria e del genio, delle direzioni dei servizi di sanità militare e di commissariato, e del tribunale militare . . . . . » 353
Idem. — Spese d'ufficio pel comando delle regie truppe, delle direzioni dipendenti, e del tribunale militare . . . . » 413
ALPINI. — Divisa degli ufficiali . . . . . » 63
Idem. — Oggetti di servizio generale e da cucina . . . . . » 206
Idem. — Prelevamento di sostanze esplosive occorrenti per le istruzioni . . . . . » 254

AMMINISTRAZIONE. — Tassa di bollo prescritta per le dichiarazioni di conformità apposte sulle copie dei contratti . *Pag.* 54
Idem. — Soppressione della associazione vestiario . . . . . » 98
Idem. — Modificazioni al regolamento . . . . . » 165
Idem. — Aggiunte alle istruzioni sulla stipulazione dei contratti. » 203
Idem. — Del corredo della truppa . . . . . » 204
Idem. — Domande di anticipazione di stipendio . . . . . » 222
Idem. — Costituzione del fondo di riserva delle bufetterie. » 233, 331
Idem. — Procedimenti contabili per le riparazioni e somministrazioni fatte dagli stabilimenti d'artiglieria per conto dei corpi » 264
Idem. — Indennità di carica ai comandanti di zona. . . . . » 364
Idem. — Modificazioni all'istruzione sul servizio del materiale gruppo *C* presso i corpi . . . . . » 371
Idem. — Vitto per gli inscritti di leva e per i richiamati all'istruzione. . . . . » 389
Idem. — Passaggio dal gruppo *B* al gruppo *A* di oggetti di equipaggiamento individuale . . . . . » 399
Idem. — Spese per gli inscritti di leva chiamati ad una nuova visita » 433
AMMINISTRAZIONE CENTRALE. — Modificazioni allo scompartimento del Ministero della guerra . . . . . » 133, 435
Idem. — Organico del personale d'ordine e di servizio . . . » 263
AMNISTIA *concessa a renitenti ed omessi di leva* . . . . . » 424
ANALISI *dell'acqua e del vino* . . . . . » 179
ARMAIUOLI MILITARI. — Licenze speciali per l'esercizio della loro arte . . . . . » 102
ARMI. — Caricatore d'armi mod. 70/87 per i distaccamenti dei reggimenti fanteria di linea e bersaglieri . . . . . » 75
Idem provenienti *da* sequestro . . . . . » 137
Idem ridotte (Carcano) — istruzione . . . . . » 157
Idem. — Adozione della geolina per la conservazione delle armi in magazzino . . . . . » 251
Idem. — Loro custodia e conservazione nei locali delle società di tiro . . . . . » 398
ARTIGLIERIA. — Tavole di tiro . . . . . » 50, 178, 185, 189, 205
Idem. — Modificazione all'istruzione sulle attribuzioni dei comandi d'artiglieria . . . . . » 53
Idem. — Saluto dei reparti di truppa a piè fermo . . . . . » 53
Idem. — Formazione di un comando locale in Vado . . . . . » 62
Idem da fortezza e da costa. — Aggiunte e varianti alle istruzioni pratiche . . . . . » 72, 142, 373, 383

ARTIGLIERIA. — Sostituzione del comando *Marc'* a quello di *Marche*. . . . . *Pag.* 75
Idem. — Istruzione pratica per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna . . . . . » 98, 164
Idem. — Modificazioni alle attribuzioni speciali degli ispettori . » 173
Idem. — Istruzione sulla conservazione del materiale . . . . . » 196
Idem. — Regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie . . . . . » 197, 307
Idem. — Munizioni assegnate annualmente per l'istruzione . . » 248
Idem. — Soppressione del comando locale di Pizzighettone . . » 277
Idem. — Corsi della scuola centrale di tiro . . . . . » 339
ASPETTATIVA. — Regolamento per il collocamento in aspettativa » 1, 24
ASSEGNI. — Insequestrabilità e non cedibilità delle paghe degli impiegati straordinari . . . . . » 78
Idem. — Modificazioni al regolamento . . . . . » 275
Idem. — Spese d'ufficio pel comando delle regie truppe in Africa, per le direzioni dipendenti e pel tribunale militare . » 413
ASSISTENTI LOCALI. — Loro riparto in classi . . . . . » 241
ASSOCIAZIONE VESTIARIO. — Soppressione . . . . . » 98
AVANZAMENTO dei capitani veterinari . . . . . » 203
Idem. — Norme per gli esami di avanzamento da capitano a maggiore veterinario . . . . . » 209
Idem. — Norme per gli esami di concorso per la nomina a sottotenente nel corpo veterinario militare . . . . . » 213
Idem. — Compilazione dei quadri di avanzamento ai vari gradi di ufficiale superiore delle armi di fanteria e cavalleria » 414

B

BERRETTO da sottufficiale. . . . . *Pag.* 152
BILANCI. — Leggi per spese straordinarie . . » 134, 135, 159, 160
BUFFETTERIE. — Costituzione del fondo di riserva . . » 233, 331
Idem. — Abolizione della dragona per furieri d'armi a cavallo » 309

C

CAPI MUSICA. — Facoltà di portare la mantellina di stoffa caoutschouc . . . . . *Pag.* 438
CARABINIERI REALI. — Modificazioni alla divisa degli uomini di truppa . . . . . » 147

CARABINIERI REALI. — Cambiamento di denominazione della stazione di S. Michele (Piena) . . . . . *Pag.* 158
Idem. — Adozione delle coreggie reggi-bidone e della coreggiola reggi-lanterna da campo . . . . . » 308
Idem. — Modificazioni allo zaino . . . . . » 308
CARTUCCE a mitraglia — Loro disfacimento quando guaste . » 331
CASE MILITARI DI S. M. IL RE E RR. PRINCIPI. — Cifra per gli ufficiali componenti la casa militare di S. A. R. il Duca d'Aosta . . . . . » 135
Idem. — R. Decreto che approva una nuova tabella graduale e numerica di formazione . . . . . » 384
CASSA FORTE per truppe d'Africa . . . . . » 181
CASSETTA DA DENARO. — Nuova adozione . . . . . » 181
CAVALLERIA. — Regolamento di esercizi. . . » 29, 54, 103, 180
Idem. — Servizio di avanscoperta . . . . . » 97
Idem. — Attribuzioni dell'ispettore generale dell'arma . » 239, 415
Idem. — Prelevamento delle materie esplodenti occorrenti per le istruzioni . . . . . » 251
Idem. — Concessione agli ufficiali inferiori di montare in servizio cavalli di truppa . . . . . » 351
Idem. — Quadri d'avanzamento per gli ufficiali superiori . » 414
Idem. — Divisa degli ufficiali della scuola di cavalleria . . » 434
CAVALLI. — Statura dei cavalli di agevolezza . . . . . » 56
Idem. — Abbattimento o morte dei quadrupedi di truppa. . » 69
Idem. — Concessione agli ufficiali inferiori di cavalleria di montare in servizio cavalli di truppa . . . . . » 351
CESTA DA CARNE con tagliere — Modificazioni . . . . . » 156
CHEPI' da sottufficiale . . . . . » 152
CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Formazione di un comando locale d'artiglieria in Vado . . » 62
Idem. — Formazione del distretto militare di Cefalù . . . » 102
Idem. — Cambiamento di denominazione della stazione carabinieri reali di S. Michele (Piena) . . . . . » 158
Idem. — Istituzione di un ufficio locale di commissariato militare alla Spezia . . . . . » 199
Idem. — Soppressione del comando locale d'artiglieria in Pizzighettone . . . . . » 277
Idem. — Formazione di una sezione staccata del genio a Fontana Liri (Roma) . . . . . » 293

CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Modificazione della circoscrizione del XII corpo d'armata *Pag.* 378, 437
COLOMBAIE MILITARI. — Pubblicazione di un'istruzione . » 235, 288
COLONIA ERITREA. — Costituzione dei possedimenti italiani del mar Rosso . . . . . » 35, 377
Idem. — Facoltà al Governo del Re di emanare alcune leggi nell'Eritrea . . . . . » 284
Idem. — Computo del servizio prestato nella Colonia Eritrea » 283
Idem. — Indennità ed equipaggiamento degli impiegati in servizio nelle colonie . . . . . » 285
Idem. — Stato maggiore del governatore . . . . . » 353
COLONNELLI incaricati del comando di una brigata . . . . » 142
COMANDI D'ARTIGLIERIA. — Modificazioni alla istruzione sulle loro attribuzioni . . . . . » 53
COMANDI DI ZONA in Africa . . . . . » 353, 364
COMANDI LOCALI D'ARTIGLIERIA. — Formazione di un comando in Vado . . . . . » 62
Idem. — Soppressione del comando di Pizzighettone . . . » 277
CONTABILITÀ. — Tassa di bollo prescritta per le dichiarazioni di conformità apposte sulle copie dei contratti. . » 54
Idem. — Soppressione dell'associazione vestiario . . . . . » 98
Idem. — Modificazioni al regolamento d'amministrazione . . » 165
Idem. — Aggiunte all'istruzione sulla stipulazione dei contratti » 203
Idem. — Del corredo della truppa . . . . . » 204
Idem. — Domande di anticipazioni di stipendio . . . . . » 222
Idem. — Costituzione del fondo di riserva delle bufetterie » 233, 331
Idem. — Procedimenti contabili per le riparazioni e somministrazioni fatte dagli stabilimenti d'artiglieria per conto dei corpi . . . . . » 264
Idem. — Modificazione all'istruzione sul servizio del materiale gruppo *C* presso i corpi . . . . . » 374
Idem. — Vitto per gli inscritti di leva e per i richiamati all'istruzione . . . . . » 389
Idem. — Passaggio dal gruppo *B* al gruppo *A* di oggetti di equipaggiamento individuale . . . . . » 399
Idem. — Spese per gli inscritti di leva chiamati ad una nuova visita » 433
CONTRATTI. — Tassa di bollo sulle copie . . . . . » 54
Idem. — Aggiunte alla istruzione sulla loro stipulazione . . » 203
CONVENZIONI pei trasporti sui laghi di Como e di Lecco. . » 401

CORPO SPECIALE D'AFRICA. — Modificazioni alle istruzioni amministrative . . . . . *Pag.* 307
Idem. — Modificazioni alla sua costituzione . . . . . » 311
Idem. — Reclutamento di militari di truppa . . . . . » 335

D

DOMANDE. — Presentazione di domande di pensione ed assegno pei militari collocati in aspettativa, in riforma, ad a riposo, per dispensa dal servizio, dimissioni etc. *Pag.* 1, 24, 188
Idem. — Di anticipazioni di stipendi . . . . . » 222
DISCIPLINA MILITARE. — Varianti al regolamento sull'uniforme . . . . . » 146, 277, 438
Idem. — Varianti all'istruzione pei matrimoni dei militari . » 227
Idem. — Modificazione all'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche . . . . . » 379
DISPOSIZIONI VARIE. — Saluto dei reparti d'artiglieria a piè fermo . . . . . » 53
Idem. — Licenza speciale agli armaiuoli militari per l'esercizio della loro arte . . . . . » 102
Idem. — Unione militare . . . . . » 105
Idem. — Parere delle autorità militari intorno a talune domande di ufficiali. . . . . » 188
Idem. — Divisa dei militari di truppa transitati ai distretti . . » 198
Idem. — Ufficiali ed impiegati civili dipendenti dall'amministrazione della guerra destinati ai presidi d'Africa . . . » 248
Idem. — Norme da osservarsi dai reggimenti alpini e di cavalleria nel prelevamento delle sostanze esplosive occorrenti per istruzione . . . . . » 254
Idem. — Documenti per la legittimazione del trasporto delle bevande alcooliche dei vivandieri militari . . . . . » 309
Idem. — Vendita di generi di privativa per parte dei vivandieri militari . . . . . » 367
DISTRETTI MILITARI. — Formazione di quello di Cefalù . . » 102
Idem. — Istruzione colle armi ridotte (Carcano) . . . . . » 157
Idem. — Divisa dei militari di truppa . . . . . » 198
DIVISA degli ufficiali alpini. . . . . » 63
Idem. — Cifra per gli ufficiali componenti la casa militare di S. A. R. il duca d'Aosta . . . . . » 135

DIVISA. — Elmo e fregi sul berretto per i colonnelli incaricati del comando di una brigata . . . . . *Pag.* 142
Idem. — Modificazione alla divisa degli uomini di truppa dell'arma dei carabinieri reali. . . . . » 147
Idem. — Berretto e chepi da sottufficiali, e stivalini da sottufficiali e musicanti . . . . . » 152
Idem della milizia mobile . . . . . » 189
Idem dei militari di truppa transitati ai distretti . . . . . » 198
Idem degli ufficiali generali . . . . . » 202
Idem. — Modificazione allo zaino pei carabinieri reali . . . . » 308
Idem degli ufficiali della scuola di cavalleria . . . . . » 434
Idem. — Facoltà ai capi musica di portare la mantellina caoutchouc . . . . . » 438

E

ELENCHI delle infermità ed imperfezioni esimenti dal servizio militare . . . . . *Pag.* 279
EQUIPAGGIAMENTO. — Pastrano ai sottufficiali guardamine e guardaforti . . . . . » 28, 370
Idem. — Oggetti da distribuirsi ai conducenti delle compagnie zappatori e minatori del genio. . . . . » 50
Idem. — Adozione della cinghia di caricamento con catenella per trasporti a salma. . . . . » 77
Idem. — Cesta da carne con tagliere . . . . . » 156
Idem. — Tasca da lettere . . . . . » 177
Idem. — Cassetta da denaro. — Cassa forte per truppe d'Africa. — Modificazione al forziere a due chiavi . . . . » 181
Idem. — Oggetti di servizio generale di cucina per alpini . . » 206
Idem. — Adozione delle coregge reggi-bidone, e della coreggiuola reggi-lanterna da campo per carabinieri reali . . . » 308
Idem. — Spostamento della camera reggi-manico di gravina nelle carrette da battaglione . . . . . » 366
Idem. — Modificazione ai reggipetto dei finimenti a petto per pariglia. . . . . » 368
Idem. — Passaggio dal gruppo *B* al gruppo *A* di alcuni oggetti » 399
ESAMI di avanzamento per i capitani veterinari . . . . . » 209
Idem di concorso per la nomina a sottotenente veterinario . . » 213

F

FANTERIA. — Caricatori d'armi M. 70/87 per i distaccamenti. *Pag.* 75
Idem. — Istruzione sulle armi. — Aggiunte, varianti e correzioni » 94
Idem. — Regolamento di esercizi . . . . . » 180
Idem. — Quadri d'avanzamento per gli ufficiali superiori. . . » 414
Idem. — Varianti al regolamento d'istruzione e di servizio interno 445
FERROVIE. — Servizio dei treni direttissimi, e servizio dei viaggiatori alle case cantoniere. . . . . » 56, 236, 388, 436
Idem. — Servizio cumulativo colla ferrovia *Novara-Seregno* . » 60
Idem. — Trasporto dei feriti e malati in guerra . . » 62, 142, 350
Idem. — Servizio cumulativo fra la rete Adriatica e la ferrovia *Novara-Seregno* . . . . . » 63
Idem. — Servizio cumulativo colla ferrovia *Albano Laziale-Cecchina* . . . . . » 75
Idem. — Documenti per le spedizioni di merci, materiali ecc. da stazioni delle reti Mediterranea ed Adriatica diretti a stazioni delle ferrovie Venete e viceversa . . . . . » 103
Idem. — Apertura all'esercizio della stazione di *Campello* . . » 143
Idem. — Apertura all'esercizio del tronco *Firenze-Borgo S. Lorenzo*, e cambiamento di denominazione della stazione di *Paese Postioma* . . . . . » 171
Idem. — Cambiamento di denominazione della stazione di *Marino* » 206
Idem. — Nuovo regolamento pei trasporti e nuovo prontuario . » 270
Idem. — Apertura del tronco ferroviario *Roma-S. Paolo, Roma-Trastevere*, e del tronco *Priola-Garessio* . . . . » 277
Idem. — Accordi da prendersi coi funzionari ferroviari pel trasporto di battaglioni, squadroni, batterie ecc. . . . . » 293
Idem. — Cambiamento di nome alle stazioni di *Cantalupo, S. Filippo e Spadafora*, ed apertura all'esercizio del nuovo tronco *S. Lucia-Milazzo* . . . . . » 334
Idem. — Apertura del tronco *Milazzo-Barcellona* . . . . . » 371
Idem. — Apertura all'esercizio della stazione di *Castelnuovo Berardenga* . . . . . » 372
Idem. — Apertura all'esercizio della stazione di *Gioia Tauro* . » 430
Idem. — Apertura all'esercizio della ferrovia *Viareggio-Lucca* . » 440
FORAGGI. — Servizio ed economia . . . . . » 47, 66
FORZIERI a due chiavi. — Modificazioni . . . . . » 481
FULMICOTONE. — Depositi . . . . . » 33

G

GENERI DI PRIVATIVA. — Vendita per parte dei vivandieri militari . . . . . *Pag.* 367
GENIO. — Oggetti da distribuirsi ai conducenti delle compagnie zappatori e minatori . . . . . » 50
Idem. — Sostituzione del comando di *Marc'* a quello di *Marche* » 75
Idem. — Lavori per la R. marina . . . . . » 101, 291
Idem. — Regolamento d'istruzione e di servizio interno . . » 276
Idem. — Formazione di una sezione staccata a Fontana Liri (Roma) » 293
Idem. — Composizione e caricamento dei parchi mobili e di un deposito centrale . . . . . » 365
Idem. — Circoscrizione militare per il servizio dell'arma nel XII corpo d'armata . . . . . » 437
GEOLINA adottata per la conservazione delle armi in magazzino » 251
GIURAMENTO degli ufficiali in congedo di nuova nomina . . » 225
Idem degli impiegati civili dipendenti dall'amministrazione della guerra . . . . . » 235
GOVERNATORE civile e militare della colonia Eritrea. — Suo stato maggiore . . . . . » 353

I

IGIENE. — Applicazione della legge e del regolamento per la tutela della igiene . . . . . *Pag.* 389
IMPIEGATI CIVILI. — Insequestrabilità e non cedibilità delle paghe degli straordinari . . . . . » 78
Idem. — Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei ragionieri d'artiglieria e del genio, capitecnici d'artiglieria e del genio, ed assistenti locali del genio » 228
Idem. — Giuramento degli impiegati civili dipendenti dall'amministrazione della guerra . . . . . » 235
Idem. — Riparto in classi degli scrivani locali . . . . . » 244
Idem. — Riparto in classi degli assistenti locali . . . . . » 244
Idem destinati ai presidi d'Africa . . . . . » 248
Idem. — Organico del personale d'ordine e di servizio del Ministero della guerra . . . . . » 264
Idem in servizio nelle colonie. — Indennità ed equipaggiamento di missione . . . . . » 285

IMPIEGATI CIVILI. — Indennità agl'impiegati trasferiti ad altra sede permanente . . . . . *Pag.* 379, 397
IMMOBILI MILITARI. — Regolamento per la piccola manutenzione . . . . . » 236
INDENNITÀ agli ufficiali in congedo illimitato . . . . . » 163
Idem. — Modificazioni alle indennità eventuali. . » 273, 440, 439
Idem di equipaggiamento e di missione per gli impiegati civili destinati in servizio delle colonie . . . . . » 285
Idem di carica ai comandanti di zona della colonia Eritrea. . . » 364
Idem agli impiegati civili trasferiti da una ad altra sede permanente . . . . . » 379, 397
INSCRITTI DI LEVA. — Amministrazione del vitto . . . . » 389
Idem. — Spese per i chiamati ad una nuova visita . . . » 433
ISPETTORE d'artiglieria. — Modificazioni alle attribuzioni speciali » 173
Idem generale dell'arma di cavalleria. — Sue attribuzioni. » 239, 415
ISTRUZIONE per il servizio ad economia del pane, dei viveri e del foraggio (*errata-corrige*) . . . . . » 47
Idem per la requisizione dei quadrupedi e veicoli. . . . » 48, 186
Idem. — Modificazioni alle attribuzioni dei comandi d'artiglieria » 53
Idem a piedi per l'artiglieria. — Modificazioni . . . . . » 53
Idem per le matricole del R. esercito. — Modificazioni . . » 55, 65
Idem per l'artiglieria da fortezza e da costa. (aggiunte e varianti) . . . . . » 72, 142, 373, 383
Idem pratica per l'artiglieria e genio. — Sostituzione del comando *Mare'* a quello di *Marche* . . . . . » 75
Idem sulle armi per la fanteria. — Aggiunte, varianti e correzioni . . . . . » 94
Idem per il servizio d'avanscoperta . . . . . » 97
Idem pratica per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna . . . . . » 98, 164
Idem sul servizio del genio militare per i lavori della regia marina . . . . . » 101, 291
Idem per le armi ridotte (Carcano) . . . . . » 157
Idem sulle dispense dalle chiamate . . . . . » 161
Idem per la mobilitazione. — Appendice al tomo II. . . . » 176
Idem per l'analisi dell'acqua e del vino. — Modificazioni. . » 179
Idem sulla conservazione del materiale d'artiglieria . . . . » 196
Idem sulla divisa degli ufficiali generali. . . . . » 202
Idem sulla stipulazione dei contratti . . . . . » 203
Idem pei matrimoni dei militari. — Varianti . . . . . » 227

ISTRUZIONE per la compilazione delle note caratteristiche dei ragionieri d'artiglieria e genio, dei capitecnici d'artiglieria e genio, e degli assistenti locali del genio . . . *Pag.* 228
Idem provvisoria sulla telegrafia ottica . . . . . » 235
Idem sulle colombaie militari . . . . . » 235, 288
Idem per la mobilitazione. — Modificazioni al tomo III . . » 242
Idem per la chiamata della milizia comunale . . . . . » 261
Idem complementare al regolamento sul reclutamento » 279, 309, 383
Idem amministrativa pel corpo speciale d'Africa . . . . . » 307
Idem sul servizio del materiale gruppo *C* presso i corpi . . » 371
Idem per la compilazione delle note caratteristiche. — Modificazioni » 379
Idem per l'applicazione della legge e del regolamento per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica . . . . . » 389

L

LEGGE che autorizza una spesa per transazione della causa colla Ditta Minneci, già appaltatrice del casermaggio in Sicilia *Pag.* 134
Idem che autorizza la spesa di 3 milioni in aumento alle spese per i distaccamenti d'Africa . . . . . » 135
Idem che autorizza la spesa straordinaria di L. 17,500,000 per provvista di nuova polvere da fucile, e per la costruzione di un nuovo polverificio . . . . . » 159
Idem che autorizza la spesa di L. 10,600,000 nella parte straordinaria del bilancio . . . . . » 160
Idem che fissa il contingente di 1ª categoria sui dati nel 1870. » 253
Idem che fa facoltà al Ministro della guerra di tenere ascritti alla milizia mobile ancora per un anno i militari della classe 1857» 273
Idem che dà facoltà al Governo del Re di emanare alcune leggi nell'Eritrea . . . . . » 281
Idem per il computo del servizio prestato nei possedimenti del Mar Rosso . . . . . » 283
LICENZE speciali per gli armaiuoli militari . . . . . » 102

M

MATRICOLA. — Modificazioni all'istruzione . . . . . *Pag.* 55, 65
Idem. — Computo delle campagne d'Africa . . . . . » 73
Idem. — Norme per la tenuta dei ruoli matricolari dei quadrupedi di truppa . . . . . » 36, 197

MATRIMONI dei militari — varianti all'istruzione . . . *Pag.* 227
MEDICINALI. — Provvista . . . . . » 187
Idem. — Velenosi e di azione eroica — loro conservazione . » 226
Idem. — Sostituzione dello sparadrappo cantaridato alle cartine cantaridate . . . . . » 227
Idem. — Aggiunta e variante ai medicinali, e relativa tariffa » 255
MILITARI DI TRUPPA. — Collocamento in riforma ed a riposo » 1, 24
Idem. — Berretto e chepi da sottufficiali e stivalini da sottufficiali e da musicanti . . . . . » 152
Idem. — Musicanti dei reggimenti di fanteria . . . . . » 181
Idem. — Divisa dei transitati ai distretti . . . . . » 198
Idem. — Amministrazione del corredo . . . . . » 204
Idem. — Norme relative ai militari di truppa che ritornano dall'Africa per motivi di salute . . . . . » 288
Idem. — Dragone da sottufficiali . . . . . » 309
Idem. — Reclutamento pel corpo speciale e per le truppe indigene d'Africa . . . . . » 335
Idem. — Pastrano ai sottufficiali guardamine e guardaforti . » 370
Idem. — Militari stati condannati come renitenti che non devono scontare la pena presso i corpi . . . . . » 373
Idem. — Mercedi di lavoro a militari delle compagnie di sussistenza . . . . . » 439
MILIZIA COMUNALE. — Istruzione per la chiamata in servizio » 261
MILIZIA MOBILE. — Divisa . . . . . » 189
Idem. — Militari della classe 1857 ascritti alla milizia mobile . » 273
MINISTERO DELLA GUERRA. — Modificazioni al suo scompartimento . . . . . » 133, 435
Idem. — Organico del personale d'ordine e di servizio . . . » 263
MOBILITAZIONE. — Istruzione . . . . . » 176, 242
MODELLO per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi . . . . . » 157, 259, 368
Idem per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio — aggiunte e varianti . . . . . » 226, 367
MUNIZIONI provenienti da sequestro . . . . . » 137
Idem assegnate annualmente ai corpi d'artiglieria per l'istruzione. » 248
Idem. — Disfacimento delle cartucce a metraglia . . . . . » 331
Idem. — Loro custodia e conservazione nei locali delle società di tiro . . . . . » 398
MUSICANTI dei reggimenti di fanteria . . . . . » 181

N

NORME per l'applicazione del Regolamento per il collocamento dei militari in aspettativa, in riforma ed a riposo, e per la presentazione delle domande di pensione . . *Pag.* 1, 24
Idem contabili per l'esecuzione del Regolamento per il servizio ad economia del pane, dei viveri, e del foraggio . » 66
Idem per la tenuta dei ruoli matricolari dei quadrupedi di truppa . . . . . » 78, 197
Idem amministrative per le indennità agli ufficiali in congedo . » 163
Idem per gli esami d'avanzamento da capitano a maggiore veterinario . . . . . » 209
Idem per gli esami di concorso per la nomina a sottotenente veterinario . . . . . » 213
Idem per la conservazione delle sostanze medicinali velenose e di azione eroica . . . . . » 226
Idem da osservarsi dai reggimenti alpini, e di cavalleria, nel prelevamento delle sostanze esplosive occorrenti per le istruzioni . . . . . » 254
Idem relative ai militari di truppa che ritornano dall'Africa per motivi di salute . . . . . » 288
NOTE CARATTERISTICHE dei ragionieri d'artiglieria e del genio, dei capitecnici d'artiglieria e del genio, e degli assistenti locali del genio . . . . . » 228

OMESSI DI LEVA. — Concessioni di amnistia . . . . . *Pag.* 424
OPERAI BORGHESI dipendenti dal Ministero della guerra — regolamento relativo . . . . . » 398
ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO. — Modificazione alla istruzione che determina le attribuzioni dei comandi d'artiglieria . . . . . » 53
Idem. — Modificazioni alle attribuzioni speciali degli ispettori di artiglieria . . . . . » 173
Idem. — Attribuzioni spettanti all'ispettore generale dell'arma di cavalleria . . . . . » 239, 415

ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO. — Costituzione del corpo speciale d'Africa. . . . . *Pag.* 311
Idem. — Costituzione delle truppe indigene d'Africa . . . » 325
Idem. — Costituzione dello stato maggiore, delle varie direzioni, e del tribunale militare della colonia Eritrea . . » 333
Idem. — Nuova formazione delle Case militari di S. M. il Re e dei Reali Principi . . . . . » 381

P

PANE. — Servizio ad economia . . . . . *Pag.* 47, 66
PANIFICIO. — Apertura di un panificio militare alla Spezia . » 199
PARATE. — Pubblicazione del nuovo regolamento . . . . » 221
PASTRANO ai sottufficiali guardamine e guardaforti . . » 28, 370
PENSIONI. — Regolamento pel collocamento dei militari in aspettativa, in riforma, ed a riposo, e per la presentazione delle domande di pensione e di assegno. . . . » 1
Idem. — Norme per l'applicazione del regolamento per il collocamento dei militari in aspettativa, in riforma ed a riposo, e per la presentazione delle domande di pensione . . . . . » 24
Idem. — Computo dei servizi prestati nel mar Rosso . . . » 283
Idem. — Legalizzazione degli atti dello stato civile . . . . » 361
POLVERI provenienti da sequestro . . . . . » 137
PREPARATI PIRICI provenienti da sequestro . . . . . » 137
PRONTUARIO dei prezzi di trasporto sulle strade ferrate . . » 270
PUBBLICAZIONI MILITARI. — Errata corrige al regolamento di esercizi per la cavalleria . . . . . » 29
Idem. — Nuova istruzione per la requisizione dei quadrupedi e veicoli pel servizio del regio esercito . . . . . » 48
Idem. — Tavole di tiro del cannone da 7 da campagna — Aggiunta alle tavole di tiro del mortaio da 15 AR Ret. » 50
Idem. — Regolamento d'esercizi per la cavalleria . » 54, 103, 180
Idem. — Regolamento pel trasporto sulle ferrovie dei feriti e malati in guerra . . . . . » 62
Idem. — Aggiunte e varianti ad alcuni volumi d'istruzioni pratiche per l'artiglieria da fortezza e da costa » 72, 142, 373, 383
Idem. — Aggiunte, varianti e correzioni all'istruzione sulle armi per la fanteria . . . . . » 94

PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione per il servizio di avanscoperta. . . . . *Pag.* 97
Idem. — Aggiunte e varianti ad alcuni volumi delle istruzioni pratiche d'artiglieria (da campagna, a cavallo e da montagna) . . . . . » 98, 164
Idem. — Modificazioni al regolamento di servizio in guerra . » 141
Idem. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi . . . » 157, 259, 368
Idem. — Appendice al tomo II dell'istruzione per la mobilitazione del regio esercito . . . . . » 176
Idem. — Nuova tavola di tiro dell'obice da 15 GR Ret., aggiunte e varianti alle tavole di tiro degli obici da 21 GRC Ret. . . . . » 178
Idem. — Regolamento di esercizio per la fanteria . . . . . » 180
Idem. — Modificazioni al regolamento per la scuola di guerra » 183
Idem. — Nuova tavola di tiro dei cannoni da 9 . . » 185, 189
Idem. — Aggiunte e varianti all'istruzione per la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli . . . . . » 186
Idem. — Aggiunte all'istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria . . . . . » 196
Idem. — Varianti al regolamento sulle collaudazioni, visita e matricola delle artiglierie . . . . . » 197, 307
Idem. — Errata corrige alla Raccolta del *Giornale militare*. » 199
Idem. — Nuova tavola di tiro del cannone da 7 . . . . . » 205
Idem. — Regolamento per le riviste e parate . . . . . » 221
Idem. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio . . . . . » 226, 367
Idem. — Istruzione provvisoria sulla telegrafia ottica — Istruzione sulle colombaie militari. . . . . » 235, 288
Idem. — Modificazioni al tomo III dell'istruzione per la mobilitazione . . . . . » 242
Idem. — Regolamento d'istruzione e di servizio interno per il genio . . . . . » 276
Idem. — Regolamento sul reclutamento ed istruzione complementare . . . . . » 279, 309, 383
Idem. — Nuove tavole di tiro pel cannone da 15 . . . . . » 292
Idem. — Modificazioni alle disposizioni amministrative pel corpo speciale d'Africa . . . . . » 307
Idem. — Specchi di composizione e di caricamento dei parchi mobili e di un deposito centrale del genio . . . . . » 365

PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra . *Pag.* 398
Idem. — Varianti al regolamento per l'istruzione sul servizio interno della fanteria . . . . . » 415

Q

QUADRI di avanzamento ai vari gradi di ufficiali superiori delle armi di fanteria e cavalleria . . . . . *Pag.* 411
QUADRUPEDI. — Requisizione . . . . . » 48, 186
Idem di truppa (abbattimento o morte) . . . . . » 69
Idem di truppa — Ruoli matricolari . . . . . » 78, 197

R

RACCOLTA del *Giornale militare* — Errata corrige . . . *Pag.* 199
RECLUTAMENTO. — Contingente di 1ª categoria sui nati del 1870 » 253
Idem. — Militari ascritti eccezionalmente alla milizia mobile . » 273
Idem. — Relativo regolamento ed istruzione complementare » 279
309, 383
Idem dei militari di truppa per il corpo speciale, e per le truppe indigene d'Africa . . . . . » 335
Idem. — Amnistia a renitenti, ed omessi di leva . . . . . » 421
Idem. — Somme da pagarsi dai volontari di 1 anno . . . . » 438
REGIO DECRETO che approva il regolamento per il collocamento dei militari in aspettativa, in riforma, e a riposo, e per la presentazione delle domande di pensione e d'assegno . . . . . » 1
Idem che determina le zone di servitù militari adiacenti ai depositi di fulmicotone nella valle del Lagaccio (Genova) . » 33
Idem che determina le zone di servitù militari intorno al magazzino da polvere sul bastione Cornaro in Padova . . . » 34
Idem relativo alla costituzione dei possedimenti italiani del mar Rosso in colonia Eritrea . . . . . » 35
Idem che determina le zone di servitù militari adiacenti alle opere difensive nella conca di Bardonecchia . . . . . » 61
Idem relativo alle zone di servitù militari adiacenti alla cinta di sicurezza di Spezia, ed all'opera mista di Monte Castellazzo . . . . . » 93

REGIO DECRETO che modifica quello relativo alle istruzioni sul servizio del genio militare pei lavori della regia marina *Pag.* 101
Idem. — Formazione del distretto militare di Cefalù . . . . . » 102
Idem che modifica le zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri dei Cappuccini in Caltanissetta . . . . » 145
Idem che modifica la istruzione sulla dispensa dalle chiamate . » 161
Idem che modifica le attribuzioni speciali degli ispettori di artiglieria . . . . . » 173
Idem che determina le zone di servitù militari intorno alla batteria S. Simone della piazza di Genova . . . . . » 183
Idem relativo al reclutamento degli ufficiali veterinari . . . » 201
Idem che modifica l'istruzione sulla divisa degli ufficiali generali . . . . . » 202
Idem che approva le modificazioni al regolamento sul servizio territoriale. . . . . » 221
Idem che determina le zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri *Badessa* presso Villa S. Giovanni . . » 237
Idem che determina le zone di servitù militari intorno ai magazzini da polveri nella piazza di Ozieri . . . . . » 238
Idem che determina le attribuzioni spettanti all'ispettore generale dell'arma di cavalleria . . . . . » 239
Idem che fissa il riparto in classi degli scrivani locali. . . . » 241
Idem che fissa il riparto in classi degli assistenti locali . . . » 241
Idem che approva modificazioni ed aggiunte all'istruzione per la chiamata della milizia comunale . . . . . » 261
Idem che stabilisce l'organico del personale d'ordine e di servizio del Ministero della guerra . . . . . » 263
Idem che modifica quello 27 marzo 1879 sulle indennità eventuali . . . . . » 273
Idem che approva modificazioni al regolamento sugli assegni . » 275
Idem che stabilisce un'indennità di equipaggiamento e di missione per gli impiegati civili in servizio nelle colonie . . » 285
Idem che determina le zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri Cammari presso Messina . . . . . » 287
Idem che approva le modificazioni alle istruzioni pel genio militare per i lavori della R. marina . . . . . » 291
Idem che modifica la costituzione del corpo speciale d'Africa . » 311
Idem che modifica la costituzione delle truppe indigene d'Africa . » 325
Idem che approva la formazione dello stato maggiore, delle varie direzioni, e del tribunale militare della colonia Eritrea » 353

REGIO DECRETO che stabilisce l'indennità di carica ai colonnelli comandanti di zona nella colonia Eritrea . . *Pag.* 364
Idem che istituisce insegne speciali per gli ufficiali generali del R. esercito, e per i capi di missione del corpo diplomatico . . . . . » 369
Idem relativo alle attribuzioni del governatore civile e militare dell'Eritrea . . . . . » 377
Idem che modifica la circoscrizione territoriale militare per il servizio generale nel XII corpo d'armata . . . . » 378
Idem che approva una nuova tabella organica di formazione delle Case militari di S. M. il Re e dei Reali Principi » 381
Idem che determina le zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione e magazzini da polveri della piazza di Gaeta . . . . . » 409
Idem che modica il regolamento sulle indennità eventuali. . » 410
Idem che stabilisce gli assegni per spese d'ufficio del comando delle Regie truppe in Africa, per le direzioni dipendenti, e pel tribunale militare . . . . . » 413
Idem che concede l'amnistia ai renitenti ed omessi di leva . » 424
Idem relativo alla esecuzione della detta amnistia . . . . . » 426
Idem che modifica la circoscrizione territoriale militare pel servizio del genio nel XII corpo d'armata . . . . . » 437
Idem che stabilisce la somma da pagarsi dai volontari di 1 anno » 438
REGOLAMENTO per il collocamento dei militari in aspettativa, in riforma ed a riposo, e per la presentazione delle domande di pensione e di assegno . . . . . » 1
Idem di esercizi per la cavalleria . . . . . » 29, 54, 103, 180
Idem pel trasporto sulle ferrovie dei feriti e malati in guerra » 62 142, 350
Idem pel servizio ad economia del pane, dei viveri e del foraggio . . . . . » 66
Idem di servizio in guerra — modificazioni . . . . . » 141
Idem sull'uniforme — varianti . . . . . » 146, 277, 438
Idem d'amministrazione — modificazioni . . . . . » 165, 275
Idem di esercizi per la fanteria. . . . . » 180
Idem per la scuola di guerra . . . . . » 183
Idem pel servizio territoriale — modificazioni ed aggiunte » 196, 221 379
Idem sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie » 197, 307

REGOLAMENTO per le riviste e le parate . . . . . *Pag.* 221
Idem per la piccola manutenzione degli immobili . . . . » 236
Idem pei trasporti militari in ferrovia . . . . . » 270
Idem sugli stipendi ed assegni fissi — modificazioni . . . » 275
Idem d'istruzione e di servizio interno per il genio. . . . » 276
Idem sul reclutamento. . . . . » 279
Idem per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra » 398
Idem sulle indennità eventuali — modificazioni . . . . . » 410
Idem d'istruzione e di servizio interno per la fanteria — varianti . . . . . » 415
RENITENTI. — Condannati, e che non devono scontare la pena presso i corpi . . . . . » 373
Idem. — Concessione d'amnistia . . . . . » 424
REQUISIZIONE dei quadrupedi e veicoli . . . . . » 48, 486
RIFORMA. — Regolamento per il collocamento in riforma . . » 1, 24
RIPOSO. — Regolamento pel collocamento a riposo . . . . » 1, 24
RIVISTE. — Pubblicazione del nuovo regolamento . . . . . » 221

S

SANITÀ PUBBLICA. — Applicazione della legge e del regolamento per la tutela della sanità pubblica . . . . . *Pag.* 389
SCRIVANI LOCALI. — Loro riparto in classi . . . . . » 241
SCUOLA DI GUERRA. — Modificazioni al regolamento . . . » 183
SCUOLE MILITARI. — Corsi della scuola centrale di tiro d'artiglieria . . . . . » 349
Idem. — Divisa degli ufficiali della scuola di cavalleria . . . » 434
SEQUESTRO. — Armi, munizioni, polveri e preparati pirici. . » 137
SPECCHI di caricamento delle tasche, zaini, coppie-borse, coppie-cofani, e cofanetti di sanità . . . . . » 331, 373
Idem di composizione e di caricamento dei parchi mobili, e di un deposito centrale del genio. . . . . » 365
SPESE D'UFFICIO pel comando delle Regie truppe in Africa, per le direzioni dipendenti e pel tribunale militare . . » 413
SERVITU' MILITARI intorno ai depositi di fulmicotone in valle del Lagaccio (Genova) . . . . . » 33
Idem intorno al magazzino da polveri nel bastione Cornaro in Padova . . . . . » 34
Idem adiacenti alle opere difensive nella conca di Bardonecchia » 61

SERVITU' MILITARI adiacenti alla cinta di sicurezza di Spezia, ed all'opera mista di Monte Castellazzo . . . . *Pag.* 93
Idem intorno al magazzino da polveri dei cappuccini in Caltanissetta . . . . . » 145
Idem intorno alla batteria S. Simone della piazza di Genova . » 183
Idem intorno al magazzino da polveri « Badessa » presso villa S. Giovanni . . . . . » 237
Idem intorno ai magazzini da polvere nella piazza di Ozieri . . » 238
Idem intorno al magazzino da polveri Cammari presso Messina. » 287
Idem intorno alle opere di fortificazione, e magazzini da polvere della piazza di Gaeta . . . . . » 409
SERVIZIO D'ARTIGLIERIA E GENIO. — Zone di servitù militari, depositi di fulmicotone in valle del Lagaccio (Genova) » 33
Idem. — Zone di servitù militari intorno al magazzino da polvere nel bastione Cornaro in Padova . . . . . » 34
Idem. — Zone di servitù militari adiacenti alle opere difensive nella conca di Bardonecchia . . . . . » 61
Idem. — Zone di servitù militari adiacenti alla cinta di sicurezza di Spezia ed all'opera mista di Monte Castellazzo . » 93
Idem. — Servizio del genio militare per i lavori della R. marina » 101, 291
Idem. — Zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri dei cappuccini in Caltanissetta . . . . . » 145
Idem. — Zone di servitù militari intorno alla batteria S. Simone della piazza di Genova . . . . . » 183
Idem. — Aggiunte al regolamento per la piccola manutenzione degli immobili . . . . . » 236
Idem. — Zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri « Badessa » presso Villa S. Giovanni . . . . . » 237
Idem. — Zone di servitù militari intorno ai magazzini da polvere nella piazza di Ozieri . . . . . » 238
Idem. — Zone di servitù militari intorno al magazzino da polveri Cammari presso Messina . . . . . » 287
Idem. — Zone di servitù militari intorno alle opere di fortificazione e magazzini da polvere nella piazza di Gaeta . . . » 409
SERVIZIO SANITARIO MILITARE. — Regolamento pel trasporto sulle ferrovie dei feriti e malati in guerra . . » 142, 350
Idem. — Modificazione all'istruzione annessa alla cassetta regolamentare per l'analisi dell'acqua e del vino . . . » 179
Idem. — Provvista di medicinali . . . . . » 187

SERVIZIO SANITARIO MILITARE. — Norme per la conservazione delle sostanze medicinali velenose e di azione eroica *Pag.* 226
Idem. — Sostituzione della sparadrappo cantaridato alle cartine cantaridate . . . . . » 227
Idem. — Elenco generale e tariffa dei medicinali e sostanze accessorie — aggiunte e varianti . . . . . » 253
Idem. — Specchi di caricamento delle tasche, zaini, coppie-borse, coppie-cofani e cofanetti di sanità . . . . . » 331, 374
Idem. — Medici militari pel servizio sanitario delle torpediniere » 375
Idem. — Istruzione per l'applicazione della legge e del regolamento per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica . . » 389
SERVIZIO TERRITORIALE. — Modificazione al regolamento » 196 221, 379
Idem. — Modificazioni ed aggiunte all'istruzione per la chiamata della milizia comunale . . . . . » 261
STATO CIVILE. — Legalizzazione degli atti pel conseguimento della pensione . . . . . » 364
STATO DEGLI UFFICIALI. — Reclutamento degli ufficiali veterinari . . . . . » 201
STIPENDI. — Domande di anticipazione . . . . . » 222
STIVALINI da sottufficiali e da musicanti . . . . . » 152
SUSSISTENZE MILITARI. — Istruzione pel servizio ad economia del pane, dei viveri e del foraggio (errata corrige) . » 47
Idem. — Norme contabili per l'esecuzione del regolamento per il servizio ad economia del pane, dei viveri e del foraggio » 66
Idem. — Magazzini di distribuzione viveri in Livorno, Salerno e Messina . . . . . » 104
Idem. — Apertura di un panificio militare alla Spezia. . . . » 199
Idem. — Mercedi di lavoro ai militari di truppa delle compagnie di sussistenza . . . . . » 439

T

TABELLE ORGANICHE di formazione del corpo speciale d'Africa *Pag.* 311
Idem di formazione delle truppe indigene d'Africa . . . . . » 325
Idem di formazione dello stato maggiore, delle direzioni, e del tribunale militare della colonia Eritrea. . . . . » 353
Idem di formazione delle case militari di S. M. il Re e dei Reali Principi. . . . . » 381

TASCA DA LETTERE per i corpi dell'esercito . . . . . *Pag.* 177
TASSA di bollo sulle copie dei contratti . . . . . » 54
TAVOLE di tiro . . . . . » 50, 178, 185, 189, 205, 292
TELEGRAFIA OTTICA. — Pubblicazione di una istruzione provvisoria . . . . . » 235
TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Ufficiali membri delle Direzioni provinciali e delle Presidenze locali . . . . . » 135
Idem. — Distintivo dei soci vice direttori, commissari ed istruttori » 175
Idem. — Custodia e conservazione delle armi e munizioni nei locali delle società . . . . . » 398
TORPEDINIERE. — Medici militari pel servizio sanitario . . . » 375
TRASPORTI MILITARI. — Servizio dei treni direttissimi e servizio viaggiatori alle case cantoniere . . » 56, 236, 388, 436
Idem. — Servizio cumulativo colla ferrovia Novara-Seregno. » 60, 63
Idem. — Regolamento pel trasporto sulle ferrovie dei feriti e malati in guerra . . . . . » 62, 142, 350
Idem. — Servizio cumulativo colla ferrovia Albano Laziale-Cecchina . . . . . » 75
Idem. — Documenti per spedizioni di merci, materiali, ecc. da stazioni delle Reti Mediterranea ed Adriatica diretti a stazioni delle ferrovie Venete e viceversa . . . . . » 103
Idem. — Apertura all'esercizio della stazione ferroviaria di Campello» 143
Idem. — Apertura all'esercizio del tronco ferroviario Firenze, Borgo S. Lorenzo, e cambiamento di denominazione della stazione di Paese Postioma . . . . . » 171
Idem. — Cambiamento di denominazione della stazione di Marino » 206
Idem. — Nuovo regolamento pel trasporto in ferrovia, e nuovo prontuario dei prezzi . . . . . » 270
Idem. — Apertura del tronco ferroviario Roma-S. Paolo, Roma-Trastevere, e del tronco Priola-Garessio . . . . » 277
Idem. — Accordi da prendersi coi funzionari ferroviari pel trasporto di battaglioni, squadroni, batterie, ecc. . . . . » 293
Idem. — Cambiamento di nome alle stazioni di Cantalupo, S. Filippo e Spadafora, ed apertura all'esercizio del tronco S. Lucia-Milazzo . . . . . » 334
Idem. — Apertura all'esercizio della stazione di Castelnuovo-Berardenga . . . . . » 372
Idem. — Apertura del tronco ferroviario Milazzo-Barcellona . . » 375
Idem. — Convenzione per i trasporti sui laghi di Como e di Lecco » 401

TRASPORTI MILITARI. — Apertura all'esercizio della nuova stazione ferroviaria di Gioia-Tauro. . . . . *Pag.* 430
Idem. — Apertura all'esercizio della ferrovia Viareggio-Lucca . » 440
TRUPPE INDIGENE D'AFRICA. — Modificazione alla loro costituzione . . . . . » 325
Idem. — Reclutamento dei militari di truppa italiani . . . » 335

U

UNIFORME per gli ufficiali generali . . . . . *Pag.* 146
UNIONE MILITARE. — Rapporti dei corpi. . . . . » 105
UFFICIALI.— Collocamento in aspettativa, in riforma ed a riposo » 1, 24
Idem. — Divisa degli ufficiali alpini . . . . . » 63
Idem. — Soppressione dell'associazione vestiario . . . . . » 98
Idem membri delle direzioni provinciali e delle presidenze locali del tiro a segno . . . . . » 135
Idem addetti alla Casa militare di S. A. R. il duca d'Aosta. » 135
Idem generali. — Modificazioni all'uniforme . . . . . » 146
Idem — Parere delle autorità militari intorno a taluno domande di ufficiali . . . . . » 188
Idem veterinari. — Loro reclutamento . . . . . » 201, 213
Idem generali. — Modificazioni alla loro divisa . . . . . » 202
Idem veterinari. — Avanzamento dei capitani. . . . » 203, 209
Idem destinati ai presidi d'Africa . . . . . » 248
Idem medici. — Variazioni sull'uniforme . . . . . » 277
Idem inferiori di cavalleria. — Concessione di montare in servizio cavalli di truppa . . . . . » 351
Idem generali. — Insegne speciali a bordo di imbarcazioni della R. marina . . . . . » 369
Idem medici pel servizio sanitario delle torpediniere. . . . » 375
Idem — Quadri di avanzamento ai vari gradi per gli ufficiali superiori delle armi di fanteria e cavalleria. . . » 414
Idem — Divisa degli ufficiali della scuola di cavalleria. . . » 434
UFFICIALI IN CONGEDO. — Dispense dalle chiamate . . » 161
Idem. — Indennità agli ufficiali in congedo . . . . . » 163
Idem. — Giuramento di quelli di nuova nomina . . . . » 225
Idem. — Sottotenenti di complemento che compiono sotto le armi i loro obblighi di ferma . . . . . » 387
Idem. — Cambi di residenza . . . . . » 434

V

VEICOLI — Requisizione . . . . . *Pag.* 48, 186
VESTIARIO. — Divisa degli ufficiali alpini . . . . . » 63
Idem. — Soppressione dell'associazione vestiario . . . . . » 98
Idem. — Cifra per gli ufficiali della Casa militare di S. A. R. il duca d'Aosta . . . . . » 135
Idem. — Elmo e fregio sul berretto per i colonnelli incaricati del comando di una brigata . . . . . » 142
Idem. — Modificazioni alla divisa degli uomini di truppa dell'arma dei carabinieri reali . . . . . » 147
Idem. — Berretto e chepi da sottufficiali, e stivalini da sottufficiali e musicanti. . . . . » 152
Idem. — Divisa della milizia mobile . . . . . » 189
Idem. — Divisa degli ufficiali generali . . . . . » 202
Idem. — Modificazioni allo zaino dei carabinieri reali . . . » 308
Idem. — Divisa degli ufficiali della scuola di cavalleria . . » 434
Idem. — Facoltà ai capi-musica di portare la mantellina di stoffa *chaoutchouc* . . . . . » 438
VETERINARI. — Reclutamento ed avanzamento » 201, 203, 209, 213
VIVANDIERI MILITARI. — Trasporto delle bevande alcooliche » 309
Idem. — Vendita di generi di privativa . . . . . » 367
VIVERI. — Servizio ad economia . . . . . » 47, 66
Idem. — Apertura di magazzini di distribuzione in Livorno, Salerno e Messina . . . . . » 104
VOLONTARI D'UN ANNO. — Somma da pagarsi per l'arruolamento » 438

Roma, 1891. — Tip. E. Voghera.